MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione Generale Servizi Logistici
UFFICIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

1144

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1933 (XII)

volume 2

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 – Anno XII

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1933 - ANNO XI — 7 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 349 - 8 maggio 1933 - Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 695. - Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra . . . . *Pag.* 1263

» **350 - 3 luglio 1933** - Anno XI — PENSIONI. — Inoltro al ministero degli atti medico-legali espletati ai fini di pensione. . . . . » 1291

» **351 - 20 aprile 1933** - Anno XI — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 699. - Attribuzione ai cancellieri dei tribunali militari di una quota di partecipazione sui proventi per multe, ammende e spese di giustizia . . . . » 1293

PARTE SECONDA

N. 352 - 3 luglio 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distretti di reclutamento per le truppe da montagna, con l'indicazione delle zone dalle quali devono essere tratte le reclute per gli alpini e quelle per l'artiglieria da montagna . . . . *Pag.* 1295

N. **353 - 6 luglio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . *Pag.* 1295

» **354 - 6 luglio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1296

» **355 - 6 luglio 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano - 6-7-8 settembre 1933 - Anno XI . . . . » 1297

» **356 - 6 luglio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro - parte 5ª - fascicolo I (strumenti e mezzi tecnici per il tiro contro obiettivi terrestri) del volume IV dell'addestramento dell'artiglieria. . . . . » 1298

» **357 - 6 luglio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1933-XI . . . . » 1299

» **358 - 5 luglio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice per i collegamenti aereo-terrestri. . . . . » 1299

» **359 - 5 giugno 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento » 1300

» **360 - 6 luglio 1933** - Anno XI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 6 luglio 1933 - Anno XI. - Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo. . . . . . . » 1300

» **361 - 6 luglio 1933** - Anno XI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo . . . . » 1303

NOTIFICAZIONE . . . . » 1313

PARTE PRIMA

Circolare N. 349. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 695. – Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.** — (Gabinetto). — 8 maggio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 152, del 3 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 24 marzo 1932 - Anno X, n. 453;
Visto il vigente Codice penale per l'Esercito;
Visto il vigente Codice penale militare marittimo;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555;
Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1398;
Visto il Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1399;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932 - Anno XI, n. 1423;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932 - Anno X, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Gazzera — Jung —
Sirianni — Balbo — De Bono —
De Francisci.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 129. — Mancini.

Regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della Croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Decorazioni al valor militare cui si applicano la legge ed il regolamento*).

Le decorazioni al valor militare alle quali sono applicabili le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento sono:

a) la medaglia d'oro } istituite col R. Viglietto 26
b) la medaglia d'argento } marzo 1833;
c) la medaglia di bronzo (istituita col R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100);

d) la croce di guerra al valor militare (istituita col Regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195).

Art. 2.

(*Distinzioni onorifiche di guerra cui si applicano la legge ed il regolamento*).

Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento sono:

a) il distintivo d'onore per i mutilati di guerra (istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 640);

b) il distintivo d'onore per i feriti in guerra (istituito con determinazione del Ministro per la guerra in data 12 marzo 1917);

c) la croce al merito di guerra (istituita col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205);

d) la medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18 (istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163);

e) la medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia (istituita col R. decreto 4 marzo 1865, n. 2174);

f) la medaglia a ricordo dell'unità d'Italia (istituita col R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, ed estesa col R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, ai combattenti della guerra 1915-18);

g) la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa (istituita col R. decreto 3 novembre 1894, n. 463);

h) la medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina) (istituita col R. decreto 23 giugno 1901, n. 338);

i) la medaglia commemorativa della guerra italo-turca (istituita col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342);

l) la medaglia commemorativa col motto « Libia » (di cui al R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144);

m) la medaglia commemorativa della guerra 1915-18 per il compimento dell'unità d'Italia (istituita col R. decreto 29 luglio 1920, n. 1241);

n) la medaglia interalleata della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà 1914-18 (istituita col R decreto 16 dicembre 1920, n. 1918).

Art. 3.

(*Condanne pronunciate all'estero*).

Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, a senso dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 453, può essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana a termini degli articoli 672 e seguenti del Codice di procedura penale.

Nel caso che, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, sia rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'art. 11 del Codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti è quella italiana.

Art. 4.

(*Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare*).

La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del soprassoldo ad esse annesso, salvo quanto dispone l'articolo 13 della legge a riguardo della eventuale riversibilità di esso.

Art. 5.

(*Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento del soprassoldo di medaglie*).

Di tutti i provvedimenti che abbiano comunque influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari (perdita, sospensione, cessazione eccezionale della sospensione, ripristino delle concessioni, revoca della perdita, ecc.) i Ministeri competenti dànno notizia a quello delle finanze perchè possa tempestivamente adottare i provvedimenti di sua competenza. Per il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i Ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono, affinchè essi possano a loro volta provvedere in conformità delle disposizioni vigenti.

La cessazione e la riattivazione del pagamento del soprassoldo debbono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.

Art. 6.

(*Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute*).

Coloro ai quali sia inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne ed i brevetti relativi all'autorità che ne rivolgerà loro invito.

Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, facciano uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 233 del Codice penale per l'esercito, o dall'art. 260 del Codice penale militare per la marina, se militari, ovvero, in caso diverso, di quelle previste dall'art. 498 del Codice penale comune.

Art. 7.

(*Disposizioni abrogate*).

Oltre le disposizioni relative alla perdita ed alla sospensione delle medaglie al valor militare, contenute nel R. Viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, debbono intendersi abrogate, in seguito all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, tutte le disposizioni, approvate con Regio decreto o con determinazione ministeriale, che furono emanate in passato per disciplinare la perdita e la sospensione della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, menzionate nell'art. 2 del presente regolamento, le quali siano contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni della legge stessa.

A tutte le disposizioni suddette sono sostituite quelle della citata legge e del presente regolamento.

TITOLO PRIMO.

Segnalazione dei casi d'indegnità certa o presunta.

CAPO I.

MILITARI SOTTO LE ARMI O IN CONGEDO.

Art. 8.

(Comunicazione delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie).

In base a speciali istruzioni loro impartite dalle Amministrazioni centrali, le autorità giudiziarie ordinarie e quelle militari competenti a dare esecuzione alle sentenze di condanna comunicano le copie di tali sentenze pronunciate a carico di militari:

a) per i militari sotto le armi del Regio esercito, della Regia aeronautica, delle Regie truppe coloniali e della Regia guardia di finanza ai Comandi dei corpi cui essi appartengono;

b) per i militari della Regia marina, tanto sotto le armi quanto in congedo, se ufficiali al Ministero della marina (Direzione generale personale e servizi militari), se sottufficiali, sottocapi e comuni al Comando superiore del C. R. E. M. (La Spezia).;

c) per i militari in congedo del Regio esercito, della Regia aeronautica, delle Regie truppe coloniali e della Regia guardia di finanza al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione si trova l'autorità giudiziaria dalla quale è stata pronunciata la sentenza di prima istanza. Il detto Comando di distretto militare accerta da quale ente (dipendente dall'Amministrazione della guerra o da altro Ministero) è tenuto in forza agli effetti matricolari il militare condannato (ove beninteso questo non appartenga al distretto medesimo) e gli trasmette la copia della sentenza ricevuta.

Art. 9.

(*Segnalazione all'Amministrazione centrale competente dei casi di condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie*).

Gli enti militari periferici che ricevono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria o da quella militare a carico di militari sotto le armi, o in congedo che ad essi appartengano o che da essi siano tenuti in forza agli effetti matricolari, debbono verificare se i militari stessi risultino insigniti di medaglie o di croce di guerra al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di guerra di cui al precedente art. 2.

In caso affermativo, le dette autorità rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali - Ufficio del direttore generale), al Ministero della marina (Direzione generale personali servizi militari - Divisione P. N. S. I.), al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole), al Ministero delle colonie rispettivamente per i militari del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, della Regia marina, della Regia aeronautica e per quelli delle truppe coloniali, insieme con una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, a seconda che il condannato rivesta il grado di ufficiale o sia sottufficiale o militare di truppa.

Art. 10.

(*Sentenze di condanna da comunicare all'Amministrazione centrale competente*).

Le sentenze di condanna di cui al 2º comma del precedente art. 9 sono trasmesse in copia al Ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

Debbono peraltro essere inviate al detto Ministero anche le copie delle sentenze di condanna pronunciate in contumacia dai giudici militari.

Debbono pure essere inviate al Ministero competente le copie delle sentenze di condanna per le quali: sia intervenuta la estinzione della pena per decorso del tempo; ovvero sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; ovvero sia intervenuto provvedimento di amnistia, indulto o grazia; ovvero il giudice abbia ordinato che non ne sia fatta menzione nel certificato del casellario; ovvero infine di quelle di cui cessino l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 11.

(Segnalazione dei casi di condanna pronunciate all'estero).

Secondo istruzioni loro impartite dal Ministero degli affari esteri, le autorità diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti Ministeri, pel tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra.

Dette autorità, prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, qualora lo ritengano opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni. Tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.

Art. 12.

(Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza).

Secondo istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri, spetta alle autorità diplomatiche o consolari all'estero segnalare ai Ministeri competenti, per il tramite di quello degli affari esteri, i casi di perdita della cittadinanza da parte di militari in congedo residenti all'estero che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra ed ai quali sia da infliggere la perdita delle decorazioni e distinzioni.

Prima di effettuare tali segnalazioni le dette autorità assumono esaurienti notizie circa le circostanze nelle quali la perdita della cittadinanza si è verificata, e per il tramite del Ministero degli affari esteri ne dànno comunicazione al Ministero competente, insieme ad ogni altro elemento utile a giudicare se l'ex cittadino possa ritenersi immeritevole di conservare le decorazioni e distinzioni delle quali è insignito.

Analoghe segnalazioni sono fatte ai Ministeri competenti dagli ufficiali dello stato civile dei comuni del Regno — secondo istruzioni loro impartite dal Ministero dell'interno — per i casi di militari in congedo residenti nel Regno che risultino o si presumano insigniti di decorazioni o distinzioni, e che abbiano perduto la cittadinanza, pur senza trasferire all'estero la propria residenza, avendone ottenuta analoga dispensa dal R. Governo in conformità al comma 2° dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 13.

(Casi di perdita del grado di ufficiale o di sottufficiale).

Per i casi di perdita del grado da parte di ufficiali o di sottufficiali in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni, degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai Ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.

Art. 14.

(Segnalazione dei casi di perdita del grado di truppa).

L'autorità militare che abbia ordinato la retrocessione, per fatti disonorevoli, di un graduato di truppa, in servizio, o in congedo illimitato, il quale sia insignito di medaglie o di croce di guerra al valor militare, o di distinzioni onorifiche di guerra, ne dà comunicazione al competente Ministero con rapporto in cui siano esposti, in modo particolareggiato, i fatti che dettero luogo al provvedimento.

Art. 15.

(Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni).

Agli effetti della sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi *a*) e *b*) dell'art. 8 della legge, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale viene adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse a senso dei precedenti articoli 9 e 11.

Art. 16.

(*Segnalazione dei casi di passaggio alle compagnie di correzione*).

Ogni qual volta un militare in servizio sotto le armi, insignito di medaglie o di croce di guerra al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra, sia incorporato in una compagnia di correzione, il Comando degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di correzione ne dà pronta notizia al Ministero competente affinchè si possa tempestivamente provvedere alla sospensione della facoltà di fregiarsi di dette decorazioni e distinzioni, e, quando ne sia il caso, del pagamento del soprassoldo ad esse annesso.

Art. 17.

(*Segnalazione dei casi di assegnazione al confino e di ammonizione*).

Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che siano stati assegnati al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità o che siano stati ammoniti (lett. *d*) ed *e*) dell'art. 8 della legge) le LL. EE. i prefetti del Regno, secondo istruzioni loro impartite dal Ministero dell'interno, comunicano copia delle relative ordinanze ai Ministeri competenti e comunicano del pari le eventuali decisioni che revochino o facciano comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.

CAPO II.

EX-MILITARI E PERSONE ESTRANEE ALLE FORZE MILITARI.

Art. 18.

(Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione).

Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del Ministro competente, relativamente ad ex-militari od a persone che non abbiano mai appartenuto alle forze militari, sono fatte sempre direttamente al Ministero sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione delle decorazioni e distinzioni.

Se trattasi di condanne, le segnalazioni suddette sono fatte a cura delle autorità giudiziarie ordinarie, ovvero dei Tribunali militari, ovvero delle autorità diplomatiche o consolari (per le sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri).

Se trattasi di perdita della cittadinanza, le segnalazioni sono fatte a cura delle autorità diplomatiche e consolari all'estero, per i residenti all'estero; ed a cura degli ufficiali dello stato civile dei comuni del Regno, per i residenti nel Regno, nel caso di cui al 3° comma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Se trattasi di ordinanze di assegnazione al confino o di ammonizione, le segnalazioni sono fatte a cura dei prefetti del Regno.

Art. 19.

(Segnalazione dei casi di incapacità).

Le autorità competenti a formulare proposte di medaglie e di croce di guerra al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, debbono astenersi dal farlo, quando loro risulti trattarsi di condannati alle pene previste dall'art. 1 della legge.

Dànno tuttavia notizia dei singoli casi ai Ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.

TITOLO SECONDO.

Provvedimenti - Loro decorrenza ed effetti.

CAPO III.

PERDITA DELLE MEDAGLIE E DELLA CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Art. 20.

(Perdita di diritto).

Dalle sentenze di condanna di cui all'art. 1 della legge (anche se pronunciate in contumacia dai giudici militari), la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile. Essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna ha fatto passaggio in cosa giudicata e, per le sentenze pronunciate in contumacia dai giudici militari, dopo il decorso del termine spettante al pubblico ministero per ricorrere per l'annullamento. Per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui al precedente articolo 3, primo comma.

I Ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.

Art. 21

(Perdita eventuale per condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie).

Per le sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie per le quali, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge, può aver luogo la perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, i Ministeri competenti comunicano alla Commissione consultiva le copie delle sentenze ed ogni altro utile documento e informazione, affinchè essa possa esprimere il proprio parere.

Art. 22.

(*Perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero*).

Quando trattisi di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il Ministero competente rimette la copia della sentenza al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello competente a termini degli articoli 672 e segg. del Codice di procedura penale perchè dichiari se essa sia stata riconosciuta e se sia tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana, i Ministeri competenti hanno facoltà di segnalarle al Ministro per la giustizia perchè esamini se sia da richiedersene il riconoscimento.

I Ministeri competenti poi, nel promuovere il parere della Commissione consultiva, le rimettono, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.

Art. 23.

(*Perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza*).

Il parere della Commissione consultiva dovrà essere richiesto anche nei casi nei quali la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare possa essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, a senso del 2° comma dell'art. 2 della legge stessa.

Eppertanto i Ministeri competenti comunicano alla Commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza ed ogni altro elemento utile allo scopo.

Art. 24.

(*Perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa*).

Nei casi di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento disciplinare, il Ministero competente nel richiedere il parere alla Commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari perchè essa sia posta in grado di giudicare se i fatti, che dettero luogo al provvedimento, possano ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni.

Nei casi di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a condanna da cui già non consegua la perdita delle decorazioni al valor militare, il Ministero comunica alla Commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.

Art. 25.

(*Facoltà della Commissione consultiva*).

La Commissione consultiva, qualora non ritenga sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, può sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al Ministero competente altri elementi.

Art. 26.

(*Poteri del Ministro competente*).

In tutti i casi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, spetta al Ministro competente di decidere, dopo aver sentito il parere della Commissione consultiva, se debbasi far luogo alla proposta al Re di infliggere la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

Art. 27.

(*Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale*).

La perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, è inflitta con decreto Reale e decorre dalla data del decreto medesimo.

Di essa è data pubblica notizia, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.

Art 28.

(*Riversibilità del soprassoldo di medaglie*).

A senso dell'art. 13 della legge, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare perdute possono essere concessi alle persone alle quali ne spetterebbe la riversibilità in caso di decesso del già decorato per effetto dell'art. 18 del R. decreto 4 novembre 1932 - Anno XI, n. 1423.

Le dette persone, per ottenere la riversibilità dei soprassoldi, debbono farne domanda in carta bollata al Ministero delle finanze, cui spetta ogni decisione al riguardo, comprovando col certificato generale del casellario giudiziario e con l'attestazione di buona condotta che esse non si trovano in condizione da esserne ritenute immeritevoli, a senso dell'art. 20 del citato R. decreto n. 1423.

CAPO IV.

PERDITA DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA.

Art. 29.

(*Perdita di diritto, modalità e decorrenza*).

Dalle condanne di cui all'art. 1 della legge deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'art. 2 del presente regolamento. Essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nel precedente articolo 20, primo comma.

Il Ministero competente dà pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nel precedente articolo 20, secondo comma.

Art. 30.

(Perdita eventuale, modalità e decorrenza).

A termini dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, con determinazione ministeriale viene pure inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato sia insignito.

Negli altri casi spetta al Ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza, o del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa.

La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale è inflitta.

Di tale determinazione ministeriale verrà data pubblica notizia nei modi indicati nel precedente art. 20.

CAPO V.

SOSPENSIONE DELLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE E DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA.

Art. 31.

(Determinazione, decorrenza e durata della sospensione).

Sulla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il Ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse. Essa è, in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata.

Della sospensione inflitta viene data pubblica notizia nei modi indicati nel precedente art. 20.

La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall'art. 8 della legge.

Art. 32.

(*Sospensione da infliggere tardivamente*).

Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la possibilità di infliggere la sospensione tempestivamente e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il Ministro competente ha facoltà di decidere caso per caso se essa debba tuttavia essere inflitta e per quale durata.

Questa peraltro non potrà essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.

Art. 33.

(*Effetti della sospensione*).

La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa è inflitta.

I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorità periferiche per essere restituiti al termine della sospensione.

Anche nel caso della sospensione è ammessa la riversibilità del soprassoldo delle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalità indicate nel precedente articolo 28.

Art 34.

(*Abbreviazione della durata della sospensione*).

Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra venga abbreviata, gli interessati possono ottenere che sia del pari abbreviata la durata della sospensione. A tal fine essi dovranno indirizzare domanda in carta bollata ai competenti Ministeri indicati nel secondo comma del precedente art. 9.

Art. 35.

(Cessazione della sospensione).

Al termine della durata della sospensione riprende vigore il diritto alle medaglie ed alla croce di guerra al valor militare ed alle distinzioni onorifiche di guerra, senza che occorrano appositi provvedimenti: e le insegne ed i brevetti relativi vengono restituiti al decorato.

Viene anche riattivato il pagamento al decorato stesso del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui fosse stato, eventualmente, concesso per riversibilità.

TITOLO TERZO.

Riacquisto delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra e cessazione della incapacità.

CAPO VI

Ripristino delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute.

Art. 36.

(Casi di riabilitazione).

Coloro che, in seguito a condanna siano incorsi nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengano la riabilitazione, possono chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente, che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Alla domanda dev'essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato.

Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalità previste per le concessioni normali, senza che occorra il preventivo parere della Commissione consultiva; e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Art. 37.

(*Casi di riacquisto della cittadinanza*).

Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, sia stata inflitta la perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, e che riacquistino la cittadinanza medesima, possono chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Alla domanda dev'essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del Comune d'origine, dal quale risulti il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso abbia effetto.

Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 36 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.

Art. 38.

(*Casi di reintegrazione nel grado*).

Coloro che, in seguito alla perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa, siano stati privati delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che siano reintegrati nel grado stesso, possono chiedere, con domanda su carta bollata al Ministero competente, che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 36 e decorre dalla data dalla quale abbia avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.

Art. 39.

(*Ripristino in conseguenza di atti di valore*).

Colui che sia incorso nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e abbia successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati (nel senso determinato dal successivo art. 40), può chiedere, con domanda su carta bollata, al Ministero competente che sia ripristinata la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti.

Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio.

Il ripristino delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del più recente degli atti di valore reiterati.

Art. 40.

(*Atti di valore cospicui o reiterati*).

Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto « *cospicuo* » di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento.

Gli atti di valore molteplici possono essere produttivi del suddetto effetto, anche quando siano soltanto due, che comportino entrambi la concessione della medaglia di bronzo; mentre, se non comportino la concessione di tale ricompensa, dovranno essere non meno di tre.

Art. 41.

(*Effetti del ripristino*).

Il ripristino delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro consegnati senza solennità di forma esteriore, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore.

Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il il soprassoldo fosse stato concesso per riversibilità, e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilità, ed anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.

Art. 42.

(*Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni*).

I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, potranno essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali sia concesso il ripristino delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che mancò la possibilità di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta.

Le relative concessioni non potranno peraltro avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.

CAPO VII.

REVOCA DELLA PERDITA O DELLA SOSPENSIONE.

Art. 43.

(*Revoca per purgazione di contumacia*).

Ai sensi dell'art. 5 della legge, quando ad una sentenza di condanna pronunciata in contumacia dai giudici militari segua il giudizio in contraddittorio, e questo sia definito con sentenza che non sia di condanna o che sia di condanna non contemplata fra quelle che comportano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, l'interessato può chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente che la perdita o la sospensione delle dette decorazioni e distinzioni sia revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta.

Alla domanda dev'essere allegata copia della sentenza pronunciata nel giudizio in contraddittorio e passata in giudicato.

Art. 44.

(*Revoca derivante da annullamento di sentenza*).

La revoca della perdita o della sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra può essere pure disposta, a domanda degli interessati, in seguito ad annullamento della sentenza di condanna in contraddittorio od in contumacia, per la quale la perdita o la sospensione erano state inflitte.

Art. 45.

(*Forme, modalità ed effetti della revoca della perdita o della sospensione*).

Il provvedimento di perdita o di sospensione, nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, viene revocato con le medesime forme e modalità con le quali la perdita o la sospensione erano state disposte.

La revoca della perdita o della sospensione importa la restituzione delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro riconsegnati senza solennità di forma esteriore.

Essa comporta, pure, la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, a decorrere dalla data in cui ebbe effetto la perdita o la sospensione, sotto deduzione, beninteso, delle somme eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, per riversibilità, ai congiunti di lui.

Art. 46.

(*Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni*).

I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita o della sospensione, potranno essere fatti valere nei modi prescritti; da parte di coloro a riguardo dei quali venga disposta la revoca della perdita o della sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che mancò la possibilità di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita o la sospensione erano state inflitte.

Le relative concessioni potranno aver decorrenza dalla data in cui i titoli furono acquisiti.

Art. 47.

(Casi nei quali la revoca non è concessa).

Quando, nel giudizio in contradditorio, sia stata pronunciata sentenza di condanna contemplata tra quelle che comportano la perdita (di diritto o eventuale) ovvero la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, si fa luogo alla conferma della perdita o al provvedimento della sospensione con le stesse forme stabilite per i casi normali di condanna.

CAPO VIII.

CESSAZIONE DELLA INCAPACITÀ.

Art. 48.

(Cessazione della incapacità per riabilitazione, annullamento della sentenza o purgazione di contumacia).

La incapacità a conseguire le medaglie e la croce di guerra al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'art. 1 della legge, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione, ovvero a seguito di annullamento della sentenza, oppure per effetto di purgazione di contumacia per la quale venga dal giudice militare emanata una decisione che più non comporti la incapacità.

Dopo il passaggio in cosa giudicata delle cennate decisioni, possono, in base a regolari domande degl'interessati, essere presi in esame, agli effetti delle corrispondenti concessioni, i titoli a decorazioni al valor militare o a distinzioni onorifiche di guerra, che siano stati conseguiti precedentemente.

Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuto annullamento della sentenza ovvero purgazione della contumacia.

Art. 49.

(Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore).

La incapacità a conseguire le medaglie e la croce di guerra al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra da parte di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni e distinzioni può cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dal precedente art. 40.

Colui che sia incorso nella incapacità può, in tali casi, chiedere, con regolare domanda, che siano presi in esame gli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della incapacità.

Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.

Art. 50.

(Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore).

Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dal precedente art. 40, eliminando la incapacità, toglie, dalla data in cui esso è compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacità solo dalla data del più recente di essi ritenuto a tal uopo efficace a norma delle disposizioni del precedente art. 40. Anche in questo caso, ma solo da tale data, viene ad essere tolto l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

Art. 51.

(Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni).

Quando gli eventi previsti dai precedenti articoli 48 e 49 si verifichino nei riguardi di coloro che, già insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, siano incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacità, gli interessati possono chiedere con regolare domanda — oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute o, quando ne sia il caso, alla revoca della perdita — che siano presi in esame i titoli ad altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacità.

Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuto annullamento della sentenza ovvero purgazione della contumacia ovvero dichiarazione di cessazione della incapacità di cui ai precedenti articoli 49 e 50.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 52.

(Cause di perdita, di sospensione o di incapacità, anteriori all'entrata in vigore della legge).

Le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento, avranno applicazione anche nei confronti delle cause di perdita o di sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra o di incapacità a conseguire le medesime verificatesi anteriormente all'entrata in vigore di essa e che non abbiano dato luogo, in base a disposizioni preesistenti, a provvedimenti da parte delle autorità centrali.

Art. 53.

(Perdita di distinzioni onorifiche di guerra, da parte di ex decorati al valor militare).

Tutti coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, furono privati delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, si intendono incorsi, per effetto della entrata in vigore della legge stessa, anche nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del presente regolamento, delle quali risultassero tuttora insigniti.

Le autorità competenti provvederanno pertanto entro il termine di tre mesi alle conseguenti annotazioni a matricola, con la citazione del presente articolo, nonchè al ritiro delle insegne e dei brevetti relativi. Della esecuzione di questa disposizione daranno notizia ai rispettivi Ministeri con elenchi nominativi nei quali saranno esattamente riportati tutti i dati occorrenti per l'aggiornamento dei relativi schedari.

Art. 54.

(Perdita di decorazioni e di distinzioni da parte di ex-decorati di medaglia di bronzo al valor militare.

Tutti coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, ed in applicazione del R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, furono privati della medaglia di bronzo al valor militare, per effetto della perdita del grado di ufficiale, non solo si intendono incorsi, per effetto della entrata in vigore della legge stessa, nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in conformità del disposto del precedente art. 53, ma debbono anche essere privati delle altre decorazioni al valor militare, delle quali risultassero tuttora insigniti.

Le autorità competenti segnaleranno, entro il termine di tre mesi, i singoli casi ai rispettivi Ministeri a cura dei quali sarà provveduto ad infliggere la perdita, con le forme e le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 55.

(*Perdita di decorazioni e distinzioni da parte di decorati privati del grado militare*).

Le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento possono applicarsi anche nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado militare in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli e tuttavia, per decisione pronunciata anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, siano rimasti insigniti di quelle decorazioni al valor militare o distinzioni onorifiche di guerra per le quali le disposizioni preesistenti non contemplavano la perdita del grado militare tra le cause di privazione delle medesime.

In tali casi la perdita avrà effetto dalla data del decreto o della determinazione ministeriale con cui sia inflitta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 350. — PENSIONI. — **Inoltro al ministero degli atti medico-legali espletati ai fini di pensione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 luglio 1933 - Anno XI.

Allo scopo di assicurare sempre meglio la maggiore speditezza della trattazione delle pratiche di pensioni privilegiate dirette, si avverte che la trasmissione a questo ministero degli atti medico legali relativi all'accertamento delle infermità, lesioni e ferite di militari in attività di servizio (art. 13 circolare 354 *giornale militare* 1928) può d'ora innanzi essere effettuata *direttamente* dai comandanti di corpo o capi di ufficio a cura dei quali si svolse la relativa istruttoria.

Salvo casi del tutto eccezionali, infatti, per le pratiche del genere le superiori autorità gerarchiche non sono tenute ad esprimere pareri o formulare proposte dopo che si siano pronunziate le autorità mediche militari. Epperò la trasmissione al ministero pel tramite gerarchico non riesce, in pratica, di vantaggio al servizio, mentre importa di necessità impiego di tempo e di carteggio, che il più delle volte può essere utilmente risparmiato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 351. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 699. — Attribuzione ai cancellieri dei tribunali militari di una quota di partecipazione sui proventi per multe, ammende e spese di giustizia.** — (Gabinetto). — 20 aprile 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 153, del 4 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito in legge con la legge 14 aprile 1927, n. 834;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle spese di ufficio del Tribunale supremo militare e dei Tribunali militari si continuerà a provvedere a norma delle disposizioni in vigore.

Ai cancellieri dei Tribunali militari, che procedono agli atti di esecuzione per le ammende, multe, tasse di sentenze e spese di giustizia, è dovuta la ventesima parte delle somme recuperate, assoggettata alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI —
BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 142. — MANCINI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 352. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distretti di reclutamento per le truppe da montagna, con l'indicazione delle zone dalle quali devono essere tratte le reclute per gli alpini e quelle per l'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 luglio 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato il fascicolo « Distretti di reclutamento per le truppe da montagna, con l'indicazione delle zone dalle quali devono essere tratte le reclute per gli alpini e quelle per l'artiglieria da montagna ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto fascicolo sarà diramato ai vari enti compresi in apposito elenco di distribuzione.

La pubblicazione dev'essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito »: Parte I - Pubblicazioni di carattere generale - pagina 11, numero categorico 2602, prezzo L. 0,70.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 353. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

Il ministero dell'interno comunica che nel dipendente ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) sono disponibili tre posti d'impiego di applicato, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, e, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali, che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego, dovranno presentare, *non oltre il* 31 *luglio* 1933-XI, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera, attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, con la nomina all'impiego civile — come assegno personale in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° — l'eventuale differenza fra lo stipendio militare, (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutato ad anno), di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nell'impiego civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 354. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto 16 giugno 1933 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il signor BANDINI Probo di Domenico, residente in Taranto, (Via Federico di Palma, n. 15) commerciante in rottami metallici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 355. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano - 6-7-8 settembre 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

Premio esercito — Categoria militare riservata agli ufficiali di S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; ediz. 1932-X.

6 settembre — *Prova di fondo*:

Marcia di circa 20 km. su strada ordinaria, alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, m. 2000 circa, da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

7 settembre — *Prova di resistenza al galoppo*:

Percorso al galoppo di km. 10 circa, con ostacoli naturali dell'altezza massima di m. 1,10 da compiersi in campagna alla cadenza di m. 400 al 1'.

8 settembre — *Prova di addestramento*:

Percorso di precisione di m. 1000 circa, con 14 ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10 da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L: 5000 delle quali L. 3000 date dal ministero della guerra, oltre i premi in oggetti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 356. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro - parte 5ª - fascicolo I (strumenti e mezzi tecnici per il tiro contro obiettivi terrestri) del volume IV dell'addestramento dell'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata l'istruzione sul tiro — parte 5ª — fascicolo I (strumenti e mezzi tecnici per il tiro contro obiettivi terrestri) volume IV dell'addestramento dell'artiglieria.
A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita secondo l'elenco Art. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.
La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » — Parte II — artiglieria — pagina 74, numero categorico 2409, prezzo lire 8.
L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà anche la vendita agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35% stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 357. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1933-XI ».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

I comandi, corpi ed enti che hanno in distribuzione il fascicolo in oggetto, provvederanno ad apportarvi le seguenti varianti:

Frontespizio: *sostituire* 1° gennaio 1933-XI con 1° luglio 1933-XI.

Pag. 9: nella 24ª riga *sostituire* Perugia con Spoleto.

Pag. 10: nella 28ª riga *sostituire* Gorizia con Postumia.

Pag. 12: nella 1ª riga *sostituire* Venezia con Venezia (Mestre).

Pag. 19: nella 2ª riga *annullare* Gruppo aerostieri.

Pag. 19: *sostituire* la 17ª riga con le seguenti:

1° reggimento pontieri . . . . . Verona
2° reggimento pontieri . . . . . Piacenza

Pag. 19: *annullare* l'ultima riga.

Pag. 22: nella 14ª riga (2ª colonna) *sostituire* Venezia con Venezia (Mestre).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 358. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Codice per i collegamenti aereo-terrestri.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento). — 5 luglio 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato il « Codice per i collegamenti aereo-terrestri », pubblicazione non in vendita al pubblico.

Sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito - parte 1ª - pag. 40, numero categorico 2595, ed. 1933, prezzo lire 5.

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla diramazione, in base ad apposito specchio, della pubblicazione stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 359. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 giugno 1933 - Anno XI.

Questo ministero determina che i sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento, che attualmente compiono presso i corpi il servizio di prima nomina e che provengono dagli appositi corsi di reclutamento iniziatisi il 20 gennaio 1932, siano congedati il 20 luglio corrente, purchè a tale data abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 360. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto 6 luglio 1933 - Anno XI. - Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 luglio 1933 Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1933 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1904, 1905 e 1906, ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Alessandria 1; Milano 1 (dalla lettera E alla H), 3; Lodi 2, 3; Pavia 1, 2 (dalla lettera S alla Z); Mondovì 4, 5, 7; Piacenza 5;

b) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1904 e 1905, ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottoindicati distretti limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Monza 1, 2, 3; Brescia 4; Como 1, 2, 3, 6; Sondrio (tutte le zone); Varese 1; Milano 1 (dalla lettera Q alla Z); Bergamo 3;

c) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1904 e 1905 ascritti alla forza in congedo dell'arma del genio telegrafisti dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Casale Monferrato (tutte le zone); Alessandria (tutte le zone); Savona (tutte le zone); Genova (tutte le zone); Mondovì (tutte le zone); Cuneo (tutte le zone); Tortona (tutte le zone); Pavia (tutte le zone); Milano 1, 3; Piacenza (tutte le zone); Monza 1, 2, 3; Lodi (tutte le zone); Treviglio 1, 2, 3; Massa (tutte le zone);

d) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904, ascritti alla forza in congedo dell'arma del genio radiotelegrafisti dei sottoindicati distretti, qualunque sia la zona militare:

Casale Monferrato; Alessandria; Savona; Genova; Cuneo; Monza; Mondovì; Piacenza; Parma; Cremona; Treviglio; Lodi; Bergamo; Pavia; Sondrio; Milano; Tortona;

e) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904, ascritti alla forza in congedo del servizio automobilistico dei sottoindicati distretti, qualunque sia la zona militare:

Alessandria; Casale Monferrato; Cuneo; Mondovì; Savona; Genova; Milano; Monza; Como; Varese; Pavia; Lodi;

f) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904, ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria da campagna dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Udine (tutte le zone); Gorizia (tutte le zone); Sacile (tutte le zone); Padova 1, 2, 7, 8; Belluno (tutte le zone); Treviso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Vicenza 1, 2, 3, 4, 6, 7; Bologna (tutte le zone); Pesaro (tutte le zone); Macerata (tutte le zone); Ascoli Piceno (tutte le zone); Pistoia (tutte le zone); Firenze 2, 3, 4, 5; Ferrara 1, 2; Forlì (tutte le zone); Caserta 1; Aversa (tutte le zone); Nola (tutte le zone); Salerno (tutte le zone); Cosenza 1, 3, 4; Catanzaro (tutte le zone); Reggio Calabria (tutte le zone);

g) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904, ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria pesante campale dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Treviso (tutte le zone); Venezia 3; Padova (tutte le zone); Belluno (tutte le zone); Rovigo (tutte le zone); Ferrara (tutte le zone); Ravenna (tutte le zone); Brescia (tutte le zone); Treviglio 1; Modena (tutte le zone); Reggio Emilia (tutte le zone); Bologna (tutte le zone); Forlì (tutte le zone); Pesaro (tutte le zone); Napoli (tutte le zone); Aversa (tutte le zone); Nola (tutte le zone); Avellino (tutte le zone); Salerno (tutte le zone); Cosenza (tutte le zone);

h) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904, ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria pesante e da costa dei sottoindicati distretti, qualunque sia la zona militare:

Udine; Sacile; Belluno; Gorizia; Treviso; Vicenza; Reggio Emilia; Macerata; Ascoli Piceno; Teramo; Chieti; Aquila; Sulmona.

Art. 2.

Potranno inoltre essere richiamati alle armi per istruzione nel corrente anno 1933:

a) sottufficiali e militari di truppa di qualunque arma delle classi 1886, 1887, 1888, 1889 e 1890 del distretto di Pisa, limitatamente alle zone militari 1 e 2 di Livorno;

b) sottufficiali e militari di truppa dell'arma di fanteria delle classi 1892, 1893 e 1894 della zona militare 1 del distretto di Trapani.

Art. 3.

La durata del richiamo sarà: di giorni 20 per i militari di cui all'art. 1; di giorni 6 per i militari di cui all'art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi, che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. Gazzera.

N. 361. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

1. — In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 6 luglio 1933 - Anno XI si dispone che il richiamo alle armi per istruzione, di cui all'art. 1 del decreto stesso, abbia luogo per la durata di giorni 20, a partire dall'11 agosto 1933 per i militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del R. decreto ed a partire dall'11 settembre 1933 per i militari di cui alle lettere *f*), *g*), *h*).

Il richiamo comprende i soli militari già istruiti e cioè quelli che abbiano compiuto almeno 3 mesi di servizio.

2. — Il richiamo sarà effettuato mediante cartoline-precetto modello n. 233 del catalogo (5 *ter*), che saranno richieste dai distretti militari interessati direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, e saranno spedite ai richiamati in pieghi raccomandati senza affrancatura.

La data del richiamo decorre dal giorno di presentazione all'autorità comunale, se il centro di presentazione trovasi fuori del comune di residenza. Perciò sulla cartolina-precetto dovrà indicarsi, come data di presentazione al podestà, quella stessa fissata dal n. 1 della presente circolare.

3. — I comandi di distretto completeranno le cartoline-precetto anche per quanto riguarda i centri di presentazione dei richiamati, tenendo presenti le vigenti «tabelle di mobilitazione» edizione 1931.

4. — Contemporaneamente i comandi suddetti avvertiranno dell'invio delle cartoline i podestà di residenza dei militari richiamati, trasmettendo loro, a senso del 1° comma del paragrafo 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e per i soli scopi di cui alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi » - edizione 1927 - un elenco dei militari stessi con l'indicazione del centro di presentazione cui ciascun militare deve essere avviato, unitamente ad un estratto della presente circolare.

Segnaleranno poscia ai centri i militari ad essi assegnati, con l'indicazione, per ciascuno, del comune di residenza, curando, in modo speciale, che nelle segnalazioni non siano commesse omissioni.

5. — I richiamati che si troveranno nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, si recheranno direttamente al centro medesimo senza passare per gli uffici comunali, ma se si presenteranno ai detti uffici, questi provvederanno al loro invio a destinazione.

Gli altri si presenteranno, nel giorno stabilito, alle autorità comunali, le quali per il loro avviamento ai centri terranno presenti le precitate « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi ».

6. — I richiamati dovranno presentarsi alle autorità comunali nelle prime ore del mattino del giorno indicato nella cartolina-precetto, e cioè rispettivamente l'11 agosto e l'11 settembre, muniti del loro foglio di congedo illimitato, del libretto personale (ove ne siano provvisti), nonchè della cartolina-precetto.

I podestà, dopo essersi accertati della loro identità personale, rilasceranno a tutti i richiamati un foglio di riconoscimento e di viaggio individuale, sul quale dovrà essere annotato il giorno e l'ora del rilascio del foglio stesso *nonchè l'ora nella quale i richiamati si sono presentati alla autorità comunale.*

Pei richiamati che non appartengono al comune ove si presenteranno, dovrà essere apposto sul foglio di congedo (o sul foglio di riconoscimento e di viaggio individuale in mancanza del foglio di congedo) la dichiarazione di « Visto per la partenza dal comune di . . . . » munita della firma del capo dell'amministrazione comunale e del bollo dell'ufficio del comune.

7. — I viaggi dei richiamati dai comuni di residenza ai centri di presentazione saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, dietro presentazione delle richieste modello *B* (rosa), che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei CC. RR.

Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee ferrovie dello Stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie e tramvie extra urbane che sono elencate nell'allegato 4 alla circolare n. 650 di protocollo, in data 12 febbraio 1933-XI dell'ufficio trasporti del comando del Corpo di stato maggiore, nonchè per i viaggi effettuati sulle tramvie intercomunali della compagnia generale dei tramvays piemontesi e sulle linee di navigazione esercitate dalla compagnia adriatica di navigazione.

Il comando del distretto militare di Cuneo provvederà per il pagamento dei viaggio eseguiti dai richiamati sulle tramvie esercitate dalla compagnia generale di tramvays piemontesi presso la sede della società in Saluzzo e quello di Venezia per i viaggi effettuati sulle linee esercitate dalla compagnia adriatica di navigazione presso la sede generale della predetta società in Venezia.

L'uso delle richieste mod. *B* (rosa) dovrà però essere limitato ai seguenti periodi:

a) dall'11 al 20 agosto per i richiami da effettuarsi dall'11 al 30 agosto 1933;

b) dall'11 al 20 settembre per i richiami da effettuarsi dall'11 al 30 settembre 1933.

Trascorsi gli anzidetti periodi di tempo, i viaggi che i richiamati ritardatari dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti o ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso delle richieste modello *B* (verde) che comportano, com'è noto, il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Così pure dovrà essere acquistato il biglietto a pagamento diretto, valendosi dell'apposita richiesta modello *B* (verde) per i viaggi su tutte le altre linee ferroviarie e tramviarie che non sono elencate nel citato allegato 4.

Il rimborso alle FF. SS. per i viaggi compiuti dai richiamati sulle linee stesse verrà effettuato da questo ministero (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti), mentre quello relativo ai viaggi compiuti sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione gestite dalle società di cui al citato allegato 4 verrà effettuato per cura dei distretti indicati a fianco di ciascuna società.

I distretti avranno cura di portare a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate l'elenco delle linee sulle quali, a senso del 2° comma del presente numero, potrà essere usato il modello *B* (rosa).

8. — I richiamati residenti nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, avranno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro cui sono assegnati riceveranno gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto eventualmente sostenute). Perderanno però la indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avverrà nelle ore pomeridiane del giorno per essi fissato, salvo che il ritardo sia dovuto a causa non a loro imputabile.

In ogni caso ai richiamati che pernotteranno nei locali dell'amministrazione, che fruiranno cioè di alloggio gratuito, l'indennità sarà ridotta di un terzo (circolare 460 del *giornale militare* 1925).

9. — Agli effetti della determinazione della indennità di trasferta, sarà tenuto presente che, quando per raggiungere

la stazione di partenza si debbono impiegare due o più giorni di marcia sulle strade ordinarie, il viaggio potrà essere eseguito a tappe, ciascuna delle quali possibilmente non superiore ai 25 chilometri. L'ultima tappa potrà essere anche minore (paragrafo 10 delle norme complementari sulle indennità eventuali).

10. — In conformità delle disposizioni contenute nei paragrafi 56 e 57 dell'istruzione complementare di cui al precedente n. 4, i podestà potranno anticipare i mezzi di viaggio ai richiamati che risultassero sprovvisti di danaro, avendo cura che di ogni anticipazione sia fatta chiara annotazione sul foglio di riconoscimento e di viaggio rilasciato a senso del 2° comma del n. 6.

I distretti avvertiranno i podestà dell'obbligo di fare tale annotazione a senso del paragrafo 57 della precitata istruzione.

Delle anticipazioni le amministrazioni comunali chiederanno il rimborso al centro cui il militare è stato avviato.

11. — La partenza dei richiamati dovrà aver luogo con i primi treni utili (o altri mezzi di trasporto) del mattino rispettivamente dei giorni 11 agosto e 11 settembre.

12. — I comandi di distretto militare ammetteranno alla dispensa dalla chiamata i sottufficiali e militari di truppa i quali:

a) appartengano attualmente a corpi il cui servizio è computato agli effetti della ferma di leva a senso dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

b) siano stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia (circolare 612 del *giornale militare* 1926, art. 29, comma 3°), o nelle legioni libiche della M.V.S.N. (circolare 714 del *giornale militare* 1929, art. 9, comma 3°).

13. — Giusta il n. 153 della circolare 368 del *giornale militare* 1930, non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione per il titolo di frequenza del tiro a segno.

14. — Saranno esentati dalla chiamata solamente i seguenti militari:

a) gli ammalati, in base a certificato medico autenticato, comprovante l'impossibilità a presentarsi nei primi dieci giorni, a decorrere da quello stabilito per la chiamata. A riguardo saranno eseguiti gli accertamenti di cui al n. 636 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento;

b) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino al confino di polizia, in base al n. 2 dell'art. 182 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) i residenti in colonia e nelle isole del Dodecaneso.

15. — I richiamati che tarderanno a presentarsi, saranno, a seconda dei casi, puniti disciplinarmente o colla pena del carcere militare, a norma dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Essi inoltre saranno trattenuti alle armi tanti giorni quanti quelli del ritardo.

16. — Per l'amministrazione dei richiamati si osserveranno le norme di cui all'art. 45 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Ai richiamati saranno distribuiti i seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento:

Asciugatoi	n.	2
Berretto di panno g.v. da libera uscita con fregio, o cappello per le truppe da montagna	»	1
Berretto di panno g.v. da fatica con fregio	»	1
Borraccia	»	1
Borsa di pulizia completa	»	1
Calze di cotone (agli artiglieri ed automobilisti)	p.	2
Coperte da campo	n.	1
Correggia per pantaloni	»	1
Cravatte di tela	»	2
Camicie di tela di cotone	»	2
Farsetto a maglia	»	1
Fasce gambiere (gambali con speroni a quelli di artiglieria)	p.	1

Fascia ventriera	n. 1
Fazzoletti	» 2
Gavetta	» 1
Giubba di panno g.v. con mostrine	» 1
Giubba di tela	» 1
Guanti bianchi di cotone	p. 1
Medaglioncino di riconoscimento completo	n. 1
Mutande a maglia di cotone (solo a quelli di artiglieria)	» 2
Mutande di tela di cotone	» 2
Pantaloni di panno g.v.	» 1
Pantalone corto di tela	» 1
Pezzuole da piedi	p. 2
Posata (cucchiaio e forchetta)	n. 1
Sacchetto per gallette	» 1
Sacco vestiario e biada (solo a quelli di artiglieria da campagna)	» 1
Sacco branda per automobilisti	» 1
Spazzola per scarpe o vestimenta	» 1
Stellette metalliche	» 4
Stivaletti a gambaletto	p. 1
Tascapane (o borsa zaino, in mancanza del tascapane)	n. 1
Tazza di alluminio	» 1
Telo da tenda completo di accessori	» 1
Valigia di tela impermeabile con coreggе (solo all'artiglieria con automezzi)	» 1

Quanto agli oggetti di biancheria, i richiamati potranno usare quelli di loro proprietà, sempre quando siano in condizioni tali da lasciar presumere che possano durare per tutto il periodo del richiamo.

In questo caso sarà ad essi corrisposta una indennità nella misura appresso indicata:

per n. 2 asciugatoi	L. 1,60
» » 2 paia di calze	» 2 —
» » 1 farsetto o maglione di lana	» 4,20
» » 2 camicie di cotone	» 5,50

per n.	2 fazzoletti	L.	0,80
» »	1 fascia ventriera o panciera di lana	»	1 —
» »	2 mutande di tela	»	4 —

La spesa corrispondente all'anzidetta indennità sarà conteggiata dai corpi sulle anticipazioni a carico del capitolo « Corredo alle truppe - Prima serie ».

Nella distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento verrà data la preferenza a quelli di classe, purchè in buono stato d'uso.

All'atto del congedamento dovranno essere ritirati tutti gli oggetti dati in distribuzione.

17. — I richiamati saranno congedati dai centri cui furono avviati e saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi rispettivamente del 30 agosto, 30 settembre, tranne le eccezioni indicate al precedente n. 15.

18. — I caporali maggiori richiamati, i quali non abbiano in precedenza ottenuta la dichiarazione di idoneità al grado di sergente, dovranno essere presi in esame dalla commissione d'avanzamento, all'atto del ricollocamento in congedo, per l'accertamento dell'esistenza o meno di tale idoneità.

A tale effetto non sarà necessario alcuno speciale esperimento, essendo sufficiente il risultato delle prove che essi avranno dato durante il richiamo.

La variazione che dovrà essere apposta nella parte *A* dei fogli matricolari è la seguente:

« Dichiarato idoneo al grado di sergente con deliberazione della commissione d'avanzamento in data ....».

Di tale idoneità dovrà farsi menzione sui ruoli 115 e, sui registri numerici 117, sarà indicato il numero dei graduati che hanno conseguito l'idoneità secondo le norme della circolare n. 535 del *giornale militare* del 1929.

19. — Ai congiunti dei militari che risultino in condizioni di bisogno e totalmente a carico del militare richiamato. sarà, al termine del periodo del richiamo, corrisposto un soccorso nella seguente misura per ogni giorno di

richiamo e con le restrizioni e le modalità che pure si riportano:

	Nei comuni capoluogo di provincia	Negli altri comuni
a) alla moglie	0,85	0,75
b) ad ogni figlio (purchè inferiore ai 12 anni o inabile al lavoro)	0,45	0,40
c) ad un solo genitore (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile al lavoro proficuo)	0,85	0,75
d) ad ambedue i genitori (purchè si trovino nelle stesse condizioni di cui alla lettera *c*)	1,40	1,30
e) ad un fratello o ad una sorella (purchè minori degli anni 12 o inabili a lavoro, che siano orfani di entrambi i genitori)	0,85	0,75
f) ad ogni altro fratello o ad ogni altra sorella (purchè nelle condizioni di cui alla lettera *e*)	0,45	0,40
g) all'avo (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo)	0,85	0,75
h) all'ava (purchè vedova e nelle stesse condizioni di cui alla lettera *g*)	0,85	0,75

In casi di particolare bisogno il pagamento del soccorso può anche essere anticipato.

20. — Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie e i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso giornaliero quando allo stesso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

21. — Le domande di soccorso devono essere rivolte all'atto della ricezione della cartolina-precetto, con richiesta

scritta o verbale, dalle persone a cui favore il soccorso è stabilito, al podestà del comune in cui esse risiedono.

Tali domande saranno esaminate e decise dalle commissioni comunali.

Avverso le decisioni delle commissioni comunali è ammesso ricorso in appello alle commissioni provinciali nel termine di un mese dalla notifica della relativa decisione, e, nell'interesse dell'erario, dall'ufficio distrettuale dell'imposte senza limitazione di tempo.

22. — Dalla data di publicazione della presente circolare e fino al termine del richiamo, dovranno essere sospesi tutti i trasferimenti di militari in congedo da distretto a distretto per effetto di cambi di residenza ed anche sospesa dovrà essere l'assegnazione ai battaglioni CC. NN. dei sottufficiali e militari di truppa contemplati dal presente richiamo.

23. — Eseguito il richiamo, i comandi dei depositi interessati segnaleranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero dei sottufficiali e militari di truppa distinti per grado loro indicati dai comandi di distretto incaricati di procedere al richiamo e separatamente il numero, pure distinto per grado, dei presentatisi.

24. — I comandi dei distretti cureranno che siano trasmessi i fogli matricolari dei militari richiamati agli enti presso i quali dovranno prestar servizio, e gli enti anzidetti provvederanno perchè al termine del periodo del richiamo siano segnalate ai distretti, colla restituzione del foglio matricolare, le variazioni e le eventuali correzioni da apportare al foglio stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

AVVISO DI CONCORSO

per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 400 borse di studio, da conferirsi a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1933-34 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'opera di previdenza sono 75 (di cui 50 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1933-XI.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1933-34 agli *orfani* dei funzionari civili o militari iscritti all'opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 96 da L. 600 per le scuole elementari;

» 88 » » 1.000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;

n. 10 da L. 1.500 per il ginnasio superiore;
» 55 » » 2.000 per le scuole medie di secondo grado;
» 45 » » 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni; due di esse sono riservate per corsi di scienze attuariali o di tecnica bancaria.

ASSISTENZA SCOLASTICA.

AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1933-34 ai *figli* dei funzionari civili o militari iscritti all'opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 55 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;
» 25 » » 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni; due di esse sono riservate per corsi di scienze attuariali o di tecnica bancaria.

AVVERTENZE.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1932-33 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o supèriore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo, se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1933-XI, alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla direzione generale non oltre il 30 novembre 1933-XII.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga ai balilla o agli avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia.

Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare. Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1°, corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2°, elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3°, esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda - nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto - i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante rientra nelle categorie di borse messe a concorso e verrà tenuto nell'anno accademico 1933-34 nella località indicata dall'aspirante stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, 8 giugno 1933 - Anno XI

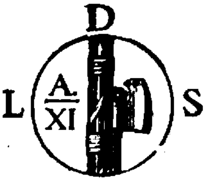

PREZZO L. 2 —

(5111170) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª 1933 - ANNO XI 14 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **362 - 8 giugno 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 741. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n, 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi *Pag.* 1321

» **363 - 8 giugno 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 742. - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933. n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi . . . » 1323

» **364 - 27 giugno 1933** - Anno XI — PENSIONI. — R. decreto n. 703. - Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti . . . . » 1325

» **365 - 28 giugno 1933** - Anno XI — PENSIONI. — R. decreto n. 704. - Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. . . . . » 1333

PARTE SECONDA

N. **366 - 13 luglio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 932. . *Pag.* 1369

» **367 - 13 luglio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico . . . . » 1369

» **368 - 13 luglio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . » 1370

» **369 - 13 luglio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia . . . . » 1371

NOTIFICAZIONE . . . . » 1373

PARTE PRIMA

Circolare N. 362. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 741. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, dell'8 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 363. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 742. - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, dell'8 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 364. — PENSIONI. — R. decreto n. 703. - Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1933 - Anno XI. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 153, del 4 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità per una sola volta, nonchè il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, già affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'amministrazione.

Art. 2.

All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennità, degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie.

Per le pensioni di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.

Art. 3.

I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, pensione, assegno o indennità, sono adottati con decreto del Ministro preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende.

I provvedimenti di cui al comma precedente, per i magistrati e gli impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il personale dell'Avvocatura dello Stato e per gli appartenenti alla M. V. S. N., sono disposti con decreto del Capo del Governo.

Il Senato del Regno provvede alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità per il trattamento di quiescenza del proprio personale.

Per gli impiegati della Camera dei deputati provvede il Ministro per le finanze.

In caso di pensioni miste, se l'impiegato sia passato dallo Stato ad altro ente, il riscatto e la liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, dalla quale egli dipendeva al momento del passaggio.

Per i personali non aventi qualità di impiegati dello Stato, i provvedimenti di riscatto e di liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, cui è demandata la tutela o la vigilanza sull'ente dal quale essi dipendono.

Le Amministrazioni di cui ai commi precedenti provvedono anche a favore delle famiglie degli impiegati morti in servizio o in pensione.

Art. 4.

I decreti, con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati, sono emessi dal Ministro competente, sentito un Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, composto di un consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di due funzionari del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto e di un ufficiale medico di grado non inferiore al sesto. Prende parte, inoltre, alle sedute del Comitato, con voto deliberativo, un funzionario di grado non inferiore al sesto, dell'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Capo del Governo, su designazione, rispettivamente, del primo presidente della Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dei Ministri competenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico continuano ad esercitare le loro normali funzioni.

Tra i predetti componenti il Capo del Governo sceglie il Presidente. Con le norme indicate nel precedente comma viene nominato un supplente per ciascuno dei componenti stessi.

Art. 5.

Il Ministro, quando non intenda adottare il parere del Comitato, di cui all'articolo precedente, fa risultare nel decreto i motivi del suo dissenso.

Art. 6.

Il giudizio del Ministro e il parere del Comitato, circa la causa di servizio e il diritto a pensione o assegno privilegiato, non sono vincolati dalle dichiarazioni o riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi o sanitari.

Art. 7.

I documenti di stato civile, personali e di famiglia richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonchè quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dal capo del personale di ciascuna Amministrazione durante il periodo di servizio dei proprî dipendenti.

Costituisce infrazione disciplinare la inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 8.

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza può essere modificato o revocato d'ufficio o a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso di cui al successivo art. 14.

Fermo il disposto dell'articolo seguente e salve le decadenze di legge, il Ministro può sempre, modificando o revocando il primitivo decreto, disporre sul trattamento di quiescenza, quando dall'interessato sia presentata una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del primitivo provvedimento.

Art. 9.

Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto è revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.

La revoca o modifica può essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.

Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti è di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Però, nei casi di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) la proposta o domanda sarà ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsità dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.

Art. 10.

La proposta dell'ufficio o la domanda di una delle parti per la revoca o modifica di cui ai precedenti articoli 8 e 9, quando il Ministro non le ritenga inammissibili, sono comunicate a tutte le altre parti interessate, a disposizione delle quali vengono anche posti, per il periodo di trenta giorni dopo quello della comunicazione, gli atti relativi, affinchè ne prendano visione e presentino, ove lo credano, le loro deduzioni.

Decorso il termine di trenta giorni, il Ministro emette il suo decreto sulla proposta o sulla domanda.

Art. 11.

Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.

Art. 12.

La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimità sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità della Corte dei conti i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.

I decreti di liquidazione delle pensioni privilegiate sono comunicati, insieme con i documenti degli accertamenti sanitari e amministrativi della causa di servizio, e, ove del caso, delle condizioni economiche, al procuratore generale, che può produrre ricorso alla Corte dei conti ai sensi del l'art. 14.

Art. 13.

Il decreto, con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, è comunicato all'interessato a mezzo del podestà del Comune di residenza.

Ove non sia possibile comunicare il decreto alla persona dell'interessato, la comunicazione è fatta ad una persona di famiglia o addetta alla casa di lui o al suo servizio, che sia capace di riceverla.

Nei casi di pensioni miste, il decreto è inoltre notificato agli enti interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Per gli Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto è comunicato in via amministrativa alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.

I provvedimenti sul riscatto dei servizi, adottati durante la carriera dell'impiegato, sono comunicati all'interessato dalla propria Amministrazione.

Art. 14.

Entro novanta giorni dalla data della comunicazione o notificazione del decreto di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Il procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso, entro novanta giorni dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

In materia di riscatto dei servizi, il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza, nei termini stabiliti dai due commi precedenti.

Il ricorso non è ammesso contro le liquidazioni provvisorie.

Art. 15.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità, per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 14.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Ministro, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà del suo ammontare.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

I provvedimenti amministrativi, relativi all'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, sono deferiti alle amministrazioni competenti.

Sui ricorsi non ancora definiti e su quelli eventualmente prodotti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, giudica la Sezione giurisdizionale per le pensioni della Corte dei conti, con le norme e forme di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Art. 17.

Con le stesse norme e con le stesse forme di cui al presente decreto, i Ministri competenti provvedono ai casi di modifica o revoca delle deliberazioni a suo tempo adottate dalla Sezione IV della Corte dei conti, in materia di trattamento di quiescenza.

Art. 18.

Gli atti inerenti alla liquidazione delle pensioni e delle indennità e al riscatto dei servizi, sui quali non sia stato ancora adottato un provvedimento definitivo alla entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi dalla Corte dei conti ai Ministeri competenti per l'ulteriore corso, che si svolgerà senza che le parti interessate debbano presentare apposita istanza.

Art. 19.

I provvedimenti di pensione e degli altri assegni di quiescienza, che si liquidano in base alle norme del cessato regime austro-ungarico, sono adottati dalle autorità centrali o provinciali, già competenti secondo le norme medesime.

Il trattamento di quiescenza spettante secondo le norme dell'ex Stato libero di Fiume e dell'antico Regno di Ungheria è liquidato dal prefetto di Fiume.

Il trattamento spettante agli agenti ferroviari (e loro famiglie) provenienti dalla compagnia delle ferrovie meridionali, dalle ferrovie dello Stato austriache e dalle ferrovie dello Stato ungheresi. è liquidato dal Ministro per le comunicazioni.

Il riscatto dei servizi è disposto dall'autorità competente alla liquidazione delle pensioni.

A favore delle famiglie degli impiegati della Real Casa e di quelli della Casa di S. A. R. il Duca di Genova, le cui pensioni passarono a carico del bilancio dello Stato, provvede il Ministro per le finanze.

Lo stesso Ministro per le finanze provvede per le famiglie degli impiegati degli antichi Governi italiani.

La Corte dei conti esercita, sui provvedimenti, di cui al presente articolo, il riscontro previsto dall'art. 12.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, a norma dell'art. 14.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 1933.

Con altro decreto saranno stabilite le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1933 · *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 22. — MANCINI

N. 365. — PENSIONI. — **R. decreto n. 704. - Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 giugno 1933 - Anno XI. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 153, del 4 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Visto il decreto Reale 27 giugno 1933, n. 703;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

All'atto dell'ammissione in posto di ruolo, l'impiegato (intendendosi con l'espressione generica di impiegato sia gli impiegati civili che i militari e i salariati) deve dichiarare per iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al fascicolo personale dell'interessato.

Entro sei mesi dall'assunzione in servizio dell'impiegato, è effettuata la raccolta dei documenti relativi a quei precedenti servizi civili e militari che, a norma di legge, debbano ricongiungersi col servizio statale, nonchè dei documenti di stato civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

I documenti di stato civile, per le successive variazioni, sono acquisiti al fascicolo personale a mano a mano che le variazioni stesse si verificano.

Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il capo del personale della rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

Nello stato di servizio, sotto le rubriche « Servizi non di ruolo prestati allo Stato » e « Servizi prestati ad altri Enti », deve essere indicata la data d'inizio e di cessazione di ciascuno dei servizi, di cui all'articolo precedente, con gli estremi relativi ai documenti che ne comprovano la prestazione e alle disposizioni che ne ammettono la valutabilità o la ricongiunzione ai servizi di ruolo, ai fini di pensione.

Nello stesso stato di servizio, sotto la rubrica « Servizi di ruolo », sono indicati, sempre in ordine cronologico e con le date di inizio e di cessazione, tutti i servizi di ruolo resi allo Stato, con le variazioni concernenti gli stipendi, le promozioni, le aspettative, le disponibilità, le punizioni disciplinari e, in genere, ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'impiegato, che possa avere influenza ai fini di pensione.

Sarà indicato nello stato di servizio, ove ne sia il caso, se il matrimonio del militare o dell'impiegato civile fu contratto con l'assentimento richiesto dalle vigenti leggi o se intervenne sanatoria.

Sono pure indicate, nello stato di servizio, le posizioni di servizio disagiato, insalubre, coloniale o che comunque diano luogo, nel calcolo ai fini di pensione, a speciale valutazione del servizio, a riduzione o ad esclusione del medesimo.

Di ciascun atto registrato alla Corte dei conti devono essere indicati gli estremi di registrazione.

CAPO II.

Riscatto dei servizi.

Art. 3.

L'impiegato che, anteriormente all'assunzione in posto di ruolo, abbia prestato servizio valutabile in pensione previo riscatto e intenda chiederne il riconoscimento, deve, con la domanda diretta al capo dell'Amministrazione, produrre i documenti inerenti al servizio stesso.

Il capo del personale ha cura di completare la documentazione necessaria per la emissione del relativo provvedimento.

Art. 4.

Il riscatto del servizio è limitato al periodo che risulti efficace alla data in cui viene adottato il provvedimento.

Esso è disposto con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 5.

Il decreto con il quale si concede il riscatto, oltre la citazione delle disposizioni applicate, il cognome, il nome, la paternità, la data di nascita del titolare e la qualifica del medesimo, deve indicare i periodi di servizio dei quali venne chiesto il riscatto e, per ciascuno di essi, la parte ammessa e quella non ammessa a riscatto.

Nel decreto sono brevemente indicati i motivi, per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato, sia che si tratti di servizi privi dei requisiti di legge o di servizi utili di per sè a pensione.

Nel decreto è stabilito, altresì, il contributo dovuto per il riscatto ed è specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione, con la relativa percentuale, nonchè il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'impiegato, da corrispondersi a cominciare dal mese successivo alla data di registrazione del decreto.

Il riscatto richiesto dall'impiegato al momento della cessazione dal servizio, o dai suoi aventi causa, è disposto con lo stesso decreto di concessione del trattamento di quiescenza.

Art. 6.

Il decreto di riscatto o di riconoscimento dei servizi, di cui agli articoli precedenti, è allegato al fascicolo personale dell'impiegato ed è annotato nel suo stato di servizio, a margine della indicazione relativa a ciascun periodo riscattato o riconosciuto utile.

Nello stato di servizio è presa nota anche del contributo di riscatto dovuto dall'impiegato, e dei pagamenti effettuati con ritenute sullo stipendio o sulla paga, in conto del debito stesso.

All'atto della cessazione dal servizio, la parte del debito ancora insoluta è trattenuta sulla indennità e sulla pensione diretta liquidata.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per la morte dell'impiegato, le quote del contributo non ancora soddisfatte, nella misura ridotta a norma di legge, sono ricuperate sulla pensione dovuta alla vedova od agli orfani.

CAPO III.

Liquidazione del trattamento normale di quiescenza.

SEZIONE 1ª — *Trattamento diretto.*

Art. 7.

Insieme con l'atto di cessazione dal servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale, da cui l'impiegato amministrativamente dipende, predispone il decreto di liquidazione della pensione, assegno o indennità, cui l'interessato abbia diritto.

Art. 8.

Se al momento della cessazione dal servizio o della morte dell'impiegato, non risulti sufficiente la documentazione di tutti i servizi resi o di eventuali aumenti di favore, si liquida, in via provvisoria, la pensione spettante, diretta o indiretta, in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

Nello stesso modo si provvede quando il decreto di liquidazione definitiva non possa aver corso immediato.

Art. 9.

Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, è liquidata la pensione per anzianità di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti.

Se, però, all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennità per una volta tanto, la relativa liquidazione è disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la metà della indennità stessa.

Art. 10.

Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.

È trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avrà apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.

Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria è comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.

L'Amministrazione può provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.

In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.

Art. 11.

Al decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, devono essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita dell'impiegato;

2° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Il foglio matricolare, relativo al servizio militare eventualmente prestato dagli impiegati civili e dai salariati, è rilasciato dalla competente Amministrazione militare. Le copie dello stato di servizio e del foglio matricolare devono contenere la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale e della inesistenza di altre variazioni o interruzioni all'infuori di quelle indicate durante tutto il servizio dell'impiegato.

Sulle copie viene apposta la data, la firma del capo del personale responsabile e il suggello d'ufficio.

Art. 12.

Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito fra lo Stato ed uno o più istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ciascun istituto determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta.

La comunicazione, di cui al comma precedente è fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto ad uno degli istituti di previdenza da essa amministrati; è fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.

Art. 13.

All'atto della cessazione dal servizio di ogni salariato, la Amministrazione competente, prima di provvedere alla liquidazione della pensione, chiede all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elementi necessari a determinare i diritti del pensionando verso l'Istituto medesimo per l'assicurazione obbligatoria e per quella facoltativa.

Art. 14.

Salvo il disposto del seguente art. 15, nei casi in cui la decorrenza della pensione di Stato coincida con quella di una pensione di invalidità e vecchiaia, dovuta al salariato dall'Istituto nazionale, di cui al precedente art. 13, per assicurazione obbligatoria, l'ammontare della pensione di invalidità e vecchiaia è dedotto, a norma di legge, dalla pensione di Stato, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione l'avvertenza seguente: « Verso detrazione della rendita per assicurazione obbligatoria nella quota-parte di L. . . . . .

(Assicurazione obbligatoria L. . . . . . ., meno il contributo dello Stato L. 100) ».

Art. 15.

Nei casi in cui la data di decorrenza della pensione di Stato non coincida con quella dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e quando, pur coincidendo le due date, il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato, oppure il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia, in tutto o in parte, valutabile per la pensione di Stato, si deduce dalla pensione di Stato — a norma di legge — la quota teorica della pensione di invalidità e vecchiaia, apponendo nel decreto la seguente avvertenza:

« Dalla data del compimento del 65° anno di età da parte del concessionario, o prima, nei casi contemplati dall'articolo 20 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, il Tesoro deduca dalla pensione statale la quota-parte della pensione di invalidità e vecchiaia in L. . . . ., liquidata a norma degli articoli 18 e seguenti del decreto stesso ».

La stessa avvertenza è apposta nel ruolo di pagamento.

Art. 16.

Per quanto concerne i diritti inerenti all'assicurazione facoltativa, se il salariato vi sia stato iscritto in forza di legge o di regolamento, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale chiuderà il conto individuale e la rendita relativa sarà integralmente detratta dalla pensione di Stato, salvo il disposto del successivo comma.

Nei casi in cui il salariato, che, per legge, avrebbe dovuto essere iscritto all'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualità, sia stato invece iscritto nel ruolo dei contributi riservati, sarà effettuata la detrazione — a norma di legge — come se il salariato fosse stato iscritto nel ruolo della mutualità, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione la seguente avvertenza:

« La quota a carico dello Stato corrisponde alla differenza fra la pensione integrale e il totale della pensione che sarebbe spettata al concessionario, qualora fosse stato iscritto nei ruoli della mutualità dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e della rendita di L. . . . . per assicurazione obbligatoria.

Art. 17.

Quando la liquidazione della pensione di Stato avvenga prima che il salariato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, l'amministrazione competente trasmette all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale una copia del decreto di liquidazione, registrato alla Corte dei conti, per gli adempimenti cui l'Istituto medesimo è tenuto per legge.

SEZIONE 2ª. — *Trattamento indiretto e di riversibilità.*

Art. 18.

Nei casi di morte in servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale competente predispone il decreto di liquidazione di quanto spetta alla vedova e agli orfani dell'impiegato.

Al decreto di liquidazione, da trasmettersi per la registrazione alla Corte dei conti, dovranno essere allegati, oltre i documenti di cui all'articolo 11:

1° gli estratti degli atti di nascita della vedova e degli orfani, aventi diritto;

2° la copia o l'estratto dell'atto di matrimonio o, in caso di orfani legittimati per decreto Reale, l'originale o la copia di questo;

3° la copia o l'estratto dell'atto di morte del marito o padre, e, per gli orfani soli, o orfani di impiegata civile o di salariata, copia dell'atto di morte della madre;

4° un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti se fu o no pronunciata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza passò in giudicato, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito. Dallo stesso o da un altro consimile atto, dovrà risultare la situazione della famiglia dell'impiegato, al giorno della sua morte, con la indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti e se i figli dell'ultimo o di precedente matrimonio convivano o no con la madre o matrigna.

Art. 19.

La vedova e gli orfani degli impiegati morti in pensione devono presentare domanda all'amministrazione che provvide alla liquidazione del trattamento diretto.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del precedente art. 18.

Art. 20.

Gli orfani di madre, morta in godimento di pensione di riversibilità, devono produrre, insieme con la domanda e con i documenti di cui all'articolo precedente, l'estratto dell'atto di morte della madre e un certificato municipale, o un atto giudiziale di notorietà, dal quale risulti la situazione della famiglia al giorno della morte della madre.

Nel caso di orfani che chiedano la pensione per passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, occorre presentare l'atto del nuovo matrimonio.

Art. 21.

Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.

Art. 22.

La moglie ed i figli di un assente, per conseguire temporaneamente la pensione che possa loro competere, devono presentare, insieme con la domanda, copia autentica della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'assenza del rispettivo dante causa.

Se l'assente ritorna o è provata la sua esistenza, il pagamento della pensione viene sospeso, salvi i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione.

Qualora successivamente fosse constatata la morte dell'impiegato o pensionato, dovrà presentarsi nuova istanza per il trattamento definitivo.

Art. 23.

In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale.

La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.

Art. 24.

La moglie ed i figli dell'impiegato che, per effetto di condanna penale, abbia perduto il diritto alla pensione o il godimento della stessa o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati per i singoli casi negli articoli precedenti, devono produrre copia autentica della sentenza di condanna, passata in giudicato.

Art. 25.

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a pensione da parte del salariato e di conseguente concessione di pensione alla moglie o ai figli di lui, viene apposta sul decreto Ministeriale l'avvertenza relativa alla detrazione della pensione di invalidità e vecchiaia, che si effettua nei confronti della moglie e dei figli, finchè il salariato sia in vita.

CAPO IV.

Trattamento privilegiato.

Art. 26.

L'impiegato, che ritenga di aver diritto a trattamento privilegiato, deve produrre apposita istanza all'Amministrazione competente, indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e tutte quelle circostanze di fatto, che, comunque, possano concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.

Eguale istanza motivata e circostanziata devono produrre le famiglie degli impiegati morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 27.

I genitori, i fratelli e le sorelle del militare morto per causa di servizio devono presentare, a corredo della domanda di pensione:

1° l'estratto del proprio atto di nascita;

2° l'estratto dell'atto di nascita del figlio o fratello defunto;

3° l'atto di morte del militare;

4° l'atto di matrimonio dei genitori del militare;

5° una dichiarazione del podestà del Comune di residenza, dalla quale risulti se ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, per la morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza ai sensi di legge;

6° un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, comprovante la situazione di famiglia del richiedente al giorno della morte del militare e che comprenda anche i figli non conviventi col padre e con la madre, la data di nascita e l'indicazione dello stato civile di ciascuno;

7° altro simile atto o certificato, comprovante che il militare non lasciò vedova o figli con diritto a pensione e, se la richiedente è la madre, che essa si trovi tuttora in stato vedovile;

8° un certificato medico dal quale risulti lo stato di salute del padre richiedente, quando questi non abbia raggiunto l'età prescritta dalla legge;

9° l'estratto dell'atto di morte del padre del militare o di entrambi i genitori, nel caso che la pensione sia richiesta dalla madre o dai collaterali. Se il padre sia morto e la madre sia passata a nuove nozze, i collaterali devono presentare altresì l'estratto dell'atto di matrimonio della madre;

10° i certificati dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di residenza dei richiedenti, dai quali risultino le pertinenze economiche dei richiedenti stessi.

Art. 28.

Sulla istanza per pensione privilegiata l'Amministrazione procede agli accertamenti prescritti, per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei casi di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

Per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata degli ascendenti o collaterali, l'Amministrazione assumerà informazioni a mezzo della Polizia tributaria, e, occorrendo, dell'Arma dei Reali Carabinieri, degli uffici di pubblica sicurezza, delle Regie prefetture e delle autorità municipali.

Art. 29.

Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato.

Il segretario del Comitato coadiuva il presidente nella distribuzione e nell'ordine dei lavori e redige i verbali delle sedute, i quali sono da lui firmati e sottoposti al visto del presidente.

Art. 30.

L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorità sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato.

La relazione concluderà con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sarà specificata altresì la misura e la durata del trattamento.

Art. 31.

Presso la segreteria del Comitato è tenuto un registro delle proposte di pensione privilegiata, trasmesse dalle varie Amministrazioni. Nel registro sono annotati il giorno di arrivo della proposta, il nome del richiedente e l'Amministrazione proponente: viene, inoltre, indicato se la proposta dell'Amministrazione e il parere del Comitato sono favorevoli o contrari alla concessione, e, infine, è fatta annotazione della data della emissione del parere e di quella della restituzione del fascicolo.

Art. 32.

Il presidente del Comitato designa un membro relatore, per ciascuna proposta.

I funzionari facenti parte del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione proponente non possono riferire sulle proposte dell'Amministrazione stessa.

Art. 33.

Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato, sentito il rapporto del membro relatore, emette il suo parere motivato. Nel caso che il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'Amministrazione, sono specificati i motivi del dissenso.

Il parere, firmato dal relatore, dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti, al Ministro proponente, il quale, con decreto motivato, dispone la concessione o il rifiuto del trattamento privilegiato richiesto.

Art. 34.

Per i militari giudicati permanentemente invalidi al servizio, per infermità dipendente dal servizio stesso, e ascrivibile alle prime otto categorie, l'Amministrazione provvede alla concessione della pensione od assegno spettante non appena sia stato espletato il procedimento di cui agli articoli precedenti.

Quando la cessazione dal servizio non sia precedentemente avvenuta, copia del decreto di concessione della pensione o assegno privilegiato, registrato alla Corte dei conti, è trasmessa all'ufficio competente a predisporre il relativo provvedimento, il quale è comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

CAPO V.

Atti e documenti per uso di pensione.

Art. 35.

Le domande di pensione e di riscatto dei servizi devono, conformemente al disposto della legge sulle tasse di bollo, essere redatte su competente carta da bollo.

Sono, invece, esenti da tassa di bollo i documenti occorrenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 36.

Gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità civile ed ecclesiastica.

I certificati municipali di cui ai precedenti articoli 18, 20, 21 e 27 devono essere redatti a cura del podestà del Comune di residenza degli interessati, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni.

La legalizzazione degli atti di stato civile, salve le speciali disposizioni per gli atti provenienti dall'estero, viene eseguita gratuitamente.

Art. 37.

I documenti, di cui agli articoli precedenti, devono essere prodotti dagli interessati o dai loro rappresentanti quando non siano già in possesso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può sempre richiedere ai privati e alle autorità quelle notizie e quei documenti che ritenesse necessari ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 38.

I documenti, in base ai quali fu effettuata la liquidazione del trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, devono essere uniti al decreto, che si trasmette alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.

Nei casi di trattamento privilegiato, saranno prodotti, ai fini del riscontro di legittimità, oltre il parere dell'apposito Comitato, quello del Consiglio di amministrazione e delle autorità sanitarie o dei collegi medico-legali e tutti gli altri atti relativi al trattamento privilegiato. Se questo è concesso ai genitori o ai collaterali del militare, dovranno essere prodotti gli atti relativi alle condizioni economiche degli interessati.

Art. 39.

Nel caso di riabilitazione del condannato, che avesse perduto il diritto o il godimento della pensione, dovrà essere unita alla istanza di liquidazione o di ripristino della pensione copia della sentenza di riabilitazione.

L'Amministrazione, dopo aver provocato, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, adotta, con le stesse norme stabilite per i decreti di liquidazione di pensione, il relativo provvedimento, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO VI.

Decreti.

Art. 40.

I decreti con i quali il Capo del Governo e i Ministri concedono il trattamento di quiescenza diretto, sono redatti conformemente agli allegati *A* e *D* al presente decreto.

I decreti devono contenere il numero progressivo, la citazione delle leggi e dei decreti applicati, il cognome, il nome, la paternità, la qualifica, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari della pensione, assegno o indennità, la somma liquidata, scritta a mano in cifre e in lettere, la decorrenza e la durata per gli assegni continuativi, nonchè le altre condizioni del godimento.

Devono essere, inoltre, indicati gli anni di servizio utili e i periodi od altri elementi non valutati, con i motivi, in breve, della non valutabilità, gli stipendi assunti nel calcolo della media pensionabile, nonchè il luogo in cui dovrà eseguirsi il pagamento.

Il decreto ordina, se del caso, l'imputazione delle somme già pagate in seguito a precedente liquidazione e delle somme da pagare per riscatto di servizi.

Quando si tratti di pensioni miste devono essere indicati gli Enti, cui fanno carico le quote di pensione, assegno o indennità, e dev'essere specificato altresì il modo con cui fu provveduto al riparto dell'onere.

Nei casi in cui si provvede contemporaneamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza ed al riscatto dei servizi, il decreto deve contenere, altresì, le indicazioni menzionate nel precedente art. 5.

Art. 41.

Il decreto di concessione di pensione, assegno o indennità, a favore delle famiglie di impiegati morti in servizio, è redatto in conformità all'allegato *B*, e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, il cognome, il nome, la qualifica dell'impiegato, il legame di famiglia con il titolare o con i titolari della concessione, il cognome e nome dei figli e figliastri della vedova, con la data di nascita di ciascuno e, nei casi di non convivenza o di esistenza dei figli di precedente matrimonio, il nome del rappresentante legale degli orfani.

Art. 42.

Il decreto di concessione di pensione a favore delle famiglie dei pensionati è redatto in conformità all'allegato *C*, e deve contenere le indicazioni, di cui al secondo comma del precedente art. 40, oltre il cognome, nome e qualità dell'impiegato già in pensione, e le altre indicazioni di cui al precedente art. 41.

Nel decreto deve essere pure riportato l'ammontare della pensione diretta e la data e il numero della relativa concessione.

Art. 43.

I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento è adottato in conformità o in parziale o totale difformità del parere del Comitato. Nel caso di difformità, anche parziale, è fatta menzione dei motivi di essa.

Nei provvedimenti concessivi è indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermità è stata riconosciuta ascrivibile.

I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione è negata.

Art. 44.

A ciascun decreto concessivo di pensione, assegno o indennità è attribuito un numero progressivo per Ministero o per Azienda statale avente ordinamento autonomo.

Altro numero progressivo è attribuito a ciascun decreto negativo e a ciascun decreto relativo a riscatto di servizi.

Art. 45.

Tutti i decreti di liquidazione di pensioni, assegni o indennità o di riscatto di servizi, sono trasmessi alla Corte dei conti in originale e in duplice copia.

Non possono essere emessi decreti collettivi di riscatto di servizi, nè di liquidazione di pensioni indirette, nè di liquidazione di pensioni o indennità dirette, se siano miste o privilegiate.

Art. 46.

Nei casi di liquidazione di indennità per una sola volta e di assegni privilegiati di decima categoria, l'Amministrazione trasmette alla Corte dei conti, insieme col decreto di concessione, il relativo mandato di pagamento.

Art. 47.

Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, appena registrato, è restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente.

Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti.

Il mandato relativo alla concessione di indennità o assegno per una sola volta è trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.

Art. 48.

Con lo stesso decreto di liquidazione di pensione o di altro assegno continuativo, sarà disposta, quando ne sia il caso, la concessione degli assegni mensili di caro viveri e di altri eventuali assegni accessori, per legge dovuti.

CAPO VII.

Pagamento degli assegni di quiescenza.

Art. 49.

L'indennità è pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti.

L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.

Art. 50.

L'Amministrazione competente alla liquidazione provvede, altresì, subito dopo la registrazione del decreto di pensione, o di altro assegno continuativo, da parte della Corte dei conti, alla emissione del certificato di iscrizione (libretto) e lo trasmette alla Ragioneria centrale presso il Ministero o presso l'Azienda statale con ordinamento autonomo, che, appostovi il numero progressivo del relativo ruolo di pagamento, lo spedisce, insieme con questo ed unitamente ad una copia del decreto di liquidazione, alla competente Intendenza di finanza, per l'esecuzione.

Art. 51.

Ciascuna Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — conserva due distinte rubriche a schedario, per ordine alfabetico, riguardanti, l'una, le partite di stipendio, l'altra, le partite di pensione in corso di pagamento presso di essa, nonchè un registro di carico e scarico delle partite di pensione.

Art. 52.

L'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — ricevuto il ruolo di iscrizione di una pensione con il relativo certificato (libretto), accerta, in base alle rubriche a schedario, di cui all'articolo precedente, che a favore del titolare della pensione non sia iscritta presso di essa altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo di iscrizione nel registro indicato nell'articolo precedente e, quindi, provvede all'invio del certificato di iscrizione (libretto) al Comune di residenza del pensionato, con l'apposita lettera a stampa conforme al modello allegato *I*, dandone avviso all'interessato.

Nel caso, invece, che risulti in corso di pagamento altro assegno di attività o di quiescenza a favore del titolare della pensione, l'Intendenza di finanza sospende il pagamento della nuova pensione, in attesa di provvedimenti dalla competente Amministrazione centrale.

Art. 53.

Il podestà, direttamente o a mezzo di un funzionario del Comune, da lui delegato, accerta l'identità personale del titolare del libretto e che sussistano le condizioni alle quali sia subordinato il godimento della pensione; quindi consegna al pensionato il certificato di iscrizione, ritirandone ricevuta, che viene da lui autenticata. È pure da lui autenticata, con la propria firma e col suggello del Municipio, la firma e la fotografia del pensionato sul certificato di iscrizione.

Nel caso che il pensionato non sappia o non possa firmare, la consegna del certificato di iscrizione avrà luogo alla presenza di due testimoni che convalidano con la propria firma il segno di croce del pensionato, tanto sulla ricevuta, quanto sul certificato di iscrizione.

Per i minori e i dementi il certificato di iscrizione è consegnato, con le modalità indicate nel comma precedente, al loro legale rappresentante, la cui fotografia viene autenticata, in luogo di quella del pensionato.

Art. 54.

Il podestà trasmette la ricevuta del certificato di iscrizione, rilasciatagli dal pensionato, all'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — insieme con il certificato, datato, da lui sottoscritto e convalidato col suggello del Municipio, nel quale attesti di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

Art. 55.

Qualora il titolare del certificato di iscrizione non risieda nel Comune ovvero sia deceduto o non sussistano più le condizioni alle quali risulti subordinato il godimento della pensione, il podestà restituisce il certificato di iscrizione all'Intendenza di finanza mittente (Sezione Tesoro), cui dà anche notizia delle circostanze di fatto per le quali non sia più dovuta la pensione o se ne debba effettuare altrove il pagamento.

Art. 56.

L'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — sospende il pagamento delle pensioni, finchè non sia venuta in possesso della ricevuta del certificato di iscrizione e del certificato anagrafico indicato nel precedente art. 54. Detto certificato è necessario anche quando non si tratti di nuova iscrizione, ma di una partita di pensione proveniente da altra Intendenza di finanza, per cambiamento di residenza del pensionato.

Art. 57.

Quando, per morte del titolare di una pensione, ovvero per matrimonio di vedove od orfane provviste di pensione di riversibilità, o per altra causa, non debbasi più provvedere al pagamento degli assegni, l'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — chiude le relative partite e ne prende nota nel registro indicato al precedente art. 51, dandone comunicazione al Ministero interessato, e, nel caso di pensioni liquidate dalla Corte dei conti, anche al Ministero delle finanze (ufficio schedario).

Art. 58.

In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre all'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — presso la quale è iscritta la relativa partita di pensione, apposita domanda, corredata del certificato del Comune, di cui al precedente art. 54.

Nel caso di trasferimento della residenza in un Comune di altra Provincia, la domanda, col certificato di cui al comma precedente, può anche essere prodotta all'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — presso la quale deve iscriversi la partita.

Art. 59.

In caso di trasferimento della residenza di un pensionato in un Comune di altra Provincia, l'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — presso la quale è iscritta la partita, trasmette a quella che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta della medesima quando manchi la richiesta dell'interessato, il ruolo in corso di pagamento, insieme col fascicolo degli atti, coi ruoli di variazione e con gli eventuali ruoli conti correnti in precedenza esauriti.

L'Intendenza di finanza mittente e quella ricevente prendono nota dell'avvenuto trasporto dei pagamenti nel registro indicato al precedente art. 51.

Nello stesso registro, sempre per ordine cronologico, deve prendersi nota dei ruoli conti correnti chiusi per qualunque causa.

Alla fine di ogni mese, deve essere trasmesso alla Ragioneria delle Amministrazioni centrali od Aziende autonome competenti e alla Corte dei conti un estratto del registro predetto.

Art. 60.

La copia del decreto di concessione della pensione o dell'assegno è, dall'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — spedita al podestà insieme al certificato d'iscrizione per la consegna all'interessato, agli effetti di cui al primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

I decreti di concessione di indennità per una sola volta, i decreti di riscatto dei servizi e quelli con i quali si respingono domande relative al trattamento di quiescenza, sono direttamente comunicati agli interessati, con le stesse forme e modalità previste per i decreti di pensione, a cura del Ministero competente, con lettera a stampa conforme all'allegato *L*.

La consegna della copia del decreto che concede o nega il riscatto all'impiegato in servizio è effettuata dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato stesso dipende, previo ritiro di apposita ricevuta, da rimettere all'Amministrazione centrale competente.

Art. 61.

Per gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto è comunicato in via amministrativa dal Ministero competente alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.

Art. 62.

Nei casi di pensione o indennità miste, il decreto, a cura del Ministero, è trasmesso alla competente pretura, perchè ne faccia eseguire gratuitamente la notifica all'Ente interessato, per mezzo dell'ufficiale giudiziario da essa dipendente.

L'ufficiale giudiziario stende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia del decreto, che consegna alla parte interessata, quanto sul referto unito. Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, a cura del pretore stesso, restituito all'Amministrazione mittente.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 63.

Ogni Amministrazione, che provvede alla liquidazione del trattamento di quiescenza, ha un proprio archivio e due registri, nei quali vengono rispettivamente annotati, per numero progressivo, tutti i decreti concessivi e negativi ed i relativi estremi di emissione e di registrazione.

Art. 64.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni.

Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati *F*, *G*, *H* al presente decreto.

L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 65.

Le domande per la riversibilità delle pensioni, già liquidate dalla Corte dei conti, devono essere dirette al Ministero delle finanze.

Il Ministero (Ufficio schedario), ricevuta la domanda, vi appone il timbro a calendario, ne prende nota sulla scheda relativa alla pensione del dante causa e trasmette la domanda stessa all'Amministrazione liquidatrice, con l'indicazione dei dati risultanti dalla scheda. Contemporaneamente richiede alla Corte dei conti il fascicolo della pensione liquidata e lo trasmette all'Amministrazione.

Quando le ricerche del Ministero delle finanze avessero esito negativo, viene ugualmente inoltrata la domanda all'amministrazione competente con l'annotazione del caso.

Nello stesso modo si provvede nei casi in cui sia prodotta domanda per l'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Art. 66.

In tutti i casi di concessione di pensione, in cui debba effettuarsi, con la stessa o con successiva decorrenza, detrazione di rendita per l'assicurazione obbligatoria dei salariati, viene fatta riserva di nuovo provvedimento, apponendo la avvertenza seguente:

« Salvo nuovo provvedimento, quando sarà emanato il decreto Reale previsto dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (art. 45), in conseguenza delle modificazioni apportate al regime dell'assicurazione obbligatoria con la legge 13 dicembre 1928, n. 2900 ».

Art. 67.

Le domande di concessione di pensioni, da liquidare in base alle norme ex regime austro-ungarico e fiumano, sono indirizzate dagli interessati ai competenti uffici centrali e provinciali. Questi ultimi, dopo aver provveduto alla liquidazione, trasmettono il relativo decreto, con i documenti allegati, alla Amministrazione centrale, che provvede alla emissione del ruolo e all'inoltro degli atti alla Corte dei conti, per il prescritto riscontro di legittimità.

La Corte restituisce il decreto registrato all'Amministrazione centrale, che provvede alla emissione dei certificati di iscrizione e li trasmette, col ruolo di pagamento, all'Intendenza di finanza competente.

Art. 68.

Ai decreti di concessione delle pensioni liquidate in base alle norme del cessato regime austro-ungarico e fiumano deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana del titolare.

I decreti di cui al precedente comma, devono contenere la clausola del godimento degli assegni sotto condizione che gli interessati abbiano la loro residenza nel Regno, salvi i casi di regolare dispensa da parte delle autorità competenti.

Art. 69.

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 21. — MANCINI.

ALLEGATO **A**

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Visti (1) ....
Visto il decreto (2) .... in data .... col quale il
Signor .... di (3) ....
nato a .... il .... fu (4) ....
a decorrere dal......................
Ritenuto che, in base agli anni di servizio prestati e agli stipendi percepiti, spetta (5) .... risultante dal prospetto che segue:

<table>
<tr><th colspan="6">Serie dei servizi</th><th colspan="6">Liquidazione</th><th rowspan="2"><i>Annotazioni</i></th></tr>
<tr><th>qualità</th><th>dal</th><th>al</th><th>anni</th><th>mesi</th><th>giorni</th><th colspan="6">Formazione della media degli stipendi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>anni</td><td>mesi</td><td>giorni</td><td>Stipendio o paga</td><td>Ammontare</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dal..... al.....</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>......</td><td>......</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dal..... al.....</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>......</td><td>......</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dal..... al.....</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>......</td><td>......</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dal..... al.....</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>......</td><td>......</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totale triennale</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>......</td><td>......</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">Media triennale L. ....</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale</td><td></td><td></td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td colspan="6">Per anni .... di servizio</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">Pensione (o assegno) L. ....</td><td></td></tr>
</table>

DECRETA:

È conferita al Signor (7) ....
residente in .... l' (8) .... di lire (9).....................
a decorrere dal .... da durare ....
Spetta l'assegno mensile di caro viveri di L. ....

Avvertenze - (10) ....
....
La presente liquidazione è (11) ....

Roma, addì ....

IL MINISTRO

....

---

(1) Leggi o decreti applicati.
(2) Reale o Ministeriale.
(3) Paternità.
(4) Collocato a riposo o in posizione ausiliaria, dispensato, revocato, ecc.
(5) La pensione, l'assegno o l'indennità.
(6) Motivi per i quali non sono ammessi periodi di servizio o calcolati assegni o retribuzioni; avvertenze circa il riscatto dei servizi.
(7) Cognome, nome, qualifica.
(8) Pensione, assegno, indennità.
(9) In lettere.
(10) Eventuali clausole circa il contributo per il riscatto dei servizi, il riparto dell'onere della pensione, l'imputazione di pensione provvisoria, ecc.
(11) definitiva, provvisoria.

ALLEGATO B

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Visti (1) ....
Ritenuto che in seguito alla morte del Signor (2) ....
.... avvenuta il .... spetta (3
.... risultante dal prospetto che segue:

Serie dei servizi						Liquidazione						*Annotazioni*
qualità	dal	al	anni	mesi	giorni	Formazione della media degli stipendi						
							anni	mesi	giorni	Stipendio o paga	Ammontare	(4)
						dal. ... al.....	....	....	....	...	.. ....	
						dal..... al.....	...	....	....	.....	......	
						dal..... al.....	...	....	....	......	......	
						dal ... al....	....	....	....	......	......	
						Totale triennale	....	....	....	......	.. ...	
						Media triennale						
						Per ann .... di servizio						
Totale			....	....	....	Pensione diretta L.						
						» indiretta (%) L.						

DECRETA:

È conferita alla Signora .... di .... nata a ...... vedova di....... residente in.......... l'(5) .... di lire (6)............ .... a decorrere dal .... da durare.............

La pensione è ridotta a L. ...... a L. .... a L. .... a L. ...., quando, per raggiunta maggiore età o anteriormente, per morte e, se femmine, per matrimonio dei figli (7) ....
....
l'interessata debba considerarsi come vedova con tre, con due, con uno o senza orfani.

Spetta l'assegno mensile di caro viveri di L..........

La presente liquidazione è (8).............

Avvertenze - . ...
....

Roma, addì ....

IL MINISTRO

....

---

(1) Leggi e decreti applicati.
(2) Cognome, nome e qualità del dante causa.
(3) La pensione, l'assegno o l'indennità.
(4) Annotazioni circa i periodi di servizio o non riconosciuti o non riscattati e circa il contributo di riscatto di servizi.
(5) Pensione, assegno o indennità.
(6) In lettere.
(7) Nome e data di nascita di ciascun figlio.
(8) Definitiva o provvisoria.

ALLEGATO C

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Visti (1) ....

Ritenuto che, in seguito alla morte del Signor (2) ....

.... pensionato, avvenuta il ....

spetta a (3) .... di lui l'annua pensione di L. ....

corrispondente al (4) .... della pensione diretta.

DECRETA

È conferita al .... Signor .... di (5) ....

(6) .... di .... residente in ....

annua pensione di L. .... a decorrere dal ....

da durare (7) ....

Spetta l'assegno mensile di caro-viveri di L. ....

La presente liquidazione è definitiva.

Avvertenze ....

....

....

Roma, addì ....

IL MINISTRO

---

(1) Leggi e decreti applicati.

(2) Cognome, nome, paternità e qualità del dante causa.

(3) Alla vedova o agli orfani.

(4) Percentuale.

(5) Paternità.

(6) Vedova, orfano.

(7) Finchè vedova; per gli orfani: finchè minorenni e per le femmine, inoltre, purchè nubili.

ALLEGATO D

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Vista la legge .. ..

Visto il decreto ....

Vista la domanda ....

Ritenuto che il Sig .... di. ....
nato a .... ha prestato servizio
dal .... senza (1) .... interruzioni
per un complessivo periodo di anni ....
che negli ultimi tre anni di servizio ebbe gli stipendi di L. ....
dal .... e di L. .... dal.................... con una
media, nell'ultimo triennio, di L. .... e perciò gli spetta il massimo
della pensione, corrispondente ai quattro quinti della media suddetta:

DECRETA:

Il Signor (2) .... è collocato a
riposo dal .... dalla stessa data gli è conferita la
pensione annua di L. .... da durare a vita.

Spetta, inoltre l'assegno mensile di caroviveri di L..........

Il primo pagamento dovrà eseguirsi in ....

Avvertenze ....

....

....

La presente liquidazione è definitiva.

Roma, li ....

IL MINISTRO

---

(1) Oppure: con.

(2) Cognome, nome, paternità e qualifica.

ALLEGATO E

Posizione n. ....

Decreto n. ....

IL MINISTRO

per ....

Viste le leggi ....

Visti i Regi Decreti ....

Vista la domanda in data .... presentata il giorno .... con la quale il Signor (1) .... di .... nato a .... il .... chiede il riconoscimento agli effetti di pensione dei seguenti periodi di servizio:

dal .... al .... in qualità di ....
dal .... al .... in qualità di ....
dal .... al .... in qualità di ....
dal .... al .... in qualità di ....

Ritenuto che il richiedente, all'atto della presentazione della domanda aveva lo stipendio di L. ....

Considerato che i periodi dal .... al (2) ....
....

DECRETA:

Sono riconosciuti utili agli effetti di pensione a favore del Sig. (1) .... anni ...... mesi ...... giorni ...... di servizio straordinario, con trattenuta del contributo di L. .... sullo stipendio, in n. (3) .... rate a cominciare dal mese successivo a quello della registrazione del presente decreto alla Corte dei Conti.

Liquidazione del contributo	Annotazioni varie
Percentuale del 2% su L. .... » » 3% » L. .... L. ...... per anni ... mesi ... giorni ... Totale contributo L.	Il servizio, è stato riscattato per (4).. ....

Roma, lì ....

IL MINISTRO

---

(1) Cognome, nome e qualità dell'impiegato.
(2) Non sono da riconoscersi perchè ....
(3) Numero delle rate, oppure «in una sola volta».
(4) Metà o intero.

(Scheda color rosso) **ALLEGATO F**

MINISTERO (1) ....

....

Certificato di iscrizione n....... Decreto n.........

Pensione o assegno **diretto** Posizione n.......

Signor .... di ....

qualità:

Pensione (2) / assegno p. a. { L. .... dal ....

per la durata di (3)........................

Decreto in data...............................

Registrato alla Corte dei Conti il............ registro n...... foglio.....

Avvertenze – ....

....

....

(Timbro a calendario) IL CAPO DEL PERSONALE

....

suggello d'ufficio

---

(1) Indicare, oltre il Ministero, la Direzione Generale o l'Ufficio Centrale.

(2) Cancellare la parola non adatta.

(3) A vita, oppure: anni n.......

(Scheda color bianco) **ALLEGATO G**

MINISTERO (1) ....

....

Certificato d'iscrizione n. ...... Decreto n. ....

Pensione o assegno **indiretto** Posizione n. ....

Signor .... di ....

Qualità (2)......................... di (3)..........................

(4) { Impiegato civile
Militare
Salariato } (5) ....

Pensione o assegno di L. .... dal ....

sino al ....

Decreto in data ....

Registrato alla Corte dei Conti il .... registro n. .... foglio ....

Avvertenze – ....

....

....

(Timbro a calendario) IL CAPO DEL PERSONALE

....

suggello d'ufficio

---

(1) Indicare, oltre il Ministero, la Direzione Generale o l'Ufficio Centrale.
(2) Vedova, orfani, padre, madre, fratello, sorella.
(3) Cognome e nome del dante causa.
(4) Cancellare la parola non adatta.
(5) Qualità del dante causa, titolo e grado.

(Scheda color verde)

ALLEGATO B

MINISTERO (1)................

....

Certificato d'iscrizione n....... Decreto n.........

Riversibilità di pensione Posizione n. ......

Signor .... di ....

Qualità (2) .... di (3) ....

Pensionato (4) ....

Pensione di riversibilità L. .... dal ....

sino al ....

Decreto in data ....

Registrato alla Corte dei Conti il .... registro n..... foglio ....

Avvertenze (5) ....

....

....

(Timbro a calendario) Il Capo del Personale

....

suggello d'ufficio

---

(1) Indicare, oltre il Ministero, la Direzione Generale o l'Ufficio Centrale.

(2) Vedova o orfano.

(3) Cognome e nome del dante causa.

(4) Qualità del dante causa, titolo e grado nell'impiego.

(5) Tra le avvertenze sarà indicato il numero di posizione e il numero del decreto di pensione o della deliberazione che concesse la pensione al dante causa.

ALLEGATO I

INTENDENZA DI FINANZA
SEZIONE TESORO
di . . . .

RACCOMANDATA

. . . ., *li* . . . . *193* - *X*

Prot. n. . . . . . .
Allegati . . . . . .

OGGETTO

Consegna di copia del decreto e del certificato di iscrizione n. ... relativi alla pensione assegnata al . .

Si trasmettono a V. S., per la consegna all'interessat copia del decreto di concessione, e il certificato di iscrizione (libretto) n. . . . relativi alla pensione assegnata a . . .

. . . .

. . . .

All'atto della consegna codesto Municipio dovrà accertare l'identità personale del . . . .

. . . .

e che sussistano tuttora le condizioni alle quali, secondo quanto risulta dalla copia del decreto, è subordinato il godimento della pensione.

Inoltre, V. S. avrà cura di fare apporre dal . . .

. . . .

la propria firma, a pagina 2, del certificato di iscrizione, firma, che dovrà essere autenticata da V. S. e convalidata col suggello di codesto Municipio. Nello stesso modo dovrà essere autenticata la fotografia del . . .

. . . .

dopo che la fotografia medesima sarà stata applicata stabilmente sulla pagina interna della copertina del certificato di iscrizione.

Nel caso che . . l . . signor . . . .

. . . .

non sappia o, non possa firmare . l . medesim . . dovrà apporre sul certificato di iscrizione un segno di croce alla pre-

Al Sig. PODESTÀ
di
. . . .

senza di due testimoni, che dovranno convalidare, con la propria firma (nome, cognome e paternità), il segno di croce predetto.

Infine, . . l . . Signor . . . . dovrà accusare ricevuta della copia del decreto e del certificato di iscrizione sull'unito modello avvertendo che la di lui firma o segno di croce, nel caso che egli non sappia o non possa firmare, dovrà essere autenticata nei modi su indicati. Detto modello, debitamente completato da codesto Municipio dovrà, a cura di V. S., essere subito inviato, in piego raccomandato a questa Intendenza di Finanza Sezione Tesoro.

Nel caso che . . l Signor . . . . più non risieda in codesto Comune o più non sussistano le condizioni alle quali è subordinato il pagamento della pensione, V. S. dovrà prontamente restituire la copia del decreto e l'unito certificato di iscrizione a questa Intendenza di Finanza Sezione Tesoro cui dovrà insieme partecipare tutte quelle circostanze di fatto per le quali non sia più dovuta la pensione stessa.

Con l'occasione, ad evitare indebiti pagamenti dei quali codesto Comune potrebbe essere chiamato a rispondere, si ricorda a V S. la disposizione dell'art. 23 *del R. decreto* 24 *aprile* 1927, *n.* 677, *per la quale « le autorità municipali « hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle Inten- « denze di Finanza (Sezione Tesoro) od alle Amministrazioni « Centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di « assegni a carico dello Stato e delle Amministrazioni Auto- « nome, nonchè le eventuali celebrazioni di matrimonio delle « vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini del- « l'art* 115 *del R decreto* 25 *novembre* 1865, *n.* 2602, *sull'or- « dinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal « Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto »*

Per le comunicazioni su indicate V S potrà servirsi delle apposite lettere a stampa Mod. 92 *C G. facendone richiesta all'Economato dell'Intendenza di Finanza di . . . . . .*

p. L'INTENDENTE DI FINANZA:

Il Direttore della Sezione Tesoro:

PROVINCIA DI . . . .
MUNICIPIO DI . . . .

Prot. n. . . . . . .

Risp. a f. del . . . .
N. . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Podestà del Comune di . . . . la copia del decreto Ministeriale in data . . . . n. . . . . e il certificato di iscrizione (libretto) n. . . . . della pensione . . . .

. . . . li . . . . 193 . . - X

Firma . . . .
» . . . . testimone
» . . . . »

Io sottoscritto, Podestà del Comune di . . . . attesto di avere accertato l'identità personale del . . . . e che ne è autentic . . . . I . . . . dal . medesim . su appost . . . in mia presenza e alla presenza dei Sigg. . . . . che sono domiciliati in questo Comune e sono persone probe, degne di fede e a me personalmente cognite.

Attesto, inoltre, di aver preso nota, per le partecipazioni che il Municipio è tenuto a fare ai termini dell'art. 23 del R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, della qualità di pensionat . . del . . . . nel foglio di famiglia e nella scheda individuale del registro di popolazione al nome de . . pensionat . . medesim . .

. . . . . li . . . . 193 . - X .

IL PODESTÀ:

All'Intendenza di Finanza
Sezione Tesoro
. . . .

(La presente sarà trasmessa in busta chiusa raccomandata).

ALLEGATO L

MINISTERO DEL . . . . *RACCOMANDATA*

Divisione. . . . Sezione. . . . *lì . . . . 193 . . X . .*

Prot. n. . . . Allegati . . . .

Al Sig. Podestà
del Comune di . . . .

OGGETTO
—
Consegna di copia del decreto di

Risposta a oglio de . . . .
Div. . . . . Sez. . . . . n. . . .

Si trasmette a V. S., per la consegna all'interessat . . ., copia del decreto ministeriale n. . . . . in data . . . .
. . . . di . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

All'atto della consegna V. S. dovrà accertare l'identità personale del . . . .
che dovrà accusare ricevuta della copia di decreto sull'unito modello il quale dovrà essere da lui datato e sottoscritto. Nel caso che . . l . . signor . . . .
. . . . non sappia e non possa firmare, . . . l . . . medesim . . . dovrà apporre sul modello stesso un segno di croce alla presenza di due testimoni che dovranno convalidare, con la propria firma (nome, cognome e paternità), il segno di croce stesso.

La sottoscrizione, mediante firma o segno di croce, apposta sull'unito modello dal . . . . . signor . . . . . .
. . . . dovrà essere autenticata da V. S. e convalidata col suggello di codesto Municipio.

Quindi il modello stesso, dovrà a cura di V. S. essere subito inviato, in piego raccomandato, a questo Ministero.

Nel caso che . . . l . . . signor . . . .
. . . . più non risieda in codesto Comune e, così pure, nel caso in cui per una qualsiasi ragione non possa esser . . . . consegnata la copia di decreto, V. S. dovrà subito restituire a questo Ministero la stessa copia di decreto specificando le circostanze di fatto per le quali non sia stato possibile effettuarne la consegna.

p. *Il Ministro:*

PROVINCIA DI . . . .
MUNICIPIO DI . . . .

Prot. n. . . . . . .

Risp. al f. de . . . .
N. . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Podestà del Comune di . . . . la copia del decreto Ministeriale in data . . . . n. . . . . di . . . .

. . . . . li . . . . 193 . . X

Firma . . . .
» . . . . testimone
» . . . . »

Io sottoscritto, nella qualità di Podestà del Comune di . . . ., attesto di avere accertata l'identità personale del . . . .
e che ne è autentic . . . . l . . . . . . (1) . . . .
dal . . medesim . . su appost . . . in mia presenza e alla presenza dei signori . . . .
. . . . che sono domiciliati in questo Comune e sono persone probe, degne di fede e a me personalmente cognite.

. . . . . li . . . . 193 - X .

IL PODESTÀ:

Al Ministero del . . . .

ROMA

---

(1) Aggiungere le parole « la firma » *oppure* « il segno di croce » a seconda dei casi.

(La presente sarà trasmessa in busta chiusa raccomandata).

Il Ministro per le finanze:
JUNG

PARTE SECONDA

Circolare N. 366. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 932.** — (Direzione generale artiglieria). — 13 luglio 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata *la tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata da 100 G. E. mod. 932.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » — Parte II — artiglieria, pagina 93, n. categorico 2559, prezzo L. 7.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 367. — SCUOLE MILITARI. — **Esito del corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 luglio 1933 - Anno XI.

I sottoindicati ufficiali di artiglieria hanno frequentato con esito favorevole il corso superiore balistico di cui alla circolare 331 *giornale militare* 1932:

Maggiore BELARDINI Roberto, 6° pesante campale;

Capitano MORRICONE Arnaldo, scuola applicazione artiglieria e genio;

Maggiore OTTONE Luigi, scuola centrale di artiglieria;

Maggiore TOSCANO Bruno, 12° reggimento artiglieria da campagna;

Maggiore MAFFEI Ernesto, 16° reggimento artiglieria da campagna;

Maggiore NICCOLINI Mario, 9° reggimento artiglieria pesante.

Gli enti presso i quali essi prestano servizio provvederanno a trascrivere sui relativi libretti personali la seguente annotazione: « Ha frequentato il secondo corso superiore balistico risultando idoneo con punti......... ».

L'ispettorato dell'artiglieria provvederà a comunicare ai singoli énti il punto d'esame relativo all'ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 368. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 luglio 1933 - Anno XI.

Nell'autunno ed inverno 1933-34 si svolgeranno presso la scuola di guerra due corsi applicativi per ufficiali superiori rispettivamente dal 1° ottobre al 22 dicembre c. a. e dal 5 gennaio al 23 marzo 1934.

Saranno ammessi al corso del 1° ottobre i tenenti colonnelli e maggiori compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, esclusi quelli che hanno frequentato analogo corso applicativo negli anni passati.

Arma di fanteria - tenenti colonnelli 16 novembre 1927 fino a LACE Edoardo compreso, pag. 136, vol. I, annuario militare 1933.

Arma di cavalleria - ufficiali iscritti col grado di maggiore con anzianità 1° febbraio 1928 fino a GRIGNOLO Tommaso compreso, pagina 431, volume I, annuario militare 1933.

Arma di artiglieria - tenenti colonnelli 16 maggio 1927 fino a GENTA Vittorio compreso, pag. 486, volume I, annuario militare 1933.

Arma del genio - tenenti colonnelli 16 agosto 1929 fino a PICONE Corrado compreso, pag. 608, volume I, annuario militare 1933.

Saranno ammessi al corso del 5 gennaio 1934 i tenenti colonnelli e maggiori compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, restando sempre esclusi quelli che hanno già frequentato analogo corso applicativo.

Arma di fanteria - tenenti colonnelli 1° gennaio 1928 fino a FAVA Colombo compreso, pag. 138, volume I, annuario militare 1933.

Arma di cavalleria - maggiori 16 agosto 1928 fino a RICCI Goffredo compreso, pag. 431, volume I, annuario militare 1933.

Arma di artiglieria - tenenti colonnelli 16 maggio 1927 fino a PROPERZI Pier Giulio compreso, pag. 487, volume I, annuario militare 1933.

Arma del genio - tenenti colonnelli 31 agosto 1932 fino a FAUCHÈ Giovanni Battista compreso, pag. 609, volume I, annuario militare 1933 e quelli inscritti come maggiori da FORMICA Pompilio a STEINER Pietro compreso, pag. 610, vol. I, annuario militare 1933.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopraindicati provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino al comando della scuola di guerra il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dagli attendenti.

Il comando della scuola di guerra invierà volta a volta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere i nomi degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 369. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 luglio 1933 - Anno XI.

Nell'autunno ed inverno 1933-34 si svolgeranno presso le scuole centrali di Civitavecchia due corsi applicativi per capitani delle armi combattenti in s. p. e. esclusi quelli di stato maggiore, quelli che abbiano frequentato con buon esito la scuola di guerra e quelli che abbiano precedentemente frequentato analoghi corsi.

Parteciperanno al 1° di detti due corsi, dal 1° ottobre al 22 dicembre c. a., i capitani compresi nei limiti di anzianità sottoindicati:

Arma di fanteria - 31 ottobre 1917 fino a STRUFFI Aurelio compreso, pag. 204, vol I, annuario militare 1933.

Arma di cavalleria - 1 gennaio 1929 fino a RAMPONI Mario compreso, pag. 444, volume I, annuario militare 1933.

Arma di artiglieria - 30 giugno 1924 fino a TEDESCHI Domenico compreso, pag. 523, volume I, annuario militare 1933.

Arma del genio - 5 settembre 1927 fino a ALFARANO Mario compreso, pag. 622, volume I, annuario militare 1933.

Parteciperanno al 2° corso, dal 4 gennaio al 23 marzo 1934, i capitani compresi nei seguenti limiti di anzianità:

Arma di fanteria - 16 marzo 1918 fino a VALERIO Costantino compreso, pag. 207, volume I, annuario militare 1933.

Arma di cavalleria - 1° gennaio 1930 fino a GAMBAROTTA Giuseppe compreso, pag. 446, volume I, annuario militare 1933.

Arma di artiglieria - 31 agosto 1925 fino a MAROCCO Edoardo compreso, pag. 525, volume I, annuario militare 1933.

Arma del genio - 16 novembre 1927 fino a PICCIRILLI Leopoldo compreso, pag. 623, volume I, annuario militare 1933.

Gli enti e i corpi, presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopraindicati, provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dall'attendente.

Il comando delle scuole centrali invierà volta a volta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere i nomi degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 30 giugno 1933-XI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Taranto.....	Le parti del territorio del comune di Taranto, delimitate in conformità della pianta planimetrica vistata in data 13 marzo 1933 dell'Ufficio del Genio Civile di Taranto, sono aggregate al comune di Monteiasi.	n. 556 11 maggio 1933	133
Cagliari.....	Il comune di Mogorella Ruinas è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Mogorella a quella di Ruinas.	n. 560 8 maggio 1933	135
Potenza.....	La denominazione del comune di Vaglio di Basilicata è modificata in « Vaglio Lucano ».	n. 679 1° giugno 1933	149

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale **1/2640**, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 50-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(5111179) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª 1933 - ANNO XI 15 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 370 - 13 luglio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912. . . . . *Pag.* 1375

PARTE SECONDA

Circolare N. 370. — RECLUTAMENTO. - **Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe '1912. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).** — 13 luglio 1933 - Anno XI.

Reclute chiamate alle armi.

1. — La chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1, 3 e 4 del manifesto allegato alla presente circolare verrà effettuata nei giorni 8 e 9 settembre 1933, fatta eccezione per le reclute assegnate alla R. aeronautica, per le quali la presentazione avrà luogo il 3 novembre 1933.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari dovranno svolgersi entro gli stessi giorni rispettivamente sopra indicati.

2. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata, oltre alle disposizioni contenute nella presente circolare, valgono di massima, in quanto applicabili, anche quelle di cui alla circolare 82 *giornale militare* dell'anno corrente, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato alla presente circolare, tenendo altresì presente:

a) che anche nella presente chiamata non saranno accettate domande di ammissione nè per l'arma dei CC. RR. nè per la guardia di finanza. Inoltre, non saranno accettate domande nemmeno per l'ammissione nelle musiche presidiarie;

b) che le reclute appartenenti per leva ad altro distretto, che si presentino a quello di residenza dopo il tempo stabilito dal manifesto di chiamata, non devono essere avviate (giusta il n. 355 della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito) al proprio distretto di leva, ma debbono essere avviate ai corpi da quello di presentazione, per conto del distretto di leva, alla stessa stregua delle reclute che si presentano durante il periodo della chiamata.

3. — Alle reclute dispensate a senso dei nn. 5 e 7 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », per le reclute di cui al n. 5 del manifesto, le parole « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti », e per le reclute di cui al n. 7 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a metri 1,54 » (m. 1,52 per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna), citando la *circolare* 301 *giornale militare* c. a.

Certificati o diplomi di assistenti edili.

4. — Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-

minatori, ai reparti teleferisti e ai reggimenti minatori indicando la sede da essi preferita, con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dagli interessati riportato nell'esame di diploma.

Modalità di esecuzione della chiamata.

5. — Per le modalità di esecuzione della presente chiamata valgono, in massima, le disposizioni impartite al riguardo con i nn. 9, 10 e 12 della circolare 82 *giornale militare* c. a., avvertendo peraltro che alla chiamata stessa dovranno rispondere tutte le reclute indicate nel manifesto, indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto. Le cartoline precetto dovranno essere consegnate dai distretti agli uffici postali 15 giorni prima della presentazione delle reclute.

Al manifesto che sarà, come di consueto, fatto distribuire dal ministero non dovrà essere aggiunto lo specchio di cui all'anzidetto n. 12.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

6. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno fissato, valgono le norme di cui al n. 28 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 173 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . . il . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle colonie o nelle isole Egee.

7. — Come è detto nel n. 8 del manifesto, le reclute arruolate dagli organi di leva coloniali, le quali siano residenti nelle colonie, debbono presentarsi all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute arruolate in colonia che si trovino alla data dell'8 e del 9 settembre p. v. nel Regno possono presentarsi al distretto del luogo di loro dimora o viciniore per compiere il servizio di leva nel Regno.

Le reclute arruolate nel Regno che alla data predetta si trovino in colonia potranno presentarsi ai comandi coloniali succitati per prestare il servizio di leva in colonia.

Tutte le reclute di cui al primo e al terzo comma del presente n. 7, dovranno essere incorporate in reparti coloniali con destinazione lontana dal luogo di residenza della famiglia, salva la facoltà al Governatore di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consigliassero.

Per le reclute di cui al 2° comma del presente n. 7, il distretto di presentazione provvederà a fare le necessarie comunicazioni all'ufficio matricola del comando truppe coloniali interessato e, analogamente, per le reclute di cui al 3° comma ciascun comando di Regio corpo di truppe coloniali provvederà a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello* 23 (già 25) *il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali.*

8. — Per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo si seguiranno gli stessi criteri di cui ai commi 3° e 5° del precedente n. 7.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

9. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata

del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore alla durata della loro ferma di leva.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno presentarsi e rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tale uopo essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno collocati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero. Se a tale corpo o specialità non debbano inviarsi reclute colla presente chiamata, la scelta del corpo stesso sarà fatta in base alle indicazioni contenute nelle tabelle di assegnazione stabilite per la chiamata alle armi del marzo scorso.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

10. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 22 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

11. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nel n. 23 del manifesto, nonchè quelle contenute nei nn. 19 e 21 della circolare 82 del *giornale militare* 1933, salvo s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato 1 alla presente circolare.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

12. — Le reclute che dichiarino di aver concorso all'ammissione in dette accademie saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio.

I comandi di distretto richiederanno subito la conferma ai comandi delle accademie.

Coloro che, lasciate in congedo provvisorio, non saranno ammesse alle accademie, dovranno partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento, o, se vi hanno titolo, potranno fruire del ritardo del servizio.

Arruolamenti con nomina a sergente.

13. — In relazione alla circolare n. 306 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, a tempo debito, abbiano fatta domanda di incorporazione volontaria per la nomina a sergente, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda di arruolamento.

I comandi dei distretti, pertanto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi di tale reclute, dopo avere chiesto, ed avuto, dagli enti cui le domande di arruolamento siano state presentate, conferma telegrafica della presentazione delle domande stesse.

I detti enti informeranno telegraficamente il distretto interessato dell'esito della domanda di arruolamento; a seguito di che i distretti precetteranno ed avvieranno alle armi i non ammessi, ed iscriveranno invece a matricola la necessaria variazione per quelli incorporati come volontari ordinari.

Ritardi e rinvii.

14. — Per i ritardi ed i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei numeri dal 12 al 18 del manifesto.

Si avverte che il beneficio del ritardo del servizio per ragioni di studi potrà essere concesso, tanto a coloro che avevano titolo al rimando all'atto della chiamata di reclute indetta con la circolare 82 del *giornale militare* del c. a., quanto a coloro che hanno conseguito tale titolo dopo la chiamata stessa.

15. — La concessione del ritardo o del rinvio della prestazione del servizio, ottenuta in occasione della precedente

chiamata alle armi verificatasi nell'anno in corso, vale fino alla chiamata alle armi che avrà luogo nella primavera 1934 e perciò coloro che tale concessione hanno ottenuto non debbono ora provare che continua la causa del ritardo.

Gli elenchi mod. 24 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 1° novembre p. v.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

16. Come è detto nel n. 26 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 12 a 21 del manifesto stesso, dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 20 agosto 1933. Le domande prodotte oltre tale termine non potranno in nessun caso essere prese in considerazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al ministero della guerra delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

17. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 26 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di dieci giorni da quello della chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Trasporti delle reclute.

18. — I trasporti ferroviari e marittimi per le reclute che si presenteranno l'8 e il 9 settembre 1933 si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occasione della

chiamata della primavera scorsa e stabilite dalla circolare del comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti - n. 650 del 12 febbraio 1933.

L'avviamento delle reclute ai corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai distretti e dovrà essere ultimato entro le ore 12 del giorno 10 settembre.

I comandi di distretto prenderanno accordi con le rispettive delegazioni trasporti militari per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 6 della predetta circolare 650, con l'avvertenza che le modalità stesse potranno avere attuazione soltanto nel periodo dal 6 all'11 settembre.

Le reclute assegnate all'aeronautica che dovranno presentarsi il 3 novembre verranno avviate a destinazione nella stessa giornata in cui si presentano ai distretti. Il biglietto di viaggio, sia per recarsi dal comune al distretto come dal distretto al rispettivo centro di assegnazione, dovrà però essere acquistato a pagamento diretto, mediante l'esibizione della richiesta modello *B* verde.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

19. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta la normale indennità di soggiorno.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

20. — I comandi di divisione militare territoriale, tenuto conto dell'esiguo numero di reclute che dovranno presentarsi alle armi l'8 e il 9 settembre p .v., provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per il tempo necessario alle operazioni

inerenti alla chiamata, un limitato numero di scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero, tenendo però presente che, per quanto riguarda gli ufficiali, la scelta non dovrà cadere su quelli di complemento o di nuova nomina, e che gli ufficiali in S.P.E. dovranno essere comandati a tale servizio nel numero minimo indispensabile.

Assegnazione ai corpi.

21. — Per l'assegnazione delle reclute ai corpi il ministero si riserva di inviare apposite disposizioni a tutti gli enti interessati.

Norme speciali per i corpi.

22. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del *giornale militare* 1921, circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Rendiconto delle assegnazioni.

23. — Dieci giorni dopo la partenza delle reclute per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) il rendiconto mod. 23, già 25, delle assegnazioni fatte, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate, nel modo indicato nel n. 66 della circolare 82 del *giornale militare* c. a., soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Nella ultima pagina del rendiconto dovrà essere indicato a parte:

a) il numero delle reclute coniugate senza prole;

b) il numero di quelle coniugate, o vedove, con prole;

c) il numero delle reclute che, per una ragione qualsiasi, vengono rinviate alle loro case;

d) il numero degli incorporati, con ferma ordinaria, provenienti dai rivedibili.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere dimostrate in uno specchio a parte, da inviarsi a questo ministero dieci giorni dopo la presentazione ed avviamento delle reclute stesse ai centri aeronautici.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

24. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) entro il 1° novembre 1933 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi di reclute per il R. esercito e per la R. aeronautica.

RECLUTE CHIAMATE ALLE ARMI.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra questo comando prescrive quanto appresso:

1. — Sono chiamate alle armi le seguenti reclute, purchè idonee ad incondizionato servizio:

a) arruolate con la classe 1912 (nate nel detto anno o in anni precedenti) assegnate per qualsiasi motivo a ferma minore di primo grado (12 mesi);

b) assegnate al secondo scaglione della Regia aeronautica.

2. — Le reclute di cui alla lettera *a*) del n. 1 dovranno presentarsi alle armi nei giorni 8 e 9 settembre p. v.; quelle di cui alla lettera *b*) il giorno 3 novembre.

3. — Dovranno presentarsi alle armi insieme con le reclute di cui alla lettera *a*) del n. 1 tutti coloro che per qualsiasi motivo non abbiano potuto presentarsi alla chiamata alle armi indetta nel marzo 1933, nonchè tutti coloro che siano stati arruolati con la classe 1912 dopo la chiamata anzidetta, esclusi gli assegnati a ferma minore di 3° grado e gli assegnati a ferma minore di 2° grado per i titoli di cui ai nn. 1 a 7 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, i quali sono stati già trasferiti alla ferma di 3° grado per effetto del decreto ministeriale 15 maggio 1933-XI.

4. — Sono pure chiamati alle armi i giovani nelle condizioni di cui ai precedenti nn. 1 lettera *a*) e 3 che, trovandosi all'estero, non abbiano diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi o non intendano avvalersene.

5. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio

1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 26 del presente manifesto.

6. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria, stradale e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

7. — Le reclute, comprese nella presente chiamata, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna), saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna).

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi deve avere luogo nel giorno indicato nella cartolina precetto.

I giovani inscritti nelle liste di leva delle colonie arruolati dai consigli e dalle commissioni mobili di leva dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, dovranno presentarsi nei giorni 8 e 9 settembre 1933 all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino alla data predetta nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani inscritti nelle liste di leva del Regno, arruolati dagli organi di leva territoriali, che si trovino in dette colonie o nelle Isole Egèe, potranno invece presentarsi alla stessa data dell' 8 e 9 settembre 1933, anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore per compiere il loro servizio in colonia o nelle dette isole.

Le reclute comprese nel precedente n. 4 dovranno presentarsi alle armi non oltre l'8 marzo 1934 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre l'8 dicembre 1933 se si trovano in altri paesi esteri.

9. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi l'8 o il 9 settembre o, se destinate alla R. aeronautica, il 3 novembre p. v. e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina precetto, si dovranno egualmente presentare, alle date surriferite valendo per esse il presente manifesto come precetto personale.

10. Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto, se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7,05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 121, 122 e 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, altresì, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio coloro che si trovino nelle condizioni previste:

a) dall'art. 140 del citato testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane, o in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni);

b) dall'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede (studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi);

c) dagli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, (studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute).

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che all'8 settembre 1933 ovvero — se destinati alla Regia aeronautica — al 1° novembre 1933, abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza — *inoltre* — che il ritardo agli studenti di cui all'art. 123 del testo unico sopracitato non può essere concesso più di due anni consecutivi.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1934 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 125 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale.

14. — Il ritardo del servizio per ragione di studio o il rinvio alla chiamata per ragioni agricole, industriali, ecc., conseguito nella chiamata alle armi della primavera 1933 è valido fino alla chiamata alle armi della primavera 1934.

15. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo al ritardo a senso del primo comma del n. 12, sono quelli indicati nei paragrafi 5 e seguenti della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1934 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo.

17. — Ai termini dell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o dai ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria, stradale e forestale, e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1934 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 15.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori, o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria, senza assegni, della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili.

21. — Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori, ai reparti teleferisti e ai reggimenti minatori, con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto del voto riportato nell'esame di diploma. Deve, però, in ogni caso, eccettuarsi la sede di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento dinanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a far tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di composizione rilasciata da un conservatorio musicale;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un R. istituto nautico;

titoli di studio superiori ai precedenti.

Chi per negligenza omette di denunziare i titoli di cui è in possesso è punito se militare col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè o altri all'obbligo di frequenza di detti corsi, abbia omesso di fare la prescritta denunzia, e chiunque abbia in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono, e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari comuni.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

23. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto non oltre il 31 agosto u. s. di prendere parte ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento saranno lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre.

Aspiranti all'ammissione alle accademie militari.

24. — Coloro che abbiano concorso per l'ammissione alle accademie militari dovranno presentare non più tardi del 20 agosto p. v. al proprio distretto militare di leva una dichiarazione indicante per quale accademia abbiano concorso.

Essi saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio.

Arruolamenti speciali.

25. — Le reclute che aspirano ad assumere servizio nel R. esercito con ferma di due anni per la nomina a sergente dovranno farne domanda non oltre il 1° agosto p. v. Esse saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda. All'uopo gli interessati dovranno dichiarare al distretto, possibilmente prima della presentazione alle armi, di aver presentato la suddetta domanda, indicando l'ente cui l'hanno presentata.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

26. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 20 agosto 1933. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere ugualmente fatta giungere al comando del distretto, salvo a completare al più presto la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 15 settembre 1933 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi subito a questo comando.

27. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti che desiderino assegnazione come automobilisti e che non abbiano sostenuto presso gli enti militari competenti, nel periodo 15 dicembre 1932-31 gennaio 1933, l'esame teorico-pratico, dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobil Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo, per professione o per sport.

Per l'assegnazione al servizio automobilistico sarà data la preferenza a coloro che abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame teorico-pratico sopraindicato.

Sanzioni contro gli inadempienti.

28. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, numero 1332).

Coloro che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

Addì . . . . Anno XI.

Il comandante del distretto:

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L.	**27**	**- All'ESTERO, annue . . L.**	**60**
Un fascicolo: Nel REGNO »	**2**	**- All'ESTERO . . . . »**	**4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6100808) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª 1933 - ANNO XI 21 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 371 - 12 luglio 1933 - Anno XI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Annotazioni, sulle carte personali, degli incaricati di capo gruppo o capo sezione dell'U.N.U.C.I. *Pag.* 1395

PARTE SECONDA

N. 372 - 6 luglio 1933 - Anno XI — AMMIMISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra . . . . *Pag.* 1397

» 373 - 27 giugno 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 769. - Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi. pensioni ed altri assegni al personale . . . . . » 1398

» 374 - 27 giugno 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 770. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari . . . . » 1399

N. 375 - 6 luglio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie . . . . . . *Pag.* 1402

» 376 - 20 luglio 1933 - Anno XI — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A* per ufficiali generali . . . . » 1404

» 377 - 20 luglio 1933 - Anno XI — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B* . . » 1404

» 378 - 20 luglio 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI . . . . » 1405

» 379 - 20 luglio 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) » 1405

» 380 - 7 luglio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia » 1406

» 381 - 20 luglio 1933 - Anno XI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per partecipare a speciali corsi di istruzione . . . . » 1409

PARTE PRIMA

Circolare N. 371. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Annotazioni, sulle carte personali, degli incaricati di capo gruppo o capo sezione dell'U. N. U. C. I.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1933 — Anno XI.

Determino che, per gli ufficiali in congedo, messi a capo dei gruppi e delle sezioni dell' U.N.U.C.I. e che abbiano ricoperte una di dette cariche per almeno un anno, venga apportata sul quadro 6 della parte prima del libretto personale, a cura delle autorità che detengono il 1° esemplare del libretto e dalle quali gli ufficiali stessi dipendonó, la seguente annotazione:

« Ha disimpegnato dal . . . . . al . . . . . la carica di capo gruppo (o di capo sezione) dell' U.N.U.C.I. ».

Le autorità predette, provveduto in tal senso, in base alle segnalazioni che verranno loro fatte dalla presidenza dell'U.N.U.C.I., comunicheranno al ministero — direzione generale personale ufficiali — divisione matricola e libretti personali — l'annotazione da apporre sul 2° esemplare del libretto.

Il Ministro: P. Gazzera.

PARTE SECONDA

Circolare N. 372. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1929, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra, modificato dal decreto ministeriale 9 novembre 1932;

Visto che, in seguito ad ordine del giorno 29 giugno 1933, il direttore capo divisione DE ANGELIS comm. dott. Giovan Battista ha assunto le funzioni di direttore capo della divisione personali civili in sostituzione del pari grado CUGUSI comm. dott. Efisio;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisone DE ANGELIS comm. dott. Giovan Battista assume le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra, in sostituzione del direttore capo divisione CUGUSI comm. dott. Efisio.

Roma, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 373. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 769. - Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi, pensioni ed altri assegni al personale.** — (Ragioneria centrale). — 27 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 159, dell'11 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, n. 566; 26 maggio 1932, nn. 569 e 571 e 16 giugno 1932, n. 698;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie	L.	15.000.000
Cap. n. 16 — Ufficiali del R. esercito, ecc. . .	»	5.000.000
Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati. Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 46 — Pensioni dell'Ordine miliare di Savoia, ecc.	»	75.000
Cap. n. 53 — Carabinieri reali. Sottufficiali, ecc.	»	1.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	24.075.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 52 — Impiegati civili addetti alle legioni reali carabinieri. Stipendi, ecc.	L.	350.000
Cap. n. 61 — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc.	»	700.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.050.000

(*Omissis*).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

N. 374. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 770. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari. — (Ragioneria centrale). — 27 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 159, dell'11 luglio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290, 19 maggio 1932, nn. 560, 561 e 566, 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572, 6 giugno 1932, nn. 636 e 676 e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti aventi riflessi finanziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'Ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Salve le speciali decorrenze dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6, il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE BONO.

(*Omissis*).

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità, ecc.	L.	120.000 —
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	»	30.000 —
Cap. n 10 — Spese sasuali	»	30.000 —
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	»	3.500.000 —
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, istituti, stabilimenti militari, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc.	»	5.001.600 —
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	245.000 —
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc.	»	6.900 —
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 33 — Servizi di Stato Maggiore, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	922.900 —
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc.	»	1.755.000 —
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori, ecc.	»	5.886.400 —
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	20.600 —
Cap. n. 40 — Spese per il dopolavoro, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 54 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei reali carabinieri, ecc.	»	400.000 —

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . .	L.	1.500 —
Cap. n. 71 — Annualità ed interessi dovuti alla cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al ministero della guerra, ecc.	»	679.339,80
Totale degli aumenti . . .	L.	21.139.239,80

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	L.	15.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione per i servizi del ministero, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . .	»	2.018.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc. .	»	26.017.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc. . .	»	506.900
Cap. n. 30 — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	»	100.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	28.706.900

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 375. — AVANZAMENTO — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 162 e 163 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione che, a norma dell'art. 163, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, deve esprimere il parere sulle proposte d'avanzamento straordinario per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, a favore di appartenenti a truppe operanti nelle colonie, è costituita come segue:

Presidente:

GRAZIOLI cav. Francesco, generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.

Membri:

BONOMI cav. Annibale, generale di corpo d'armata;
MONTEFINALE cav. Tito, generale di corpo d'armata;
GOGGIA cav. Francesco, generale di corpo d'armata;
BOBBIO cav. Valentino, generale di corpo d'armata;
TRIZIO cav. Felice, tenente colonnello di S. M., segretario.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 376. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A* per ufficiali generali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 20 luglio 1933 - Anno XI.

Si preannuncia che, nella prima quindicina del prossimo mese di settembre, avrà luogo in Pinerolo, presso la scuola d'applicazione di cavalleria, una distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali.

In dipendenza di ciò, le domande per essere ammessi al prelevamento di detti cavalli, redatte a norma dei nn. 49, 50 e 51 della circolare 485 del *giornale militare* 1931, dovranno pervenire a questo ministero (servizio ippico e veterinario) non più tardi del 31 agosto p. v.

Il ministero comunicherà poi ai singoli interessati l'esito delle domande da loro presentate e, per gli ammessi, la data e le altre modalità della distribuzione.

Per norma si comunica che nel mese di marzo o aprile 1934-XII avrà probabilmente luogo altra analoga distribuzione di cavalli d'agevolezza.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 377. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 20 luglio 1933 - Anno XI.

Si preannuncia che nella prima quindicina del prossimo mese di novembre avrà luogo presso il centro di rifornimento quadrupedi del Lazio una distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*.

In dipendenza di ciò, le domande per essere ammessi al prelevamento di detti cavalli, redatte a norma dei nn. 49, 50 e 51 della circolare 485 del *giornale militare* 1931, dovranno pervenire a questo ministero (servizio ippico e veterinario) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Il ministero comunicherà poi ai singoli interessati l'esito delle domande da loro presentate e, per gli ammessi, la data e le altre modalità della distribuzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 378. — CONCORSI E GARE. — **Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 20 luglio 1933 - Anno XI.

Con riferimento al capo II dell'appendice all'istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria edizione 1932-X è nominato commissario militare ippico per il corpo d'armata territoriale di Milano il colonnello GAGGINI cav. Mario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 379. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 20 luglio 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato il VI volume - IV categoria - (testo e tavole) relativo alle armi speciali per la fanteria, loro parti ed accessori (mitragliatrici-cannoncini per fanteria e per carri d'assalto - mitragliatrici per carri d'assalto e per autoblinde - lanciabombe), del « Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931 nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

Gli enti che riceveranno il volume in parola, sono invitati ad attenersi alle disposizioni dell'oggetto n. 4 - Foglio di ordini - Parte amministrativa - Dispensa 3ª - 1933 - con la variante di cui all'oggetto n. 29 dello stesso foglio di ordini.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte II artiglieria - pagina 123 n. categorico 2486 prezzo lire 45 per le copie in brochure e lire 55 per le copie rilegate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 380. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 luglio 1933 - Anno XI.

È approvata la seguente graduatoria degli allievi maniscalchi riconosciuti idonei negli esami finali del corso di mascalcia 1° ottobre 1932-31 maggio 1933, di cui al numero 10 della circolare numero 404 del *giornale militare* 1932.

1° FERZOCCO Alessandro, 18° campagna;
2° GIANNANGELI Ugo, 30° campagna;
3° SANDRO Innocente, 4° campagna;
4° VITALE Nicolò, 22° campagna;
5° FOIANI Domenico, 1° campagna;
6° BEDA Giuseppe, 3° squadrone palafrenieri;
7° MONACO Vittorio, Genova cavalleria;
8° D'AMMACCO Raffaele, cavalleggeri Firenze;
9° COGO Quinto, 20° campagna;
10° MURATORE Paolo, 25° campagna;
11° BASSANETTI Giuseppe, 27° campagna;
12° ARSELLI Roberto, cavalleggeri Novara;
13° GORLIER Feliciano, Nizza Cavalleria;
14° ROSSI Vittorio, regg. ariglieria a cavallo;
15° LO PRESTI Biagio, 11° campagna;
16° CHARBONNIER Luigi, Nizza Cavalleria;
17° NALESSO Vincenzo, Genova Cavalleria;
18° CROCIANI Serafino, 5° campagna;
19° MARULLI Palmerino, 5° campagna;
20° CHIRICO Michele, 4° campagna;
21° CORAZZARI Mario, Cavalleggeri Aosta;
22° CAVORSO Francesco, 13° campagna;
23° BAIEDI Adorno, 19° campagna;
24° MARIANO Nicola, scuola centrale artiglieria Civitavecchia;
25° VALLI Raimondo, Cavalleggeri Alessandria;
26° FABBRONI Spartaco, 6° compagna;

27° CASTELLI Pietro, 11° campagna;
28° LA GATTA Luigi, 12° campagna;
29° ONORATI Filiberto, 10° campagna;
30° MORETTI Ivan, Piemonte Reale cavalleria;
31° ORMANDO Giovanni, 8° campagna;
32° DONA' Battista, 8° campagna;
33° TALIGNANI Armando, 21° campagna;
34° CORSI Ezio, Piemonte Reale Cavalleria;
35° CAVAGNOLI Bellino, 4° pesante campale;
36° BRUNO Salvatore, 28° campagna;
37° GALLO Gaspare, 22° campagna;
38° DIANA Angelo, Savoia Cavalleria;
39° LUNGHI Renato, Savoia Cavalleria;
40° GORINI Giacomo, Cavalleggeri Novara;
41° RISSO Francesco, 7° alpini;
42° RE Vittorio, 6° campagna;
43° LEONE Francesco, 24° campagna;
44° SEDDAIU Salvatore, 16 campagna;
45° CATARSI Athos, 7° campagna;
46° BIANCHI Cesare, 19° campagna;
47° PINO Alfredo, cavalleggeri Monferrato;
48° SARTORE Delmo, cavalleggeri Saluzzo;
49° TOFFOLO Pericle, cavalleggeri Saluzzo;
50° MARI Bruno, cavalleggeri Guide;
51° FERRALDESCHI Feliciano, 1° campagna;
52° ROTOLI Domenico, 12 campagna;
53° RONCO Cesare, 17° campagna;
54° PISANI Rocco, 17° campagna;
55° POLATO Riccardo, 30° campagna;
56° FUGA Paolo, 20° campagna;
57° GUFFANTI Antonio, 27° campagna;
58° TURINO Pierino, 1° montagna;
59° ZONI Francesco, 3° alpini;
60° ROSATI Tonino, 2° campagna;
61° RAINONE Michele, 7° campagna;

62° ANTROPOLI Salvatore, 10° campagna;
63° BALICE Luigi, 14° campagna;
64° ALIAS Antonio, 16° campagna;
65° CARASTRO Francesco, 21° campagna;
66° VACIRCA Raffaele, 24° campagna;
67° PONSAT Casimiro, 1° montagna;
68° GIORDAN Edoardo, 8° alpini;
69° PUTZOLU Fedele, 16° campagna;
70° FOSSATI Mario, 30° campagna;
71° ZANELLATO Giuseppe, Cavalleggeri Guide;
72° VANZO Luigi, 9° campagna;
73° GILIOLI Luigi, 9° campagna;
74° PRETI Domenico, 15° campagna;
75° GEREMINI Mario, regg. artiglieria a cavallo;
76° CECCHINI Federico, scuola di cavalleria;
77° FABBRI Liberio, scuola di cavalleria;
78° RAPETTI Carlo, cavalleggeri Vitt. Em. II;
79° CALLIGARIS Francesco, Cavalleggeri Monferrato;
80° FOSCHINI Rino, 3° campagna;
81° CASTAGNETTI Luigi, 15° campagna;
82° MASTINO Francesco, 16° campagna;
83° DAGLI ORTI Antonio, 27° campagna;
84° SOI Vittorio, 3° genio;
85° PATRUCCO Primo, 3° alpini;
86° MAGLIONE Vincenzo, cavalleggeri Firenze;
87° CATTANEO Giuseppe, 4° alpini;
88° TESSER Pietro, 7° alpini;
89° BRONDA Giuseppe, cavalleggeri Vitt. Em. II;
90° SORCINELLI Nino, 2° campagna;
91° SPALLUTI Giuseppe, 14° campagna;
92° MAZZOLINI Bruno, 8° alpini.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 381. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per partecipare a speciali corsi di istruzione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 20 luglio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Determina:

Art. 1.

Nel periodo 1933-34 avranno luogo i seguenti richiami di ufficiali delle categorie in congedo alle armi, per partecipare a speciali corsi di istruzione, nei limiti rispettivamente indicati:

a) *Corso sul servizio dei trasporti militari per ferrovia e per via acquea dal 21 al 30 agosto 1933*; (200 c.

Vi parteciperanno gli ufficiali delle categorie in congedo destinati a particolari funzioni nel servizio dei trasporti militari.

b) *Corso sulla difesa chimica* per capitani e per ufficiali subalterni delle categorie in congedo laureati in chimica. Il richiamo per i capitani avrà luogo in due periodi, dal 6 novembre al 3 dicembre 1933 e dal 3 al 30 aprile 1934, ed i capitani da richiamare saranno ripartiti in due gruppi. Il richiamo per gli ufficiali subalterni avrà luogo dall'11 gennaio al 7 febbraio 1934.

Nella durata dei richiami sono compresi i giorni di presentazione e di ricollocamento in congedo, ma sono esclusi i giorni di viaggio.

Gli ufficiali richiamati ai fini dell'avanzamento, come dal capo II dell'art. 1 della determinazione ministeriale 31 maggio 1933-XI, sono dispensati dal richiamo di cui alla lettera *a*).

[illegible] 4500 [illegible]

[illegible]

Art. 2.

Gli ufficiali interessati riceveranno comunicazioni circa la loro destinazione e la località di presentazione.

I capitani da richiamare per la frequenza del corso indicato alla lettera *b*) del precedente articolo possono inoltrare domanda per l'assegnazione preferita ad uno dei due turni 6 novembre-3 dicembre 1933 o 3-30 aprile 1934, al rispettivo comando di corpo d'armata che, tenute presenti le esigenze dell'istruzione, deciderà inappellabilmente.

Art. 3.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. Gazzera.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale **1/2640**, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6100808) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Dispensa 39ª 1933 - Anno XI 21 luglio

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N, 382 - 20 luglio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . *Pag.* 1411

PARTE SECONDA

Circolare N. 382. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - 20 luglio 1933 - Anno XI.

1. — Col 2 novembre corrente anno avranno inizio i normali corsi allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità.

2. — I corsi allievi ufficiali verranno ultimati il 2 giugno 1934, e, come risulta dall'annessa tabella, si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Pinerolo, Bra, Milano, Pavia, Pola, Lucca, Spoleto, Salerno e Palermo.

Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nella tabella stessa.

Ammissione ai corsi.

3. — Ai corsi del 2 novembre c. a. sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 e 1912, già chiamati alle armi, che hanno l'obbligo di frequentarli — a senso del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e del decreto ministeriale del 20 febbraio 1927 (circolare n. 150 del *giornale militare* del 1927) — fatta eccezione per coloro che siano ascritti ai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari e per coloro che siano ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studio.

Potranno anche fare domanda di ammissione ai corsi stessi i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per tale ammissione, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno pure essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto, che fa seguito alla presente circolare.

4. — Circa gli obblighi e la durata del servizio dei giovani, in rapporto alla loro classe ed alla loro ferma, dovranno seguirsi le seguenti norme:

a) gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma ordinaria, dopo compiuto il corso, dovranno, se idonei, prestare sette mesi di servizio col grado di sottotenente di complemento. Qualora debba essere computato un precedente periodo di servizio prestato sotto le armi, la durata del servizio complessivo non potrà mai essere superiore a quella degli uomini con ferma ordinaria della classe di leva 1912;

b) i militari ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, e quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel qual caso dovranno compiere un mese di servizio col grado di sottotenente;

c) i militari, invece, ascritti, o con titolo riconosciuto a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli otto mesi, e quelli assegnati alla ferma minore di primo grado (12 mesi) completeranno i loro obblighi di servizio fino alla durata rispettiva della loro ferma, col grado di sottotenente;

d) i militari arruolati con le classi 1910, 1911 e 1912, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa, sono tenuti a prestare servizio come i militari di cui alla lettera *b*);

e) gli inscritti e militari della classe 1913, i quali alla data del 31 agosto 1933 siano stati già arruolati, non hanno ancora obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di primo o secondo grado, la durata del servizio, agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata nell'articolo 110 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto n. 1332, dell'8 settembre 1932, senza tener conto dell'eventuale applicazione del 1° comma dell'art. 112 del testo unico medesimo.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il ministro, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento, che in tal modo verrà determinato;

f) gli inscritti ed aggiunti sulle liste di leva della classe 1913, i quali alla data del 31 agosto 1933 non siano stati ancora arruolati, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, ma dovranno all'uopo presentare al competente ufficio di leva una esplicita dichiarazione scritta di rinunzia a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minore, che possa loro spettare all'atto dell'arruolamento.

La rinunzia dovrà essere sottoscritta dall'interessato e dalla persona che deve firmare l'atto di richiesta. L'ufficio di leva, a sua volta, dovrà prendere atto della rinuncia e rilasciarne ricevuta, da allegarsi alla domanda.

I detti inscritti ed aggiunti saranno considerati come aventi obbligo di ferma ordinaria e saranno come tali inscritti sui ruoli.

Riguardo ad essi, per ciò che si riferisce alle necessarie annotazioni e variazioni sulle liste di leva e sui fogli matricolari, dovrà operarsi nello stesso modo che per gli arruolati volontari del R. esercito.

La formula matricolare da annotare è la seguente:

« Soldato volontario della classe..... distretto militare di..... quale allievo ufficiale di complemento, arma di..... nella scuola allievi ufficiali di..... con ferma ordinaria e con rinunzia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma che gli competono all'atto dell'arruolamento, a senso dell'art. 2 del R. decreto 3224 del 31 dicembre 1923, li..... »;

g) i militari ascritti a ferma minima, oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di terzo grado, non hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Coloro che ciò nonostante desiderano frequentarli, potran-

Coloro che, ciò nonostante, desiderano frequentarli, potranno esservi ammessi, a domanda, e previa rinunzia alle ri- per tutta la loro durata (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, salvo che chiedano di essere nominati sottotenenti di complemento, nel qual caso compiranno come tali un mese di servizio.

Per la rinunzia alle ferme di cui sopra valgono le norme di cui alla precedente lettera *f*);

h) i militari dichiarati limitatamente idonei, appartengano o no a contingenti chiamati alle armi, non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, a meno che, ritenendo di avere acquistato la piena idoneità fisica, chiedano di essere sottoposti a visita collegiale, sotto la presidenza del direttore dell'ospedale, ed in tale visita la piena idoneità sia riconosciuta. In tal caso essi avranno il trattamento indicato nelle lettere precedenti, a seconda della ferma, cui siano stati assegnati;

i) i militari dispensati dal servizio, perchè residenti all'estero, i quali abbiano ottenuto, od ottengano dal ministero della guerra, a mente del n. 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero » l'ammissione alla ferma speciale di 6 mesi. di cui è menzione agli articoli 130 e 132 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, qualora chiedano ed ottengano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, avranno il trattamento contemplato alla lettera *b)*. È da tener presente, però, che in tali casi gli interessati dovranno, all'atto del congedamento, essere muniti di modello 10 di dispensa (modello 58 del catalogo), anzichè di foglio di congedo illimitato, qualora non abbiano compiuto la ferma di leva loro spettante, ma con l'obbligo di riespatriare nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ammessi a ferma speciale di sei mesi; mentre se rimarranno nel Regno, oltre i termini suaccennati, saranno tenuti a compiere i rispettivi obblighi ordinari di leva;

i) coloro che non abbiano concorso alla leva (cioè dalla classe 1913, in poi, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età, possono essere ammessi ai corsi alle stesse condizioni di cui è cenno alla lettera *f)*.

5. — I militari alle armi, compresi gli allievi sottufficiali e i carabinieri reali, possono anch'essi essere ammessi ai corsi, con l'avvertenza, però, *che il servizio da essi già prestato alle armi non sarà calcolato in quello che dovranno compiere come allievi ufficiali, che dovrà in ogni caso essere prestato per intero, fino alla fine dei corsi (7 mesi).*

Del servizio precedente dovrà, invece, tenersi conto in quello da prestare come ufficiale, che, però, non potrà mai essere inferiore ad un mese.

I militari alle armi, non vincolati a ferme speciali, i quali presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari alle armi, invece, che siano vincolati a ferma speciale, non saranno inviati in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi, per essere trasferiti, alla data del 2 novembre 1933, ai corsi allievi ufficiali.

Prima, però, dell'ammissione, dovrà essere accertato che gli aspiranti non lascino insoddisfatti eventuali debiti presso i corpi di provenienza, per premi di arruolamento già percepiti, o per altri motivi.

I militari dell'arma dei carabinieri reali, che non abbiano ancora compiuto la ferma di tre anni, dovranno rimborsare in contanti, prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio già prestato, il premio di arruolamento percepito.

6. — Gli allievi ufficiali di complemento provenienti dai collegi militari, per aver cessato di appartenervi a decorrere dal 1° ottobre 1927, qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144, del 17 giugno 1928.

7. — Non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali gli aspiranti, che furono già esclusi dai corsi stessi, o da quelli per studenti universitari, e i giovani che furono riprovati agli esami a sottotenente di complemento presso le scuole allievi ufficiali, o presso i corsi per studenti universitari.

8. — Possono, invece, esservi ammessi gli allievi che dovettero interrompere un corso per motivi di salute, sempre quando abbiano riacquistato la voluta idoneità. Tale motivo dovrà essere comprovato da apposito certificato del comandante della scuola.

Detti militari se trovansi sotto le armi potranno, ove ne facciano domanda, essere inviati in congedo provvisorio fino all'inizio dei corsi successivi.

9. — I giovani, i quali abbiano obbligo di frequentare i corsi indetti colla presente circolare, qualora comprovino di aver fatto domanda di ammissione nella R. aeronautica, quali allievi ufficiali di complemento del genio, o del ruolo navigatori (piloti), saranno lasciati in congedo, in attesa di sostenere la visita e la prova di esame per l'ammissione in aeronautica, che avrà luogo nei mesi di gennaio e febbraio 1934, sempreché, però, essi, non abbiano superato il 26° anno di età.

Quelli di detti giovani, per i quali, eventualmente, abbiano esito negativo le pratiche per l'ammissione richiesta, saranno lasciati in congedo, per prendere parte ai corsi, che saranno indetti nell'anno 1934.

10. — I già inscritti nelle liste della leva di mare, arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequen-

rare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. esercito, se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi e previo nulla osta del comando superiore del corpo R. equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'esercito debba essere revocato.

11. Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere presentate, non oltre il 31 *agosto* 1933, per gli aspiranti che non si trovano alle armi, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva e per gli aspiranti già incorporati, al comando del proprio corpo. Le domande stesse dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata, o al comando militare della Sicilia, a seconda della circoscrizione in cui è il corso che gli interessati desiderano frequentare.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione, titolo di precedenza, che sarà, invece, determinato esclusivamente dai criteri indicati al seguente n. 24.

12. — I candidati dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda di ammissione se posseggano titolo superiore a quello esibito, e quale esso sia, specificando, qualora trattisi di studenti universitari, la facoltà cui sono inscritti.

E' vietata l'accettazione di domande di ammissione ai corsi per armi combattenti da parte dei laureati, od inscritti nelle facoltà di medicina e chirurgia, di chimico-farmacia e di veterinaria, poichè essi sono tenuti a seguire, alla fine degli studi universitari, i corsi corrispondenti alle anzidette facoltà.

I giovani però, che per età si trovino in condizione di non poter conseguire la laurea prima del 26° anno di età potranno essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria.

Alle domande dovranno essere uniti tutti i documenti prescritti, quali sono elencati al n. 11 del manifesto.

Gli aspiranti, però, che comprovino di essere inscritti ad esami della prossima sessione autunnale, potranno far ri serva, nelle relative domande, di presentare il titolo di studio entro il 20 *ottobre, al più tardi.*

A tali aspiranti i comandi di corpo di armata faranno pervenire, *d'urgenza*, un certificato, in carta libera, da cui risulti che hanno presentato domanda di ammissione ai corsi, affinchè possano servirsene, per avere la precedenza negli anzidetti esami.

13. — I giovani, che dalle denuncie dei titoli di studio esistenti presso i distretti, risultino avere obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, a senso del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, qualora non chiedano l'ammissione ai corsi stessi e non abbiano diritto al ritardo della prestazione del servizio, a senso degli articoli 121 e seguenti del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno dai distretti segnalati ai comandi di corpo d'armata da cui dipendono. Questi, previ eventuali accordi cogli altri corpi d'armata competenti, provvederanno ad assegnarli d'autorità ai corsi, tenendo conto del titolo di studio per l'assegnazione all'arma e specialità.

14. — I comandi di corpo d'armata non possono accettare rinuncia all'ammissione ai corsi allievi ufficiali da parte di aspiranti lasciati in congedo provvisorio, per prendervi parte, i quali, per il loro anno di nascita ed il titolo di studio posseduto, abbiano l'obbligo di frequentare i corsi stessi e non abbiano titolo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio.

15. — Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio, dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero.

Nel manifesto sono altresì indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a *domanda*, ai corsi stessi.

16. — I comandi di corpo o di distretto militare dovranno procedere all'accurato esame della validità dei documenti prodotti nonchè all'assunzione delle informazioni ed agli altri incombenti di cui ai numeri 18 e 19.

L'esame dei titoli di studio riveste particolare importanza; deve essere compiuto senza incorrere in errori, o disattenzioni.

Il controllo di tali titoli dovrà essere particolarmente curato dai comandanti dei distretti (dai comandanti dei corpi, per i militari alle armi), i quali, per ogni buon fine, *in caso di dubbio sulla validità di un titolo di studio conseguito nel Regno, dovranno rivolgersi al Provveditore agli studi territorialmente competente.*

I comandi dei distretti, (dei corpi, per i militari alle armi) sono autorizzati a respingere le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, di aspiranti che all'uopo presentino titoli di studio insufficienti.

A titolo di chiarimento, affinchè non si ripetano inconvenienti verificatisi, va messo in particolare evidenza che i diplomi di « operaio qualificato » e le licenze da R. scuole industriali e commerciali non sono titoli sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali. I diplomi, o le licenze, di un R. istituto industriale, o commerciale, invece, sono titoli, dai quali deriva l'obbligo di seguire i detti corsi.

Data la difformità di organizzazione esistente nei vari istituti scolastici, è necessario che il requisito del titolo facoltativo, per ammissione o passaggio all'ultimo anno del corso indicato al n. 10 del manifesto, sia provato da certificato nel quale sia esplicitamente detto che l'aspirante ha ottenuto l'ammissione od il passaggio « all'ultimo anno » di detto istituto, non essendo spesso sufficiente l'indicazione specifica del corso.

Sulla validità dei titoli di studio conseguiti all'estero — compresi quelli degli istituti pontifici — si pronunzierà *esclusivamente* questo ministero, al quale i titoli devono, in ogni caso, essere comunicati, in originale.

17. — Per accertare che la moralità, la condotta politica e la posizione sociale degli aspiranti, e anche dei loro congiunti, siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandi di distretto, (o di corpo, se si tratti di militari alle armi) constatato che l'aspirante possiede effettivamente i titoli di studio voluti pel corso in cui chiede l'ammissione, assumeranno *subito,* per mezzo degli ufficiali dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che riterranno opportuni, riservate informazioni. La richiesta

di infomazioni riservate dovrà essere fatta *appena* ricevuta la domanda.

Tali informazioni, per gli aspiranti che hanno cambiato residenza, dovranno assumersi non soltanto rispetto alla condotta da essi tenuta nell'ultima loro residenza, ma rispetto anche alla condotta serbata nel luogo, o nei luoghi, ove precedentemente dimorarono.

In pari tempo, dovrà chiedersi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziario modello 44 (già 42).

L'arma dei carabinieri reali dovrà esplicitamente dichiarare anche se e quale preciso titolo di studio possiedano gli aspiranti, ed, in modo speciale, se questi siano laureati o studenti universitari, ed in tal caso, in quale facoltà.

18. — *Gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano.*

Nella relativa visita ogni cura dovrà essere posta per evitare l'inconveniente che, poi, nella successiva visita medica presso le scuole, molti degli allievi ammessi debbano essere eliminati.

La statura degli aspiranti non potrà, in alcun caso, essere inferiore a m. 1,55.

Le visite mediche presso i distretti debbono essere effettuate da ufficiali medici in S. P. E. di grado non inferiore a quello di capitano, secondo è prescritto dalla circolare 373 del giornale militare del 1931. Per i distretti, nei quali l'ordinario servizio sia disimpegnato da sottotenenti medici di complemento, o da medici civili, i rispettivi comandanti prenderanno i necessari accordi con le competenti direzioni di sanità, perchè queste inviino sul posto un ufficiale medico in S. P. E. (di grado non inferiore a quello di capitano), in determinati giorni, nei quali il distretto avrà avuto cura di fare affluire un certo numero di visitandi.

I comandanti dei distretti, a visita compiuta, licenzieranno gli aspiranti, avvertendoli che riceveranno comunicazioni sull'esito delle rispettive domande.

Coloro fra essi che, già arruolati dai consigli o commissioni mobili di leva con idoneità ad incondizionato servizio, non fossero riconosciuti idonei, non dovranno essere riformati nemmeno in seguito a rassegna, a meno che abbiano superato il 26° anno di età, nel qual caso saranno senz'altro sottoposti a rassegna. Tranne che in tal caso, tutti gli altri aspiranti non riconosciuti idonei, dovranno essere ripristinati nella posizione in cui si trovavano per continuare a fruire del ritardo, se studenti, o per essere, in caso contrario, lasciati in congedo provvisorio fino alla successiva chiamata generale alle armi.

Lo stesso trattamento dovrà farsi anche a quegli aspiranti che siano riconosciuti non pienamente idonei ai corsi all'atto della presentazione alle scuole, quando anche ciò si verifichi dopo osservazione dell'ospedale militare.

19. — Le domande degli aspiranti ai corsi, di cui trattasi, insieme coi documenti prescritti, la copia del foglio matricolare modello 106 (già 59), la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate dei CC. RR. dovranno, dai comandi di corpo o di distretto, essere, *con la maggiore sollecitudine,* inviate ai comandi di corpo d'armata, o a quello militare della Sicilia, nella cui circoscrizione trovasi il corso prescelto. Inoltre, i comandi di distretto indicheranno in calce alle domande degli aspiranti la ferma, cui questi sono ascritti.

Nell'assumere e nell'inviare le informazioni riservate, daranno la precedenza a quelle degli aspiranti i quali abbiano l'obbligo di frequentare i corsi.

In tutti i casi le informazioni dell'arma dovranno pervenire ai comandi dei distretti o *corpi non oltre il 30 settembre.*

A tale data, se ancora esisteranno presso i comandi anzidetti, per cause eccezionali, domande incomplete, esse dovranno, ciò nullameno, essere intanto trasmesse ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia, perchè i comandi stessi possano averne norma per conoscere in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma *non potranno questi ultimi comandi far luogo in alcun caso ad ammissioni con riserva.*

20. — Per l'ammissione ai ripetuti corsi dei giovani residenti all'estero, i rispettivi consoli invieranno le domande documentate al ministero della guerra o direttamente o per il tramite del ministero degli affari esteri, con dichiarazione esplicita circa la validità dei titoli di studio degli aspiranti e circa la condotta morale e politica degli aspiranti stessi e dei relativi congiunti

21. — *Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando di corpo d'armata o comando militare della Sicilia, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal ministero.*

A tal fine i comandi stessi non oltre il 20 ottobre p. v., dovranno comunicare telegraficamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), per le opportune perequazioni, il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità indicando separatamente il numero di coloro che si siano riservati di produrre il titolo di studio, a senso del penultimo comma del n. 12.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal ministero, i comandi predetti provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso di pertinenza.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata o della Sicilia, saranno, per mezzo dei comandi di corpo, o distretto, comunicate, *in tempo*, agli aspiranti, i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la rispettiva scuola il 2 novembre p. v.

22. — In merito all'ammissibilità, o meno, ai corsi non debbono pronunciarsi le commissioni d'avanzamento delle scuole ma solo i competenti comandi di corpo d'armata od il comando militare della Sicilia.

I comandi predetti, qualora siano del parere che l'ammissione non possa aver luogo, a causa della condotta morale e politica degli aspiranti, o dei loro congiunti, dovranno riferirne per la decisione al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), trasmettendo le informazioni dei carabinieri reali e gli altri documenti che ritengano necessari ed esprimendo in merito il loro motivato parere.

23. — Le decisioni di esclusione prese dal ministero a senso del numero precedente saranno definitive e dovranno quindi valere anche nei casi di successive domande di ammissione tanto ai corsi normali, quanto a quelli universitari.

A tale effetto il ministero parteciperà a tutti i comandi di corpo d'armata i nominativi degli esclusi affinchè ne tengano nota in apposito registro.

Assegnazione ai corsi.

24. — L'assegnazione ai corsi verrà fatta in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi, all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, come è detto al n. 18 e alle disposizioni complementari contenute nella presente circolare.

A parità di altre condizioni, la precedenza, per l'assegnazione dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare, presso le Regie università, e superati i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti, e che non siano stati esclusi dal concorso, saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione, quante sono le armi e specialità per le quali si effettuano i corsi in ciascuna scuola, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine, secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

25. — Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *assegnazione al corso allievi ufficiali di complemento di fanteria e di cavalleria*:

Ai corsi di fanteria (linea e specialità) e di cavalleria potranno aspirare, indistintamente, i candidati in possesso, almeno, del diploma di maturità classica, o scientifica, o di titoli di studio equipollenti.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare).

Non potranno essere assegnati ai corsi di cavalleria se non gli aspiranti con ferma ordinaria o che rinuncino esplicitamente, per iscritto, a qualunque abbreviazione di ferma.

Gli aspiranti al corso di cavalleria dovranno essere sottoposti ad un primo esperimento pratico di equitazione, presso i reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna dipendenti, con le norme in proposito prescritte dalla circolare n. 593 del giornale militare del 1930. Gli aspiranti riconosciuti idonei in tale esperimento saranno, poi, sottoposti a speciale visita medica, presso la scuola di Pinerolo, alla quale dovranno presentarsi il 31 ottobre p. v. Ivi, coloro per i quali la visita medica abbia esito favorevole, saranno sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, nel quale sarà loro assegnato un punto di merito in ventesimi. I primi classificati fino al completamento dei posti messi a concorso saranno assegnati definitivamente al corso di cavalleria.

Tutti gli altri aspiranti alla cavalleria saranno assegnati ad una scuola di fanteria.

b) *assegnazione ai corsi allievi ufficiali dei bersaglieri e degli alpini*:

Per i corsi dei bersaglieri e degli alpini dovranno essere prescelti coloro che, indipendentemente dalla domanda fatta, risultano più fisicamente adatti a prestar servizio nelle specialità predette.

All'effetto della scelta anzidetta agli aspiranti, che non abbiano obbligo per titolo di studio di partecipare ai corsi di artiglieria e genio, riconosciuti idonei nella visita medica presso i distretti, verrà assegnato dai distretti un punto di idoneità fisica in ventesimi da 10 a 20.

A parità di altre condizioni, avranno titolo di precedenza, per l'ammissione al corso degli alpini, coloro che comprovino, con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del club alpino, di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna, anche a scopo sportivo, con particolare riguardo, fra costoro, agli appartenenti alle zone da cui devono essere tratte le reclute per gli alpini e per l'artiglieria da montagna.

I comandi di corpo d'armata segnaleranno a quello di Milano il numero dei giovani risultati idonei, distinguendo coloro che hanno presentato domanda di assegnazione e coloro che saranno stati prescelti d'autorità e raggruppando i giovani per punto di classifica ottenuto.

Il comando del corpo d'armata di Milano, in relazione agli ammittendi ai due corsi, comunicherà ai vari corpi d'armata il numero degli aspiranti, che ciascuno di essi dovrà avviare alla scuola, scelti, naturalmente, fra i meglio classificati.

Gli aspiranti così prescelti dovranno presentarsi alla scuola allievi ufficiali di complemento di Milano il 31 ottobre p. v., per essere sottoposti a speciale visita medica nella quale dovrà essere loro nuovamente attribuito un punto di idoneità fisica in ventesimi.

A coprire i posti, che in seguito a tale visita restassero eventualmente vacanti, il comando del corpo d'armata di Milano precetterà telegraficamente altrettanti aspiranti scelti fra i migliori rimasti prima esclusi.

Gli aspiranti non prescelti per i bersaglieri e per gli alpini saranno assegnati ad una scuola di fanteria.

c) *assegnazone ai corsi allievi ufficiali di artiglieria e genio*:

I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, in chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria e del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirino ed a quale specialità.

Quei giovani, che non abbiano denunziati o non denunzino i titoli indicati e ne siano riconosciuti in possesso, saranno destinati d'autorità ai corsi dell'artiglieria e del genio, senza tener conto dei loro desideri, quand'anche siano stati già assegnati a corsi di arma diversa.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti in possesso del diploma di maturità scientifica e i laureati e studenti di scienze economiche e commerciali, purchè provengano dai diplomati ragionieri degli istituti commerciali e degli istituti tecnici superiori, o muniti dei seguenti titoli professionali, ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore, licenza o diploma di abilitazione dei regi istituti industriali e commerciali, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimanessero disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Gli aspiranti al corso di artiglieria da montagna verranno sottoposti a nuova visita medica presso la scuola, alla quale dovranno presentarsi il 31 ottobre p. v.

I meno idonei per l'artiglieria da montagna verranno assegnati all'artiglieria da campagna.

Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna verranno designati i giovani fisicamente più idonei fra gli aspiranti alle altre specialità dell'arma.

A ciascuno di essi verrà assegnato un punto in ventesimi, da 10 a 20.

Per le segnalazioni al comando del corpo d'armata di Alessandria si osserveranno le norme dettate al 3° e 4° comma della lettera *b*) del presente numero.

Per la specialità *radiotelegrafisti* avranno la precedenza nell'ordine sottoindicato:

1° i giovani in possesso di diploma di « *perito radiotecnico* », rilasciato dai RR. istituti industriali del Regno, o dall'istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, i quali abbiano anche superato la prova di trasmissione e ricezione ad udito dei segnali Morse, risultante da apposito attestato di idoneità ai servizi radiotelegrafici del R. E., rilasciato dagli istituti suddetti;

2° i diplomati dal R. istituto industriale di Torino (diploma di tecnico superiore elettrotecnico - sezione elettrocomunicazioni);

3° i laureati in ingegneria elettrotecnica e navale;.

4° i diplomati dai RR. istituti industriali - sezione meccanici elettricisti;

5° i laureati in ingegneria civile, industriale, meccanica, o in scienze fisico-matematiche e gli studenti delle RR. scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze fisico-matematiche.

Ai posti rimasti diponibili possono essere ammessi i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra elencati, aventi obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Per ognuna delle dette categorie sarà data la precedenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di R. T. di prima o seconda classe e del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali, al termine dei corsi per R. T. del R. esercito, nonchè ai giovani, che, in mancanza di tale diploma, dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito e di possedere fondate cognizioni in materia di radio trasmissioni.

Per la specialità *telegrafisti* sarà data la precedenza agli aspiranti, che comprovino di aver frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito.

Tanto per gli aspiranti radiotelegrafisti quanto per i telegrafisti tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale di esame al comando del corpo d'armata di Milano, per i R. T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopra citato, i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

d) *Specialità aereostieri e ferrovieri*:

I sottotenenti di complemento della specialità aereostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori e minatori, accordando la precedenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Pavia e la designazione dei prescelti verrà fatta, in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami a sottotenente, dal comando del corpo d'armata di Milano. Il detto comando li designerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) in n. di 6 per gli aereostieri e in n. di 16 per i ferrovieri.

e) *Specialità carri armati*:

Gli allievi, che aspirano alla nomina ad ufficiale dei carri armati, dovranno aver frequentato esclusivamente un corso di fanteria, sino alla nomina a sottotenente, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando del corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta di motocicli, od autovetture, od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi, e, successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso, dovrà segnalare al ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo presente che i sottotenenti da assegnare ai carri armati dovranno essere tratti in numero di 6 per ciascuno dei corsi di fanteria di Moncalieri, Spoleto, Salerno e Palermo e 2 del corso dei bersaglieri.

f) *Aspiranti ai centri automobilistici*:

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per le unità automobilistiche deve aver luogo dagli allievi ufficiali i quali ne facciano domanda, che abbiano compiuto il corso presso una scuola delle varie armi o specialità.

Gli allievi ufficiali dell'artiglieria (escluse le specialità campagna e montagna) e del genio, ai quali viene svolta istruzione automobilistica, non saranno tenuti ad allegare alla domanda altri documenti; quelli appartenenti ad altre armi, dovranno invece, presentare, con la domanda, certificati, che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli, od autovetture).

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, come per gli aspiranti ai carri armati, e, in base ai risultati dell'esperimento stesso, segnalerà, come sopra, al ministero (direzione generale personale ufficiali) i prescelti per i centri automobilistici, nella seguente misura: 10 per ciascun corso di fanteria di linea, 12 bersaglieri, 9 alpini, 4 per ciascun corso di artiglieria pesante, di artiglieria pesante campale e 2 per ciascuno dei rimanenti corsi.

Tali sottotenenti di complemento saranno destinati ad un reggimento dell'arma e specialità corrispondente al corso seguito, ed assegnati, per il servizio di prima nomina, ad un centro automobilistico.

g) *Aspiranti al centro chimico militare*:

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per il centro chimico militare avrà luogo, di massima, fra gli allievi ufficiali, che ne facciano domanda, laureati in chimica, o studenti almeno del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna e del corso degli alpini.

In totale saranno assegnati 30 sottotenenti di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al ministero (direzione del centro chimico militare) i dati relativi agli allievi laureati in chimica, o studenti almeno del secondo anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al ministero (direzione del centro chimico militare), alla fine dei corsi.

L'assegnazione agli aerostieri, ai ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al centro chimico militare dovrà essere definitiva, e cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi, o ai corpi di provenienza di quei sottotenenti delle specialità stesse, che alle medesime si siano mostrati meno atti.

26. — Gli aspiranti, residenti nelle isole italiane dell'Egeo, saranno assegnati ai corsi di fanteria, qualunque sia il titolo da essi posseduto.

Presentazione ai corsi.

27. — *Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi*, neppure se si tratti di candidati agli esami di laurea della sessione autunnale.

Quelli che, avendo solo facoltà di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, non vi si presentino, per qualsiasi motivo, il 2 novembre 1933, saranno ritenuti rinunziatari e coloro fra essi che, per essere già stata chiamata alle armi la loro classe, erano stati lasciati in congedo provvisorio in base al n. 21 della circolare 82 del *giornale militare* del corr. anno, dovranno essere precettati a presentarsi immediatamente alle armi per la destinazione ad un corpo reclutato dal rispettivo distretto di leva. Ove non rispondano a tale precetto, dovranno essere dichiarati disertori, a meno che abbiano, nel frattempo, acquistato titolo al ritardo del servizio per ragioni di studio.

Coloro che, essendo obbligati, per il titolo di studio, a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, non vi si presentino alla data suddetta, potranno essere rinviati ai corsi allievi ufficiali dell'anno 1934, qualora ne facciano domanda e dimostrino di possedere ancora titolo al ritardo, od almeno di essere stati in possesso del titolo stesso al momento della chiamata alle armi della classe 1912 (1-9 marzo 1933-XI) ai sensi degli articoli 121 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Coloro che non si trovino in tale condizione o non ne facciano domanda, saranno dichiarati disertori, a meno che la mancata presentazione derivi da causa di forza maggiore. In tale caso saranno rimandati ai corsi allievi ufficiali dell'anno 1934, a meno che abbiano compiuto i 26 anni di età al 9 marzo 1933, nel qual caso dovrà riferirsene al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Svolgimento dei corsi.

28. — I corsi per la fanteria, l'artiglieria e il genio si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali indicate nello annesso specchio, dove è pure specificato il numero medio di allievi da ammettere ai singoli corsi.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Per le istruzioni dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento, ed, inoltre, quanto è stabilito dai programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene tali gradi non debbano essere conferiti. E, quindi, gli allievi, che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano i gradi di caporale, caporale maggiore o di sergente, dovranno rinunziarvi.

29. — Potranno essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad 1 ogni 15, quegli allievi che più si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare.

30. — Prima della fine dei corsi, e precisamente entro il 30 aprile 1934, i comandi delle scuole dovranno trasmettere al ministero (direzione generale personale ufficiali) il foglio matricolare mod. 106, insieme col certificato di nascita e con quello di cittadinanza italiana per tutti indistintamente gli allievi.

Essi dovranno assicurarsi che il foglio matricolare anzidetto sia in perfetto ordine, specie per quanto ha tratto all'obbligo di ferma spettante a ciascun allievo nell'atto in cui il foglio stesso viene inoltrato al ministero.

Licenze, assenze, proscioglimenti.

31. — Non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi, tranne nei seguenti casi:

a) agli allievi ufficiali laureati, che comprovino di dover sostenere l'esame di stato;

b) agli allievi ufficiali, che comprovino di dover sostenere esami di concorso nelle amministrazioni statali;

c) agli allievi ufficiali laureandi, che comprovino di dover sostenere la sola discussione orale della tesi di laurea.

Nei casi di cui è cenno alle lettere *a*) e *b*), gli allievi potranno ottenere una licenza breve, in una o al massimo in due volte, per una durata complessiva non superiore ad otto giorni, oltre i giorni necessari per viaggi di andata e ritorno.

Nei casi, di cui alla lettera c), la licenza sarà concessa per un tempo limitatissimo sufficiente per sostenere la sola discussione orale.

32. — Gli allievi ufficiali, che rimangano assenti dai corsi per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a quarantacinque giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prove.

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali, con le norme contemplate al n. 37 della presente circolare.

Quelli, però, che cessano dalla qualità di allievi per ragioni di salute, possono giovarsi della facoltà contemplata al n. 8.

Nella apposita variazione, che dovrà essere inserita nella matricola degli uni e degli altri, si farà espressa menzione del motivo, per cui, rispettivamente, essi hanno cessato dalla qualità di allievi ufficiali.

Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tutt'ora idonei alla promozione a sottotenente.

33. — Gli allievi ufficiali, i quali, per mutamenti nella situazione di famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, chiedano di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno, in seguito a decisione del ministero, ottenere di essere licenziati dai corsi, per seguire la sorte dei militari della loro classe, sempre quando non abbiano obbligo di frequentare i corsi stessi.

Ad ogni modo, la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale non potrà avere luogo per titoli preesistenti all'ammissione ai corsi, quand'anche il riconoscimento dei titoli sia avvenuto posteriormente.

Esame a sottotenente di complemento.

34. — Al termine dei corsi, gli allievi saranno sottoposti agli esami e al giudizio per la idoneità al grado di sottotenente di complemento.

35. — Gli esami, teorici e pratici, si svolgeranno in base alle norme generali ed al programma d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali.

Gli esami teorici, della durata non superiore a 15 giorni, dovranno svolgersi al termine delle lezioni, e prima dei campi d'arma, i quali, a loro volta, avranno una durata di venticinque-trenta giorni.

Gli esami pratici avranno luogo dopo i campi d'arma, ed in tale occasione verranno assegnati i punti di condotta e di attitudine militare.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali siano stati impartiti i predetti insegnamenti.

36. — Gli allievi riconosciuti idonei verranno inviati in licenza straordinaria — non computabile nella ferma — in attesa della nomina ad ufficiale e della chiamata per la prestazione del servizio di prima nomina presso un corpo.

Potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali, che siano caduti in non più di una prova teorica, purchè non abbiano riportato una deficienza inferiore a nove ventesimi e purchè raggiungano, complessivamente, la media di 12/20.

Sono escluse dalla compensazione, di cui sopra, le seguenti materie principali:

« tattica e servizio in guerra », per gli allievi di fanteria e cavalleria;

« armi portatili, esplosivi, materiali di artiglieria, puntamento e tiro », per gli allievi d'artiglieria;

« programma speciale del genio », per gli allievi del genio.

L'insufficienza riportata agli esami di tali materie determina senz'altro la dichiarazione di non idoneità al grado di sottotenente.

Al termine del corso, le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 39.

L'idoneità a tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente. Gli allievi ufficiali di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di fanteria; gli allievi ufficiali di artiglieria da campagna, se ugualmente dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento nell'arma e nella specialità, per il servizio nelle batterie someggiate o carrellate.

I predetti allievi dovranno, come è ovvio, avere conseguita l'idoneità negli esami teorici e nei rimanenti esami pratici.

37. — Gli allievi che non conseguiranno l'idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali. Qualora abbiano ancora obblighi di servizio e siano stati già arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, essi saranno inviati ad un corpo della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale — possibilmente reclutato dal proprio distretto — per compiere il servizio stabilito per la loro classe di leva, e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento delle rispettive scuole, salva la facoltà da parte loro, se abbiano tutti i requisiti prescritti, di chiedere il ritardo del servizio per ragioni di studio.

Qualora non siano stati ancora arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, saranno prosciolti dal servizio e licenziati dalle armi, muniti della dichiarazione, di cui al n. 541 della « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito », con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Gli allievi dichiarati non idonei alla nomina a sottotenente, ascritti a ferma minima, o a ferma minore di 3° grado, che a suo tempo vi rinunziarono per potere essere ammessi ai corsi, al pari di quelli dichiarati non idonei a tale nomina, ascritti a ferma riducibile inferiore agli otto mesi, od a ferma minore di secondo grado, nonchè quelli pure dichiarati non idonei alla nomina stessa, contemplati alla lettera *i*) del precedente n. 4, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati, al termine dei corsi.

Quelli, che non abbiano conseguito l'idoneità nelle materie principali degli esami teorici, o non abbiano la possibilità di ottenere la compensazione con gli esami pratici, saranno dimessi dai corsi e, ove abbiano ancora obblighi di servizio, saranno assegnati ad un corpo prima dei campi d'arma; ove non abbiano invece, obblighi di servizio, saranno inviati in congedo.

38. — Nella matricola dei riprovati agli esami per la nomina a sottotenente dovrà essere inscritta la seguente variazione: «assegnato al . . . . per completarvi i suoi obblighi di servizio militare (per quelli che li hanno ancora da compiere), siccome riprovato negli esami per la nomina a sottotenente di completamento, li . . . . oppure: «inviato in congedo, siccome riprovato negli esami per la nomina a sottotenente di complemento, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe . . . ».

Classificazione degli allievi e graduatoria.

39. — La classificazione finale risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

1° media delle due medie: dei punti riportati durante il corso e dei punti riportati agli esperimenti sulle istruzioni pratiche e professionali;

2° media delle due medie: dei punti riportati nelle interrogazioni annuali e dei punti riportati agli esami teorici nelle materie d'insegnamento;

3° media dei punti di attitudine militare e di condotta.

In conseguenza, durante i corsi ogni allievo dovrà essere classificato in tutte le materie e istruzioni pratiche, allo scopo di accertare e valorizzare il lavoro compiuto e il profitto tratto dagli allievi durante lo svolgimento dei programmi d'insegnamento.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i modelli 49 (già 51 E) per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove di esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I modelli 49 (già 51-E), dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al ministero, (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 maggio 1934, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni di avanzamento delle scuole, distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 5, di ciascun allievo, diretta al ministero, con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento.

Quelli di detti allievi, ascritti a ferma inferiore alla ordinaria che intendono rinunziarvi, per compiere l'intero servizio di 1ª nomina come ufficiali di complemento, debbono espressamente dichiararlo nelle rispettive domande, come debbono anche esplicitamente dichiarare di essere a conoscenza che tale rinunzia non potrà avere alcuna efficacia per l'eventuale assegnazione a ferma minore di un fratello, in applicazione dell'art. 96 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

c) indicazione della statura, per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espresso con punto in ventesimi), per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini;

d) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 36.

Servizio da ufficiale.

40. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 2 novembre c. a., potrà essere prestato dal 1° luglio 1934 al 31 gennaio 1935, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1935.

A tale uopo i sottotenenti provenienti dai corsi saranno ripartiti, per la prestazione del servizio di prima nomina, in due gruppi.

L'assegnazione ai gruppi sarà fatta esclusivamente per ordine di merito, secondo il posto di ciascuno dei nominandi a sottotenente nella graduatoria della rispettiva scuola e specialità d'arma.

E' ammessa l'opzione pel secondo gruppo. Al primo gruppo verranno anche assegnati, indipendentemente dall'ordine di graduatoria, i residenti all'estero e nelle colonie, nonchè coloro che siano comunque vincolati ad un periodo di servizio di prima nomina non superiore a tre mesi.

41. — Non è consentito di rinunciare al grado di sottotenente di complemento, nemmeno per concorrere, come sottufficiale, ai corsi speciali delle accademie militari.

Disposizioni varie.

42. — Giusta il disposto della circolare 465 del *giornale militare* 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio, per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

43. — Costituiti i corsi ed entro 20 giorni dalla costituzione di essi, i comandi di tutte le scuole allievi ufficiali trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), un elenco nominativo, mod. 48 già 51-B), degli ammessi ai corsi stessi, con la indicazione esatta del preciso titolo di studio esibito da ciascun ammesso e dell'istituto che glielo ha rilasciato.

44. — Non oltre il 30 aprile, i comandi di corpo d'armata faranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore, per l'approvazione, i progetti delle esercitazioni da svolgere nei campi d'arma.

45. — Alla fine dei corsi, poi, e non oltre il 30 giugno, i comandi di corpo di armata trasmetteranno, in duplice copia, al ministero (comando del corpo di stato maggiore e direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei detti corsi, con le loro osservazioni e proposte.

46. — Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal ministero, conformemente all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. Gazzera.

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI	FANTERIA			Cavalleria	ARTIGLIERIA						GENIO				TOTALI
	di linea e granatieri	bersaglieri	alpini		da campagna	da montagna	pesante	pesante campale	da costa	contraerei	zappatori e minatori	telegrafisti	diotelegrafisti	pontieri e lagunari	
Moncalieri	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Pinerolo	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
Bra	—	—	—	—	300	125	425	—	—	—	—	—	—	—	850
Milano	—	200	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	250	100	50	750
Pola	—	—	—	—	—	—	—	425	50	100	—	—	—	—	575
Lucca	—	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750
Spoleto	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900
Salerno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750
Palermo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550
TOTALI ...	2900	200	250	80	1050	125	425	425	50	100	350	250	100	50	6355

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento.

1. — Il 2 novembre corrente anno saranno iniziati i normali corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole:

Fanteria di linea: presso le scuole allievi ufficiali di Moncalieri, di Spoleto, di Salerno e Palermo.

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali di Milano.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali di Bra e di Lucca.

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali di Bra.

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiali di Bra.

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali di Pola.

Artiglieria da costa: presso la scuola allievi ufficiali di Pola.

Artiglieria controaerei: presso la scuola allievi ufficiali di Pola.

Genio: *zappatori-minatori, telegrafisti, radio-telegrafisti, pontieri e lagunari*: presso la scuola allievi ufficiali di Pavia.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilistici verranno tratti dai militari a ferma ordinaria o che rinuncino a quella ridotta e che abbiano frequentato i vari corsi; gli aspiranti al centro chimico militare, dagli allievi provenienti dai vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti ai carri armati, dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini; gli

aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — I corsi iniziati il 2 novembre corrente anno avranno termine il 2 giugno 1934.

Il Ministro si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità siano in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche, eventualmente, di cambiare le sedi dei corsi, quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima, non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

4. — Gli allievi, che, all'atto dell'ammissione ai corsi, rivestano il grado di caporale, di caporale maggiore, o di sergente, devono rinunciarvi.

Ammissione ai corsi.

5. — Ai corsi del 2 novembre del corrente anno devono prender parte gli arruolati nell'esercito, nati negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 e 1912, già chiamati alle armi, che hanno l'obbligo di frequentarli, perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 9, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti, che non si presentino senza giustificato motivo, saranno dichiarati disertori.

6. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 2 novembre: i militari ritardatari, di classi dal 1907 e successive, che intendano interrompere il ritardo del servizio, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 10):

a) i militari ora alle armi, compresi gli allievi sottufficiali e i carabinieri reali. Questi ultimi, se non abbiano ancora compiuta la ferma di tre anni, debbono restituire in contanti, prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio già prestato, il premio di arruolamento già percepito;

b) i militari della classe 1913, già arruolati;

c) i giovani, che abbiano compiuto il 17° anno di età, o lo compiano non oltre il 31 ottobre del corrente anno e rinunzino avanti al consiglio di leva, con esplicita dichiarazione scritta, previo il consenso paterno, o di chi esercita su di essi la patria potestà, a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma, a senso dell'articolo 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923 (circolare 173 giornale militare 1924);

d) gli inscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili, i quali, per essere cessata la causa che motivò la riforma, o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario.

con la ferma di anni 2, dalla quale verranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente. I riformati non devono avere altrepassato il 26° anno di età alla data del 2 novembre p. v.

e) gli inscritti stati riconosciuti, all'atto dell'arruolamento, idonei ai soli servizi sedentari, purchè, in visita collegiale, cui dovranno essere sottoposti, vengano riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età, alla data d'inizio dei corsi;

f) i militari in congedo illimitato, per compimento di ferma, purchè non abbiano compiuto il 39° anno di età ed aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di anni 2, da cui saranno prosciolti, all'atto della nomina a sottotenente;

g) i militari dispensati dal servizio, perchè residenti all'estero, i quali abbiano ottenuto, od ottengano, dal ministero della guerra, a mente del n. 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero » l'ammissione alla ferma speciale di sei mesi, di cui è parola agli articoli 130 e 132 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

h) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1913, che non abbiano prestato servizio, perchè dispensati, siccome assegnati alla ferma di 3 mesi (ferma minima, o ferma minore di 3° grado).

7. — I militari appartenenti a classi anteriori al 1913, ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore ad 8 mesi e quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel quale caso dovranno compiere un mese di servizio col grado di sottotenente.

Quelli, invece, ascritti o con titolo riconosciuto a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, e quelli assegnati alla ferma minore di 1° grado (12 mesi), completeranno, dopo il corso, i loro obblighi di servizio fino alla durata rispettiva della loro ferma, col grado di sottotenente di complemento.

I militari ascritti a ferma minima, oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, non hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Coloro che desiderano, ciò nonostante, di frequentarli, potranno esservi ammessi, a domanda, previa rinuncia alle predette ferme, ed in tal caso saranno tenuti a seguire i corsi per tutta la loro durata (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, salvo che chiedano di essere nominati sottotenenti di complemento, nel qual caso compiranno un mese di servizio con tale grado.

La suddetta rinunzia deve risultare da una esplicita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e dal padre, o da chi esercita su di esso la patria potestà, e deve essere presentata al competente ufficio di leva, il quale rilascerà ricevuta dell'effettuata rinunzia da parte dell'interessato, da allegarsi alla domanda.

I militari arruolati con le classi 1910, 1911 e 1912, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa, sono tenuti a prestare servizio come i militari, di cui al 1° comma del presente numero.

8. — Gli inscritti e militari della classe 1913, i quali alla data del 31 agosto 1933 siano stati già arruolati, non hanno obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di 1° o di 2° grado, la durata del servizio agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata nell'art. 110 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, senza tener conto dell'eventuale applicazione del disposto del 1° comma dell'art. 112 del testo unico medesimo.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il Ministro, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento, che in tal modo verrà determinato.

Gli inscritti ed aggiunti nelle liste di leva della classe 1913, i quali alla data del 31 agosto 1933, non siano stati ancora arruolati, non hanno obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali. Se, ciò nonostante, desiderano esservi ammessi, possono farne domanda ma devono presentare all'uopo, al competente ufficio di leva un'esplicita dichiarazione scritta di rinunzia a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minore, come è detto al penultimo comma del n. 7.

I detti inscritti ed aggiunti saranno considerati come aventi obbligo di ferma ordinaria e verranno come tali inscritti sui ruoli.

Titoli di studio.

9. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare 150 del giornale militare 1927), i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione, conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione, rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto commerciale;

h) licenza o diploma, di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

i) diploma di perito minerario, conseguito nelle R. scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

l) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

m) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

n) licenza di un R. istituto nautico;;

o) titoli di studio superiori ai precedenti.

10. — I titoli di studio ritenuti sufficienti, per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

a) inscrizione, o passaggio, al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno;

b) inscrizione, o passaggio all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano regi o pareggiati, sia pure sotto forma di riconoscimento permanente di sede di esame:

liceo classico o scientifico;

istituto tecnico;

liceo artistico;

conservatorio musicale, limitatamente all'inscrizione, od al passaggio all'ultimo anno di *composizione;*

istituto magistrale;

istituto industriale, o commerciale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

istituto nautico;

Regie scuole minerarie di Agordo, Iglesias, Caltanissetta e Massa Marittima, purchè l'inscrizione, od il passaggio all'ultimo corso di dette scuole sia avvenuto entro i termini rispettivamente indicati alla lettera *i*) del n. 9.

Sono pure titoli solo sufficienti, nell'ordine sottoindicato, i seguenti:

c) *licenza* degli istituti d'arte di Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Perugia, Urbino, Parma, Massa, Modena e Lucca e licenza del museo artistico industriale di Roma;

d) *licenza* del R. istituto industriale di Napoli;

e) *licenza* dei corsi principali dei conservatori o licei musicali: regi, pareggiati o liberi (1);

f) *diploma* di perito agrario conseguito nelle scuole medie agrarie, regie o pareggiate;

g) *diploma* di perito minerario, conseguito nelle R. scuole minerarie di:

Agordo, anteriormente all'anno scolastico 1929-1930;

Iglesias, anteriormente all'anno scolastico 1930-1931;

Caltanissetta e Massa Marittima } anteriormente all'anno scolastico 1932-1933;

h) *certificato* di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

i) *certificato* di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

l) *licenza* dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

m) *licenza* di un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) *diploma* di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

o) *diploma* dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli-Piceno;

p) *titoli* di studio ottenuti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici, che possono giudicarsi equipollenti a quelli degli istituti del Regno, che danno obbligo o facoltà di frequentare i suddetti corsi.

La validità di un titolo di studio conseguito nel Regno sarà, in caso di dubbio, determinato dal R. provveditore agli studi, territorialmente competente, su richiesta dei comandi di distretto.

La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici, sarà, invece, determinata esclusivamente dal ministero.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo sufficiente per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino;

liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

conservatori musicali « Giuseppe Verdi » e « Tartini » di Trieste;

conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia; liceo musicale di Cagliari.

Presentazione delle domande.

11. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata, nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito, con l'indicazione esplicita della relativa arma e specialità.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma e della specialità in cui aspirano a seguire il corso in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno senz'altro, assegnati d'autorità ad un corso, in relazione al loro titolo di studio.

I candidati, che non potranno essere ammessi a frequentare il corso preferito, per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazione del ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, da redigersi sulla prescritta carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate, dai militari alle armi, ai rispettivi comandi di corpo, od ai comandi dei distretti di leva o di residenza, dagli aspiranti in congedo, ed essere corredata da uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 9 e 10.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda di ammissione se posseggano titolo superiore a quello esibito, e quale esso sia, specificando, qualora trattisi di studenti universitari, la facoltà cui sono inscritti.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

A) per gli aspiranti non ancora arruolati:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto;

b) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101 del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dalla persona all'uopo delegata, la quale, in tal caso, firma quale « ufficiale dello stato civile ») del comune, in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, *rilasciato dal comune di residenza* dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata, come è spiegato alla lettera *c*), oppure dall'autorità diplomatica o consolare se l'aspirante sia residente all'estero. Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio ecc.);

e) atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

B) per i giovani della leva in corso, compresi i rimandati di leve precedenti:

a) tutti i documenti elencati alla lettera *A*), se non siano stati ancora arruolati;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), se siano stati già arruolati;

C) per i militari alle armi: il certificato penale;

D) per i militari in congedo illimitato: il foglio di congedo illimitato e i documenti contemplati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Gli aspiranti che risiedono all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità diplomatica, o consolare, del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale e politica da essi tenuta durante la permanenza all'estero.

12. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 31 agosto corrente anno, *termine assolutamente inderogabile*.

Non è ammesso, *per alcun motivo*, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi, neppure se si tratti di laureandi nella sessione autunnale.

13. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio ed all'attitudine fisica necessari per l'arma e specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio, con l'avvertenza che il limite minimo di statura per l'ammissione ai corsi è di m. 1.55.

Ai corsi di fanteria e cavalleria possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica, o scientifica, o di titoli di studio equipollenti, in base a quanto è indicato nel n. 9 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, in base a quanto è indicato nel n. 10 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 17.

Gli aspiranti al corso di cavalleria hanno, inoltre, l'obbligo di presentarsi ad un'esperimento preliminare di equitazione, cui verranno sottoposti presso i reggimenti di cavalleria, o di artiglieria da campagna.

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria da montagna saranno sottoposti a nuova visita medica presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 31 ottobre p. v.

Gli aspiranti meno idonei ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri e degli alpini verranno assegnati ad una scuola di fanteria.

14. — Oltre coloro che ne faranno domanda, per l'assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini verranno designati i giovani fisicamente più idonei alla specialità, prescelti fra tutti gli aspiranti ai corsi

allievi ufficiali, eccettuati, però, coloro che, per il titolo di studio posseduto, debbono essere assegnati in artiglieria, o nel genio.

Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna, verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle altre specialità dell'arma di artiglieria.

L'assegnazione definitiva al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione da svolgersi presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, quando ad essa gli aspiranti si presenteranno per la nuova visita da subire a norma del n. 13.

16. — È da tenere ben presente, però che in ogni caso non potranno aspirare all'ammissione ai corsi di cavalleria se non i giovani con ferma ordinaria, o che rinunzino esplicitamente, per iscritto, ad ogni abbreviazione di ferma; come pure che saranno assegnati esclusivamente ad un corso di fanteria i giovani residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

17. — I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria, o del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirino ed a quale specialità.

I giovani muniti dei titoli suindicati non possono far domanda di ammissione ai corsi di cavalleria, nè delle varie specialità dell'arma di fanteria.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti laureati e studenti di scienze economiche e commerciali, purchè provengano dai diplomati ragionieri degli istituti commerciali e degli istituti tecnici superiori, o muniti dei seguenti titoli professionali, ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore, licenza dei regi istituti industriali e commerciali, o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, e, poi, ai candidati in possesso del diploma di maturità classica.

18. — Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di saper « ricevere » correntemente ad udito.

Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede, ove gli interessati stessi dovranno presentarsi alla prova.

Gli aspiranti, che supereranno l'esperimento, avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti, e ai telegrafisti.

19. — Gli allievi, che verranno riconosciuti idonei, saranno inviati in licenza straordinaria — non computabile nella ferma —

in attesa della nomina ad ufficiale, e della chiamata per la prestazione del servizio di prima nomina presso un corpo.

20. — Gli allievi dichiarati non idonei alla nomina a sottotenente, ascritti a ferma minima, o a ferma minore di 3° grado, che a suo tempo vi rinunziarono per potere essere ammessi ai corsi, al pari di quelli — pure dichiarati non idonei a tale nomina — ascritti a ferma riducibile inferiore agli 8 mesi, od a ferma minore di 2° grado, nonchè quelli — pure dichiarati non idonei alla nomina stessa — contemplati alla lettera *g)* del precedente n. 6, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati, *alla fine dei corsi.*

Gli allievi dichiarati non idonei alla ripetuta nomina, ascritti a ferma maggiore delle precedenti e che siano stati già arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, saranno inviati ad un corpo della stessa arma e specialità di quella in cui prestarono servizio da allievo ufficiale — possibilmente reclutato dal proprio distretto di leva — per compiervi gli obblighi di servizio loro spettanti, e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento delle rispettive scuole.

Qualora non siano stati ancora arruolati dal consiglio, o dalla commissione mobile di leva, saranno prosciolti dal servizio e licenziati, muniti della dichiarazione di cui al § 732 del regolamento sul reclutamento.

21. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 2 novembre corrente anno, potrà essere prestato dal 1° luglio 1934 al 31 gennaio 1935, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1935.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai detti corsi saranno ripartiti, per la prestazione del servizio di 1ª nomina, in due gruppi.

L'assegnazione ai gruppi sarà fatta esclusivamente per ordine di merito, secondo il posto di ciascuno dei nominandi a sottotenente nella graduatoria della rispettiva scuola e specialità d'arma.

È ammessa l'opzione pel secondo gruppo.

Al primo gruppo verranno anche assegnati, indipendentemente dall'ordine di graduatoria, i residenti all'estero e nelle colonie, nonchè coloro che siano comunque vincolati ad un periodo di servizio di prima nomina non inferiore a tre mesi.

22. — Non è consentito di rinunciare al grado di sottotenente di complemento, nemmeno per concorrere, come sottufficiale, ai corsi speciali delle accademie militari.

23. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del giornale militare, relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Roma, 20 luglio 1933-XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 2 —

(6100808) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1933 - ANNO XI — 28 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 383 - 15 luglio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è soppressa la divisione pensioni, è costituito nella direzione generale personali civili e affari generali, in via provvisoria, un servizio pensioni e ne vengono determinate le attribuzioni. . . . . *Pag.* 1455

» **384 - 21 luglio 1933** - Anno XI — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Divisa del personale delle musiche presidiarie . . . . » 1459

» **385 - 21 luglio 1933** - Anno XI — TRASPORTI. — Viaggi per licenza degli ufficiali sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto . . . . » 1461

PARTE SECONDA

N. 386 - 22 luglio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del ministero della guerra . . . . *Pag.* 1463

N. 387 - 22 luglio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra . . . . Pag. 1464

» 388 - 26 giugno 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI. . . . . . . » 1465

» 389 - 12 luglio 1933 - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 135, e norme di concorso per l'ammissione di sottufficiali della R. guardia di finanza alla R. accademia di Modena. . . . . » 1466

» 390 - 16 luglio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1471

» 391 - 21 luglio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . . » 1472

» 392 - 21 luglio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti per l'iscrizione dei capitani in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934. . . . . » 1472

» 393 - 21 luglio 1933 - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 1933-34 » 1473

N. 394 - 27 luglio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . *Pag.* 1474

» 395 - 13 luglio 1933 - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito il presidente dell'Unione militare . . . . » 1475

NOTIFICAZIONI . . . . » 1476

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1485

PARTE PRIMA

Circolare N. 383. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale è soppressa la divisione pensioni, è costituito nella direzione generale personali civili e affari generali, in via provvisoria, un servizio pensioni e ne vengono determinate le attribuzioni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 luglio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928 n. 327;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, contenente le norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente le norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1926, riguardante lo scompartimento della direzione generale personali civili e affari generali e le relative attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

La divisione pensioni è soppressa.

Art. 2.

Nella direzione generale personali civili e affari generali è costituito, in via provvisoria, un servizio pensioni, formato dei seguenti cinque uffici, con le attribuzioni per ognuno appresso indicate:

Ufficio I.

Provvedimenti di collocamento in ausiliaria degli ufficiali delle varie armi e corpi e conseguente liquidazione delle pensioni loro dovute.

Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette dovute ai medesimi all'atto del collocamento a riposo.

Provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, riguardanti gli ufficiali, compresi quelli in congedo provvisorio e quelli che ottennero un'assegnazione di pensione di guerra, e conseguente liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette loro dovute.

Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilità dovute alle vedove e agli orfani minorenni degli ufficiali anzidetti deceduti in attività di servizio o nella posizione di ausiliaria o in quella di riposo.

Liquidazione e consecutivi provvedimenti di pagamento delle indennità una volta tanto in luogo di pensione, dovute agli ufficiali e alle loro famiglie superstiti.

Liquidazione di pensioni dirette e di riversibilità dovute al personale di qualsiasi categoria dell'amministrazione militare del cessato regime austro-ungarico.

Liquidazione dell'indennità di buonuscita dovuta agli ufficiali e alle loro famiglie superstiti a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Istruttoria di domande per rimborso quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione stipendi.

Ufficio II.

Provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio riguardanti gli impiegati civili, i sottufficiali, compresi quelli che ottengano un'assegnazione di pensione di guerra, e il personale salariato, e conseguente liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette loro dovute.

Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilità dovute alle vedove e agli orfani minorenni dei detti personali deceduti in attività di servizio o nella posizione di riposo.

Liquidazione e consecutivi provvedimenti di pagamento delle indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti ai personali medesimi o alle loro famiglie superstiti.

Liquidazione della indennità di buonuscita dovuta agli stessi personali e alle loro famiglie superstiti a carico della opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Istruttoria di domande per il rimborso quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione stipendi.

Ufficio III.

Provvedimenti di riscatto, ai fini di pensione, di servizi straordinari resi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali e personale salariato.

Provvedimenti di cessazione dal servizio degli appuntati dei CC. RR. e liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette loro dovute.

Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilità dovute alle vedove e agli orfani minorenni degli anzidetti appuntati, tanto se deceduti in attività di servizio, quanto se deceduti nella posizione di riposo.

Congedamento degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali non di carriera e dei militari di truppa invalidi, in dipendenza della liquidazione di una pensione di guerra e loro sistemazione amministrativa.

Ufficio IV.

Liquidazione definitiva di pensioni ridotte dovute agli ufficiali rimossi dal grado, sottufficiali retrocessi, agli impiegati revocati dall'impiego o destituiti senza perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Esame delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o decessi ai fini di pensioni privilegiate ordinarie.

Istruttoria delle domande anzidette, accertamenti medico-legali ed esame delle risultanze degli accertamenti stessi.

Questioni di massima, studi ed esame di provvedimenti in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

Ufficio V.

Liquidazione definitiva delle pensioni privilegiate ordinarie dirette e di riversibilità riguardanti gli ufficiali e gli impiegati civili.

Liquidazione e provvedimenti di pagamento di assegni di decima categoria a favore di ufficiali di complemento, di sottufficiali non di carriera e di militari di truppa.

Liquidazione definitiva delle pensioni privilegiate ordinarie dirette e di riversibilità riguardanti i sottufficiali, i militari di truppa e il personale salariato.

Provvedimenti di congedamento di militari di truppa, temporaneamente inabili al servizio militare per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 384. — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Divisa del personale delle musiche presidiarie.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

Allo scopo di disciplinare con criterio uniforme la divisa del personale delle musiche presidiarie di corpo d'armata, si prescrive, a modifica della circolare n. 120 del *giornale militare* 1923, che tutto indistintamente il personale suddetto porti l'uniforme del corpo cui ciascuna musica è in forza, con l'aggiunta dello speciale distintivo sulla manica della giubba (nn. 50 e 107 del regolamento sull'uniforme).

Pertanto i sottufficiali e i militari di truppa delle musiche presidiarie dovranno d'ora innanzi, come già avviene per i sottotenenti maestri direttori di banda (nota 5 alla tabella n. 1 del citato regolamento), portare nel tondino del fregio del copricapo e sul bavero della giubba rispettivamente il numero e le mostrine dei reggimenti da cui le singole musiche sono amministrate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 385. — TRASPORTI. — Viaggi per licenza degli ufficiali sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto. — (Direzione generale dei servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

La riduzione del 50 per cento sui viaggi effettuati per licenza sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto già concessa ai sottufficiali ed ai militari di truppa è estesa agli ufficiali.

Le modalità per ottenere tale concessione sono quelle stabilite dalla circolare 122 del *giornale militare* del c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 386. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del ministero della guerra.** — (Gabinetto). — 22 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'on. Cavaliere Benito MUSSOLINI, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è affidata la direzione del ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1933-XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 387. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra.** — (Gabinetto). — 22 luglio 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R. decreto 22 luglio 1933;

Decreta:

Articolo unico.

E' delegata a S. E. il Sottosegretario di Stato per la guerra, Generale di corpo d'armata Federico BAISTROCCHI, anche durante la presenza del sottoscritto, la firma di tutti gli atti e decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra, ad eccezione:

a) delle leggi e degli atti del Governo, che, a' sensi dell'art. 67 dello Statuto fondamentale del Regno, non hanno vigore se non siano muniti della firma del Ministro;

b) degli atti previsti all'art. 26 del Regolamento approvato col R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e modificato dal R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 415.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 22 luglio 1933 - Anno XI

Il primo Ministro: MUSSOLINI.

N. 388. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 giugno 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI col quale è stato indetto, fra altri, un concorso a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare (grado XI - gruppo B.);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933 - Anno XI:

1° SABBATINI Norberto Pietro con punti 19.
2° LAUDANI Nicolò con punti 18,30.
3° ROSANOVA Tullio con punti 16,20.
4° BORIONI Paolo con punti 15,65.
5° LICATA Giuseppe con punti 15,50.
6° GATTI Mario con punti 15,45.
7° PAOLINI Vieri con punti 15,35.
8° DA PORTO Marcello con punti 15.
9° VIDOLI Giovanni con punti 14,85 orfano di guerra.

10° PUZZUOLI Clodomiro con punti 14,80.
11° VARDARO Emilio con punti 14,40.
12° BOGGIO Dario con punti 14,25.
13° DAVINI Degreno con punti 14,15.
14° SANTINI Oreste con punti 14,10.
15° LANDI Enrico con punti 13,80.
16° CANNIZZO Giovanni Battista con punti 13,50.

Roma, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 389. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 135, e norme di concorso per l'ammissione di sottufficiali della R. guardia di finanza alla R. accademia di Modena.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 luglio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della R. guardia di finanza;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, contenente disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza;

Viste le norme di concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. esercito, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, di cui alla circolare n. 181 del *giornale militare ufficiale* del 1933;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme di concorso per l'ammissione di sottufficiali della R. guardia di finanza, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno del corso speciale presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1933-1934;

Determina:

Sono approvate le annesse « Norme di concorso per l'ammissione di 10 sottufficiali della R. guardia di finanza, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno del corso speciale presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1933-1934 ».

Roma, addì 12 luglio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI.

Norme di concorso per l'ammissione di 10 sottufficiali della Regia guardia di finanza, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno del corso speciale presso la Regia accademia di Modena, per l'anno scolastico 1933-1934.

1. — E' indetto, per l'anno scolastico 1933-1934, un concorso per l'ammissione di 10 sottufficiali della R. guardia di finanza, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno del corso speciale presso la R. accademia di Modena.

2. — Le ammissioni al corso speciale si effettuano secondo le norme in vigore per i sottufficiali del R. esercito (arma reali carabinieri) con le modificazioni risultanti dal presente decreto.

3. — Possono partecipare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e dell'attitudine necessaria a tutti i servizi del corpo, compresi quelli in montagna e nelle colonie;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale alla data del 20 luglio 1933 e non abbiano superato il 31° anno di età al 15 ottobre 1933;

c) superino il prescritto esame, ovvero siano licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, conformemente a quanto è stabilito per i sottufficiali del Regio esercito;

d) abbiano riportato nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio, compreso l'anno in corso, il giudizio sommario non inferiore a *buono* con coefficiente *tre* e siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e intellettuali, per cultura, per precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

e) appartengano a famiglia di accertata onorabilità, la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo.

4. — Le documentate domande di partecipazione al concorso, stese su carta bollata da L. 5 e dirette al comando generale della R. guardia di finanza, dovranno essere presentate ai comandi dei reparti cui i sottufficiali appartengono, i quali le inoltreranno immediatamente, per via gerarchica, ai rispettivi comandi di legione o scuola.

5. — Il tempo utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 20 luglio 1933.

6. — A cura dei comandi competenti, le domante saranno accompagnate:

a) da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia ed annotato dai comandanti di circolo e di legione (o autorità corrispondenti) da cui l'aspirante dipende; in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura, ed in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con profitto il corso al quale aspira;

b) da una copia degli originali fogli matricolari, caratteristici e di notizie personali del concorrente, munita degli elementi per le note caratteristiche dell'anno in corso.

7. — I comandi di legione o scuola, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti di cui ai numeri 4 e 6, faranno pervenire al comando generale, non oltre il 1° agosto p. v., le documentate domande degli aspiranti al concorso, riepilogate in due distinti elenchi comprendenti, rispettivamente, i sottufficiali proposti per il concorso e quelli proposti per la esclusione. In apposita colonna del primo elenco sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per la dispensa dagli esami, ed in apposita colonna del secondo elenco sarà specificato il motivo della proposta esclusione.

8. Gli stessi comandi di legione o scuola, in relazione al disposto della lettera *e*) del n. 3, cureranno, contemporaneamente, che a mezzo dei comandi del corpo e della R. prefettura siano raccolti, per tutti i sottufficiali dipendenti, gli opportuni elementi informativi sulla onorabilità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti, a mano a mano che perverranno ai comandi di legione, saranno trasmessi al comando generale.

9. — La prima visita medica e quella di appello seguiranno nel giorno e nel luogo che i competenti comandi di divisione e di corpo d'armata (o autorità corrispondenti) stabiliranno telegraficamente.

10. — Spettano alla commissione centrale d'avanzamento per i sottufficiali della R. guardia di finanza, le attribuzioni che, per i sottufficiali del R. esercito, le norme di concorso conferiscono alle commissioni di avanzamento dei corpi.

Alla stessa commissione centrale spetta la compilazione degli specchi individuali di proposta di cui all'allegato *c*) alla circolare n. 181 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno.

11. — Il comando generale esaminate le proposte della commissione centrale di avanzamento, sulla scorta dei documenti annessivi, e tenuti presenti i risultati delle visite mediche e gli elementi informativi di cui al n. 8, deciderà insindacabilmente se gli aspiranti possano partecipare al concorso ovvero debbano esserne esclusi.

12. — Gli atti relativi ai sottufficiali da ammettere al concorso saranno trasmessi dal comando generale a quello

dell'accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, entro il 7 agosto 1933.

13. — Delle commissioni esaminatrici, chiamate a giudicare presso l'accademia di Modena l'esame scritto e quelli orali di concorso, dei candidati delle varie armi, farà parte un ufficiale della R. guardia di finanza, scelto, dal comandante dell'accademia, fra quelli assegnati all'istituto con l'incarico dell'istruzione e dell'inquadramento.

14.— Qualora nel periodo di tempo intercedente fra la proposta inviata dal comando di legione o scuola e la definitiva ammissione all'accademia, qualche sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante della legione o scuola proporrà al comando generale la cancellazione del sottufficiale dall'elenco dei proposti. Il comando generale deciderà inappellabilmente.

15. — I sottufficiali allievi che per poco profitto negli studi o per altra causa fossero giudicati immeritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente, saranno rinviati dall'accademia con deliberazione del Ministro per le finanze, su conforme proposta del Ministero della guerra. Nessun obbligo incombe al Ministro di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

16. — I sottufficiali ammessi all'accademia conserveranno l'uniforme del corpo, il grado e il trattamento ad esso inerente, e saranno amministrati dal comando della legione territoriale di Roma: quelli eventualmente appartenenti al ramo mare — per il fatto stesso dell'ammissione all'accademia — saranno trasferiti nei ruoli del ramo terra.

Essi provvederanno al proprio mantenimento e alle spese per libri, sinossi ed oggetti di cancelleria.

17. — La variazione matricolare relativa all'ammissione all'accademia sarà la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria di Modena per frequentare il corso speciale di cui all'art. 2, primo comma, del R. decreto-leg-

ge 26 gennaio 1933, n. 135, per la nomina a ufficiale in s. p. e. ».

Roma, addì 12 luglio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA. p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI.

N. 390. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 luglio 1933 - Anno XI.

A modificazione del decreto ministeriale 29 giugno 1933 - XI, sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale personali civili e affari generali, in assenza del direttore generale personali civili e affari generali o per la parte che questi non intenda riservare a sè, l'ispettore generale MINGHETTI comm. dott. Arturo per il servizio pensioni; il direttore capo divisione BERTOTTI comm. dott. Antonio per i servizi della divisione affari generali e scuole militari e il direttore capo divisione DE ANGELIS comm. dott. Giovan Battista per i servizi della divisione personali civili.

A modificazione del decreto ministeriale 22 gennaio 1933 - XI, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, in assenza del direttore generale leva, sottufficiali e truppa o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione MACULANI comm. dott. Alberto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 391. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ragioneria centrale). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

Gli enti a favore dei quali furono emessi durante l'esercizio 1932-33 ordini di accreditamento per provvedere al pagamento di acconti per forniture o lavori, dovranno trasmettere — entro il 10 agosto prossimo — alla ragioneria centrale, rispettivamente per la riduzione o l'annullamento, gli ordini rimasti parzialmente o totalmente inestinti al 31 luglio corrente.

Dovranno essere trasmessi alla ragioneria centrale, anche gli elenchi (modello 32-*bis* C. G.) degli ordinativi, tratti sugli ordini di accreditamento, rimasti inestinti al 31 luglio, affinchè si possa far luogo alla concessione delle occorrenti aperture di credito — in conto residui — cui dovranno essere imputati gli ordinativi stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.—

N. 392. — AVANZAMENTO. — **Limiti per l'iscrizione dei capitani in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934.** — (Gabinetto). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

Con riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 1, i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i capitani in S. P. E. per poter essere inscritti sul quadro d'avanzamento anticipato per l'anno 1934, sono i seguenti:

Fanteria - capitano TROMBA Luigi - pag. 196-1 - annuario dell'anno 1933. —

Cavalleria - capitano TOSTI di VALMINUTA Antonio pag. 441-2 - annuario dell'anno 1933.

Artiglieria - capitano VITALE Giuseppe - pag. 522-1 - annuario dell'anno 1933.

Genio - capitano PRINCIVALLE Fulvio - pag. 618-2 - annuario dell'anno 1933.

I capitani compresi nei limiti anzidetti che desiderano concorrere all'avanzamento anticipato, per essere ammessi alla prova di cui all'art. 1 del citato R. decreto n. 1, presenteranno apposita domanda. Tale domanda che dovrà pervenire al ministero non oltre il 15 settembre p. v. sarà corredata da una dichiarazione, compilata dall'autorità dalla quale l'ufficiale direttamente dipende, da cui risulti in modo esplicito se l'ufficiale abbia o no i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626. Nella dichiarazione stessa saranno specificate, per quanto riguarda i periodi di comando di reparto, le date entro le quali possono ritenersi acquisite le condizioni volute, le quali debbono altresì risultare dal libretto personale, che verrà unito alla domanda.

Nella eventualità che gli estremi anzidetti non risultassero in modo esplicito dal libretto personale, le autorità interessate avranno cura di allegare alla dichiarazione sopra indicata quei documenti che comprovino il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova per l'avanzamento anticipato.

Tutte le autorità gerarchiche esprimeranno parere motivato in merito alle domande, alle quali sarà unito lo specchio di avanzamento con le classifiche relative, come prescritto per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 393. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 1933-1934.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

Con decorrenza dal giorno 1° luglio c. a. è stato rinnovato, per la durata dell'esercizio finanziario 1933-34, il contratto esistente con la fabbrica bresciana automobili « O. M. » di Brescia, per la fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio per autovetture Ansaldo.

Per il rifornimento dei suddetti materiali gli enti si atterranno alle norme di cui alla circolare n. 21689, dell'8 ottobre 1932 diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole, in quanto applicabili, ed alle disposizioni emanate con la circolare 515 del *giornale militare* 1932.

Sui prezzi di listino, vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, la ditta continuerà ad applicare lo sconto del 25 per cento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 394. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 luglio 1933 - Anno XI.

La Corte dei conti comunica che nel dipendente ruolo organico sono disponibili due posti di applicato che, a termini del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, e dei successivi provvedimenti di modifica, debbono essere conferiti agli applicati delle amministrazioni militari, e, in mancanza ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato.

Gli applicati ed i sottufficiali, che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego, dovranno presentare, *non oltre il 20 agosto* 1933-XI apposita domanda su carta bollata da L. 5.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, con la nomina all'impiego civile — come assegno personale in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° — l'eventuale differenza fra lo sipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutato ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nell'impiego civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 395. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito il presidente dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 13 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza e del consiglio di amministrazione dell'Unione militare e successive modificazioni.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. il generale di corpo d'armata in ausiliaria MODENA cav. Angelo, nominato presidente del consiglio di am ministrazione dell'Unione militare col citato R. decreto 19 novembre 1931, cessa da tale carica a decorrere dal 1° agosto 1933-XI.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale generale indicato nel precedente articolo è nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Unione militare S. E. il generale di corpo d'armata in S. P. E. GIULIANO cav. Arturo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale in S. P. E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica per 225 posti.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, col quale viene data facoltà di indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli, per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica per il seguente numero di posti:

Tenenti colonnelli	n.	2
Maggiori	»	7
Capitani	»	106
Subalterni	»	110
Totale . . .	n.	225

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli ufficiali riusciti idonei nel concorso emanato nel 1924, per il soppresso corpo degli aeroporti, nonchè dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, in base ai Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 142, e 23 luglio 1927, n. 1430, e che non poterono conseguire la nomina per inidoneità aeronavigante;

b) gli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo del Regio esercito, gli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli dello Stato Maggiore) e gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina, gli ufficiali in servizio permanente della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli altri corpi armati dello Stato, i quali tutti si trovino in servizio militare presso reparti od enti della Regia aeronautica o presso altri enti ma alle dipendenze o per conto della Regia aeronautica, alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, o che si trovavano in servizio come sopra alla data del 1° novembre 1928 o posteriormente.

c) gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica i quali abbiano comunque prestato servizio militare presso reparti od enti aeronautici anteriormente o posteriormente al 28 marzo 1923, esclusi gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo nei ruoli della Regia aeronautica ai sensi del disposto degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397;

d) i direttori di aeroporti civili in servizio alla dipendenza dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, purchè rivestano un grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

1° non aver superato alla data del 1° gennaio 1931 la seguente età:

anni 46 se aventi il grado di tenente colonnello
anni 43 » » » » » maggiore
anni 40 » » » » » capitano
anni 38 » » » » » tenente o sottotenente;

2° avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria e in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Potranno essere esentati dalla visita predetta gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della M.V.S.N. e degli altri corpi armati dello Stato.

Per gli stessi ufficiali, compresi quelli in aspettativa per riduzione di quadri, si prescinde dal limite di età di cui al n. 1 purchè all'atto della nomina stessa non abbiano raggiunto quello massimo previsto per i singoli gradi del ruolo servizi per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 4.

I candidati potranno chiedere di essere ammessi al concorso con il grado effettivamente ricoperto alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Le domande di ammissione in carta da bollo da L. 5 indirizzate al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Divisione 2ª - dovranno essere sollecitamente presentate all'autorità militare da cui gli ufficiali immediatamente dipendono, ed in ogni modo non oltre il 90° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; quelle presentate da aspiranti che rivestano il grado di capitano, dovranno altresì contenere l'esplicita dichiarazione se accettino, o non, eventualmente la nomina col grado di tenente nell'ipotesi di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero certificato in carta legale degli studi compiuti rilasciato dalla competente autorità scolastica;

3° certificato di stato libero, o copia dell'atto di matrimonio, in carta legale e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

4° dichiarazione dalla quale risulti se l'interessato sia munito di brevetto di aeronavigante (con l'indicazione degli estremi del rilascio del brevetto) e se il medesimo abbia preso parte e sia stato dichiarato idoneo nei precedenti concorsi di cui all'art. 2 lettera *a*), del presente bando;

5° foglio notizie sui servizi prestati, con particolare riferimento al servizio aeronavigante, e sugli altri titoli valutabili giusta l'art. 6 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

Art. 6.

Ricevute le domande, i Comandi dovranno far risultare su di esse la data di presentazione e daranno corso alle medesime per via gerarchica con tutta urgenza in modo che giungano al Ministero, possibilmente entro 15 giorni dalla presentazione, allegandovi il libretto personale esemplare del corpo, e copia dello stato di servizio aggiornata, ed esprimendo in foglio a parte il loro parere motivato sulla convenienza di accogliere o meno le domande stesse.

Le autorità gerarchiche dovranno esprimere anch'esse ciascuna a sua volta, il loro motivato parere.

Art. 7.

Le domande degli aspiranti riconosciuti ammissibili al concorso saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto e sarà così composta:

due generali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

tre ufficiali superiori della Regia aeronautica.

La Commissione stessa procederà per ogni singolo grado, ad una elencazione di ordine di merito fra gli aspiranti riconosciuti idonei alla nomina mediante apposita graduatoria, stabilendo i criteri e gli eventuali coefficienti per la valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

La graduatoria sarà unica per gli aspiranti aventi il grado di tenente o sottotenente.

Inoltre, ai fini del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, la Commissione compilerà altresì una graduatoria unica fra gli aspiranti aventi il grado di capitano, i quali, pur riconosciuti idonei siano classificati in soprannumero ai posti messi a concorso per tale grado, e che abbiano optato per la nomina col grado inferiore, e quelli aventi un grado di subalterno.

Art. 8.

Per quanto riguarda l'ammissione al concorso, l'anzianità di grado e tutte le altre condizioni alle quali la nomina in S.P.E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica rimane subordinata, si fa espresso riferimento alle disposizioni del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

Art. 9.

Non verrà tenuto conto alcuno delle domande che perverranno al Ministero dell'aeronautica non regolarmente documentate. Analogamente non saranno prese in considerazione le domande che, pur presentate nel termine prescritto, perverranno al Ministero dopo che la Commissione di cui all'art. 7 avrà espletato i suoi lavori e ciò anche se il ritardo risulti giustificato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro: BALBO.

Premi di studio a favore degli inscritti all'Unione militare o dei loro figli o figlie per l'anno scolastico 1932-33.

L'art. 8 dell'atto costitutivo dell'Ente stabilisce che, dopo tolta la partecipazione a carico degli utili netti di esercizio, sia messo a disposizione del Consiglio di amministrazione il 20 per cento degli utili residuali « da erogarsi in opere utili a favore degli iscritti all'Unione militare e loro famiglie ».

La somma risultata in tal modo disponibile, a fine del decorso esercizio, ammonta a L. 307.320,14.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di impiegare L. 301.500, corrispondendo premi *agli inscritti all'Ente* che seguono corsi universitari o equivalenti e ai figli o alle figlie, od ai figliastri maschi o femmine, conviventi a carico degli *inscritti all'Unione militare* e che abbiano dimostrato spiccata attitudine nello studio delle materie scientifiche e letterarie d'insegnamento nell'anno scolastico 1932-33. Ha inoltre stabilito di erogare premi di studio agli allievi degli istituti di reclutamento per ufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate che essendo figli o figliastri conviventi a carico degli inscritti all'Unione militare, abbiano superato in maniera particolarmente distinta gli esami di promozione.

Gli ufficiali che presentano le domande di premio devono essere inscritti all'Ente da una data *non posteriore* al 31 dicembre 1931.

Detti premi risultano dallo specchio che fa seguito alla seguente circolare.

La distribuzione dei medesimi è regolata dalle seguenti norme:

1. Possono concorrere alla concessione dei premi, gli allievi e le allieve che, dimostrando, come già si è detto, spiccata tendenza nello studio delle materie d'insegnamento, siano riusciti:

a) a riportare in ogni materia scientifica e letteraria nell'esame o nello scrutinio finale per il passaggio alla classe superiore una media non inferiore agli 8/10 con un minimo di 7/10 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi ginnasiali, di istituto magistrale, di istituto tecnico superiore, di Liceo classico e di Liceo scientifico di cui allo specchio, che segue, siano le dette classi governative o pareggiate o parificate. Analogamente a riportare una media non inferiore a 16/20 con un minimo di 14/20 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi degli istituti nautici governativi;

b) a risultare nel 1° decimo degli approvati a primo scrutinio del proprio corso negli esami di promozione dei vari corsi degli istituti militari per il reclutamento degli ufficiali delle forze armate in S.P.E.;

c) a risultare nel 1° decimo degli approvati a primo scrutinio del proprio corso negli esami di promozione dell'accademia di educazione fisica maschile della Farnesina di Roma e dell'accademia dell'educazione fisica femminile di Orvieto;

d) a superare con una media complessiva di 28/30 e un minimo di 24/30 (o punti equipollenti) in ciascuna materia, tutti gli esami sostenuti sia scritti che orali in ciascun anno di corso delle RR. università e politecnici, del R. istituto superiore navale di Napoli e degli altri istituti superiori d'istruzione che dal ministero dell'Educazione nazionale sono equiparati a corsi universitari (sono esclusi dal concorso: l'esame di laurea, l'esame di stato, come pure quelli d'integrazione e di perfezionamento).

I numero minimo degli esami orali di profitto superati nell'anno di corso, non dovrà essere inferiore a:

Cinque per la scuola di statistica, politecnici e Regia scuola d'ingegneria;

Quattro per le Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, medicina e chirurgia, nonchè per l'istituto superiore di magistero (diploma materie letterarie, oppure filosofia e pedagogia);

Tre per tutte le altre Facoltà e scuole compreso l'istituto superiore di magistero (abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari superiori).

A parità di media si darà la precedenza per il conseguimento del premio al candidato che avrà sostenuto un maggior numero di esami oltre il minimo indipendentemente dalla facoltà a cui è inscritto.

Ai premi considerati nella lettera *d*) possono concorrere anche gli inscritti all'ente.

Gli esami dei corsi universitari possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in un unico scrutinio per ciascuna materia.

Per i soli giovani iscritti alla milizia fascista che seguono i corsi allievi universitari di complemento, è ammesso che essi sostengano gli esami, come precedentemente indicato, anche nella sessione di dicembre; purchè però tutti gli esami siano stati sostenuti in una o al massimo in due sessioni.

Le suaccennate classificazioni di studio, devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciate, su richiesta degli interessati, dai presidi o dai rettori degli istituti o dai comandi degli istituti militari nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Per gli allievi degli istituti militari e per quelli delle due accademie di educazione fisica il certificato dovrà contenere anche la dichiarazione che il candidato è risultato nel 1° decimo degli approvati del proprio corso.

Nel certificato devono essere indicati chiaramente i voti riportati in ciascuna materia, specificando per gli universitari tutti quelli della sessione estiva e tutti quelli della sessione autunnale e facendo risultare inoltre che il candidato è stato ammesso a seguire il corso successivo.

2. Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio, nell'ambito di ciascuna classe o corso, è dato

in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata.

A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe o corso, la precedenza al diritto al premio è così stabilita: Allo studente universitario che abbia sostenuto nell'anno un maggior numero di esami oltre il minimo, ai pensionati, a coloro che hanno un maggior numero di figli, ai meno elevati in grado ed infine ai soci che appartengono all'ente da data più antica.

3. Le domande dei premi devono essere fatte su carta libera, dagli inscritti all'Unione militare, sia per se stessi, sia pei rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero e data d'inscrizione all'Unione militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli iscritti sono in servizio effettivo, in congedo, od in pensione;

d) preciso indirizzo dei richiedenti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) della copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dello stato di famiglia autenticato dall'autorità podestarile;

c) per i giovani inscritti alla milizia fascista che hanno sostenuto parte degli esami universitari in dicembre, dichiarazione che seguono i corsi allievi ufficiali universitari dai quali dipendono gli allievi ufficiali stessi.

Le domande suddette e i documenti di cui agli ultimi comma *a*, *b* e *c*, non saranno restituiti.

4. Le domande completate come è sopra indicato, devono pervenire in piego raccomandato all'Unione militare - segreteria del consiglio d'amministrazione - Roma - via Tomacelli, non oltre il giorno *15 ottobre p. v.* per gli allievi di cui al comma *a*) e *b*) del precedente n. 1 e non oltre il *31 gennaio p. v.* per quelli di cui al comma *c*) e *d*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione. Egualmente non saranno prese in considerazione le domande che per le date indicate fossero giunte incomplete di documenti o che avessero il certificato scolastico non redatto come è richiesto dal presente bando di concorso.

5. Del premio loro inviato a mezzo vaglia postale, di cui dovranno sostenere la spesa, gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo indicando chiaramente il proprio nome e cognome e numero di iscrizione all'Unione militare e il nome del figlio o figliastro premiato.

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
Istituti nautici governativi. . . .	1ª	3	500	1.500
	2ª	3	600	1.800
	3ª	3	700	2.100
	4ª	3	1.000	3.000
RR. ginnasi inferiori e pareggiati	3ª	10	400	4.000
RR. ginnasi superiori e pareggiati	4ª	10	450	4.500
	5ª	10	500	5.000
RR. licei classici e pareggiati. . .	1ª	14	600	8.400
	2ª	14	700	9.800
	3ª	14	1.000	14.000
RR. istituti tecnici superiori e pareggiati.	1ª	7	500	3.500
	2ª	7	600	4.200
	3ª	7	700	4.900
	4ª	7	1.000	7.000
RR. istituti magistrali inferiori e pareggiati.	4ª	6	400	2.400
RR. istituti magistrali superiori e parificati.	1ª	6	500	3.000
	2ª	6	600	3.600
	3ª	6	800	4.800
RR. licei scientifici e pareggiati. .	1ª	5	500	2.500
	2ª	5	600	3.000
	3ª	5	700	3.500
	4ª	5	1.000	5.000
A riportare . . .		156		101.500

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
Riporto . . .		156		101.500
Accademia di fanteria e cavalleria	1ª	5	1.250	6.250
	2ª	5	1.250	6.250
Accademia di artiglieria e genio. .	1ª	4	1.250	5.000
	2ª	4	1.250	5.000
	3ª	4	1.250	5.000
Accademia navale	1ª	2	1.250	2.500
	2ª	2	1.250	2.500
	3ª	2	1.250	2.500
Accademia R. aeronautica	1ª	2	1.250	2.500
	2ª	2	1.250	2.500
	3ª	2	1.250	2.500
Scuola allievi ufficiali R. guardia	2ª	1	1.250	1.250
	3ª	1	1.250	1.250
Scuola applicazione militare per reclutamento ufficiali milizia nazionale forestale.	1ª	1	1.250	1.250
	2ª	1	1.250	1.250
Accademia di educazione fisica maschile della Farnesina in Roma.	1ª	2	1.250	2.500
	2ª	2	1.250	2.500
Accademia di educazione fisica femminile di Orvieto.	1ª	2	1.250	2.500
	2ª	2	1.250	2.500
RR. università e politecnici compresi quelli di Torino e di Milano. Istituto superiore navale di Napoli e altri istituti di istruzione superiore.	1ª	19	1.250	23.750
	2ª	19	1.250	23.750
	3ª	19	1.250	23.750
	4ª	19	1.250	23.750
	5ª	19	1.250	23.750
	6ª	19	1.250	23.750
TOTALI . . .		316		301.500

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 30ª, anno 1933-XI, circolare 290:

A pagina 1073, il penultimo capoverso del n. 11: « ufficiali di cui al capo I, comma *b, d, e,* dell'articolo suddetto » sia sostituito con: « ufficiali di cui al capo I, comma *o, d, i*, dell'articolo suddetto ».

Dispensa 31ª, anno 1933-XI, circolare 307:

A pagina 1151, ultimo comma del n. 11, invece di « a senso dell'ultimo comma del precedente n. 9 » leggere « a senso dell'ultimo comma del precedente n. 10 ».

Dispensa 39ª, anno 1933-XI, circolare 382:

A pagina 1449, ultimo comma del n. 21, invece di « comunque vincolati ad un periodo di servizio di prima nomina non inferiore a tre mesi » leggere « comunque vincolati ad un periodo di servizio di prima nomina non superiore a tre mesi ».

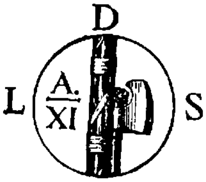

PREZZO L. 2 —

(6100808) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1933 - ANNO XI — 4 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 4 AGOSTO 1933-XI

Tributo un encomio solenne al capitano Angelo SANTI del 51º reggimento fanteria (*alla memoria*).

« Mortalmente ferito da scoppio di bomba caduta di mano a un soldato al campo di esercitazione, dominava con stoica fermezza il dolore della carne lacerata.

Con serena coscienza e con generoso moto dell'animo chiamato a sè il soldato, anch'egli ferito, lo abbracciava dicendo: « Sta tranquillo, tu non hai colpa: Viva il RE! ».

Ed alla Maestà del RE, alla grandezza della Patria, agli affetti familiari dedicava l'estremo pensiero, le ultime sue parole di soldato coraggioso e fedele ».

Castel Rigone, 27 luglio 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . Pag. 1487

PARTE PRIMA

N. **396 – 4 agosto 1933** – Anno XI — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione dell'uniforme estiva per gli ufficiali . . . . Pag. 1491

» **397 – 21 luglio 1933** – Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Copriletti per sergenti e sergenti maggiori . . . . » 1493

» **398 – 21 luglio 1933** – Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di carica per sottufficiali radiotelegrafisti . . . . » 1495

PARTE SECONDA

N. **399 – 3 agosto 1933** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) 5 novembre 1933 – Anno XI . . Pag. 1497

» **400 – 23 luglio 1933** – Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1497

» **401 – 6 luglio 1933** – Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare . . . . » 1499

N. 402 - 28 maggio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Esito del concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1933 - Anno XI . . . . *Pag.* 1501

» **403 - 3 maggio 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni dei tenenti commissari in S. P. E. per l'anno 1931 . . . . » 1502

» **404 - 2 agosto 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per tenenti di artiglieria in S. P. E. per l'anno 1933 » 1503

» **405 - 4 agosto 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . . . . » 1503

ERRATA-CORRIGE. » 1504

PARTE PRIMA

Circolare N. 396. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Adozione dell'uniforme estiva per gli ufficiali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 agosto 1933 - Anno XI.

È adottata una uniforme estiva, di uso facoltativo, per gli ufficiali del R. esercito.

Essa si compone dei seguenti oggetti, la cui foggia è indicata in apposite tavole di imminente pubblicazione:

berretto, di tela bianca, con visiera e soggolo di cuoio nero lucido, con fregio e distintivi di grado d'argento o d'oro, a seconda dell'arma, corpo e specialità;

giubba, di tela bianca, con nastrini di decorazioni; le controspalline sono di panno grigio verde, con la filettatura ed il fregio (d'argento o d'oro) dell'arma, corpo e specialità, e con i distintivi di grado;

pantaloni lunghi, di tela bianca con risvolto;

camicia, bianca, con polsini flosci o inamidati;

colletto, bianco, rivoltato, floscio o inamidato;

cravatta, di seta nera a nodo verticale;

calze, bianche;

scarpe, basse, bianche, di pelle o di tela;

guanti, bianchi di pelle scamosciata o di filo.

Con l'uniforme estiva non si porta la sciabola.

L'uniforme estiva può essere indossata solo in guarnigione in sostituzione dell'uniforme ordinaria, nei seguenti casi:

1) *fuori servizio*: sempre;

2) *in servizio*:

negli uffici, comandi e stabilimenti;

presso i corpi, quando gli ufficiali:

a) non siano comandati in servizi interni di caserma;

b) non debbano dirigere o fare istruzioni ai reparti;

c) non debbano prendere il comando od accompagnare reparti;

[illegible], fuori caserma, nei servizi esterni non al comando di truppe.

Si fa riserva:

a) di apportare le conseguenti varianti al Regolamento sull'uniforme dopo un primo esperimento in merito alle norme d'uso dell'uniforme stessa;

b) di fissare norme per la data di inizio e di termine del periodo in cui l'uniforme estiva può essere indossata.

Per quest'anno l'inizio del periodo si intende debba coincidere colla data della presente.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

NOTA. — *Presso le sedi e filiali dell'unione militare esistono i modelli dei vari oggetti componenti l'uniforme estiva.*

N. 397. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Copriletti per sergenti e sergenti maggiori.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

Per completare la dotazione di effetti letterecci per i sergenti e sergenti maggiori, viene adottato un tipo di copriletto confezionato con tela di cotone greggia basino avente le seguenti dimensioni:

lunghezza metri . . . . 2,95 — 2,98
larghezza metri . . . . 1,89 — 1,91

È costruito con tre teli in tutta altezza, lunghi metri 3, uniti fra loro, mediante due cuciture parallele, distanti circa mm. 7, eseguite a macchina, dopo sovrapposizione dei teli per mm. 10 — 12. I due lati corti del copriletto sono orlati mediante piegatura della tela su se stessa per mm. 8 — 10.

Detto copriletto sarà inventariato al n. 39 — sezione A — del nomenclatore del materiale dei servizi logistici — categoria III al prezzo di L. 22.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 398. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di carica per sottufficiali radiotelegrafisti.** — (Direzione generale servizi logistici - Divisione V. E. - Sez. 1ª). — 21 luglio 1933 - Anno XI.

I distintivi per sottufficiali radiotelegrafisti saranno inventariati ai prezzi unitari ed ai numeri categorici sottoindicati della categoria 1ª, sezione *B*, del nomenclatore dei servizi logistici:

Distintivi per sottufficiali ricamati in metallo argentato su panno da sottufficiali:

274	Radiotelegrafista	antenna con sei saette	L. 1,20

Distintivi per sottufficiali ricamati in metallo dorato su panno da sottufficiali:

292	Radiotelegrafista	antenna con sei saette	L. 1,70

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 399. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) 5 novembre 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 3 agosto 1933 - Anno XI.

Premio ministero della guerra. — Corsa in campagna (su pista segnata) per cavalli iscritti nei ruoli di proprietà, carica, servizio e di truppa, di 4 anni ed oltre, nati nella circoscrizione del centro rifornimento quadrupedi del Lazio, montati da ufficiali delle due circoscrizioni.

Peso: 4 anni: Kg. 68 — 5 anni: Kg. 70 — oltre: Kg. 72. I cavalli non figli di p. s.: Kg. 3 di discarico.

Distanza: m. 4000 circa, con ostacoli.

Premi: Coppa al reggimento o ente vincitore e L. 3000, delle quali 2500 date dal ministero della guerra (L. 1800 — 700 — 500).

Il 15 % dei premi agli allevatori.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 400. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 luglio 1933 - Anno XI.

Sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni, di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio;

per la direzione generale personali civili e affari generali, il direttore generale TRIFOGLI comm. dott. Guglielmo, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, l'ispettore generale MINGHETTI comm. dott. Arturo per il servizio pensioni; il direttore capo divisione BERTOTTI comm. dott. Antonio per i servizi della divisione affari generali e scuole militari e il direttore capo divisione DE ANGELIS comm. dott. Giovan Battista per i servizi della divisione personali civili;

per la direzione generale personale ufficiali, il direttore generale TESTA comm. Umberto, generale di divisione e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, l'ispettore generale DEMICHELIS comm. Attilio, generale di brigata di fanteria;

per la direzione generale leva, sottufficiali e truppa, il direttore generale BALBONI gr. uff. dott. Adolfo, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione MACULANI comm. dott. Alberto;

per la direzione generale artiglieria, il direttore generale SIRCANA nob. don Silvio, generale di corpo d'armata, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione GARGIULO cav. uff. Domenico, colonnello d'artiglieria, nonchè il direttore capo divisione SARTORELLI comm. dott. Guido per il servizio amministrativo di artiglieria e automobilismo;

per la direzione generale del genio, il direttore generale DALL'ORA cav. uff. Giuseppe, generale di brigata del genio e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione VECA comm. dottor Salvatore e il direttore capo divisione DEGIANI cav. uff. Stefano, colonnello del genio;

per la direzione generale servizi logistici il direttore generale TERZIANI comm. Alberto, generale di brigata di artiglieria, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, l'ispettore generale STOPPA comm. Luigi e il direttore capo divisione RUSCONI comm. dott. Luigi;

per la direzione generale di sanità militare il direttore generale FRANCHI comm. dott. Luigi, tenente generale medico, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione SANTA MARIA comm. prof. Alberto, colonnello medico;

per l'ispettorato generale amministrativo l'ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo, capo dell'ispettorato stesso, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione VIALE comm. Giovanni;

per il servizio ippico e veterinario il generale di brigata di cavalleria TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio comm. Paolo e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione GIGLI cav. uff. Giuseppe, colonnello d'artiglieria;

per l'ispettorato del materiale automobilistico il generale di divisione PUGNANI gr. uff. Angelo e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, i direttori capi divisione MANERA cav. uff. Mario, colonnello del genio e DE BRAUD cav. Enrico, tenente colonnello d'artiglieria.

Al capo dell'ispettorato generale amministrativo BUSI gr. uff. Galeazzo, e, nel solo caso di sua assenza, al direttore capo divisione VIALE comm. Giovanni, è delegata l'approvazione e la firma « *Pel Ministro* » dei decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 401. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza e del consiglio di amministrazione dell'Unione militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente colonnello commissario della R. marina SANDIFORD cav. Roberto, chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Unione militare col citato R. decreto 19 novembre 1931, cessa da tale carica a decorrere dal 1° luglio 1933-XI.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale indicato nel precedente articolo è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Unione militare, in rappresentanza del ministero della marina, il tenente colonnello commissario in S. P. E. BERTOCCHI cav. Agenore.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro Guerra, n. 23, *foglio n.* 476. — SCRIVANTE.

N. 402. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Esito del concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1933 - Anno XI.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 maggio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1933, col quale è stato indetto un concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

FANTINI Domenico, di Federico, unico risultato idoneo, con punti 13,33/20, negli esami del concorso indetto col decreto ministeriale 2 febbraio 1933, è dichiarato vincitore del concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 23, *foglio n.* 162.

N. 403. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni dei tenenti commissari in S. P. E. per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 maggio 1933 - Anno XI.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Visto l'art. 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Visto l'articolo 10 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1931, registro 31, foglio 88 che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1931;

Decretano:

Il decreto ministeriale 10 ottobre 1931, è integrato nel senso che la media numerica delle promozioni verificatesi durante il quinquennio 1926-1930 nel grado di tenente in S.P.E. del corpo di commissariato militare del R. esercito (ruolo ufficiali commissari), da valere per l'anno 1931, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, è stabilito a numero 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro della marina:	*Il Ministro della guerra*:
SIRIANNI.	GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 23, *foglio n.* 3.

N. 404. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per tenenti di artiglieria in S. P. E. per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 agosto 1933 - Anno XI.

A norma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, per l'anno 1933, per gli ufficiali in S.P.E. dell'arma sottoindicata:

Artiglieria :

Tenenti - anzianità 15 settembre 1925 fino a CARLI Giovanni incluso.

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero entro il 15 settembre 1933.

p. *Il Ministro* : BAISTROCCHI.

N. 405. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto). — 4 agosto 1933 - Anno XI.

La commissione incaricata di esprimere il giudizio di cui all'art. 2 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 1 (circolare 16 del *giornale militare* 1933-XI) è costituita come segue:

generale di corpo d'armata comandante designato d'armata PERRIS cav. Carlo, *presidente;*

generale di divisione MUSSO comm. Carlo, *membro;*

generale di divisione TESTA comm. Umberto, *membro;*

generale di brigata GIACCHI comm. Nicolò, *membro;*

generale di brigata DE MICHELIS comm. Attilio, *membro;*

colonnello di fanteria DELLA VALLE cav. uff. Enrico, *segretario.*

p. *Il Ministro* : BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 39ª, anno 1933-XI, circolare 382:

A pagina 1414, sostituire le righe 5ª, 6ª e 7ª della lettera *g*) del n. 4 con le seguenti:

« Coloro che, ciò non ostante, desiderano frequentarli, potranno esservi ammessi, a domanda, e previa rinunzia alle ripetute ferme, ed in tal caso saranno tenuti a seguire i corsi ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1º GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

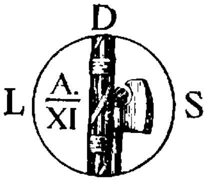

Prezzo L. 2 —

(6101244) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1933 - ANNO XI — 11 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **406 - 10 agosto 1933** - Anno XI — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione della grande uniforme estiva e dell'uniforme ordinaria estiva per montare a cavallo . . . . *Pag.* 1507

» **407 - 22 giugno 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 930. - Istituzione del «Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito» . . . . » 1509

» **408 - 10 agosto 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta dell'uno per cento sugli stipendi e paghe dei sottufficiali inscritti al fondo previdenza sottufficiali del R. esercito. . . » 1515

» **409 - 10 agosto 1933** - Anno XI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti . . . . » 1519

» **410 - 29 giugno 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 944. - Modificazioni al R. decreto 1º maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari . . . . » 1521

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1525

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 — All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PARTE PRIMA

Circolare N. 406. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Adozione della grande uniforme estiva e dell'uniforme ordinaria estiva per montare a cavallo.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 10 agosto 1933 - Anno XI.

A seguito e complemento della circolare 396 giornale militare 1933, sono adottate per gli ufficiali del R. esercito:

a) *una grande uniforme estiva;*

b) *una uniforme estiva per montare a cavallo.*

Ambedue le uniformi sono di uso facoltativo.

A — *Grande uniforme estiva.*

Si compone dei seguenti oggetti:

berretto: quello prescritto per l'uniforme estiva;

giubba: quella prescritta per l'uniforme estiva, ma con le *decorazioni;*

pantaloni: quelli prescritti per l'uniforme estiva;

camicia: id. id. id. id.;

colletto: bianco, rivoltato, inamidato;

cravatta: quella prescritta per l'uniforme estiva;

calze: quelle prescritte per l'uniforme estiva;

scarpe: id. id. id. id.;

guanti: quelli prescritti per l'uniforme estiva;

sciarpa azzurra;

cordelline: per gli ufficiali generali, per gli ufficiali di stato maggiore e per gli ufficiali aiutanti di campo effettivi di S. M. il Re;

sciabola con *pendagli* e *dragona di grande uniforme.*

Gli ufficiali per i quali è prescritto il porto della sciarpa da sinistra a destra, porteranno le decorazioni al disopra della sciarpa.

La *grande uniforme estiva* può essere indossata in sostituzione della grande uniforme militare e della grande uniforme di cerimonia, nelle stesse circostanze indicate nella circolare 396 giornale militare c. a. per l'uniforme estiva.

B — *Uniforme estiva per montare a cavallo.*

Si compone dei seguenti oggetti:

berretto *giubba* *colletto* *cravatta* *guanti*	quelli prescritti per l'uniforme estiva;

pantaloni: corti, grigio verde;
stivaloni o *gambali*: di cuoio nero;
scudiscio (facoltativo).

L'*uniforme estiva per montare a cavallo* può essere indossata *fuori servizio* e nei *servizi isolati* di guarnigione.

Si fa riserva di apportare le conseguenti aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 407. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 930. - Istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ». -** (Gabinetto). — 22 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 177, del 1° agosto 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di costituire, a vantaggio dei sottufficiali dell'Esercito, un ente giuridicamente riconosciuto, con scopi di previdenza e assistenziali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1933-XI è istituito, presso il Ministero della guerra, un « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », al quale sono affidati i seguenti compiti:

1° corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'Opera di previdenza;

2° elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.

Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n. 1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

Art. 2.

Al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra.

Agli effetti tributari si applicano al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » le stesse disposizioni che viggono per la « Cassa ufficiali » istituita con la legge n. 1712 del 29 dicembre 1930-IX.

Art. 3.

Al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 4.

Gli iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono assoggettati ad una contribuzione ragguagliata all'uno per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, secondo le disposizioni in vigore al 1° luglio 1930, non tenendo cioè conto della riduzione del dodici per cento disposta col Regio decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.

L'importo delle ritenute è corrisposto al Fondo previdenza dal Ministero della guerra, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo alla « Cassa ufficiali ».

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dei premi e dei sussidi, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico od in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è amministrato da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la guerra e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Le operazioni ed i bilanci dell'Ente sono controllati da un Comitato di quattro sindaci, di cui tre nominati dal Ministro per la guerra ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa per il Fondo previdenza è affidato all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Tutte le prestazioni per il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono gratuite.

Art. 7.

Il premio di previdenza è corrisposto ai sottufficiali di carriera del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che siano iscritti da almeno sei anni al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Il premio di previdenza è pagato dall'atto del collocamento a riposo.

In caso di morte in servizio del militare, il premio di previdenza che ad esso sarebbe spettato verrà pagato alla vedova od agli orfani minorenni o in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la guerra.

Ai sottufficiali cessanti dal servizio prima del compimento dei sei anni di appartenenza al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » saranno restituite le somme versate, insieme con gli interessi maturati, purchè non si tratti di dimissionari o di eliminati comunque dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

Anche le somme di cui al precedente comma sono, se concedibili all'interessato diretto, riversibili alla vedova od agli orfani minorenni o in mancanza alle orfane nubili maggiorenni.

Art. 8.

La somma globale annua da potersi erogare in sussidi, sarà fissata al principio d'ogni esercizio dal Ministro per la guerra, in relazione alle disponibilità ed ai risultati dei bilanci.

Art. 9.

Il premio di previdenza sarà ragguagliato all'uno per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti, per quanti saranno stati gli anni di iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ». I limiti e la misura del premio potranno essere variati con decreto Reale, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

Le variazioni saranno determinate, nella forma di cui al precedente comma, su proposta del Consiglio d'amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ».

Art. 10.

Col decreto Reale di cui al precedente art. 7 saranno anche stabilite le altre norme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

La ritenuta di cui all'art. 4 del presente decreto dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 12.

Non saranno iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » quei sottufficiali che entro il 31 dicembre 1933 vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 13.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 132. — MANCINI.

N. 408. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenuta dell'uno per cento sugli stipendi e paghe dei sottufficiali inscritti al fondo previdenza sottufficiali del R. esercito.** — (Ragioneria centrale). — 10 agosto 1933 - Anno XI.

In attesa che siano distribuite le tabelle di variazione ai prontuari in vigore, per l'applicazione della ritenuta dell'1 per cento a favore del « fondo previdenza sottufficiali del R. esercito », stabilita dall'art. 4 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, pubblicato nella presente dispensa, gli enti e corpi militari corrisponderanno ai sottufficiali inscritti al fondo previdenza medesimo, a decorrere dal 1° luglio 1933, gli stipendi e paghe netti indicati nelle seguenti tabelle.

La ritenuta relativa al mese di luglio 1933 dovrà effettuarsi unitamente a quella di agosto 1933 sugli stipendi e paghe che verranno corrisposti in quest'ultimo mese.

Resta inteso che le tabelle dei prontuari già distribuiti, relative agli stipendi e paghe, resteranno in vigore soltanto per le liquidazioni a favore dei sottufficiali dei carabinieri reali e di quelli di carriera del R. esercito, che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 1933.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Stipendi e paghe ai sottufficiali dei carabinieri reali con la ritenuta dell'1 % per il « Fondo previdenza », dal 1° luglio 1933.

GRADO	Competenze lorde annuali al 30-11-1920		Quota giornaliera al netto (da dedurre bollo per quietanza e da arrotondare)				Mensile netto arrotondato			
	Stipendio	Supplemento	Intera	3/5	1/2	1/3	Intero	3/5	1/2	1/3
Aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	8.200	1.800	20.592	9.940	8.283	5.522	617	298	248	165
	9.100	1.800	22.410	11.030	9.192	6.128	672	331	276	184
	10.000	1.800	24.228	12.121	10.101	6.734	726	363	303	202
	10.900	1.800	26.047	13.212	11.010	7.340	781	396	330	220
	11.800	1.800	27.865	14.303	11.919	7.946	835	420	357	238
Marescialli capi..............	7.400	1.500	18.305	8.970	7.475	4.983	549	269	224	149
	7.900	1.500	19.315	9.576	7.980	5.320	579	287	239	159
	8.400	1.500	20.325	10.182	8.485	5.657	609	305	254	170
	9.000	1.500	21.537	10.909	9.091	6.061	646	327	273	182
	9.600	1.500	22.749	11.637	9.697	6.465	682	349	291	194
Marescialli....................	6.700	1.300	16.443	8.121	6.768	4.512	493	243	203	135
	7.000	1.300	17.049	8.485	7.071	4.714	511	254	212	141
	7.400	1.300	17.857	8.970	7.475	4.983	535	269	224	149
	7.700	1.300	18.463	9.333	7.778	5.185	554	280	233	155
	8.000	1.300	19.070	9.697	8.081	5.387	572	291	242	161
	8.400	1.300	19.878	10.182	8.485	5.657	596	305	254	170

GRADO	Lordo giornaliero al 30-11-1930		Netto giornaliero (senza deduzione bollo quietanza e non arrotondato)			Mensile netto arrotondato					
						per 30 giorni			per 31 giorni		
	Paga	Supplemento	Intero	3/5	1/2	Intero	3/5	1/2	Intero	3/5	1/2
Brigadieri..............	14,70	1,45	12,869	7,021	5,851	386	210	175	399	217	181
	15,20	1,55	13,348	7,260	6,050	400	218	181	414	225	187
	16,25	1,65	14,264	7,761	6,468	428	233	194	442	240	200
	17,30	1,75	15.181	8,263	6,886	455	248	206	470	256	213
	18,35	1,85	16,097	8,765	7,304	483	263	219	499	272	226
	19,40	2,00	17,054	9,266	7,722	511	278	231	528	287	239
	20,00	2,00	17,531	9,553	7,960	526	286	239	543	296	247
Vice brigadieri.........	14,15	1,40	12,391	6,758	5,632	372	203	169	384	209	174
	14,70	1,45	12,869	7,021	5,851	386	210	175	399	217	181
	15,75	1,55	13,786	7,523	6,269	413	226	188	427	233	194
	16,25	1,65	14,264	7,761	6,468	428	233	194	442	240	200
	17,30	1,75	15,181	8,263	6,886	455	248	206	470	256	213
	17,85	1,80	15,659	8.526	7,105	470	256	213	485	264	220

Avvertenze. — Se il pagamento riguarda il mese intero, l'importo netto arrotandato è dato dalle presenti tabelle.

Se il pagamento riguarda un determinato numero di giorni, occorre moltiplicare la quota netta giornaliera per il numero stesso dei giorni e dall'importo così ottenuto si deve dedurre la tassa di quietanza, procedendo poscia all'arrotondamento.

ESEMPI.

Stipendio (intero) ad un maresciallo capo, a L. 8.400 lorde annuali, per 22 giorni:

Quota giornaliera	L.	20,325 × 22
	L.	447,15
Tassa di quietanza...........		— 0,25
Netto arrotondato............	L.	447 —

Paga (ridotta a 3/5) ad un brigadiere, a L. 20 giornaliere lorde, per 12 giorni:

Paga netta giornaliera...	L.	9,553 × 12
	L.	114,636
Tassa di quietanza		— 0,15
Netto arrotondato............	L.	114 —

Stipendi e paghe ai sottufficiali di tutte le armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) con la ritenuta dell'1 % per il « Fondo previdenza » dal 1° luglio 1933.

GRADO	Competenze lorde annuali al 30-11-1930		Quota giornaliera al netto (senza deduzione bollo per quietanza e non arrotondata)				Mensile netto arrotondato			
	Stipendio	Supplemento	Intera	3/5	1/2	1/3	Intero	3/5	1/2	1/3
Aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	7.500	1.700	18.954	9.091	7.576	5.051	568	273	227	151
	8.300	1.700	20.570	10.061	8.384	5.589	← 617	302	251	168
	9.200	1.700	22.388	11.162	9.293	6.195	671	334	279	186
	10.000	1.700	24.005	12.121	10.101	6.734	720	363	303	202
	10.800	1.700	25.621	13.091	10.909	7.273	768	393	327	218
	11.600	1.700	27.237	14.061	11.717	7.812	817	422	351	234
Marescialli capi	6.500	1.300	16.039	7.879	6.566	4.377	481	236	197	131
	7.000	1.300	17.049	8.485	7.071	4.714	511	254	212	141
	7.600	1.300	18.261	9.212	7.677	5.118	548	276	230	153
	8.200	1.300	19.474	9.940	8.283	5.522	584	298	248	166
Marescialli (celibi)	5.600	1.100	13.849	6.825	5.688	3.792	415	206	170	114
Id. (con famiglia)	5.600	1.100	13.774	6.788	5.657	3.771	413	203	170	113
Id. (tutti)	6.100	1.100	14.784	7.394	6.162	4.108	443	222	185	123
	6.600	1.100	15.794	8.000	6.667	4.445	474	240	200	133
	7.200	1.100	17.006	8.727	7.273	4.849	510	262	218	145

GRADO		Competenze giornaliere lorde al 30-11-1930		Quota giornaliera al netto (senza deduzione bollo per quietanza e non arrotondata)			Importo netto arrotondato					
							10 giorni			11 giorni		
		Paga	Supplemento	Intera	3/5	1/2	Intero	3/5	1/2	Intero	3/5	1/2
Sergenti maggiori	celibi	11, 55	1, 15	10, 176	5, 547	4, 622	102	55, 50	46 —	112	61 —	50, 50
		12, 60	1, 25	11, 097	6, 051	5, 043	111	60, 50	50, 50	122	66, 50	55, 50
		13, 65	1, 35	12, 018	6, 555	5, 463	120	65, 50	54, 50	132	72 —	60 —
		14, 70	1, 45	12, 940	7, 060	5, 883	129	70, 50	58, 50	142	77, 50	64, 50
	con famiglia	11, 55	1, 15	10, 120	5, 517	4, 597	101	55 —	46 —	111	60, 50	50, 50
		12, 60	1, 25	11, 037	6, 018	5, 015	110	60 —	50 —	121	66 —	55 —
		13, 65	1, 35	11, 953	6, 520	5, 433	119	65 —	54 —	131	71, 50	59, 50
		14, 70	1, 45	12, 869	7, 021	5, 851	129	70 —	58, 50	141	77 —	64, 50
	(tutti)	15, 75	1, 55	13, 786	7, 523	6, 269	138	75 —	62, 50	151	82, 50	69 —

Avvertenze. — La ritenuta dell'1 % per il « Fondo previdenza » viene effettuata sullo stipendio o sulla paga *nominali* in vigore al 30 novembre 1930 (senza la riduzione del 12 % disposta col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Quando i pagamenti non vengano effettuati a mese intero (per i marescialli) o a decade (per i sergenti maggiori), la liquidazione dovrà esser fatta nel modo che segue:

Si moltiplica la quota giornaliera *netta* per il numero dei giorni per cui è dovuta; dal prodotto ottenuto si deduce l'importo della tassa di quietanza e si procede poi all'arrotondamento, secondo le norme contenute a pag. 8 del prontuario in vigore per la liquidazione degli assegni ai sottufficiali del R. esercito.

N. 409. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 agosto 1933 - Anno XI.

Il comune di Montenero d'Idria cessa di appartenere alla zona 10 del distretto militare di Udine e passa a far parte della zona 3 del distretto militare di Gorizia.

Sia apportata la conseguente variante alla circolare n. 517 del giornale militare 1931.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 410. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 944. - Modificazioni al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari.** — (Gabinetto). — 29 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 4 agosto 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito dal seguente:

« I corsi ordinari e speciali si svolgono in due anni scolastici; i corsi di abilitazione, in un anno scolastico.

« La data per l'inizio ed il termine dell'anno scolastico per i corsi ordinari, di abilitazione, di applicazione e tecnico-professionali è stabilita con disposizioni ministeriali, in relazione alle esigenze didattiche di ciascun Istituto ».

Art. 2.

All'art. 15 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito il seguente:

« Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, le spese a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari delle Accademie militari, sono fissate nella misura seguente:

a) spesa di prima vestizione	L.	1.250;
b) retta annuale	»	3.200;
c) quota annuale di manutenzione corredo	»	850 ».

Art. 3.

Al comma 2, lettera *b*), dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito il seguente:

« Ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo ».

Art. 4.

Al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunto il seguente articolo 18-*bis*:

« È in facoltà del Ministro per la guerra di assegnare ad allievi del 1° o del 2° anno dei corsi ordinari delle Accademie appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli, posti gratuiti comprendenti la esenzione dalla intera spesa di retta, prima vestizione o manutenzione corredo.

« Detti posti possono essere conferiti anche ad allievi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18; il loro numero non potrà essere superiore ad otto per ogni anno fra le due Accademie.

« Le modalità per il loro conferimento saranno stabilite con disposizioni ministeriali ».

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1933.

Le disposizioni peraltro dell'art. 2 non si applicheranno ai giovani che alla data del presente decreto rivestano già la qualità di allievi dei corsi ordinari delle Accademie militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 129. — MANCINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 34ª, anno 1933, circolare 338, pagina 1240:

All'ultimo comma, ov'è detto « categorico 1554 della Sezione *G* categoria 1ª » sostituire: « categorico 260 della Sezione *A* - categoria 2ª »; ov'è detto « L. 58,20 » sostituire: « L. 25,60 ».

Al conto di costruzione, nella colonna prezzo parziale, ov'è detto « 8,80 » sostituire: « 3,50 »; nella colonna importo, ov'è detto « 53,15 - 4,90 - 58,05 - 58,20 » sostituire rispettivamente: « 21,14 - 4,40 - 25,54 - 25,60 ».

Dispensa 40ª, *giornale militare* 1933-XI - *Notificazioni*:

A pag. 1480, 3° comma, 2ª riga, in luogo di: 301.500, scrivere: 296.500.

A pag. 1484:

a) In corrispondenza di « Accademia di artiglieria e genio », depennare tutto ciò che riguarda la classe 3ª, e cioè: 3ª-4-1250-5000.

b) Alla voce: Scuola allievi ufficiali R. guardia, aggiungere: di finanza.

c) Conseguentemente modificare i totali nel modo seguente:

Numero dei premi: 312, anzichè: 316;

Somma totale: 296.500 in luogo di: 301.500.

PREEZZO L. 2 —

(6101244) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1933 - ANNO XI — 17 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 411 - 17 agosto 1933 - Anno XI — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa. . . . . *Pag.* 1527

PARTE SECONDA

Circolare N. 411. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 agosto 1933 - Anno XI.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. — Il giorno 1° settembre p. v. avrà principio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa con ferma ordinaria, i quali si presentarono alle armi per effetto della chiamata disposta per il 10 marzo 1932 dalla circolare 87 del *giornale militare* 1932.

La durata delle operazioni relative viene fissata in otto giorni, in modo che entro il giorno 8 settembre il congedamento venga ultimato.

2. — Nello stesso periodo di tempo (1°-8 settembre) dovranno essere inviati in congedo:

a) i militari nati nel 1° trimestre 1912, arruolati con la classe 1912 (o in anni precedenti qualunque sia il loro mese di nascita, ma arruolati con la classe 1912), assegnati alla ferma minore di 2° grado per il titolo di cui al n. 8 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 (o n. 7 dell'art. 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento), venuti alle armi per effetto della chiamata disposta per il 1° marzo c. a. dalla circolare n. 82 del *giornale militare* del 1933;

b) i militari, assegnati alla ferma minore di 2ª grado, perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di 3° grado, mancano del requisito della istruzione premilitare, nati nel 1912 ed arruolati con la classe 1912, ovvero in anni precedenti ma arruolati con la classe 1912, venuti alle armi per effetto della chiamata disposta per il 1° marzo c. a., dalla circolare n. 82 del *giornale militare* del 1933;

3. — Nei giorni 1 e 2 ottobre p. v. dovranno poi essere inviati in congedo i militari venuti alle armi per effetto della chiamata disposta per il 1-2 ottobre 1932, dalla circolare n. 471 del *giornale militare* dello stesso anno, assegnati, per qualsiasi titolo, alla ferma minore di 1° grado.

4. — Compatibilmente col servizio, siano congedati per primi i militari giunti per primi alle armi.

5. — I militari di truppa di cui sopra non vincolati a ferma speciale, che per essere giunti alle armi isolatamente, dopo le chiamate anzidette, o per avere avuto interruzione di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto alla data stabilita per il congedamento, la ferma cui sono tenuti, saranno trattenuti in servizio altrettanti giorni quanti sono quelli del ritardo o della interruzione.

6. — Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma.

Deve invece computarsi il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa, con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, saranno congedati con gli altri militari giunti in servizio alla data normale.

7. — Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

8. — Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di pensione per infermità dipendenti da causa di servizio, perchè detti militari debbono essere collocati a riposo.

9. — I militari di cui alla lettera *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento (n. 602 della raccolta di disposizioni in vigore) saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 669 del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento:

10. — I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei corpi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che, quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione, prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, dovranno essere congedati, a cura del corpo o reparto ove trovansi senza rientrare al corpo di provenienza, se ciò produrrà risparmio di spese di viaggio.

I reparti autonomi del presidio di Roma provvederanno direttamente al congedamento di tutti i militari che hanno in aggregazione anche se siano effettivi a corpi e reparti di stanza nella capitale.

In tali casi però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

11. — Saranno pure congedati, senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro, quelli dei militari che

abbiano titolo al congedamento i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi, provvederanno presso i comandi di presidio dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere in licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

12. — I congedanti che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tale caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è), ovvero dalle RR. autorità diplomatiche o consolari.

13. — Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del § 947 del regolamento sul reclutamento (n. 620 della raccolta di disposizioni in vigore), essi rimarranno soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non avranno fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non avranno riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

L'invio in congedo in comune diverso da quello di residenza, consentito dal § 937 del regolamento sul reclutamento (n. 605 della raccolta di disposizioni in vigore), potrà essere autorizzato solo per motivi riconosciuti plausibili e purchè risulti che i congedandi abbiano modo di provvedere in detto comune al proprio sostentamento.

14. — Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del § 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della raccolta delle dispo-

sizioni in vigore), affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

15. — La formula matricolare del congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato . . . . (circolare n. . . . del giorale militare 1933-XI il . . . . ».

Seguirà quindi la variazione: « Tale nel distretto militare di . . . . (leva).

Rilascio del foglio di congedo illimitato e delle dichiarazioni sulla condotta.

16. — I fogli di congedo illimitato modello 32 saranno compilati a cura dei comandi dei corpi, a senso del § 942 del regolamento sul reclutamento (n. 608 della raccolta di disposizioni in vigore), tenendo presenti le disposizioni della circolare 10 agosto 1932, n. 6172 (ispettorato generale amministrativo), diretta a tutti i corpi del R. esercito.

17. — La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere iscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei §§ 942 e seguenti del regolamento (nn. 608 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* 1925.

Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del § 942 — quinquies — del regolamento sul reclutamento (n. 612 della raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il cogedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al ministero.

18. — I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi all'atto della partenza per le loro case, a cura dei comandi che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare, a senso del precedente n. 10 per il corpo o centro al quale sono effettivi, i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovano in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà recapitato al comando del presidio o dell'arma dei CC. RR. nelle località ove non esiste il comando del presidio.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo dovranno essere inviati all'autorità indicate al precedente numero 12.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

19. — Si richiama particolare attenzione sul disposto del § 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) originali. Devono essere annotati con la massima esattezza nello specchietto C dei detti fogli gli impieghi e servizi speciali coperti dai militari durante il servizio prestato, giusta il disposto della circolare 432 del *giornale militare* 1926.

Tali fogli debbono essere trasmessi dai corpi ai distretti entro il termine di 15 giorni dall'avvenuto congedamento.

In proposito si avverte che, secondo le modificazioni apportate sia al foglio matricolare, sia al foglio di congedo illimitato mod. 32, in occasione della ristampa dei modelli stessi, gli impieghi e servizi speciali dei quali occorre prender nota sono i seguenti:

Per tutte le armi, corpi e servizi: capi squadra o capi pezzo, mitraglieri (indicare se d'arma pesante o leggera), telefonisti, centralinisti, guardafili, radiotelegrafisti, segnalatori (indicare se con apparati ottici, con bandiere o con gli aerei), esploratori, aiutanti di sanità, portaferiti, armaiuolo od allievo, salmiere o conducente, sellaio od allievo, maniscalco od allievo, operaio od allievo (indicare la specializzazione), automobilista (indicare se conduttore o meccanico), motociclista, conduttore di motocarrozzette o motocarrelli e, per i conoscitori di lingue estere: buon interprete (o buon traduttore) di lingua . . . . . . (indicarla), oppure per . . . . . (indicare se per pratica o per studio) lanciafiamme; ed inoltre:

Per i carri armati: pilota di carro armato, mitragliere;

Per gli alpini: abile sciatore, guida-alpina;

Per gli artiglieri (e per il personale delle sezioni cannoni da 65-17 per fanteria): goniometristi, telemetristi ed aiutanti telemetristi, specialisti per il tiro o per le trasmissioni, puntatori scelti, serventi, conducenti a cavallo, artificieri, radiotelegrafisti, specialisti per l'avvistamento e l'ascolto (per l'artiglieria contraerei), automobilisti, trattoristi, conduttori di trattrici;

Per i fotoelettricisti di artiglieria: capo squadra (già capo stazione), specialisti per l'avvistamento e l'ascolto, specialista per la direzione ed il sito, elettricisti motoristi, automobilisti, servizi vari;

Per i fotoelettricisti del genio: capo stazione, specialista, elettricista, motorista, automobilisti, servizi vari;

Per il genio zappatori, minatori, telegrafisti, teleferisti: motoristi, elettricisti, telegrafisti, teleferisti (montatori, stenditori, impalmatori, manovratori), mascheratori, automobilisti, servizi vari;

Per il genio pontieri: macchinisti, fuochisti, motoristi, abili barcaiuoli, automobilisti;

Per il genio radiotelegrafisti: capi stazione, radiomotoristi, radioelettricisti, radiomontatori, radiomeccanici, radiotelefonisti interpreti, automobilisti, servizi vari;

Per il genio ferrovieri: capi e sottocapi stazione, macchinisti, fuochisti, conduttori, manovratori e deviatori, automobilisti;

Per il battaglione aerostieri e fotografi: motoristi di verricello, gassisti elettricisti, apparecchiatori, aerostieri, aerologisti, meccanici ottici, fotografi, automobilisti. (Nei fogli matricolari e nei fogli di congedo dei militari che abbiano prestato servizio nella compagnia aerostieri o nella compagnia fotografi del battaglione speciale dell'8° reggimento genio, dovrà essere inserita nell'apposita casella, oltre alla indicazione della carica ricoperta durante il servizio di leva, anche la seguente indicazione: « appartiene alla specialità aerostieri », oppure « appartiene alla specialità fotografi »;

Per la sanità: infermieri, disinfettori, conduttori di caldaie a vapore.

Per la sussistenza: conduttori di caldaie a vapore, frigoristi, panettieri, macellai, mugnai;

Per gli automobilisti: conduttori di autovettura, conduttori di autocarro, conduttori di trattore, motociclisti, motoristi, aggiustatori meccanici, magnetisti, radiomotoristi, tornitori, saldatori, fucinatori.

20. — Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme di cui alle circolari 432 del *giornale militare* del 1926 e 584 del *giornale militare* dello stesso anno, modificata dalle circolari 35 e 538 del *giornale militare* del 1928, 344 del *giornale militare* 1929, 448 R. del 2 maggio 1930, 542 R. del 25 febbraio 1931, 565 R. del 30 aprile 1931, 587 R. del 9 agosto 1932, 587 R. del 28 settembre 1932 e 608 R. del 18 aprile 1933.

A tale proposito si richiama l'attenzione sul paragrafo 5 di detta circolare 584, per il quale il foglio matricolare, da rimettere dopo la parificazione al distretto militare di residenza(o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.

A chiarimento poi del disposto del § 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla inscrizione nel ruolo 115 da apporsi nel ruolo mod. 105, deve, come è ovvio, essere materialmente inserita, a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta inscrizione del militare nel ruolo 115 mediante il consueto elenco variazioni mod. 108.

Provvedimenti sanitari.

21. — I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti saranno sottoposti a visita dell'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di af-

fezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati sino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento: essi saranno però segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

22. — Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luogo di cura, il congedamento sarà sospeso fino a che essi non si trovino in condizioni di esserne dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

I malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto se affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati: essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

23. — Tutti i militari congedati che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale dovranno essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione dovrà essere vistata dall'autorità che provvederà al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e dell'avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

24. — I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 1° e l'8 settembre p. v. e tra il 1° e 2 ottobre p. v., secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo ministero (comando del corpo di stato maggiore — ufficio trasporti) e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 4.

Promozione a sergente di graduati congedandi e di volontari ordinari.

25. — All'atto del congedamento della classe possono essere trattenuti alle armi, a loro domanda, i caporali maggiori e caporali congedandi di fanteria, artiglieria e genio, che diano sicuro affidamento di divenire ottimi sergenti ed aspirino a conseguire questo grado.

26. — I caporali maggiori, ritenuti idonei e meritevoli, saranno promossi sergenti, indipendentemente da vacanze di organico, all'atto del congedamento della classe, qualora abbiano già almeno tre mesi di grado di caporale maggiore o altrimenti al compimento di tale anzianità di grado. All'atto della promozione a sergente assumeranno l'obbligo di rimanere alle armi per un anno.

27. — I caporali maggiori con meno di tre mesi di grado e i caporali assumeranno, per essere trattenuti alle armi, la rafferma di un anno senza premio, da commutarsi, all'atto della promozione a sergente, nell'obbligo di rimanere un anno alle armi con questo grado.

28. — Con circolare a parte saranno date norme applicative.

Riassunzione in servizio.

29. — Possono essere trattenuti in servizio con vincolo trimestrale o semestrale rinnovabile e con le competenze ordinarie, in base all'art. 171 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, quei militari che lo chiedano, sempre quando per essere abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

Dichiarazione di residenza.

30. — Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo e le successive operazioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito dei singoli militari in congedo, ha assunto una importanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo, all'atto del congedamento faranno dichiarare ai congedandi quale residenza essi intendano prendere. Inoltre li informeranno dell'obbligo che loro incombe in forza della legge n. 460 del 27 marzo 1930 (riportata nella circolare 288 del *giornale militare* 1930) di notificare al comando del distretto militare, nella cui giurisdizione è compreso il comune in cui risiedono, i cambiamenti della loro residenza.

Ricevute le dichiarazioni di cui sopra, i comandi di corpo ne prenderanno nota tanto sui libretti personali modello 589 (già 339 - A) del catalogo, tenuto dai militari, quanto sui fogli matricolari e caratteristici modello 106 del catalogo (già 59).

Ai congedandi dovrà essere fatta presente la necessità che essi conservino, con cura, nel loro stesso interesse, il libretto personale mod. 589, per esibirlo ad ogni richiesta dell'autorità.

I comandi di corpo dovranno fornire una copia del libretto personale modello 589 a tutti i congedandi che eventualmente lo abbiano smarrito o che non l'abbiano ancora ricevuto.

31. — I militari che chiedono di prendere domicilio in colonia, debbono essere provvisti, a cura delle autorità che provvedono al congedamento del lasciapassare, istituito con R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278 e che deve essere richiesto all'autorità di P. S.

Espatrio di militari congedandi.

32. — I comandi dai quali dipendono i militari congedandi, che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi.

Procureranno inoltre ai militari medesimi le facilitazioni di viaggio concesse dalle società esercenti linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, secondo le disposizioni dei capitolati e le convenzioni in vigore (1).

---

(1) Qui appresso sono indicate le società di navigazione, le quali secondo le disposizioni dei capitolati e delle convenzioni in vigore, sono tenute a concedere facilitazioni di viaggio sulle linee da esse esercitate:

1. La Società di navigazione Tirrenia, la Compagnia Adriatica di Navigazione, la Società Lloyd Triestino, la Società Libera Triestina, la Società Adria, la Società anonima Tripcovih, la Società Veneziana di Navigazione e la Società Italiana Villain e Fassio, sono tenute ad accordare sulle linee per le colonie e per l'estero:

a) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie e all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe), per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

2. La Società Lloyd Triestino è tenuta ad accordare le stesse facilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1, limitatamente però alle linee: Tirreno-Danubio e Tirreno-Mar Nero; mentre sulla linea 151 (celerissima Genova-Alessandria) la Società stessa dovrà concedere la riduzione del 30 per cento di cui alla lettera *b*).

3. La Società Anonima Sarda di Navigazione, la Società Anonima Navigazione Toscana, la Società Partenopea Anonima di Navigazione, la Società Eolia Anonima di Navigazione, la Meridionale, la Società Istria-Trieste e la Compagnia Adriatica di Navigazione, per le linee già esercitate dalle società Nautica, Costiera e Zaratina e cioè:

Rodi-Patmo, Rodi-Stampalia, Rodi-Castelrosso e Rodi-Caso (già esercitata dalla Società Nautica);

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi fino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Per gli oggetti di vestiario, il deposito delle stellette ed il visto del foglio di congedo dei militari stessi occorrerà tener presente la circolare 432 del *giornale militare* del 1931.

Disposizioni varie.

33. — Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine, nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare, le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento e la relativa istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Fiume-Ravenna, Fiume-Pola, Fiume-Cherso, Fiume-Laurana, Lussimpiccolo-Sansego e Lussingrande-Fiume (già esercitate dalla Società Costiera);

Zara-Obbrovazzo, Zara-Pago, Zara-Arbe, Zara-Lussimpiccolo, Zara-Ulbo, Zara-Sale, Zara-Oltre-Stretto e Zara-Sebenico-Scardona (già esercitate dalla Società Zaratina);

Sono tenute ad accordare sulle proprie linee:

c) il viaggio gratuito in 3ª classe, ai nazionali indigenti residenti nelle colonie o all'estero e provenienti da altre linee che rimpatriano per prestare servizio militare su richiesta delle autorità coloniali o consolari, o nel caso della Compagnia Adriatica di Navigazione anche del Governo delle Isole Egee ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta della autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

d) la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi, o che ritornano alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

4. Infine la Società Italia è soltanto tenuta a concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

Rendiconto del congedamento.

34. — I comandi dei corpi segnaleranno il 30 settembre 1933 ed il 15 ottobre 1933 ai rispettivi comandi di divisione — in un prospetto conforme a quello appresso tracciato — i militari, distinti per ferma, congedati o da congedare e le perdite verificatesi rispettivamente fino all'8 settembre 1933 e 2 ottobre 1933.

Militari incorporati in seguito alla circ. 87 G. M. 1932 (oppure circ. 471 G. M. 1932)	Licenziati dalle armi					Non riconosciuti					Perdite				Totale (da col. 2 a col. 15 = col. 1)
	in seguito al n. 1 e 2 (oppure n. 3 della circ. I G. M. 1932	in precedenza perchè ascritti a ferme minori	perchè inviati in precedenza in licenza di convalescenza	altre cause (1)		perchè incorporati con ritardo	perchè ricoverati in luoghi di cura od in osservazione	per punizioni disciplinari, o in attesa di giudizio, o in espiazione di pena	altre cause (1)		perchè dichiarati idonei limitatamente	per rivedibilità	per riforma	per morte	
				....	....				....	....					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ferma ordinaria (n. 1 della circolare)															
Ferma minore di 2° grado (n. 2 della circolare)															
Ferma minore di 1° grado (n. 3 della circolare)															

---

(1) Indicare le cause.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa — ufficio computi) in modo che vi pervengano non più tardi del 5 e 20 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: F. Baistrocchi.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO
al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 — All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

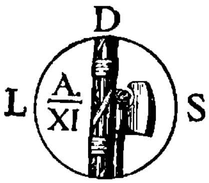

PREZZO L. 2 —

(6101244) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª 1933 - ANNO XI 18 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 412 - 17 agosto 1933 - Anno XI — DISCIPLINA MILITARE - DISPOSIZIONI VARIE. — Modifiche alle norme relative agli onori, al suono degli inni nazionali ed al posto della bandiera negli schieramenti e sfilamenti . . . . *Pag.* 1543

» **413 - 29 luglio 1933** - Anno XI — COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è approvata l'istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito . . . . » 1545

PARTE SECONDA

» **414 - 12 agosto 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri d'avanzamento a scelta per il 1934 . . . . *Pag.* 1563

» **415 - 17 agosto 1933** - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo-radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe di sottufficiali del genio . . . . » 1564

N. 416 - 18 agosto 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40 » - Pubblicazione 2411 - Edizione 1932 . . . . *Pag.* 1565

» 417 - 18 agosto 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. - Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da 76/45 » - Pubblicazione 2412 - Edizione 1932 . . . . » 1566

» 418 - 18 agosto 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo . . . . » 1566

NOTIFICAZIONE . . . . » 1568

PARTE PRIMA

Circolare N. 412. — DISCIPLINA MILITARE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Modifiche alle norme relative agli onori, al suono degli inni nazionali ed al posto della bandiera negli schieramenti e sfilamenti.** — Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 agosto 1933 - Anno XI.

I.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte e varianti alle norme regolamentari in vigore in fatto di onori, disciplina del suono degli inni nazionali e del posto della bandiera negli schieramenti e sfilamenti, si prescrive:

1. — Ogni volta che le musiche, per effetto delle disposizioni contenute nei regolamenti, debbono suonare la marcia reale, questa deve essere seguìta dall'inno giovinezza.

2. — Per i casi previsti dal n. 171 del regolamento di disciplina militare, le musiche suonano:

a) la marcia reale, seguita dall'inno giovinezza, per le LL. MM. il Re e la Regina e per le bandiere indicate al capoverso *c*) del n. 156;

b) l'inno giovinezza per il Capo del Governo;

c) la marcia del reggimento in tutti gli altri casi considerati da detto n. 171.

3. — Nel rendere gli onori durante gli sfilamenti, al comando di « attenti a destr » (o sinistr), tutti i militari volgono con vivacità la testa a destra (o sinistra) continuando a muovere il braccio sinistro (se armati), o entrambe le braccia (se disarmati).

4. — La bandiera (o lo stendardo), per tutte le armi e corpi, nei casi in cui è previsto il suo intervento con i reparti, prende posto:

a) *nello schieramento,* alla destra del reggimento, sulla stessa linea di schieramento dei reparti, fra il comandante del battaglione di destra ed il comandante del reggimento (se il reggimento è inquadrato), oppure fra il comandante della compagnia di destra del battaglione di destra ed il comandante del battaglione (se il reggimento è isolato).

Intervenendo la bandiera (o lo stendardo) con un solo battaglione o con una sola compagnia, il suo posto è analogo a quello stabilito per il reggimento.

Qualora i comandanti di reparto prendano posto alla sinistra delle truppe, la bandiera (o lo stendardo) prende posto anche essa sulla sinistra dei reparti, inquadrata come sopra è detto;

b) *nello sfilamento*, dietro il comandante del reggimento, alla distanza di otto passi. Se la bandiera sfila con un solo battaglione o con una sola compagnia, essa prende posto dietro il comandante di battaglione o di compagnia, a distanza rispettivamente di sei e di tre passi.

Per lo stendardo dei reggimenti di cavalleria valgono le distanze già previste dal regolamento di addestramento dell'arma.

II.

In attesa di conferma, in sede di revisione dei regolamenti in accordo con le altre forze armate, si stabilisce:

5. — Reparti schierati, che debbono rendere gli onori a S. M. il Re od al Capo del Governo, Duce del Fascismo, dopo assunta la posizione di attenti o di presentat'arm, eseguiscono il *saluto alla voce*.

Detto saluto è reso al comando: « *Saluto al Re* » o « *Saluto al Duce* », dato dall'ufficiale cui spetta di ordinare l'attenti o il presentat'arm. A detto comando i militari gridano insieme: « *Viva il Re* » se si rendono onori a S. M. il Re, « *A noi* » se si rendono onori al Capo del Governo, Duce del Fascismo, rimanendo nella posizione di presentat'arm se armati, o alzando insieme il braccio destro, nella posizione di saluto romano, e riabbassandolo subito dopo se disarmati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 413. — COLONIE. — **Decreto del ministero delle colonie col quale è approvata l'istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 luglio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 2 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3092, relativo alla costituzione del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Considerata la necessità di determinare le attribuzioni di detto ente e di regolarne i rapporti coi corpi e servizi del R. esercito;

Di concerto col Ministero della guerra;

Decreta:

È approvata l'annessa istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito.

Roma, 29 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

ISTRUZIONE SULLE ATTRIBUZIONI DEL DEPOSITO CENTRALE PER LE TRUPPE COLONIALI E SUE RELAZIONI COI CORPI E SERVIZI DEL R. ESERCITO.

Attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali.

Il deposito centrale per le truppe coloniali provvede:

a) all'amministrazione del proprio personale organico, dei sottufficiali e militari di truppa distaccati presso il ministero delle colonie e del personale delle colonie dell'Africa orientale durante i periodi di missione o di licenza nel Regno, nonchè al servizio matricolare del proprio personale metropolitano;

b) all'arruolamento dei sottufficiali e dei militari di truppa pei regi corpi di truppe coloniali; al movimento del personale militare e civile diretto alle colonie o da esse proveniente;

c) al ricevimento ed all'inoltro per mare dei rifornimenti in genere per le colonie, nonchè al ricevimento ed all'inoltro a destinazione dei materiali provenienti dalle colonie;

d) all'espletamento di incarichi di varia natura che il ministero delle colonie ed i governi coloniali credano di affidargli e all'attuazione di predisposizioni relative alla mobilitazione dei regi corpi di truppe coloniali.

La tappa coloniale di Siracusa ha attribuzioni analoghe a quelle del deposito stesso, per quanto riguarda il personale proprio ed il transito del personale e dei materiali in quel porto.

Amministrazione e matricola del personale.

1. — Il personale metropolitano in organico al deposito centrale ed alla tappa coloniale di Siracusa è amministrato con le stesse norme di massima vigenti per i corpi dell'esercito. Quello coloniale è amministrato applicando le dispo-

sizioni vigenti per il R. corpo truppe coloniali di appartenenza.

Le relative spese gravano sul bilancio del ministero delle colonie al quale sono resi i conti relativi.

2. — Il pane, i viveri, i foraggi, gli oggetti di vestiario, di equipaggiamento, i materiali di casermaggio, di armamento, ecc., occorrenti per il personale possono essere prelevati a pagamento presso i magazzini dell'amministrazione della guerra e presso le imprese fornitrici di quest'ultima, alle stesse condizioni e senza che occorra speciale autorizzazione del ministero della guerra.

3. — Il personale coloniale distaccato presso il ministero delle colonie è aggregato ad un reparto del presidio di Roma da stabilirsi d'accordo con l'autorità militare territoriale competente.

Detto reparto viene rimborsato delle somme spese per assegni od altro dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali a carico della colonia di appartenenza.

4. — Per l'amministrazione del personale appartenente alle colonie dell'Africa orientale, in missione od in licenza nel Regno, il deposito centrale si attiene alle istruzioni che al riguardo gli sono impartite dai governi interessati.

5. — Il deposito centrale per le truppe coloniali provvede al servizio matricolare del personale metropolitano proprio e della tappa (ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare, sottufficiali e militari di truppa) come un corpo dell'esercito, seguendo le norme stabilite dal regolamento per le matricole del R. esercito e dalle altre disposizioni in materia.

6. — La matricola dei sottufficiali e militari di truppa coloniali facenti parte del deposito centrale e della tappa coloniale di Siracusa è tenuta dai regi corpi di appartenenza.

Nota. — La matricola dei militari italiani che prestano servizio nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e quella di tutti i militari nazionali in congedo che stabiliscono la loro residenza nel territorio delle colonie, è tenuta dal comando del rispettivo R. corpo.

Pertanto i documenti matricolari del personale trasferito nei Regi corpi di truppe coloniali debbono essere trasmessi dai corpi di appartenenza direttamente al comando del R. corpo truppe coloniali di destinazione, previo aggiornamento delle variazioni, compresa quella di trasferimento, e con l'indicazione della data e della località d'imbarco.

I corpi del R. esercito si rivolgeranno direttamente ai governi coloniali (comando truppe) per le pratiche di carattere matricolare riguardanti i militari in colonia (variazioni, rettifiche, accertamenti sanitari, domande di pensione, ecc.).

La matricola dei militari dei reparti organici di truppa metropolitana eventualmente inviati in servizio nelle colonie continua ad essere tenuta dai corpi di appartenenza.

Arruolamento dei sottufficiali e dei militari di truppa per le colonie.

Sottufficiali.

7. — I sottufficiali destinati nei regi corpi di truppe coloniali, sono tratti dai sottufficiali in servizio nel R. esercito che ne facciano domanda.

La loro assegnazione in colonia ha luogo con le norme previste dalla circolare 109, *giornale militare* 1929.

8. — In mancanza di sottufficiali volontari il ministero delle colonie si rivolgerà a quello della guerra per l'invio in colonia di sottufficiali da trasferirsi d'autorità.

Militari di truppa.

9. — Sono ammessi a contrarre l'arruolamento volontario nei regi corpi di truppe coloniali i militari di truppa del R. esercito sotto le armi, i militari di truppa in congedo appartenenti al R. esercito ed alla R. marina o alla R. aeronautica (personale di governo e di manovra), alla R. guardia di finanza ed ai cittadini italiani non ancora alle armi aventi o non obblighi di leva, residenti o non nel Regno.

10. — Gli arruolamenti per i regi corpi di truppe coloniali vengono effettuati con norme analoghe a quelle stabilite per gli arruolamenti nel R. esercito, tenendo presenti le

disposizioni speciali eventualmente contenute negli ordinamenti militari coloniali di cui ai regi decreti: 3 settembre 1926, n. 1608 per la Tripolitania e per la Cirenaica (circolare 612 del *giornale militare* 1926) e 17 settembre 1931, numero 1786 per la Eritrea (circolare 99 del *giornale militare* 1932 e successive varianti).

11. — I militari di truppa alle armi che aspirano all'arruolamento nei RR. corpi truppe coloniali presentano domanda al proprio comando di corpo.

12. — I militari di truppa in congedo ed i giovani residenti nel Regno, che non siano ancora stati visitati ed arruolati per leva, presenteranno domanda in carta da bollo (L. 3), corredata dei documenti prescritti, al comando del distretto militare del luogo di residenza.

13. — I cittadini italiani residenti all'estero presenteranno la domanda di arruolamento, corredata dei documenti, all'autorità consolare del luogo dove risiedono.

14. — Le domande degli aspiranti volontari che siano specializzati saranno corredate dei documenti professionali dimostrativi che essi possono produrre.

15. — Gli accertamenti sanitari relativi alla idoneità fisica che debbono eseguirsi presso i corpi e i distretti, a seconda che si tratti di militari alle armi o in congedo, sia all'atto della presentazione della domanda, sia all'atto della partenza per la colonia, dovranno riguardare particolarmente l'attitudine a sopportare le fatiche militari in zone calde, l'assenza di lue, di malattie e di postumi di malattie dell'apparato respiratorio, digerente e dei visceri.

16. — Le domande di arruolamento nei regi corpi di truppe coloniali, dopo che siano stati eseguiti gli accertamenti relativi alla idoneità fisica degli aspiranti, alla *buona condotta morale e politica* (per mezzo dei CC. RR.), ai precedenti penali (sulla scorta del certificato penale generale), dovranno dai corpi o distretti essere segnalate al comando del deposito centrale in Napoli, indicando per ciascun aspirante:

a) se si tratta di militare in servizio o in congedo, ovvero di giovane non ancora visitato ed arruolato per leva;

b) grado ed arma (per il militare in servizio o in congedo);

c) eventuale specialità cui aspira e documenti comprovanti la capacità;

d) colonie di preferenza;

e) mestiere.

17. — Le domande dei militari dell'arma dei CC. RR. dovranno invece essere segnalate dai comandi di legione o dai comandi di distretto, a seconda che trattasi di militari in servizio o di militari in congedo, al comando generale dell'arma, il quale è incaricato di provvedere direttamente all'arruolamento dei militari dell'arma occorrenti ai regi corpi.

18. — Le domande dei cittadini italiani residenti all'estero saranno parimenti, dopo rigorosa visita medica e scrupolosi accertamenti sui precedenti penali e sulla condotta morale degli interessati, trasmessi invece dall'autorità consolare al comando del corpo d'armata di Roma indicando (per i nati nel Regno) il comune, l'anno di nascita e il corpo che li inviò in congedo se prestarono servizio militare.

Detto comando segnalerà a sua volta le domande a quello del deposito centrale per il nulla osta o meno all'arruolamento.

19. — Il comando del deposito centrale per le truppe coloniali tiene nota di tutti gli aspiranti volontari e, in base alle richieste dal ministero delle colonie, provvede a dare il nulla osta, per l'arruolamento dei singoli aspiranti, ai corpi o distretti per i militari in servizio o in congedo, od al comando dell'arma dei CC. RR. per i militari dell'arma o al comando del corpo d'armata di Roma per i cittadini all'estero, indicando la colonia di destinazione, dopo aver proceduto agli accertamenti, a mezzo dell'arma dei CC. RR., sullo stato libero e la buona condotta morale e politica degli interessati che abbiano presentato la domanda di arruolamento da oltre tre mesi.

20. — In seguito al nulla osta dal deposito centrale per le truppe coloniali i comandi di distretto militare disporranno la precettazione dei volontari.

21. — L'ente che provvede all'arruolamento farà firmare agli interessati l'atto di arruolamento di cui all'allegato I alla presente istruzione.

22. — Il comando del deposito comunica a quello della tappa coloniale di Siracusa l'elenco dei volontari arruolati per la Libia.

23. — Salvo sia diversamente disposto, i militari di truppa trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali, partiranno dal corpo di provenienza provvisti dei soli oggetti di vestiario necessari per il viaggio come praticasi negli invii in congedo, quelli arruolati dai distretti militari vestiranno l'abito borghese col quale si sono presentati.

24. — Ai volontari partenti dai corpi dell'esercito saranno inoltre lasciati in distribuzione definitiva: la gavetta, il cucchiaio, la tazza di lamiera e la coperta da campo (nuova) e in distribuzione provvisoria il tascapane che sarà versato nel luogo d'imbarco (alla tappa coloniale di Siracusa o al deposito centrale truppe coloniali in Napoli se l'imbarco avviene in tale porto).

25. — Agli arruolati dai distretti verranno distribuiti in via definitiva:

1 gavetta;

1 tazza di lamiera;

1 coperta da campo nuova (o due a seconda della stagione);

1 bracciale di riconoscimento;

e in via provvisoria:

1 tascapane (possibilmente usato e delle ultime classi) da ritirarsi come sopra nel luogo dell'imbarco.

26. — Gli oggetti sopraindicati, distribuiti dai distretti, saranno ceduti all'amministrazione coloniale interessata ai prezzi di nomenclatore: quelli lasciati ai volontari dai corpi (escluso il vestiario per il quale non deve essere chiesto alcun rimborso) sono ceduti ai prezzi di inventario dei classificati *buoni*.

27. — I comandi di distretto e dei corpi che inviano volontari in colonia debbono trasmettere ad ogni partenza dei drappelli, al comando della tappa coloniale di Siracusa o al deposito centrale in Napoli, a seconda del porto in cui debbono prendere imbarco, una nota indicante il numero degli

arruolati partenti, il numero degli oggetti distribuiti per cessione a pagamento (gavette, tazze, cucchiai, e coperte da campo nuove) ed il quantitativo dei tascapani lasciati in uso fino all'imbarco.

28. — Il comando della tappa di Siracusa (o del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli), dopo i dovuti accertamenti, rilascerà al distretto o al corpo interessato ricevuta dei materiali da considerarsi ceduti a pagamento ai governi coloniali, per essere allegata al relativo modello 1272 (1021 *bis*), mentre invece metterà a disposizione della direzione di commissariato della circoscrizione i tascapani che i militari hanno usato pel viaggio.

29. — La direzione di commissariato provvederà a regolarizzare il carico fra i distretti e i corpi dell'esercito ai quali i tascapani verranno riassegnati.

30. — Al principio di ogni esercizio finanziario le amministrazioni coloniali verseranno in anticipo, alla tesoreria, a favore del bilancio della guerra, l'ammontare presunto delle cessioni di cui trattasi (gavette, tazze, cucchiai e coperte da campo nuove) salvo conguaglio da effettuarsi nel mese di giugno, in relazione ai quantitativi di oggetti effettivamente distribuiti dai distretti e dai corpi agli arruolati (quantitativi che risulteranno dal mod. 1272 (1021 *bis*) debitamente corredati della ricevuta del comando di tappa di Siracusa o del deposito centrale).

Presentazione ed avviamento del personale militare e civile destinato in colonia.

Disposizioni comuni.

31. — Il personale militare e civile destinato in Eritrea o in Somalia sarà avviato a Napoli, ove giunto, dovrà presentarsi al deposito centrale; quello destinato in Libia sarà invece avviato a Siracusa (salvo diversa disposizione), dove si presenterà a quel comando di tappa coloniale.

32. — La partenza di esso deve essere regolata in modo che gli interessati giungano al luogo d'imbarco il giorno precedente a quello fissato per la partenza del piroscafo.

33. — Il trasferimento di detto personale in qualsiasi colonia ha luogo dal giorno dell'imbarco; perciò esso sarà provvisto, per cura dell'ente che lo amministra, dello stipendio, paga e di ogni altra competenza, a carico della propria amministrazione, a tutto il giorno precedente all'imbarco.

34. — Le spese di viaggio per raggiungere il porto d'imbarco sono a carico dell'amministrazione coloniale.

35. — Il personale militare destinato in qualsiasi colonia, potrà trasportare oltre il bagaglio previsto per il proprio grado dalle disposizioni vigenti, la quantità di masserizie (esclusi i mobili) ristretta all'indispensabile che, ad ogni modo, non dovrà superare i venti quintali per gli ufficiali e i dodici quintali per i sottufficiali e militari di truppa con famiglia.

36. — Tutti i partenti per le colonie — comprese le persone di famiglia autorizzate a seguirli — debbono essere muniti del lasciapassare stabilito dal R. decreto 17 dicembre 1926, n. 3278.

Gli ufficiali e i sottufficiali di tutte le forze armate destinati nelle colonie, verranno muniti del prescritto lasciapassare a cura del deposito centrale truppe coloniali e della tappa coloniale a seconda che prendano imbarco a Napoli o a Siracusa.

Analogamente sarà provveduto per le persone di famiglia autorizzate a seguire in colonia detto personale.

Il lasciapassare agli impiegati civili verrà invece rilasciato dal ministero delle colonie.

Disposizioni particolari per il personale militare.

37. — Agli ufficiali e ai marescialli destinati in colonia sarà concessa, dai corpi di provenienza, una licenza precoloniale di giorni 20. Detta licenza è di giorni 10 per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa alle armi.

38. — I documenti personali, amministrativi (compresó il mod. 2 dell'unione militare) e matricolari, debitamente aggiornati, del personale destinato in colonia, debbono essere trascritti direttamente dal corpo di appartenenza al Governo della colonia di destinazione (comando truppe) con la maggiore sollecitudine.

39. — Agli ufficiali destinati in Eritrea o in Somalia non è consentito il trasporto dei quadrupedi di cui sono provvisti anche se continuino ad averne diritto in colonia; quelli destinati in Libia possono trasportare, a spese dell'amministrazione coloniale, il quadrupede o i quadrupedi che hanno diritto a tenere in colonia.

40. — Agli ufficiali e marescialli che ne facciano domanda i corpi debbono corrispondere, in seguito alla dichiarazione d'idoneità al servizio in colonia, l'indennità di equipaggiamento, chiedendone poscia il rimborso direttamente al comando truppe della colonia di destinazione.

Possono altresì corrispondere un anticipo sugli assegni di viaggio spettanti dal luogo di residenza al luogo d'imbarco, chiedendone rimborso al deposito centrale truppe coloniali in Napoli pei destinati in Eritrea o in Somalia; al comando truppe della colonia di déstinazione pei destinati in Libia.

41. — Il deposito centrale per le truppe coloniali provvede alla liquidazione ed al pagmento o rimborso degli assegni di viaggio fino a Napoli dovuti agli ufficiali e marescialli destinati nelle colonie dell'Africa orientale, nonchè alle spese di viaggio per maré del personale diretto nelle stesse colonie.

Per gli assegni di viaggio dei destinati in Tripolitania o in Cirenaica provvedono invece direttamente le amministrazioni coloniali interessate.

42. Per il trasferimento degli impiegati civili dell'amministrazione militare, valgono, in quanto applicabili, norme analoghe a quelle riportate per gli ufficiali.

43. — I volontari provenienti dai militari in congedo o da giovani che non abbiano ancora concorso alla leva saranno assunti in servizio per cura dei comandi di distretto e

per conto del comando R. C. T. C. di destinazione. I comandi dei distretti li invieranno poi sollecitamente al deposito centrale truppe coloniali in Napoli o alla tappa coloniale di Siracusa presso cui dovranno prendere imbarco.

44. — I cittadini italiani residenti all'estero saranno dall'autorità consolare competente inviati parimenti al deposito centrale truppe coloniali o alla tappa coloniale di Siracusa, a seconda che siano arruolati per le colonie dell'Africa orientale o per la Libia, semprechè non sia più conveniente l'invio diretto al R. corpo truppe coloniali di destinazione. Le autorità consolari daranno, in ogni caso, partecipazione telegrafica dei nomi dei militari ammessi all'arruolamento all'ente al quale essi vengono indirizzati e alle autorità di pubblica sicurezza delle stazioni di confine o dei porti di sbarco.

45. — A coloro che non sono sotto le armi, anche se provenienti dall'estero per prendere servizio dei RR. corpi, spetta, a carico del bilancio coloniale il rimborso delle spese di viaggio incontrate per il trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento, nonchè per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità di L. 8.

46. — Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme d'Italia ed in base al grado da essi rivestito, presso l'ente metropolitano che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè l'importo degli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

47. — Gli arruolati che, giunti al porto d'imbarco, sono obbligati a sostarvi per eventuali ritardi nella partenza del piroscafo o per altre cause di forza maggiore verranno assunti in forza in apposito giornale di contabilità dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali o dal comando della tappa coloniale di Siracusa ed amministrati, con trattamento metropolitano, a carico del bilancio coloniale.

48. — Sono invece a carico degli enti metropolitani interessati le giornate di sosta nel luogo d'imbarco dipendenti

da irregolarità negli atti di arruolamento o, per i volontari provenienti dai corpi, da invio al luogo d'imbarco prima del giorno stabilito.

In tali casi per ciascun militare di truppa verranno rimborsate globalmente all'amministrazione coloniale L. 5 giornaliere.

49. — Il deposito centrale per le truppe coloniali compilerà mensilmente il rendiconto delle spese sostenute per assegni corrisposti e per somministrazioni fatte ai militari di cui sopra durante la suddetta sosta (comprese le spese e le somministrazioni fatte per lo stesso motivo dal comando della tappa coloniale di Siracusa) e chiederà rimborso delle spese stesse ai governi delle colonie ovvero, nei casi di responsabilità previsti dal numero precedente, agli enti competenti del R. esercito.

50. — I corpi del R. esercito anticiperanno con le disponibilità del fondo scorta, l'importo del viaggio dovuto ai militari arruolati pei regi corpi truppe coloniali e ne chiederanno sollecitamente rimborso, a reintegro del fondo stesso, al comando del deposito centrale per le truppe coloniali di Napoli o al comando della tappa coloniale di Siracusa (a seconda del porto d'imbarco), trasmettendo le richieste nominative in duplice copia.

Analogamente si regoleranno i distretti per le spese relative ai riammessi in servizio per arruolamento nei RR. corpi coloniali e ai cittadini che, non avendo mai prestato servizio militare, si arruolano presso di essi per i regi corpi stessi.

51. — Il comando della tappa invierà, al competente comando del R. corpo un elenco degli arruolati imbarcati su ciascun piroscafo, con la indicazione del grado, arma, specialità, distretto, corpo di provenienza e darà preventivo avviso telegrafico allo stesso comando del R. corpo del numero degli imbarcati.

Successivamente alla partenza di ciascun piroscafo, il predetto comando di tappa trasmetterà:

uno specchio numerico degli uomini di truppa ed uno specchio nominativo dei sottufficiali che hanno preso imbarco sul piroscafo, con le indicazioni sopra cennate, al ministero delle colonie;

uno specchio nominativo dei sottufficiali al ministero della guerra;

uno specchio nominativo dei sottufficiali e degli uomini di truppa al comando del deposito centrale per le truppe coloniali.

Analoghe comunicazioni farà il comando del deposito centrale alla partenza dei piroscafi per l'Africa orientale.

Rimpatri = Licenze = Missioni.

52. — Il personale militare e civile che rimpatria definitivamente dall'Eritrea e Somalia deve sbarcare a Napoli, ove dovrà presentarsi al deposito centrale; il personale militare e quello civile che rimpatria definitivamente dalla Libia deve sbarcare a Siracusa (salvo diversa disposizione), dove si presenterà a quel comando di tappa.

53. — Al deposito ed alla tappa suindicati fa anche capo il personale suddetto di ogni colonia che, per qualsiasi motivo, sbarchi a Napoli o a Siracusa. L'amministrazione militare coloniale, all'atto in cui i militari cessano dal servizio in colonia, provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in colonia a quella d'Italia o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengano o che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

54. — Il comando del deposito centrale o quello della tappa coloniale di Siracusa comunicano al ministero delle colonie l'elenco nominativo degli ufficiali e sottufficiali sbarcati per licenza, per servizio o per rimpatrio.

Agli enti suddetti il personale rimpatriante dovrà rivolgere, qualora ne sia sprovvisto, la richiesta dei documenti e dei mezzi occorrenti per la prosecuzione del viaggio nell'interno del Regno.

55. — Il personale militare e civile che rimpatria definitivamente dalle colonie, cessa di appartene alla colonia interessata dal giorno successivo a quello dello sbarco nel porto stabilito se rimpatria senza licenza, diversamente, dal giorno successivo alla scadenza di questa.

In tal guisa sarà regolato il pagamento degli assegni dalle amministrazioni coloniali a carico del proprio bilancio.

56. — I corpi ai quali verranno destinati gli ufficiali e marescialli rimpatriati si asterranno dal liquidare gli assegni di viaggio e tramutamento a cui provvederà l'amministrazione coloniale interessata.

I corpi potranno però corrispondere loro, occorrendo, adeguata anticipazione a senso del parag. 176 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, chiedendone rimborso al governo della colonia dalla quale provengono.

57. — Il personale militare e civile proveniente dalle colonie dell'Africa orientale che si reca nel Regno per missione, licenza o altro motivo, se sbarca a Napoli deve presentarsi al deposito centrale truppe coloniali; se sbarca in altro porto deve notificare, sollecitamente, al detto deposito, il proprio grado gerarchico, il luogo e la data di sbarco, il recapito nel Regno, la natura e la durata della licenza, curando di far conoscere tempestivamente gli eventuali cambiamenti.

Il personale che proviene dalla Libia, dovrà far capo, con norme analoghe, alla tappa coloniale di Siracusa.

58. — Il personale militare e civile che, fruita la licenza, ritorna in Eritrea o Somalia, deve, 20 giorni prima dell'imbarco, chiedere al deposito centrale per le truppe coloniali la prenotazione del posto sul piroscafo, anche per le persone di famiglia autorizzate a seguirlo, indicando la classe che gli compete nel viaggio per mare, la composizione della famiglia, la data di nascita dei figli, ed il porto in cui desidera prendere imbarco.

Il personale militare e civile che, fruita la licenza, ritorna in Libia, deve, almeno 10 giorni prima dell'imbarco, chiedere alla tappa coloniale di Siracusa o al deposito di Napoli, a seconda che l'imbarco avvenga a Siracusa o a Napoli, la prenotazione del posto sul piroscafo, anche per le persone di famiglia autorizzate a seguirlo, dando tutte le indicazioni di cui sopra.

Dette comunicazioni debbono essere rivolte pure, appena possibile, prima del termine delle missioni, dal personale militare e civile che rientra in Eritrea o Somalia e da quello che rientra in Libia.

59. — Sulla base di tali comunicazioni il deposito di Napoli o la tappa di Siracusa provvedono alla prenotazione dei posti sui piroscafi ed al rilascio dei documenti d'imbarco.

Rifornimenti per le colonie - Servizio imbarchi e sbarchi.

60. — Al ricevimento, alla spedizione ed all'imbarco e sbarco di derrate e materiali di ogni specie, comprese le armi, le munizioni e gli esplosivi, nonchè dei quadrupedi diretti agli enti militari e civili delle colonie o da esse provenienti, provvede il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli con personale e mezzi propri e, occorrendo, mediante contratto con impresa dal luogo, da approvarsi dal ministero delle colonie.

Il deposito centrale, pertanto, è da considerarsi come centro di ricevimento, smistamento e spedizione alle colonie di tutto ciò che gli organi territoriali del Regno sono incaricati di provvedere alle colonie stesse.

61. — Per l'esecuzione delle attribuzioni di cui sopra saranno eseguite le seguenti modalità:

le derrate ed i materiali, ecc. (escluse armi, munizioni ed esplosivi) forniti dalle amministrazioni militari e inviati in colonia da località interne del Regno, saranno fatti affluire a Napoli a cura degli organi territoriali incaricati del rifornimento (siano essi dipendenti dal ministero della guerra, dal ministero della marina, dal ministero dell'aeronautica o dal comando generale della M. V. S. N.) eseguendo le spedizioni all'indirizzo del predetto deposito centrale (stazione ferroviaria Napoli marittima).

Il deposito centrale per le truppe coloniali ne effettua lo svincolo, provvede all'immagazzinamento, alla custodia del materiale e alle successive operazioni d'imbarco per l'inoltro alla colonia destinataria.

62. — A tale ultimo scopo distacca presso il locale ufficio imbarchi e sbarchi, quando occorra, un ufficiale proprio col personale di truppa necessario, pel ricevimento sulle banchine del materiale di pertinenza delle colonie o per le operazioni di imbarco e sbarco sui piroscafi.

63. Le derrate e i materiali da fornire dagli enti militari di Napoli, saranno consegnati al personale del deposito sulla banchina d'imbarco nel giorno da indicarsi del deposito stesso, in modo che esso possa fare eseguire direttamente l'imbarco sul piroscafo.

64. — Per le armi, munizioni e per gli esplosivi forniti dall'amministrazione della guerra, data la loro particolare delicatezza, i vari enti militari del Regno indirizzeranno le spedizioni alla direzione di artiglieria del corpo d'armata di Napoli, la quale, nel giorno stabilito per l'imbarco, dietro indicazione del deposito, sarà affluire i vagoni alla banchina designata dalla R. capitaneria di porto, eseguendo la consegna del materiale al personale del deposito stesso.

65. — Sistema analogo sarà seguito per armi, munizioni ed esplosivi dall'amministrazione della marina o dall'aeronautica, nel senso cioè di appoggiarli ai rispettivi propri enti in Napoli che si regoleranno come sopra indicato per la direzione di artiglieria.

66. — Per le munizioni esistenti in Napoli, la locale direzione di artiglieria (o l'ente designato dalle altre amministrazioni) ne eseguirà la consegna al personale del deposito con le modalità di cui al n. 64.

67. — Il deposito centrale per le truppe coloniali non risponde verso gli enti territoriali della qualità e quantità dei materiali ricevuti per la spedizione in colonia, ma soltanto del numero dei colli ricevuti.

68. — Il comando del deposito provvede al disbrigo delle relative pratiche doganali, alla compilazione dei documenti d'imbarco e all'assicurazione dei materiali contro i rischi marittimi e al pagamento dei noli secondo le istruzioni che gli verranno date dai governi coloniali.

Incarichi di varia natura.

69. — Gli incarichi di varia natura che il deposito centrale per le truppe coloniali riceve dal ministero delle colonie e dai governi coloniali saranno assolti osservando le speciali istruzioni che detti enti crederanno di impartire di volta in volta.

70. — *Acquisti per conto dei governi coloniali.* — Gli acquisti dal commercio sulla piazza di cui il comando del deposito centrale sia eventualmente incaricato dai governi coloniali, saranno eseguiti osservando le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo contabile in vigore per la colonia interessata ed attenendosi di massima alla « istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra ».

71. — *Servizio di cassa per conto dei governi coloniali.* — Per provvedere alle spese relative ai servizi delle colonie (acquisti, spese per trasporto personale e materiali, noli, assicurazioni contro i rischi di navigazione, assegni del personale coloniale, ecc.) il deposito centrale riceve dai governi coloniali o dal ministero delle colonie per conto di essi, appositi fondi a disposizione. Per la gestione di tali fondi è istituita apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria di Napoli, retta dalle norme stabilite coi decreti ministeriali 4 giugno 1925, n. 3057 e 28 novembre 1925, numero 6682.

72. — *Predisposizioni relative alla mobilitazione dei regi corpi truppe coloniali.* — Il deposito centrale truppe coloniali in base agli ordini del ministero delle colonie provvede all'attuazione di alcune predisposizioni relative all'invio di personale e materiali in colonia in caso di mobilitazione dei regi corpi truppe coloniali.

Allegato I all'istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le T. C.

COMANDO DEL . . . . (1)

Atto di arruolamento volontario nel regio corpo truppe coloniali della . . . .

L'anno millenovecento . . . . . . addì . . del mese di . . . . in . . . . avanti al comandante del . . . . (1) il . . . . (2) di . . . . e di . . . . . al N. . . . . , di matricola . . . . . . distretto militare . . . . avente la famiglia domiciliata in . . . . (provincia di . . . .) essendo celibe o vedovo senza prole (3), ha dichiarato essere sua volontà arruolarsi volontario nel R. corpo truppe coloniali della . . . . assumendo la ferma stabilita e di essere a piena conoscenza delle disposizioni che vigono, sia nei riguardi degli obblighi di servizio, sia del trattamento a lui spettante.

In seguito a tale dichiarazione e dopo l'esame dei documenti prescritti presentati, il (2) . . . . essendo stato riconosciuto fisicamente idoneo al servizio nel R. corpo di truppe coloniali suddetto, come da dichiarazione medica, viene ammesso alla ferma volontaria di anni due (tre per i CC. RR.) con decorrenza dal (4) . . . . e col diritto agli assegni coloniali dalla stessa data.

Datagli lettura del presente atto il dichiarante si è qui sottoscritto.

Visto, IL COMANDANTE del (1) . . . . Il . . . .

A . . . . li . . . . 193 . . .

Il sottoscritto comandante del R. corpo di truppe coloniali della . . . . (5) visto l'atto di arruolamento di cui sopra ordina che il . . . . sia incorporato nel R. corpo di truppe coloniali della . . . . e che gli sia corrisposto il premio di arruolamento di L. . . . .

IL COMANDANTE DELLE TRUPPE.

---

(1) Corpo o distretto.

(2) Indicare se militare alle armi o in congedo, oppure il giovane.

(3) Cancellare la posizione civile non corrispondente a quella dell'arruolato.

(4) Data dell'imbarco per la colonia per gli arruolati in Italia; data dell'arruolamento per gli arruolati in colonia.

(5) Tripolitania o Cirenaica od Eritrea o Somalia.

PARTE SECONDA

Circolare N. 414. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1934.** — (Gabinetto-Ufficio dei generali). — 12 agosto 1933 - Anno XI.

Le commissioni tecniche, di cui al paragrafo 65 della circolare n. 207 del *giornale militare* 1926, per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri d'avanzamento a scelta per il 1934, sono composte come segue:

Per gli ufficiali medici:

Tenente generale medico FRANCHI cav. Luigi, *presidente;*

Maggior generale medico MARIOTTI BIANCHI cav. Giov. Battista, *membro;*

Maggior generale medico RIZZUTI cav. Giuseppe, *membro.*

Per gli ufficiali chimici-farmacisti:

Maggior generale medico RIZZUTI cav. Giuseppe, *presidente;*

Colonnello medico NAPOLITANI cav. Melchiorre, *membro;*

Colonnello chimico-farmacista PAGNIELLO cav. Alfredo, *membro.*

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 415. — SOTTUFFICIALI. — **Nomina a capo-radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe di sottufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 17 agosto 1933 - Anno XI.

1. — I seguenti sottufficiali del genio della specialità radiotelegrafisti, in carriera continuativa, giudicati meritevoli per lunghi servizi prestati nella specialità ed in possesso dei necessari requisiti, in conformità a quanto previsto nella circolare 55 *giornale militare* corr. anno, art. 9, sono nominati rispettivamente capi-radiotelegrafisti di 1ª e 2ª classe.

Capi radiotelegrafisti di 1ª classe.

Maresciallo capo PULICHEDDU Mario, 1° genio.
» maggiore BANI Giuseppe, 2° genio.
» ordinario ROSSI Carlo, 3° genio.
» maggiore CARIOLA Biagio, 6° genio.
» maggiore BERNARDI Armando, 7° genio.
» maggiore ZICHEDDU Sebastiano, 8° genio.
» capo BELLESINI Enrico, 8° genio.
» ordinario PENSIERO Alfonso, 8° genio.
» maggiore ABRUZZINI Giovanni, 9° genio.
» maggiore LACONI Salvatore, battaglione misto genio della Sardegna.

Capi radiotelegrafisti di 2ª classe:

Maresciallo ordin. MONCADA Emanuele, 2° genio.
Sergente maggiore JANNELLI Enrico, 3° genio.
» » CONCINA Mario, 3° genio.
» » MANCHINU Antonio, 5° genio.
Maresciallo ordin. SANNELLA Carlo, 6° genio.
Sergente maggiore LODOVICHETTI Giuseppe, 6° genio.
» » . MARZOCCHI Vittorio, 6° genio.
» » PINNAVALA Antonio, 8° genio.

Maresciallo magg. CATAVERO Guido, 10° genio.
Sergente maggiore BARBATO Antonio, 10° genio.
» » CORNELIO Vincenzo, 10° genio.
Maresciallo ordin. RONSISVALLE Ernesto, 11° genio.
» » FROSININI Alfredo, 12° genio.
Sergente maggiore ANNINO Gaetano, 12° genio.
» » DI LUCA Antonio, scuola allievi ufficiali complemento genio.

2. — Nel foglio matricolare (mod. 106 già 59) di ciascun sottufficiale, dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Nominato capo-radiotelegrafista di . . . classe (circolare n. . . . giornale militare 1933) . . . . il . . . . ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 416. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40 - Pubblicazione 2411 - Ediz. 1932. »** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 agosto 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40. Pubblicazione n. 2411 - edizione 1932 ».

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli stessi enti indicati nella circolare 396, *giornale militare* 1932.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte 1ª - artiglieria, pagina 108, n. categorico 2589 - prezzo L. 0,05.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 417. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al «Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da 76/45 - Pubblicazione 2412 - Ediz. 1932».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 agosto 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/45 - pubblicazione n. 2412 - edizione 1932 ».

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli stessi enti indicati nella circolare 397 *giornale militare* 1932.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte 1ª - Artiglieria, pagina 108, n. categorico 2590, prezzo L. 0,05.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 418. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 agosto 1933 - Anno XI.

Con riferimento al n. 33 della circolare 411 del *giornale militare* c. a., il ministero determina che ai militari, che, per effetto della predetta circolare, verranno inviati in congedo, dovranno essere lasciati i seguenti oggetti di corredo:

1 berretto da fatica (cappello per le truppe da montagna);
1 cravatta di tela;
1 camicia di tela (di flanella per i bersaglieri);
1 paio di mutande;
1 fascia ventriera;
1 paio di calze o pezzuole da piedi;

1 farsetto od un maglione (oppure un panciotto di panno grigio verde a quelli che abbiano in distribuzione tale oggetto);

1 giubba di tela con relative stellette;

1 pantalone lungo di tela;

1 paio di stivaletti a gambaletto (scarponi per le truppe da montagna);

1. fazzoletto;

1 correggia per pantaloni;

1 tazza;

1 spazzola per capelli;

1 pettine per borsa di pulizia.

Nello stabilire quali, fra i singoli oggetti in distribuzione, dovranno essere lasciati ai congedandi, saranno tenute presenti le norme contenute nella circolare 499 del *giornale militare* 1927, riflettente il congedamento della classe 1906.

Egualmente verranno anche osservate le norme date dalla circolare stessa per il recupero, riattamento e classificazione degli oggetti che saranno ritirati ai congedandi.

p. *Il Ministro*: BAJSTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 luglio 1933-XI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Roma	Il comune di Leprignano è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Capena »	n. 708 5 giugno 1933	154
Potenza.....	Il comune di Palmira è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Oppido Lucano »	n. 800 8 giugno 1933	163
Sassari......	Bono e Bottidda sono ricostituiti in comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente all'entrata in vigore del R. decreto 4 ottobre 1928 n. 2419, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Bono	n. 804 15 giugno 1933	164

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO L. 2 —

(6101244)-Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª 1933 - ANNO XI 24 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **419 - 9 agosto 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio . . . . *Pag* 1575

PARTE SECONDA

N. **420 - 9 agosto 1933** - Anno XI — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto Coloniale Fascista di Roma . . . . *Pag.* 1581

» **421 - 9 agosto 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica . . . . » 1583

» **422 - 9 agosto 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito . . . . » 1584

» **423 - 9 agosto 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . » 1587

» **424 - 9 agosto 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . » 1589

N. 425 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . . . *Pag.* 1592

» 426 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il centro chimico militare » 1593

» 427 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria. . . . . » 1596

» 428 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — 3° corso superiore balistico . . . . » 1598

» 429 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento . . . . » 1603

» 430 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio . . . . » 1605

» 431 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi sulla difesa chimica per ufficiali delle varie armi, corpi e servizi » 1606

» 432 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1607

» 433 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione . . . . . » 1610

» 434 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità per i capitani medici e chimici farmacisti ed i tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E., compresi nei limiti di avanzamento ad anzianità per il 1934 . . . . » 1613

N. 435 - 9 agosto 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico . . . . Pag. 1613

» 436 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria. . . . » 1615

» 437 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di geodesia operativa. . . . . » 1616

» 438 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Corso di ginnastica militare per sottufficiali . . . » 1619

» 439 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . . » 1620

» 440 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria. . . . . » 1621

» 441 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a « Capo-radiotelegrafista » . . » 1622

» 442 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo. » 1626

» 443 - 9 agosto 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia » 1628

» 444 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli . . . . » 1631

» 445 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di guardabatteria nei forti. . . . . » 1633

N. **446 – 9 agosto 1933** – Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SOTTUFFICIALI. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale . . . . *Pag.* 1640

» **447 – 9 agosto 1933** – Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XIV corso artificieri di artiglieria . . » 1651

» **448 – 9 agosto 1933** – Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi . . . . » 1654

» **449 – 9 agosto 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio . . . . » 1659

» **450 – 9 agosto 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali del genio meccanici elettricisti . . . . » 1660

» **451 – 9 agosto 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 1º corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª classe . . . . » 1662

» **452 – 9 agosto 1933** – Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali aspiranti alla carica di guardia-colombaia aggiunto mobilitabile. . . . . . . » 1664

» **453 – 9 agosto 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio. . . » 1665

» **454 – 9 agosto 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi. . . . . » 1666

» **455 – 9 agosto 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai motoristi . . . . » 1668

N. 456 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio . . . . Pag. 1669

» 457 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso di istruzione per aspiranti capi officina reggimentale . . . . » 1676

» 458 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso di istruzione per sottufficiali meccanici automobilisti presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna . . . . » 1680

» 459 - 9 agosto 1933 - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso per conseguire l'idoneità a capo-meccanico automobilista . . . . » 1681

» 460 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare . . . . » 1682

» 461 - 9 agosto 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di personale della specialità zappatori minatori del genio sul servizio pompieristico militare . . . . » 1683

PARTE PRIMA

Circolare N. 419. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Verranno svolti annualmente durante il 2° ciclo dell'addestramento, i seguenti corsi tecnici-integrativi per ufficiali del genio in S. P. E.:

a) *Corso sulle trasmissioni ed applicazioni elettrotecniche,* presso l'istituto radio telegrafico ed elettrotecnico di Roma.

b) *Corso sulle comunicazioni ed applicazioni meccaniche,* presso il centro studi del genio di Pavia.

La data di inizio e la durata dei corsi sarà stabilita annualmente in apposita circolare sul *giornale militare.*

2. — I corsi comprenderanno le seguenti materie di insegnamento:

a) *Corso sulle trasmissioni ed applicazioni elettriche.*

1) trasmissioni telegrafiche - telefoniche - radiotelegrafiche e radiotelefoniche;

2) apparecchi telegrafici - telefonici - radiotelegrafici e radiotelefonici;

3) impianti elettrici per generazione - trasformazione e trasporto dell'energia elettrica e per la sua utilizzazione (illuminazione - trazione - energia motrice - riscaldamento);

4) misure elettriche in generale ed inerenti ai mezzi di trasmissione.

b) *Corso sulle comunicazioni ed applicazioni meccaniche.*

1) Comunicazioni (ponti - strade - teleferiche).

2) impianti termici - pneumatici - di sollevamento - idrici - di officina;

3) esplosivi - aggressivi chimici - mascheramento;

4) Ottica (apparecchi di trasmissione ottica) - Illuminazione a distanza (proiettori) - Acustica (apparecchi di ascoltazione) - Fotografia.

Queste materie saranno svolte attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, in conformità di programmi di dettaglio compilati dall'ispettorato del genio, tenendo ben conto di quanto gli ufficiali subalterni del genio studiano presso l'accademia e la scuola di applicazione d'artiglieria e genio, in modo da evitare ripetizioni e perdite di tempo.

3. Saranno ammessi a ciascuno dei corsi i tenenti del genio che abbiano superato con successo i corsi normali della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che siano in possesso della laurea d'ingegneria; che abbiano compiuto almeno un anno di servizio ai reggimenti, dopo ultimata la scuola.

Non potranno essere ammessi al corso di cui alla lettera *a)*, gli ufficiali che hanno già frequentato il « corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio » svolto negli anni decorsi presso l'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico (circolare n. 454 del *giornale militare* 1º settembre 1932-X), fatta eccezione per quelli che avendo frequentato il corso di cui alla lettera *b)*, a senso del n. 9 e seguenti saranno ammessi ad aspirare al passaggio nel ruolo degli specialisti.

4. — Tutti gli ufficiali subalterni del genio dovranno per l'avvenire aver frequentato almeno uno dei corsi tecnici-integrativi.

Apposita circolare stabilirà annualmente gli ufficiali ammessi a frequentare i corsi tecnici integrativi. Questi avranno facoltà di inoltrare domanda al ministero per via gerarchica, per essere ammessi all'uno piuttosto che all'altro corso, con la limitazione di cui al precedente n. 3. Nella assegnazione definitiva ai due corsi sarà tenuto conto di queste domande per quanto possibile.

L'ufficiale caduto nell'esame di non più di due materie sarà ammesso ad un esame di riparazione dopo almeno tre mesi; con l'occasione saranno ammessi a dare gli esami gli ufficiali che per cause di forza maggiore fossero stati impediti dal darli al termine del corso. La data di questi esami sarà stabilita dall'ispettorato del genio.

Il risultato degli esami dovrà essere annotato a cura dei corpi interessati sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato con successo il corso, con la iscrizione della seguente nota:

« Ha frequentato il corso tecnico-integrativo . . . . presso . . . . . nell'anno . . . riportando la media di punti . . . e risultando classificato il . . . su . . . allievi ».

Gli ufficiali che conseguiranno l'idoneità attraverso l'esame di riparazione saranno classificati dopo gli allievi che hanno superato tutti gli esami al termine dei corsi, indipendentemente dalla media riportata.

Sul libretto personale degli ufficiali che non avranno conseguita l'idoneità, verrà inscritta la seguente nota:

« Ha frequentato il corso tecnico-integrativo . . . . . . presso . . . . nell'anno . . . risultando non idoneo ».

5. — A corsi compiuti gli ufficiali rientreranno ai rispettivi corpi, salvo il caso di cui ai numeri seguenti.

6. — In relazione a quanto disposto con R. decreto 2122, riportato nella circolare n. 527 del *giornale militare* 1927, art. 6, circa il modo di ammettere gli ufficiali del genio nel ruolo degli specialisti, al termine dei corsi tecnici-integrativi di cui alla presente circolare, gli ufficiali potranno presentare domanda di concorrere alla ammissione nel ruolo specialisti.

Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dall'ispettore del genio e comprendente il direttore superiore degli specialisti ed un altro generale del genio. Il concorso sarà per titoli; in particolare saranno elementi di giudizio le note caratteristiche ed i risultati conseguiti dai candidati negli studi eseguiti presso l'accademia e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e nel corso tecnico-integrativo testè compiuto.

Il numero delle domande da accogliere sarà annualmente determinato dal Ministero, su proposta dell'ispettorato del genio, in relazione ai bisogni dei quadri del ruolo specialisti.

7. — Gli ufficiali prescelti, anzichè rientrare ai corpi di provenienza, passeranno a far servizio per un tirocinio di

6 mesi presso l'officina di costruzioni di Pavia, se provenienti dal corso svolto presso il centro studi del genio della stessa città, e presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica di Roma, se provenienti dall'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico.

Gli ufficiali che in seguito o questo tirocinio, saranno giudicati ancora meritevoli di aspirare all'ammissione al ruolo degli specialisti, dai direttori principali delle rispettive officine, al termine del tirocinio stesso, verranno ammessi a frequentare nell'anno successivo, l'altro corso tecnico-integrativo, e precisamente: quello presso l'istituto radio telegrafico ed elettrotecnico, gli ufficiali che hanno compiuto il tirocinio presso l'officina di costruzioni del genio di Pavia, e quello presso il centro studi del genio di Pavia, gli ufficiali che hanno compiuto il tirocinio presso l'officina radio telegrafica ed elettrotecnica.

Se al termine di questi corsi, gli ufficiali aspiranti alla ammissione nel ruolo degli specialisti, saranno giudicati ancora idonei dalla Commissione di cui al precedente n. 6, passeranno a fare un secondo tirocinio di 6 mesi presso le officine rispettivamente di Roma o di Pavia.

Gli ufficiali che in seguito a questo secondo tirocinio, saranno giudicati ancora idonei per l'ammissione al servizio degli specialisti, dai rispettivi direttori principali, verranno segnalati come tali dall'ispettorato del genio al ministero per l'eventuale loro assegnazione al servizio degli specialisti, ed in seguito per il trasferimento nel rispettivo ruolo.

Di tale idoneità sarà fatta annotazione a cura dei corpi interessati nel libretto personale degli ufficiali, con la iscrizione della seguente nota:

« Giudicato idoneo alla assegnazione al servizio degli specialisti del genio ».

Le comunicazioni relative saranno fatte dall'ispettorato del genio.

L'assegnazione al servizio degli specialisti e l'eventuale passaggio nel ruolo saranno determinati dal ministero a seconda delle esigenze del servizio.

Il complesso dei due corsi tecnici-integrativi ed i due periodi di tirocinio, attraverso i quali gli ufficiali del genio conseguono l'idoneità al servizio degli specialisti del genio, costituisce il corso superiore tecnico del genio, di cui alle disposizioni sopracitate al n. 6, valevole in particolare agli effetti dell'art. 97 del « Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito » circolare **n. 33** del *giornale militare* 1933-XI.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 420. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 20 ufficiali in S.P.E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Il 6 novembre 1933 avrà inizio presso l'Istituto coloniale fascista di Roma un corso di cultura coloniale della durata di mesi cinque. Vi saranno ammessi 20 ufficiali in S. P. E.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 5) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) rivestano il grado da tenente a tenente colonnello incluso;

b) siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

c) abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

A parità delle altre condizioni, la frequenza ai corsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio degli ufficiali in colonia.

Inoltre un terzo degli ufficiali da inviarsi in colonia di autorità, sarà scelto fra quelli che hanno frequentato il corso di cultura coloniale.

2. — Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

3. — Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

4. — Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v.

5. — Saranno tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 90 e di L. 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5, Roma 119); all'inizio del corso.

6. — Nessun ufficiale senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

7. — Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferme coloniali e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

8. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;

d) legislazione coloniale italiana;

e) nozioni d'istituzioni islamiche;

f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

g) nozioni di arte militare coloniale;

h) nozioni di igiene coloniale;

i) condizioni economico commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a monumenti, biblioteche, ecc.

9. — L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del ministero della guerra.

10. — Della frequenza del corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso.

11. — I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 15 ottobre p. v. al ministero (direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.
Il ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare.*

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 421. SCUOLE MILITARI. — **Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1933 — Anno XI.

1. Presso la scuola centrale di educazione fisica di Roma (Farnesina) anche nel prossimo anno, si svolgerà un corso per subalterni in S. P. E. allievi istruttori di educazione fisica.

2. Il corso ha lo scopo di formare dei provetti istruttori, Avrà la durata di mesi 5: dal 1° dicembre 1933 al 30 aprile 1934.

3. Vi saranno ammessi ufficiali subalterni di arma combattente nella misura di uno per ciascun corpo d'armata o comando militare di isole. Detti comandi dovranno segnalare il nome degli ufficiali che saranno inviati al corso en-

tro il 20 novembre 1933 al ministero (direzione generale personale ufficiali) ed al comando della scuola.

4. I subalterni in questione dovranno essere scelti fra coloro che posseggono perfetta costituzione fisica, particolari doti di prestanza, robustezza ed agilità, provata valentia negli esercizi fisici e spiccata inclinazione agli sports in genere.

Essi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) aver riportato negli ultimi due anni la classifica di ottimo o buono con tre;

b) avere due anni di effettivo servizio al reggimento;

b) non essere inscritti sul quadro d'avanzamento ed avere anzianità tale da far ritenere non prossima la loro iscrizione sul quadro d'avanzamento;

b) non abbiano superato il 28° anno di età;

5. Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della menzionata scuola il mattino del 30 novembre c. a. Ad essi saranno corrisposte le indennità prescritte dall'art. 11 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

6. Gli ufficiali ammessi sono autorizzati a condurre seco l'attendente e quelli montati il proprio cavallo.

7. Il comando della scuola centrale di educazione fisica invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 dicembre p. v. l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando in seguito le eventuali variazioni di presenza dei partecipanti al corso.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 422. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Il 6 novembre 1933 avrà inizio il corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

2. — Il corso sarà svolto a Cerveteri, avrà la durata di circa 6 mesi e comprenderà istruzioni sull'osservazione aerea, su argomenti di arte militare terrestre e di tiro di artiglieria, sui mezzi aerei, con applicazioni pratiche di volo.

3. — Ultimato il corso, gli ufficiali giudicati idonei conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, e saranno inviati a prestar servizio da osservatore alle squadriglie per il R. esercito sino al termine delle esercitazioni di campagna con le truppe; dopodichè rientreranno ai reggimenti di provenienza.

Gli ufficiali giudicati non idonei rientreranno senz'altro ai reggimenti di provenienza, non appena pronunciato il giudizio di non idoneità.

4. — Ultimato il servizio in squadriglia, di cui al precedente n. 3, gli ufficiali osservatori saranno presi in esame nei riguardi del vantaggio di carriera con spostamento di posti di ruolo, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2224, del 23 dicembre 1929-VIII.

5. — Possono concorrere all'ammissione al corso i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che al 1° gennaio 1934 non superino il 32° anno di età ed abbiano non meno di 3 anni di effettivo servizio come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno due in una compagnia o reparto corrispondente delle altre armi.

6. — Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5 e indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 15 settembre c. a.

I comandanti di corpo debbono unire alla domanda una copia delle note caratteristiche dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio e al servizio, per qualità militari, sia morali che fisiche.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

7. — Questo ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica, nonchè la data e l'istituto medico-legale dove la visita stessa sarà passata.

8. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 45.

9. — Le proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi osservatori saranno trasmesse a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) dal ministero della R. aeronautica, per il periodo passato a Cerveteri, dai comandi di corpo d'armata, dai quali le squadriglie dipendono, per il periodo di servizio presso le squadriglie.

10. — Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità (escluse quelle aeronautiche e di missione) sia durante il corso, sia, dopo il conseguimento del brevetto di osservatore, durante i periodi di servizio in squadriglia.

11. — Agli ufficiali verranno corrisposte a carico della R. aeronautica le seguenti indennità:

a) durante il corso:

l'indennità di volo di L. 300 mensili fino al conseguimento del brevetto di osservatore;

gli assegni vitto stabiliti per il personale della R. aeronautica;

il trattamento previsto dall'art. 2 (allegato) del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1483, che modifica l'art. 42 del regolamento sulle indennità devolute al personale della R. aeronautica;

eventualmente, le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica;

b) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio in squadriglia:

l'indennità di volo di L. 900 mensili;

gli assegni vitto;

le indennità di missione secondo le disposizioni vigenti per la R. aeronautica;

eventualmente le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica.

12. — Durante il corso gli ufficiali conserveranno i cavalli che già posseggono, lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono; non potranno farsi seguire da attendenti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 423. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio trasporti). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. Il giorno 20 gennaio 1934 sarà iniziato a cura e sotto la direzione del comando del Corpo di S. M. (ufficio trasporti) un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 22.

Vi interverranno 5 capitani in S. P. E. di fanteria — escluse le specialità — per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia e 2 capitani per il comando militare della Sardegna.

Potranno prender parte, in soprannumero all'aliquota sopra fissata soltanto gli ufficiali attualmente in servizio ai trasporti e che non abbiano frequentato corsi ferroviari militari. Gli ufficiali saranno tratti fra quelli che presentano maggiore attitudine, che abbiano comandato almeno per due anni il reparto corrispondente al grado, che non siano inscritti nè prossimi ad essere inscritti nel quadro di avanzamento, che siano classificati ottimi o buoni con 3 e che abbiano non meno di 40 anni di età.

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio, teorico della durata di 12 giorni; l'altro pratico della durata di giorni 10.

Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Torino - Venezia - Firenze - Roma - Napoli e Palermo; il secondo presso i comandi militari di stazione che stabilirà ciascun capo di delegazione.

3. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per il giorno 2 gennaio a questo ministero (comando del Corpo di S. M. - ufficio trasporti) un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascun corpo, il grado e l'anzianità di grado nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 19 gennaio:

alla delegazione trasporti militari di Torino: quelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

alla delegazione trasporti militari di Venezia: quelli dei corpi d'armata di Verona, Trieste e Udine;

alla delegazione trasporti militari di Firenze: quelli dei corpi d'armata di Bologna e Firenze;

alla delegazione trasporti militari di Roma: quelli dei corpi d'armata di Roma e del comando militare della Sardegna;

alla delegazione trasporti militari di Napoli: quelli dei corpi d'armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli del comando militare della Sicilia.

5. Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito, i predetti comandi provvederanno alla sostituzione, dandone avviso a questo ministero (comando del corpo di S. M. - ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata.

6. Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequentatori dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. Gli ufficiali che alla fine del corso riusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dal comando del Corpo di S. M. per essere assegnati, quando se ne presenti il bisogno, ai comandi militari di stazione od uffici imbarchi e sbarchi.

8. — Agli ufficiali che partecipano al corso (salvo che appartengano a corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il corso) spettano le indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 riportato nella circolare n. 460 *giornale militare* 1925.

9. — Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

10. — I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, una sala di sufficiente ampiezza, opportunamente arredata, per lo svolgimento del corso teorico.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 424. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S.P.E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Fra l'ottobre p. v. e il marzo 1934 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna. I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

Primo corso: dal 1° ottobre al 23 dicembre 1933

Secondo corso: dal 4 gennaio al 27 marzo 1934

Primo corso.

Tenente	VALENTINIS Arturo, Piemonte reale cavalleria.
»	PACINI Francesco, cavalleggeri Monferrato.

Sottotenente PRIMICERI Carlo, cavalleggeri guide.
» NANNI Antonio, cavalleggeri Alessandria.
» FERRANTE Aristide, cavalleggeri Novara.
» CUTOLO Giovanni, cavalleggeri Monferrato.
Tenente COLONNA di STIGLIANO Carlo, cavalleggeri Firenze.
» COMBI Adriano, cavalleggeri Firenze.
» NICCODEMO Antonio, cavalleggeri Alessandria.
Sottotenente DI GAETA Giacomo, Piemonte reale cavalleria.
» ABBA' Silvano, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» FICANI Calogero, cavalleggeri Aosta.
» ALESSI Mario, Genova cavalleria.
» OLIVERO Giuseppe, Nizza cavalleria.
» BORSARELLI Giovannino, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» VALLA Pasquale, cavalleggeri Saluzzo.
» BUONFANTINO Ludovico, cavalleggeri Aosta.
» LITTA MODIGNANI Alfonso, Savoia cavalleria.

Secondo corso.

Al secondo corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Sottotenente PIRZIO BIROLI Carlo, Genova cavalleria.
» ANTONELLI INCALZI Enzo, cavalleggeri Aosta.
» BOERO Marco, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» VAN AXEL CASTELLI Adolfo, Piemonte reale cavalleria.
» HEER Augusto, cavalleggeri Monferrato.
» PES di VILLAMARINA DEL CAMPO Carlo, cavalleggeri Alessandria.

Sottotenente PICCIOLI Giovanni, cavalleggeri Firenze.
» VITALE Ernesto, Nizza cavalleria.
» GIOLO CATTANEO Francesco, cavalleggeri Novara.
» GLIOZZI Domenico, cavalleggeri guide.
» ORSINI Ranieri, Genova cavalleria.
» PIAZZOLA Carlo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» FERRARI Luigi, cavalleggeri Firenze.
» SIOLI Luigi, cavalleggeri Alessandria.

1. — Gli ufficiali iscritti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria, alle ore 11 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del proprio corso, al comando del distaccamento della scuola di applicazione di Tor di Quinto.

2. — Non sono ammessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia.

3. — Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio. Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. — Il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali — divisione movimento — sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre p. v. per il primo corso e non oltre il 25 gennaio 1934 per il secondo corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 425. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S.P.E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1933-Anno XI.

Il 1° ottobre 1933 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 30 giugno 1934.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente FORNARO Vincenzo.
» CAMPELLO Ranieri.
» NOMIS di COSSILLA Gian Luigi.
» CENTOFANTI Ugo.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1933 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. — Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. — Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Per il 1° novembre 1933 il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali — divisione movimento — sezione 2ª), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 426. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il centro chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

A senso dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 (circolare 15ª *giornale militare* 1927) determino:

1. — Saranno inscritti al 3° anno del corso di chimica (facoltà di scienze) presso la R. università di Roma, in analogia al disposto dell'art. 7 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 *giornale militare* 1930), dodici ufficiali subalterni di artiglieria per conseguire la laurea in chimica, dei quali sei aspiranti al passaggio nel servizio tecnico d'artiglieria, e sei aspiranti a prestar servizio presso il centro chimico militare, come viene specificato negli articoli seguenti:

2. — Gli ufficiali aspiranti al passaggio nel servizio tecnico d'artiglieria contemporaneamente alla frequenza dei corsi dovranno prestare servizio pratico presso stabilimenti od uffici del servizio tecnico di artiglieria secondo particolari disposizioni che impartirà la direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.

Nell'intervallo fra i due anni scolastici e alla fine del secondo anno gli ufficiali effettueranno visite a stabilimenti militari e privati, compiendovi, possibilmente, anche pratiche applicazioni.

3. — Gli ufficiali aspiranti al centro chimico militare presteranno anch'essi servizio pratico nei reparti e presso il laboratorio di detto centro durante i 2 anni di studio, compiendo alla fine del secondo anno visite a stabilimenti militari e privati, anche all'estero come premio per i migliori, secondo disposizioni che impartirà a suo tempo la direzione del centro chimico militare.

4. — Il programma degli studi che dovranno essere compiuti presso la facoltà di scienze dai suddetti ufficiali, sarà determinato in base ad accordi tra la direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, la direzione del centro chi-

mico militare e la R. università, in modo che gli ufficiali stessi possano conseguire la laurea in chimica in due anni.

La direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria e la direzione del centro chimico militare, ciascuna per gli ufficiali di loro competenza, si terranno informati del lavoro compiuto da ciascun ufficiale durante i due anni di corso, esigendo da essi relazioni verbali e scritte.

Al termine del biennio di studi, gli enti sopradetti comunicheranno al ministero (direzione generale personale ufficiali) il giudizio sui risultati di studio e di servizio pratico conseguiti dagli ufficiali.

5. — Possono presentare domanda per essere ammessi a seguire lo speciale corso di chimica gli ufficiali subalterni d'artiglieria che posseggono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i corsi regolari della R. accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio o anche il corso di completamento della coltura tecnico-professionale; come titolo di scuola secondaria avere la licenza del liceo classico o scientifico o dell'istituto tecnico fisico-matematico);

b) avere compiuto almeno due anni di servizio alle truppe alla data del 1° ottobre 1933;

c) essere classificati almeno buoni con coefficiente tre negli ultimi due anni di servizio alle truppe;

d) dare affidamento per fermezza di propositi e passione agli studi di poter compiere con successo i corsi in questione.

6. — Gli ufficiali aspiranti al passaggio nel servizio tecnico dovranno dichiarare di assumere l'obbligo, a diploma ottenuto, di frequentare il corso superiore tecnico dal cui esito dipenderà il loro definitivo passaggio in detto servizio tecnico. Tale dichiarazione dovrà essere unita alla domanda.

7. — Gli ufficiali aspiranti a prestar servizio presso il centro chimico militare oltre ai generici requisiti richiesti al precedente n. 5, dovranno:

a) essere risultati idonei alla speciale visita medica prescritta all'art. 27, capo VII del regolamento speciale, approvato con R. decreto del 9 gennaio 1927, n. 147, riportato nella *gazzetta ufficiale* n. 49 del 1° marzo stesso anno;

b) impegnarsi con esplicita dichiarazione espressa nella domanda, a prestare continuativo servizio presso il centro chimico militare per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, salvo le eventuali interruzioni imposte da imprescindibili necessità di avanzamento ordinario.

Tale impegno potrà per altro interrompersi, temporaneamente o definitivamente quando intervengano fatti disciplinari o si manifestino altre speciali ragioni di servizio che rendano necessario od opportuno anticipare il ritorno dell'ufficiale stesso all'ente di provenienza o la sua destinazione altrove.

8. — Le domande indirizzate al ministero della guerra — direzione generale personale ufficiali — dovranno pervenire all'ispettorato dell'artiglieria non oltre il 1° ottobre 1933. Esse saranno prese in esame da una commissione costituita dall'ispettore dell'artiglieria, presidente, dal direttore del centro chimico militare, membro, dal direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, membro, e dal capo ufficio dell'ispettorato dell'artiglieria, membro e segretario.

I nomi degli ufficiali prescelti dalla commissione suddetta saranno comunicati alla direzione generale personale ufficiali per le conseguenti disposizioni.

9. — Gli ufficiali ammessi ai corsi passeranno amministrativamente in forza all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, al quale ufficio i rispettivi corpi provvederanno ad inviare i documenti amministrativi.

I libretti personali saranno invece inviati alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria od alla direzione del centro chimico militare a seconda della speciale assegnazione degli ufficiali stessi.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 427. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Presso la scuola di tiro d'artiglieria a Nettuno si svolgeranno i seguenti corsi nel periodo settembre 1933 - marzo 1934.

A) *Corsi di tiro.*

Primo corso: dal 25 settembre al 3 novembre 1933.
Secondo corso: dal 13 novembre al 20 dicembre 1933.
Terzo corso: dal 4 gennaio al 3 febbraio 1934.
Quarto corso: dal 9 febbraio al 10 marzo 1934.
Ad ognuno dei corsi suindicati saranno comandati:

1 ufficiale superiore

per ogni corpo d'armata e comando militare della Sicilia, scelto da ciascun comando fra i comandanti effettivi di gruppo che in questi ultimi tre anni non abbiano frequentato, da capitani, i detti corsi; il comando militare della Sardegna invierà l'ufficiale superiore solo al primo e secondo corso.

35 capitani e
20 tenenti

i cui nomi verranno pubblicati in successiva circolare del *giornale militare.*

B) *Corso per ufficiali triangolatori.*

Dal 10 settembre al 30 ottobre.

Dovranno frequentarlo 16 ufficiali dei quali sarà pubblicato il nome in successiva circolare del *giornale militare.*

C) *Corsi per ufficiali topografi.*

Primo corso:

Dal 13 novembre al 15 dicembre 1933.

Secondo corso:

Dal 12 febbraio al 10 marzo 1934.

Al primo dovranno partecipare un tenente in S. P. E. per ciascun reggimento da campagna, a cavallo, leggero e da montagna, al secondo un sottotenente di complemento, ascritto a ferma ordinaria, per ciascun reggimento pesante campale misto, pesante, da costa e controaerei.

I tenenti in S. P. E. ed i sottotenenti di complemento da comandarsi ai corsi topografi dovranno essere scelti dai comandi di corpo d'armata e delle isole, fra quelli che, per speciale attitudine o per studi precedentemente compiuti, diano affidamento di frequentare il corso con successo. I tenenti in S. P. E. non dovranno aver frequentato corsi della medesima specie o corsi di istruttori reggimentali presso la scuola di tiro di artiglieria.

D) *Corsi per telemetristi (sottufficiali graduati e militari di truppa).*

Primo corso: dal 13 novembre al 13 dicembre 1933, al quale dovranno intervenire un sottufficiale ed uno specialista per il tiro per ciascuno dei reggimenti da campagna, a cavallo, leggero e da montagna.

Secondo corso: dal 3 gennaio al 3 febbraio 1934, al quale dovranno intervenire un sottufficiale e due specialisti per il tiro per ciascun reggimento pesante campale, misto, pesante e da costa.

Terzo corso: dal 5 febbraio al 5 marzo 1934, al quale dovranno intervenire 2 sottufficiali e 4 specialisti per ciascun reggimento controaereo.

E) *Prescrizioni.*

1. — Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso.

2. — Gli ufficiali dovranno essere provvisti di binocolo.

3. — I sottufficiali ed il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria deposito della scuola.

4. — Il personale per i corsi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da desti-

nare ai corsi soltanto militari che siano dotati di eguale visus ai due occhi, non inferiore ai due terzi (tabella Shellen). I sottufficiali saranno scelti fra quelli che non hanno frequentato già negli scorsi anni il corso telemetristi.

5. — I comandi di reggimento interessati faranno pervenire al comando della scuola di tiro di Nettuno, almeno 7 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali e dei sottufficiali e uomini di truppa che interverranno al corso.

6. — Sul certificato di viaggio degli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o non, famiglia a proprio carico.

p. *il Ministro*: Baistrocchi.

N. 428. — SCUOLE MILITARI. — **3º corso superiore balistico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Per continuare l'opera di preparazione di ufficiali d'artiglieria (ruolo combattente) dotati di speciale cultura balistica da impiegare nei comandi ed uffici direttivi dell'arma, nei reggimenti e nelle scuole come insegnanti, sarà svolto anche quest'anno un corso superiore balistico (3º).

2. — Il corso avrà luogo presso l'ispettorato dell'artiglieria e si svolgerà dal 1º ottobre p. v. al 30 aprile 1934. Gli esami avranno luogo entro il mese successivo.

3. — L'ammissione è riservata ai maggiori e capitani dell'arma di artiglieria che ne facciano domanda non oltre il 10 settembre e che abbiano compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio o i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale.

4. — Il numero degli ammissibili al corso è fissato ad un massimo di 10.

5. — Le domande, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) corredate di tutti quei titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale e di una relazione delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, circa le doti, le attitudini, la cultura generale e professionale dell'ufficiale, la quale relazione dovrà altresì contenere un giudizio esplicito circa la presunta maggiore o minore capacità dell'ufficiale a ritrarre profitto dal corso di cui trattasi.

6. — Per l'ammissione al corso verrà fatta una graduatoria, da una speciale commissione che formulerà le sue proposte, sulla base dei documenti sovradetti e del libretto personale dei concorrenti.

7. — La commissione di cui al precedente numero sarà così composta:

Ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale addetto all'ispettorato dell'artiglieria designato dall'ispettore, *membro;*

Colonnello comandante la scuola di tiro d'artiglieria, *membro;*

Colonnello capo ufficio ispettorato artiglieria, *segretario.*

8. — Durante il corso, su proposta dell'ispettorato dell'artiglieria verranno rinviati ai corpi di provenienza quegli ufficiali che non dimostreranno di trarre sufficiente profitto dal corso stesso.

9. — Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento, sulla base dei programmi sintetici annessi alla presente circolare:

a) balistica esterna e calcolo delle probabilità;
b) complementi di balistica esterna;
c) balistica interna.

10. — L'incarico dell'insegnamento del programma *a)* sarà affidato al tenente colonnello d'artiglieria Raffaele CARDELLICCHIO, capo dell'ufficio tavole di tiro;

il programma *b)* sarà affidato al prof. ing. BURZIO Filippo della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

il programma *c*) sarà affidato al tenente colonnello MAINARDI cav. Giuseppe.

11. — Agli ufficiali ammessi al corso, anche se non abbiano famiglia a carico, verrà corrisposta l'indennità di soggiorno intera per il primo mese, metà per il secondo e terzo mese, un terzo per il quarto, quinto e sesto mese.

Agli ufficiali è concesso farsi seguire dal cavallo.

p. *il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO

A) Balistica esterna e calcolo delle probabilità.

1° PERIODO

(30 ore di lezione).

Riassunto e pratica del metodo Siacci:

Integrazione delle equazioni del moto - tavole balistiche - soluzione dei problemi del tiro con le tavole secondarie - calcolo della traiettoria - il problema del vento - il tiro a tempo.

Meteorologia:

Composizione dell'atmosfera - temperatura - pressione - umidità - vento - previsione del tempo.

Per lo svolgimento del programma si assegneranno 30 ore di lezione da ripartirsi nei mesi di ottobre e novembre.

Durante lo svolgimento delle lezioni saranno distribuiti ed avviati lavori — che si svilupperanno lungo l'annata — di costruzioni di traiettorie per punti, tavole di tiro e documenti per il tiro. Per la esecuzione di tali lavori si assegnano quattro ore la settimana, oltre le ore di lezione. In totale cento ore di applicazione pratica durante gli otto mesi di corso.

2° PERIODO

(130 ore di lezione).

Balistica parabolica:

Sistemi di formule degli elementi di un punto della traiettoria - lunghezza dell'arco.

Equazione della traiettoria - direttrice e fuochi - velocità - formule del vertice e del punto di caduta.

Fascio di pari V: teoremi sulle direttrici, i fuochi, i vertici - inviluppo - gittata massima - traiettorie coniugate del punto di caduta - luoghi di uguale inclinazione e di uguale durata - il problema dell'angolo di proiezione - portata sulla linea di sito - traiettorie coniugate del punto d'arrivo - angolo di arrivo - relazione tra portata massima sulla linea di sito e gittata massima.

Fascio di pari φ: luoghi dei vertici, dei fuochi, dei punti di ugual durata e dei punti di ugual velocità.

Alcuni problemi del tiro: il tiro da costa - il tiro di caduta - il tiro ad alzo costante.

Balistica rettilinea:

Formule del moto orizzontale - discussione del moto - studio delle funzioni Siacci D (V) e T (V) - caso di resistenza monomia e trinomia - applicazione allo studio della penetrazione nei mezzi solidi.

La serie del moto orizzontale - applicazione al calcolo della velocità iniziale.

Moto verticale ascendente discussione del moto - moto verticale discendente - teorema della velocità finale - discussione del moto

Le serie del moto verticale.

Le serie di funzione del moto verticale - applicazione al calcolo del coefficiente balistico delle bombe d'aviazione.

I teoremi generali della balistica:

Le equazioni differenziali del 1° ordine.

L'odografa.

Teoremi sui limiti della velocità ai termini dell'odografa.

Teoremi sulle variazioni della velocità.

Studio della forma della curva balistica.

Formule e costruzione di balistica approssimativa.

Le teorie balistiche:

La traiettoria di D'Alembert.

La teoria di Eulero - integrazione dell'odografa - la funzione (θ) - espressione degli elementi di un arco - i due fasci di Eulero - la teoria della similitudine - le tavole di Otto e quella di Siacci.

Il tiro di lancio - lo sviluppo dell'odografa - le funzioni balistiche del 1° e 2° termine della serie - il problema dei β di Siacci.

Il metodo G.H.M.

Calcolo delle probabilità e teorie degli errori:

Problemi sui giuochi d'azzardo.

Probabilità totali e composte.

Valori medi - teorema di Bienaymè e Tchebychef.

Il problema delle prove ripetute - scarto assoluto e scarto relativo - il teorema di Bernoulli - valore approssimato della probabilità del caso più probabile e di uno scarto assegnato - tavola di probabilità - probabilità di uno scarto inferiore a un dato limite -

applicazione dell'impiego del fuoco - valore medio di una potenza dello scarto - scarto quadratico medio e scarto probabile - tavola dei fattori di probabilità.

Probabilità delle ipotesi - regola di Bayes - probabilità di un evento di cui è nota la frequenza - applicazioni alla condotta del fuoco.

Legge degli errori di osservazione - errori accidentali ed errori sistematici - il principio della media e la legge di Gauss - precisione, errore quadratico medio, errore probabile di una misura - precisione della somma o della media di più misure - precisione di una serie di misure, quando sia noto il valore della grandezza - precisione desunta dagli errori apparenti.

Metodo dei minimi quadrati.

B) Complementi di balistica esterna.

(30 ore di lezione e 30 ore di applicazione).

Secondo problema balistico - Fenomeno giroscopico - Velocità di precessione di nutazione balistica

Leggi di Mayewski - Metodi de Sparre e analitico, ridotto per il calcolo della precessione balistica - Stabilità del proietto.

Calcolo della derivazione - Grandezze sperimentali del secondo problema balistico.

Resistenza dell'aria - Fluido perfetto - Moto euleriano - Moto vorticoso - Teoria della scia - Portanza e teorema di Kutta-Joukowsky.

Fluido viscoso (formola di Petrof, equazione di Prandtl, legge di Lanchester) - Fluido compressibile (equazione di S. Venant), densità e pressione sul vertice ogivale - Onda balistica (formola di Sebert-Mach).

Leggi teoriche di resistenza dell'aria (effetto Darrieus; resistenza obliqua; effetto Magnus; cenno dell'effetto Poisson) - Leggi sperimentali della resistenza diretta (funzione resistente, coefficiente di forma) - Leggi sperimentali della resistenza obliqua (esperienze italiane, inglesi, tedesche).

C) Balistica interna.

(30 ore di lezioni e 30 di applicazioni).

N. 1 — Cenni sulla teoria fisico-chimica degli esplosivi.

N. 2 — Combustione, deflagrazione, detonazione - Cenni sulle misure sperimentari degli elementi fisico-chimici dei fenomeni in oggetto.

N. 3 — Misura delle pressioni - Teoria e dati sperimentali sull'impiego del crusher.

N. 4 — Legge di combustione della carica di proiezione in una bocca da fuoco - Funzione di forma.

N. 5 — Equazioni fondamentali di balistica interna.

N. 6 — Elementi per lo studio del proietto - Misure varie di laboratorio (momenti di inerzia - eccentricità - centro di gravità, ecc.).

N. 7 — Cenni sulla rigatura - Fascia di centramento - Corone di forzamento dei proietti.

N. 8 — Peso dei proietti - Velocità - Pressioni - Formule pratiche del Serrau.

N. 9 — Rendimento - Forza viva alla bocca.

N. 10 — Massa rinculante - Cenni sulla stabilità degli affusti e sulle relazioni di peso fra le masse.

N. 429. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Questo ministero, allo scopo di colmare le deficienze verificatesi presso i corpi, di ufficiali che in precedenza erano stati abilitati alla carica di ufficiale d'armamento, è venuto nella determinazione di far svolgere, colle modalità di di cui alla circolare 497 del *giornale militare* 1926, colle varianti in appresso indicate, un corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale di armamento.

Tale corso, della durata di 33 giorni, compreso il periodo per l'esperimento, avrà luogo interamente presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni dal 28 settembre al 30 ottobre c. a.

Il programma del corso risulta dall'allegato n. 1 alla presente circolare.

A tale corso invieranno un ufficiale tutti i corpi che in base alle segnalazioni pervenute, dai comandi di corpo d'armata e di isola in esito alla circolare 25131 del 27 giugno u. s., risultano sprovvisti di ufficiali d'armamento.

Inoltre al corso anzidetto, per ogni corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, saranno inviati altri due ufficiali (uno per il comando militare della Sardegna) da trarsi da quei corpi presso i quali si prevede prossima la vacanza nella carica di ufficiale d'armamento.

Per ogni paticolare esecutivo valgono le norme contenute nella detta circolare n. 497.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

ALLEGATO N. 1.

Programma per lo svolgimento del corso per l'abilitazione alla funzione di ufficiale d'armamento.

Nomenclatura e descrizione delle varie armi portatili, mitragliatrici, parti d'armi ed accessori in distribuzione ai corpi; specie di materie prime impiegate per la loro fabbricazione.

Funzionamento delle armi portatili e mitragliatrici. Condizioni alle quali debbono soddisfare gli organi principali dell'arma. Composizione e scomposizione di dette armi. Esercitazione di tiro col fucile, moschetto, pistole e mitragliatrici.

Munizionamento delle armi portatili.

Cannone da 65/17: cenno descrittivo e funzionamento degli organi e congegni principali. Cenno sul funzionamento.

Breve cenno sugli esplosivi di lancio e di scoppio più in uso.

Difetti nel funzionamento delle armi non dovuti alla lavorazione od a guasti, loro cause e modi di ovviarli.

Conoscenza degli strumenti verificatori per la verifica delle armi presso i corpi.

Conoscenza sommaria della livellatura delle canne di fucili, moschetti, mitragliatrici, prove di tiro di esattezza.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle armi guaste e circa il modo di eseguirle.

Conoscenza degli attrezzi, utensili, ecc., necessari per le riparazioni prescritte presso i corpi.

Manutenzione, untura, conservazione delle armi portatili, mitragliatrici, parti d'armi ed accessori.

Mobilio regolamentare e di ripiego, attrezzi e materie prime occorrenti.

Imballaggio e spedizioni delle armi e parti d'armi.

Conoscenza dei vari sistemi d'imballaggi e delle casse da imballo regolamentari.

Istruzione sui diversi tipi di bombe in adozione, loro conservazione, imballaggio e spedizione.

N. 430. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici-integrativi per ufficiali del genio.** — (Gabinetto-ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933-Anno XI.

1. — I corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio (circolare n. 419 del *giornale militare* 1933-XI) avranno inizio il 1° ottobre p. v. e termineranno il 10 marzo 1934-XII (esami compresi). Durante lo svolgimento dei corsi gli ufficiali allievi non potranno fruire di licenza, tranne che dal 23 dicembre al 2 gennaio inclusi.

Saranno ammessi ai corsi gli ufficiali subalterni compresi nel ruolo dell'arma dal tenente NICOTRA Nunzio al tenente LUBERTI Vincenzo, detti ufficiali compresi.

2. — Le domande degli interessati, tendenti ad ottenere l'ammissione all'uno piuttosto che all'altro corso dovranno pervenire non oltre il 10 settembre 1933-XI.

3. — Gli ufficiali frequentatori dei corsi dipenderanno disciplinarmente:

dal 3° reggimento genio (Pavia) quelli del corso che si svolgerà presso il centro studi del genio di Pavia;

dall'8° reggimento genio (Roma) quelli del corso che si svolgerà presso l'istituto radiotelegrafisti ed elettrotelegrafisti di Roma.

Non saranno seguiti dagli attendenti, che saranno forniti in ragione di uno ogni due ufficiali dai reggimenti 3° e 8° rispettivamente.

I corpi ai quali gli ufficiali appartengono faranno pervenire ai predetti reggimenti non più tardi del 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali stessi.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 431. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi sulla difesa chimica per ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.** — (Direzione del centro chimico militare). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Nel periodo autunno-inverno 1933-34 si svolgerà, a cura della direzione del centro chimico militare (in parte a Roma e in parte a Civitavecchia) una serie di corsi pratico-dimostrativi sulla difesa chimica per ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.

Detti corsi comprenderanno:

1) *Corso di addestramento per sottotenenti di complemento di prima nomina* a seguito di ordini già impartiti con circolare 1039 del 21 febbraio u. s. di questo ministero. La seconda serie di tali corsi si svolgerà in tre turni di dieci giorni ciascuno nell'autunno 1933, come segue:

Primo turno dal 3 settembre 1933 al 13 settembre 1933.

Secondo turno dal 17 settembre 1933 al 27 settembre 1933.

Terzo turno dal 1° ottobre 1933 all'11 ottobre 1933.

La terza serie si effettuerà nel successivo inverno 1934 con la seguente ripartizione:

Primo turno dal 18 febbraio 1934 al 28 febbraio 1934.

Secondo turno dal 4 marzo 1934 al 14 marzo 1934.

Terzo turno dal 18 marzo 1934 al 28 marzo 1934.

Il numero degli ufficiali, che ogni comando dovrà destinare a ciascun turno risulta da comunicazione a parte.

2) *Corso informativo per colonnelli in S. P. E.*, comandanti di reggimento o di centro automobilistico, i quali non abbiano già partecipato ad analoghi precedenti corsi. Si effettuerà in quattro turni di sei giorni ciascuno, come segue:

Primo turno dal 24 settembre 1933 al 30 settembre 1933.

Secondo turno dal 15 ottobre 1933 al 21 ottobre 1933.

Terzo turno dal 28 gennaio 1934 al 3 febbraio 1934.

Quarto turno dal 4 febbraio 1934 al 10 febbraio 1934.

Il numero dei colonnelli (divisi per arma e per categoria) che ogni comando dovrà destinare a ciascun turno risulta da comunicazione a parte.

3) *Corso informativo per generali*, comandanti di divisione, comandanti di brigata di fanteria e ispettori di mobilitazione, che non abbiano già partecipato ad analoghi precedenti corsi. Tale corso della durata di sei giorni si svolgerà dal 12 novembre al 18 novembre 1933.

4) *Corso per ufficiali di stato maggiore*, limitatamente ai capi di S. M. di corpo d'armata e di divisione, che non abbiano frequentato analoghi corsi. Tale corso, della durata di sei giorni si svolgerà dal 19 novembre al 25 novembre 1933.

Ulteriori disposizioni per tali corsi saranno date direttamente ai comandi interessati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 432. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — L'annuale corso superiore automobilistico avrà inizio il 15 settembre p. v. e termine il 20 marzo 1934-XII, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. — Si svolgerà in Roma presso l'8° centro automobilistico sotto la direzione del comandante di esso.

3. — All'ispettore del servizio tecnico automobilistico è devoluta l'alta vigilanza del corso medesimo.

4. — Vi prenderà parte un numero massimo di 45 ufficiali da scegliersi da questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico), sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna in conformità delle norme sancite al successivo comma 5.

La scelta degli ufficiali avverrà in base alla seguente ripartizione:

a) 1 ufficiale superiore di stato maggiore;

b) 1 ufficiale superiore dei CC. RR.;

c) 2 capitani dei reggimenti di cavalleria indivisionati (uno per brigata);

d) 24 tenenti colonnelli, maggiori o capitani, appartenenti ai corpi delle varie specialità di artiglieria motorizzate (reggimenti di artiglieria pesante campale — pesante — controaerei — leggero ed a cavallo);

e) 2 tenenti colonnelli, maggiori o capitani dei reggimenti genio pontieri;

f) 2 tenenti colonnelli, maggiori o capitani del reggimento carri armati;

g) 13 tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle varie armi, da destinare ai centri automobilistici.

5. — L'ufficiale superiore di stato maggiore verrà designato dal comando del corpo di stato maggiore e quello dei RR. CC. dal comando generale dell'arma.

I comandi di corpo d'armata e delle isole proporranno i nomi di due ufficiali per l'ammissione al corso di cui trattasi, per ciascuna delle seguenti unità:

reggimenti di artiglieria pesante campale, pesante, controaerei autocampali;

reggimenti genio pontieri,

e quello di un ufficiale per ogni reggimento: di cavalleria indivisionato; di carri armati, d'artiglieria leggera.

Saranno inoltre segnalati per l'ammissione di cui alla lettera *g*), i nomi di due tenenti colonnelli, maggiori o capitani appartenenti ad una delle varie armi (genio escluso) che si trovino nell'attuale destinazione da almeno due anni, che abbiano comandato per almeno due anni il reparto corrispondente al proprio grado e che non abbiano frequentato altri corsi di specializzazione che possano ostacolare il successivo trasferimento nei centri automobilistici (corsi d'osservazione aerea, chimici, ecc).

Le proposte dei comandi di corpo d'armata e delle isole, dovranno essere accompagnate dall'elenco nominativo degli ufficiali presenti al corpo, che per ciascuna unità abbiano già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

6. — Gli ufficiali proposti dovranno possedere quale titolo di studio minimo la licenza delle scuole medie superiori (istituto, liceo od istituto equipollente) nonchè cognizioni di meccanica, chimica ed elettrotecnica tali da dare affidamento che essi possano seguire con profitto le lezioni del corso. La loro classifica dovrà essere non inferiore a quella di « buono con coefficiente tre ».

Nella segnalazione dei nomi dovrà essere data la precedenza a coloro che ne facciano domanda, che abbiano prestato servizio presso reparti dotati di automezzi o che siano in possesso dei certificati di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1 e mod. 2) o che comunque abbiano praticamente dimostrato di avere una speciale attitudine automobilistica.

7. — I nomi degli ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare.*

8. — Gli ufficiali ammessi, che al termine del primo mese di frequenza dimostrassero di non essere in grado di trarre il voluto profitto dalle lezioni, saranno, su proposta del direttore del corso, fatti rientrare ai corpi di provenienza e per essi verrà compilato, dallo stesso direttore, il prescritto rapporto informativo mod. 5 con la specificazione dei motivi del ritorno.

9. — Al termine del corso, il direttore del corso riferirà al ministero (ispettorato del materiale automobilistico) sullo svolgimento del corso stesso e sui risultati ottenuti.

10. — A corso ultimato, gli ufficiali dovranno rientrare tutti ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, compresi quelli di cui al comma 4°, lettera *g*). Questi ultimi, se idonei, saranno tenuti presenti per il trasferimento nei centri automobilistici, per colmare le eventuali vacanze che man mano venissero a verificarsi negli organici degli ufficiali del proprio grado.

11. — Gli ufficiali ammessi potranno farsi seguire dal proprio attendente, passandolo in aggregazione all'8° centro automobilistico.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 433. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dal 14 gennaio al 14 marzo 1934, presso ciascun corpo d'armata territoriale e presso il comando militare della Sicilia, sarà svolto un corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle varie armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.

2. — Della esecuzione dei corsi in oggetto, sono incaricati i centri automobilistici, sulla base delle direttive che darà l'ispettorato del materiale automobilistico e con programma analogo a quello annesso alla circolare n. 597 *giornale militare* 1930.

3. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettersi ai detti corsi, sarà di 25 per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia. È fatta eccezione per il corso che si svolgerà presso l'8° centro automobilistico, al quale potranno essere ammessi 30 ufficiali. Fra questi dovranno essere compresi tre ufficiali che il comando militare della Sardegna segnalerà in tempo utile a quello del corpo d'armata di Roma.

4. — Ai corsi prenderanno parte ufficiali dei sottonotati corpi ed enti:

a) gli ufficiali di S. M. in servizio presso i corpi d'armata o di divisione che non abbiano ancora frequentato uno dei corsi precedenti e che non abbiano conseguito il certificato mod. 1 durante la frequenza della scuola di guerra;

b) un ufficiale superiore per ogni reggimento bersaglieri;

c) un ufficiale superiore per ogni reggimento di cavalleria;

d) capitani e subalterni dei reggimenti bersaglieri;

e) capitani e subalterni dei reggimenti di cavalleria;

f) capitani e subalterni dei reggimenti del genio e battaglioni autonomi;

g) ufficiali addetti a scuole, comandi, ecc., limitatamente però a quelli che hanno incarichi automobilistici e mansioni inerenti allo speciale servizio;

h) 8 ufficiali per corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, delle varie armi e corpi, che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui ai comma *b*) e *c*) al termine del corso saranno inviati per un periodo di 10 giorni presso il corso superiore automobilistico in Roma per essere addestrati nella condotta degli autocarri « dovunque » e dei carri veloci 33.

Gli ufficiali di cui al comma *h*), dovranno essere compresi nel numero dei 25 e 30 indicato, e tratti in prevalenza dai subalterni se dell'arma di fanteria, esclusivamente dai capitani se di cavalleria ed artiglieria e soddisfare ai seguenti requisiti:

1) si trovino nell'attuale destinazione da almeno due anni;

2) abbiano comandato per almeno due anni il reparto corrispondente al proprio grado;

3) non abbiano frequentato altri corsi di specializzazione che possano ostacolare il successivo trasferimento nei centri automobilistici (corsi d'osservazione aerea, chimici, ecc.). Inoltre dovranno essere classificati ottimi o buoni con coefficiente tre.

Si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia di designare gli ufficiali che dovranno frequentare i corsi, escludendo quelli che già abbiano frequentato altri corsi militari d'istruzione automobilistica o che abbiano appartenuto alla specialità automobilisti.

5. — Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi, dovranno essere corrisposte dai corpi ed enti che li amministrano.

6. — I comandi di corpo d'armata territoriali e quello militare della Sicilia, 15 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

Le classifiche da usarsi, saranno quelle di idonei e non idonei, e, per gli idonei, quelle di: ottimo e buono, analogamente a quanto prescrive la circolare 438 del *giornale militare* 1932, per il rilascio del certificato d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare, certificato che verrà rilasciato agli idonei.

Il risultato dell'esame dovrà poi essere annotato a cura dei corpi interessati, sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato il corso.

7. — I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, a esami ultimati, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) una breve relazione, in duplice copia, sul corso d'istruzione svolto e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando per quelli di cui al comma *h*), risultati idonei la loro attitudine o meno allo speciale servizio.

Essi dovranno considerarsi disponibili per il trasferimento dei centri automobilistici, per colmare le eventuali vacanze che a mano a mano venissero a verificarsi negli organici degli ufficiali del proprio grado.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 434. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità per i capitani medici e chimici farmacisti ed i tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E., compresi nei limiti di avanzamento ad anzianità per il 1934.** — (Direzione generale di sanità militare). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Dal 10 settembre al 9 novembre 1933 saranno svolti presso la scuola di applicazione di sanità militare corsi preparatori agli esami di avanzamento per i capitani medici e chimici farmacisti e tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E., che sono compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1934 (circolare 230 *giornale militare* c. a.).

È data facoltà agli ufficiali di rinunciare a frequentare i corsi preparatori, ad essi però non potrà essere concessa alcuna licenza straordinaria, oltre quella ordinaria del biennio loro spettante.

Sono esclusi dal corso gli ufficiali in aspettativa.

I corsi sopradetti avranno la durata di 60 giorni e gli ufficiali, che chiedono di parteciparvi, saranno fatti presentare alla scuola di applicazione di sanità militare il mattino del 9 settembre p. v.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 435. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Per aumentare la conoscenza del calcolo meccanico, tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determino che dall'8 gennaio 1934-XII, al successivo 7 febbraio, abbia luogo il 10° corso per l'insegnamento di tale calcolo.

Vi parteciperanno i seguenti ufficiali di commissariato e di amministrazione:

Capitano commissario	DONNAMARIA Vincenzo, direzione commissariato militare di Trieste.
Sottoten. commissario	CALIMERI Michele, direzione commissariato militare di Torino.

Sottoten. commissario	MILANI Alberto, direzione commissariato militare di Bologna.
» »	SCARFI' Giuseppe, direzione commissariato militare di Firenze.
» »	MASUCCI Adolfo, direzione commissariato militare di Roma.
» »	CARCANO Nicola, direzione commissariato militare di Bari.
» »	IODICE Alfonso, direzione commissariato militare di Napoli.
» »	COPPOLA Bonaventura, direzione commissariato della Sicilia.
1° capit. amministraz.	MANGANO Giuseppe, scuola allievi ufficiali di complemento di Palermo.
Capitano amministraz.	CORDARO Rosario, ospedale militare di Palermo.
» »	VERONESE ANTONIO, 18° reggimento fanteria - Trento.
» »	ALAGNA Francesco, direzione commissariato militare di Torino.
» »	COCCHIS Ugo, reggimento cavalleggeri Firenze - Ferrara.
» »	MALASOMMA Alfredo, distretto militare di Campobasso.
Tenente amministraz.	LATERZA Domenico, direzione commissariato di Bari.
» »	CONTI Alfredo, 16° artiglieria pesante - Genova.
» »	FERRARIO Alessandro, distretto militare di Parma.
» »	BELLESI Guglielmo, legione carabinieri Reali di Firenze.
» »	SEVERINO Vincenzo, 18° reggimento fanteria - Milano.
» »	FUSARO Onofrio, 43° reggimento fanteria - Genova.

Gli ufficiali comandati al corso dovranno presentarsi il mattino del 7 gennaio 1934-XII, a questo ministero (direzione generale servizi logistici).

Quelli non residenti a Roma riceveranno le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 436. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

In armonia alle disposizioni contenute nella circolare 142 *giornale militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso di preparazione tecnica:

Ten. colonn.	LUCENTE Ettore, R. Accademia di fanteria e cavalleria.
»	MONNI Gaetano, 157° reggimento fanteria.
Maggiore	CARPITELLA Giuseppe, scuola allievi ufficiali di complemento - Moncalieri.
»	ZINI Aldo, 2° reggimento granatieri.
»	COHEN Moisè, 37° reggimento fanteria.
»	LELLI Alfredo, comando distretto Lodi.
Capit. riass.	PANTANALI Emilio, comando distretto militare di Roma I assegnato ministero guerra.
Capitano	CARTA Giovan Vittorio, comando militare Sardegna.
»	MOSCHINI Ettore, 41° fanteria assegnato comando scuole centrali (sezione esperienze per fanteria).
»	CIMMINO Vittorio, 9° reggimento fanteria.

Tenente	MIDURI Umberto, 6° centro automobilistico.
»	PENNESTRI Domenico, scuola allievi ufficiali complemento - Spoleto.
»	BRUNO Pietro, 33° reggimento fanteria.
»	LIBERTI Gerardo, scuola applicazione fanteria.
»	SPROVIERI Carlo Gennaro, 16° reggimento fanteria.

Gli ufficiali suddetti si dovranno presentare all'ispettorato dell'artiglieria il mattino del 30 settembre 1933.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 437. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di geodesia operativa.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Col 3 gennaio 1934 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di « geodesia operativa » per ufficiali in S.P.E., in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) biennio di avviamento all'ingegneria o alla matematica;

b) aver compiuto con successo i corsi dell'accademia e della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, od i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, ai sensi della circolare 335 del *giornale militare* 1923;

c) aver frequentato con successo il corso di triangolazione presso l'istituto geografico militare o presso la scuola di tiro d'artiglieria

2. — Gli ufficiali dovranno inoltre superare un esame preliminare presso l'istituto geografico a Firenze, nella seconda decade del mese di dicembre 1933 - Anno XII.

3. — I posti disponibili sono 5 e potranno aspirarvi ufficiali che abbiano il grado di capitano o maggiore (anzianità non anteriore al 1928).

4. — La durata del corso sarà di due anni ed ogni anno sarà suddiviso in un periodo d'insegnamento teorico a Firenze ed in un secondo periodo di rilievi in campagna (di norma dal luglio al settembre).

5. — I programmi d'esame e d'insegnamento sono riportati in allegato.

6. — Gli ufficiali al termine del corso, se giudicati idonei, potranno rimanere assegnati all'istituto geografico militare per un periodo minimo di quattro anni.

7. — Le domande, corredate degli espliciti pareri gerarchici ed accompagnate dal libretto personale degli interessati, dovranno essere trasmesse all'istituto geografico militare per il 15 novembre p. v., dai comandi di corpo d'armata o militare di isola.

8. — Una commissione nominata dal direttore esaminerà le note personali ed i titoli dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno e classificandoli in graduatoria di merito.

La stessa commissione procederà all'esame dei candidati, di cui al n. 2.

9. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, dandone direttamente avviso ai corpi.

Gli ufficiali ammessi si presenteranno il mattino del 2 gennaio 1934 alla sede dell'istituto al quale si intenderanno « assegnati », agli effetti amministrativi. Essi non potranno farsi seguire dal cavallo.

10. — Durante il 1° anno di corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

11. — A cura dei corpi di provenienza gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna e le funzioni di attendente.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Esame di ammissione.

Sarà esclusivamente orale ed avrà la durata di 45'.

I candidati dovranno dimostrare di avere una sufficiente conoscenza del calcolo differenziale ed integrale e della geometria analitica.

PROGRAMMA DEL CORSO DI GEODESIA OPERATIVA.

Geodesia.

Il problema della geodesia.

Gravità - Verticale - Litosfera - Geoide - Ellissoide.

Universale geodetico - Livello (Scopo - organizzazione - rettifica - impiego).

Geometria ellissoidica.

Coordinate ellissoidiche e geoidiche d'un punto.

Principî di geometria differenziale occorrenti per la risoluzione dei problemi fondamentali della geodesia.

Sui risultati delle osservazioni - Teoria degli errori - Calcolo delle probabilità.

Critica dei risultati delle osservazioni.

La triangolazione - Misura delle basi - Altimetria geodetica e di precisione - Compensazione.

Teoria delle carte geografiche.

L'evoluzione della carta italiana - Suo esame.

La carta francese, tedesca, austriaca.

Gravimetria e magnetismo.

Cenno sul contributo moderno, tedesco ed americano al problema geodetico.

Esame critico dei metodi topografici.

La triangolazione di artiglieria.

Astronomia.

La sfera celeste.

Sistema solare e siderale.

Precessione - Nutazione - Aberrazione - Moto proprio - Rifrazione.

Luoghi medi e luoghi apparenti.

Determinazione di latitudine.

Determinazione di tempo e di longitudine.

Determinazione di Azimut.
con metodi di precisione e speditivi.

Metodi moderni di rilevamento fotogrammetrico: fotogrammetria ed aereofotogrammetria.

N. 438. — SOTTUFFICIALI. — Corso di ginnastica militare per sottufficiali. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Con il 1° ottobre 1933, presso la scuola centrale di educazione fisica avrà inizio un corso di ginnastica militare per sottufficiali.

Il corso avrà termine il 31 gennaio 1934.

Vi saranno ammessi 127 sottufficiali delle varie armi, così ripartiti:

3 per ciascun comando di corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia (per le truppe non comprese nelle divisioni);

3 per ciascun comando di divisione territoriale, compreso il comando militare della Sardegna, al quale però è assegnata l'aliquota di 4 sottufficiali.

I sottufficiali ammittendi dovranno avere i requisiti seguenti:

1) almeno due anni di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 30 settembre 1933;

2) sana e robusta costituzione fisica, buona vista e armoniche proporzioni delle membra; dette qualità dovranno essere accertate prima della partenza dei sottufficiali per la scuola centrale di educazione fisica;

3) spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4) buone qualità morali, militari e intellettuali.

I comandi di corpo d'armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna ed i comandi di divisione territoriale, comunicheranno i nomi dei sottufficiali prescelti, entro il 15 settembre p. v., al comando delle scuole centrali militari, dandone partecipazione anche al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

I sottufficiali ammessi dovranno presentarsi al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) il mattino del 30 settembre 1933, alle ore 10, col corredo nel massimo ordine ed armati di sola sciabola prescritta per la libera uscita.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 439. — SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Il 1° ottobre avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione, della durata di due mesi (1° ottobre-30 novembre p. v.), per sottufficiali zappatori di fanteria (granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini).

Al corso in oggetto dovranno inviare sottufficiali soltanto quei reggimenti che si trovino o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire i loro sottufficiali zappatori nell'anno venturo, tenendo conto dei sottufficiali che nel passato hanno già frequentato con esito favorevole detto corso e non siano stati ancora nominati zappatori, perchè presso il corpo non si sono verificate vacanze nei posti per sottufficiali zappatori previsti dalle tabelle organiche in vigore.

I sottufficiali saranno scelti in modo da dare sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità.

Dovranno giungere a Civitavecchia il giorno 30 settembre col corredo, con l'armamento e con l'equipaggio al completo.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli caratteristici e matricolari dei sottufficiali in oggetto.

Non oltre il 15 ottobre p. v. il comando della scuola centrale di fanteria trasmetterà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo dei sottufficiali ammessi al corso con l'indicazione del corpo di appartenenza.

Ultimato il corso, il comando della scuola trasmetterà al comando del corpo di S. M. (ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso, e comunicherà ai reggimenti interessati un giudizio sul grado di addestramento raggiunto da ciascuno dei sottufficiali.

Un elenco degli idonei dovrà essere trasmesso al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) entro il 15 dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 440. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dal 15 ottobre al 15 dicembre 1933 verrà impartita presso la scuola di applicazione di cavalleria, l'istruzione da zappatore ai seguenti sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria:

1 sottufficiale, limitatamente a quei reggimenti che si trovino, o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire il proprio sottufficiale zappatore nell'anno venturo;

5 caporali per ogni reggimento di cavalleria.

Vi devono essere destinati militari intelligenti, svelti e volonterosi.

2. — I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso, trasmettendogli anche le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi. Cureranno, poi, che questi si presentino a detta scuola, col completo corredo, equipaggiamento ed armamento, il 14 ottobre p. v.

3. — Si avvertono i comandi di corpo d'armata che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute ed imprescindibili esigenze di servizio.

4. — Al termine del corso, il comando della scuola di cavalleria, nel far rientrare ai reggimenti tutti i militari del corso, farà conoscere ai singoli reggimenti quale sia il grado d'istruzione raggiunto da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Il detto comando trasmetterà inoltre al ministero (comando del Corpo di stato maggiore — ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 441. — SOTTUFFICIALI. — **Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a « Capo-radiotelegrafista».** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — In relazione a quanto prescritto dalla circolare 559 del *giornale militare* dell'anno 1932- A. XI, sarà svolto, con le modalità di seguito indicate, un corso della durata di mesi cinque per sottufficiali aspiranti alla nomina a « caporadiotelegrafista ».

2. — Al detto corso potranno partecipare a domanda sottufficiali (marescialli, sergenti maggiori e sergenti raffermati) dei corpi delle varie armi che:

a) abbiano già frequentato con successo uno dei corsi per « radio-apparecchiatori » quand'anche non siano riusciti idonei nelle prove di cui alla citata circolare n. 559;

b) posseggano, pur non avendo il requisito di cui alla lettera *a*), a parere dei comandanti di corpo, il necessario grado di cultura e di attitudine per poter frequentare il corso con successo.

3. — Le domande, annotate dai comandanti di corpo, dovranno essere indirizzate e trasmesse per tramite gerarchico ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 10 settembre c. a.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno a loro volta entro il 20 settembre, al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) l'elenco dei sottufficiali che hanno presentato domanda, indicando per ciascuno di essi il corpo cui appartiene, se ha frequentato con successo uno dei corsi per apparecchiatori, gli studi fatti, ecc. Il ministero deciderà circa la loro ammissione.

4. — Il corso sarà svolto presso i battaglioni radiotelegrafisti dei reggimenti del genio 3°, 6°, 8° e 10° rispettivamente di sede a Pavia, Cesena, Roma e Napoli a datare dal 1° ottobre c. a. presso le sedi di Pavia e Cesena, e dal 15 ottobre c. a. presso le sedi di Roma e Napoli.

5. — Il numero complessivo dei sottufficiali da ammettere al corso stesso è fissato in 160 da ripartire in ragione

di 40 per ciascuna delle sedi innanzi indicate e più vicine ai corpi cui i sottufficiali appartengono.

6. — Negli allegati nn. 1 e 2 sono rispettivamente riportate le materie d'insegnamento che dovranno essere impartite durante il corso e le prove di esame che i sottufficiali allievi dovranno sostenere alla fine del corso stesso.

7. — Allo scopo di eliminare possibili disparità di giudizio nell'accertamento dell'idoneità il presidente delle commissioni di esame sarà unico per tutte le sedi e perciò le commissioni stesse saranno costituite come segue:

un colonnello del genio da designarsi dall'ispettorato del genio, per le quattro sedi, *presidente;*

il comandante del battaglione radiotelegrafisti presso il quale si è svolto il corso, *membro;*

un ufficiale superiore o capitano di fanteria, *membro;*

un ufficiale superiore o capitano d'artiglieria, *membro.*

Da nominarsi rispettivamente per ciascuna sede dai comandi di corpo d'armata di Milano, Bologna, Roma e Napoli.

8. — I comandi di corpo d'armata di Milano, Bologna, Roma e Napoli, alla fine del corso, comunicheranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) i risultati degli esami con l'indicazione della classifica in ventesimi conseguita dagli aspiranti nelle singole prove.

9. — Questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) provvederà poi:

alla formazione delle graduatorie di merito per ogni arma e specialità in base alla media dei punti di classifica di ciascun aspirante;

alla nomina a capo-radiotelegrafista dei sottufficiali in ordine di graduatoria, nella misura occorrente per colmare le vacanze esistenti in ogni arma e specialità, e fino ad esaurimento di tutti gli idonei;

alle assegnazioni ai vari corpi.

I sottufficiali nominati capi-radiotelegrafisti porteranno il distintivo di radiotelegrafista indicato per i militari di truppa nella circolare n. 509 *giornale militare* c. a., ricamato in oro od argento a seconda dell'arma o specialità a cui appartengono.

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Programmi delle materie d'insegnamento.

1. - RICEZIONE A UDITO E TRASMISSIONE.

L'istruzione di trasmissione e di ricezione a udito sarà impartita per tutta la durata del corso destinando giornalmente un'ora alla trasmissione e due ore alla ricezione in modo da portare progressivamente gli allievi a trasmettere e ricevere alla cadenza di 100 caratteri per minuto primo.

2. - NOZIONI TEORICO-PRATICHE DI ELETTRICITÀ E RADIOTELEGRAFIA.

Elettricità - Pile - Accumulatori al piombo e al ferro-nichel - Corrente elettrica - Intensità - Tensione - Resistenza - Unità di misure elettriche - Misure di resistenze - Strumenti di misura impiegati nelle stazioni radio-telegrafiche campali - Regolazione della corrente - Reostati - Capacità delle pile e degli accumulatori - Raggruppamento - Carica e scarica degli accumulatori - Manutenzione - Capacità elettrica - Condensatori - Costante dielettrica - Rigidità dielettrica - Perdite nel dielettrico - Reattanza di capacità - Magnetismi - Calamite naturali - Induzione - Induttanza - Variometri - Reattanza magnetica - Misure di induttanza.

Corrente alternata - Impedenza - Accoppiamento di due circuiti - Cenni sulle macchine elettriche.

Trasformatori - Rocchetto di Rhumkorff - Generatori - Motori - Microfoni - Telefoni ad alta e bassa resistenza.

Circuito oscillante - Corrente oscillante - Circuiti chiusi ed aperti.

Aerei radiotelegrafici ad antenna ed a telaio.

Onde eteree - Onde smorzate e persistenti - Rapporto fra la frequenza e la lunghezza d'onda - Sinfonia - Tubi elettronici a due e più elettrodi.

Generazione di correnti oscillanti - Stazioni radiotrasmittenti - Modulazione - Risonanza.

Rivelazione delle onde smorzate e modulate - Rivelazione delle onde persistenti - Cenni sui ricevitori radiotelegrafici - Amplificazione - Reazione - Amplificazione ad alta e bassa frequenza, a resistenza, ad impedenza, a risonanza, a trasformatori.

Ricevitori normali a reazione - Ricevitori a cambiamento di frequenza - Ondametri comuni ed a quarzo.

Complessi trasmittenti e riceventi usati nelle stazioni campali portatili.

Posti riceventi R. A. 1.

Guasti più comuni e modo di prevenirli e ripararli.

Cenni sulla radiogoniometria.

3. - IMPIEGO PRATICO DELLE STAZIONI CAMPALI.

Le istruzioni relative all'impiego pratico delle stazioni si svolgeranno negli ultimi tre mesi di corso e comprenderanno:

a) descrizione e nomenclatura delle stazioni del tipo R 2, R 3 e dei posti R. A. 1;
b) norme per lo svolgimento del servizio radiotelegrafico;
c) impianto e funzionamento delle stazioni stesse;
d) servizio di stazione in maglia;
e) organizzazione e direzione del servizio radiotelegrafico in maglia.

4. - PRATICA DI LABORATORIO.

Montaggio di circuiti su schemi assegnati.
Rilievo di schemi di ricevitori e di trasmettitori.
Ricerca e riparazione dei guasti più comuni nelle stazioni campali portatili e nei posti R. A. 1.
Detta istruzione verrà impartita per l'intera durata del corso.

ALLEGATO N. 2.

Prove di esami.

Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere le prove di esame da svolgersi con le modalità seguenti:

a) *Prova di ricezione.*

Consisterà nel ricevere a udito alla cuffia e trascrivere un testo di 1000 caratteri nel tempo di 10 minuti primi (cadenza di 100 caratteri per minuto).
Il testo sarà costituito da 200 gruppi, ciascuno di 5 caratteri ed essendo ogni gruppo formato di sole cifre o di sole lettere.

b) *Prova di trasmissione.*

Consisterà nel trasmettere alla zona dell'apparato morse un testo di 500 caratteri nel tempo di 5 minuti primi (cadenza di 100 caratteri per minuto primo).
Il testo sarà costituito da 100 gruppi, ciascuno di 5 caratteri ed essendo ogni gruppo formato di sole lettere o di sole cifre.
Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle due suddette prove avranno riportato un punto di merito di almeno 15/20 e che sarà computato detraendo da 20/20 un quinto di punto per ogni carattere errato, mancante o non leggibile.

c) *Prova orale sulle nozioni di elettricità e di radiotelegrafia.*

Avrà la durata di 20' durante i quali il candidato potrà essere chiamato a rispondere su tutta la materia d'insegnamento.

d) *Prova di impiego pratico dei mezzi radiotelegrafici campali.*

Saranno poste a disposizione del candidato tre stazioni campali (R 2 od R 3) col relativo personale ed essi dovranno dimostrare di saper dirigere ed assicurare il servizio delle tre stazioni in maglia.

Il punto di merito sarà assegnato in base al tempo impiegato per iniziare la corrispondenza ed allo svolgimento di questa per un numero di due marconigrammi per stazione.

e) *Prova pratica di laboratorio.*

I candidati dovranno praticamente procedere alla localizzazione ed alla riparazione di un guasto del trasmettitore o del ricevitore di una stazione campale portatile riferendo in una breve relazione sul metodo seguito nella ricerca.

Durata della prova ore 4.

Il punto di merito verrà assegnato in base al tempo impiegato, alle caratteristiche del guasto costituente il tema, al risultato ottenuto ed al metodo seguito.

Nelle prove di cui ai comma *c*), *d*) ed *e*) i candidati dovranno riportare un punto di merito non inferiore ai 15/20 per essere dichiarati idonei.

N. 442. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Il 10 settembre p. v., avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che terminerà il 15 giugno 1934.

2. — A tale corso parteciperanno:

un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del reggimento di artiglieria a cavallo (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale per ciascuno dei 15 reggimenti artiglieria da campagna dal 1° al 15° (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del gruppo misto di artiglieria da campagna della scuola centrale di artiglieria (sergente o sergente maggiore;

un sottufficiale del reparto palafrenieri della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio (sergente o sergente maggiore);

due sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma (vice-brigadieri e brigadieri).

3. — Potranno essere destinati al corso i sergenti maggiori e i sergenti raffermati.

4. — I sottufficiali da ammettere al corso dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei per le speciali istruzioni del corso stesso.

5. — Poichè scopo del corso è quello di *completare* l'istruzione dei sottufficiali delle armi a cavallo, essi dovranno essere scelti fra coloro che, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione, diano affidamento di poter partecipare efficacemente, fin dall'inizio, allo svolgimento delle istruzioni.

6. — Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte le materie di insegnamento. Secondo il risultato ottenuto, essi saranno classificati: ottimi, buoni o mediocri, e la classifica sarà inserita nei fogli caratteristici degli interessati.

7. — Il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, sia in occasione delle feste natalizie, sia in occasione delle feste pasquali.

8. — Ciascun reggimento di cavalleria riferirà subito al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), se abbia l'anzidetto sottufficiale con i requisiti di cui ai numeri 3 e 4, comunicandone il nome, e se disponga di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

9. — Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando, le carte personali dei sottufficiali ora detti.

10. — I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il 9 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Dovranno, inoltre, essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. 443. — RECLUTAMENTO. - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Il 1° ottobre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di mascalcia per l'istruzione degli allievi maniscalchi.

2. — Il corso avrà la durata di 8 mesi.

3. — Il numero dei soldati da ammettersi al corso stesso è stabilito in n. 118 (due per ogni reggimento alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, per la scuola di applicazione di cavalleria e la scuola centrale di artiglieria e quattro per i RR. corpi di truppe coloniali).

4. — Per essere ammessi al suddetto corso gli aspiranti dovranno essere ascritti alla ferma ordinaria o avere contratto l'arruolamento volontario.

Dovranno inoltre dimostrare di essere già pratici di mascalcia per avere esercitato lo speciale mestiere nella vita civile e dare affidamento, per istruzione e coltura, di potere conseguire i vari gradi di truppa e di sottufficiale.

5. — Gli aspiranti dovranno fare domanda di ammissione in carta libera ai propri comandanti di corpo e non dovranno obbligarsi a contrarre alcuna ferma speciale.

6. — Ricevute le domande i comandanti di corpo si accerteranno che gli aspiranti soddisfino alle condizioni suddette e procederanno alla scelta dei due soldati da inviare al corso, provvedendo a trasmettere alla scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, entro il 15 settembre, i fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59) dei militari interessati.

7. — I prescelti dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria il 30 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, e disarmati. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

8. — Al loro arrivo alla scuola gli aspiranti saranno, a cura del direttore del servizio veterinario, sottoposti ad apposito esperimento allo scopo di accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non dovessero dare affidamento di buona riuscita saranno subito, dal comandante della scuola, rinviati direttamente ai corpi, che provvederanno, se possibile, a sostituirli con altri.

9. — Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico dinanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio di mascalcia.

Detta commissione sarà costituita: da un colonnello veterinario designato da questo ministero, *presidente*, e da due ufficiali superiori, uno di cavalleria e uno veterinario, *membri*, prescelti dal comandante del corpo d'armata di Torino.

10. — Terminati gli esami, la commissione suddetta stabilirà una graduatoria di merito degli allievi indicando a fianco di ciascuno i punti di merito attribuiti nelle varie prove e il punto di media.

Tale graduatoria sarà trasmessa al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

11. — Degli allievi giudicati idonei, i primi dieci classificati saranno iscritti nel ruolo degli allievi maniscalchi titolari dopo gli allievi risultati idonei nei corsi precedenti e rimarranno comandati a prestare servizio presso la scuola di applicazione di cavalleria fino al termine del corso successivo a scopo di perfezionamento.

Essi al termine del corso — 31 maggio 1934 — dovranno assumere la ferma di *due anni*, qualora non l'avessero assunta in precedenza, ed in seguito, nel caso che intendano rimanere alle armi per proseguire nella carriera di maniscalco, potranno chiedere di essere trattenuti con vincoli temporanei rinnovabili nell'attesa di conseguire, a loro turno, la nomina a maniscalco e conseguentemente la promozione a caporale.

All'atto poi della promozione a caporale maniscalco, qualora non abbiano compiuto tre anni di servizio (compreso quello comunque precedentemente prestato) essi dovranno assumere la ferma di anni tre e al compimento dei tre anni di servizio complessivi di cui sopra saranno ammessi alla prima rafferma triennale con premio.

Coloro invece che all'atto della promozione a caporale maniscalco abbiano compiuto tre anni di servizio saranno senz'altro ammessi alla suddetta rafferma triennale con decorrenza dalla data della promozione stessa.

12. — Gli allievi idonei classificati dopo il 10° saranno rinviati ai loro corpi il 1° giugno 1934 e congedati al termine della ferma.

Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta a cura dei corpi la seguente variazione:

« Ha superato con successo il corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria l'anno. . . . ed è stato dichiarato idoneo per la nomina a maniscalco titolare in caso di richiamo alle armi per mobilitazione . . . . .
lì . . . . ».

La scuola di applicazione di cavalleria ed i distretti militari cui sono effettivi per mobilitazione li terranno in evidenza.

13. — Per lo svolgimento delle istruzioni valgono le disposizioni e i programmi fissati dal regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di cavalleria.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 444. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi allievi armaiuoli.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni verranno effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche qui appresso indicate:

Primo corso, dall'11 settembre al 21 ottobre 1933; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia;

1 militare per ogni battaglione, di granatieri e fanteria, organico;

1 militare per ogni battaglione di bersaglieri, organico;

1 militare per ogni battaglione di alpini, organico;

3 militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;

8 militari del comando reggimento carri armati;

1 militare per il centro chimico militare.

Secondo corso, dal 23 ottobre al 2 dicembre 1933; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

1 militare per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

1 militare per ogni comando di reggimento di alpini;

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità) e gruppo da costa della Sardegna;

2 militari per ogni comando di reggimento genio (di tutte le specialità), battaglione misto della Sardegna;

5 militari del reggimento carri armati;

1 militare per il centro chimico militare;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

Terzo corso, dal 5 dicembre 1933 al 20 gennaio 1934; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia (esclusa la scuola di guerra);

2 militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

3 militari per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

2 militari per ogni comando di reggimento di alpini;

1 militare per ogni comando di reggimento di cavalleria;

5 militari del reggimento carri armati.

Quarto corso, dal 22 gennaio al 3 marzo 1934; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

1 militare per ogni comando di reggimento di alpini;

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità);

3 militari per ogni comando di reggimento genio (delle varie specialità);

2 militari per il battaglione misto della Sardegna;

4 militari del reggimento carri armati;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

Per accordi intercorsi col comando generale della R. guardia di finanza, ai corsi anzidetti interverranno anche 24 militari di tale corpo, ripartiti in numero di 6 per ciascun corso.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipendenti officine, o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione, per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti nei lavori delle officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente tra quelli che, per intelligenza, buona volontà e — se possibile — per precedenti professionali, diano il miglior affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole faranno conoscere a questo ministero (direzione generale di artiglieria) non oltre il 31 agosto, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un distaccamento provvisorio presso il distaccamento del 4º reggimento artiglieria pesante in Terni, ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento provvisorio.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento; e cureranno che gli allievi giungano a Terni disarmati col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi R. esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo ministero (direzione generale di artiglieria) pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria (alla quale spetta l'alta direzione dei corsi) e dell'ispettorato dell'artiglieria, una breve relazione sullo svolgimento del corso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presente le comunicazioni loro fatte con circolare 1020 R. P. del 21 novembre 1928 e assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti faccia intervenire in tempo utile i militari ai corsi in parola.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 445. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di guardabatteria nei forti.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di guardabatteria nei forti, il ministero dispone che alla data del 1° novembre 1933 abbia inizio il corso stabilito dal regolamento sullo stato dei sottufficiali (paragrafo 39, capo II) e sia svolto, durante il corso stesso, il programma indicato in calce alla presente circolare.

Il corso si effettuerà presso l'arsenale Regio esercito di Piacenza, per la parte che si riferisce al materiale di artiglieria, fino al 31 dicembre 1933, e presso il laboratorio caricamento proietti di Piacenza dal 1° al 31 gennaio 1934 per quanto ha attinenza agli esplosivi, munizioni ed artifizi di guerra.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti sottufficiali di artiglieria:

Aiutante di battaglia	PUSCEDDU Ferdinando, 15° reggimento artiglieria da campagna.
Maresciallo maggiore	GIANNARINI Antonio, direzione artiglieria Trieste (forza supplementare 10° reggimento artiglieria pesante).
»	ARTUSIO Enrico, direzione artiglieria Torino (forza supplementare 1° reggimento artiglieria pesante).
»	CARDO Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza (sezione staccata artiglieria Milano) (forza supplementare 3° reggimento artiglieria pesante campale).
»	RISALITI Enrico, direzione artiglieria Firenze (forza supplementare 7° reggimento artiglieria da campagna).
»	TORRACO Antonio, 3° reggimento artiglieria pesante.
Maresciallo capo	COSENTINO Vincenzo, 5° reggimento artiglieria controaerei autocampale.
Maresciallo ordinario	CIPRIANI Giovanni, 9° reggimento artiglieria pesante.
Sergente maggiore	NELLI Riccardo, 1° reggimento artiglieria da campagna.

I direttori degli stabilimenti sopra indicati nomineranno una commissione composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine del corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso, a cura dell'arsenale Regio esercito di Piacenza a corso ultimato, alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria che stabilirà la classificazione generale da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i predetti sottufficiali si trovino in Piacenza il giorno antecedente all'inizio del corso (31 ottobre 1933), ove passeranno in aggregazione alla compagnia artificieri del laboratorio caricamento proietti.

Al termine del corso tutti i sottufficiali rientreranno ai rispettivi corpi di provenienza, in attesa di essere assegnati da questo ministero in qualità di guardabatteria nei forti.

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

Schema di programma del corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni di guardabatteria nei forti.

Il corso ha lo scopo di dare ai sottufficiali di artiglieria la necessaria istruzione per abilitarli a coprire le mansioni di guardabatteria nei forti.

Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti:

1) artiglierie, affusti, automezzi, carreggio, macchine ed attrezzi da maneggio;
2) conservazione del materiale d'artiglieria;
3) esplosivi, munizioni ed artifizi di guerra;
4) conservazione degli esplosivi e delle munizioni ed artifizi di guerra;
5) apparati telefonici;
6) telemetri, telegoniometri, goniometri.

Le materie sono insegnate con lezioni teoriche e con lezioni pratiche.

La durata delle lezioni è la seguente:

Lezioni teoriche	Materiale d'artiglieria	ore	25
	Esplosivi	»	70
	Apparati telefonici, telemetri, telegoniometrici, goniometrici	»	12
Lezioni pratiche	Materiale di artiglieria	»	160
	Esplosivi	»	15
	Apparati telefonici, telemetrici	»	14

LEZIONI TEORICHE.

Il libro di testo per le lezioni teoriche è il « Manuale per sottufficiali guardabatteria ».

Le materie delle lezioni teoriche sono le seguenti:

1) *artiglierie* - (ore 4). — Distinzione in cannoni, obici e mortai - Distinzione in piccolo, medio e grosso calibro - Nomenclatura - Anima - Rigatura - Sistemi di otturazione - Cuneo - Vitone - Blocco - Anello otturatore - Anello plastico - Bossolo - Funzionamento - Lubrificazione - Visita e misurazione - Elenco artiglierie regolamentari.

2) *affusti* - (ore 6). — Distinzione - Rigidi - Semirigidi a deformazione - Fissi - Carreggiati - Someggiati - Scomponibili - Semoventi - Antiaerei - Elementi costitutivi degli affusti - Culle - Slitte - Telai - Freni di sparo - Ricupèratori - Freni di ritorno in batteria - Equilibratori - Congegni di elevazione e di direzione - Freni di via - Snodature - Ruote e sale - Vomeri.

Elenco affusti ed installazioni regolamentari.

3) *automezzi* - (ore 5). — Distinzione - Autovetture - Autocarri - Trattrici.

Elementi costitutivi degli automezzi - Motore - Distribuzione - Carburatore - Magnete - Lubrificazione - Raffreddamento - Frizione - Cambio di velocità - Trasmissione - Differenziale - Sterzo - Ruote - Telaio - Carrozzeria - Illuminazione - Avviamento.

Elenco automezzi.

4) *Carreggio* (ore 2). — Distinzione - Carri - Carrette - Traini delle artiglierie - Carrelli - Cassoni per munizioni.

Elenco carreggio.

5) *Macchine ed attrezzi di maneggio* (ore 2). — Distinzione - A mano - Meccaniche - Idrauliche - Gru a vite - Gru idrauliche - Paranchi - Martinelli a vite - Martinelli idraulici.

Elenco macchine ed attrezzi da maneggio.

6) *Conservazione del materiale di artiglieria* (ore 6). — Bocche da fuoco - Pulizia - Manutenzione - Conservazione - Immagazzinamento - Visite periodiche - Controlli prima e dopo il tiro - Affusti - Pulizia - Manutenzione - Conservazione - Immagazzinaggio - Visite periodiche - Controlli prima e dopo il tiro - Automezzi - Pulizia - Manutenzione - Conservazione - Immagazzinaggio - Visite periodiche - Controlli prima e dopo l'impiego.

Carreggio.

Macchine ed attrezzi da maneggio.

7) *Esplosivi* (ore 20):

a) Classificazione degli esplosivi - Esplosivi di lancio - Esplosivi di scoppio - Esplosivi dirompenti o da mina - Inneschi.

b) Esplosivi di lancio e loro classificazione - Descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito - Vari tipi di granitura.

c) Esplosivi di scoppio e loro classificazione - Descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito.

d) Esplosivi dirompenti o da mina e loro specie.

e) Inneschi - Fulminato di mercurio - Miscele fulminanti - Cassule - Micce, ecc.

f) Norme per il maneggio e conservazione degli esplosivi.

g) Distruzione degli esplosivi (modalità - cautele).

8) *Munizioni* (ore 25):

a) Tipi di cartocci (cartocci a sacchetto - cartocci a bossolo - cartocci a proietto).

b) Confezionamento delle cariche di lancio.

c) Proiettili in servizio - Classificazione e descrizione.

d) Caricamento di proietti (caricamento diretto - caricamento con esplosivi in custodia - caricamento speciale per scuole di tiro).

e) Proiettili a liquidi speciali - Classificazione e descrizione - Caricamento - Norme di conservazione e di vigilanza.

f) Cartucce per armi portatili - Petardi - Bombe e loro specie.

g) Norme per il maneggio e conservazione delle munizioni.

h) Scomposizione e scaricamento dei proiettili - Distruzione dei proiettili avariati e inesplosi.

9) *Artifizi* (ore 20):

a) Cannelli e cartucce innesco - Cannelli per bossolo - Petardetti e carichette d'innescamento - Descrizione dei tipi in servizio.

b) Innescamento dei proiettili - Detonatori - Carica d'inflammazione - Carica di rinforzo - Carica addizionale - Impiego.

c) Spolette (a percussione - a doppio effetto - a tempo) - Inneschi (descrizione, funzionamento).

d) Artifizi da segnalazione (classificazione, descrizione, impiego).

e) Norme per il maneggio e conservazione degli artifizi.

f) *Imballaggio e trasporto* (ore 2):

Norme per l'imballaggio e trasporto degli esplosivi - Munizioni ed artifizi.

10) *Depositi esplosivi e munizioni* (ore 3):

a) Organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni - Servizi - Misure di sicurezza e di vigilanza - Arieggiamento e temperatura degli ambienti - Protezione dal fulmine - Mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

11) *Apparati telefonici* (ore 4):

a) *Generalità di telefoni ed uso dei medesimi.* — Principio su cui si fonda la trasmissione telefonica - Telefono Bell e suo funzionamento - Microfono - Apparato telefonico mod. 1891 - Macchinetta magneto-elettrica a suonerie polarizzate e suo funzionamento - Commutatori - Pila - Vari tipi di pile - Manutenzione delle pile - Aggruppamenti di pile - Cuffia - Scaricatori - Altri tipi di telefoni.

b) *Particolari del servizio di corrispondenza* (ore 2):

Servizio con un apparato telefonico - Quadro indicatore - Servizio di un impianto con quadro indicatore - Accessori degli impianti telefonici.

c) *Conservazione dei materiali telefonici* (ore 2):

Verifica e ricerca dei guasti negli apparati e nei conduttori - Conservazione degli apparati telefonici e dei loro organi essenziali ed accessori.

12) *Telemetri - Telegoniometri - Goniometri* (ore 4):

Vari tipi di telemetri - Telegoniometri e goniometri in uso nell'artiglieria - Loro succinta descrizione - Conservazione degli apparecchi e delle loro parti essenziali ed accessorie - Riparazioni di piccola entità ai materiali telemetrici - Visite periodiche ai materiali telemetrici.

LEZIONI PRATICHE.

Le lezioni pratiche si svolgono in presenza del materiale.

Le materie delle lezioni pratiche sono le seguenti:

1) *Artiglierie* (ore 60). — Scomposizione e ricomposizione delle bocche da fuoco:

65/17 - 75/13 - 75/27 - 76/40 - 77/28 - 100/17 - 105/28 - 149/35 - 149/12 - 210/8 - 260/9 - 305/17 - 305/8 - 380.

La scomposizione è seguita dalla pulitura ed esame dello stato del materiale, la ricomposizione è fatta lubrificando, ingrassando e riverniciando il materiale.

2) *Affusti* (ore 60). — Scomposizione e ricomposizione dei seguenti affusti:

65/17 - 75/13 - 100/17 - 75/27/906 - 75/27/911 - 76/40 - 105/28 - 149/12 - 260/9 - 305/8 - 305/10.

La scomposizione è seguita dalla pulitura ed esame dello stato delle parti componenti gli affusti, la ricomposizione è fatta lubrificando, ingrassando, riverniciando il materiale e caricando i freni e ricuperatori.

3) *Automezzi* (ore 30):

Scomposizione e ricomposizione della trattrice Fiat o di un autocarro. La scomposizione è seguita dalla pulitura ed esame dello stato del materiale, la ricomposizione è seguita dalla lubrificazione, ingrassatura e dalle operazioni di messa in marcia dell'automezzo.

4) *Carreggio* (ore 2):

Visita al carro bagaglio ed esame dello stato del materiale - Ingrassature delle ruote e lubrificazione del freno.

5) *Macchine ed attrezzi da maneggio* (ore 8):

Scomposizione e ricomposizione di un paranco ad ingranaggi e di un martinello idraulico. La scomposizione è seguita dalla pulitura ed esame dello stato del materiale, la ricomposizione è seguita dalla lubrificazione, ingrassatura e prova di funzionamento.

6) *Esplosivi* (ore 15):

Esecuzioni pratiche di caricamenti e di scaricamenti di proiettili - Confezionamenti cartocci - Distruzioni proiettili inesplosi - Riconoscimenti e distruzioni di esplosivi avariati, ecc.

7) *Telefoni* (ore 10):

Scomposizione e ricomposizione di apparecchi telefonici - Sistemazione di un impianto telefonico e del quadro relativo - Ricerca dei guasti e loro riparazioni - Pulizia di apparati telefonici e dei loro accessori.

8) *Telemetri - Telegoniometri - Goniometri* (ore 4):

Verifica e riparazioni di piccola entità ai materiali telemetrici - Pulizia degli apparati telemetrici e dei loro accessori.

ESAMI.

Gli esami sono teorici e pratici.

La durata è di minuti 15 per gli esami teorici e di minuti 20 per gli esami pratici.

Gli esami si svolgono sulle materie state insegnate ed alla presenza del materiale.

Ogni esaminando estrarrà a sorte quattro numeri dalla serie seguente:

1. Bocche da fuoco.
2. Affusti.
3. Automezzi.
4. Carreggio e macchine ed attrezzi da maneggio.
5. Conservazione del materiale d'artiglieria.
6. Esplosivi.
7. Munizioni.
8. Artifizi.
9. Imballaggio e trasporto degli esplosivi - Munizioni ed artifizi.
10. Deposito di esplosivi e di munizioni.
11. Apparati telefonici.
12. Telemetri - Telegoniometri - Goniometri.

Sui due primi numeri estratti l'esaminando sarà più ampiamente interrogato negli esami teorici, e sui rimanenti due numeri sarà più ampiamente interrogato negli esami pratici.

I voti verranno espressi in ventesimi e l'idoneità sarà pronunciata per gli esaminandi che abbiano raggiunto o superato i 12/20.

La Commissione esaminatrice sarà composta da:

un ufficiale superiore, *presidente;*
due ufficiali (di cui uno del laboratorio caricamento proiettili), *membri;*
un capotecnico, *membro.*

Gli esami avranno luogo presso l'arsenale R. esercito di Piacenza.

N. 446. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. — **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo officina degli enti di artiglieria, il ministero dispone che alla data del 3 novembre 1933 abbia inizio il corso stabilito dalla circolare n. 769 del *giornale militare* 1928 e sia svolto, durante il corso stesso, il programma allegato alla presente circolare.

Il corso si effettuerà presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, per la parte che si riferisce al materiale automobilistico, sino al 28 novembre 1933; presso l'arsenale R. esercito di Piacenza, per la parte relativa alle artiglierie, dal 30 novembre 1933 al 12 febbraio 1934 e presso il laboratorio di precisione R. esercito di Roma dal 15 febbraio al 3 marzo 1934, per quanto ha attinenza a materiali di precisione.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti capi meccanici:

Maresciallo maggiore MASSAGGIA Umberto, 3° reggimento artiglieria da campagna.
» BORRIERO Arino, 9° reggimento artiglieria da campagna.
» MASTRACCHIO Nicola, 12° reggimento artiglieria da campagna.
» RICCI Giuseppe, 23° reggimento artiglieria da campagna.
» MONTINI Giovanni, 30° reggimento artiglieria da campagna.
» GIORDANO Francesco, 11° reggimento artiglieria pesante campale.
» SAPONE Salvatore, 12° reggimento artiglieria pesante campale.
» ROSA Pietro, 2° reggimento artiglieria pesante.
» ALBERONI Antonio, 4° reggimento artiglieria pesante.

Maresciallo maggiore FIORANI Carlo, 4° reggimento artiglieria pesante.
» CALAI Floriano, 4° reggimento artiglieria pesante.
» MUCCI Salvatore, 5° reggimento artiglieria pesante.
» DAVI' Mariano, 5° reggimento artiglieria pesante.
» MARCHETTI Giovanni, 8° reggimento artiglieria pesante.
» ROMANO Angelo, 9° reggimento artiglieria pesante.
» FARACE Emanuele, 10° reggimento artiglieria pesante.
» ALFANO Tommaso, 2° reggimento artiglieria controaerei autocampale.
» FRANCO Alfonso, 3° reggimento artiglieria controaerei autocampale.
» ZAMBELLI Fulvio, 1° reggimento artiglieria da costa.
» BACCHIN Attilio, 2° reggimento artiglieria da costa.
» BRACHETTI Luciano, scuola di tiro di artiglieria.
» DIBILIO Filippo, scuola allievi ufficiali complemento Brà.

I direttori degli stabilimenti sopra indicati nomineranno una commissione, composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da zero a dieci.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale, da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i capi meccanici suddetti si trovino a Bologna il giorno antecedente l'inizio del corso (2 novembre 1933).

Durante la permanenza a Bologna i marescialli ammessi al corso saranno presi in aggregazione dalla compagnia servizi dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna; durante la permanenza a Piacenza dal 4° reggimento artiglieria pesante e durante la permanenza a Roma dall'8° reggimento artiglieria pesante campale.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali ad esso partecipanti seguiteranno a percepire il compenso di lavoro di cui alla circolare n. 769 *giornale militare* 1928 (capitolo « Competenze »).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Schema di programma del corso di istruzione per conseguire la nomina a capo officina reggimentale.

PARTE PRIMA.

A) PRESSO L'OFFICINA AUTOMOBILISTICA R. ESERCITO DI BOLOGNA.

La parte relativa ai motori a scoppio dovrà avere particolare ed ampio svolgimento, tenendo presente i seguenti capisaldi:

a) montaggio e smontaggio di un motore a scoppio e di un motore ad iniezione di olio pesante;

b) mettere in fase un motore - schemi di motori a 4 ed a 2 tempi - diagrammi delle fasi, smontaggio e montaggio delle varie parti del motore - equilibrio dei motori - varie forme dei motori - carburazione e carburatori - pompe di iniezione del carburante - accensione - magneti e spinterogeni - rendimento dei motori - prove al banco (Fronde e Renard);

c) raffreddamento ad aria e ad acqua - circolazione a termosifone - circolazione con pompa (montaggio e smontaggio dei radiatori - costruzione e riparazione dei radiatori);

d) della lubrificazione - materie lubrificanti - lubrificazione e sbattimento - lubrificazione a caduta d'olio - lubrificazione a pressione, ecc.;

e) montaggio e smontaggio della frizione - composizione e scomposizione del cambio - composizione e scomposizione del differenziale - riparazione ai cambi di velocità ed ai differenziali - montaggio e smontaggio degli organi di trasmissione - montaggio e smontaggio dei meccanismi di guida e loro riparazione - montaggio dei freni - riparazione dello chassis - montaggio e smontaggio delle gomme;

f) costruzione e riparazione delle carrozzerie - fari e loro riparazioni - collaudo delle materie prime, dei motori - della condotta della macchina - guasti e loro ricerche - lavorazione dei metalli;

g) collaudo e perizia di un autoveicolo - norme di conservazione e manutenzione del materiale automobilistico - impiego degli automezzi in servizio militare - amministrazione dei laboratori - determinazione dei materiali e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori - compilazione di commesse di lavoro e di consuntivi - richieste di carico e scarico - norme in vigore per il personale operaio militare e civile;

h) carburanti: benzina - nafta - olii minerali - olio di ricino - alcool metilico ed etilico - caratteri distintivi e loro collaudazione.

B) PRESSO L'ARSENALE R. ESERCITO DI PIACENZA.

ELEMENTI DI MATEMATICA, DI FISICA E DI MECCANICA.

Cenni sui calcoli numerici e grafici d'officina

Richiami di nozioni elementari di aritmetica, di geometria e trigonometria.

Calore - Luce - Suono - Elettricità - Meccanica dei solidi - Meccanica dei liquidi - Meccanica dei gas.

TECNOLOGIA MECCANICA.

Materie prime usate e manufatti usati come materie prime.

Legnami da lavoro: loro classificazione - proprietà e caratteri distintivi - difetti che presentano i vari legnami da lavoro - stagionatura naturale e artificiale in essiccatoio o iniezione dei legnami - forma e dimensioni usuali dei legnami messi in commercio - cenno sulla curvatura dei legnami - collaudazione dei lègnami - conservazione - impiego.

Metalli.

Ferro: sue proprietà e sua lavorazione - bollitura e saldatura del ferro - difetti del ferro - collaudazione del ferro - forme commerciali - conservazione - impiego.

Acciai: loro proprietà e varietà - acciai al carbonio - acciai speciali al nichel o al cromo nichel - acciai inossidabili - acciai rapidi - trattamento termico degli acciai - modo di trattarli alla fucina - difetti dell'acciaio - collaudazione dell'acciaio secondo la specie e qualità - forme commerciali - conservazione - impiego.

Ghisa: sue proprietà e caratteri distintivi - ghisa acciaiosa - collaudazione della ghisa - impiego.

Rame: stagno - zinco - piombo - alluminio - loro leghe - leghe leggere al magnesio - proprietà - loro impiego - loro difetti e loro collaudazione.

Cenni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici - carico di rottura - allungamento percentuale - strizione - resilienza - provini normali.

Cenni sulle macchine impiegate per la determinazione delle caratteristiche meccaniche.

Combustibili solidi e gassosi: legna - coke - litantrace - antracite - torba - lignite - carbone di legna - gas - caratteri distintivi - loro impiego e loro collaudazione e conservazione.

Carburanti e lubrificanti: benzina - alcool - nafta - petrolio - olii minerali - olii vegetali - caratteri distintivi e loro collaudazione - impiego - conservazione.

Fibre tessili - tessuti e cordami: canape - cotone - lana - seta - juta - crini - setole - proprietà principali - modo di riconoscere praticamente le falsificazioni - tessuti - tele impermeabili - cordami - funicelle - spaghi - collaudazione - impiego - conservazione.

Pelli e cuoiami: concia delle pelli secondo i vari procedimenti - specie dei cuoiami - modo di riconoscere le falsificazioni - collaudazione - impiego - conservazione.

Colori e vernici: vernici all'olio di lino, all'alcool, al benzolo, all'essenza di trementina - verniciature regolamentari per il materiale di artiglieria - composizione delle varie coloriture - proprietà e modo di riconoscere praticamente le falsificazioni - coloritura a spruzzo - collaudazione - conservazione.

Macchine.

Macchine motrici: cenni descrittivi e caratteristiche delle varie specie di motori: motori a gas, motori a scoppio, motori ad olio pesante, motori a vapore, motori elettrici e linee di alimentazione - loro modo di funzionare - inconvenienti e guasti che possono prodursi nel loro funzionamento e modo di porvi riparo - condotta e manutenzione delle varie specie di motori.

Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli: cenni sui torni, trapani, piallatrici, limatrici, pulitrici, fresatrici, punzonatrici, magli, ventilatori, seghe, ecc.

Cenni sulle alesatrici, barenatrici, rettificatrici, pantografi - collaudazione, installazione, funzionamento, lavorazioni che si possono eseguire - manutenzione - difetti - guasti e modo di correggerli - attrezzatura ed utensili per dette macchine.

Macchine operatrici per la lavorazione dei legnami: seghe dei diversi sistemi - alternative, verticali, orizzontali, a nastro, circolari, ecc. - carrelli con avanzamento automatico - piallatrici a spessore ed a filo - piallatrici combinate - torni - trapani - modanatrici - mortasatrici - macchine copiatrici - collaudazione - installazione - manutenzione.

Macchine operatrici per lavorazioni diverse - Macchine da cucire tele e cuoiami: collaudazione - funzionamento e loro manutenzione - attrezzi ed utensili per dette macchine.

Strumenti ed attrezzi da lavoro.

Loro classificazione - conoscenza pratica del loro impiego e delle loro particolarità - manutenzione.

Strumenti di misura e controllo delle lavorazioni.

Loro classificazione ed impiego.

Materiale in servizio.

Completa conoscenza del materiale in servizio per le rispettive specialità di artiglieria.

Disegno.

Lettura ed interpretazione dei disegni di costruzioni meccaniche e del materiale di artiglieria - rilievo mediante schizzo ed esecuzione di disegni quotati di parti meccaniche semplici.

Uso dei nomenclatori e prontuari per la riparazione del materiale di artiglieria.

Norme d'igiene.

Igiene dell'operaio e del laboratorio - illuminazione e riscaldamento - soccorsi d'urgenza - norme per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dagli infortuni.

Pratica professionale.

Gli allievi verranno esercitati nei seguenti mestieri e secondo il seguente programma:

a) *aggiustatori meccanici.* — Fucinare, tracciare, lavorare di macchina e linea pezzi semplici di ricambio o per riparazioni di materiale.

Usare il tornio, la limatrice, il trapano in lavori semplici diversi;

b) *calderai.* — Spianare lamiere - imbottire lamiere a caldo ed a freddo - chiodare lamiere con chiodatura a caldo ed a freddo -

saldare a dolce ed a forte, ad autogeno od elettrica - usare le macchine per lavorazione di lamiere - costruire scatole di riparo dei congegni del materiale, tanto saldate che imbottite;

c) *carradori.* — Costruire razze e gavelli - scomporre ruote, ripararle, ricomporle e cerchiarle.

Costruire stanghe, timoni per carreggio - riparare carri e carrette - usare le macchine da legnami: seghe, piallatrici, trapani.

Comporre vernici regolamentari - verniciare;

d) *falegnami.* — Costruire casse e cofani, con code di rondine e mortise - costruire parti in legno del carreggio - riparare carri, carrette e carrozzerie per automezzi - ribadire chiodi su legname.

Usare le macchine da legname, seghe, piallatrici, trapani.

Comporre vernici regolamentari - verniciare;

e) *fucinatori.* — Fucinare parti in ferro od acciaio per carreggio - costruire bolloni e cerchioni per ruote - ribadire chiodature a caldo - eseguire bolliture alla fucina.

Usare il maglio ed il trapano.

Limare parti in ferro per carreggio;

f) *tornitori meccanici.* — Costruire al tornio alberi, viti, bolloni, chiocciole, parti varie semplici per il materiale

Preparare utensili e tornio per le torniture e le filettature.

Ultimare di lima gli oggetti lavorati di macchina.

MANUTENZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI AL MATERIALE DI ARTIGLIERIA.

Bocche da fuoco.

a) *eseguire* lo smontaggio, pulitura, lubrificazione e montaggio degli otturatori - cambio parti guaste - eseguire piccoli ritocchi e riparazioni di difetti, togliere striature, ramature, grippature alle bocche da fuoco e loro parti, riparare ammaccature.

Controllare e registrare il funzionamento degli otturatori e dei loro congegni;

b) *lubrificazione,* verniciatura ed ingrassatura per la conservazione delle bocche da fuoco;

c) *visita* delle bocche da fuoco prima, durante e dopo il tiro - eseguire rilievi di difetti mediante la guttaperca od il solfo - eseguire la visita secondo il prontuario per la visita e la riparazione delle bocche da fuoco.

Eseguire la misurazione delle bocche da fuoco.

Affusti.

d) *eseguire* lo smontaggio, pulitura, lubrificazione, montaggio e carica di freni di sparo e di ricuperatori. Cambio di guarniture, valvole, tappi, stantuffi ed altre parti guaste - togliere striature, grippature, lisciare corrosioni delle parti metalliche dei freni e ricuperatori.

Verificare il funzionamento in bianco dei freni di sparo e dei ricuperatori;

e) *eseguire* lo smontaggio, pulitura, montaggio degli affusti - cambio di parti guaste - riparazioni di deformazioni, rotture, ammaccature, logoramenti alle parti di affusti - riparazioni di circostanza e provvisorie a guasti e rotture - controllare e registrare il funzionamento dei vari congegni degli affusti, prima, durante e dopo il tiro - eseguire la visita degli affusti secondo il prontuario per la visita e la riparazione degli affusti;

f) *lubrificazione*, verniciatura ed ingrassatura per la conservazione degli affusti.

Carreggio.

g) *eseguire* lo smontaggio, pulitura e montaggio del carreggio - eseguire il cambio di parti guaste, la riparazione ai logoramenti, alle rotture, ecc.

Riparazioni di ripiego - registrazione dei freni di via;

h) *verniciatura*, lubrificazione al carreggio - ingrassatura per la conservazione in magazzino.

C) PRESSO IL LABORATORIO DI PRECISIONE R. ESERCITO DI ROMA.

Strumenti di precisione.

(Specialità da campagna, a cavallo, da montagna, pesante, pesante campale e controaerei).

Congegni di puntamento.

(Alzo da 65/17, da 75/13, da 75/27 mod. 906, da 75/27 mod. 911, da 75/27 mod. 912, da 75/27 mod. C.K., da 75/27 mod. A.V., da 76/45, da 76/40, da 77/28, da 100/17 mod. 914 e 916, da 102/35, da 105/28, da 149/12 mod. 914. da 149/12 mod. 916, da 149/12 mod. S.K. 914, da 149/35 S, da 152/13, cerchio di direzione modello Cortese-Falcone).

Caratteristiche principali dei vari congegni di puntamento; nomenclatura delle loro parti principali, loro funzionamento ed impiego.

Conoscenza sommaria di tutti gli organi componenti vari congegni di puntamento e conoscenza particolareggiata di quelli costituenti i congegni di puntamento inerenti alla propria specialità.

Metalli speciali costituenti i vari organi di congegni di puntamento - trattamento termico fatto subire ad alcuni di essi.

Parti di precisione e delicatezza dei congegni - riguardi speciali da usare a dette parti - verifica del loro grado di esattezza.

Parti in cui si possono scomporre i congegni di puntamento, dai laboratori reggimentali.

Guasti che si riscontrano più di frequente - riparazioni e sostituzioni di parti che si possono eseguire dai laboratori reggimentali.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti dai laboratori reggimentali.

Verifica e rettifica della linea di mira - verifica e rettifica dei dispositivi per l'angolo di sito - verifica e rettifica dei dispositivi per la correzione dello sbandamento - correzione della derivazione - verifica e rettifica degli incendivi di concordanza nei congegni di puntamento che ne sono provvisti.

Verifica e rettifica dei livelli - sostituzione dei tubi di vetro dei livelli che possono essere fatte dai laboratori reggimentali - avvertenze da usare nella posa in opera dei tubi di vetro dei livelli.

Verifica delle superfici d'unione degli alzi agli affusti - rettifiche che possono effettuarsi dal personale dei laboratori reggimentali.

Ravvivatura delle graduazioni e modo di eseguirla.

Pulitura dei congegni di puntamento.

Ritocchi con vernice speciale per coprire le parti rimaste scoperte o mal coperte dalla verniciatura a fuoco o dall'abbrunatura.

Verifica complessiva dell'esattezza e del funzionamento del congegno di puntamento.

Conservazione e manutenzione.

Cannocchiali panoramici.

Cannocchiali panoramici da 65/17, da 65/17 per alzi, da 75/13, da 75 mod. 906, da 75 mod. 912, da 75 mod. 915, da 75 mod. 916, da 75 mod. 917 - cannocchiali panoramici mod. Cortese - cannocchiali panoramici a doppia graduazione tipo n. 1 campagna, a doppia graduazione tipo n. 1 montagna.

Caratteristiche principali - nomenclatura delle parti principali, loro funzionamento ed impiego - conoscenza di tutte le parti principali, loro funzionamento ed impiego - conoscenza di tutte le parti componenti i cannocchiali panoramici.

Parti di maggiore precisione e delicatezza - riguardi speciali da usare ad essi - controllo del loro grado di esattezza - guasti che si riscontrano più di frequente.

Riparazioni e sostituzioni di parti che si possono eseguire presso i laboratori reggimentali.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti presso i laboratori reggimentali.

Verifica e rettifica dell'asse ottico dei collimatori, delle graduazioni e degli indici.

Verifica dello stato di conservazione dei cannocchiali panoramici.

Verifica complessiva dell'esattezza e del funzionamento dei cannocchiali panoramici.

Modo di conoscere dall'esterno lo stato delle ottiche - ravvivatura delle graduazioni e modo di eseguirla.

Pulitura e modo di eseguirla.

Ritocchi con vernice speciale per coprire le parti rimaste scoperte o male coperte dalla verniciatura a fuoco o dall'abbrunatura.

Conservazione e manutenzione.

Livelli di puntamento a doppia graduazione.

Livelli di graduazione a millesimi convenzionali (già livelli di assedio) e livelli con graduazione a millesimi esatti (già livelli da 65/17 montagna, da 75/27 mod. 906, 911 e 912, e da 70/15 montagna).

Caratteristiche principali - nomenclatura delle parti - funzionamento - impiego.

Parti di maggiore precisione e delicatezza - riguardi speciali da usare.

Verifica del grado di esattezza dei livelli e rettifiche - viti di rettifica.

Guasti che si riscontrano più di frequente.

Riparazione e sostituzione di parti che si possono eseguire dai laboratori reggimentali.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti dai laboratori reggimentali.

Pulitura, ravvivatura delle graduazioni - conservazione e manutenzione dei livelli.

Mire di circostanza e mire di urgenza di culatta.

Mire di circostanza da 75/27 mod. 906 e 912 - mire di circostanza da 75/13 e mire di urgenza da 75/13.

Nomenclatura delle parti - funzionamento - impiego.

Parti di precisione e riguardi da usarsi.

Graduazioni - guasti più frequenti - riparazioni e sostituzioni di parti permesse ai laboratori reggimentali - modo di eseguirle.

Pulitura - conservazione e manutenzione.

Goniometri.

Goniometro mod. 906 - goniometro mod. 912 - goniometro mod. *B* e loro treppiedi.

Caratteristiche principali dei tre tipi di goniometro - ultime caratteristiche apportate - graduazioni - nomenclatura delle parti principali - funzionamento.

Conoscenza di tutte le parti costituenti i tre goniometri.

Parti di maggiore precisione e delicatezza - riguardi speciali da usare a dette parti - verifica del grado di esattezza delle letture dei goniometri - verifica e rettifica dei livelli - verifica del dispositivo dell'angolo di sito sul goniometro mod. 912 e dell'orientatore magnetico - verifica del cono di base del goniometro e dell'incavo a coda di rondine della culla del cannocchiale.

Verifica del parallelismo dell'asse ottico del cannocchiale con la base del goniometro.

Verifica delle ottiche del cannocchiale e della base di unione al goniometro - impiego pratico dei goniometri.

Ravvivatura delle graduazioni e modo di eseguirla.

Pulizia esterna del cannocchiale e del goniometro.

Difetti che più frequente si riscontrano nei goniometri mod. 906 e mod. 912 - difetti che possono essere riparati dai laboratori reggimentali e modo di eseguirli.

Ritocchi di vernice alle parti rimaste scoperte dalla abbrunatura dai laboratori reggimentali - modo di eseguirle.

Prescrizioni in vigore per la conservazione e manutenzione dei goniometri.

Scomposizione e ricomposizione dei treppiedi - Guasti più frequenti - riparazioni e sostituzioni di parti che si possono eseguire dai laboratori reggimentali - modo di eseguirle.

Verifica del funzionamento e nomenclatura delle varie parti costituenti il corpo del goniometro.

Stabilità del treppiede - pulizia - conservazione e manutenzione.

Graduatori meccanici ed a mano di spoletta.

Graduatori da 65 montagna - da 75 mod. 906 e da 75 C.K. e per carica e distanza ridotte.

Caratteristiche dei graduatori - nomenclatura delle varie parti.

Verifica del loro funzionamento - scomposizione e ricomposizione dei graduatori.

Guasti che si riscontrano più di frequente.

Riparazione e sostituzione di parti che si possono fare presso i reggimenti.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti.

Spolette campioni di acciaio al massimo e al minimo - verifiche e rettifiche.

Impiego pratico.

Ravvivatura delle graduazioni - pulitura - lubrificazione, conservazione e manutenzione.

Binocoli triedri.

Vari tipi di binocoli triedri in dotazione ai reggimenti di artiglieria e loro caratteristiche speciali - nomenclatura delle principali parti e loro funzionamento - sistema ottico.

Verifica del parallelismo degli assi ottici dei due tubi di manovra di adattamento alla vista.

Verifica dello stato delle ottiche dall'esterno - pulitura dallo esterno - pulitura delle ottiche dei binocoli - ritocchi con vernice speciale delle *parti scoperte dall'ossidazione* e dalla vernice a fuoco.

Guasti più frequenti e riparazioni che si possono eseguire presso i laboratori reggimentali modo di eseguire le riparazioni.

Conservazione e manutenzione dei binocoli nei loro astucci.

Telemetri monostatici mod. Righi da m. 1,50 e relative studie.

Caratteristiche speciali - nomenclatura delle principali parti e loro funzionamento - sistema ottico e sua rettifica - verifica esterna dello stato di conservazione del telemetro e del sistema ottico - verifica complessiva dell'esattezza e del funzionamento delle varie parti del telemetro - pulitura e modo di eseguirla - conservazione e manutenzione del telemetro.

PARTE SECONDA.

Esami di abilitazione alla nomina di capo-officina.

Gli esami di abilitazione alla nomina di capo-officina avranno luogo presso gli stessi stabilimenti che hanno impartito le lezioni e per le sole materie da essi trattate.

Gli esami saranno soltanto orali ed avranno luogo subito dopo il termine delle lezioni teoriche e pratiche.

Per la loro esecuzione la direzione dello stabilimento presso cui le materie si sono svolte nominerà una commissione composta di tre membri, ufficiali e capitecnici, che dovrà essere presieduta da un ufficiale superiore.

Gli esaminandi verranno interrogati sulle materie che hanno formato programma del corso di istruzione.

L'intero programma verrà diviso in dieci tesi, e ogni esaminando estrarrà due numeri corrispondenti a due tesi del programma, e su queste sarà interrogato.

Altre interrogazioni, anche fuori tesi, potranno eventualmente essere rivolte ai candidati per accertare meglio il loro grado di preparazione.

Gli esami verranno fatti in presenza dei materiali, attrezzi, e possibilmente delle macchine che formano oggetto delle interrogazioni.

La durata degli esami per ogni esaminando sarà di 30 minuti primi complessivamente.

Il risultato degli esami, espresso in ventesimi, dovrà essere rimesso alla direzione superiore al termine degli esami stessi.

N. 447. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XIV corso artificieri di artiglieria. — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Dal 1° ottobre 1933 al 7 gennaio 1934, avrà luogo presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza, e colle modalità stabilite dalle circolari 46 *giornale militare* 1922 e 106 del *giornale militare* 1927, il XIV corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

1) per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa: un caporale maggiore, due caporali, dodici soldati (un caporal maggiore, due caporali, cinque soldati per il gruppo da costa per la Sardegna);

2) per ogni reggimento di artiglieria, pesante campale: quattro caporali maggiori o caporali, quattro soldati (due uomini per ogni gruppo);

3) per ognuno degli altri reggimenti d'artiglieria: un caporale maggiore o caporale, tre soldati;

4) per la scuola di tiro di artiglieria di Nettuno: un caporale e tre soldati;

5) per la scuola centrale di artiglieria: un graduato e un militare di truppa.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Il personale comandato al XIV corso artificieri, dovrà giungere a Piacenza:

a) il 25 settembre quello dei reggimenti pesanti, da costa, del gruppo da costa della Sardegna e del reggimento artiglieria a cavallo;

b) il 27 settembre quello dei reggimenti da campagna e da montagna;

c) il 29 settembre quello di tutti gli altri reggimenti e delle scuole di tiro e centrale di artiglieria.

Tale personale dovrà passare aggregato alla compagnia artificieri del laboratorio caricamento proiettili, e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (specie di calzature) e senza armi.

Resteranno immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922, essendo necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopraindicato. In armonia alle prescrizioni di cui sopra si devono inviare a Piacenza militari che siano soggetti a ferma normale, di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, sopratutto, di condotta morale e politica ineccepibili. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai carabinieri reali, e non si dovranno, in modo assoluto, inviare alla direzione del laboratorio caricamento proiettili, militari di dubbia condotta morale e politica.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Schema di programma di massima delle lezioni teorico-pratiche da impartirsi ai militari che frequenteranno il XIV corso artificieri.

PARTE PRIMA.

a) *Esplosivi*:

1) classificazione degli esplosivi - esplosivi di lancio - esplosivi di scoppio - esplosivi dirompenti o da mina - inneschi;

2) esplosivi di lancio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito - vari tipi di graniture;

3) esplosivi di scoppio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito;

4) esplosivi dirompenti o da mina e loro specie;

5) inneschi - fulminato di mercurio - miscele fulminanti - cassule - micce, ecc.;

6) norme per il maneggio e conservazione degli esplosivi;

7) distruzione degli esplosivi (modalità - cautele).

b) *Munizioni*:

8) tipi di cartocci (cartocci a sacchetto - cartocci a bossolo - cartocci a proietto);

9) confezionamento delle cariche di lancio;

10) proietti in servizio - classificazione e descrizione;

11) caricamento di proietti (caricamento diretto - caricamento con esplosivi in custodia - caricamento speciale per scuole di tiro);

12) proietti a liquidi speciali - classificazione e descrizione - caricamento - norme di conservazione e di vigilanza;

13) cartucce per armi portatili - petardi - bombe e loro specie;

14) norme per il maneggio e conservazione delle munizioni;

15) scomposizione e scaricamento dei proiettili - distruzione dei proiettili avariati o inesplosi.

c) *Artifizi*:

16) cannelli a cartucce innesco - cannelli per bossolo - petardetti e carichette di innescamento - descrizione dei tipi in servizio;

17) innescamento dei proietti - detonatori - carica di infiammazione - cariche di rinforzo - cariche addizionali - impiego;

18) spolette (a percussione a doppio effetto - a tempo) - inneschi (descrizione - funzionamento);

19) artifizi da segnalazione (classificazione e descrizione - impiego);

20) norme per il maneggio e conservazione degli artifizi.

d) *Imballaggio e trasporto:*

21) norme per l'imballaggio e trasporto degli esplosivi, munizioni ed artifizi.

PARTE SECONDA.

e) *Depositi esplosivi e munizioni:*

22) organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni - servizi - misure di sicurezza e di vigilanza - arieggiamento e temperatura degli ambienti - protezione dal fulmine - mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

N. 448. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi.** — (Direzione generale di artiglieria). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di sottoconsegnatari di depositi munizioni ed esplosivi (guardamunizioni), il ministero dispone che nel periodo 5 febbraio - 10 marzo 1934, sia effettuato presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza un corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni predette sulla base del programma indicato in calce alla presente circolare.

Sono stati prescelti a frequentare il corso in parola i seguenti sottufficiali di artiglieria:

Maresciallo ordin.	CAPECCI Ferriano, 9° reggimento artiglieria campagna.
» »	GALLIANO Siro, scuola allievi ufficiali complemento Brà.
Sergente maggiore	PISELLI Antonio, 1° reggimento artiglieria campagna.
» »	SCOPAZZI Desiderio, 6° reggimento artiglieria campagna.

Sergente maggiore	DIANA Giovanni, 6° reggimento artiglieria campagna.
» »	GENNARO Antonino, 6° reggimento artiglieria campagna.
» »	PALLA Gino, 6° reggimento artiglieria campagna.
» »	CORSAGNI Stefano, 7° reggimento artiglieria campagna.
» »	CASALE Mario, 7° reggimento artiglieria campagna.
» »	ROGNINI Luigi, 8° reggimento artiglieria campagna.
» »	CIUFFETTI Gino, 9° reggimento artiglieria campagna.
» »	PISANO Vincenzo, 11° reggimento artiglieria campagna.
» »	DE MARZO Giovanni, 11° reggimento artiglieria campagna.
» »	VISCUSO Antonino, 11° reggimento artiglieria campagna.
» »	SORRENTINO Luigi, 11° reggimento artiglieria campagna.
» »	PENNA Maurizio, 11° reggimento artiglieria campagna.
» »	TOMMASE Alfredo, 17° reggimento artiglieria campagna.
» »	CAMPAGNONE Crescenzo, 18° reggimento artiglieria campagna.
» »	DE LAURO Vincenzo, 18° reggimento artiglieria campagna.
» »	PRATOLA Giuseppe, 18° reggimento artiglieria campagna.
» »	CANDELA Vincenzo, 20° reggimento artiglieria campagna.
» »	TONELLI Guido, 21° reggimento artiglieria campagna.
» »	GUADAGNI Tersilio, 21° reggimento artiglieria campagna.

Sergente maggiore CAVALCOLI Lorenzo, 26° reggimento artiglieria campagna.

» » ACCORINTI Michele, 26° reggimento artiglieria campagna.

» » GRIGNANO Andrea, 27° reggimento artiglieria campagna.

» » PIAZZOLLA Raffaele, 30° reggimento artiglieria campagna.

» » D'ALESSIO Francesco, 1° reggimento artiglieria pesante campale.

» » DE MATTHEIS Vinicio, 4° reggimento artiglieria pesante campale.

» » BONELLI Luigi, 5° reggimento artiglieria pesante campale.

» » CELOZZI Biagio, 5° reggimento artiglieria pesante campale.

» » GIAMMARINO Achille, 5° reggimento artiglieria pesante campale.

» » MARRONE Germanio, 9° reggimento artiglieria pesante campale.

» » MARCHIONE Salvatore, 12° reggimento artiglieria pesante campale.

» » ALBERGHINA Vincenzo, 1° reggimento artiglieria da montagna.

» » FACCHIN Erino, 3° reggimento artiglieria da montagna.

» » DI PIETRO Vittorio, 3° reggimento artiglieria pesante.

» » LANCIA Carlo, 3° reggimento artiglieria pesante.

» » TOSOLINI Giovanni, 4° reggimento artiglieria pesante.

» » BARATO Antonio, 5° reggimento artiglieria pesante.

» » CALOSSO Aldo, 8° reggimento artiglieria pesante.

» » MOUT Filomino, 8° reggimento artiglieria pesante.

Sergente maggiore MELONE Giuseppe, 9° reggimento artiglieria pesante.
» » GIULIANA Carmelo, 9° reggimento artiglieria pesante.
» » LISO Diego, 10° reggimento artiglieria pesante.
» » PALAZZO Giovanni, 2° reggimento artiglieria controaerei autocampale.
» » ORLANDI Orazio, 5° reggimento artiglieria controaerei autocampale.
» » SPANO Antonio, gruppo artiglieria costa Sardegna.
» » PRINCIPATO Filippo, scuola centrale artiglieria.
» » QUINTARELLI Attilio, scuola allievi ufficiali complemento Brà.
» » LIACI Vito, scuola allievi ufficiali complemento Brà.
» » CHINAGLIA Mario, scuola allievi ufficiali complemento Pola.
» » SERAFINI Galileo, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.
» » D'ALISA Francesco, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.

Il direttore dello stabilimento sopraindicato nominerà una commissione composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine del corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso, a corso ultimato, a cura del citato laboratorio, alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria che stabilirà la classificazione generale da trasmettere al Ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i predetti sottufficiali si trovino in Piacenza il giorno antecedente all'inizio del corso (4 febbraio 1934), ove passeranno in aggregazione alla compagnia artificieri del citato laboratorio caricamento proietti.

Al termine del corso, tutti i sottufficiali rientreranno ai rispettivi corpi di provenienza, in attesa di essere assegnati da questo ministero in qualità di sottoconsegnatari di depositi munizioni ed esplosivi (guardamunizioni).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Schema di programma per il corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi esplosivi e munizioni.

PARTE PRIMA.

a) *Esplosivi*:

1) classificazione degli esplosivi - esplosivi di lancio - esplosivi di scoppio - esplosivi dirompenti o da mina - inneschi;

2) esplosivi di lancio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito - vari tipi di granitura;

3) esplosivi di scoppio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito;

4) esplosivi dirompenti o da mina e loro specie;

5) inneschi - fulminato di mercurio - miscele fulminanti - cassule - micce, ecc.;

6) norme per il maneggio e conservazione degli esplosivi;

7) distruzione degli esplosivi (modalità - cautele).

b) *Munizioni*:

8) tipi di cartocci (cartocci a sacchetto - cartocci a bossolo - cartocci a proietto);

9) confezionamento delle cariche di lancio;

10) proietti in servizio - classificazione e descrizione;

11) caricamento di proietti (caricamento diretto - caricamento con esplosivi in custodia - caricamento speciale per scuole di tiro);

12) proietti a liquidi speciali - classificazione e descrizione - caricamento - norme di conservazione e di vigilanza;

13) cartucce per armi portatili - petardi - bombe e loro specie;

14) norme per il maneggio e conservazione delle munizioni;

15) scomposizione e scaricamento dei proiettili - distruzione dei proiettili avariati ed inesplosi.

c) *Artifizi*:

16) cannelli e cartucce innesco - cannelli per bossolo - petardetti e carichette di innescamento - descrizione dei tipi in servizio;

17) innescamento dei proiettili - detonatori - carica infiammazione - carica rinforzo - carica addizionale - impiego;

18) spolette (a percussione - a doppio effetto - a tempo) - inneschi (descrizione - funzionamento);

19) artifizi da segnalazione (classificazione - descrizione - impiego);

20) norme per il maneggio e conservazione degli artifizi.

d) *Imballaggio e trasporto*:

21) norme per l'imballaggio e trasporto degli esplosivi munizioni ed artifizi.

PARTE SECONDA.

e) *Depositi esplosivi e munizioni*:

22) organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni - servizi - misure di sicurezza e di vigilanza - arieggiamento e temperatura degli ambienti - protezione dal fulmine - mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

f) *Nozioni di contabilità*:

23) nozioni della contabilità in materia (distribuzioni - spedizioni - documenti relativi).

N. 449. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per artificieri del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dal 1° dicembre al 7 gennaio p.v., avrà luogo presso l'officina di costruzioni del Genio militare di Pavia un corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale dei battaglioni zappatori-minatori, per ciascuno dei reggimenti del genio di Corpo d'armata e del reggimento genio della Sicilia, e dei battaglioni minatori, per ciascun reggimento minatori:

1 sottufficiale;

1 caporale maggiore o caporale;

4 soldati.

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà: 1 caporale e 1 soldato tratti da quella compagnia zappatori-minatori.

2. — Per la scelta del personale partecipante saranno osservate le norme del comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922: inoltre i militari da destinare ai corsi saranno scelti fra quelli vincolati con ferma ordinaria.

3. — I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 30 novembre p.v., al 3° reggimento genio in Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'officina di costruzioni del genio, a partire dal mattino del 1° dicembre p.v.

4. — Il comando del 3° reggimento genio comanderà al corso in oggetto un sottufficiale artificiere, per coadiuvare gli ufficiali istruttori nella parte disciplinare e nella preparazione di quei dispositivi che non richiedono la presenza dell'ufficiale.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 450. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per sottufficiali del genio meccanici elettricisti.** — (Direzione generale del genio). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1934-XII verrà svolto, presso il centro studi zappatori minatori del genio di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti.

Il programma delle istruzioni teorico-pratiche da svolgere durante detto corso sarà quello di cui alla circolare n. 465 del *giornale militare* 1932.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle specialità zappatori minatori, teleferisti, fotoelettricisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare, e, possibilmente, conoscenza pratica di macchinari ed impianti elettromeccanici. A parità di condizioni saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica dei macchinari ed impianti elettromeccanici, dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a poter compiere con buon risultato il corso, e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio, dove dovranno giungere non più tardi del 15 settembre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per meccanici elettricisti è di 25; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno la idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto, conseguiranno il titolo di « meccanico-elettricista ».

I sottufficiali comandati al corso meccanici elettricisti si dovranno presentare il mattino del 30 settembre prossimo venturo al Comando del 3° reggimento Genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione del centro studi zappatori-minatori.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 451. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 1° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª classe. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — In relazione alle prescrizioni di cui alla circolare 55, art. 7 del *giornale militare* c. a., dal 1° ottobre 1933-XI, al 10 marzo 1934-XII, presso l'officina e l'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico, sarà svolto il 1° corso teorico pratico per sottufficiali del genio che aspirano alla nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª classe.

2. — Al corso potranno partecipare sottufficiali ammessi alla carriera continuativa che abbiano conseguito la nomina a capo-radiotelegrafista effettivo (ex capo-stazione effettivo) e posseggano, a giudizio dei comandanti di corpo, le necessarie qualità militari, preparazione professionale ed attitudine per poter frequentare il corso con successo.

Le domande per essere ammessi al corso, annotate dai comandanti di corpo, saranno trasmesse, per tramite gerarchico, al ministero della guerra - ispettorato del genio - ove dovranno pervenire entro il 15 settembre 1933.

L'ispettorato del genio comunicherà ai corpi interessati il numero dei sottufficiali ammessi al corso.

Il numero dei sottufficiali da ammettere a questo 1° corso sarà di 24.

3. — Essi saranno aggregati all'8° reggimento genio (battaglione radiotelegrafisti) al quale dovranno presentarsi entro il giorno 30 settembre, mentre il 1° ottobre si presenteranno alla direzione dell'officina e dell'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico.

4. — Le materie d'insegnamento, le prove d'esame e le modalità per l'assegnazione delle votazioni, sono quelle riportate nell'allegato n. 2 alla suddetta circolare 55 del *giornale militare* c. a.

Saranno svolti:

presso l'Istituto militare radiotelegrafico ed elettrotecnico i programmi:

a) elettrologia (ore 5 settimanali);

b) radiotrasmissioni (ore 4 settimanali);

c) macchine elettriche (ore 2 settimanali);

d) motori a scoppio (ore 2 settimanali).

presso l'officina militare radiotelegrafica ed elettrotecnica i programmi:

e) stazioni e posti radiotelegrafici (ore 2 settimanali);

h) montaggio dei circuiti radiotelegrafici (ore 10 settimanali);

i) pratica dei motori a scoppio (ore 6 settimanali).

presso l'8° reggimento genio (battaglione radiotelegrafisti) i programmi:

f) norme di corrispondenza (ore 1 settimanali);

g) ricezione e trasmissione (ore 12 settimanali);

l) esercitazioni pratiche con i materiali radiotelegrafici (ore 4 settimanali).

Il reparto orario del corso, sarà in conseguenza compilato dalla direzione dell'officina e dell'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico in accordo col comando dell'8° reggimento genio.

5. — L'ispettorato del genio, su proposta della direzione dell'officina e dell'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico, avrà facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quei sottufficiali che durante lo svolgimento del corso, per motivi disciplinari o per insufficiente profitto non dessero affidamento di risultare idonei.

Tale rientro e la relativa causale saranno annotati sui documenti personali degli interessati a cura dell'8° reggimento genio. I sottufficiali dimessi di cui sopra non potranno più partecipare ai corsi successivi.

Durante lo svolgimento del corso non verranno concesse licenze agli allievi, che durante il periodo dal 24 dicembre al 1° gennaio inclusi.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. 452. — SOTTUFFICIALI. — **Corso per sottufficiali aspiranti alla carica di guardia-colombaia aggiunto mobilitabile.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento) — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Nell'intento di provvedere alla iscrizione di un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica professionale di guardia-colombaia aggiunto mobilitabile, considerata nel paragrafo 24 della circolare n. 137 del *giornale militare* 1932, è indetto uno speciale corso teorico-pratico di colombicoltura, che si svolgerà dal 1° ottobre al 10 novembre p.v., presso la colombaia militare dell'8° reggimento genio in Roma.

2. — A detto corso potranno partecipare i sergenti maggiori ed i marescialli che non siano già collocati in servizio sedentario e che abbiano compiuto l'ottavo e non oltrepassato il dodicesimo anno di servizio al 30 giugno 1933.

3. — I sottufficiali aspiranti al corso dovranno essere riconosciuti idonei alle fatiche di guerra e capaci di prestare servizio di guardiacolombaia in qualsiasi località, compresa l'alta montagna e le colonie, e dovranno inoltre dichiarare in precedenza di accettare, all'atto della nomina a guardiacolombaia, qualsiasi destinazione.

4. — Le domande saranno accolte limitatamente al numero degli aspiranti da iscrivere nello elenco anzidetto. Sarà data la precedenza ai sottufficiali più anziani di servizio, tenendo conto altresì dei giudizi di cui al numero seguente.

5. — Le commissioni di avanzamento reggimentali nell'esprimere nelle singole domande il proprio parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto della coltura generale, delle attitudini e dei precedenti disciplinari degli aspiranti, li ritengano meritevoli della carica di guardiacolombaia mobilitabile e li giudichino idonei a ben disimpegnarla anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

6. — Le domande corredate dai documenti prescritti dal regolamento sullo stato giuridico dei sottufficiali e dalla dichiarazione incondizionata dell'aspirante di accettare qua-

lunque destinazione, dovranno pervenire al Ministero della guerra (ispettorato del genio), non oltre il 20 agosto p.v.

7. — I sottufficiali prescelti verranno invitati a frequentare il corso di cui trattasi a mezzo di circolare inserita sul *giornale militare*. Al termine del corso saranno poi fatti rientrare ai corpi di provenienza e gli idonei, a cominciare dai più anziani di servizio, verranno dal ministero della guerra (direzione generale del genio), nominati guardiacolombaia aggiunti e destinati alle colombaie principali dei vari corpi d'armata a mano a mano che si renderanno vacanti i relativi posti.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. 453. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dall'8 gennaio al 28 febbraio 1934-XII, avrà luogo presso la scuola centrale del genio di Civitavecchia un corso sui materiali e macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale per ciascuno dei battaglioni zappatori, minatori, teleferisti, pontieri, ferrovieri, della compagnia idrici e delle scuole allievi ufficiali del genio di Pavia e allievi sottufficiali del genio Rieti:

1 ufficiale inferiore;
1 sottufficiale;
2 caporal maggiori o caporali

che non abbiano mai frequentato alcun corso del genere.

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà: un sottufficiale e due caporal maggiori o caporali, possibilmente meccanici od elettricisti, tratti da quella compagnia zappatori.

Qualora non si potesse inviare detto numero di graduati, si potrà provvedere a sostituirli con altrettanti soldati ritenuti idonei a seguire, in modo proficuo, il corso, vincolati con ferma ordinaria e scelti possibilmente fra gli allievi caporali.

2. — Il corso ha lo scopo di addestrare detto personale sui materiali e macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici e sarà completato con alcune istruzioni sui reticolati elettrici e sui materiali di mascheramento di competenza dei battaglioni zappatori minatori.

3. — I militari comandati al corso si dovranno presentare a detta scuola il mattino del 7 gennaio 1934-XII.

4. — A corso ultimato il comando della scuola centrale del genio invierà una dettagliata relazione sul corso stesso a questo ministero, direzione generale del genio.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 454. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento) — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dal 1° ottobre p. v., al 28 febbraio 1934-XII, verrà svolto presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle varie specialità che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente, conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche. A parità di condizioni saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica a questo ministero (direzione generale del genio) dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per meccanici-motoristi è di n. 4. Al termine di detto corso i sottufficiali che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per l'idoneità occorre riportare nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. — I sottufficiali che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto conseguiranno il titolo di « capo operaio meccanico-motorista » e potranno essere impiegati a coprire le eventuali deficienze che si verificassero negli organici dei reggimenti e battaglioni del genio.

Essi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquistata, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. — I sottufficiali comandati al corso di capi operai meccanico-motorista si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p.v., al comando del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare in Pavia.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 455. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio capi operai motoristi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Dal 1° ottobre p.v., al 28 febbraio 1934-XII, verrà svolto presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai motoristi.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle varie specialità che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono: questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica a questo ministero — direzione generale del genio — dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre.

I comandi di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi in relazione alla situazione dei quali del corso e al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per capo operaio motorista è di 12. Al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. — I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto conseguiranno il titolo di « capo operaio motorista » e potranno essere impiegati a coprire le eventuali deficienze che si verificassero negli organici dei reggimenti e battaglioni del genio. Essi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquistata in particolari circostanze nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. — I sottufficiali comandati al corso motorista si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p.v., al comando del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare in Pavia.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 456. — SOTTUFFICIALI. — **Sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). - 9 agosto 1933 - Anno XI.

Ferme restando le disposizioni di indole generale contenute nelle circolari n. 86 *giornale militare* 1924 e n. 362 *giornale militare* 1925, relative alla costruzione e funzionamento dei laboratori reggimentali e di distaccamento permanente, questo ministero determina che venga svolto un apposito corso secondo il programma allegato per la formazione dei capi-operai radioelettricisti montatori previsti nelle « Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace delle unità radiotelegrafisti » ed. 1932-X.

Il corso si svolgerà a Roma dal 15 settembre 1933 al 30 marzo 1934 (compreso il periodo occorrente per gli esami finali) presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare.

Al detto corso potranno partecipare i sottufficiali già ammessi alla carriera continuativa e che abbiano:

a) conseguito la qualifica di *capi-operai elettricisti* nei modi previsti dalle circolari 86 *giornale militare* 1924 e 363 *giornale militare* 1925;

b) frequentato con esito favorevole i corsi per *capi-operai radiomontatori* di cui alle circolari 268 *giornale militare* 1926 e 456 *giornale militare* 1931, o per *radio-elettricisti montatori;*

c) frequentato con esito favorevole presso l'officina di costruzione di Pavia i corsi per *apparecchiatori telegrafonici;*

d) la qualifica di *capiradiotelegrafisti* ed a giudizio dei comandanti di corpo posseggano spiccate attitudini a divenire capi-operai, o risultino in possesso di titoli comprovanti pratica in lavori meccanici elettrici e radioelettrici.

Le domande dovranno pervenire per il tramite gerarchico entro il giorno 31 agosto c. a., al ministero della guerra (direzione generale del genio) unitamente ai documenti comprovanti che i suddetti aspiranti si trovano nelle condizioni volute.

Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso è di 24.

Al termine del corso gli allievi saranno esaminati da una commissione costituita dal direttore principale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica, *presidente;* da un ufficiale superiore dell'officina stessa, *membro;* da un ufficiale superiore dell'8° reggimento genio, *membro.*

Gli esami consisteranno in:

1) una prova orale sulla parte 1ª del programma;

2) una prova orale sulla parte 2ª del programma;

3) una prova orale sulla parte 3ª del programma;

4) una prova pratica di laboratorio sulla parte 2ª del programma (macchine elettriche e motori a scoppio);

5) una prova pratica di laboratorio sulla parte 3ª del programma (apparati regolamentari);

6) una prova pratica di laboratorio sulla parte 4ª del programma (lavorazione dei metalli e del legno).

Le prove orali:

Avranno ciascuna la durata di 15 minuti primi. In esse i candidati dovranno dimostrare di conoscere senza incertezze gli argomenti su cui verranno interrogati.

Prove pratiche:

Saranno svolte in laboratorio ed avranno la durata di 6 ore.

I candidati dovranno compiere il lavoro richiesto nel tema riferendo in una breve relazione scritta sul metodo seguito nell'esecuzione.

I punti di merito nelle singole prove saranno espressi in ventesimi tenendo conto nelle prove pratiche delle caratteristiche del tema, del tempo impiegato, del metodo eseguito e del risultato conseguito.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media complessiva di 16/20 e una votazione in ciascuna delle singole prove non inferiore a 12/20.

I sottufficiali dichiarati idonei saranno in ordine di merito nominati capi-operai radio-elettricisti-montatori con disposizione da pubblicarsi sul *giornale militare*. Sulle carte personali di ciascuno di essi dovrà in conseguenza essere inscritta la seguente variazione matricolare:

« Nominato capo-operaio radio-elettricista-montatore (circolare n. 456 del *giornale militare* c. a.) . . . . . li . . . . . ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Programma delle materie di insegnamento per il conseguimento della nomina a capo-operaio radio-elettricista-montatore del genio.

PARTE PRIMA.

A) *Nazioni elementari di elettrostatica, magnetismo elettrodinamica e misure elettriche.*

Fenomeno dell'elettrizzazione, buoni e cattivi conduttori - cenni sulla teoria elettronica.

Induzione elettrostatica - campo elettrico - intensità del campo - linee di forza - potenziale elettrostatico.

Leggi sulla distribuzione elettrostatica, pressione elettrostatica, potere delle punte, mulinello elettrico, effluvi elettrici.

Capacità - condensatori - capacità dei condensatori di varie forme - dielettrici - rigidità dielettrica - costante dielettrica.

Tipi diversi di condensatori: fissi e variabili, semplici e multipli, piani e tubolari - raggruppamento dei condensatori.

Energia di un condensatore.

Magneti naturali ed artificiali - permanenti e temporanei - sostanze magnetiche - poli magnetici - asse magnetico - azioni magnetiche tra poli omonimi ed eteronimi - induzione e campo magnetico - intensità del campo - linee di forza o di flusso - permeabilità - isteresi - comportamento del ferro dolce, acciaio e ghisa.

Corrente continua - differenza di potenziale - intensità della corrente.

Resistenza dei conduttori, coefficienti di resistività dei metalli più usati, raggruppamento delle resistenze - reostati.

Legge di Ohm - lavoro di una corrente, potenza elettrica - legge di Joule - leggi di Kirchoff.

Elettromagnetismo - campo prodotto da un conduttore percorso da corrente, linee di flusso, regola di Ampère, regola del cavaturaccioli di Maxwell.

Elettrocalamite - regola pratica per individuare la polarità di un'elettrocalamita - forze elettromotrici indotte - principio fondamentale delle macchine dinamo elettriche - mutua induzione - auto induzione - rocchetti di Rhumkorff - induttanza, varie spesie di induttanze; variometri, raggruppamento delle induttanze, potenziale elettrodinamico di un'induttanza.

Azione dei campi magnetici sui circuiti percorsi da corrente - principio fondamentale del motore elettrico.

Corrente alternata - periodo, frequenza, ampiezza, fase, valore medio, valore efficace - rappresentazione grafica di una corrente alternata.

Corrente alternata in un circuito contenente resistenza, induttanza e capacità - reattanza induttiva e capacitativa - impedenza - valori della corrente e del potenziale - fattore di potenza - espressione della potenza.

Corrente monofase e polifase - sistema trifase a triangolo ed a stella.

Strumenti adatti alla misura di correnti continue, di correnti alternate e di entrambi i tipi di corrente - wattmetri - contatori per correnti continue od alternate - cassette di resistenza - Shunt.

Misura delle resistenze - ponte di Wheastone e ponte a filo - misure delle resistenze di terra col ponte Siemens od Allocchio Bacchini.

Misura della potenza elettrica nei circuiti a correnti alternate monofasi e polifasi.

Misura delle frequenze.

B) Nozioni teoriche di trasmissioni.

Cenni sulla diffusione, rifrazione e riflessione della luce - prismi, specchi e lenti - influenza delle lenti sui fasci di raggi luminosi - lenti usate in telegrafia ottica - sorgenti di luce.

Cenni sulla propagazione delle correnti deboli sui fili telegrafici e telefonici - correnti telegrafiche e telefoniche - linee telegrafiche e telefoniche da campo aeree - linee in cavi sotterranei e subacquei -

cenni sul funzionamento delle linee e sui fenomeni che vi si manifestano - ricerca di guasti - verifica della continuità dei conduttori - misura dell'isolamento - cenni sui principali mezzi per aumentare la portata (ripetitori) ed il rendimento delle linee (trasmissioni telegrafiche diplex-duplex-quadruplex; telegrafia e telefonia simultanee - circuiti telefonici virtuali).

Generalità sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione - onde smorzate e persistenti - circuiti oscillanti - generazione delle correnti oscillanti, loro caratteristiche - accoppiamento dei circuiti - aerei radiotelegrafici, lunghezza d'onda fondamentale e modo di variarla - tipi di aerei - telai e loro proprietà - sostegni per gli aerei.

Generalità sui tubi elettronici - valvola a due elettrodi o diodo - caratteristiche - impiego del diodo come rivelatore - impiego come raddrizzatore di corrente alternata - altri tipi di raddrizzatori delle correnti alternate: a vapore di mercurio, elettrolitici, Cuprox.

Valvola a tre elettrodi - generalità - caratteristiche.

Valvole speciali: tetraodi a griglia schermante e tetraodi anticarica spaziale - pentodi - paragone fra triodo, tetraodo e pentodo - valvola a riscaldamento indiretto.

Impiego del triodo come generatore di onde persistenti - condizioni perchè la valvola oscilli - circuiti generatori di onde persistenti (Hartley - Meissner - Colpitt) - schemi completi di trasmettitori a valvola.

Stabilizzazione della frequenza delle oscillazioni emesse - oscillatore pilota - proprietà del quarzo - oscillatore pilota comandato dal quarzo.

La ricezione radio - generalità - telefono e suo funzionamento, altoparlanti - la selettività nella ricezione radio - rivelazione delle oscillazioni smorzate e modulate - rivelatori a cristallo a bassa e ad alta frequenza - inserzione del rivelatore nel circuito d'aereo.

Rivelazione delle oscillazioni persistenti - fenomeno dei battimenti - rivelatori a valvola - rivelazione per caratteristiche di placca e per caratteristiche di griglia.

Ricezione ad eterodina, ad endodina, a supereterodina.

Principî di radiotelefonia - vari tipi di microfoni - vari sistemi di modulazione, diretta ed indiretta sull'aereo, sulla griglia e sulla placca.

La ricezione a telaio - proprietà direttive dei telai.

Principî di radiogonometria - radiogonometri.

PARTE SECONDA.

Pile ed accumulatori elettrici - Macchine elettriche - Motori a scoppio - Loro funzionamento e condotta - Impianti elettrici.

Principî di funzionamento delle pile - fenomeno della polarizzazione e modi di eliminarne gli effetti - pile e depolarizzazione in soluzione (salico od acido) e solido - pile a secco e tipi impiegati per gli usi militari - raggruppamento delle pile - conservazione e manutenzione.

Principi di funzionamento degli accumulatori - tipi di accumulatori - capacità e rendimento - accumulatori a piombo ed a ferronichel - caratteristiche dei due tipi - carica e scarica - gruppi e quadri per la carica - montaggio, condotta e manutenzione delle batterie - sovracariche, cariche, forzate e lente - eliminazione dei corti circuiti e delle solfatazioni - requisiti dei locali ove debbono essere impiantate le batterie.

Macchine dinamo elettriche e principi di funzionamento - sistemi induttori ed indotti - eccitazione - reostati di campo e regolazione delle tensioni - armature ad anello ed a tamburo - cenni sui tipi principali di avvolgimenti - collettori e spazzole - cenni sulla commutazione - cenni sulle perdite e rendimento - condotta

Alternatori, eccitazione, armatura, collettori e spazzole - tipi di alternatori - cenni sulle perdite e rendimento - condotta.

Motori a corrente continua e principi di funzionamento - eccitazione - velocità di rotazione - cenni sulle perdite e rendimento - condotta - motori a corrente alternata sincroni ed asincroni - mapo rotante e modi di generarlo - avviamento e velocità di rotazione - cenni sulle perdite e rendimento - condotta.

Trasformatori statici e principi di funzionamento - circuiti e correnti primarie e secondarie - rapporti di trasformazione - nuclei per trasformatori - raffreddamento - cenni sulle perdite e rendimento - cenni sugli autotrasformatori.

Gruppi convertitori e loro funzionamento.

Montaggio e smontaggio delle macchine elettriche usate nelle stazioni radiotelegrafiche campali e permanenti del R. esercito - manutenzione - ricerca dei guasti.

Smerigliatura di anelli e collettori - rettifiche e cambio di cuscinetti e bronzine - verifica della lubrificazione - rettifica delle spazzole.

Motori a scoppio e principi di funzionamento - tempi, fasi e cicli - motori a 2 e 4 tempi - rendimento.

Combustibili usati nei motori a scoppio.

Cenni sul funzionamento dei motori a iniezione (Diesel).

Descrizione particolareggiata delle diverse parti di un motore a scoppio (cilindro, pistone, spinotto, biella, albero a gomito, volano, basamento carter) - metalli impiegati nella loro costruzione.

La distribuzione - diversi sistemi di distribuzione - descrizione dei vari elementi (albero degli eccentrici, valvole, punterie).

La carburazione - carburatori comuni - cenni sui vari sistemi di alimentazione.

L'accensione - sistemi vari - anticipo all'accensione - magnete - spinterogeno - avviamento del motore.

Il raffreddamento - generalità - sistema ad aria e ad acqua - radiatore, pompa ad acqua.

La lubrificazione - sua importanza - vari sistemi di lubrificazione - pompa ad olio - lubrificanti più adoperati.

Manutenzione e condotta dei motori a scoppio.

Cambio delle parti accessorie - smontaggio, montaggio e regolazione delle varie parti - smerigliature, pulizia dei cilindri, disincrostazioni, cambio e rettifica di cuscinetti, bronzine e guarnizioni - rettifica dell'albero a gomito - serraggio del motore - regolazione e verifica della accensione, circolazione, alimentazione, lubrificazione.

Cenni sui conduttori di energia, aerei, e sotteranei, per impianti elettrici - calcolo della sezione necessaria - cenni sulla distribuzione di energia - apparecchi di regolazione e di manovra - dispositivi di protezione.

Montaggio e funzionamento dei quadri di comando per macchine elettriche (complessi per usi militari) e piccole distribuzioni di energia - impianti interni per luce e forza motrice.

PARTE TERZA.

Materiali regolamentari per le trasmissioni.

Apparati ottici, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici campali e fissi in uso nel R. esercito. — Nomenclatura, descrizione particolareggiata delle varie parti e loro funzionamento - lettura di schemi, smontaggio e ricomposizione di circuiti - revisione degli apparati e ricerca dei guasti - dati caratteristici relativi alle portate ed alle possibilità di collegamento con i vari apparati - manutenzione e conservazione.

Costituzione. — Montaggio e funzionamento di impianti didattici per l'addestramento alle trasmissioni.

PARTE QUARTA.

Lavorazioni comuni del legno e dei metalli.

Nomenclatura, descrizione ed uso dei principali strumenti ed attrezzi da banco e macchine utensili più comuni impiegate nella lavorazione dei metalli e del legno.

Lavorazione del legno. — Riparazione e ripieghi attorno ai cofani ed alle carrozzerie - applicazione di fasciature e giunture - conservazione dei materiali in legno.

Lavorazione dei metalli. — Forature - piegature di ferri sagomati; saldature con bollitura di due verghe di ferro - saldature a stagno, ad ottone, a rame - saldature autogene - ribaditura di chiodi a caldo e a freddo, a testa a fungo ed accecata - costruzione di una chiavarda con dado e controdado - ripassatura di una vite con madrevite e con lima - spianamento di ammaccature - costruzione di coppiglie e chiavette - raddrizzatura di alberi ed altre parti piegate, procedendo a caldo od a freddo secondo i casi - pulitura dei metalli in genere - pulitura, dalle macchie di ossido del ferro, acciaio, ottone, rame, e nelle parti lavorate piccole e di precisione riparazione di circostanza e provvisorie.

Colori e lubrificanti. — Macinazione dei colori, cottura dell'olio di lino, composizione delle vernici - preparazione delle superfici nuove, e già colorate, per applicarvi nuove voloriture - modi di sgrassare i vari materiali - composizione dei grassi e lubrificanti e loro impiego.

N. 457. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO — **Corso di istruzione per aspiranti capi officina reggimentale** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Dal 1° settembre al 31 ottobre p. v. si svolgerà presso la officina automobilistica R. esercito in Bologna un corso automobilistico preparatorio per capi meccanici d'artiglieria, che aspirano alla nomina a capi officina e che non hanno mai frequentato alcun corso sul materiale automobilistico.

Al corso stesso parteciperanno i seguenti marescialli·

Maresciallo maggiore MASSAGGIA Umberto del 3° reggimento artiglieria da campagna.
» » BORRIERO Arino del 9° reggimento artiglieria da campagna.
» » MASTRACCHIO Nicola del 12° reggimento artiglieria da campagna.
» » MONTINI Giovanni del 30° reggimento artiglieria da campagna.
» » RICCI Giuseppe del 23° reggimento artiglieria da campagna.
» » DAVI' Mariano del 5° reggimento artiglieria pesante.
» » MARCHETTI Giovanni dell'8° reggimento artiglieria pesante.
» » ROMANO Angelo del 9° reggimento artiglieria pesante.
» » FRANCO Alfonso del 3° reggimento artiglieria contraerei autocampale.
» » ZAMBELLI Fulvio del 1° reggimento artiglieria da costa.
» » BRACHETTI Cruciano della scuola di tiro di artiglieria.
» » DI BILIO Filippo della scuola allievi ufficiali di complemento di Brà.

Il programma da svolgersi durante il corso sarà quello allegato alla presente circolare.

I sottufficiali in questione saranno assunti in aggregazione per la durata del corso dalla compagnia servizi della officina automobilistica R. esercito alla quale si presenteranno nel pomeriggio del 31 agosto p. v.

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Programma d'insegnamento teorico-pratico per il corso automobilistico preparatorio per capi meccanici d'artiglieria aspiranti alla nomina a capi officina reggimentali.

Il programma deve essere svolto facendo diretto riferimento ai tipi di autocarri e motociclette maggiormente in uso presso il R. esercito ed a quelli autoveicoli speciali che sono in dotazione ai reparti (1) ai quali gli allievi appartengono.

I. — PARTE TEORICA.

1. — Esame particolareggiato di un autocarro pesante con trasmissione a cardano. Telaio, motore e carrozzeria. Il motore e la trasmissione del moto alle ruote - Quali condizioni devono verificarsi perchè le ruote avanzino nella direzione del moto e non slittino - Cenni sulla aderenza e suoi mezzi antisdrucciolevoli - La frizione - il cambio di velocità - la trasmissione - il ponte posteriore e il differenziale - la reazione del ponte - le ruote - la spinta - il telaio - le balestre - gli assali - lo sterzo - i freni - gli anelli di gomma pieni e semipneumatici - loro montaggio sulle ruote - uso pratico della pressa idraulica.

2. — L'autocarro pesante con trasmissione e catena.

3. — L'autocarro leggero con trasmissione a cardano. Differenze sostanziali dai tipi pesanti.

---

(1) Autocarri 18 B. L. - Ceirano - 50 - Spa 25 C/10 - Motociclette Frera 500 - Guzzi 500.

4. — I pneumatici - alta e bassa pressione - le camere d'aria - I copertoni - vari tipi - il tallone a gomma - il cerchietto inestensibile - lo « Straight-Side » - La pressione dei pneumatici.

5. — Il motore a scoppio a quattro tempi.

Parti componenti un motore a un cilindro.

Le quattro fasi ed i quattro tempi.

Il volano - Funzionamento delle valvole.

Il motore a quattro tempi e quattro cilindri in un solo blocco, oppure in due blocchi.

Descrizione delle parti che costituiscono un motore indicando i metalli che vengono adoperati per la loro costruzione - Impiego e cure di manutenzione corrente - alesaggio - corsa - cilindrata - pistone - segmenti - spinotto - la biella - l'albero a gomito ed il volano - il basamento e la coppa dell'olio - la distribuzione - tempi di apertura e chiusura delle valvole - organi di comando delle valvole e loro regolazione.

6. — Il motore ad iniezione di olio pesante.

La miscela - la benzina - i serbatoi - alimentazione a pressione, a caduta - alimentatori - pompe per combustibile - il carburante - funzionamento generico.

7. — L'accensione - il magnete ad alta tensione - come è costituito - l'interruttore - il condensatore - il parafulmini - la massa.

L'anticipo all'accensione - esame dei magneti in uso sugli autoveicoli militari - La candela difettosa - la messa in fase del magnete.

Spinterogeni.

8. — Il raffreddamento del motore - ad acqua ed aria.

I radiatori - tipo in uso nell'esercito - temperatura più conveniente dell'acqua del radiatore - precauzioni nella stagione estiva ed in quella invernale quando la temperatura ambiente è molto bassa - lavaggio del radiatore - riparazioni di fortuna - riparazioni del ventilatore.

9. — La lubrificazione - Cenni elementari sui vari tipi di olii minerali e sui grassi e sulle loro caratteristiche più importanti - l'olio di ricino - parti del motore che devono

essere lubrificate ed in qual modo la lubrificazione si effettua nei vari motori - la testa ed il piede di biella - l'asse motore - l'albero delle « cammes » gli ingranaggi della distribuzione.

Vari sistemi di lubrificazione - la pompa - i filtri - organi di controllo.

La rinnovazione dell'olio e le aggiunte periodiche.

I difetti della lubrificazione (Filtri sporchi - tubazioni otturate - pompa non innestata - valvole di sicurezza aperte in pendenza).

Precauzione da aversi nei climi freddi per facilitare lo avviamento dei motori.

10. — Impianti elettrici di bordo per l'illuminazione e l'avviamento dei motori (batterie, dinamo, congiuntori, disgiuntori, motorini di avviamento, ecc.).

11. — Regolamentazione automobilistica.

II. — PARTE PRATICA.

1. — Difetti di funzionamento del motore, che l'aspirante capo officina deve dimostrare di saper individuare e riparare:

a) *carburazione*: saper ricercare con metodo le cause di cattivo funzionamento del motore, dovuta al carburatore;

b) *accensione*: saper ricercare, con metodo, le cause di cattivo funzionamento del motore dovute al magnete, allo spinterogeno ed alle candele;

c) *irregolare funzionamento del motore per cause diverse*: il capo meccanico deve inoltre saper individuare e riparare le seguenti cause di cattivo funzionamento del motore: giuoco nei perni degli stantuffi, giuoco delle bronzine, delle bielle e dell'albero motore; rumori dovuti all'usura degli ingranaggi della distribuzione e per cattiva calettatura degli ingranaggi stessi.

Conoscere quale deve essere la posizione reciproca dei tagli delle fascie. Saper registrare una punteria e riconoscere i rumori dovuti al giuoco eccessivo delle punterie. Saper conoscere se un cilindro non tiene la compressione. Saper sostituire la pompa dell'acqua e quella dell'olio. Saper quando e come deve essere sostituito l'olio della coppa del motore.

Comandi del magnete e del carburatore.

Saper eseguire il serraggio delle bronzine, delle bielle e dell'albero motore. Rimozione dei depositi carboniosi sugli stantuffi. Lubrificazione dei cuscinetti a sfere, saperli smontare e metterli a posto con metodo razionale.

Saper sostituire la guarnitura del coperchio dei cilindri e conoscere le precauzioni da osservare nello stringere le viti di serraggio e del coperchio;

d) *varie*: tipi di estintori in uso e loro funzionamento. In caso di incendio dovuto a ritorno di fiamma al carburatore, saper provvedere con prontezza e con criterio all'estinzione.

Ripieghi al motore.

N. 458. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso di istruzione per sottufficiali meccanici automobilisti presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Ai sensi dell'art. 28 dell'istruzione sul servizio automobilistico, vol. II, il giorno 1° ottobre c. a. avrà inizio presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, un corso d'istruzione per sottufficiali meccanici automobilisti allo scopo di far loro conseguire la idoneità a capi officina automobilisti.

A detto corso, che avrà la durata di mesi due e che si svolgerà secondo il programma in vigore, dovranno partecipare i sottonotati marescialli capi-meccanici automobilisti:

Maresciallo	maggiore	SERAFINI Giuseppe.
»	»	PIAZZA Natalino.
»	»	ABBIATI Enrico.
»	»	INFANTOLINO Salvatore.
Maresciallo	capo	CUPPO Agostino.
»	»	CANDIDO Cosimo.
»	»	PROVVEDI Dario.
»	»	MOSCONI Remo.
»	ordinario	BARBANO Pietro.
»	»	DAMIATA Salvatore.

I capi meccanici che risulteranno idonei saranno destinati in ordine di anzianità di grado ai posti di capi officina automobilisti che si renderanno vacanti.

Quelli che risulteranno non idonei, e che non abbiano ancora frequentato un precedente corso per capi officina, potranno frequentare un secondo corso.

I capi meccanici dichiarati non idonei in due corsi per capi officina e quelli che per un motivo qualsiasi non li abbiano frequentati, all'atto della nomina a capo officina di un maresciallo di essi meno anziano cesseranno di appartenere al personale operaio militare e verranno adibiti ai servizi ordinari di reparto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 459. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso per conseguire l'idoneità a capo-meccanico automobilista.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Il giorno 10 febbraio 1934-XII, avrà inizio presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna un corso per sottufficiali meccanici motoristi e operai automobilisti allo scopo di far loro conseguire l'idoneità a capi meccanici automobilisti.

A detto corso, che avrà la durata di mesi due e che si svolgerà secondo i programmi in vigore, parteciperanno i sottonotati sottufficiali:

Maresciallo	ordinario	DALU' Salvatore.
»	»	SARTORI Teobaldo.
Sergente	maggiore	BOIANO' Umberto.
»	»	BAVIERI Primo.
»	»	POLETTO Michele.
»	»	JANNONE Giacomo.
»	»	GROSSO Alberto.
»	»	BONIFACCIO Calogero.
»	»	COSTA Mario.

Sergente maggiore	BELTRAMO Giuseppe.
» »	TORTIROLI Ottorino.
» »	ERCOLI Giuseppe.
» »	LA MACCHIA Giovanni.
» »	PIGNOCCHI Giovanni.
» »	MARESCOTTI Mario.
» »	BINETTI Rocco.
» »	PERUGINI Virgilio.
» »	FONTANA Aniello.
» »	GABALLO Luigi.
» »	LANA Guido.
» »	ROSELLA Calogero.
» »	MAIRA Cataldo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 460. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare.** — (Direzione del centro chimico militare). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

Entro il corrente anno si svolgerà in due turni, rispettivamente dal 14 al 27 ottobre e dall'8 al 21 dicembre, presso il centro chimico militare (gruppo chimico), un corso pratico addestrativo sulla difesa contro gli aggressivi chimici per sottufficiali di varia arma.

Ciascuno dei due turni del corso sarà frequentato da un sergente (che non abbia già partecipato a corsi analoghi - circolare n. 470 *giornale militare* 1932) per ciascuna divisione di fanteria, divisione celere e brigata alpina, scelto fra i più idonei per serietà e intelligenza

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio i detti sottufficiali comunicheranno tempestivamente al comando del gruppo chimico l'elenco dei partecipanti e provvederanno a che questi si presentino al comando militare di stazione di Roma (Termini) per essere avviati al gruppo predetto

(Forte Aurelia - Roma), ove passeranno aggregati. Tale presentazione deve aver luogo il mattino del giorno precedente a quello sopraindicato di inizio del rispettivo turno di corso.

A corso ultimato i sottufficiali rientreranno ai propri enti o corpi che provvederanno a far inserire nei fogli caratteristici degli interessati le seguente iscrizione: « Ha frequentato nell'anno dal al presso il centro chimico militare il corso pratico addestrativo di cui alla circolare *giornale militare* c. a. ».

La direzione del centro chimico militare invierà, a sua volta, alla direzione generale leva sottufficiali e truppa, gli elenchi dei sottufficiali che avranno frequentato il corso in oggetto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 461. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento di personale della specialità zappatori minatori del genio sul servizio pompieristico militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 agosto 1933 - Anno XI.

1. — Allo scopo di addestrare al servizio pompieristico militare ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati del genio, avrà inizio il 15 settembre 1933, in via di esperimento, un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto, secondo il programma allegato.

Detto periodo avrà termine con il congedamento della classe, e si svolgerà presso i sottonotati corpi dei civici pompieri, dove, a cura dei reggimenti genio per ciascuno a fianco segnato, sarà inviato il seguente personale, della specialità zappatori minatori:

1 ufficiale subalterno;
1 sottufficiale;
2 caporal maggiori o caporali;
18 soldati, di cui 2 provvisti di patente di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio.

Corpo pompieri di Torino	1° e 2°	reggimento	genio.
» » di Genova	5° e 6°	»	»
» » di Milano	3°	»	»

Corpo	pompieri	di Verona	4° reggimento genio.
»	»	di Firenze	7° » »
»	»	di Roma	8° e 9° » »
»	»	di Napoli	10° » »
»	»	di Venezia	11° » »
»	»	di Palermo	12° » »

2. — I sottufficiali da ammettere al corso di che trattasi dovranno essere tratti da quelli ammessi alla carriera continuativa ed avere attitudine fisica e professionale al servizio pompieristico.

I graduati di truppa ed i soldati dovranno essere scelti fra quelli aventi ferma ordinaria e dei seguenti mestieri:

muratori, carpentieri, fabbri, motoristi, elettricisti, tubisti, idraulici.

Il personale militare da inviare ai corpi dei civici pompieri per l'addestramento dovrà possedere le qualità fisiche e di arditezza richieste dal particolare addestramento, e dovrà essere riconosciuto idoneo da apposita visita medica che sarà passata presso il corpo dei civici pompieri cui sarà destinato.

3. — Agli ufficiali, ai sottufficiali e personale di truppa comandati al corso in questione saranno distribuiti, a cura della direzione generale servizi logistici, della direzione generale del genio e direzione del centro chimico militare gli indumenti necessari per l'effettivo servizio di spegnimento degli incendi: (una uniforme di panno bleu scuro - due uniformi di fustagno grigio scuro - elmetto da incendio - stivali da pompiere - cinturone con picozzino - giubbone di pelle impermeabile - maschera antigas tipo T).

4. — Il periodo di istruzione sarà così suddiviso:

a) dal 15 settembre al 20 dicembre 1933 il personale sarà addestrato nell'interno della caserma dei civici pompieri, al maneggio degli attrezzi e macchine pompieristiche, salvataggi ecc. I seguenti reggimento del genio provvederanno che dalla data del 15 settembre il personale destinato a tale istruzione passi in aggregazione presso i reparti per ciascuno a fianco segnato:

1° e 2° reggimento genio — al reggimento ferrovieri;
5° e 6° » » alla compagnia distrettuale di Genova;

3° reggimento genio — al 7° reggimento fanteria;
9° » » all'8° reggimento genio;
10° » » alla compagnia distrettuale di Napoli;
11° » » al 2° reggimento artiglieria da costa;

b) dal 20 dicembre al 3 gennaio 1934 il personale sarà inviato in licenza ordinaria;

c) dal 4 gennaio al 15 febbraio i sottufficiali, graduati e militari di truppa saranno a turno regolarmente inquadrati nelle squadre di partenza dei civici pompieri, in numero non superiore a 2 per squadra; i sottufficiali prenderanno parte a tale servizio come semplici pompieri.

Detti militari comandati giornalmente di turno per il suddetto servizio alloggeranno, nelle 24 ore corrispondenti al turno di guardia, nella caserma dei civici pompieri.

I reggimenti o reparti che riceveranno in aggregazione tale personale provvederanno che entro detti periodi di tempo i militari destinati a tale istruzione siano giornalmente avviati alla caserma dei civici pompieri per lo svolgimento delle istruzioni predette;

d) dal 15 febbraio fino al termine del periodo di addestramento tutto il personale militare sarà permanentemente alloggiato presso le rispettive caserme dei pompieri civili. I militari di truppa ritenuti idonei dal comando dei civici pompieri forniranno squadre organiche di partenza le quali si alterneranno nei turni di servizio di 24 ore con quelle dei civici pompieri. I sottufficiali faranno servizio pratico di capo squadra sotto la guida dei sottufficiali dei civici pompieri.

Gli ufficiali di regola compiranno alternativamente 24 ore di servizio e 24 ore di riposo, assistendo a tutte le istruzioni e manovre ed intervenendo, insieme con l'ufficiale di servizio dei civici pompieri, a tutti gli incendi, ed agli altri servizi eventuali.

Durante l'intero periodo di addestramento il personale militare sarà esonerato da tutti i servizi territoriali ed interni di caserma.

5. — Per i servizi di prevenzione l'ufficiale del genio seguirà l'ufficiale dei civici pompieri in tutte le visite di pre-

venzione fatte ad autorimesse, depositi di liquidi infiammabili, di pellicole, di stabilimenti industriali, ecc.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa, saranno, a partire dal 15 febbraio 1934, comandati in sovrannumero e senza percepire compenso, ai servizi di vigilanza teatrale, secondo un turno che sarà stabilito dal comando dei corpi dei civici pompieri.

6. — Per l'addestramento delle squadre del genio sarà impiegato, oltre ai mezzi dei civici pompieri, anche un complesso pompieristico militare costituito da 1 autocarro leggero, 1 motopompa barellabile, 1 motopompa rimorchiabile con il relativo corredo di tubazioni, lancie e materiali vari.

L'impiego di detti materiali sarà regolato da norme che emanerà la direzione generale del genio.

7. — Nei riguardi amministrativi il personale destinato ai corpi pompieri di Verona, Firenze, Roma e Palermo dipenderà dai reggimenti genio sopracitati, cui appartengono o sono aggregati; quelli destinati ai corpi pompieri di Torino, Genova, Milano, Napoli e Venezia, ai corpi o reparti sopracitati presso i quali saranno aggregati.

Disciplinarmente i sottufficiali, graduati e militari di truppa dipenderanno dai rispettivi ufficiali del genio con cui si trovano.

Presso i corpi pompieri di Milano, Firenze, Roma, Palermo, Verona, a datare dal 15 febbraio 1934, il personale militare sarà aggregato alla mensa dei civici pompieri. Lo scotto della mensa per i graduati e militari di truppa sarà pagato al corpo pompieri dal comando dell'ente militare che amministra i suddetti militari, sulla base di L. 4,40 giornaliere (importo in contanti della razione viveri giornaliera) e corrispondendo in più l'importo della eventuale eccedenza della quota giornaliera.

Presso i corpi pompieri di Torino, Genova, Napoli, Venezia a datare dal 15 febbraio, usufruendo dei locali appositamente apprestati, l'ufficiale coadiuvato dal sottufficiale provvederà a far funzionare una mensa per i gratuati e militari di truppa, prelevando i viveri in natura dalla locale sussistenza. Per questi militari la direzione generale servizi logistici disporrà affinchè sia corrisposto giornalmente per ciascun militare la somma di L. 1,50 per miglioramento vitto. Ciascun ufficiale provvederà quindicinalmente a rimettere i conti della gestione mensa del personale del proprio reggimento comandato per l'addestramento pompieristico, all'ente militare che amministra il reparto, per la verifica.

8. — Sull'attitudine e sul profitto del personale militare i comandi dei civici pompieri, riferiranno all'ispettorato del genio al termine del periodo di addestramento.

Gli ufficiali terranno al corrente un diario delle istruzioni e dei servizi compiuti.

Sui fogli matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa sarà posta, per cura dei reggimenti che li hanno in forza, l'annotazione rispettiva di: capo-squadra pompiere, e pompiere; con la relativa classifica di ottimo, buono, mediocre.

Al termine del periodo di addestramento sui libretti personali degli ufficiali sarà apposta la seguente annotazione: « Ha svolto un periodo di addestramento pompieristico presso il corpo dei civici pompieri di . . . .

9. — La sorveglianza ed il coordinamento delle istruzioni è affidata all'ispettorato del genio che si varrà del capitano del genio Cardoni sig. Armando, addetto al comitato centrale di P.A.A. dato che l'istruzione ha essenzialmente lo scopo di provvedere alla protezione antincendi in caso di guerra.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Programma dell'istruzione teorico-pratica sul servizio pompieristico militare.

PARTE PRIMA.

(Mezzi di estinzione).

POMPE.

Generalità sulle pompe da incendio - Tipi.

Pompe a mano. — Descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti, manovre d'impiego, caratteristiche dei tipi in servizio.

Pompe con motore a scoppio. — Tipi di pompe: a stantuffo, centrifughe, centrifughe ad auto-adescamento - Autopompe, descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti - Autoinnaffiatrici, autobotti con pompa per il servizio incendi. Caratteristiche, funzionamento dei tipi in servizio - Motopompe, descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti. Caratteristiche dei tipi in servizio.

Manovre con pompe. — Ricerca dell'acqua, piazzamento delle pompe, pompe in serie, uso delle vasche di tela.

Generatore di schiuma. — Estintori idrici, a schiuma, a tetracloruro di carbonio; a polvere; ad anidride carbonica - Cenni sugli impianti fissi d'estinzione.

Coperta di soffocamento. — Descrizione dei tipi di lana e di amianto, manovra d'impiego.

Prese d'acqua sotto pressione. — Cenni sulle tubazioni degli acquedotti. Idranti, vari tipi, manovra di funzionamento. Idranti ghiacciati, modi di ripristinarli per l'uso.

Tubazioni flessibili da acqua (manichette). — Tubi di aspirazione, tubi di mandata o manichette: diametri, lunghezza dei tratti, conservazione e riparazione, norme per il trasporto e l'asciugamento dopo l'impiego, manovra dello stendimento delle tubazioni, naspi.

Raccordi delle tubazioni flessibili da acqua. — Vari tipi di raccordi, simmetrici ed asimmetrici, calibri, riduzioni.

Lance. — Normali regolabili, bocchelli; getto delle lance; altezza del getto; attrito dell'acqua nelle pareti interne dei tubi; diminuzione di pressione dovuta a strozzature, cambiamento di sezione e di direzione. Guasti che possono derivare alle pompe per una imperfetta erogazione dell'acqua. Come deve esser diretto il getto di acqua.

Ripartitori. — Descrizione, funzionamento, calibri, impiego e manovra.

PARTE SECONDA.

(Mezzi di protezione e salvataggio).

Scale. — Scala italiana, descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio. impiego. Scala romana, descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, impiego. Scala a ramponi, descrizione, nomenclatura, manovra di salita. impiego. Scala di funi, descrizione, nomenclatura, manovra di salita, impiego. Scala porta, descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, elevazione, impiego. Scala a sviluppo meccanico a mano, tipi, lunghezze, descrizione e nomenclatura, piazzamento, elevazione, sviluppo. Scala e sviluppo meccanico a motore. Autoscala, descrizione del tipo « Magirus ». Scala a sfilo, descrizione, nomenclatura, manovra di sviluppo, elevazione, impiego.

Teli da salvataggio. — Tela da salto: descrizione, impiego, manovra. Tela slitta: descrizione, impiego, manovra. Tela slitta a sacco: descrizioni, impiego, manovra.

Funi. — Funi speciali per pompieri. Nodi per imbracature di salvataggio. Ganci a molla.

Cinture ed imbracature di salvataggio. — Descrizione dei principali tipi in uso fra i corpi pompieri.

Apparecchi di respirazione. — Maschere a filtro. Diversi tipi di filtro. Apparecchi antifumistici ad aria fresca, manovra d'impiego. Autoprotettori, descrizione dei diversi tipi in uso, concetto d'impiego. Addestramento a portare la maschera. Gruppo motoventilatore, manovra a mano, manovra a motore, immissione di aria pura, estrazione di aria irrespirabile.

Salvataggi. — Come si opera per eseguire il salvataggio di persone, nei casi più comuni.

Equipaggiamento del pompiere. — Elmo, cappotta impermeabile, pantaloni impermeabili, cintura di sicurezza, piccozzino, stivaloni di cuoio, stivaloni di gomma.

PARTE TERZA.

(Attrezzi ed apparecchi da demolizione e sgombro, illuminazione, puntellamenti).

Apparecchio per taglio a fiamma ossidrica. — Descrizione, manovra, impiego.

Graffi, ramponi, arpioni vari - Puntello meccanico. — Descrizione, manovra d'impiego, binde per il sollevamento dei veicoli pesanti.

Apparecchi d'illuminazione. — Torce a vento, lanterne a candela, lanterne ad ecetilene, normali e di sicurezza, lampade a gas di petrolio e benzina. Fari ad accumulatori.

Gruppo elettrogeno, descrizione, funzionamento, impiego.

Guanti da elettricista, fioretti isolanti per elettricista.

PARTE QUARTA.

(Carri attrezzati per il servizio pompieri).

Carri pompieristici. — Caratteristiche dei carri attrezzati per il servizio pompieristico militare. Descrizione. Caricamento dei suddetti carri. Concetto dell'unità pompieristica.

Equipaggio del carro.

Manovre dell'equipaggiamento del carro.

PARTE QUINTA.

(Servizio d'incendio e di salvataggio).

Doveri del comandante del distaccamento, giunto sull'incendio. — Della ricognizione, salvataggi, attacco, piazzamento delle pompe, disposizioni per i materiali ed attrezzi per le operazioni da eseguirsi.

Ispezione. — Lavori di demolizione. Accertamento delle cause dell'incendio, valutazione dei danni. Compilazione della relazione.

Combustione. — Varie cause degli incendi. Mezzi contro l'azione delle fiamme. Effetti dell'aria sugli incendi, dell'acqua, del vento. Canne di tiraggio.

Incendi di camino: come si estinguono, precauzioni da prendersi, ispezioni.

Fuoco sulle persone.

Incendi di prodotti chimici, di liquidi infiammabili, di celluloide, pellicole, idrocarburi.

Incendio e fughe di gas illuminante, acetilene.

Incendio al piano terreno; di alloggi; sotterranei, di tetto; di edifici in legname, per combustione spontanea, di carbone di legna, e fossile, di fieno e paglia; di boschi, di macchine elettriche, di cavi elettrici sotterranei, d'impianti elettrici a gas rari, ecc.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

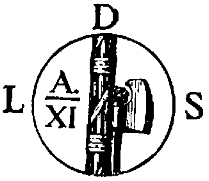

PREZZO L. 2 —

(6101788) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª 1933 - ANNO XI 25 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 25 AGOSTO 1933-XI

Tributo un encomio solenne al tenente MAURANTONIO Gioacchino del 10° fanteria:

« Prontamente accorso accanto a un suo soldato morsicato da una vipera, con alto spirito di abnegazione e generoso senso della missione dell'ufficiale, pur consapevole di affrontare un reale pericolo, suggeva, con le labbra screpolate dal freddo della montagna, il sangue e il veleno della ferita, rendendo possibile la salvezza del suo soldato ».

Pescocostanzo (Aquila), 19 luglio 1933-XI.

Tributo un encomio solenne alla 10ª compagnia del 24° reggimento fanteria:

« Durante l'esecuzione di una marcia notturna, attratta da lontani bagliori di incendio, raggiungeva celermente un paese ove stavano bruciando due edifici.

Si prodigava con slancio e sprezzo del pericolo a salvare materiale, ad evitare danni alle persone.

Dopo circa 3 ore, isolato e spento l'incendio, riprendeva la marcia con 14 militari lievemente ustionati ».

Studenza, 1-2 agosto 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL-ESERCITO . . . . Pag. 1691

PARTE PRIMA

N. **462 - 24 agosto 1933** - Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera . . . . . Pag. 1695

» **463 - 24 agosto 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO. — Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931 . . . . » 1697

» **464 - 24 agosto 1933** - Anno XI — SERVIZIO DEL GENIO. — Acquisto di immobili per uso militare. . » 1699

PARTE SECONDA

N. **465 - 18 agosto 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Domande dei capitani in S. P. E. per concorrere all'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934 Pag. 1719

» **466 - 24 agosto 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34. . . . . » 1719

» **467 - 24 agosto 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare » 1722

» **468 - 24 agosto 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazione dei materiali del gruppo *C* . . . . » 1722

N. 469 - 24 agosto 1933 - Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . *Pag* 1724

NOTIFICAZIONE . . . . » 1725

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1725

PARTE PRIMA

N. 462. — PERSONALE OPERAIO. — **Assunzione di mano d'opera.** — (Direzione generale di artiglieria). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare n. 149 del *giornale militare* - Parte prima - c. a., si avverte che, in conformità degli ordini dati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a tutti i ministeri, allo scopo di porre in grado gli uffici di collocamento di seguire tutti gli spostamenti che si verificano nelle varie categorie di operai e di apportare le debite variazioni ai propri schedari, gli enti militari interessati devono dare notizia ai competenti uffici di collocamento anche delle assunzioni in servizio di quegli operai che abbiano altra occupazione.

p. *il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 463. — RECLUTAMENTO. — **Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

1° *Tabelle indicanti i distretti di reclutamento degli alpini e le zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun battaglione.*

In corrispondenza di « *Tortona* 1 » aggiungere le seguenti parole: « esclusi i paesi di pianura appartenenti agli ex mandamenti di Casei Gerola e Bressana Bottarone »;

dopo le parole « *Tortona* 1 » — scrivere « *Tortona* 3 » limitatamente ai paesi della regione collinosa — ex mandamenti di Garbagna e di S. Sebastiano Curone).

2° *Tabelle indicanti i distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna e le zone dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun gruppo.*

In corrispondenza del distretto di *Tortona*, a fianco della voce « *tutte* » aggiungere le seguenti parole: « esclusi i paesi della regione collinosa della 3ª zona — ex mandamenti di Garbagna e S. Sebastiano Curone ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 464. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Acquisto di immobili per uso militare.** — (Direzione generale del genio). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

In sostituzione della circolare del già ispettorato generale del genio del 30 agosto 1913, n. 3071, contenente le norme da seguirsi nella compilazione delle perizie di stima per determinare le indennità da corrispondersi ai proprietari degli immobili da espropriarsi per ragione di pubblica utilità, questo ministero determina che siano d'ora in poi osservate le seguenti disposizioni, le quali disciplinano non solo la materia della espropriazione ma anche gli acquisti consensuali degli immobili necessari all'amministrazione militare.

I. — *Generalità.*

All'acquisto degli immobili per uso militare si provvede o in base alla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità (25 giugno 1865, n. 2359), o in via consensuale.

Spetta al ministero della guerra di determinare quale dei due sistemi debba seguirsi.

Pertanto si stabilisce:

Allorchè trattasi di acquisto d'immobili che abbia rapporto con un progetto per l'esecuzione di lavori, nella relazione che accompagna il progetto stesso, gli uffici delle fortificazioni debbono proporre quello dei due sistemi anzidetti che, per speciali circostanze, ritengano più conveniente.

Analogamente, quando trattasi di acquisto d'immobili che non ha alcun rapporto con progetti di lavori, gli uffici delle fortificazioni, nell'esporre in una particolareggiata relazione le ragioni che esigono o consigliano di addivenire al proposto acquisto, riferiranno sulla convenienza del sistema da seguire.

Nelle anzidette relazioni, corredate della perizia di stima degli immobili d'acquistare, all'occorrenza, sarà fatto cenno del prezzo eventualmente richiesto dai proprietari e della loro disposizione a trattare in via consensuale.

II. — *Perizie estimative.*

Nella compilazione delle perizie di stima il ragioniere-geometra incaricato adotterà il metodo estimativo che riterrà più opportuno. In massima si ritiene però preferibile il metodo *indiretto o comparativo,* basato cioè su omogenei termini di confronto, ossia sui prezzi *reperiti*, o generalmente *reperibili,* sul mercato locale, nella libera contrattazione di compra-vendita di fondi congeneri a quelli da espropriare e posti, il più che sia possibile, in analoghe condizioni intrinseche ed estrinseche.

A tale scopo, ed anche per offrire opportuni mezzi di riscontro, occorrendo, è pur necessario indicare nella perizia gli estremi di ciascun atto di compra-vendita ed il corrispondente *prezzo unitario.*

Quando tali termini comparativi fossero numerosi, sarà bene riunire le relative indicazioni in apposito specchio od elenco, corredandolo *d'un piano d'insieme* della località, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi venduti rispetto a quella dell'immobile stimato come sopra.

Alle perizie deve allegarsi la planimetria od i disegni dell'immobile da acquistare.

Quando si tratta di acquisto parziale di un fondo, nella relativa perizia deve essere ben distinto e dimostrato. oltre che il valore attribuito alla parte occupata o da occuparsi, anche quello attribuito alla parte residua, unendo all'occorrenza i dati ed i disegni a corredo della detta dimostrazione.

Le perizie di stima devono riportare la superiore approvazione nel modo qui appresso indicato:

a) Se le perizie devono corredare *progetti particolareggiati* d'opere a senso degli articoli 17 e 18 del vigente « Regolamento per i lavori del genio militare » esse seguiranno lo stesso corso prescritto per tali progetti, nella cui approvazione è implicita quella di dette perizie, le quali devono essere firmate dal ragioniere-geometra compilatore, esaminate dal capo dell'ufficio di amministrazione, che dovrà corredarle, se del caso, delle sue osservazioni, e munite del visto di approvazione del capo dell'ufficio fortificazioni;

b) Se, invece, la compilazione delle perizie è indipendente da quella dei progetti suddetti, esse devono essere, oltre che firmate dal ragioniere-geometra, esaminate dal capo dell'ufficio amministrazione, e vistate dal capo dell'ufficio fortificazioni, anche munite del visto di approvazione del comandante dell'arma se lo ammontare superi la somma di L. 20.000.

Il comando stesso dovrà corredarle del suo parere e, occorrendo, anche di una nota dei rilievi cui l'esame delle perizie stesse avesse dato luogo.

Per somme superiori alle L. 100.000 le perizie devono essere sottoposte anche all'approvazione dell'ispettorato del genio, pel tramite del comando del genio.

In ogni modo, qualunque sia l'ammontare delle perizie di cui alla lettera *b*), le stesse devono essere sottoposte alla definitiva approvazione del ministero.

III. — *Verbali d'accettazione e di conciliazione di prezzo per gli acquisti eseguiti in base alla legge* 25 *giugno* 1865.

Quando l'espropriazione procede nei normali modi di legge, per cui l'occupazione dell'immobile ha luogo in seguito ad autorizzazione prefettizia, dopo comprovato l'eseguito deposito o pagamento delle indennità accettate o pattuite a senso dell'articolo 30 (2º capoverso) della legge stessa, si deve, anche prima di trasmettere alla competente R. prefettura l'elenco di cui allo art. 75 della legge sopraricordata, invitare separatamente le ditte interessate a concordare direttamente in via amichevole, se è possibile, l'indennità di espropriazione, di guisa che si possa poi trasmettere al prefetto ora detto con l'indicazione *della indennità offerta* od anche eventualmente *accettata o convenuta* mediante i relativi verbali *d'accettazione o di conciliazione di prezzo.*

Quando invece, per constatata necessità e previa la voluta autorizzazione, l'occupazione dell'immobile fosse avvenuta d'urgenza a senso dell'art. 76 della legge più volte citata, si deve subito redigere, alla stregua del prescritto *stato di consistenza,* anche la *relativa* perizia di stima, nel modo indicato precedentemente, per potere, in base alla medesima, concordare la indennità di espropriazione mediante i suindicati verbali, dopo però che la perizia stessa abbia riportata la superiore approvazione nel modo sopra indicato.

Quando si convenissero clausole speciali che stabilissero servitù passive per l'amministrazione militare o per la proprietà demaniale, ovvero coinvolgessero peculiari *questioni d'indole legale*, i relativi verbali d'accordo devono essere comunicati direttamente al ministero, per l'approvazione.

IV. — *Schemi di transazioni.*

Gli schemi transattivi compilati nel caso in cui, impugnata la perizia giudiziaria si volesse poi, pendente il giudizio, addivenire ad una stragiudiziale risoluzione della lite vertente, rimangono sempre subordinati all'approvazione ministeriale e sugli schemi deve essere sempre sentito il parere dell'avvocatura dello Stato.

I suddetti schemi devono essere corredati, oltre che dello stato di consistenza e della perizia di stima, anche delle eventuali memorie defensionali e delle contestazioni fatte dagli uffici del genio alla perizia giudiziale, od, eventualmente, pure a quella di parte, come anche d'una circostanziata relazione dalla quale, col sussidio d'opportuni elementi o documenti giustificativi, emerga la convenienza per l'amministrazione militare d'accettare definitivamente la proposta transazione, piuttosto che correre l'alea d'una vertenza giudiziaria, con l'eventualità di nuove perizie e dei conseguenti danni pecuniari.

V. — *Avvertenze generali nella compilazione di elenchi con offerte di prezzo — Verbali d'accettazione o di conciliazione di prezzo e schemi d'atti di transazione.*

Nei casi *d'espropriazione parziale*, e specialmente quando, per la natura delle opere da eseguirsi o per altre imprevedibili circostanze, non è possibile esattamente precalcolare la superficie dei terreni effettivamente occorrente, si rende necessario altresì prescrivere:

Tanto nell'elenco di cui all'art. 75 della legge d'espropriazione, quanto nei verbali *d'accettazione o di conciliazione* di prezzo o negli *schemi di transazione* si deve espressamente dichiarare:

che le superfici ivi indicate devono ritenersi *approssimative* e suscettibili *d'aumento* o di *diminuzione*, a seconda delle esigenze tecniche che potranno verificarsi durante l'esecuzione dei lavori:

che le indennità d'espropriazione ivi stabilite comprendono, (oltre il valore del terreno, delle piantaggioni e degli eventuali fabbricati e manufatti esistentivi all'atto dell'occupazione) ogni compenso, tanto per la perdita di frutti pendenti, per tacitazione di coloni, affittuari livellari, usufruttuari od altri aventi diritto sull'immobile espropriando, quanto per qualsiasi altro danno, diretto ed indiretto, e per le spese cui la ditta espropriata dovesse sottostare per la rimozione d'eventuali vincoli impeditivi al pagamento della pattuita indennità, nonchè per il *deprezzamento o le servitù della proprietà residua*.

VI. — *Schemi di contratto e contratti definitivi per gli acquisti in via consensuale.*

Quando gli uffici delle fortificazioni abbiano ottenuto dal ministero l'autorizzazione a procedere in via consensuale all'acquisto di immobili, essi, in massima, si regoleranno come appresso.

Inizieranno le trattative coi proprietari o con i legali rappresentanti solo quando il ministero abbia stabilito su quali basi e con quale modalità, si deve procedere all'acquisto consensuale.

Avvenuto l'accordo secondo le direttive definitive esposte dal ministero gli uffici delle fortificazioni dovranno, senz'altro, procedere alla compilazione dello schema di contratto di compra-vendita.

Detto schema, corredato dell'estratto catastale dell'immobile oggetto di acquisto, sarà trasmesso, pel tramite del comando del genio, al ministero per l'approvazione e perchè ne autorizzi la traduzione in atto definitivo, da stipularsi in forma pubblica amministrativa.

Gli uffici delle fortificazioni, colla scorta dell'estratto catastale, dovranno assicurarsi che a carico dell'ultimo intestatario non vi siano trascritti atti di trapasso ulteriori della proprietà dell'immobile.

Copia dell'atto sarà poscia inviata al ministero per l'approvazione definitiva nei modi di legge.

Il ministero a sua volta trasmetterà all'ufficio che ha stipulato il contratto i dati relativi al decreto di approvazione, affinchè l'ufficio stesso provveda alla registrazione fiscale del contratto, alla sua trascrizione all'ufficio delle ipoteche, non che alle pratiche per la voltura a catasto in testa al demanio dello immobile acquistato.

Avuta comunicazione dell'approvazione del contratto l'ufficio delle fortificazioni procederà all'occupazione dell'immobile, redigendo il relativo verbale determinante la data dell'occupazione medesima, a meno che l'occupazione non sia stata precedentemente effettuata, o con il consenso del proprietario, o in base all'art. 76 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità sopracitata, nel qual caso, oltre il verbale di occupazione, dovrà compilarsi anche lo stato di consistenza dell'immobile, che deve corrispondere con la massima esattezza allo stato reale delle cose.

È sempre preferibile che lo stato di consistenza ed il verbale di occupazione siano compilati in contraddittorio col proprietario od almeno alla presenza dei suoi rappresentanti e che da quello o da questi vengano firmati. Nel caso che ciò non fosse possibile, lo stato di consistenza ed il verbale di occupazione devono essere compilati con l'assistenza di quattro testimoni estranei alle parti, reperibili in seguito in ogni circostanza, per modo da poter essere chiamati, ove occorra, a confermare la loro attestazione.

Per il pagamento del prezzo di acquisto il proprietario dello immobile deve produrre all'ufficio che ha stipulato l'atto i documenti comprovanti la proprietà e libertà dell'immobile stesso, i quali saranno trasmessi all'avvocatura dello Stato per il parere sulla attendibilità e regolarità dei documenti stessi.

Copia del contratto, della nota di trascrizione ipotecaria, del verbale di occupazione, del parere dell'avvocatura dello Stato, saranno poscia trasmessi, unitamente ai suddetti documenti, al ministero per i provvedimenti di pagamento del prezzo pattuito.

Poichè nel contratto è stabilito un termine oltre il quale, qualora il proprietario non abbia dimostrato la proprietà e libertà dell'immobile, il prezzo di acquisto e l'indennità di occupazione temporanea saranno depositati presso la cassa depositi e prestiti, occorre che all'uopo siano trasmessi al ministero la copia dell'atto di compra-vendita, del verbale di occupazione e della nota di trascrizione ipotecaria dell'atto stesso.

Nel caso in cui le trattative con il proprietario non possano concludersi sulla base del prezzo d'acquisto risultante dalle perizie di stima, debitamente approvate nei modi dianzi indicati al capo 2°, gli uffici delle fortificazioni debbono riferirne, pel tramite del comando del genio, al ministero per le ulteriori determinazioni, non tralasciando di esprimere il parere sulle pretese dei proprietari stessi, sull'attendibilità o meno delle ragioni addotte, e di comunicare quant'altro ritengano possa influire nella determinazione ministeriale di continuare le trattative, aumentando il prezzo offerto, o di procedere all'acquisto in base alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Per la esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare dovranno adottarsi i moduli allegati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata territoriale

DI . . . .

VERBALE di accettazione di indennità per l'espropriazione de . . immobil . . sit . . in territorio del comune di . . . ., provincia di . . . ., occupat. . dall'amministrazione militare per . . . .

L'anno millenovecento . . . ., addì . . del mese di . . . ., in . . . .

Sia noto a chi spetta

Che il ministero della guerra, con decreto in data . . . ., n. . . . ha designati gli immobili da espropriare per . . . .

Che fra i detti immobili . . . compres. . quell. . di proprietà de. . . . . qui appresso descritt. . . . . avent. . i seguenti confini . . . .

Che volendosi stabilire con amichevole accordo l'indennità da corrispondersi per. . l. . immobil. . predett. . tra . . l. . signor . . . .

e il . . . .
rappresentante l'amministrazione militare, si è convenuto:

1) l'amministrazione militare, corrisponderà a. . signor. . . .
. . . .
che accetta. . . la somma di lire . . . . . (. . . . .)
a titolo d'indennità di espropriazione per . . . l. . immobil. . suindicat. . . .

Con tale somma, che s'intende stabilita di pieno e libero accordo, . . . signor . . . . dichiara. . . .
esplicitamente di ritenersi soddisfatt. . di ogni . . . avere, pretesa o ragione per la cessione di cui è oggetto il presente atto, essendosi compreso nella somma medesima, oltre il valore del terreno, delle piantagioni, dei fabbricati, dei manufatti. . . . .
ivi esistenti all'atto dell'occupazione, anche ogni compenso tanto per la perdita dei frutti pendenti, per tacitazione di coloni, affittuari, livellari, usufruttuari od altri aventi diritto su . . . .
i . . . . immobil. . . espropriand. . . . . ., quanto per qualsiasi altro danno, diretto od indiretto e per le spese che la ditta espropriata dovesse sostenere per la rimozione di eventuali vincoli impeditivi al pagamento dell'indennità pattuita, nonchè per il deprezzamento e per la servitù della proprietà residua.

Così pure . . signor. . dichiara. . . di rinunziare nel modo più esplicito ed assoluto ad ogni plus-valenza presente e futura ed a qualunque diritto che comunque potesse spettar. . . per gli oggetti mobili ed immobili, anche di carattere archeologico ed in modo qualunque interessanti l'arte e la storia dei popoli antichi, che dovesstro rinvenirsi allà superficie o nel sottosuolo del terreno espropriato;

2) l'amministrazione militare, in conseguenza del raggiunto accordo, si obbliga di effettuare il versamento dell'indennità risultante dal presente atto nella cassa depositi e prestiti dello Stato non appena esperite le formalità di legge;

3) sull'importo dell'indennità capitale di espropriazione, come sopra convenuta, l'amministrazione militare corrisponderà alla ditta espropriata una indennità per l'occupazione temporanea ragguagliata al tasso del 4 per cento a datare dal giorno della occupazione de . . immobil. . avvenuta il . . . .
fino alla data del versamento della indennità capitale nella cassa depositi e prestiti;

4) saranno a carico della ditta espropriata le spese per la legittimazione della persona, per la documentazione della piena proprietà e libertà de. . fond. . espropriat. . per lo svincolo delle somme che saranno depositate nella cassa depositi e prestiti, nonchè le imposte e sovra imposte gravanti su. . . i . . . fondi espropriati . . . . fino alla data in cui sarà emesso il decreto prefettizio che autorizza l'espropriazione e l'occupazione definitiva degli immobili.

Il presente verbale, essendo motivato da espropriazione per causa di pubblica utilità nell'interesse dell'amministrazione militare, viene redatto su carta semplice e sarà esente anche dalle tasse di bollo e di registro a norma di legge.

Fatto, letto e chiuso, in duplice originale, l'anno, mese e giorno sopra indicati.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE:

I. . PROPRIETAR. .

V. *per l'esame*:

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE:

V. IL COLONNELLO CAPO UFFICIO DELLE FORTIFICAZIONI

ALLEGATO N. 2.

Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata

DI ....

SCHEMA di contratto in forma pubblica amministrativa fra l'amministrazione militare ed i signori.................
per la compravendita di ....
occorrente per ....

L'anno millenovecento ...., addì . . del mese di ...., in ...., nell'ufficio suddetto sito al................. del fabbricato ....

Premesso

Che per ....
Si rende necessario l'acquisto di ....
di proprietà de. . . signor. ....
che il ministero della guerra - direzione generale genio - divisione demanio, col dispaccio n. ....., in data ....
19. . . . ., diretto al ....
ordinava di procedere a tale acquisto;

che essendo intervenuto l'accordo in via consensuale per la compravendita di dett. ....

Fra il signor .... colonnello capo ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata di ...., in rappresentanza dell'amministrazione militare, ed i signor ....
....
....
si è stabilito e convenuto quanto è specificato nei seguenti articoli:

Art. 1.

Il . . signor .... proprietari, domiciliat. . a ...., ced. .... aliena ....
.... e vend. . . . . a corpo, e non a misura, in piena ed assoluta proprietà e con tutte le garanzie di diritto e di fatto,

al demanio dello Stato, e per esso all'amministrazione della guerra, un . . . ., di proprietà . . . ., sito in . . . ., località . . . ., distint. . . con tinta rossa nell'annesso rilievo planimetrico, che si dichiara formare parte integrante del presente contratto.

L' . . . . anzidetto . . . . . . misur . . . . complessivamente la superficie di metri quadrati . . . . (mq. . . . .) e confina . . . .

Risulta . . segnat. . nel catasto . . . . di . . . ., all'art. . . ., sez. . . ., n. . . . .

Art. 2.

La vendita del. . suindicat. . si fa da. . proprietar. . predett. . al demanio dello Stato coll'ampia rinunzia e cessione di tutte le corrispondenti ragioni, diritti ed azioni, con tutte le clausole abdicative e traslative e con la garanzia, in caso di evizione od altra molestia qualsifosse proveniente da qualsiasi causa o titolo.

Così pure con la cessione di cui trattasi e col prezzo pattuito col seguente art. 5, i. . venditor. . predett. . dichiar. . . di rinunziare nel modo più esplicito ed assoluto a favore del demanio dello Stato ad ogni plus-valenza presente e futura ed a qualunque diritto che comunque potesse spettar. . . per gli oggetti mobili ed immobili; anche di carattere archeologico ed in modo qualunque interessanti l'arte e la storia dei popoli antichi, che dovessero rinvenirsi alla superficie o nel sottosuolo del terreno ceduto all'amministrazione militare.

Art. 3.

. . .immobil. . cedut. . franc. . e liber. . da qualunque diritto reale e personale, e da qualsiasi usufrutto, uso abitazione, servitù attive e passive, usi civici, privilegi, diritto di pegno, prestazioni terratiche, di censi, diritto di fida, di canoni, decime, ipoteche e di ogni altro peso, della cui esistenza in qualunque caso non dichiarata . . . . . vendit . . . ne assum . . . la piena garanzia nel più lato senso di legge.

Art. 4.

Nella vendita . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
è compreso il suolo nudo con tutti i manufatti e le piantagioni esistenti, giusta l'allegato stato di consistenza, che si dichiara formar parte integrante del presente contratto.

Art. 5.

Di comune accordo fra l'amministrazione militare ed i . . . signor . . . . si conviene che per l'acquisto del . . . . di cui al precedente art. 4, l'amministrazione militare pagherà complessivamente il prezzo di lire . . . . (L. . . . .) oltre un'indennità di occupazione temporanea ragguagliata al tasso annuo del 4 per cento sul prezzo suddetto da conteggiarsi dal giorno dell'effettiva occupazione, regolarmente comprovata da apposito verbale, fino al giorno dell'emissione del mandato di pagamento o del versamento della somma pattuita alla cassa depositi e prestiti in conformità del successivo art. 6.

Art. 6.

Il pagamento della somma di lire . . . . (L. . . . .
. . . .
sarà effettuato dall'amministrazione militare al venditore od agli aventi diritto in una sola volta, non appena saranno riconosciuti attendibili e legali i documenti comprovanti la proprietà e la libertà del . . . . vendut . . . .

I certificati ipotecari saranno richiesti direttamente dall'amministrazione acquirente alla conservatoria delle ipoteche, mentre tutti gli altri documenti saranno prodotti a cura e spese de . . . . proprietar . . . . e rimarranno di proprietà dell'amministrazione.

Su tutti i predetti documenti sarà sentito il parere della avvocatura dello Stato.

Trascorsi tre mesi dalla notifica dell'approvazione del contratto senza che da parte de . . . . . . proprietar . . . ., venditor . . . . . o chi per essi siano state fornite le prove sia della proprietà, sia della libertà del fondo alienato, o quando le prove stesse risultassero incomplete od imperfette, l'amministrazione avrà il diritto di versare la somma pattuita e l'indennità di occupazione temporanea di cui all'art. 5 alla cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Resta a carico del proprietario il tributo fondiario per tutto il periodo dell'occupazione dell'immobile compreso tra il giorno in cui è avvenuta l'occupazione stessa e la data del presente contratto.

Art. 8.

I . . . . proprietar . . . . rinunzian . . . . . per . . . . conto all'accensione dell'ipoteca legale a garanzia del prezzo pattuito, dispensando perciò il conservatore delle ipoteche di . . . . da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9.

Le spese di bollo, registrazione, voltura, trascrizione ed altre inerenti al presente contratto sono a carico dell'erario.

Art. 10.

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora i proprietari . . . . nominat . . . . non sarà valido per l'amministrazione militare se non dopo che sarà regolarmente approvato dal ministero della guerra a norma di legge.

Art. 11.

Per l'esecuzione del presente contratto i . . . .
signor . . . .
elegg . . . . il . . . . domicilio legale in . . . .
via . . . . n. . . . . . . presso . . . .

I . . . PROPRIETAR . . . .

Il rappresentante dell'amministrazione militare

I testimoni *L'ufficiale rogante*

ALLEGATO N. 3.

Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata

DI . . . .

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

fra l'amministrazione militari ed i . . . .
signor . . . .
per la compra vendita di . . . .
. . . .
occorrente per l' . . . .

L'anno millenovecento . . . . addì . . . .
del mese di . . . . in . . . . nell'ufficio
suddetto sito al . . . . del fabbricato . . . .

Premesso

che per i . . . .
. . . .
si rende necessario l'acquisto di . . . .
di proprietà de . . . . signor . . . .
questo ufficio, in seguito a bonarie trattative, concordava con
i . . . . in data . . . . 19 . . .
un apposito schema di contratto con l'indicazione del prezzo e
delle relative condizioni di vendita

che il ministero della guerra - direzione generale del genio - divisione demanio - sezione 2ª - con dispaccio n. . . . . in data . .
. . . . 19 . . . diretto al . . . .
. . . .
approvava tale schema autorizzandone la traduzione in regolare contratto di compra-vendita in forma pubblica amministrativa;
che in base a tale autorizzazione, avanti a me . . . .
. . . . ragioniere-geometra . . . .
dell'ufficio fortificazioni del C. d'A. di . . . .
delegato alla stipulazione dei contratti, ed alla presenza dei signori . . . . di . . . .
nato a . . . . domiciliato a . . . .

e di . . . . di . . . . nato
a . . . . domiciliato a . . . .
testimoni cogniti, idonei, richiesti a piè del presente, meco sottoscritti, si sono **costituiti:**

1° il . . . . colonnello
capo ufficio fortificazioni del C. d'A. di . . . .
in rappresentanza dell'amministrazione militare;

2° i . . . . . . sig . . . .
. . . .
proprietari . . . . del . . . .
anzidetto, ed hanno convenuto e stabilito quanto è specificato nei seguenti articoli:

Art. 1.

I . signor . . . . proprietari,
domiciliat. . a . . . ., ced. . . . . aliena . . . .
. . . . e vend. . . . . a corpo, e non a misura, in piena ed assoluta proprietà e con tutte le garanzie di diritto e di fatto, al demanio dello Stato, e per esso all'amministrazione della guerra, un . . . ., di proprietà . . . ., sito in . . . ., località . . . ., distint. . . con tinta rossa nell'annesso rilievo planimetrico, che si dichiara formare parte integrante del presente contratto.

L' . . . . anzidetto . . . . . . misur . . . .
complessivamente la superficie di metri quadrati . . . .
(mq. . . . .) e confina . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Risulta . . segnat. . nel catasto . . . . di . . . .
. . . ., all'art. . ., sez. . . ., n. . . . .

Art. 2.

La vendita del. . suindicat. . si fa da. . proprietar. . predett. . al demanio dello Stato coll'ampia rinunzia e cessione di tutte le corrispondenti ragioni, diritti ed azioni, con tutte le clausole abdicative e traslative e con la garanzia in caso di evizione od altre molestia qualsifosse proveniente da qualsiasi causa o titolo.

Così pure con la cessione di cui trattasi e col prezzo pattuito col seguente art. 5, i. . venditor. . predett. . dichiar. . . di rinunziare nel modo più esplicito ed assoluto a favore del demanio dello Stato ad ogni plus-valenza presente e futura ed a qualunque diritto che comunque potesse spettar. . . per gli oggetti mobili ed immobili; anche di carattere archeologico ed in modo qualunque interessanti l'arte e la storia dei popoli antichi, che dovessero rinvenirsi alla superficie o nel sottosuolo del terreno ceduto all'amministrazione militare.

Art. 3.

. . . immobil. . cedut. . franc. . e liber. . da qualunque diritto reale e personale, e da qualsiasi usufrutto, uso, abitazione, servitù attive e passive, usi civici, privilegi, diritto di pegno, prestazioni terratiche, di censi, diritto di fida, di canoni, decime, ipoteche e di ogni altro peso, della cui esistenza in qualunque caso non dichiarata . . . . vendit . . . ne assum . . . la piena garanzia nel più lato senso di legge.

Art. 4.

Nella vendita . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
è compreso il suolo nudo con tutti i manufatti e le piantagioni esistenti, giusta l'allegato stato di consistenza, che si dichiara formar parte integrante del presente contratto.

Art. 5.

Di comune accordo fra l'amministrazione militare ed i ... signor . . . . si conviene che per l'acquisto del . . . . di cui al precedente art. 4, l'amministrazione militare pagherà complessivamente il prezzo di lire . . . . (L. . . . .) oltre un'indennità di occupazione temporanea ragguagliata al tasso annuo del 4 per cento sul prezzo suddetto da conteggiarsi dal giorno dell'effettiva occupazione, regolarmente comprovata da apposito verbale, fino al giorno dell'emissione del mandato di pagamento o del versamento della somma pattuita alla cassa depositi e prestiti in conformità del successivo art. 6.

Art. 6.

Il pagamento della somma di lire . . . . (L. . . . .) sarà effettuato dall'amministrazione militare al venditore od agli aventi diritto in una sola volta, non appena saranno riconosciuti attendibili e legali i documenti comprovanti la proprietà e la libertà del . . . . vendut . . . .

I certificati ipotecari saranno richiesti direttamente dall'amministrazione acquirente alla conservatoria delle ipoteche, mentre tutti gli altri documenti saranno prodotti a cura e spese de . . . . proprietar . . . . e rimarranno di proprietà dell'amministrazione.

Su tutti i predetti documenti sarà sentito il parere della avvocatura dello Stato.

Trascorsi tre mesi dalla notifica dell'approvazione del contratto senza che da parte de . . . . . . proprietar . . . ., venditor . . . . . o chi per essi siano state fornite le prove sia della proprietà, sia della libertà del fondo alienato, o quando le prove stesse risultassero incomplete od imperfette, l'amministrazione avrà il diritto di versare la somma pattuita e l'indennità di occupazione temporanea di cui all'art. 5 alla cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Resta a carico del proprietario il tributo fondiario per tutto il periodo dell'occupazione dell'immobile compreso tra il giorno in cui è avvenuta l'occupazione stessa e la data del presente contratto.

Art. 8.

I . . . . proprietar . . . . rinunzian . . . . . per . . . . conto all'accensione dell'ipoteca legale a garanzia del prezzo pattuito, dispensando perciò il conservatore delle ipoteche di . . . . da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9.

Le spese di bollo, registrazione, voltura, trascrizione ed altre inerenti al presente contratto sono a carico dell'erario.

Art. 10.

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora i proprietari . . . . nominat . . . . non sarà valido per l'amministrazione militare se non dopo che sarà regolarmente approvato dal ministero della guerra a norma di legge.

Art. 11.

Per l'esecuzione del presente contratto i . . . .
signor . . . .
elegg . . . . il . . . . domicilio legale in . . . .
via . . . . n. . . . . . presso . . . .

I . . PROPRIETARI . .

Il rappresentante dell'amministrazione militare

I testimoni *L'ufficiale rogante*

PARTE SECONDA

Circolare N. 465. — AVANZAMENTO. — **Domande dei capitani in S. P. E. per concorrere all'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 agosto 1933 - Anno XI.

A seguito della circolare 392 *giornale militare* c. a. avvertesi che — fermo restando il termine ultimo del 15 settembre p. v. per l'arrivo al ministero delle domande dei capitani che intendano concorrere all'avanzamento anticipato per l'anno 1934 — le domande stesse dovranno essere presentate dagli interessati ai rispettivi comandi di corpo o capi servizio non oltre il 5 settembre 1933-XI.

p. *il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 466. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **(Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34.** — Ragioneria centrale). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

Si porta a conoscenza degli uffici del ministero e degli enti militari interessati, l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal ministero (ragioneria centrale).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 20 aprile 1933, n. 389 con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34.

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 per spese residue dell'esercizio 1932-33 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 luglio 1933 - Anno XI

V. *Il Ministro delle finanze*: GUIDO JUNG.

Il Ministro della guerra: GAZZERA.

ELENCO DEI CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 per spese residue dell'esercizio 1932-33 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

N. dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1932-33	1933-34	
73	71	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.
74	72	Spese per la guerra.
75	73	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
76	74	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica.
77	75	Spesa da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra.
79	76	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1913, n. 472).
80	77	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisti di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare.

V. Il Ministro delle Finanze — *Il Ministro della Guerra*

GUIDO JUNG. — GAZZERA.

N. 467. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare n. 217 del *giornale militare* del corr. anno, si avverte che il ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) ha comunicato che le obbligazioni rilasciate dall'istituto mobiliare italiano possono essere accettate per la costituzione di depositi provvisori per concorrere alle gare nell'interesse dello Stato, da convertire, se del caso, in depositi definitivi.

p. *il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 468. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riparazione dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale di artiglieria). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

Dispongo che tutti i corpi ed enti del R. esercito i quali hanno provveduto e provvedono alla riparazione dei materiali del gruppo *C.*, in base alle norme contenute nella circolare n. 329 giornale militare 1932-X, dispensa 33, facciano pervenire a questo ministero (direzione generale di artiglieria) pel tramite dei comandi di corpo di armata della rispettiva circoscrizione, e non oltre il 30 settembre p. v., uno specchio conforme al modello qui di seguito riportato, contenente i dati relativi ai contratti stipulati, alle spese comunque sostenute e agli assegni avuti per la riparazione dei materiali di cui trattasi.

Si avverte che i dati richiesti dovranno essere indicati distintamente per ogni singola specie dei materiali costituenti il gruppo *C.*, e che i corpi ed enti che non hanno stipulato regolare contratto, per avere previsto una spesa complessiva non superiore alle lire 2000, dovranno ugualmente compilare lo specchio, riempiendo le colonne relative all'importo delle spese sostenute e all'ammontare degli assegni in contanti indicando, nella colonna annotazioni, le modalità seguite per la riparazione dei materiali in parola.

p. *il Ministro*: BAISTROCCHI.

Specchio riguardante i lavori di riparazione ai materiali del gruppo C.

Indicazione dei materiali	Data del contratto	Num. di repertorio	Cognome e nome dell'assuntore	Ribasso praticato sui prezzi del tariffario (Ediz. 1932)	Data di inizio e di scadenza del contratto	Importo presunto del contratto	Spesa effettivamente sostenuta durante l'esercizio finanziario 1932-1933	Ammontare dell'assegno in contanti per l'esercizio 1932-1933	Ammontare dell'assegno in natura per l'esercizio 1932-1933	*Annotazioni*
Bardature										
Bufetterie										
Armi										
Carreggio........										

.... lì .... 1933 (XI).

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI.

N. 469. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

La commissione militare unica, cui spetta, a mente del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422 (circolare n. 274 *giornale militare* c. a.) la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare, risulta composta come appresso:

Presidente (decreto ministeriale 30 giugno 1933-XI):

S. E. PERRIS cav. Carlo, generale di corpo d'armata in S.P.E., comandante designato d'armata.

a) *Membri effettivi e supplenti in rappresentanza del Regio esercito* (decreto ministeriale 30 giugno 1933-XI):

Generale di divisione in S.P.E. PIZZARELLO cav. Ugo, *membro effettivo;*

Generale di divisione in S.P.E. MOIZO cav. Riccardo, *membro effettivo;*

Generale di brigata in S.P.E. GIACCHI dei conti GIACCHI nob. cav. Nicolò, *membro supplente;*

Generale di brigata in S.P.E. BELLINI cav. Carlo, *membro supplente;*

b) *Membri effettivi e supplenti in rappresentanza della Regia marina* (decreto ministeriale 15 giugno 1933-XI):

Ammiraglio di divisione in S.P.E. MORENO cav. Italo, *membro effettivo;*

Ammiraglio di divisione in S.P.E. SLAGHEK cav. Luigi, *membro effettivo;*

Contrammiraglio in S.P.E. GIORDANO cav. Ruggero, *membro effettivo;*

Ammiraglio di divisione in S.P.E. RICCARDI cav. Arturo, *membro supplente;*

Contrammiraglio in S.P.E. FARINA cav. Ferdinando, *membro supplente;*

c) *Membri effettivi e supplenti in rappresentanza della Regia aeronautica* (decreto ministeriale 27 maggio 1933-XI):

Generale di divisione A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) S. E. VALLE ingegner Giuseppe, *membro effettivo;*

Generale di brigata A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) LIOTTA cav. Aurelio, *membro effettivo;*

Generale di brigata A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) PINNA cav. Pietro, *membro effettivo;*

Generale di brigata A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) TEDESCHINI-LALLI cav. Gennaro, *membro supplente;*

Generale di brigata A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) MARTUCCI cav. Mario, *membro supplente;*

d) *Rappresentante del ministero delle colonie da sostituirsi ad un ufficiale generale del Regio esercito, membro effettivo, quando trattisi di proposte di competenza di quella amministrazione* (decreto ministeriale 7 giugno 1933-XI):

Colonnello art. in S.P.E. ORLANDO cav. Taddeo, capo dell'ufficio militare al ministero colonie;

e, in caso di sua assenza o impedimento:

Tenente col. di S. M. CONSOLI cav. Giuseppe, sottocapo dell'ufficio militare predetto.

Segretario (decreto ministeriale 30 giugno 1933-XI):

Colonnello di fanteria in S.P.E. MOROZZO DELLA ROCCA cav. Federico.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso a premi di studio a favore degli iscritti all'Unione militare o di loro figli e figlie per l'anno scolastico 1932-1933, di cui al n. 4 della notificazione comparsa nella dispensa 40ª del *giornale militare* c. a., è prorogato dal 15 ottobre p.v., **al 31 ottobre p.v.,** per gli allievi di cui ai comma *a*) e *b*) del n. 1 della notificazione stessa.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35, anno 1933, circolare 352.

Distretti di reclutamento per le truppe da montagna con l'indicazione delle zone dalle quali devono essere tratte le reclute per gli alpini e quelle per l'artiglieria da montagna.

All'ultimo comma, alle parole « prezzo L. 0,70 » sostituire: « prezzo L. 3 ».

PREZZO L. 2 —

(6101788) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª 1933 – ANNO XI 1° SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 1° SETTEMBRE 1933-XI

SALUTO AI CONGEDANDI

Terminata la ferma, la classe anziana ritorna al focolare domestico, dopo aver superato gioiosamente le aspre fatiche dei campi di esercitazione - L'accompagna l'eco nostalgico dei nostri canti marziali dei bei reggimenti quadrati di forza, onusti di glorie, vibranti di entusiasmo - Non oblierà, essa, le parole che il nostro Grande Capo, pronunziò a Cuneo nell'atto stesso in cui indirizzava e ravvivava il lavoro delle truppe, alle grandi esercitazioni delle Langhe.

Ai congedandi invio il saluto affettuoso e beneaugurante mio e dei Camerati dell'Esercito.

Per la Maestà del Re!
Per la Patria immortale!
Per il Duce!
A Noi!

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 1727

PARTE PRIMA

N. **470** - **6 luglio 1933** - Anno XI — COLONIE. — Legge n. 999. - Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia. . . . . *Pag.* 1731

» **471** - **28 agosto 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . » 1751

» **472** - **31 agosto 1933** - Anno XI — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie. . . » 1753

» **473** - **31 agosto 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali. . . . . » 1755

PARTE SECONDA

N. **474** - **25 luglio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria . . . . *Pag.* 1757

» **475** - **4 agosto 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento relativi ai colonnelli medici in congedo compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1933-XI » 1764

N. **476 – 28 agosto 1933** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami d'idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario in S. P. E. da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934 . . . . *Pag.* 1765

» **477 – 31 agosto 1933** – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. – non in vendita – edizione 1933-XI . . . . » 1768

» **478 – 31 agosto 1933** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno – 14-15-16 settembre 1933-XI . . . » 1769

AVVISO . . . . » 1770

PARTE PRIMA

Circolare N. 470. — COLONIE. — **Legge n. 999. - Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 16 agosto 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

DEL GOVERNO DELLA COLONIA.

SEZIONE 1ª.

Del territorio coloniale e delle autorità di Governo.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste fra il Mar Rosso, il Sudan Anglo-Egiziano, l'Etiopia e la Costa Francese dei Somali sono denominate « Eritrea ».

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden, la Somalia Britannica, l'Etiopia e la colonia del Chenia sono denominate « Somalia Italiana ».

L'Eritrea e la Somalia Italiana sono costituite ciascuna in colonia retta e rappresentata da un Governatore.

Le Colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono dotate di personalità giuridica.

Art. 2.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facoltà che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.

Provvede al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della colonia e ne coordina l'attività. Adotta nei casi di necessità ed urgenza, con ordinanza motivata, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse dandone comunicazione al Ministro delle colonie.

Vigila sull'andamento degli enti pubblici esistenti nella colonia e ne può sciogliere le amministrazioni nominando a reggerli Commissari governativi.

Dal Governatore dipendono le forze armate stanziate nel territorio e nelle acque della colonia. Egli sopraintende alla organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego delle forze stesse, secondo le direttive impartitegli dal Ministro delle colonie, ed applica le leggi ed i regolamenti vigenti in colonia per ciascuna forza armata.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

Art. 3.

Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza il Governatore può adottare, previa autorizzazione del Ministro delle colonie, i provvedimenti eccezionali che reputi necessari a seconda delle circostanze ed istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intiero territorio della colonia o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati che vengano commessi nella colonia siano giudicati dai tribunali speciali predetti secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

Art. 4.

Il Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.

In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.

In caso di assenza, vacanza od impedimento del Segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Art. 5.

Il Segretario generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri ed è scelto fra i funzionari di grado 4° appartenenti al ruolo della carriera direttiva coloniale.

In colonia il Segretario generale nelle cerimonie e funzioni pubbliche segue immediatamente il Governatore nell'ordine delle precedenze.

Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovraintende, in particolare, a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive impartitegli dal Governatore.

Art. 6.

Ai servizi civili e politici di cui al precedente articolo 5 provvedono le direzioni di Governo ed uffici. Il numero, le attribuzioni e la composizione organica delle direzioni di Governo ed uffici è fissato dall'ordinamento politico-amministrativo.

Il Governatore può costituire una segreteria particolare pel disbrigo della corrispodenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della segreteria particolare del Governatore è fissata dall'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 7.

Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro della guerra.

Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari e cura quanto ha attinenza alla difesa della colonia proponendo i necessari provvedimenti.

Il Comandante delle truppe presiede, secondo le direttive del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego e, nei limiti degli ordinamenti vigenti, all'amministrazione delle forze militari terrestri. Dà il suo parere al Governatore nelle questioni riguardanti la disciplina del personale delle forze militari marittime destinate a terra nella colonia.

Ha le attribuzioni stesse dei comandanti di divisione e autorità equivalenti per quanto riguarda la disciplina delle forze terrestri ed aeree dipendenti.

Provvede al coordinamento, nella preparazione e nell'impiego, di tutte le forze armate della colonia e, ogni qualvolta il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, alla preparazione e alla esecuzione di queste, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.

Art. 8.

Il Governatore non può corrispondere con amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro delle colonie.

Il Ministro delle colonie previa intesa con quello degli esteri, può autorizzare il Governatore a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri.

I funzionari civili e militari della colonia non possono avere rapporti di servizio con alcuna amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

SEZIONE 2ª.

Del Consiglio di Governo.

Art. 9.

In ciascuna delle colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana è costituito un Consiglio di Governo, il quale è composto:

del Governatore, che lo presiede;

del Segretario generale;

del Comandante delle truppe;

del Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o di persona da lui nominata;

dei direttori di Governo;

del rappresentante il Pubblico Ministero presso il tribunale della colonia;

del capo ragioniere della colonia.

I funzionari preposti ai vari servizi della colonia che non facciano parte del Consiglio di Governo possono essere chiamati dal Presidente a parteciparvi quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Così pure possono esser chiamati a parteciparvi, di volta in volta, persone residenti nella colonia, quando il Presidente ritenga utile il loro consiglio.

Per delegazione del Governatore o in caso di sua assenza il Consiglio di Governo è presieduto dal Segretario generale.

Art. 10.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti dei regolamenti che debbono essere emanati dal Governatore;

b) sul progetto del bilancio preventivo e sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale;

d) in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.

Il Governatore, quando lo creda opportuno può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche questioni o materie che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

Art. 11.

Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro delle colonie, il quale ne dà notizia a quello delle finanze quando il provvedimento abbia conseguenze finanziarie.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio debbono essere comunicati in copia al Ministro delle colonie.

SEZIONE 3ª.

Delle circoscrizioni.

Art. 13.

Il territorio dell'Eritrea e quello della Somalia Italiana si dividono in regioni; queste si dividono in residenze, ed, ove occorra, le residenze in vice-residenze.

La divisione in regioni è stabilita con decreto del Ministro delle colonie, il quale, nel caso che il provvedimento importi variazioni agli organici del personale, deve chiedere l'assenso di quello delle finanze.

La suddivisione in residenze e vice-residenze è stabilita dal Governatore.

A capo della regione è nominato con decreto governatoriale un Commissario regionale che rappresenta il Governatore, provvede all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, dispone della forza pubblica e può richiedere la forza armata.

Con decreto governatoriale è nominato un residente a capo della residenza ed un vice-residente a capo della vice-residenza.

Le norme per il governo e l'amministrazione del territorio e delle popolazioni sono stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e nelle altre leggi speciali.

Art. 14.

I capoluoghi di regione che siano centri abitati di notevole importanza possono essere costituiti in municipi con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

I municipi sono amministrati da un Podestà nominato dal Governatore. I funzionari della carriera direttiva coloniale nominati Podestà in colonia possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle disposizioni vigenti.

Ad assistere il Podestà possono essere nominati consultori municipali nel numero massimo di quattro.

La nomina del Podestà del capoluogo della colonia è subordinata al preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Le norme per il funzionamento, la vigilanza e la tutela dei municipi saranno stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo.

CAPO II.

DELLA SUDDITANZA E DELLA CITTADINANZA.

Art. 15.

Sono sudditi eritrei o somali:

a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nella Eritrea o nella Somalia Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre eritreo o somalo, o, in caso che il padre sia ignoto, da madre eritrea o somala;

c) i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori siano ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica amministrazione in colonia oppure abbia già prestato tale servizio e risieda in colonia.

Il Ministro delle colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi eritrei o somali, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

Possono diventare sudditi coloniali eritrei o somali mediante decreto del Governatore i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana da almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza eritrea o somala.

Art. 16.

I sudditi coloniali eritrei e somali non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie e non abbiano all'estero la loro residenza.

Art. 17.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del Giudice della colonia, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

Il provvedimento del Giudice della colonia può essere adottato sia a domanda che di ufficio.

L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 18.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, può chiedere, giunto al 18° anno di età, di assumere la cittadinanza italiana.

Il Giudice della colonia, con sua ordinanza motivata, ammette il richiedente alla cittadinanza italiana e ne dispone l'iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile, dopo aver accertato che il richiedente stesso:

1° per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca;

2° non sia poligamo;

3° non sia mai stato condannato per reati che, a' termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici;

4° abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare;

5° possegga una educazione perfettamente italiana.

Eguale facoltà da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca.

Art. 19.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana fuori di matrimonio è cittadino, quando sia legittimato o riconosciuto nei modi di legge da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

Art. 20.

La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali può essere accordata, su domanda del genitore che abbia la cittadinanza italiana, per decreto Reale, secondo le disposizioni del Codice civile.

Quando tuttavia il richiedente risieda nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, la domanda di legittimazione deve essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto Reale è promosso dal Ministro della giustizia di concerto con quello delle colonie.

Art. 21.

È garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principî generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

Art. 22.

I sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso però essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.

Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

CAPO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

SEZIONE 1ª.

Entrate delle colonie.

Art. 23.

Le entrate di ciascuna colonia sono costituite dalle entrate proprie e dai contributi dello Stato. I contributi annuali dello Stato sono concessi con legge speciale, quando le condizioni finanziarie della colonia lo richiedano e nella misura che risulta necessaria per i bisogni della colonia stessa.

Art. 24.

Sono entrate proprie:

a) i redditi dei beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie;

b) il ricavato delle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie;

c) i proventi delle imposte e delle tasse;

d) tutte le altre entrate, diritti e proventi varî.

Art. 25.

Con decreti Reali emanati a norma dell'articolo 42 sono stabilite le imposte e le tasse; sono altresì indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà di imporre, nei limiti stabiliti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono ai bilanci coloniali in quanto colpiscono il contribuente per l'attività produttrice svolta in colonia e per il suo patrimonio esistente in colonia.

Resta però esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la amministrazione finanziaria può fare, a mente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in colonia.

Art. 26.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale;

b) ad opere riconosciute di pubblica utilità.

Art. 27.

Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessità ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui agli articoli 24 e 25 si provvede:

1° con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente;

2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinerà in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, è dalla legge stabilito in quale misura la colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della colonia.

Sezione 2ª.

Dell'anno finanziario e dell'ordinamento amministrativo contabile in genere.

Art. 28.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno successivo.

Il Governatore della colonia forma il bilancio di previsione e lo presenta non più tardi del 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio che inizia il 1° luglio successivo.

Il bilancio di previsione dell'Eritrea e della Somalia è presentato al Parlamento dal Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze ed è approvato con legge.

In caso di ritardo nella presentazione il Ministro delle colonie può formare il bilancio di ufficio.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio sotto la sua personale responsabilità e sotto la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

Art. 29.

Il conto consuntivo è presentato dal Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato colla relazione della Corte dei conti.

Col conto consuntivo il Governatore presenta anche il conto patrimoniale.

Ove non sia possibile allegare i detti consuntivi dell'Eritrea e della Somalia al rendiconto dello Stato, essi saranno approvati con apposita legge, ovvero per decreto Reale da comunicarsi al Parlamento per la convalida.

Art. 30.

Presso il Governo della colonia è costituita una Ragioneria coloniale che vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio della colonia secondo le norme dell'ordinamento amministrativo-contabile. In particolare la Ragioneria coloniale provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate; esercita il controllo preventivo delle spese, verifica la contabilità e sorveglia la gestione delle casse e dei magazzini e la tenuta degli inventari.

Art. 31.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio della colonia e degli enti locali della colonia.

Eguale facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ogni triennio.

CAPO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Art. 32.

L'amministrazione della giustizia civile e penale è affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.

Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadi locali.

I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.

Art. 33.

Le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione e il funzionamento degli organi che debbono amministrarla sono stabilite dagli ordinamenti giudiziari per l'Eritrea e la Somalia Italiana e dai relativi regolamenti.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto del Ministro delle colonie.

Art. 34.

Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che è data dal Ministro delle colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Art. 35.

Il personale civile indigeno dei ruoli locali ed i capi e notabili nominati con decreto del Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore.

Art. 36.

Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali pecuniarie dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto.

Art. 37.

Il Governatore ha facoltà di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorità giudiziaria della colonia, nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.

Il Governatore può condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali.

Art. 38.

Tutte le materie che non involgano controversie intorno a diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo.

Contro i provvedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro delle colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro delle colonie è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformità della legge sul Consiglio di Stato.

CAPO V.

DELLE NORME GIURIDICHE.

Art. 39.

I codici civile, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, i codici penale per l'esercito e penale militare marittimo, e le relative disposizioni complementari oggi in vigore nel Regno sono estesi di diritto all'Eritrea e alla Somalia e devono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali, e salve le modificazioni che ad essi possono essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia Italiana. Tali norme dovranno essere emanate nei limiti e con la procedura di cui al successivo articolo 42.

Nello stesso modo è esteso all'Eritrea ed alla Somalia Italiana il codice per la marina mercantile della Libia.

Art. 40.

Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estese all'Eritrea ed alla Somalia e sono applicabili in quelle due colonie ai cittadini.

I sudditi coloniali possono chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, ma tale iscrizione non può essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 41.

Le norme legislative che, sentito il Ministro delle colonie, siano emanate nel Regno a modificazione o sostituzione dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo 39, hanno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le colonie od estesi ad esse.

Art. 42.

All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purchè dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti, emanati nel Regno.

Quando si tratti di norme aventi carattere finanziario, il Regio decreto dovrà essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 43.

Alla emanazione delle norme, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana, si provvederà con Regio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore coloniale ed il Consiglio di Stato e di concerto col Ministro delle finanze, quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

Art. 44.

Al Governatore può essere delegata la facoltà di emanare i regolamenti per l'esecuzione delle norme aventi forza di legge.

Al Governatore spetta di emanare i regolamenti di interesse locale nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

I regolamenti di competenza del Governatore sono emanati sentito il Consiglio di Governo a termini del comma *a*) dell'articolo 10.

Quando sia richiesto da gravi urgenti motivi, il Governatore può emanare, con suo decreto motivato, norme che eccedano le sue facoltà regolamentari, dandone immediata comunicazione al Ministro delle colonie, il quale ne informerà quello delle finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

Art. 45.

Per l'applicazione delle norme legislative comuni alle due colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 46.

I regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani sono emanati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.

La pubblicazione di tali regolamenti può esser fatta anche soltanto secondo le usanze locali, in deroga al successivo articolo 49.

Art. 47.

Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 e 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.

Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorità da cui le norme stesse sono emanate ha facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 48.

Il Ministro delle colonie ha facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore. Il decreto di annullamento ha la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferisce.

Art. 49.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, vi divengono obbligatori nel 15° giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto e salvi i decreti di annullamento di cui al precedente articolo 48.

La pubblicazione consiste nella inserzione del testo del provvedimento in lingua italiana nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Art. 50.

Alla pubblicazione dei Codici, delle leggi e delle successive modificazioni o sostituzioni contemplate negli articoli 39 e 41 si provvede mediante il deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

I codici e le leggi di cui al comma precedente entrano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione.

Art. 51.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, decreti e regolamenti di cui agli articoli 49 e 50 sia resa nota alle popolazioni indigene mediante pubblici bandi e con quegli altri mezzi di pubblicità che risultino meglio idonei allo scopo. Tale speciale notificazione deve essere sempre fatta quando si tratti di leggi penali o relative al regime fondiario.

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 52.

Gli individui nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, i quali alla entrata in vigore della presente legge trovinsi nelle condizioni elencate nel secondo comma dell'articolo 18 possono domandare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante il procedimento di cui all'articolo 18, anche se abbiano superato i diciotto anni.

Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile e di età superiore al 21° anno, dovrà altresì provare di aver prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle vigenti leggi sul reclutamento.

Art. 53.

Con l'entrata in vigore della presente legge la competenza del Comitato Amministrativo di cui al R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3282, passerà al Consiglio di Governo.

Art. 54.

La presente legge entra in vigore alla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411, il R. decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De Bono — Jung — Ciano
— Sirianni — De Francisci.

Visto, *il Guardasigilli:* De Francisci.

N. 471. — AVANZAMENTO. — **Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 28 agosto 1933 - Anno XI.

L'ultimo capoverso del § 55 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circ. 207 *giornale militare* 1926) è soppresso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 472. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 31 agosto 1933 - Anno XI.

Agli ufficiali residenti per ragioni di servizio in Zara ed alle loro famiglie nei viaggi per mare per recarsi ad usufruire della licenza ordinaria e per rientrare alla loro residenza, sarà praticata la speciale riduzione del 50% sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi).

Tali viaggi potranno essere effettuati sulle linee sottoindicate esercitate dalla compagnia adriatica di navigazione:

Linea 25 - (bisettimanale) - Venezia-Trieste-Zara-Gravosa;

Linea 27 - (settimanale) - Venezia-Trieste-Ravenna- Fiume-Dalmazia-Bari;

Linea 28 - (giornaliera) - Ancona-Zara;

Linea 30 - (settimanale) - Venezia-Dalmazia-Albania-Brindisi;

Linea 31 - (settimanale) - Venezia-Dalmazia-Albania-Epiro.

Per usufruire della citata agevolazione gli ufficiali dovranno presentare alla agenzia della predetta compagnia di navigazione il relativo biglietto di licenza ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 473. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimento degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 agosto 1933 - Anno XI.

Con riserva di apportare le relative varianti al regolamento per le note caratteristiche, questo ministero determina che il primo comma del n. 19 del regolamento stesso venga sostituito dal seguente:

« In occasione della compilazione delle note caratteristiche, l'ufficiale può presentare domanda di trasferimento per motivi specificati di interesse privato, dopo tre anni almeno di permanenza nella stessa regione, ovvero nello stesso corpo o presidio.

« L'ufficiale indicherà nella domanda, in ordine di preferenza, le sedi alle quali desidera di essere destinato.

« Le domande di trasferimento sono valide per un anno dalla data di presentazione. Trascorso l'anno s'intendono scadute, ma possono essere rinnovate ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 474. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 195, del 23 agosto 1933 - Anno XI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 5, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex-combattenti della guerra 1915-18 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; e per gli orfani di guerra quelle dell'art 56 della legge 26 giugno 1929, n. 1397.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto, ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

3º certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4º certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5º certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6º copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo per coloro che abbiano prestato servizio militare; oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7º titolo di studio:

diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, o diploma di abilitazione rilasciato da un R. Istituto commerciale: oppure licenza di Istituto tecnico (Sezione commercio ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

8º certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S. P. E., comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma del l'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

9º copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

10º certificato, su carta legale, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

11° fotografia, di data recente, con firma debitamente autenticata;

12° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex-combattenti, per gli orfani di guerra e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando la applicazione delle norme di cui al precedente art. 3

Art. 11

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale Militare Ufficiale* del Ministero della guerra.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 25 luglio 1933 Anno XI

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria* (generale ed applicata).

1. Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

2. Le funzioni di controllo.

3. Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazioni e rinnovazione degli inventari.

4. I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione dei preventivi.

5. Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi; la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

6. Il controllo susseguente: le registrazioni; varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro, altri metodi. La resa dei conti; varie specie di rendiconti, rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

7. Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

1. Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

2. Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale - Calcoli relativi.

3. Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

4. Cambio Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

5. Conti correnti.

6. Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

7. Interesse e sconto composto - Applicazione delle formule relative.

8. Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

1 Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

2. Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica Credito e banche.

3. Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita. Permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

4. Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento Prescrizione commerciale.

5. Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 475. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento relativi ai colonnelli medici in congedo compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1933-XI.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Determina:

Il maggior generale medico in servizio permanente effettivo RIZZUTI cav. Giuseppe è incaricato di concorrere a formulare, nei riguardi dei colonnelli medici in congedo compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933, i giudizi d'avanzamento di primo grado, di cui al paragrafo 15 lettera *c*) della circolare 549 del *giornale militare* 1930, in sostituzione del maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 24 agosto 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 476. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami d'idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario in S. P. E. da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1933 - Anno XI.

Corpo sanitario.

Le commissioni giudicatrici per gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del corpo sanitario in S.P.E., da iscrivere nei quadri d'avanzamento per l'anno 1934, sono così costituite:

A) *Ufficiali medici.*

Tenente generale medico FRANCHI cav. Luigi, *presidente;*

Colonnello medico VOLPE cav. Mazzini, *membro;*

Colonnello medico SANTA-MARIA cav. Alberto, *membro;*

Colonnello medico MOLISANI cav. Alfredo, *membro;*

Tenente colonnello medico DE BERNARDINIS cav. Virginio, *membro;*

Tenente colonnello medico BASSI cav. Giuseppe, *membro;*

Maggiore medico MAIMONE cav. Dogalino, *membro;* —

Maggiore medico MAGLIULO cav. Alfonso, *membro;*

Maggiore medico GRIFI cav. Filippo, *membro;*

Maggiore medico REITANO cav. Ugo, *membro;*

1° capitano medico MAZZARONI cav. Giacomo, *segretario.*

Gli esami avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma il mattino dei giorni sottoindicati:

capitani medici: 15 novembre 1933;

tenenti medici: 28 novembre 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi a questo ministero (direzione generale di sanità militare) alle ore 9 del giorno precedente.

B) *Ufficiali chimici-farmacisti.*

Maggiore generale medico RIZZUTI cav. Giuseppe, *presidente;*

Colonnello chimico-farmacista PAGNIELLO cav. Alfredo, *membro;*

Tenente colonnello chimico-farm. MOZZANA cav. Carlo, *membro;*

1° capitano medico LIPANI Antonino, *segretario.*

Gli esami avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma il mattino dei giorni sottoindicati:

capitani chimici-farmacisti: 13 novembre 1933;

tenenti chimici-farmacisti: 23 novembre 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi a questo ministero (direzione generale di sanità militare) alle ore 9 del giorno precedente.

Corpo di commissariato.

Le commissioni giudicatrici per gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato in S.P.E., da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934, sono così costituite:

A) *Ufficiali commissari.*

Tenente generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, *presidente;*

Maggiore generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *membro;*

Maggiore generale commissario BARBATO cav. Antonio, *membro;*

Colonnello di S. M. NEBBIA cav. Eduardo, *membro;*

Colonnello commissario DOLETTI cav. Giuseppe, *membro.*

Gli esami per i capitani e tenenti colonnelli di commissariato avranno inizio presso l'ufficio del tenente generale commissario, il mattino del 7 novembre 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al predetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente.

B) *Ufficiali di sussistenza.*

Maggiore generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *presidente.*

Colonnello commissario DOLETTI cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonnello di sussistenza STRINI cav. Mario, *membro.*

Gli esami per i capitani di sussistenza avranno inizio, presso l'ufficio del tenente generale commissario, il mattino del 5 dicembre 1933.
Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al predetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente.

Corpo di amministrazione.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo di amministrazione in S.P.E., da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934, è così costituita:

Generale di brigata BERGIA cav. Claudio, *presidente;*

Colonnello di S. M. BANCALE cav. Emilio, *membro;*

Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello di amministrazione CIRIELLO cav. Vincenzo, *membro.*

Gli esami avranno inizio presso la ragioneria centrale di questo ministero il mattino dei giorni sottoindicati:

tenenti: 10 novembre 1933;
capitani: 26 novembre 1933;
ten. col.: 11 dicembre 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi alla predetta ragioneria alle ore 9 del giorno precedente.

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo veterinario in S.P.E., da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934, è così costituita:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, *presidente;*

Tenente colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, *membro;*

Tenente colonnello veterinario CONTI cav. Gaetano, *membro;*

1° capitano veterinario DELL'ORBO cav. Secondo, *segretario;*

Tenente colonnello veterinario MONTI cav. Ercole, *membro supplente.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del capo del servizio veterinario il mattino dei giorni sottoindicati:

maggiori: 21 novembre 1933;
capitani: 29 novembre 1933;
tenenti: 12 dicembre 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al suddetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 477. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. - non in vendita - ediz. 1933-XI. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 agosto 1933 - Anno XI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per comando D.I.C.A.T. » — non in vendita — ediz. 1933-XI.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito. Parte II — Artiglieria — pagina 108 — N. categorico 2615 — ediz. 1933 — prezzo L. 1,00. Essa sostituisce ed abroga l'analogo quaderno di caricamento (ediz. 1931) riportato nel suddetto elenco a pagina 104, numero categorico 2270.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd. 1 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 478. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno - 14-15-16 settembre 1933-XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 31 agosto 1933 - Anno XI.

Premio Esercito. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; ediz. 1932-X.

1° giorno — *Prova di fondo*:

Marcia di circa 25 Km. su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di Km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, di m. 2000 circa, con ostacoli di altezza non superiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno — *Prova di resistenza al galoppo*:

Percorso al galoppo di Km. 10 circa, con ostacoli naturali, da compiersi in campagna, alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno — *Prova di addestramento*:

Percorso di precisione di m. 1000 circa, con 14 ostacoli di altezza di m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'.

Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premio: L. 3000 — coppa offerta da S. E. il sottosegretario di Stato per la guerra — Dono di S. E. l'ispettore dell'artiglieria per l'ufficiale di artiglieria meglio classificato.

Tassa d'iscrizione L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

AVVISO

Per facilitare agli ufficiali del R. esercito in S.P.E. e riassunti l'attuazione delle modificazioni alla divisa e l'acquisto dei nuovi oggetti di equipaggiamento, il Consiglio di amministrazione dell'Unione militare, nella seduta del 29 agosto 1933-XI, ha deliberato di aprire agli ufficiali stessi dal 1° settembre 1933 e fino a tutto il 31 dicembre 1934 un credito straordinario di L. 600 da scontarsi a rate mensili di L. 15 oltre la tassa d'interesse.

Per godere di tale credito gli inscritti dovranno sottoscrivere entro il 30 giugno 1934 almeno due quote pagabili a rate mensili di L. 2,50 per quota.

La registrazione dei buoni straordinari e delle relative ritenute dovrà essere fatta in modo distinto dai conteggi ordinari, tanto sul conto individuale modello 2, quanto sullo specchio trimestrale modello 3, sul quale i movimenti del credito straordinario dovranno segnarsi per ciascun ufficiale nel rigo immediatamente inferiore ai conteggi ordinari, con opportuna annotazione a colonna 39 del predetto modello.

PREZZO L. 2 —

(6101788) Roma, 1933-XI · Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª 1933 - ANNO XI 8 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DELL'8 SETTEMBRE 1933-XI

Tributo un encomio solenne al caporale SALA Luigi del 41° reggimento fanteria (*alla memoria*):

« Inesperto del nuoto, scendeva risolutamente in acqua per porgere aiuto ad un compagno accidentalmente caduto nel gorgo di un profondo torrente.

Colto da improvviso malore, immolava nel generoso tentativo la sua giovane vita.

Bell'esempio di cameratismo, di alto sentimento del dovere e di sprezzo del pericolo. »

Montalto Ligure, 21 agosto 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 1771

PARTE PRIMA

N. **479 - 30 agosto 1933** - Anno XI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Rapporti informativi per gli ufficiali in congedo che rivestono la carica di capo-gruppo o di capo-sezione dell'U. N. U. C. I. . . . . *Pag.* 1775

» **480 - 7 settembre 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia per carabinieri motociclisti. . . . . » 1777

PARTE SECONDA

N. **481 - 29 luglio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1001. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34 e provvedimenti di carattere finanziario. . . . . *Pag.* 1783

» **482 - 28 agosto 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ammissione agli esami di concorso per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistente del genio militare. . . . . » 1785

» **483 - 7 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 1786

» **484 - 7 settembre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari. . . . . » 1787

N. **485 - 7 settembre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . *Pag.* 1789

» **486 - 7 settembre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo » 1795

» **487 - 7 settembre 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di zappatori di fanteria sul servizio pompieristico militare . . . . » 1798

» **488 - 7 settembre 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare. . . . . » 1801

» **489 - 7 settembre 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 1° corso di tiro ed il corso per ufficiali triangolatori di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933. . . . . » 1802

» **490 - 7 settembre 1933** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1805

91 - 7 settembre 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 28-29-30 settembre 1933 - Anno XI » 1809

» **492 - 7 settembre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . » 1809

» **493 - 4 settembre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti . . . . » 1810

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1813

PARTE PRIMA

Circolare N. 479. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Rapporti informativi per gli ufficiali in congedo che rivestono la carica di capo-gruppo o di capo-sezione dell'U. N. U. C. I.** — (Gabinetto). — 30 agosto 1933 - Anno XI.

A complemento della circolare 371 *giornale militare* c. a. questo ministero determina che d'ora innanzi per gli ufficiali delle categorie in congedo che rivestano la carica di capo-gruppo o di capo-sezione dell'U. N. U. C. I. sia redatto annualmente in duplice esemplare un rapporto informativo su specchi conformi ai modelli n. 5 e n. 6 del regolamento sulle note caratteristiche.

Il rapporto, compilato dal vice presidente e rivisto da S. E. il presidente dell'U. N. U. C. I. sarà allegato al libretto personale dell'interessato solo su richiesta del presidente stesso.

Il giudizio sintetico sull'interessamento dimostrato sarà comunicato all'ufficiale che dovrà firmare per presa conoscenza il mod. 6.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 480. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia per carabinieri motociclisti.** — (Direzione generale servizi logistici - Div. V. E. - Sez. 1ª). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

E adottato per i militari dell'arma dei carabinieri reali motociclisti, uno speciale cappotto di panno turchino foderato di pelliccia di agnello color nero naturale.

Descrizione.

Il cappotto è costruito con panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1.40. E' ad un sol petto con taglio diritto, ampio, ed in lunghezza arriva a circa 5 cm. sotto il ginocchio. E' foderato internamente con una pelliccia di pelle di agnello nera.

Il cappotto consta di un corpo, un bavero, e due maniche.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

Il lato destro della parte anteriore porta 5 bottoni neri di frutto grandi bombè a due fori equidistanti fra loro.

Il primo si trova a circa 5 cm. dall'attaccatura del bavero e l'ultimo sotto la cintura. Come rinforzo, lungo la linea dei bottoni, è posta sul rovescio una striscia di stoffa (sottopanno) identica a quella del cappotto.

Il lato sinistro, foggiato a bottoniera coperta foderata di tela di cotone nera per fodere alta m. 0,87, è provvisto di sottopanno nel quale sono praticati gli occhielli in corrispondenza dei bottoni applicati al lato destro. Detto sottopanno è rinforzato con tela per sacchetti da vestiario fuori uso alta m. 0,53 che ricopre il petto e tutta la lunghezza del lato del cappotto sino a cm. 20 circa del fondo.

Dall'attaccatura del bavero e per tutta la lunghezza dei davanti, sono tesi, contro la piegatura del panno, due nastri di cotone che servono come diritti fili per procurare il necessario rientro per il migliore adattamento del cappotto.

Sia il lato destro che il lato sinistro sono muniti di una tasca verticale chiusa da un bottone, ed una orizzontale fornita di aletta.

La parte posteriore del corpo è composta di un sol pezzo.

Il bavero è rovesciato sulle spalle, sul davanti termina in punte leggermente rotonde.

Il sottobavero è rinforzato di tela per sacchetti da arnesi fuori uso alta 0,53 e trapuntato con cucitura a macchina.

Al sottobavero è assicurata nel lato sinistro, con due bottoni piccoli di frutto neri, una martingala; il lato destro del sottobavero ha pure un bottone di frutto nero per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

Le due maniche sono sprovviste di manopole ed hanno una piccola martingala lunga mm. 165 e larga mm. 60 circa fermata con un bottone piccolo di frutto nero, ed altro bottone, uguale, è cucito a mm. 100 circa dal primo nella sottomanica per permettere di restringere convenientemente la manica al polso.

Le maniche e le tasche sono foderate di flanella color bigio per fodere da cappotti alta m. 1,30.

Il cappotto è internamente foderato con pelliccia di agnello color naturale: esso è di tre taglie, e sarà inventariato al categorico 263 della sezione A, categoria 11, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 201,00.

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffe occorenti per la costruzione del cappotto di panno turchino, foderato di pelliccia, per carabinieri motociclisti.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia
1ª	—	25	2,28	57 —
2ª	—	50	2,16	108 —
3ª	—	25	2,04	51 —
	TOTALI...	100		216 —
			MEDIA m. ...	2,16

CONTO DI COSTRUZIONE del cappotto di panno turchino, foderato di pelliccia, per carabinieri motociclisti.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 .	m.	2,16	45 —	97,200
Flanella di lana color bigio per fodere, alta m. 1,30	»	0,92	13 —	11,960
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	0,95	3,50	3,325
Tela di cotone tinta in nero, per fodere, alta m. 0,87 . .	»	0,08	2,35	0,188
Fodere di pelle di agnello nero per cappotti da carabinieri motociclisti	n.	1	77 —	77 —
Bottoni grandi di frutto nero a due fori	»	5	2,80	0,140
Bottoni piccoli di frutto nero a quattro fori	»	9	2,10	0,189
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11 —
			Prezzo di costo L.	201,002
			Prezzo di conteggio »	201 —

---

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,25 di nastro di cotone nero alto mm. 15 per i diritti fili delle parti anteriori; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; il refe di cotone nero mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

SPECCHIO delle misure dei cappotti di panno turchino per carabinieri motociclisti.

TAGLIE	LUNGHEZZE					METÀ LARGHEZZE												ALTEZZE	
						Parte posteriore				Parte anteriore				Delle maniche		Del bavero			
	della parte posteriore del bavero al fondo	della parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche, parte esterna	del bavero, alla piegatura	delle martingale delle maniche	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto, dal 2º occhiello alla cucitura delle maniche	al petto, dal 2º occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente al gomito	al polso	sul davanti	sul dietro	del piede posteriore del bavero	alette tasche laterali
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1050	1120	650	480	165	240	260	270	360	295	440	480	610	250	180	115	105	35	70
2ª	1000	1070	630	470	165	230	250	260	350	290	430	470	600	240	175	115	105	35	70
3ª	950	1020	610	460	165	220	240	250	340	285	420	460	590	230	170	115	105	35	70

SPECCHIO delle misure delle fodere di pelle di agnello color nero naturale per cappotti da carabinieri motociclisti.

TAGLIE	LUNGHEZZA		LARGHEZZA								NOTE
			Parte posteriore				Parte anteriore				
	parte posteriore	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto	sotto le ascelle	alla taglia	al fondo	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	1020	1110	480	520	540	700	220	370	410	550	
2ª	970	1060	460	500	520	680	215	360	400	540	
3ª	920	1010	440	480	500	660	210	350	390	530	

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 481. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1001. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34 e provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 29 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 16 agosto 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354 e 388. 20 aprile 1933, nn. 389, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri e di adottare altri provvedimenti aventi riflessi finanziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Salva la speciale decorrenza del provvedimento di cui all'art. 5, il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	1500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	1500

(*Omissis*).

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

N. 482. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ammissione agli esami di concorso per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistente del genio militare. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 agosto 1933 - Anno XI.

I seguenti assistenti aggiunti del genio militare sono ammessi agli esami di concorso per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistente (grado 11 - gruppo *C*), indetti col decreto ministeriale in data 9 novembre 1932-XI:

DA GIAU Emerenziano
CALENO Umberto
MARIANI Giuseppe
MRTELLI Garibaldo
DEL BUFALO Adolfo
CATTINI Gian Cosimo
D'ANTONIO Alberto
OLIVO Giuseppe
BROLLO Lido
MESCE Emanuele
FORALOSSO Gerolamo
VASORI Paolo
GIOVANNINI Francesco
BORLOTTI Alfredo
CORSELLO Salvatore
MARCHESINI Tonino
BUBOLA Mario
D'IMPORZANO Aurelio
EVANGELISTI Giovanni
STASI Michele

La prova scritta e la prova grafica avranno luogo rispettivamente il 10 e l'11 ottobre p. v. nelle sedi dei comandi del genio dei corpi d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, con le norme indicate nell'art. 6 del citato decreto ministeriale in data 9 novembre 1932-XI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 483. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Il ministero dell'educazione nazionale comunica che nel dipendente ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, è attualmente disponibile un posto di applicato (gruppo C grado XII) da conferirsi, a norma delle vigenti disposizioni, ad un applicato delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ad un sottufficiale che abbia chiesto, e ne sia stato riconosciuto idoneo, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali, che intendano concorrere all'anzidetto posto d'impiego, dovranno presentare, non oltre il 30 *settembre* 1933-XI, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse direttamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo e — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera, attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non sarà presa in considerazione la rinuncia che per qualsiasi ragione fosse presentata, e che ai sottufficiali compete, con la nomina all'impiego civile — come assegno personale in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° — l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutato ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nell'impiego civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 484. — CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

1. — Le gare nazionali previste dal «regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali», ed il campionato militare ippico indetto con circolare 627 *giornale militare* dell'8 dicembre 1932, saranno svolte in Roma nelle seguenti epoche:

25 ottobre c.a.:	gara nazionale di tiro con la pistola;
26 » c.a.:	gara nazionale di tiro con il fucile;
27 » c.a.	campionato militare ippico;
28 » c.a.	
29 » c.a.	
29 » c.a.	campionato militare di campagna;
30 » c.a.	
(30 ottobre c. a.:	premiazione degli ufficiali che hanno partecipato al campionato militare ippico e al campionato militare di campagna).
28 novembre c.a.:	gara fra sottotenenti maestri di scherma;
29 » c.a.:	
30 » c.a.:	
17 dicembre c.a.:	gara nazionale di scherma fra ufficiali.
18 » c.a.:	
19 » c.a.:	

2. — Le gare divisionali di scherma quest'anno saranno svolte nel mese di novembre.

3. — I comandi di corpo d'armata e di isola faranno pervenire al ministero della guerra — ufficio coordinamento — ed al comando della scuola centrale militare di educazione fisica, 15 giorni prima dell'inizio di ogni gara, l'elenco degli ufficiali concorrenti alla gara stessa (ad eccezione del campionato militare ippico, per il quale ha dato disposizioni a parte l'ispettorato delle truppe celeri).

4. — Gli ufficiali concorrenti alle gare suddette, ad eccezione sempre del campionato militare ippico, dovranno presentarsi, al comando della scuola centrale militare di educazione fisica — Farnesina — alle ore 15 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio della gara cui gli ufficiali partecipano.

5. — Gli ufficiali concorrenti, non residenti in Roma, avranno diritto alla prescritta indennità di soggiorno durante la permanenza a Roma per lo svolgimento della gara cui partecipano, oltre alle spese ed indennità di viaggio.

6°) *Premi*:

Alle gare saranno assegnati i seguenti premi:

1°. — Gara nazionale di tiro con la pistola:

a) Una coppa trasmissibile, secondo le norme indicate nel regolamento sopracitato.

b) i seguenti premi:

1° premio	L.	1500
2° »	»	1000
3° »	»	500

4° – 5° – 6° – 7° – 8° – 9° premio: oggetti di ricordo.

2° — Gara nazionale di tiro con il fucile:

Come per la gara nazionale di tiro con la pistola.

3° — Gara nazionale di scherma fra ufficiali:

a) Tre coppe trasmissibili, secondo le norme indicate nella circolare n. 227 del *giornale militare* 1932;

b) i seguenti premi per ciascuna arma:

1° premio:	L.	1500
2° »	»	1000
3° »	»	500

4° – 5° – 6° – 7° – 8° – 9° premio: oggetti di ricordo.

4° — Gara fra sottotenenti maestri di scherma:

1°	premio	L.	1500
2°	»	»	1000
3°	»	»	500
4°	»	»	300

5° — Campionato militare di campagna:

a) due coppe trasmissibili, secondo le norme indicate nel regolamento sopracitato;

b) i seguenti premi:

1°	classificato	L. 3000		
2°	»	» 2500		
3°	»	» 2000		
4°	»	» 1500		
5°	»	» 1000		
6°	»	» 500		
7°	»	medaglia	doro	grande
8°	»	»	»	»
9°	«	«	»	piccola
10°	»	»	»	«
11°	»	»	»	»
12°	»	»	»	»

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 485. — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Nel concorso bandito con circolare 111 *giornale militare* 1932 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Magg. S. M.	SALVI P. Battista	*Impiego dell'artiglieria pesante campale nell'offensiva in terreno libero.*	2º	2.000
Magg. cavall.	CARDINALE Mario	*Due casi d'impiego di cavalleria in Tripolitania.*	2º	2.000
Magg. fant.	FRENGUELLI Brenno	*La fanteria negli ultimi 200 metri.*	2º	2.000
Magg. S. M.	CARLÀ Vincenzo	*Alcune considerazioni sul funzionamento dei servizi in spedizioni oltremare.*	2º	2.000
Col. fant.	QUAGLIA Enrico	*La V armata francese dalla battaglia delle frontiere alla Marna.*	2º	2.000
Magg. fant.	MICALETTI Raffaello	*Il fattore coloniale nella politica italiana in pace ed in guerra.*	2º	2.000
Ten. col. fant.	ZUCHEGNA Ostilio	*La manovra ottobre* 1917.	2º	2.000
Magg. S. M.	SCALISE Guglielmo	*La cooperazione tra fanteria e artiglieria.*	3º	1.200
Ten. col. fant.	PALUMBO Antonio	*Studio monografico sul territorio di confine delle Alpi e degli Appennini liguri.*	3º	1.200
Magg. fant.	CELADA Luigi	*La Dalmazia. Saggio di monografia storico-geografico militare.*	3º	1.200
Magg. fant.	CELADA Luigi	*L'Ungheria. Saggio di monografia storico-geografica.*	3º	1.200

		mondiale.		
Ten. col. S. M.	PELLIGRA Raffaele	*Note sull'impiego della cavalleria.*	3º	1.200
Magg. ammin.	d'ERAMO Ennio	*Servizio di cassa e resa dei conti del danaro presso l'esercito operante.*	3º	1.200
Ten. col. S. M.	MARAZZANI Mario	*L'impiego della cavalleria secondo la nostra regolamentazione. Confronti con regolamentazioni estere.*	3º	1.200
Magg. fant.	DE RENZI Edmondo	*La copertura delle frontiere terrestri.*	3º	1.200
Magg. S. M.	GIGLIOLI Mario	*Note sulle condizioni d'impiego dei reparti indigeni della Somalia italiana.*	3º	1.200
Magg. alp.	SMANIOTTO dai ROVERI Ettore	*Combattimento in zone boscose.*	4º	800
Col. fant.	SCALA Ettore	*Il mare nostro.*	4º	800
Magg. fant.	MIRTO Giovani	*La Venezia Giulia. Sintetico studio geografico-militare.*	4º	800
Magg. S. M.	DELLA PORTA RODIANI Guglielmo	*Panorama albanese. Note monografiche.*	4º	800
Magg. fant.	MORRA Eugenio	*Il XXVII battaglione d'assalto alla battaglia di Vittorio Veneto.*	4º	800
Magg. fant.	SPADA Antonio	*Il punto di vista di un fante circa quella intima cooperazione che è la combinazione degli sforzi fra le giovani forze aeree e le forze terrestri.*	4º	800
Ten. col. artigl.	FALASCA Marrigo	*In tema di motorizzazione con riferimento alle truppe celeri.*	4º	800
Magg. fant.	MICALETTI Raffaello	*L'azione politico militare della Senussia in Libia.*	4º	800

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Ten. col. fant.	PALUMBO Antonio	*Gli avvenimenti del* 1914-15 *in Tripolitania.*	4°	800
Ten. col. fant.	BIONDI Giuseppe	*La campagna del Camerum* 1914-1916.	4°	800
Ten. col. S. M.	SERRA Fabrizio	*Di alcune considerazioni e deduzioni sulla condotta delle operazioni coloniali.*	4°	800
		UFFICIALI INFERIORI.		
1° Ten. fant.	MARASCHI Carlo	*L'industria nazionale al servizio della guerra.*	2°	1.500
1° Ten. fant.	MARASCHI Carlo	*La Dalmazia nei limiti assegnati all'Italia dal Patto di Londra.*	2°	1.500
1° Cap. fant.	GATTA Giovanni	*Le operazioni nei terreni boscosi.*	2°	1.500
Cap. fant.	NEBBIA Vittorio	*Aspetti della guerra di notte.*	2°	1.500
Cap. fant.	BAZZONI Giovanni	*Istruzione e addestramento dei reparti di fanteria.*	2°	1.500
Ten. fant.	OLIVERIO Luigi	*La difesa della frontiera, vista sotto gli aspetti organici.*	2°	1.500
Cap. ammin.	RAVALLI Paolo	*Considerazioni sul vitto militare. Sua importanza, sue speciali necessità e provvedimenti che ne conseguono.*	3°	800
Cap. artigl.	SALERNO Ugo	*L'ordinamento militare francese. Confronti con l'ordinamento militare italiano.*	3°	800
1° Cap. fant.	GIORGETTI Lucio	*Note sulla difesa delle unità dell'esercito contro l'azione dei reparti d'assalto dell'ar-*	3°	800

Cap. fant.	PASSARO Guglielmo	*Cultura generale e preparazione professionale degli ufficiali.*	3°	800
Cap. fant.	LANZETTA Domenico	*Esame sintetico della condotta di guerra dei gen. Falkenhayn ed Hindenburg.*	3°	800
Cap. fant.	CONGEDO Vittorio	*L'Alto Adige (Profilo storico-geografico-militare).*	3°	800
Cap. fant.	ROSSI Rinaldo	*La guerra nelle ex colonie tedesche* (1914-1918).	3°	800
Ten. artigl.	DE GIUDICI Paolo	*Note sull'impiego delle automitragliatrici in Cirenaica* (1927-1931).	3°	800
Cap. fant.	MASCIA Umberto	*Idee, questioni e tendenze tedesche.*	4°	500
Ten. alp.	FATUZZO Giacomo	*Il « Tahar » tripolitano.*	4°	500
1° Cap. bersagl.	FABIANI Emanuele	*La fanteria: fattori tecnici e morali; criteri fondamentali che ne informano il metodo di educazione e di addestramento.*	4°	500
1° Ten. alp.	MELLANO Pietro	*Forzamento di corsi d'acqua.*	4°	500
Cap. fant.	MASCIA Umberto	*Le armi ed il fuoco della fanteria.*	4°	500
Ten. fant.	OLIVERIO Luigi	*La valle Roja e le sue adiacenze.*	4°	500
Ten. fant.	ROSSI Bruno	*L'aerocooperazione terrestre nel servizio di fanteria.*	4°	500

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 486. — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Nel concorso a premi bandito con circolare 142 *giornale militare* 1932 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Col. artigl. (A. R. Q.)	SARFATTI Gualtiero	*Cooperazione fra esercito e aviazione.*	2°	2.000
Col. alpini (riserva)	TOGGIA Edoardo	*Con una compagnia di alpini del battaglione Edolo nel 2° periodo della campagna* 1895 1896.	3°	1.200
Magg. genio (compl.)	BASIGLIO Stefano	*Il settore di val Roja del confine italo-francese.*	3°	1.200
Col. fant. (riserva)	SINOPOLI Salvatore	*Ca tient du miracle - Sul Montello* (15-23 *giugno* 1918).	4°	800
Ten. col. artigl. (A. R. Q.)	CALLIGARIS Andrea	*Sul fronte serbo nel* 1915.	4°	800
Ten. col. amm. (p. a.)	BONACINI Augusto	*Sul servizio amministrativo contabile nei corpi del R. Esercito e sul personale addettovi.*	4°	800
Col. fant.	PISONI Ferruccio	*La sistemazione difensiva del passo di Dob-*	4°	800

UFFICIALI INFERIORI.

S. Ten. fant. (compl.)	SINOPOLI Mario	*L'azione della IV armata in Cadore dall'inizio dell'offensiva alla fine di ottobre 1917.*	4°	500
Ten. artigl. (compl.)	SCALISE Armando	*La battaglia di Gorizia.*	4°	500
Ten. alp. (compl.)	BANDINI Valentino	*Il Sasso Rosso* (23 *novembre* 1917-23 *marzo* 1918).	4°	500
Cap. comm. (compl.)	AUDISIO Guido	*Le valli italiane intorno al M. Rosa e la strada delle Alpi Pennine.*	4°	500
Ten. art. (compl.)	MISURACA Salvatore	*La guerra di corsa e i violatori del blocco.*	4°	500

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 487. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento di zappatori di fanteria sul servizio pompieristico militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Allo scopo di addestrare nel servizio pompieristico militare sottufficiali, graduati e soldati zappatori di fanteria, avrà inizio il 20 settembre 1933, in via di esperimento, un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto.

Il periodo di addestramento avrà la durata di 3 mesi e si svolgerà presso i sottonotati corpi dei civici pompieri, dove, a cura dei reggimenti di fanteria per ciascuno a fianco segnato, saranno giornalmente avviati per l'istruzione i militari designati.

Detto personale dovrà essere istruito al maneggio dei materiali ed alle manovre pompieristiche secondo il programma allegato, ma non prenderà parte ai servizi effettivi d'incendio.

Forza da destinare per la predetta istruzione: una squadra di 8 soldati al comando di un sottufficiale o cap. magg. per ciascuno dei reggimenti sottoindicati.

Corpo pompieri di Udine - 2° regg. fant.
» » Messina - 3° regg. fant.
» » Catania - 4° regg. fant.
» » Milano - 7° 8° regg. fant.
» » Bari - 10° regg. fant.
» » Trieste - 12° 151° 152° regg. fant.
» » Reggio Calabria - 20° regg. fant.
» » Pisa - 22° regg. fant.
» » Gorizia - 23° 24° regg. fant.
» » Ravenna - 28° regg. fant.
» » Napoli - 31° 40° regg. fant.
» » Genova - 43° regg. fant.
» » Mantova - 49° regg. fant.
» » Padova - 58° regg. fant.
» » Reggio Emilia - 66° regg. fant.
» » Como - 67° regg. fant.

Corpo pompieri di Venezia - 71° regg. fant.
» » Brescia - 77° regg. fant.
» » Verona - 79° regg. fant.
» » Roma - 81° regg. fant.
» » Firenze 84° regg. fant.
» » Torino - 90° 91° 92° regg. fant.

I graduati di truppa ed i soldati dovranno essere tratti da quelli aventi ferma ordinaria e dei seguenti mestieri: muratori, carpentieri, fabbri, elettricisti, motoristi, tubisti, idraulici.

Sull'attitudine ed il profitto del personale militare i comandanti dei civici pompieri, riferiranno al comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

La sorveglianza ed il coordinamento delle istruzioni e affidata al C.C.I.P.A.A.

Al termine del periodo di addestramento i comandi di reggimento apporteranno sui fogli matricolari dei suddetti militari la seguente notazione: « Ha seguito un periodo di addestramento pompieristico della durata di 3 mesi presso il corpo pompieri di . . . . » riportando la classifica di ottimo, buono, mediocre ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma dell'istruzione teorico-pratica sul servizio pompieristico da impartirsi agli zappatori di fanteria.

MEZZI DI ESTINZIONE.

Pompe.

1. — Generalità sulle pompe da incendio - Tipi.
2. — Pompe a mano (Descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti, manovre d'impiego, caratteristiche dei tipi di servizio).
3. — Pompe con motore a scoppio (Cenni sui tipi: centrifuga ed a pistoni) Generalità sulle autopompe e motopompe.

4. — Manovre con pompe (Ricerca dell'acqua, piazzamento delle pompe, pompe in serie, uso delle vasche di tela).

5. — Estintori chimici e meccanici (Estintori idrici, a schiuma, a tetracloruro di carbonio, a polvere, ad anidride carbonica).

6. — Coperta di soffocamento (Descrizione dei tipi di lana e d'amianto, manovra d'impiego).

7. — Tubazioni flessibili da acqua (manichette) (Tubi di aspirazione, tubi di mandata o manichette: diametri, lunghezza dei tratti, conservazione e riparazione, norme per il trasporto e l'asciugamento dopo l'impiego, manovra dello stendimento delle tubazioni, naspi).

8. — Raccordi delle tubazioni flessibili da acqua.

9. — Lance. Normali, regolabili, bocchelli; getto delle lance; altezza del getto; attrito dell'acqua nelle pareti interne dei tubi.

10. — Ripartitori. Descrizione, funzionamento, calibri, impiego e manovra.

MEZZI DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO.

11. — Scale. Scala italiana, descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, impiego. - Scala di funi, descrizione, nomenclatura, manovra di salita, impiego.

12. — Teli di salvataggio. Tela da salto - descrizione, impiego, manovra.
Tela slitta - descrizione, impiego, manovra.
Tela slitta a sacco - descrizione, impiego, manovra.

13. — Funi. Funi speciali per pompieri, nodi per imbracature da salvataggio, ganci a molla.

14. — Cinture ed imbracature da salvataggio. Descrizione dei principali tipi in uso fra i corpi pompieri.

15. — Apparecchi di respirazione. Maschere a filtro, diversi tipi di filtro o patrona. Apparecchi antifumistici ad aria fresca, manovra d'impiego.
Autoprotettori, descrizione dei diversi tipi in uso, concetto d'impiego.
Addestramento a portare la maschera.

16. — Salvataggi. Come si opera per eseguire il salvataggio di persone, nei caso più comuni.

ATTREZZI ED APPARECCHI DA DEMOLIZIONE E SGOMBRO, ILLUMINAZIONE, PUNTELLAMENTI.

17. — Apparecchio per il taglio a fiamma ossidrica. Graffi, ramponi, arpioni vari. — Descrizione, manovra d'impiego.

N. 488. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare.** —](Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Allo scopo di addestrare nel servizio pompieristico militare gli artificieri d'artiglieria e del genio, avrà inizio il 10 gennaio 1934, in via di esperimento, un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto, della durata di due mesi.

Detto corso sarà svolto presso l'8 reggimento genio, presso il quale in data 9 gennaio 1934 dovranno essere avviati i suddetti militari che hanno ultimato l'ultimo corso d'artificieri per le suddette armi.

Direttore del corso sarà il capitano del genio CARDONI Armando.

Le istruzioni verteranno essenzialmente sull'impiego dei mezzi atti alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi, specialmente dei depositi di esplosivi, come da programma allegato.

Al termine del periodo di addestramento, i comandi di reggimenti aventi in forza i suddetti militari, avranno cura di apporre sui fogli matricolari dei singoli interessati la seguente notazione: « Ha eseguito un periodo di addestramento pompieristico della durata di due mesi presso l'8 reggimento genio, riportando la classifica di ottimo, buono, mediocre ».

I materiali d'istruzione saranno tempestivamente richiesti dall'8 reggimento genio alla direzione generale del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma d'istruzione pompieristica da impartirsi agli artificieri del genio e di artiglieria.

1. — Principali cause che possono determinare l'incendio, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.
2. — Mezzi di spegnimento.
3. — Ventilazione dei locali invasi dal fumo.
4. — Prevenzione contro gli incendi, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

5. — Cenni sulla espressione degli incendi, con parrticolare riguardo ai depositi di esplosivi.

6. — Impiego pratico degli apparecchi di estinzione.

7. — Impiego pratico delle maschere antigas.

8. — Descrizione, manovra ed impiego dei principali attrezzi da salvataggio, demolizione, sbombro e puntellamento.

9. — Mezzi d'illuminazione.

10. — Liquidi infiammabili: norme precauzionali per la manipolazione; pericolo d'infiammabilità; pericolo di scoppio; gas compressi; norme precauzionali per la manipolazione.

11. — Tensioni pericolose per le operazioni di spegnimento d'incendi.

N. 489. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 1° corso di tiro ed il corso per ufficiali triangolatori di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

a) *Corso di tiro.*

1° cap. BASSI Giancarlo, reggimento artiglieria a cavallo.
» FERRANTE Michele Arcangelo, 29° da campagna.
» MAZZA Arnaldo, scuola appl.ne artigl. e genio.
» DONNINI Giovanni, 19° campagna.
» GAIONE Luigi, 7° pesante campale.
» GHELLI Ugo, 4ª campagna.
» BONCORAGLIO Francesco, 26° campagna.
» CRISAFULLI Adolfo, direzione artigl. della Sicilia.
» FERRARI Achille, reggimento artigl. a cavallo.
» FOTI Attilio, 3ª costa.
» CAPASSO Riccardo, reggimento artiglieria leggero.
» MILLETTI Renato, 30° campagna.
» URSO Sebastiano, 5° pesante campale.

1° cap. MARTELLI Armando, 2° campagna, assegnato istituto geografico militare.
» LO GIUDICE Egidio, 3° pesante campale.
» ANDREETTA Lorenzo, 1° centro automobilistico.
» ARDUINI Giovanni, 2° pesante campale.
» FRANCHI Nello, reggimento misto artiglieria.
» CEFARATTI Arturo, 25° artiglieria campagna.
» BECCARIA Germano, 1° montagna.
» BORATTO Alfredo, 5° artiglieria campagna.
» CAMPANELLA Attilio, 12° pesante campale.
» MESSINA Alfonso, 4° campagna.
» TEBALDESCHI Cesare, 10° pesante campale.
» MONTEFORTE Rodolfo, com. artigl. corpo arm. Firenze.
» MATTEUZZI Angelo, 13° artiglieria da campagna (ass. Com. Mob. Civ.).
» BRUNELLI Federico, 3° costa.
» PALLAVICINO Giuseppe, 4° pesante.
» BATTISTI Luigi, 19° campagna.
» CAVALLOTTI Giulio, 2° campagna (ass. Min. Guerra.
» FERRARA Geremia, 11° pesante campale.
» ABATE Giulio, 6° pesante.
» AGRESTINI Enrico, centro chimico militare.
» SECCO Gustavo, 28° campagna.
Tenente RUBINI Eberardo, scuola all. uff. compl. Pola.
» SUSINNA Carmelo, reggimento artiglieria leggero.
» DI CASTRI Mario, 5° pesante.
» IACI Alfredo, 24° campagna.
» COGNI Aleardo, regg.to artigl. a cavallo.
» CIPRIANI Brunetto, scuola all. uff.li compl. Bra.
» PETRUCCI Luigi, R. accademia artigl. e genio.
» CREONTI Elio, 6° pesante campale.
» MASTROMAURO Michele, scuola all. sottuff. Nocera Infer.
» CUCCIOLI Giovanni, Direzione centro chimico militare.

Tenente D'ATRI Enrico, 29° campagna.
» COSTANTINO Angelo, R. accademia fanteria e cavalleria.
» PERSICHILLI Filippo, 1° campagna.
» FIANDINI Cesare, 2° montagna.
» BASILI Angelo, Scuola all. uff. compl. Lucca.
» SAVINO Romeo, 13° campagna.
» SCALFARO Francesco, 1° pesante campale.
» CARDINI Augusto, 19° campagna.
» CIANNELLA Nicola, 3° pesante.
» VENERANDI Michele, 17° campagna.

b) *Corso per ufficiali triangolatori.*
(10 settembre - 30 ottobre).

Tenente ARTIAGO Emilio, 3° pesante.
» BOSCO Carlo, 6° pesante campale.
» COCCHI Ubaldo, 8° pesante.
» FERA Domenico, 10° pesante.
» GUERRERI Oreste, 1° pesante campale.
» HANNAU Elio, 1° pesante.
» LENZI Ernesto, 9° pesante campale.
» MATTUCCI Giuseppe, 10° pesante campale.
» PECCHINOTTI Ernesto, 7° pesante campale.
» PAOLI Lodovico, 8° pesante campale.
» PIANO Giovanni, 2° pesante.
» PIERRI Michele, 1° montagna.
» PETRUCCI Vincenzo, 4° controaerei autocampale.
» SCIVITTARO Domenico, 1° costa.
» SANTORO Antonino, 1° controaerei autocampale.
» SCIARRA Vincenzo, 2° controaerei autocampale.

c) *Prescrizioni.*

Valgono le prescrizioni date nella circolare n. 427 del 9 agosto 1933 - Anno XI, e per gli ufficiali triangolatori anche quelle relative agli attendenti date col n. 4 della circolare n. 340 del *giornale militare* 1932.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 490. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Il armonia alle disposizioni contenute nella circolare numero 432 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il XIII corso superiore automobilistico.

Comando del corpo di stato maggiore.

Ten. col. GONZAGA Ferrante, in servizio presso il comando corpo armata Firenze.

Corpo armata di Torino.

Capitano AMOROSO Gaetano, 63° reggimento fanteria (*).
» NARDINOCCHI Umberto, 8° artiglieria pesante.

Corpo armata di Alessandria.

Maggiore CABANO Amedeo, 7° reggimento artiglieria pesante.
» ABBATE Giulio, 6° reggimento artiglieria pesante.
» DE PASCALE Mario, 2° reggimento artiglieria pesante campale.
» GIANI Alessandro, 28° artiglieria campagna (*).

Corpo armata di Milano.

Maggiore MONTORSI Mario, 3° reggimento artiglieria pesante campale.
» LATTY Tranquillo, 4° reggimento artiglieria pesante.
Capitano PAIUZZA Nicola, 67° reggimento fanteria (*).
» SALVETTI Antonio, reggimento artiglieria a cavallo.
» DE MARINIS Giovanni, 2° reggimento genio pontieri.

Corpo armata di Verona.

Maggiore CONIO Oreste, 4° reggimento artiglieria pesante campale.

» BRUTI LIBERATI G. Battista, 4° reggimento artiglieria controaerei autocampale.

1° Cap. CASTELLANI Angelo, comando divisione militare Bolzano (*).

Capitano PINCELLI Federico, 5° reggimento artiglieria pesante.

Corpo armata di Trieste.

Maggiore VIGNOLO Fulvio, 5° reggimento artiglieria controaerei autocampale.

» TOBIA Diamante, 23° reggimento artiglieria campagna (*).

Capitano SCHIETROMA Antonio, 10° reggimento artiglieria pesante.

Corpo armata di Bologna.

Ten. col. VERGATI Nello, 3° reggimento artiglieria pesante.

» » DE MARTIIS Arturo, reggimento carri armati.

Maggiore TRAMONTIN Giuseppe, 6° reggimento artiglieria pesante campale.

1° Cap. DI BELLO Florindo, comando divisione militare Bologna (*).

Capitano DELLA FONTANA Pietro, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

» ZANELLI Tommaso, cavalleggeri Firenze.

» CONGEDO Vittorio, reggimento carri armati.

Corpo armata di Firenze.

Ten. col. SCRUGLI Francesco, 3° reggimento contraerei autocampale.

Maggiore CASTELLI Federico, 7° reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano ODINOTTI Alberto, distretto militare di Pisa (*).

Corpo armata di Roma.

Ten. col. GAZZOLA Felice, 8 reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore DELGADO Samuele, legione territ. CC. RR. di Roma.
1° Cap. TABY Vincenzo, 51° reggimento fanteria (*).

Corpo armata di Bari.

Capitano DAMIANI Domenico, 9° reggimento artiglieria pesante campale.
» DEL GRECO Gaetano, 18° reggimento artiglieria da campagna (*).

Corpo armata di Napoli.

Ten. col. DE PEPPO G. Battista, 2° reggimento artiglieria controaerei autocampale;
Capitano AGUGLIARO Natale, 20° reggimento fanteria (*).

Corpo armata di Udine.

Maggiore DE MARCO Gesualdo, 9° reggimento artiglieria pesante;
» NINNI Gaetano, reggimento artiglieria leggero.
» ZAMBRANO Enrico, 23° reggimento fanteria (*).
Capitano SIRACUSA Antonio, 11° reggimento artiglieria pesante campale.
» RAFFAELI Pietro, 9° reggimento artiglieria pesante.

Comando militare della Sicilia.

Maggiore MONTANARI Montanino, 12° reggimento artiglieria pesante campale.

Comando militare della Sardegna.

Maggiore TONDI Luigi, 45° reggimento fanteria (*).
» PEPE Oronzo, 46° reggimento fanteria (*).
Capitano ROSSI Carlo, reggimento misto di artiglieria.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'8° centro automobilistico in Roma, il mattino del 14 settembre c. a.

Gli ufficiali contraddistinti col segno (*) sono quelli che, conseguendo l'idoneità, dovranno considerarsi disponibili per il trasferimento nei centri automobilistici secondo le modalità previste nell'art. 10 della circolare 432 innanzi citata.

I corpi interessati trasmetteranno al più presto al citato 8° centro automobilistico i libretti personali degli ufficiali ammessi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 491. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 28-29-30 settembre 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

Premio città di Saluzzo. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'Appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; ediz. 1932-X.

1° giorno — *Prova di fondo*:

Marcia di circa 20 Km. su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di Km. 11 all'ora.

Percorso ad ostacoli su pista, di m. 1500 circa, con 10 ostacoli di altezza non superiore a m. 1 da compiersi alla cadenza di m. 500 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno — *Prova di resistenza al galoppo*:

Percorso al galoppo di Km. 10 circa, con ostacoli naturali dell'altezza massima di m. 1,10, da compiersi in campagna, alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno — *Prova di addestramento*:

Percorso di precisione di m. 800 circa con ostacoli di altezza non superiore a m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L. 5000, delle quali L. 1500 ai cavalli italiani meglio classificati e coppa «Premio ministero della guerra» all'ufficiale vincitore.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 492. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 settembre 1933 - Anno XI.

1. — La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Gen. di corpo d'armata, designato d'armata GRAZIOLI cav. Francesco, *presidente;*
Gen. di brigata TREZZANI cav. Claudio, *segretario* (senza voto);
» di divisione GUIDI cav. Francesco, *membro;*
» » BABBINI cav. Ezio, *membro;*
» di brigata SOMMA cav. Umberto, *membro;*
» » ROVERE cav. Giulio, *membro;*
» » OLIVETTI cav. Adolfo, *membro;*
» » DE BENEDETTI cav. Antonio, *membro;*

Colonnello	TARANTO cav. Arturo, *membro;*
»	BROGLIA cav. Enrico, *membro;*
»	CREMASCOLI cav. Giuseppe, *membro;*
»	DE SIMONE cav. Carlo, *membro;*
»	FERRARI ORSI cav. Federico, *membro;*
»	GAGGINI cav. Mario, *membro;*
»	MENTASTI cav. Luigi, *membro;*
»	DE STEFANIS cav. Giuseppe, *membro;*
»	FAVAGROSSA cav. Carlo, *membro.*

2. — I nomi dei tenenti colonnelli che dovranno presentarsi agli esperimenti saranno comunicati successivamente, appena esperiti i giudizi prescritti dalla legge n. 398 dell'11 marzo 1926.

3. — Gli esperimenti avranno luogo a Verona. Fungerà da comandante del quartier generale il ten. col. CASARDI cav. Ettore.

4. — I membri della commissione ed i tenenti colonnelli si presenteranno alla segreteria della commissione in Verona, alle ore 11 rispettivamente dei giorni 5 e 9 ottobre, in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 493. — AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti. — (Gabinetto). — 4 settembre 1933 - Anno XI.

Con riferimento a quanto stabilito dalla circolare 6 aprile 1933-XI, n. 171 del *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi dei tenenti in S.P.E. ammessi alla seconda sessione delle prove per l'avanzamento anticipato:

Arma di fanteria.

MECCIA Ettore.
ELEFANTE Giuseppe.
GILARDI Tommaso.

PENNESE Angelo.
MAIELLI Michele.
PIAZZOLLA Michele.
SEMERARO Giuseppe.
MAZZEI Pasquale.
CIPRIANI Michelangelo.
TRIVERO Alberto.
VERDOJA Cesare.
TATA Luigi.
PIGNARI Luigi
CIRINCIONE Ettore.
MARSILI Giacomo.
VITALE Mario.
CORDI Francesco.
BUGLIONI Italo.
SCULLI Giuseppe.
RUOCCO Giuseppe.
GAMBUZZA Giulio Cesare.
MANZI Pietro.
FRATELLO Vincenzo.
MILANESE Antonio.
BOTTACCHI Ugo.
ZANETTI Cesare.
CATANOSO Carmelo.
RECCHIA Francesco.
DELL'UVA Enrico.
GIAMPAOLI Mario.
MAZZUCCA Rosario.
SCUTO Carmelo.
SPITALERI Salvatore.
SPECIOSO Vincenzo.
AGRO' Amedeo.
TARALLO Francesco.
PICCOLI Sante.
LIBERTI Gerardo.

ALBARELLA Giuseppe.
SURDO Benvenuto.
DI GIOVANNI Francesco.
SABBADINI Emilio.
LEONARDI Dante Ugo.
BELLERI Saverio.
REGINA Fermo.
BERTINI Luigi.
VENEZIANO Antonino.

Circa lo svolgimento delle prove dispongo quanto segue:

1. Le prove per l'avanzamento anticipato per i tenenti sopra elencati avranno luogo presso le scuole centrali di Civitavecchia a cominciare dal giorno 11 corrente mese.

2. L'esperimento scritto e quello pratico si svolgeranno con le modalità e le norme fissate dalla circolare 31 gennaio 1933-XI, n. 64 del *giornale militare* c. a.

3. La Commissione giudicatrice per le prove è così composta:

Generale di corpo d'armata comandante designato d'armata PERRIS cav. Carlo, *presidente;*
Generale di brigata VILLA SANTA cav. Nino, *membro;*
» » TUMINO cav. Gabriele, *membro;*
» » FAUTILLI cav. Ubaldo, *membro;*
Colonnello di fant. SODDU cav. Ubaldo, *membro;*
» » MACCARIO cav. Giovanni, *membro;*
Ten. colonn. di fant. ASTERITI cav. Massimino, *membro;*
» » » BERNARDI cav. Tullio, *membro;*
» » S. M. RONCO cav. Ercole, *segretario.*

4. I comandi di corpo d'armata provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, a dare disposizioni perchè gli ufficiali ammessi alle prove si presentino nelle ore antimeridiane del 10 c. m. al comando delle scuole centrali. Gli ufficiali residenti in colonia che non potessero presentarsi nel termine prescritto, sosterranno la prova nella pros-

sima sessione e, se dichiarati idonei, conseguiranno la promozione con l'anzianità che ad essi sarebbe spettata se avessero superata la prova stessa nella sessione cui si riferisce la presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª anno 1933-XI, circolare 380:

A pag. 1408, dodicesima riga, invece di GILIOLI Luigi, leggasi: GILIOLI Ugolino.

Dispensa 45ª. anno 1933-XI - circolare 453.

A pagina 1665, depennare alla riga 9ª del n. 1 della circolare 453 le parole:

1 ufficiale inferiore.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60

Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6101788) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Dispensa 49ª 1933 - Anno XI 18 Settembre

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 15 SETTEMBRE 1933-XI

Addito all'Esercito i seguenti ufficiali e gregari del 4° reggimento alpini:

1° capitano	BELLANI Ercole	– Batt.	« Ivrea »	
1° capitano	BRIZZOLARA Ferdinando	– »	« Intra »	
Tenente	INAUDI Giuseppe	– »	« Ivrea »	
S. Ten. compl.	CHABOD Renato	– »	« Aosta »	
S. Ten. compl.	SACCHI Ruggero	– »	« Aosta »	
Sergente	RANTE Giacomo	– »	« Ivrea »	– 38ª comp.
Cap. magg.	RONC Carlo	– »	« Aosta »	– 41ª »
Cap. magg.	JORDAN Prospero	– »	« Aosta »	– 41ª »
Cap. magg.	CARREL Giuseppe	– »	« Aosta »	– 41ª »
Cap. magg.	TARTIN Pietro	– »	« Aosta »	– 42ª »
Cap. magg.	ROSSETTI Eugenio	– »	« Aosta »	– 43ª »
Cap. magg.	MOTTA Giovanni	– »	« Intra »	– 37ª »
Cap. magg.	GUGGI BOGGIO Carlo	– »	« Ivrea »	– 39ª »
Soldato	MOCHET Enrico	– »	« Aosta »	– 41ª »
Soldato	VUILLER Marcello	– »	« Aosta »	– 41ª »
Soldato	AYMARD Alfonso	– »	« Aosta »	– 43ª »
Soldato	MANCINI Gualtiero	– »	« Intra »	– 24ª »
Soldato	POGGI Italo	– »	« Intra »	– 24ª »
Soldato	SPINELLI Angelo	– »	« Intra »	– 7ª »
Soldato	RAMELLA PAIA Giuseppe	– »	« Ivrea »	– 41ª »

che:

« Nel corso di un'ardita ascensione con scopi militari da essi compiuta al Monte Bianco, accorrevano prontamente in aiuto di cinque alpinisti che sorpresi dalla tormenta, avevano

già perduto per assideramento due compagni e si trovavano anch'essi in grave pericolo di vita per incipiente congelamento degli arti.

Per ben 24 ore consecutive, incuranti della fatica, del pericolo e dei disagi, si prodigavano alacremente per il ricupero delle salme e per il salvataggio dei superstiti, con i quali dividevano fraternamente i pochi viveri di conforto rimasti, dando in tal modo bellissima prova di ardimento, tenacia, abnegazione ed altruismo ».

Monte Bianco, 25 agosto 1933-XI

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 1815

PARTE PRIMA

N. **494 - 8 giugno 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1128. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica . . . . *Pag.* 1819

» **495 - 6 luglio 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1050. - Assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio . . . . » 1821

» **496 - 5 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stipendi ed altri assegni fissi. Prescrizione biennale. . . . . » 1823

PARTE SECONDA

N. **497 - 18 agosto 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato. . . . . *Pag.* 1827

» **498 - 24 agosto 1933** - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri effettivi del collegio medico-legale. . . . . . » 1828

N. **499 - 14 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste *Pag.* 1830

» **500 - 14 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1830

» **501 - 14 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 1830

» **502 - 18 agosto 1933** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito il vice presidente dell'Unione militare. . . . . » 1831

» **503 - 29 luglio 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo all'espropriazione dell'uso di brevetti in proprietà o in licenza del sig. Cohen Venezian Carlo . . . . » 1832

» **504 - 14 settembre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . » 1834

NOTIFICAZIONE . . . . « 1835

PARTE PRIMA

Circolare N. 494. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 1128. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 210, del 9 settembre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga la disposizione transitoria prevista nella tabella (allegato 3) annessa alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — DE BONO —
GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 495. — STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1050. - Assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 197, del 25 agosto 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626;

Visto l'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di interpretare autenticamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del primo comma dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397, il limite minimo di servizio richiesto per il collocamento a riposo deve intendersi stabilito in 20 anni, in conformità del disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e dell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Tale limite deve intendersi valevole anche per il collocamento in ausiliaria direttamente o pel tramite del congedo provvisorio, previsto dal successivo art. 39 della predetta legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.

Art. 2.

Le somme eventualmente corrisposte in più, sino alla data di attuazione del presente decreto, agli ufficiali che, in dipendenza di una diversa applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, numero 397, fossero stati mantenuti nella posizione di congedo provvisorio oltre il limite di 20 anni di cui al precedente articolo 1, non sono ricuperate.

Questo decreto ha effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA —
SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 94. — MANCINI.

N. 496. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Stipendi ed altri assegni fissi. Prescrizione biennale.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 5 settembre 1933 - Anno XI.

Per opportuna norma degli enti militari dipendenti si comunica qui appresso la circolare n. 111745 in data 6 agosto u. s. del ministero delle finanze in ordine all'applicazione della prescrizione biennale ed alla più esatta interpretazione delle norme relative:

« In seguito a incertezze sorte nella applicazione della prescrizione biennale, prevista dalla legge 9 marzo 1871, n. 102, dal decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 e dall'articolo 380 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, è stato riconosciuto opportuno riassumere le questioni e sottoporle all'autorevole esame del Consiglio di Stato, nell'intento di stabilire in materia direttive precise, che assicurino l'osservanza di uniformi criteri.

L'Alto Consesso ha considerato, al riguardo, che « nella pratica devesi indagare se sia sorto il diritto dell'impiegato a conseguire l'assegno, periodico e non periodico, se di esso l'impiegato abbia avuto legale conoscenza, e se, pertanto con tale diritto, certo e noto, possa dirsi anche nata nell'impiegato stesso la corrispondente azione per farlo valere.

« Allorchè dalla legge, dal regolamento o da altro provvedimento dalla legge medesima preordinato, tale diritto direttamente discenda, senza che un atto di valutazione discrezionale si richieda per la sua perfezione, è indubbio che dalla scadenza della rata, quando l'assegno sia periodico, o dalla maturazione dell'assegno, quando tale periodicità manchi, decorra la prescrizione biennale. La quale decorre altresì allorchè per il riconoscimento del diritto occorra procedere a semplici accertamenti di fatto, come la condizione civile dell'impiegato, lo stato della sua famiglia, le sue eventuali benemerenze militari, ecc.

In tutti questi casi il diritto è perfetto fin dall'origine o subordinato, nel suo formale riconoscimento, al concorso di determinate condizioni di fatto, che non implicano apprezzamento di merito alcuno. È ovvio, di conseguenza, che si imputi all'impiegato la sua inerzia, nello aver omesso, per il corso di due anni, di chiedere il pagamento delle rate o la corresponsione degli assegni comunque spettantigli, facendosi ove occorra, parte diligente, col denunciare le personali condizioni, cui il riconoscimento del suo diritto è subordinato.

« Viceversa, quando l'atto da cui il diritto dell'impiegato può scaturire abbia carattere discrezionale, e non sia come tale subordinato a termini, nessuna presunzione di inerzia può elevarsi a carico dell'impiegato, prima che il provvedimento stesso oltre a essere emanato, sia stato portato a sua conoscenza. Prima che tale partecipazione avvenga, ogni domanda dell'impiegato sarebbe illegittima e sconveniente. La fiduciosa attesa dell'impiegato in tali casi evidentemente si impone.

« Ma, seguìta tale comunicazione, egli è posto in grado di far valere i suoi diritti. Il provvedimento esiste ed è perfetto come perfetto è il suo diritto. Gli atti occorrenti alla mera liquidazione contabile e le formalità di pagamento, la serie, cioè, degli atti interni prescritta per disporre ed eseguire il pagamento stesso, ove manchino o tardino, non possono, in questa come nella precedente ipotesi, essere invocati per escludere l'applicazione della prescrizione biennale.

« Alla stregua di questa distinzione e di questi criteri fondamentali non sarà difficile risolvere le questioni numerose che nella pratica si presentano. Tuttavia, non mancheranno casi particolari, nei quali la soluzione potrà apparire meno agevole. In tali ipotesi sarà opportuno procedere, per la natura stessa della prescrizione, con la maggiore equanimità e con prudente spirito di larghezza, tenendo conto segnatamente delle speciali condizioni del personale dipendente e della prassi amministrativa formatasi ».

Il parere emesso dal Consiglio di Stato offre una sicura guida per riconoscere, nella generalità dei casi, quando sia da far luogo all'applicazione della prescrizione di cui trattasi.

Nel comunicare tale parere alle amministrazioni affinchè vogliano uniformarvisi, la finanza fa presente l'opportunità che, nei casi dubbi, i quali non potranno essere che rari ed eccezionali, le amministrazoni ne facciano ad essa segnalazione, per addivenire d'accordo alle determinazioni del caso, al fine di assicurare la necessaria uniformità di decisioni ».

In relazione a quanto è detto nell'ultimo comma della circolare soprariportata gli enti militari dipendenti dovranno riferire a questo ministero (ispettorato generale amministrativo - div. assegni I. E.) circa i casi dubbi che potranno presentarsi nell'applicazione della prescrizione biennale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 497. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 agosto 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Decreta:

Nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato, sono effettuati i seguenti movimenti:

cessano di far parte della commissione:

il maggiore generale della R. marina MAINO cav. Cesare, *vice presidente;*

il col. del R. esercito LEONETTI cav. Francesco, *membro effettivo;*

il col. del R. esercito (ora maggiore generale) BARBATO cav. Antonio, *membro effettivo;*
il col. della R. marina (ora maggiore generale) MOLGORA cav. Ettore, *membro effettivo;*
il ten. col. del R. esercito (ora colonnello) D'ACCINNI cav. Vincenzo, *membro supplente;*
il ten. col. della R. aeronautica LO CURZIO cav. Giov. Battista, *membro supplente.*

sono chiamati a farne parte:

il maggior generale della R. marina MOLGORA cav. Ettore, *vice presidente;*
il col. della R. marina DORIA cav. Antonio, *membro effettivo;*
il ten. col. del R. esercito CHIRICO cav. Giuseppe, *membro supplente;*
il ten. col. della R. aeronautica STAJANO cav. Federico, *membro supplente.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1933 – *Anno XI*
Guerra – Registro n. 26 – *Foglio n.* 472 — CAVALLARO.

N. 498. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale sono sostituiti due membri effettivi del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 24 agosto 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello medico del R. esercito in A.R.Q. CALENDOLI cav. Saverio, richiamato in temporaneo servizio con la stessa decorrenza, è nominato membro effettivo del collegio medico legale dal 1° settembre 1933-XI, in sostituzione del colonnello medico del R. esercito in A.R.Q. PASSERA cav. Ercole il quale, promosso al grado superiore, ha cessato dalla predetta carica dal 20 agosto 1933-XI.

Art. 2.

Il tenente colonnello medico del R. esercito GIARRUSSO cav. Gesualdo, già sostituto di uno dei membri effettivi del collegio legale, è nominato, dal 1° settembre 1933-XI, membro effettivo del collegio medesimo, in sostituzione del tenente colonnello medico del R. esercito CASELLA cav. Dante, il quale ha cessato dalla predetta carica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 499. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 14 settembre 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con decreto del 2 agosto 1933, n. 387, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa Triestina di costruzioni con sede in Trieste, via Pierluigi da Palestrina n. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 500. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 14 settembre 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina, con atto dell'8 agosto 1933, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il sig. COZZA Alberto fu Giovanni, di Pola (via S. Germano n. 2), commerciante.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 501. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 14 settembre 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina, in seguito al recesso del socio VULPES dalla ditta

VULPES e APRATO di Torino, esclusa dal fare offerte per i contratti con lo Stato con decreto ministeriale 8 aprile 1932, ha revocato, con decreto del 2 giugno 1933, l'esclusione nei riguardi della ditta Fratelli APRATO di Torino, la quale è stata così riammessa a fare offerte.

L'esclusione resta, peraltro, confermata nei riguardi del sig. VULPES Luigi fu Carmine, proprietario della ditta « Officine VULPES » di Torino, per la costruzione meccanica di utensili e coltelli da taglio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 502. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito il vice presidente dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 18 agosto 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza e del consiglio di amministrazione dell'Unione militare e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammiraglio di divisione in P.A. FIORESE cav. Raffaele, nominato vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Unione militare col citato R. decreto 19 novembre 1931, cessa da tale carica a decorrere dal 1° agosto 1933-XI.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale generale indicato nel precedente articolo è nominato vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Unione militare l'ammiraglio di divisione in S.P.E. MELLANA cav. Stefano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1933-XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 503. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto relativo all'espropriazione dell'uso di brevetti in proprietà o in licenza del sig. Cohen Venezian Carlo.** — (Gabinetto). — 29 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 213, del 13 settembre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, relativo ai brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491, circa l'approvazione delle norme di attuazione del predetto Regio decreto-legge;

Considerato che in pendenza di contestazioni sulla validità ed eventuale proprietà dei seguenti brevetti relativi al « carro Arato »:

1° n. 230975 (depositato il 30 maggio 1924 - rilasciato il 18 giugno 1924): « Dispositivo per il collegamento di veicoli destinati a formare un treno stradale », già di proprietà rag. Ricchiardi e Verme, attualmente di proprietà del signor Eugenio Rossi di Milano, dato in licenza di uso al sig. Cohen Venezian Carlo;

2° n. 234060 (depositato il 7 ottobre 1924 - rilasciato il 17 ottobre 1924): « Dispositivo di direzione per carri rimorchiati a 4 ruote » già di proprietà rag. Ricchiardi e Verme e attualmente di proprietà del sig. ing. Eugenio Rossi, dato in licenza al sig. Cohen Venezian Carlo;

3° n. 265176 (depositato il 9 dicembre 1927 - rilasciato il 27 maggio 1929): « Dispositivo di direzione per veicoli rimorchiati con 2 coppie di ruote direttrici » di proprietà di Cohen Venezian Carlo;

4° n. 268896 (depositato l'11 maggio 1928 - rilasciato il 31 ottobre 1928): « Dispositivo per il comando dei freni nei veicoli rimorchiati a 4 ruote » di proprietà Cohen Venezian Carlo;

5° n. 284226 (depositato il 23 novembre 1929 - rilasciato il 6 novembre 1931): « Dispositivo di supporto per l'alberino porta eccentrico di comando dei ceppi di freni ad espansione per veicoli » di proprietà Cohen Venezian Carlo;

6° n. 284374 (depositato il 23 novembre 1929 - rilasciato il 10 aprile 1931): « Dispositivo per il montaggio di ruote direttrici su assali portanti di veicoli » di proprietà Cohen Venezian Carlo;

7° n. 284375 (depositato il 23 novembre 1929 - rilasciato il 10 aprile 1931): « Meccanismo di comando delle ruote direttrici per veicoli » di proprietà Cohen Venezian Carlo;

8° n. 283917 (depositato il 25 novembre 1929 - rilasciato il 26 marzo 1931): « Dispositivo per il comando automatico dei freni nei veicoli rimorchiati » di proprietà Cohen Venezian Carlo;

9° n. 284284 (depositato il 26 novembre 1929 - rilasciato l'8 aprile 1931): « Dispositivo per il comando dei freni nei veicoli rimorchiati » di proprietà Cohen Venezian Carlo;

10° n. 278919 (depositato il 27 aprile 1929 - rilasciato il 23 ottobre 1930): « Veicolo snodato attorno ad un asse longitudinale » intestato al sig. Cohen Venezian Carlo;

11° n. 294659 (depositato l'11 dicembre 1930 - rilasciato il 31 marzo 1932): « Veicolo utilizzabile tanto come veicolo articolato quanto come veicolo rigido » intestato al sig. Cohen Venezian Carlo;

è necessario ed urgente, nell'interesse della difesa nazionale, provvedere all'espropriazione dei diritti di uso di tali invenzioni con salvezza di ogni questione riguardante la validità o nullità degli attestati di privativa ai fini del diritto o meno all'indennità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto d'uso dei brevetti sopra indicati, concernenti dispositivi per la costruzione del carro rimorchio « Arato », è espropriato ai fini della difesa nazionale.

Art. 2.

Al titolare di detti brevetti, o a chi di diritto, verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, indennità che sarà determinata a norma di legge di concerto col Ministero delle finanze, se e in quanto verrà riconosciuta la validità degli attestati di privativa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1933 *Anno XI*
Registro Guerra n. 26, *foglio n.* 290. — DE TOMASIS

N. 504. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 settembre 1933 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per lo avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, di cui alla circolare 492 del *giornale militare* c. a., il generale di brigata OLIVETTI cav. Adolfo è sostituito dal generale di brigata FAUTILLI cav. Ubaldo; ed il colonnello di fanteria CREMASCOLI cav. Giuseppe è sostituito dal colonnello di fanteria ROSSI cav. Carlo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 agosto 1933-XI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Verona.....	Il comune di Mizzole è aggregato a quello di Verona.	n. 1016 13 luglio 1933	191
Cagliari.....	La denominazione del comune di Riola è modificata in « Riola Sardo ».	n. 1046 13 luglio 1933	196
Mantova....	I confini fra il comune di Mantova e quelli di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Virgilio sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica predisposta dall'ufficio tecnico del comune di Mantova e vistata dall'ufficio del genio civile.	n. 1048 13 luglio 1933	196
Roma.......	È costituito nella Zona dell'Agro Pontino un nuovo comune denominato « Sabaudia ».	n. 1071 4 agosto 1933	200

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

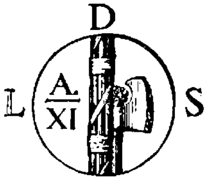

Prezzo L. 2 —

(6102204) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª 1933 - ANNO XI 22 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 22 SETTEMBRE 1933-XI

Per l'esemplare contegno tenuto in occasione dello scontro ferroviario di Solopaca (Benevento), il 20 luglio c. a., tributo un encomio solenne

al 1° capitano medico Dr. Raffaele CONFALONE perchè:

« In uno scontro ferroviario, avvenuto in ore notturne, con gravi conseguenze in morti e feriti, benchè egli stesso contuso, non si perdette d'animo. Organizzò immediatamente i soccorsi, individuò i feriti più gravi ed a questi prestò la sua preziosa opera, che continuò instancabile dopo che giunsero i soccorsi da lui stesso richiesti ».

Solopaca (Benevento), li 20 luglio 1933-XI.

al soldato FOSCHI Achille del reggimento cavalleggeri « Aosta » perchè:

« In uno scontro ferroviario avvenuto in ore notturne, con gravi conseguenze in morti e feriti, viaggiando in uno dei treni scontratisi, non si perdette di animo, ma si prodigò invece nell'opera di soccorso, riuscendo particolarmente prezioso nell'individuare ed estrarre alcuni feriti rimasti impigliati nei rottami ».

Solopaca (Benevento), li 20 luglio 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . Pag. 1837

PARTE PRIMA

N. **505 – 21 settembre 1933** – Anno XI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme per l'inscrizione di ufficio ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, all'Unione nazionale ufficiali in congedo . . . . Pag. 1841

» **506 – 21 settembre 1933** – Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . . » 1843

» **507 – 21 settembre 1933** – Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Fodera nera per avvolgere abiti per allievi degli istituti militari . . . . » 1845

» **508 – 14 settembre 1933** – Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di cinghia per bardatura a basto (*con una tavola di disegni*) . . . . » 1847

» **509 – 31 agosto 1933** – Anno XI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1184. — Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . » 1849

» **510 – 15 giugno 1933** – Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1176. – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra » 1851

ERRATA CORRIGE . . . . » 1893

PARTE PRIMA

Circolare N. 505. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Norme per l'inscrizione di ufficio ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, all'Unione nazionale ufficiali in congedo.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1933 - Anno XI.

Al fine di disciplinare e rendere più agevole l'inscrizione — nei casi in cui questa è stabilita di ufficio dalla legge 24 dicembre 1928, n. 3242 — all'Unione nazionale ufficiali in congedo ed all'Opera di assistenza dell'Unione stessa, determino:

1) I sottotenenti di complemento all'atto della loro nomina saranno inscritti all'U.N.U.C.I. a cura dei distretti militari di residenza, i quali provvederanno a compilare ed a vidimare l'apposito intercalare di tessera dell'Unione, rimettendolo poi al gruppo nella cui giurisdizione di trova l'ufficiale.

2) I corpi e gli enti militari, presso i quali prestano servizio di prima nomina i sottotenenti di complemento, provvederanno al pagamento della tassa d'inscrizione all'U.N.U.C.I. e della quota dovuta all'Opera di assistenza mediante ritenute da effettuarsi mensilmente sugli stipendi degli anzidetti ufficiali.

Per i sottotenenti di complemento però che, avendo diritto alla ferma ridotta, prestano tre mesi di servizio i corpi effettueranno le ritenute mensili corrispondenti alla tassa d'iscrizione ed alla metà del contributo per l'Opera di assistenza, mentre l'altra metà sarà corrisposta a cura degli stessi interessati dopo il congedamento.

Per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali e dai militari di truppa in congedo che prestano servizio di prima nomina della durata di un mese i corpi riterranno il solo importo della tassa d'iscrizione; il contributo per l'Opera di assistenza sarà corrisposto direttamente dagli interessati.

3) Gli ufficiali superiori ed inferiori che cessano dal servizio permanente effettivo saranno iscritti all'U.N.U.C.I. a cura dei corpi che provvedono all'invio in congedo, colle modalità di cui al precedente n. 1. Il pagamento della tassa d'iscrizione ed il contributo per l'Opera di assistenza sarà effettuato a cura degli enti dai quali gli anzidetti ufficiali saranno amministrati, mediante dodici ritenute mensili, di uguale importo, sugli assegni loro spettanti.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 50. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 settembre 1933 - Anno XI.

È stata apportata la seguente modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione del Lazio - Tenenza di Littoria.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 507. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fodera nera per avvolgere abiti per allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici - Divisione vestiario - Sezione 1ª). — 21 settembre 1933 - Anno XI.

La descrizione della fodera nera per avvolgere abiti riportata alle pagg. 2195 e 2196 del *giornale militare* 1929 (circolare n. 516) ed il conto di costruzione relativo riportato sia a pag. 2225 *giornale militare* suddetto, sia a pag. 171 della raccolta dei conti di costruzione ed. 1932, sono sostituiti dalla descrizione e dal conto di costruzione seguenti:

La fodera nera per avvolgere abiti, costruita con tela di cotone tinta in nero per fodere, alta m. 0,87, è composta della fodera propriamente detta e dalla mantellina.

La fodera propriamente detta è ricavata in un sol pezzo di tela largo cm. 65 e lungo cm. 87, ripiegato a metà su sè stesso nel senso della larghezza e cucito ai lati per mezzo di doppia cucitura a macchina.

La mantellina, che risulta applicata alla fodera propriamente detta per mezzo di doppia cucitura a macchina, è ricavata anche essa in un sol pezzo di tela lungo cm. 65 e largo cm. 14 circa.

La parte libera della mantellina è ripiegata internamente in modo da formare un bordo alto mm. 25 circa.

Esternamente, lungo il bordo suddetto, sono applicati 4 pezzi di nastro di cotone nero, lunghi cm. 25 circa ciascuno e larghi mm. 15 circa, alla distanza di mm. 160 circa fra di loro.

A 110 mm. circa dall'orlo superiore libero della fodera propriamente detta, ed in corrispondenza dei quattro pezzi di nastro suddetti, sono applicati altrettanti pezzi di nastro delle stesse dimensioni.

Lungo tutta la linea dove risultano applicati tali nastri vi è un rinforzo della stessa tela della fodera, largo mm. 18 circa.

Le cuciture laterali della fodera propriamente detta sono in fondo traversate da un'altra cucitura della lunghezza di cm. 4, che serve a dare l'ampiezza alla fodera.

La nuova fodera sarà inventariata al cat. 1466 della 1ª categoria, sezione E, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 3,20.

Le fodere già inventariate al cat. 1347 della 1ª categoria, sezione E, del suindicato nomenclatore, saranno passate al cat. 2300 della stessa categoria 1ª, sezione G.

Segue il conto di costruzione:

Conto di costruzione della fodera nera per avvolgere abiti.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone tinta in nero per fodere, alta m. 0,87. . .	m.	0,80	2,35	1,88
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	1,17
			Prezzo di costo L.	3,05
			Prezzo di conteggio »	3,20

---

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 508. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di cinghia per bardatura a basto** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 14 settembre 1933 - Anno XI.

In seguito all'esito favorevole di alcuni esperimenti compiuti con un nuovo tipo di cinghia in tessuto, sagomata, per bardatura a basto, studiata allo scopo di eliminare l'inconveniente di frequenti fiaccature ai quadrupedi, il Ministero è venuto nella determinazione di adottarla in sostituzione delle cinghie di corda regolamentari delle varie bardature a basto.

La nuova cinghia verrà allestita in due taglie controdistinte dalla seguente nomenclatura:

VIII - 2659 - Cinghie di tessuto per basto di prima taglia;

VIII - 2660 - Cinghie di tessuto per basto di seconda taglia.

Le due taglie della cinghia in parola differiranno unicamente per la varia lunghezza della striscia di cuoio (V. tavola di disegni annessa).

La cinghia di seconda taglia, oltre a sostituire le attuali cinghie di corda delle bardature a basto (VIII - 452), sostituisce altresì quelle delle bardature a basto mod. 98 (VIII - 591 e 624) e quelle dei finimenti con basto per carrette e per someggio (VIII - 1560 - 1561).

Le cinghie di corda attualmente in distribuzione saranno usate fino a consumazione.

L'arsenale R. E. di Torino è incaricato dell'allestimento e della distribuzione dei campioni di cinghe nuovo tipo agli enti che ne faranno richiesta.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 509. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1184. – Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — (Gabinetto). — 31 agosto 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 218, del 19 settembre 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI;

Visto il Nostro R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A complemento delle disposizioni contenute nel R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, gli esperimenti cui debbono essere sottoposti i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per conseguire l'avanzamento al grado superiore, comprenderanno anche una prova pratica di comando sul terreno, inerente al grado di colonnello.

Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 52. — MANCINI.

N. 510. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1176. – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 217, del 18 settembre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 54 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la giustizia, per le colonie, per l'interno, per le corporazioni, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI
— BALBO — DE FRANCISCI — DE
BONO — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 49. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931-X n. 1699, sulla disciplina di guerra.

CAPO I.

Della disciplina di guerra in generale.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, nella espressione « enti comunque costituiti » rientrano non solo tutti gli enti, di diritto e di fatto, ma anche i sodalizi, le società, le associazioni e le organizzazioni di qualunque genere e comunque denominati.

Art. 2.

Chi, in istato di renitenza commetta infrazione alle norme stabilite dalla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, è considerato, agli effetti della legge stessa, come chi, pur avendo obblighi militari, non si trova per qualunque motivo presente in un reparto militare.

Art. 3.

Chiunque venga in possesso di informazioni di carattere militare, o, comunque, collegate con le operazioni militari, deve, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, lettera *e*), della legge, comunicare le informazioni stesse immediatamente all'arma dei Carabinieri Reali o ad altra autorità locale.

La comunicazione può esser fatta per iscritto o verbalmente e di essa deve essere dato atto per iscritto a colui che l'ha fatta.

Art. 4.

Il militare alle armi, che sia in possesso di notizie ed informazioni di carattere militare, a senso dell'art. 2, lett. *e*), della legge, deve darne comunicazione esclusivamente ai propri superiori gerarchici, e, se non presente al reparto, alla autorità militare locale.

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, lettera *e*), e 4 della legge non dànno facoltà ad autorità che non ne abbia per legge o per ufficio la specifica competenza, di chiedere o ricercare notizie od informazioni di carattere militare.

Art. 6.

A senso dell'art. 3 della legge, i minori sono esenti dagli obblighi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge stessa fino al compimento del 16° anno di età.

Art. 7.

Anche gli inabili a lavoro proficuo possono essere soggetti all'obbligo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge nei limiti della loro eventuale residuata capacità lavorativa.

Art. 8.

Le chiamate e gli inviti che, a senso dell'art. 4 della legge, le autorità locali ed il Comitato di resistenza civile possono rivolgere ai cittadini ed agli enti, sono fatti per iscritto e comunicati agli interessati o per messo comunale o per lettera raccomandata. Nel primo caso il messo farà constare della avvenuta consegna.

CAPO II.

Dei Comitati di resistenza civile e delle loro attribuzioni.

Art. 9.

Il Direttorio di cui all'art. 5 della legge ha la rappresentanza del Comitato di resistenza civile a tutti gli effetti.

Nei centri importanti il podestà può delegare a sostituirlo nella presidenza il vice podestà o un consultore; il segretario politico può delegare un membro del Direttorio del fascio di combattimento.

Art. 10.

Le riunioni del Comitato di resistenza civile sono indette dal Direttorio e sono valide purchè presiedute dal Podestà o da un membro del Direttorio stesso.

Il Comitato svolge i suoi compiti in base alle istruzioni impartite dal Direttorio.

Esso può, specialmente nei grandi centri, dividersi in sezioni con compiti separati e definiti entro però i limiti della competenza attribuitagli dall'art. 6 della legge. In tal caso il Direttorio può deferire ai singoli membri del Comitato l'incarico di presiedere ciascuno una sezione. Dovrà però il Direttorio esser tenuto al corrente quindicinalmente, ed immediatamente quando le circostanze lo esigano, dello svolgimento del lavoro delle sezioni.

Art. 11.

Il Direttorio deve tenere al corrente il Prefetto dell'azione svolta dal Comitato, nonchè di quant'altro ritenga opportuno.

Art. 12.

Tutti i componenti del Direttorio e del Comitato di resistenza civile prestano la loro opera gratuitamente.

Potranno soltanto, previa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Prefetto, essere loro rimborsate od eventualmente anticipate le spese realmente sostenute o da sostenersi, nella misura dimostrata strettamente necessaria, per l'esercizio delle funzioni o l'adempimento di speciali incarichi espletati o da espletarsi.

Tali spese sono a carico del bilancio del comune.

Art. 13.

I locali necessari per il Comitato di resistenza civile e per il Direttorio sono forniti gratuitamente dal comune, possibilmente nella casa comunale od in altro fabbricato di proprietà del comune stesso.

Il Comune provvede inoltre, nei limiti dello stretto indispensabile e tenuto conto delle condizioni del momento, all'arredamento, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali stessi ed agli oggetti di cancelleria occorrenti al funzionamento del Comitato o del Direttorio.

Art. 14.

In dipendenza del compito, attribuito al Comitato di resistenza civile dall'art. 6 primo comma lettera *a*) della legge, di vigilare, nell'ambito del territorio del comune, alla osservanza della legge stessa, il presidente del Comitato deve denunciare alla competente autorità giudiziaria od amministrativa, a seconda dei casi, ogni infrazione alla detta legge.

All'uopo gli altri componenti del Comitato e del Direttorio debbono segnalare subito al presidente qualsiasi infrazione venga a loro conoscenza.

Art. 15.

In dipendenza del compito attribuitogli dall'art. 6, primo comma, lettera *c*), della legge, il Comitato deve fornire agli enti statali e municipali che ne facciano richiesta tutte le notizie di cui sia in possesso, relative alla disponibilità di impiegati e di lavoratori.

Se richiesto da alcuno degli anzidetti enti, deve anche addivenire alla ricerca di personale mediante quei mezzi che ritenga più idonei allo scopo.

Il Comitato di resistenza non può procedere ad alcuna precettazione.

Art. 16.

La segnalazione delle informazioni degne di rilievo e delle iniziative meritevoli di essere incoraggiate e le proposte di ricompense, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *e*), della legge, devono dal Comitato essere rivolte al Prefetto, al quale spetta comunicarle alle altre autorità — periferiche o centrali — competenti od interessate.

Art. 17.

Per la compilazione del diario prescritto dall'art. 6, lettera *f*), della legge, il Comitato di resistenza civile delega uno dei propri membri, il quale attende alla compilazione sotto la responsabilità del presidente.

Il diario è steso sopra un registro conforme al mod. *A* allegato al presente regolamento.

In esso devono essere, con brevi appunti, descritti tutti gli avvenimenti locali più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione, con speciale riguardo:

a) ai servizi per la mobilitazione civile istituiti dal Comitato di resistenza, con l'indicazione nominativa delle persone ad essi preposte e con la registrazione dei dati statistici relativi a detti servizi;

b) al vettovagliamento ed altri bisogni collettivi della popolazione, con l'indicazione dei relativi servizi e dei provvedimenti particolari adottati in caso di deficienza dei prodotti;

c) ai movimenti della popolazione con l'indicazione delle principali cause di essi (esodo dal comune; ritorno nel comune; accentramento da altri comuni);

d) alle condizioni sanitarie della popolazione;

e) agli attacchi aerei, segnalati od effettuati, ed alle conseguenze di questi ultimi (morti, feriti, colpiti dai gas; incendi od altri danni; con l'indicazione delle condizioni atmosferiche in cui furono compiuti o tentati), sempre quando non esistano nel comune comandi di difesa controaerei o enti preposti alla protezione antiaerea;

f) alle manifestazioni dello spirito pubblico.

Nel diario deve anche tenersi nota delle disposizioni più importanti emanate nel comune a causa dello stato di mobilitazione, allegando anche copia dei manifesti od avvisi relativi.

Vi si deve anche far menzione, succintamente, delle deliberazioni adottate dal Comitato e dal Direttorio, risultanti dai relativi verbali.

Il diario dev'essere tenuto al corrente giornalmente e le registrazioni che vi si fanno debbono indicare la data ed essere firmate dal compilatore, e, per ciascuna decade, essere inoltre controfirmate dal presidente del Comitato di resistenza civile.

Art. 18.

Il diario ha carattere riservato. Il membro del Comitato delegato alla sua compilazione ed il presidente sono personalmente responsabili di tale riservatezza.

Nella zona delle operazioni di guerra il diario deve contenere soltanto le notizie relative all'assistenza civile, a meno che il Comando Supremo disponga diversamente.

In tutto il territorio dello Stato, poi, il diario deve essere alla fine di ogni mese trasmesso alla Prefettura, che ne cura la conservazione.

Art. 19.

L'ingiunzione ai cittadini non mobilitati civili, ai termini dell'art. 7 della legge, di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nei modi ritenuti del caso, è ammessa soltanto per necessità di carattere locale o provinciale, sia di enti pubblici non statali o di opere assistenziali, sia di industrie od aziende che, per la loro importanza, interessino la vita comunale o provinciale.

L'ingiunzione è fatta dal presidente del Comitato di resistenza civile su conforme deliberazione del Comitato stesso, o, in casi di urgenza, del Direttorio, mediante foglio di ingiunzione conforme al modello *B* allegato al presente regolamento.

L'ingiunzione viene notificata a mezzo di un messo od agente comunale, il quale certifica della persona e del giorno e luogo della notifica nel talloncino unito al foglio di ingiunzione e che deve da lui essere staccato e consegnato, a prova dell'avvenuta notifica, alla Segreteria del Comitato di resistenza.

Art. 20.

Le direttive che a mente dell'art. 7, comma 2°, della legge il Comitato di resistenza civile ha facoltà di dare agli enti ed associazioni locali che non siano mobilitati civili, sono deliberate dal Comitato stesso o dal Direttorio in caso di urgenza, o d'impossibilità di convocazione del Comitato.

Esse sono quindi impartite all'ente od associazione dal Presidente del Comitato con lettera d'ufficio, alla quale deve essere allegata copia della deliberazione.

Art. 21.

Il Comitato di resistenza civile può dare direttive anche agli organi rappresentanze od agenzie di enti od associazioni non locali, limitatamente al campo della loro attività nel comune.

Art. 22.

Il Comitato di resistenza civile deve dare immediata comunicazione al Prefetto delle direttive impartite a senso degli articoli 20 e 21. Il Prefetto ha facoltà di revocare od annullare la deliberazione.

Art. 23.

Il ricorso al Prefetto di cui all'art. 7, della legge contro le ingiunzioni e prescrizioni del Comitato è redatto in carta libera e deve essere inviato entro cinque giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il ricorso contro le ingiunzioni non ha effetto sospensivo.

La decisione del Prefetto è notificata al ricorrente ed al presidente del Comitato di resistenza.

CAPO III.

Della mobilitazione civile degli enti e dei cittadini e suoi effetti.

Art. 24.

La dichiarazione di mobilitazione civile, a senso dell'art. 8, comma 1° e 2° della legge, degli enti ed associazioni, pubblici e privati, è fatta con decreto del Capo del Governo su proposta dei Ministri competenti, se già indetta la mobilitazione militare.

Nel caso invece che detta mobilitazione non sia ancora intervenuta, la dichiarazione di mobilitazione civile, a senso del 2° comma dell'art. 8 della legge, ha luogo con decreto Reale su proposta del Capo del Governo

Per gli stabilimenti sui quali l'organo per le fabbricazioni di guerra esercita il controllo a senso dell'art. 4 della legge 8 giugno 1925, n. 969, la dichiarazione di mobilitazione civile è fatta con determinazione dell'organo predetto.

Art. 25.

A cura del Ministero competente o dell'organo per le fabbricazioni di guerra (o del C. M. C. in caso che l'organo stesso non sia ancora costituito) deve essere data subito partecipazione agli enti interessati del decreto e della determinazione di cui all'articolo precedente.

Il decreto o la determinazione ha attuazione dalla data di partecipazione, a meno che sia diversamente disposto dal decreto stesso.

Art. 26.

La dichiarazione che un ente od associazione è civilmente mobilitato o l'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, a senso dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge, possono essere limitati solo ad una parte del funzionamento dell'ente, associazione o stabilimento.

Art. 27.

Hanno l'obbligo di tenere il progetto di mobilitazione:

a) le pubbliche amministrazioni, a senso dell'art. 7, 1° comma, della legge 8 giugno 1925, n. 969;

b) le Confederazioni nazionali sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti, a senso dell'art. 7, ultimo comma, della citata legge;

c) quegli altri enti che, a senso dello stesso art. 7, ultimo comma, della detta legge, siano designati dal presidente della Commissione Suprema di Difesa;

d) gli enti pel funzionamento dei quali sono ammessi dispense o ritardi a senso dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185.

Art. 28.

Il progetto di mobilitazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo precedente determina:

1° l'ordinamento organico che l'amministrazione o l'ente deve assumere in caso di mobilitazione;

2° l'indicazione nominativa del personale da proporsi per dispensa dai richiami o per ritardo alla presentazione alle armi;

3° l'indicazione nominativa del personale da precettarsi in sostituzione di quello chiamato alle armi, od occorrente per nuovi, o maggiori bisogni. Qualora all'atto della prima formazione del progetto, non sia ancora completa la designazione del personale, il progetto stesso conterrà soltanto l'indicazione numerica e qualitativa del personale da precettarsi.

Il progetto di mobilitazione degli enti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, determina quanto è indicato nei precedenti numeri 2° e 3° ed inoltre designa anche le persone che debbono essere chiamate a sostituire i dirigenti richiamati alle armi delle associazioni sindacali unitarie aderenti alle Confederazioni nazionali e giuridicamente riconosciute.

Art. 29.

Il progetto di mobilitazione è sottoposto all'approvazione del Ministro o dell'autorità da cui l'amministrazione o l'ente compilatore dipende gerarchicamente o che su di esso eserciti vigilanza diretta o indiretta.

Art. 30.

Il progetto di mobilitazione diviene esecutivo dopo l'approvazione, salvo la revisione annuale di cui all'art. 31.

Nel caso di modifiche apportate al progetto dall'autorità superiore, l'ufficio che ha compilato il progetto procede immediatamente alle variazioni conseguenti anche in rapporto al personale, provvedendo alle eventuali cancellazioni o nuove ammissioni a dispensa, ritardo od esonerazione ed alle precettazioni che ne derivino, dandone comunicazione all'autorità che ha approvato il progetto.

Art. 31.

Il progetto di mobilitazione dev'essere tenuto al corrente in rapporto alle modificazioni di cui si venga a cognizione e che si verifichino nei riguardi del personale, sia in servizio che da precettarsi.

Inoltre nel mese di settembre di ogni anno il progetto va riveduto in ogni sua parte per essere modificato, qualora lo si ritenga necessario, e previa approvazione superiore ove occorra.

Art. 32.

In applicazione del 2° comma dell'articolo precedente nel settembre di ogni anno i singoli uffici che hanno compilato i progetti di mobilitazione trasmettono per l'approvazione alle autorità di cui all'art. 29 i progetti di modificazione al progetto di mobilitazione.

Ove non si debbano apportare modificazioni, se ne dovrà fare alla medesima autorità esplicita dichiarazione.

Art. 33.

Il personale occorrente, in caso di mobilitazione, a pubbliche amministrazioni, ad Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, ad industrie belliche, a servizi ed aziende necessari alla vita nazionale, per sostituire quello richiamato alle armi e per provvedere a nuovi e maggiori bisogni, viene attinto, mediante chiamata per manifesto o per precetto personale, nei modi indicati dai successivi articoli, tra i cittadini di qualunque sesso che non superino i 70 anni di età.

Art. 34.

Per l'applicazione degli articoli 31 e 32, per ciò che si riferisce al personale da precettarsi, le amministrazioni e gli enti, si procurano gli elementi che loro siano necessari chiedendoli al comune mediante l'apposito modulo *C*, allegato al presente regolamento, che dovrà essere restituito con le occorrenti notizie entro 15 giorni. Per i comuni che contino più di 100.000 abitanti tale termine è raddoppiato.

Art. 35.

In tempo di pace la precettazione è predisposta solamente dalle autorità di cui ai primi tre comma dell'art. 38 e nei riguardi di cittadini esenti da obblighi militari, salvo, per le industrie di guerra, quanto è disposto dal regolamento sulle esonerazioni approvato con R. decreto 14 agosto 1931, numero 1249.

In caso di mobilitazione la chiamata per manifesto o per precetto personale può essere fatta anche fra cittadini che non abbiano in atto obbligo di servizio alle armi, fatta eccezione per i dispensati, ammessi al ritardo od esonerati, per utilizzarli fino al loro richiamo in servizio militare, salvo in questo caso quanto è disposto dal regolamento anzidetto per le industrie di guerra e per la marina mercantile.

Art. 36.

La precettazione del personale per le pubbliche amministrazioni è fatta nell'ordine seguente:

a) fra pensionati già in servizio presso la stessa amministrazione;

b) fra pensionati già in servizio presso altre amministrazioni;

c) fra gli altri cittadini.

La precettazione del personale per tutti gli altri Enti è fatta fra cittadini che non siano stati richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 37.

Tanto fra i pensionati, quanto fra gli altri cittadini, la scelta deve cadere di preferenza su quelli residenti nel comune nel quale il servizio debba essere prestato.

Art. 38.

La ricerca del personale e la chiamata in servizio per le pubbliche amministrazioni, a senso degli articoli precedenti, sono fatte dai singoli Ministeri o, per loro delegazione, dalle dipendenti autorità preposte alle circoscrizioni o ai rami di servizio che siano indicati dai Ministeri stessi.

Competente a provvedere per le Confederazioni nazionali di cui alla lettera *b*) dell'art. 27, è il Ministero delle corporazioni; per gli altri enti, di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, l'organo della mano d'opera, il Comitato di mobilitazione civile o quell'altra autorità che venga designata a tale fine dal presidente della Commissione Suprema di Difesa.

Competenti a provvedere per gli enti di cui alla lettera *d*) dell'art. 27 sono il Ministero della guerra, se si tratti di Croce Rossa o del Sovrano Militare Ordine di Malta, e il Ministero delle comunicazioni, se si tratti di servizi concessi all'industria privata; solo però nel caso in cui detti Enti non abbiano potuto trovare gli elementi necessari direttamente.

Competenti a provvedere per servizi ed aziende di cui al Capo IV del regolamento sulle esonerazioni, approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1249, sono i Prefetti; solo però nel caso in cui tali servizi od aziende non abbiano potuto trovare gli elementi necessari direttamente od a mezzo dei locali Comitati di resistenza civile.

Art. 39.

Nel caso di cui al 4° comma del precedente articolo il Prefetto fa ricerca del personale occorrente valendosi di tutti i mezzi che ritenga necessari e, occorrendo, anche della precettazione.

Art. 40.

Per l'indicazione nominativa di cui al n. 3° dell'art. 28 e per le successive modifiche le pubbliche amministrazioni richiedono entro la prima quindicina del mese di ottobre il personale da precettare:

a) alla Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede l'ufficio nel quale il servizio deve essere prestato, ed, occorrendo, anche alle Intendenze più vicine, se trattasi di pensionati;

b) al competente ufficio del Ministero delle corporazioni o ai dipendenti uffici provinciali, se trattasi di altri cittadini.

Per incarichi ed attribuzioni di speciale importanza le amministrazioni possono richiedere nominativamente il personale, o a qualunque Intendenza di finanza, o al Ministero delle corporazioni, indipendentemente anche dall'ordine stabilito dall'art. 36 per la precettazione.

Le Confederazioni nazionali di cui alla lett. *b*) dell'art. 27 rivolgono parimenti entro la prima quindicina di ottobre le loro richieste al predetto ufficio del Ministero delle corporazioni. Contemporaneamente a tale richiesta le Confederazioni stesse comunicano al Ministero delle corporazioni elenchi nominativi del personale destinato a sostituire in caso di mobilitazione il personale dirigente mobilitabile delle aderenti associazioni unitarie giuridicamente riconosciute. Il Ministero delle corporazioni entro la prima decade di dicembre trasmette alle Confederazioni le cartoline precetto compilate a senso dell'art. 52.

Gli enti di cui alla lettera *d*) dell'art. 27 richiedono anche essi entro la prima quindicina del mese di ottobre il personale occorrente al competente ufficio del Ministero delle corporazioni e ai dipendenti uffici provinciali.

Art. 41.

Le Intendenze di finanza e il Ministero delle corporazioni, o uffici dipendenti, non oltre il mese di novembre, designano il personale richiesto ai sensi dell'art. 40, dandone partecipazione all'amministrazione richiedente mediante elenco in doppio esemplare.

Non oltre il 10 del mese di dicembre le singole amministrazioni restituiscono un esemplare dell'elenco con l'indicazione del personale accettato. Dopo di che il personale deve, dalle Intendenze di finanza o dal Ministero delle corporazioni, essere inscritto in appositi schedari.

Le Intendenze di finanza inoltre il primo di ogni mese, debbono dare alle autorità competenti, a senso dell'art. 38, notizia dei trasferimenti di residenza e della morte di pensionati loro assegnati.

Altrettanto farà l'ufficio del Ministero delle corporazioni per quelle notizie di cui venisse a conoscenza per il personale di sua competenza.

Art. 42.

Nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno le Intendenze di finanza inviano al competente Ufficio del Ministero delle corporazioni l'elenco nominativo dei pensionati disponibili perchè non richiesti da alcuna amministrazione.

Art. 43.

Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di sottoporre, in qualunque momento, ad accertamenti sanitari, nel modo indicato dall'art. 29 della legge, i pensionati statali designati a prestare servizio alle loro dipendenze.

Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata a visita sono applicabili le sanzioni stabilite dall'articolo stesso, nonchè tutte le altre disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alla chiamata a visita.

In base alle conclusioni mediche l'amministrazione decide sulla loro idoneità.

Art. 44.

I pensionati statali che ritengano di essere inidonei a qualsiasi servizio di mobilitazione civile hanno facoltà di chiedere di essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica, da esperirsi nel modo indicato dall'art. 29 della legge.

La domanda, in carta libera, può essere fatta: in tempo di pace, tanto all'amministrazione alla quale il visitando apparteneva quanto all'amministrazione dalla quale egli abbia ricevuto il preavviso di cui all'art. 50, 2° comma; in tempo di guerra, solamente all'amministrazione presso la quale sia stato precettato.

Il referto medico particolareggiato, in carta libera, deve essere inviato dal medico che ha eseguito la visita all'amministrazione predetta, la cui decisione in merito è insindacabile.

L'amministrazione predetta cancella dai ruoli dei propri precettati, se vi è incluso, colui che venga dichiarato in tal modo non idoneo. Se non vi è incluso, essa dà partecipazione alla competente Intendenza di finanza della decisione di inidoneità perchè provveda alle necessarie variazioni, considerandolo indisponibile.

Art. 45.

Qualora il cittadino richiesto da uno degli enti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 40 sia pensionato statale, il Ministero delle corporazioni, dopo avere interpellato la competente Intendenza di finanza per assicurarsi che il pensionato stesso sia disponibile, autorizza la precettazione e ne dà notizia all'Intendenza di finanza, includendone in pari tempo il nominativo nello schedario di cui all'art. 41.

Art. 46.

La precettazione dei cittadini per servizi civili è subordinata all'accertamento: in tempo di pace, che essi non abbiano obblighi militari e non superino il limite di età di cui all'art. 33 del presente regolamento, e in caso di mobilitazione, che non siano già stati compresi in richiami alle armi.

L'accertamento dell'età spetta all'ufficio che assegna il personale. L'accertamento della posizione militare deve essere fatta, in ogni caso, dall'ufficio che richiede il personale stesso, prima di fare la richiesta, se questa è nominativa, dopo avutane la designazione, se la richiesta è stata numerica.

Art. 47.

Le amministrazioni ed uffici che intendano rinunciare all'opera di cittadini, pensionati o non, che essi abbiano richiesto o precettato, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione rispettivamente all'Intendenza di finanza o al Ministero delle corporazioni (od uffici dipendenti).

Ricevuta tale comunicazione, le Intendenze o il Ministero delle corporazioni cancellano i relativi nomi dallo schedario di cui all'art. 41.

Art. 48.

Il manifesto di cui agli articoli 33 e 35 può essere emanato unicamente dal Prefetto o di sua iniziativa o per incarico affidatogli dal Ministero interessato alla chiamata.

Il manifesto è redatto in conformità al modello *D* allegato al presente regolamento, con quelle sole modificazioni od aggiunte che nei singoli casi si rendessero necessarie, e deve essere anche affisso all'esterno della casa comunale.

Art. 49.

Il precetto personale è redatto su apposita cartolina conforme al modello *E* annesso al presente regolamento, la quale viene spedita raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 50.

Per gli enti di cui alla lettera *a*) dell'art. 27 le autorità di cui al 1° comma dell'art. 38 predispongono, a senso dello art. 35, le cartoline precetto lasciando in bianco la data e la indicazione del giorno di presentazione e richiedendo all'ufficio anagrafe del comune l'indirizzo del precettando qualora questo non sia già conosciuto. Inviano quindi le cartoline ai capi degli uffici presso i quali i precettandi sono destinati a prestare servizio e ritirano dagli uffici stessi le cartoline di coloro che per qualsiasi motivo non debbano più essere precettati o per i quali la precettazione, a seguito di cambio di residenza, debba aver luogo per altro ufficio. Comunicano altresì agli uffici stessi gli eventuali cambi di residenza di cui abbiano avuto partecipazione a senso dell'art. 41.

Per incarichi o attribuzioni di speciale importanza i singoli Ministeri (o gli uffici dipendenti, previa autorizzazione ministeriale) hanno facoltà di inviare al precettando fin dal tempo di pace un preavviso per avvertirlo che all'atto della mobilitazione dovrà tenersi a disposizione dell'amministrazione dello Stato, con l'obbligo frattanto di far conoscere al Ministero competente ogni eventuale variazione della propria residenza.

Art. 51.

I capi degli uffici, che ricevono le cartoline di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di conservarle come documenti riservati.

Man mano che per mobilitazione sia richiamato alle armi il personale da sostituire con precettandi, i capi degli uffici di cui al comma precedente completano le cartoline relative a questi ultimi con la data e con l'indicazione del giorno fissato per la presentazione in servizio. Ne effettuano quindi la spedizione.

Scaduto il termine indicato nel precetto per la presentazione, i capi degli uffici segnalano ai Ministeri, da cui dipendono, coloro che non si fossero presentati, denunciandoli in pari tempo, a senso dell'art. 71, all'autorità giudiziaria ove la mancata presentazione non sia giustificata da legittimo impedimento.

Ricevuta la segnalazione di cui sopra i Ministeri provvedono nel modo indicato dai precedenti articoli per la ricerca del personale da sostituire ai non presentatisi.

Art. 52.

Per gli enti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dell'art. 27 le cartoline precetto sono predisposte, in modo analogo a quelle indicate dal primo comma dell'art. 50, dalle seguenti autorità:

1° per le Confederazioni nazionali sindacali e per i dirigenti delle aderenti associazioni unitarie giuridicamente riconosciute, dal Ministero delle corporazioni;

2° per gli enti di cui alla lett. *c*) dell'art. 27 dall'Organo della mano d'opera nei casi indicati dal regolamento sulle esonerazioni e dal Comitato di mobilitazione civile o dalle autorità che vengano all'uopo designate dal Presidente della Commissione Suprema di difesa a senso del secondo comma dell'art. 38;

3° per gli enti di cui alla lettera *d)* dell'art. 27, se trattasi di Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, dal Ministero della guerra o dalle autorità dal medesimo delegate; se trattasi dei servizi concessi all'industria privata, dal Ministero delle comunicazioni o dalle autorità dal medesimo delegate.

Le cartoline precetto si inviano quindi per essere conservate come documenti riservati e, in caso di mobilitazione, completate e spedite ai precettandi conformemente al disposto del secondo comma dell'art. 51:

nel caso di cui al n. 1°, alle rispettive Confederazioni nazionali, anche se le cartoline riguardano il personale da precettarsi per la direzione delle dipendenti associazioni sindacali provinciali;

nel caso di cui al n. 2°, agli organi che saranno a tale effetto designati dall'Organo della mano d'opera, dal Comitato di mobilitazione civile, o dalle altre autorità di cui allo stesso n. 2;

nel caso di cui al n. 3, alla Croce Rossa Italiana od al Sovrano Militare Ordine di Malta per il personale ad essi destinato.

Per il personale destinato ai servizi di cui alla lettera *d)* dell'art. 27 concessi all'industria privata, le cartoline precetto debbono essere conservate dal Ministero delle comunicazioni o dalle dipendenti autorità a tale effetto delegate, per essere poi, in caso di mobilitazione, completate e spedite, nel modo sopraccennato, dall'uno o dalle altre.

Art. 53.

Le cartoline precetto predisposte a senso dell'articolo precedente per le persone destinate alla sostituzione dei dirigenti richiamati alle armi delle associazioni sindacali unitarie aderenti alle Confederazioni sono, all'atto della mobilitazione, spedite alle associazioni stesse, che ne cureranno l'immediato recapito.

Art. 54.

Dal giorno della ricezione della cartolina precetto, e, se la chiamata è fatta per manifesto, dal giorno stabilito per la presentazione, ha inizio la condizione di mobilitato civile.

Art. 55.

La retribuzione del servizio di mobilitato civile è commisurata a quella stabilita per l'impiego pubblico o privato a cui il mobilitato stesso sia addetto, e, in ogni altro caso, ai compensi correnti nel luogo.

Art. 56.

Ai pensionati dello Stato o di altri enti pubblici chiamati a prestar servizio presso le pubbliche amministrazioni o presso gli altri enti di cui all'art. 27 è dovuta la differenza fra la pensione e gli assegni del grado rivestito all'atto del collocamento a riposo, o del grado superiore alle cui funzioni vengono adibiti.

Lo stesso trattamento spetta ai pensionati chiamati a prestare servizio presso gli enti di cui al quarto comma dell'articolo 38 avuto riguardo al grado della gerarchia cui appartenevano e alle cui funzioni siano equiparabili quelle affidate ai precettati. La differenza fra l'importo così dovuto al pensionato ed i maggiori assegni che gli spetterebbero a senso dell'art. 55, sarà versata dall'ente stesso all'Organo per la propaganda e per l'assistenza civile di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1925, n. 969, fatta deduzione dell'indennità o sussidio che a senso di legge debba essere corrisposto alla famiglia del predetto dipendente in conseguenza del richiamo alle armi.

Art. 57.

Il precettato ha diritto al trattamento economico spettantegli per i giorni di servizio sia per il tempo occorrente per raggiungere la destinazione di precettazione, come per il ritorno nella sua precedente residenza purchè in quest'ultimo caso la cessazione dal servizio non sia avvenuta per sua colpa.

Art. 58.

In nessun caso il servizio prestato dai pensionati chiamati per mobilitazione civile costituisce titolo ad aumento della pensione di cui fruiscono.

Art. 59.

Le spese per i viaggi che i precettati debbano compiere per raggiungere il luogo di rispettiva presentazione sono a carico delle singole amministrazioni cui fanno capo i servizi ai quali detto personale è destinato.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 38 le spese di viaggio sono a carico dei servizi ed aziende interessati.

Sono pure a carico degli enti di cui sopra le spese per raggiungere la normale residenza all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 60.

I precettati per le pubbliche amministrazioni hanno diritto al viaggio nella classe che loro competerebbe in relazione alle funzioni che sono chiamati ad esercitare, o al grado che precedentemente rivestivano se questo comporta un trattamento migliore.

Nel caso di cui ai comma 2, 3, e 4 dell'art. 38 i precettati hanno diritto al viaggio nella classe normale assegnata dal servizio o azienda ai personali addetti alle mansioni che i precettati vanno ad esercitare.

Art. 61.

La pubblica amministrazione, ufficio, od azienda, all'atto della cessazione del precettato dal servizio, gli anticipa le spese per il viaggio eventualmente necessario per raggiungere la sua normale residenza, purchè però la cessazione non sia avvenuta per sua colpa.

Art. 62.

Per l'applicazione dell'art. 10, lettera *a*), della legge, la competenza ad infliggere la punizione, la procedura e gli effetti di essa sono determinati dal grado della punizione effettivamente da infliggere o inflitta.

Il superiore competente per la legge organica ad infliggere una determinata punizione disciplinare, qualora non sia anche competente per la punizione di grado più elevato da infliggere, fa rapporto al superiore competente, comunicando il risultato degli accertamenti e trasmettendo gli atti.

Art. 63.

Per l'applicazione dell'art. 11, lett. *a*) della legge si osservano le disposizioni del precedente art. 62

La riduzione dello stipendio è applicata nei limiti di misura e di durata stabiliti per i dipendenti di ruolo. La sospensione dallo stipendio è applicata secondo le norme della sospensione dal grado con privazione dello stipendio prevista per i dipendenti di ruolo.

In luogo della revoca e della destituzione si applica il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita del diritto a qualsiasi indennità o competenza.

Colui che è stato licenziato per motivi disciplinari, non può essere riammesso in servizio presso nessuna amministrazione statale. salvo quando l'autorità che lo ha licenziato riconosca insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

Per gli operai assunti temporaneamente la multa non può essere mai applicata nel minimo e la sospensione, con la conseguente perdita di ogni competenza, va da un minimo di due ad un massimo di 30 giorni. In luogo dell'espulsione si applica il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita del diritto a qualsiasi indennità o competenza.

Il licenziamento non esonera dalle pene che per gli eventuali casi di reati sono comminate dalla legge sulla disciplina di guerra.

Art. 64.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge si applicano a tutti gli appartenenti o dipendenti da enti pubblici o privati anche se tale appartenenza o dipendenza sia soltanto temporanea.

Per l'applicazione della lettera *a*) del citato articolo, la competenza ad infliggere la punizione, la procedura e gli effetti di essa sono determinati dal grado della punizione effettivamente da infliggersi o inflitta.

Il superiore competente ad infliggere la punizione disciplinare, qualora non sia anche competente per la punizione di grado più elevato da infliggere, fa rapporto al superiore competente, comunicando il risultato degli accertamenti e trasmettendo gli atti.

Art. 65.

La revoca, la destituzione, l'espulsione ed il licenziamento per motivi disciplinari, a senso dei precedenti articoli 62, 63 e 64, importano la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione dal richiamo alle armi per mobilitazione.

Il superiore che ha inflitto la punizione deve comunicare il provvedimento all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo, o l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, entro 24 ore dalla avuta comunicazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

Art. 66.

Qualsiasi assenza ingiustificata oltre i limiti di tempo indicati dagli articoli 12 e 13 della legge costituisce abbandono del servizio agli effetti delle sanzioni comminate dalla legge stessa.

Le assenze ingiustificate per un tempo minore cadono sotto le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti per le singole amministrazioni, con l'aggravamento di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge.

Art. 67.

Per i capi d'ufficio centrali e per quelli locali, che dipendono direttamente dall'autorità centrale, e, in ogni caso, per gli impiegati di grado superiore al quinto, la denuncia all'autorità giudiziaria, in caso di abbandono del servizio, è fatta dal Ministro competente; per gli altri impiegati è fatta dal competente capo del personale, il quale ne deve nel tempo stesso informare il Ministro.

Per gli operai la denuncia è fatta dal direttore dello stabilimento, azienda od ufficio da cui dipendono.

Per le persone che, avendo ricevuto un incarico da una amministrazione dello Stato a senso dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso, la denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione della sanzione prevista dal citato comma, è fatta dal Ministro o dall'autorità che aveva conferito l'incarico.

Per le persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati, la denuncia all'autorità giudiziaria, in caso di abbandono del servizio, è fatta dal dirigente dell'ente od associazione, ed, in caso di abbandono del servizio da parte dei dirigenti, dalle autorità di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 38.

Art. 68.

Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale previsto dall'art. 14 della legge, e nel caso di revoca, destituzione, espulsione o licenziamento per motivi disciplinari previsto dall'art. 65 del presente regolamento, l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna, o, rispettivamente, il superiore che ha inflitto la punizione disciplinare, deve entro cinque giorni trasmettere copia della sentenza o del provvedimento disciplinare all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, all'atto della revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione, ne dà comunicazione all'individuo e all'autorità militare cui egli è in forza come militare in congedo.

L'individuo stesso, se già richiamato alle armi, deve, senz'altro avviso o precetto, presentarsi fin dal giorno successivo alla detta autorità militare, salvo legittimo impedimento da provarsi entro le 24 ore, altrimenti incorre nel reato di diserzione.

Art. 69.

La comunicazione dell'avvenuta mobilitazione civile dell'ente od associazione ai dipendenti, a senso dell'art. 15, primo comma, della legge, è fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, nel quale devono essere indicati gli estremi e la decorrenza del decreto di cui all'art. 25 del presente regolamento e trascritti integralmente gli articoli 13 e 14 della legge, oppure mediante diretta comunicazione personale.

L'ordine di servizio deve restare affisso finchè dura la mobilitazione civile dell'ente od associazione. Copia di esso deve essere consegnata al personale che venga assunto durante lo stato di mobilitazione dell'associazione, od ente, all'atto stesso che detto personale imprende servizio.

L'ordine di servizio non viene affisso, ma soltanto consegnato in copia a ciascuno dei dipendenti, con prescrizione di segretezza, quando la mobilitazione civile dell'ente od associazione sia stata disposta senza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a mente del 2° comma dell'art. 8 della legge.

Art. 70.

La sanzione dell'art. 16 della legge va applicata per le mancate notifiche di dati od elementi che gli appartenenti ad enti mobilitati abbiano per legge, regolamento o disposizione dell'autorità competente, obbligo di fornire.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'autorità alla quale deve essere rivolta la notifica.

Art. 71.

Nel caso di mancanza alla chiamata per mobilitazione civile, l'autorità, ufficio od ente cui la persona chiamata doveva presentarsi, procede alla relativa denuncia all'autorità giudiziaria, informando nel tempo stesso l'autorità che ha emanato il manifesto.

Art. 72.

La cessazione della condizione di mobilitato civile a senso dell'art. 18 della legge, avviene alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi del mobilitato stesso.

La cessazione anzidetta non esonera il già mobilitato civile dagli obblighi di cui agli articoli 1 e seguenti della legge fino a che egli non sia incorporato.

La chiamata alla leva od alla visita di revisione dei riformati non fa cessare la condizione di mobilitato civile.

Art. 73.

Il riacquisto della condizione di mobilitato civile nel caso di cui all'art. 19 della legge, avviene *ipso jure* all'atto stesso in cui l'individuo è lasciato libero dall'autorità militare.

Tale riacquisto si verifica nello stesso modo anche quando per qualsiasi motivo dopo la incorporazione l'individuo cessa dal servizio militare mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile ed egli abbia, per disposizione di legge o contrattuale, obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui apparteneva o da cui dipendeva.

A tale obbligo egli deve adempiere entro i limiti di tempo stabiliti da leggi o regolamenti o da disposizioni interne dell'ente od associazione.

Art. 74.

Nel caso di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente è considerato abbandono del servizio, a senso degli articoli 12 e 13 della legge, la mancata ripresentazione quando siano trascorsi cinque giorni da quello stabilito dalle leggi o regolamenti o dalle disposizioni interne dell'ente od associazione.

Art. 75.

La comunicazione da farsi a senso dell'art. 20 della legge dal congedato già mobilitato civile che non si trovi nei casi stabiliti dall'art. 73 del presente regolamento per il riacquisto *ipso jure* della condizione di mobilitato civile, deve essere fatta o per iscritto con lettera raccomandata, ovvero, con comunicazione scritta o verbale alla segreteria del Comitato di resistenza civile del comune scelto a propria residenza.

Il Comitato dà all'individuo atto per iscritto della comunicazione e ne dà partecipazione anche all'associazione od ente da cui egli dipendeva.

CAPO IV.

Della mobilitazione civile di riformati e di ufficiali invalidi.

Art. 76.

Oltre che nei casi indicati dagli articoli 27, 38 e 52 del presente regolamento, può aver luogo chiamata per mobilitazione civile di soli riformati, a senso dell'art. 22 della legge, da parte del Ministero delle corporazioni (o, per sua delegazione, degli organi della mobilitazione civile indicati negli articoli 4 e 5 della legge 8 giugno 1925, n. 969). Vi sono soggetti anche i sottufficiali riformati.

Tale chiamata, da effettuarsi d'accordo coi Ministeri militari, può aver luogo o per contingenze estranee alla mobilitazione delle Forze armate, o, in caso di tale mobilitazione, per provvedere ai fini e scopi oltre quelli indicati nei citati articoli del presente regolamento.

Art. 77.

Agli effetti degli articoli 22, 27, 28 e 29 della legge, presso il Ministero delle corporazioni e gli uffici pubblici di collocamento della mano d'opera sono tenute, secondo norme da determinarsi dai Ministeri interessati, le indicazioni relative ai cittadini riformati dal servizio militare, sia dagli organi di leva, sia in seguito a rassegna, sia, per quanto riguarda i sottufficiali, in seguito ai prescritti accertamenti sanitari.

Art. 78.

Si considerano servizi pubblici, a senso del 2° comma dell'art. 23 della legge, le pubbliche amministrazioni e i servizi ed aziende per i quali sono ammesse dispense od esonerazioni dal servizio alle armi in caso di mobilitazione.

Art. 79.

Dopo indetta la mobilitazione, l'aspirante ad arruolamento volontario ordinario o di guerra deve dichiarare se sia stato precettato, o se si trovi già in servizio per mobilitazione civile. In caso affermativo l'arruolamento non può essere accordato se non venga presentato dall'aspirante il consenso dell'amministrazione od ente da cui dipende.

È annullato l'arruolamento contratto da chi abbia tenuto nascosto la propria condizione di mobilitato civile e non abbia avuto il consenso dell'amministrazione od ente presso cui presta servizio.

Art. 80.

A senso dell'art. 26 della legge, gli ufficiali indicati nell'art. 25 della legge stessa sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nel R. Esercito, nella R. Marina, o nella R. Aeronautica.

Art. 81.

La facoltà di ordinare chiamate di controllo ed accertamenti sanitari, a senso degli articoli 28 e 29 della legge, spetta al Ministero delle corporazioni, il quale però può, col consenso dei Ministeri competenti, delegarne l'esecuzione agli organi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 8 giugno 1925, n. 969.

Art. 82.

Le chiamate di controllo e le chiamate a visita di cui all'articolo precedente sono ordinate con manifesto o con precetto personale mod. *F*, pei riformati; con precetto personale mod. *F*, per gli ufficiali invalidi.

Tali chiamate non comportano la condizione di mobilitato civile.

Art. 83.

Le chiamate di cui all'articolo precedente hanno luogo normalmente in giorni festivi.

Il comune ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per la esecuzione delle chiamate, i locali e l'arredamento necessario, nonchè gli oggetti di cancelleria, ed occorrendo, anche il riscaldamento.

Art. 84.

La visita medica può essere effettuata, oltre che da ufficiali medici superiori, da professori di ruolo delle Regie università esercenti la professione di medico.

In base alle conclusioni mediche l'autorità che ha ordinato gli accertamenti decide, insindacabilmente, sulla idoneità dei visitati.

Art. 85.

L'ufficiale invalido o il riformato può essere dispensato dalle chiamate di cui all'art. 82 in caso di constatata malattia, o di altro grave impedimento, da giustificarsi entro cinque giorni dalla data stabilita per la presentazione alla autorità che ha emanato l'ordine di chiamata.

Art. 86.

I chiamati a visita di controllo, o a visita medica non hanno diritto ad alcun assegno, o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

Art. 87.

Coloro che senza giustificato motivo non si presentino alle chiamate di controllo, o a visita medica nel giorno fissato sono puniti, a senso del 2° comma dell'art. 28 della legge:

a) con un'ammenda da L. 300 a L. 1500 se trattasi di ufficiali;

b) con un'ammenda da L. 200 a L. 600 se trattasi di sottufficiali riformati;

c) con un'ammenda da L. 100 a L. 300 in tutti gli altri casi.

Sono altresì applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 27 febbraio 1930, n. 460. Al carcere militare è però sostituito l'arresto ed alla prestazione di un'opera determinata a servizio dell'amministrazione militare è sostituita la prestazione di un'opera a servizio dell'autorità che ha ordinato la chiamata.

Sono puniti con le stesse pene anche dopo indetta la mobilitazione coloro che si presentano a visita medica dopo il giorno fissato, ma non oltre il quinto giorno. Trascorso tale termine i mancanti sono puniti con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Art. 88.

I verbali di contravvenzione per mancanza alle chiamate di cui al primo comma dell'articolo precedente sono compilati dal funzionario incaricato di presenziare alla chiamata.

Il verbale è notificato dal funzionario stesso con lettera raccomandata al trasgressore, con invito a presentarsi per la conciliazione al Podestà.

I verbali di contravvenzione relativi a coloro che risultino presentatisi in altri comuni, o morti, o mancanti per giustificato motivo, sono annullati.

Art. 89.

Il reato rimane estinto qualora il trasgressore non oltre un mese dalla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo precedente, faccia al procuratore del registro oblazione volontaria equivalente alla metà del massimo dell'ammenda e presenti la relativa ricevuta al Podestà.

Questi redige il verbale di conciliazione e lo trasmette all'autorità che ha indetta la chiamata.

Trascorso il termine di un mese di cui sopra senza che sia intervenuta conciliazione, il Podestà trasmette il verbale di contravvenzione all'autorità predetta, che lo invia alla pretura competente per il procedimento.

Art. 90.

Per l'eventuale conversione dell'ammenda in arresto, si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399.

Colui il quale, per non avere eseguito il pagamento della ammenda nei termini prescritti, è soggetto alla conversione dell'ammenda in arresto, può chiedere la sostituzione della pena corporale con la prestazione di un'opera a servizio dell'autorità che ha ordinata la chiamata.

La domanda è diretta al pretore che ha pronunciato la condanna, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della condanna stessa e deve contenere l'indicazione precisa delle attitudini del condannato.

Art. 91.

Sulla domanda di cui all'articolo precedente il pretore decide dopo sentita l'autorità a servizio della quale l'opera dovrebbe essere prestata.

Se la domanda è accolta, la decisione viene comunicata, entro cinque giorni, all'autorità predetta. Questa, entro cinque giorni, dall'avuta comunicazione, notifica, con lettera raccomandata, all'individuo il giorno per l'inizio della prestazione d'opera.

Durante tale prestazione l'individuo è soggetto alla disciplina del personale assunto temporaneamente da amministrazioni statali.

Art. 92.

Nel caso di cui al 3° comma dell'art. 87, i funzionari incaricati, ultimata la chiamata a visita medica, trasmettono all'autorità che l'ha ordinata l'elenco di coloro che senza giustificato motivo non si sono presentati nel giorno fissato.

La detta autorità, previ i necessari accertamenti, compila i verbali di contravvenzione per quelli, fra i predetti individui, che si siano successivamente presentati entro i cinque giorni da quello fissato e notifica quindi loro i verbali stessi a norma del secondo comma dell'art. 88. Denunzia invece all'Autorità giudiziaria gli individui che senza comprovare un legittimo impedimento non si siano presentati a visita, neppure entro il detto termine di cinque giorni.

CAPO V.

Degli appartenenti e dipendenti dagli stabilimenti di produzione per la guerra.

Art. 93.

Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33 e 34 della legge, sono applicabili a chiunque commetta una delle infrazioni ivi contemplate contro un proprio superiore gerarchico, qualunque mansione questi eserciti.

Incorre nelle sanzioni previste dall'art. 36 della legge, il superiore gerarchico che commetta una infrazione ivi contemplata, qualunque siano le sue mansioni.

Art. 94.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge, l'eventuale possesso di grado militare da parte dell'addetto allo stabilimento il quale si trovi nello stabilimento stesso per non essere stato richiamato o essere stato dispensato o esonerato, non influisce sul rapporto di dipendenza gerarchica nei riguardi degli stessi articoli 35 e 36.

Art. 95.

La denunzia pei reati di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 della legge spetta all'autorità che esercita la vigilanza e la disciplina sul personale dello stabilimento.

La denunzia dei reati di cui all'art. 37 della legge spetta alla direzione dello stabilimento.

Art. 96.

Le punizioni disciplinari di cui all'art. 38 della legge devono essere applicate solo quando, per la gravità della infrazione o per la persistenza nell'infrazione medesima, la autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento ritenga non sufficienti le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti interni dello stabilimento stesso ed aggravate a norma dell'art. 13, comma *a*), della legge.

L'autorità militare predetta può applicare le punizioni o di propria iniziativa, o su richiesta della direzione tecnica od amministrativa dello stabilimento.

Art. 97.

Agli effetti dell'articolo 96 sono applicabili solamente le punizioni disciplinari degli arresti e della prigione previste dal regolamento di disciplina militare per il R. Esercito per i sottufficiali e militari di truppa.

Gli arresti sono inflitti ai capi-reparti, ai capi-sala e ai capi-operai, la prigione a tutti gli altri operai, manovali o apprendisti dipendenti.

CAPO VI.

Norme riguardanti alcune infrazioni alla legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra.

Art. 98.

Agli effetti dell'art. 39 della legge vanno considerati stabilimenti destinati a divenire ausiliari quelli ai quali sia pervenuto in tal senso speciale avviso dal Comitato di mobilitazione civile.

Art. 99.

Le eventuali denuncie per inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti sono fatte: in tempo di pace, dal Comitato di mobilitazione civile, in tempo di guerra dai rispettivi organi di cui all'art. 4 della legge 8 giugno 1925, n. 969 e dai Comitati interprovinciali.

Art. 100.

La denuncia per i reati di cui all'art. 43 della legge spetta al Comitato di mobilitazione civile in tempo di pace ed ai Comitati interprovinciali degli organi di cui all'articolo precedente, nonchè agli organi stessi, in tempo di guerra.

Essa spetta inoltre a qualsiasi autorità militare.

Art. 101.

La denuncia per i reati di cui all'art. 43 della legge spetta all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo, o l'esonero.

Art. 102.

L'obbligo di cui al primo comma dell'art. 44 della legge incombe ai dirigenti giuridicamente riconosciuti dagli enti di cui all'art. 27, lettere *b*) e *c*), del regolamento.

Nei casi di infrazione di cui all'art. 44 la denuncia spetta al Ministero delle corporazioni.

CAPO VII.

Della mutilazione per sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile.

Art. 103.

La denuncia pei reati di cui all'art. 48 della legge spetta, in tempo di pace, all'autorità che ha precettato l'individuo, se la precettazione è già avvenuta, e in caso contrario al Ministero delle corporazioni; in tempo di guerra, all'autorità alla quale il cittadino deve presentarsi per adempiere agli obblighi della mobilitazione civile.

CAPO VIII.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 104.

Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge, per aventi obblighi di servizio militare si intendono tutti coloro che appartengono ai ruoli del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, sia stata o non chiamata alle armi la loro classe o specialità.

Art. 105.

La condizione di mobilitato civile per gli appartenenti o dipendenti da amministrazioni statali ha termine all'atto stesso della cessazione dello stato di guerra.

Per tutti gli altri mobilitati civili la condizione predetta ha termine solo dopo intervenuta la dichiarazione di smobilitazione civile degli enti cui appartengono o dipendono.

Tale dichiarazione è emessa nello stesso modo e nelle stesse forme con cui è stata emessa la dichiarazione di mobilitazione civile.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 106.

Gli enti che all'entrata in vigore del presente regolamento non abbiano ancora concretato il progetto di mobilitazione, debbono presentarlo all'approvazione entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso.

Gli enti di nuova formazione debbono presentare il progetto entro novanta giorni dalla loro costituzione; gli enti di cui alla lettera *c*) dell'art. 27, entro il termine che sarà fissato dal Presidente della Commissione Suprema di Difesa.

Art. 107.

Le designazioni e le precettazioni già fatte prima della pubblicazione del presente regolamento restano ferme. Le singole amministrazioni però dovranno dare immediata comunicazione alle competenti Intendenze di finanza ed al Ministero delle corporazioni di quelle designazioni o precettazioni che fossero avvenute in modo difforme dalla procedura stabilita dal presente regolamento.

In tal caso la designazione o precettazione si intenderà definitiva solo dopo che l'Intendenza di finanza o il Ministero delle corporazioni abbiano verificato che le stesse persone non siano state già designate o precettate per altre amministrazioni. Quando invece dette persone siano state già designate o precettate da altre amministrazioni, vale la designazione o la precettazione di più antica data, salvo diverso accordo tra le amministrazioni interessate.

L'amministrazione che debba così restare privata del personale designato o precettato, cancellerà dai ruoli dei propri precettandi gli individui in parola e annullerà le relative cartoline precetto che avesse predisposte, provvedendo alla sostituzione nei modi stabiliti dal presente regolamento.

È in facoltà però del Ministero dell'interno di richiedere che, nel caso di duplicata predesignazione, abbia la prevalenza quella già fatta dal Ministero stesso nei riguardi del personale sanitario.

Per coloro la cui precettazione dovrà restar ferma, le competenti Intendenze di finanza ed il Ministero delle corporazioni provvederanno alla relativa inscrizione negli schedari di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 108.

Per i cittadini italiani residenti in Colonia saranno applicate, senza nessuna eccezione e limitazione, tutte le disposizioni contenute nella legge e sono demandate ai rispettivi Governi le attribuzioni di ricerca e precettazione di personale per la parte che nel Regno è affidata al Ministero delle corporazioni.

Art. 109.

Per i cittadini libici e sudditi coloniali italiani, il Ministro per le colonie stabilirà con proprio decreto tutte le norme che si renderanno necessarie per assicurare in ciascuna Colonia l'osservanza delle disposizioni di legge compatibilmente con gli usi e le consuetudini locali.

Art. 110.

Qualora fosse dichiarato lo stato di guerra nel territorio della Colonia o in una parte di esso, il Governatore, con proprio decreto e previa autorizzazione del Ministro per le Colonie, può, ove lo ritenga necessario, applicare nel territorio dichiarato in istato di guerra le norme sulla disciplina di guerra anche quando esse non siano state applicate nel Regno e non sia, comunque, intervenuta la mobilitazione generale.

Art. 111.

Il Comitato di resistenza civile di cui all'art. 5 della legge sarà costituito per l'isola di Rodi presso la Segreteria generale del Governo e per le altre isole italiane dell'Egeo presso la Reggenza o le Delegazioni di Governo. I suoi membri saranno tutti di nomina governatoriale.

Le facoltà attribuite dalla legge e dal regolamento al Prefetto sono deferite al Governatore delle isole italiane dell'Egeo.

Art. 112.

Sono esenti dalle prestazioni indicate dagli articoli 2, lett. *a*), 5, ultimo comma, 7, 1° comma, e 9 della legge, le persone dichiarate esenti dal servizio militare a senso dell'art. 10 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810, anche se abbiano superato l'età di 55 anni.

Tale esenzione peraltro non è consentita per coloro che appartengano o dipendano anche da amministrazioni statali italiane o da qualcuno degli altri enti menzionati nel citato articolo 9.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra.

GAZZERA.

Mod. A
(Art. 17 del Reg.)

GOVERNATORATO DI ROMA
ovvero
COMUNE DI ....

COMITATO DI RESISTENZA CIVILE

DIARIO

compilato a senso dell'art. 6, lett. f), della legge 14 dicembre 1931-n. 1699, sulla disciplina di guerra

Dal giorno ....

al giorno ....

Anno ...... Mese ...... Giorno		Servizi per la mobilitazione civile	Servizi relativi al vettovagliamento e ad altri bisogni collettivi	Movimenti della popolazione	Condizioni sanitarie	Attacchi aerei (*a*)	Manifestazioni dello spirito pubblico	Altri avvenimenti importanti	Deliberazioni adottate dal Comitato di resistenza civile e dal Direttorio	Disposizioni più importanti emanate in dipendenza della mobilitazione
del mese	della settimana									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*a*) Per questi le registrazioni nel presente Diario vanno fatte soltanto quando non esistono nel comune Comandi di difesa contraerei o enti preposti alla protezione antiaerea.

Mod. B
(Art. 19 del Reg.)

GOVERNATORATO DI ROMA
ovvero
COMUNE DI..................................

COMITATO DI RESISTENZA CIVILE

INGIUNZIONE

a termini dell'art. 7 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra

In base alla deliberazione adottata da questo Comitato in data .... il signor (1) .... di professione .... domiciliato in questo Comune via .... n. civico ...... è designato a prestare la propria attività come (2) .... nel (3) .... a cui dovrà presentarsi il .... alle ore ....

Il trasgressore sarà denunciato all'Autorità giudiziaria per le sanzioni punitive di legge.

Data..........................

Bollo d'Ufficio

Il Presidente

....

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Impiegato, assistente, operaio, ecc.
(3) Ufficio, azienda, stabilimento od ente.

(foratura)

Il foglio d'ingiunzione in data..................per il sig. .... è stato dal sottoscritto consegnato a............ nel.............. oggi........

Il (4) ....

---

(4) Messo od agente comunale.

Mod. C
(Art. 34 del Reg.)

(1) ....
AL COMUNE DI...........................

A senso dell'art. 34 del Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con Regio decreto.....................19.... n. ...., si prega di voler segnare a fianco dei nominativi sotto indicati le notizie richieste.

NOMINATIVI				RISPOSTE			
N. d'ordine	Cognome, nome e paternità	Professione, mestiere o condizione	Abitazione	Se sia in vita	Se e dove abbia trasferito la residenza	Se e dove abbia trasferito l'abitazione	Altre notizie che si ritenga utile fornire ai fini della mobilitazione civile
......	....	....	....	....	....	....	....
......	....	....	....	....	....	....	....
......	....	....	....	....	....	....	....

Il presente modulo, completato con le notizie richieste, dovrà essere restituito a questo ufficio entro il termine di...... giorni stabilito dalla citata disposizione regolamentare.

(2) ....

Si restituisce con le notizie richieste

.... li .... 193.... anno....

Il Podestà

....

---

(1) Amministrazione od ente che fa la richiesta.
(2) Firma del capo ufficio richiedente.

Mod. D
(Art. 43 del Reg.

MANIFESTO

DI CHIAMATA PER MOBILITAZIONE CIVILE

IL PREFETTO

della provincia di ....

Visto l'art. 9, secondo comma, della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

ORDINA

I cittadini che si trovano nelle sottoindicate condizioni sono chiamati per mobilitazione civile e dovranno presentarsi nel giorno e nella località qui di seguito indicati:

Professione o mestiere	Sesso	Età	Comune di residenza o dimora	Data di presentazione	Località di presentazione
....	....	.....	....	....	....
....	....	.....	....	....	....
....	....	.....	....	....	....

Coloro che, a giudizio insindacabile dell'Autorità che presiede alla presentazione, siano riconosciuti idonei, verranno assegnati nei limiti del bisogno agli uffici o stabilimenti che saranno indicati dall'autorità stessa.

Coloro che per legittimo motivo fossero impediti a rispondere alla chiamata nel giorno stabilito, dovranno far pervenire all'Autorità, cui dovrebbero presentarsi, i documenti giustificativi.

La mancanza alla chiamata è punita con la pena militare comminata per la diserzione.

Non sono tenuti a rispondere alla presente chiamata coloro i quali siano già mobilitati civili o siano stati già precettati a termini dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1931 n. 1699. Essi però dovranno produrre o far pervenire, entro 5 giorni, dichiarazione in tal senso da parte dell'ufficio o stabilimento dove essi prestano servizio o esibire la cartolina-precetto di cui siano in possesso.

Data ....

Il Prefetto

....

(1) Da l'autorit — (2) Da l'ufficio cartolina (3) Auto te. — (4)

....

da .... a (2) ....

Data e N. del treno

TAGLIANDO da staccarsi dalla biglietteria ferroviaria.

Non è valido se presentato alla biglietteria già staccato dalla cartolina.

(3) .... Viaggio del

Signor .... di (4) .... in (1) .... classe

da .... a (2) .... via ....

li .... 19 .... anno ......

IL PRECETTATO

(*firma*) ....

(...)

---

(1) Ufficio da cui proviene la cartolina-precetto: indicazione da apporsi dall'Ufficio medesi

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 43ª, anno 1933-XI, circolare 411:

A pagina 1540, nella colonna 1 dello specchio, aggiungere alle parole « oppure 471 *giornale militare* 1932 », le seguenti: « e 82 del *giornale militare* 1933 ».

Nella colonna 2, alle parole « circ. 1 *giornale militare* 1932 », sostituire le seguenti: « circ. 411 *giornale militare* 1933 ».

Nella intestazione complessiva sovrastante alle colonne 7, 8, 9, 10, 11, alle parole: « Non riconosciuti », sostituire le parole: « Non licenziati ».

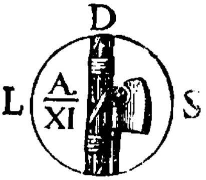

PREZZO L. 2 —

(6102204) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª 1933 - ANNO XI 29 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **511 - 6 luglio 1933** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1116 col quale la « Fondazione Luigi Chiampo », costituita col capitale nominale di L. 15.000 e destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei CC. RR. di Ciriè, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . *Pag.* 1897

» **512 - 29 luglio 1933** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1159, col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del 2° reggimento bersaglieri ed è approvato il nuovo statuto della detta fondazione . . . . » 1901

» **513 - 18 settembre 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti alla circolare n. 596 del 1932 relativa al berretto di panno g. v. di fatica mod. XI » 1905

» **514 - 26 settembre 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra e per capitani presso le scuole centrali. . . . . « 1907

N. 515 – 28 settembre 1933 – Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distinzioni onorifiche di guerra. – Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro di domande nei casi eccezionali nei quali è ancora consentito di sollecitare la concessione di distinzioni onorifiche di guerra . . . . *Pag.* 1909

» **516 – 28 settembre 1933** – Anno XI — TRASPORTI. — Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS. » 1911

» **517 – 28 settembre 1933** – Anno XI — TRASPORTI. — Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della milizia per la D. I. C. A. T. . . . . » 1913

» **518 – 28 settembre 1933** – Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli . . » 1915

PARTE SECONDA

N. 519 – 28 settembre 1933 – Anno XI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. . . . . *Pag.* 1917

» **520 – 28 settembre 1933** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 2°, 3° e 4° corso di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933 . . . . » 1919

» **521 – 28 settembre 1933** – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento dei bersaglieri – ediz. 1933-XI . . . . » 1925

» **522 – 28 settembre 1933** – Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al settimo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . » 1926

» **523 – 29 settembre 1933** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . » 1926

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1928

PARTE PRIMA

Circolare N. 511. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1116 col quale la « Fondazione Luigi Chiampo », costituita col capitale nominale di L. 15.000 e destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei CC. RR. di Ciriè, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 208, del 7 settembre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 25 marzo 1933-IX, con la quale il sig. Achille Chiampo di Ciriè chiede che con la somma di L. 15.000 nominali da lui offerta in memoria del proprio genitore sig. Luigi Chiampo, sia costituita una fondazione che porti il nome di lui e venga destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei CC. RR. di Ciriè;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda stessa;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Luigi Chiampo », costituita col capitale nominale di L. 15.000 e destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei CC. RR. di Ciriè, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. Gazzera.

Statuto della « Fondazione Luigi Chiampo » a favore dei militari di truppa della tenenza dei carabinieri reali di Ciriè.

Art. 1.

La « Fondazione Luigi Chiampo » è costituita con l'offerta di L. 15.000 nominali, fatta dal sig. Achille Chiampo allo scopo di onorare la memoria del proprio genitore, ed è destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei carabinieri reali di Ciriè.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 15.000 in titoli di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione, che verrà depositato presso la cassa della legione territoriale dei carabinieri reali di Torino.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante della legione territoriale dei carabinieri reali di Torino.

Art. 4.

Con la rendita annua di L. 750, derivante dal capitale di cui al precedente art. 2, saranno costituiti due premi di L. 375 ciascuno, da assegnarsi a due militari di truppa della tenenza dei carabinieri reali di Ciriè, che durante l'anno precedente a quello in cui avviene l'assegnazione si siano distinti per speciali atti di valore o di particolare benemerenza o per buona condotta ed elevato spirito militare. In via subordinata i due premi suindicati potranno essere assegnati a due militari di truppa della stessa tenenza, le cui famiglie si trovino in particolare disagio economico.

Art. 5.

Alla erogazione delle somme di cui al precedente articolo sarà fatto luogo in occasione della festa dell'arma dei carabinieri reali (5 giugno) dal comandante della legione territoriale dei carabinieri reali di Torino, su proposta del comando della tenenza di Ciriè od anche di propria iniziativa.

Art. 6.

Ove in avvenire il comando della tenenza dei carabinieri reali di Ciriè dovesse essere, per qualsiasi causa, trasferito altrove o soppresso, i premi di cui all'art. 4 dovranno essere assegnati ai militari di truppa dipendenti dal comando di ufficiale dei carabinieri reali nella cui giurisdizione sarà compreso il comune di Ciriè.

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà, dal comandante della legione territoriale dei carabinieri reali di Torino, trasmesso al ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, li 5 luglio 1933 - Anno XI

Visto: d'ordine di S. M. il Re.
Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

N. 512. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1159, col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del 2° reggimento bersaglieri ed è approvato il nuovo statuto della detta fondazione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 14 settembre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 7 giugno 1933-XI, con la quale S. E. il comandante del corpo d'armata territoriale di Roma, quale amministratore della « Fondazione capitano Enea Cavalieri », eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 169, e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, chiede che la fondazione stessa venga autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta il 27 maggio 1933-XI a favore dell'ente dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del predetto reggimento;

Riconosciuto che nulla osta all'accoglimento della detta domanda;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione capitano Enea Cavalieri », eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 169, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta il 27 maggio

1933-XI dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del 2º reggimento bersaglieri.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione, approvato con R. decreto 19 maggio 1930-VIII, n. 788, è sostituito da quello allegato al presente R. decreto, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione capitano Enea Cavalieri ».

Art. 1.

La « Fondazione capitano Enea Cavalieri », eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 169, è costituita dal capitale nominale di L. 24.000 rendita 5%, delle quali L. 12.000 costituiscono l'offerta fatta nel novembre 1927 dal predetto ufficiale — successivamente deceduto — a favore del 2º reggimento bersaglieri allo scopo di lasciare testimonianza del caro ricordo di volontario di guerra sia nel 1866 come soldato semplice del 9º battaglione bersaglieri, sia poi come ufficiale volontario nel predetto reggimento durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, e le altre 12.000 rappresentano l'offerta fatta il 19 dicembre 1929 dalla signora Fanny Leonino, vedova dell'intestatario della fondazione, in occasione delle nozze delle LL. AA. RR. il Principe Umberto di Savoia e la Principessa Maria del Belgio.

Detto capitale di L. 24.000 nominali è investito in due certificati di rendita nominativa intestati alla « Fondazione capitano Enea Cavalieri » e depositati presso il comando del corpo d'armata accennato nell'articolo che segue.

Fa parte altresì del patrimonio dell'ente la biblioteca di cultura generale per un valore di L. 14.000, donata all'ente medesimo, con offerta del 27 maggio 1933, dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri, per uso esclusivo degli ufficiali del 2º reggimento bersaglieri.

La suddetta donazione è così formata:

a) per L. 10.300 in mobilio da biblioteca fatto costruire espressamente a cura della oblatrice;

b) per L. 700 in libri già acquistati dalla stessa;

c) per L. 3000 in numerario, da impiegarsi, entro sei mesi dalla data dell'offerta (27 maggio 1933), nell'acquisto di libri a scelta del comandante del 2º reggimento bersaglieri, e nell'acquisto di una targa commemorativa ricordante che la biblioteca è offerta « in memoria del capitano Enea Cavalieri ai suoi camerati » e che giusta espresso desiderio della oblatrice sarà collocata, insieme al ritratto del defunto ufficiale, pure da essa donato, nella sala della biblioteca.

Art. 2.

L'amministrazione della fondazione è affidata a S. E. il comandante del corpo d'armata, che ha alla propria dipendenza il 2º reggimento bersaglieri.

Art. 3.

Spetta al comandante del 2º reggimento bersaglieri di curare la buona custodia e l'uso appropriato della biblioteca « capitano Enea Cavalieri » di cui all'art. 1 e di riferire annualmente circa la consistenza, lo stato di conservazione e l'uso della biblioteca stessa a S. E. il comandante del corpo d'armata amministratore dell'ente, il quale a sua volta informerà al riguardo il ministero della guerra in occasione dell'invio del rendiconto di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale nominale dell'ente saranno istituiti premi di L. 100 ciascuno da assegnarsi il 18 giugno di ogni anno, ricorrenza della fondazione del corpo, a soldati del 2° reggimento bersaglieri di non agiate condizioni di famiglia che più se ne siano resi meritevoli per ottima condotta e disciplina.

Art. 5.

Affinchè il conferimento possa avvenire nella ricorrenza indicata nel precedente articolo 4, il comandante del 2° reggimento bersaglieri trasmetterà, gerarchicamente, entro la seconda quindicina di maggio, le proposte del caso, a S. E. il comandante del corpo d'armata, il quale designerà i premiandi.

La distribuzione dei premi sarà fatta dal comandante del 2° reggimento bersaglieri previa segnalazione, mediante ordine del giorno reggimentale, dei nomi dei singoli assegnatari.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno il comando del corpo d'armata cui è affidata l'amministrazione della fondazione trasmetterà al ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio scaduto.

Roma, li 29 luglio 1933 - Anno XI.

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra:
MUSSOLINI.

N. 513. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti alla circolare n. 596 del 1932 relativa al berretto di panno g. v. di fatica mod. XI.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 settembre 1933 - Anno XI.

È stato determinato che ai militari del genio pontieri sia distribuito il berretto di panno g. v. da fatica mod. XI per le armi a cavallo, adottato con la circolare n. 596 *giornale militare* 1932.

Pertanto le intestazioni dei seguenti conti, pubblicati con la circolare suddetta, sono modificate come segue:

« Conto di costruzione del berretto di fatica, mod. XI per armi a cavallo », aggiungere « e genio pontieri ».

« Conto di costruzione del berretto di fatica, mod. XI, per sottufficiali delle armi a cavallo » aggiungere, « e genio pontieri ».

Alle voci del nomenclatore — ed. 1932 — categorico I, sezione C, voci n. 855 e 857 (aggiunte in seguito alle disposizioni contenute nella circolare 596 *giornale militare* 1932 suddetta), debbonsi aggiungere le parole « e per genio pontieri ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 514. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra e per capitani presso le scuole centrali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 settembre 1933 - Anno XI.

1. — I corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra — raggiunti, in massima, gli scopi per cui furono istituiti nel 1927 — sono soppressi, a cominciare dal corrente anno.

2. — I corsi applicativi per capitani anziani delle armi combattenti continueranno ad effettuarsi con le modalità e con gli scopi di cui alla circolare 413 del *giornale militare* 1927.

3. — I tenenti colonnelli anziani delle varie armi, compresi entro i limiti di anzianità che il ministero si riserva di fissare anno per anno, parteciperanno a preventive esercitazioni presso il comando del corpo d'armata territoriale al quale appartengono (per la Sardegna, corpo d'armata di Roma).

4. — Il programma da svolgere comprenderà esercitazioni sulla carta, sul terreno e con comando effettivo di reparto, in analogia a quanto è stabilito per le prove di accertamento dell'idoneità all'avanzamento al grado di colonnello.

5. — Tali esercitazioni si svolgeranno ciascun anno dal 1° al 31 marzo e gli ufficiali che dovranno parteciparvi saranno lasciati in libertà dai rispettivi incarichi il giorno 10 febbraio precedente.

6. — I tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria, a differenza di quelli delle altre armi, saranno riuniti presso il comando della divisione celere di Bologna, per svolgervi le esercitazioni sotto la dipendenza del comando del corpo d'armata di Bologna.

7. — Norme particolareggiate saranno in seguito impartite per l'applicazione di quanto sopra.

8. — La circolare n. 368 del *giornale militare* di quest'anno è abrogata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 515. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distinzioni onorifiche di guerra. – Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro di domande nei casi eccezionali nei quali è ancora consentito di sollecitare la concessione di distinzioni onorifiche di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali – Sezione ricompense). — 28 settembre 1933 – Anno XI.

Si è ravvisata la opportunità di fissare un termine ultimo perentorio per l'inoltro di domande nei casi di carattere eccezionale nei quali è ancora consentito, in deroga alle normali disposizioni contenute nella circolare n. 194 del *giornale militare* del 1925, di sollecitare la concessione di distinzioni onorifiche di guerra.

Si stabilisce, pertanto, che *non oltre il* 30 *giugno* 1934 possa essere comunque ammessa l'accettazione da parte del ministero:

a) di domande per il conferimento di distinzioni onorifiche di guerra da parte dei connazionali ex combattenti residenti all'estero;

b) di domande per la concessione della croce al merito di guerra da parte di ex combattenti già decorati al valor militare o autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato o ferito;

c) di domande per la concessione del distintivo d'onore di mutilato o di ferito nei casi di aggravamento o di giustificato ritardo e nei casi in cui ne risulti evidente il titolo.

È pure fissato al 30 giugno 1934 il termine utile per l'inoltro da parte degli enti competenti delle proposte di concessione della medaglia commemorativa della guerra 1915-1918, della medaglia interalleata della Vittoria e della medaglia commemorativa francese.

Oltre la data predetta sarà soltanto ammesso l'inoltro di domande per la concessione del distintivo d'onore di mutilato nei casi di comprovato aggravamento delle ferite o delle lesioni riportate in guerra.

Le autorità militari sono incaricate di dare la maggiore diffusione alle disposizioni della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 516. — TRASPORTI. — Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS. — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 28 settembre 1933 – Anno XI.

In base agli accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle comunicazioni, ed a parziale modificazione delle disposizioni contenute al capo VI della circolare 495 del *giornale militare* 1927 ed a quelle del n. 6 della circolare 508 del *giornale militare* 1930, le spedizioni di materiali da effettuarsi da enti dell'amministrazione militare ad enti della milizia per la D.I.C.A.T. e da questi agli enti dell'esercito per cambi, riparazioni, sostituzioni, ecc., dovranno essere eseguiti in c/c.

I materiali che l'amministrazione militare fornisce agli enti della milizia per la D.I.C.A.T. ed il cui trasporto deve essere effettuato in conto corrente, sono i seguenti:

artiglierie controaerei (bocche da fuoco, painoli, affusti, ecc.);

congegni o materiali vari facenti parte delle artiglierie suddette o richiesti per il servizio del pezzo;

materiali vari costituenti i caricamenti delle batterie controaerei dei comandi di gruppo D.I.C.A.T., dei comandi D.I.C.A.T., dei posti vedetta e dei centri raccolta notizie (fra cui i materiali di collegamento, di ascolto e di segnalazione);

mitragliatrici controaerei;

congegni e materiali vari facenti parte di dette mitragliatrici;

munizioni per artiglierie e per mitragliatrici controaerei.

Le eventuali tasse di sosta, di pesatura, ecc., dovute alla amministrazione ferroviaria saranno corrisposte, previa autorizzazione di queste ministero, da un ente del presidio della località sede dei comandi M.D.I.C.A.T. designati dai comandi di corpo di armata e delle isole.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 517. — TRASPORTI. — **Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della milizia per la D. I. C. A. T.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 28 settembre 1933 - Anno XI.

Le spese relative al trasporto per via ordinaria dei materiali diretti da enti dell'esercito alla D.I.C.A.T. e viceversa, sono sostenute dall'amministrazione militare. Pertanto i comandi di presidio dovranno provvedere a fornire ai citati enti i mezzi di trasporto relativi, impiegando, ove occorra, anche le imprese di presidio.

Anche gli uomini di fatica — eventualmente occorrenti per lo spostamento di tali materiali — dovranno essere forniti dall'ente designato dal comando del presidio, non avendo la milizia personale in servizio attivo permanente da impegnare in tali circostanze.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 518. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Censimento autoveicoli.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). —, 28 settembre 1933 - Anno XI.

Allo scopo di semplificare il carteggio periodico, questo ministero determina:

a) che siano abolite le seguenti situazioni prescritte dalla circolare n. 604 *giornale militare* 1932 e riguardanti il censimento autoveicoli:

1. *Elenco mensile delle variazioni degli autoveicoli* che era trasmesso dai soli centri automobilistici.
2. *Situazione trimestrale degli autoveicoli* di riserva che era trasmessa dai soli centri automobilistici.

b) che sia invece esteso l'invio anche da parte dei centri automobilistici, *dell'elenco trimestrale delle variazioni degli autoveicoli.*

Il comma *G* della circolare n. 604 del *giornale militare* 1932 viene pertanto sostituito dal seguente:

G) Al primo di ogni trimestre (aprile-luglio-ottobre-gennaio) tutti gli enti, presso i quali si siano comunque verificati movimenti di autoveicoli dovranno trasmettere, in una copia sola, e per il tramite delle stesse autorità sopra dette, le variazioni avvenute.

Per tali variazioni, tutti gli enti indistintamente, si varranno degli stessi stampati del censimento, compilando tanti specchi quante sono le specie degli autoveicoli ai quali i movimenti si riferiscono.

Per ogni variazione dovrà essere sempre riportato il numero d'ordine che ha l'autoveicolo nello specchio base del censimento al 1° gennaio, riuscirà così possibile individuare con facilità l'autoveicolo al quale la variazione si riferisce.

Ciascun autoveicolo va però sempre ben individuato con i propri dati matricolari.

Gli autoveicoli ricevuti in aumento dovranno essere segnalati, contraddistinti con numeri d'ordine immediatamente susseguenti a quello dell'ultimo autoveicolo segnalato nello specchio al 1° gennaio o nello specchio dell'ultimo trimestre in cui sono avvenute variazioni in aumento.

E' inoltre da tener presente che le varazioni in aumento od in diminuzione devono essere comunicate per i trimestri in cui hanno materialmente luogo, indipendentemente dalle variazioni amministrative di carico e scarico. Ciò perchè agli effetti del censimento interessa conoscere soprattutto la consistenza effettiva degli autoveicoli presso ciascun ente.

Per ogni variazione dovrà essere sempre riportato il numero della lettera che ha dato luogo alla variazione, facendolo precedere dalla dicitura. « ceduto definitivamente »; o « distribuito temporaneamente »; o « avuto definitivamente »; o « avuto temporaneamente ».

I detti specchi di variazioni dovranno qui pervenire entro la prima decade del trimestre successivo a quello al quale si riferiscono i movimenti.

Le presenti disposizioni andranno in vigore a partire dal 1° ottobre 1933.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 519. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA— **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 settembre 1933 - Anno XI.

A modificazione delle norme stabilite nella circolare 382 *giornale militare* c. a., questo ministero determina:

1. — Le assegnazioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle specialità alpini e artiglieria da montagna — di cui al n. 25 di detta circolare, lettere *b*) e *c*) — siano fatte in base ai seguenti criteri:

a) accettazione in via privilegiata delle domande di coloro che appartengono a zone montane, o, quanto meno, di reclutamento alpino, purchè però risulti la loro completa e piena idoneità fisica da accertarsi presso il distretto militare anche in seguito ad accurato e rigoroso esame del cuore.

Fra tali domande dovrà essere data la precedenza a quelle di coloro che risultino appartenenti da almeno due anni al club alpino italiano, e comprovino, con certificati rilasciati dai presidenti di sezione e vidimati dal presidente generale del club, di avere compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna;

b) in mancanza di numero sufficiente di aspiranti a senso della predetta lettera *a*), accettazione delle domande di coloro che — anche non appartenendo a zone montane o di reclutamento alpino — presentino certificati di appartenenza al club alpino e di avere compiuto escursioni, e sempre previo accertamento della idoneità fisica come è detto nella precedente lettera *a*);

c) in mancanza di numero sufficiente di aspiranti a senso delle lettere *a*) e *b*), assegnazione di autorità ai corsi stessi di coloro che — indipendentemente dalla domanda fatta — siano risultati, in seguito alla visita passata presso i distretti militari, idonei fisicamente al corso degli alpini in base a quanto è disposto dal comma 2° del n. 25 lettera *b)* della citata circolare 382.

Restano in ogni caso esclusi dall'assegnazione al corso degli alpini coloro che, per i titoli di studio posseduti, hanno l'obbligo di seguire i corsi di artiglieria o del genio.

La scelta per il corso di artiglieria da montagna dovrà essere fatta in base ai criteri sopra indicati, ma con precedenza assoluta fra coloro che posseggano i detti titoli di studio.

2. Nella prima quindicina del mese di ottobre avranno luogo gli esami di riparazione per gli allievi ufficiali riprovati in non più di due materie.

Detti allievi ufficiali alla fine dei corsi verranno inviati in licenza senza assegni, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi che conseguiranno l'idoneità, presteranno il servizio di prima nomina da sottotenente di complemento con il 2° gruppo.

Per gli allievi caduti in più di due materie e per quelli che non conseguono l'idoneità negli esami di 2ª sessione, le commissioni di avanzamento delle singole scuole hanno la facoltà di dichiarare idonei al grado di sergente quegli allievi che abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari, che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale.

Detti giovani saranno inviati a un corpo della stessa arma e specialità del corso seguito per completarvi i loro obblighi di servizio col grado suddetto.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni sopra enunciate, si applicheranno le disposizioni di cui al n. 37 della citata circolare 382 del *giornale militare* c. a., secondo la quale gli allievi stessi debbono completare i loro obblighi di servizio col grado di caporale purchè — si intende — ritenuti idonei dalle rispettive commissioni di avanzamento, od altrimenti col grado di soldato.

3. L'inizio dei corsi allievi ufficiali normali è fissato al 6 novembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 520. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 2°, 3° e 4° corso di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933. — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1933 - Anno XI.

a) *2° corso di tiro.*

(13 novembre-20 dicembre 1933).

1. Cap. TUCCI Berardo, 18° reggimento artiglieria da campagna.
2. » ESCALAR Romeo, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.
3. » VALGIMIGLI Stefano, comando artiglieria corpo armata Udine.
4. » MIGLIORE Calogero, 12° centro automobilistico.
5. » FURFARO Domenico, 12° pesante campale.
6. » PULVIRENTI Giuseppe, 20° campagna (assegnato comitato mobilitazione civile).
7. » ROVERSI Giulio, ispettorato dell'artiglieria.
8. » MORRICONE Arnaldo, scuola applicazione artiglieria e genio.
9. » CAMBRIA Vittorio, scuola applicazione artiglieria e genio.
10. » CUTTITTA Antonino, comando artiglieria della Sicilia.
11. » BARRILE Eugenio, 3° costa (assegnato ministero guerra).
12. » BARBARA Renato, 3° campagna.
13. » CARUSO Sebastiano, 24° campagna.
14. » TRAPANI Giulio, comando artiglieria corpo armata Firenze.
15. » SPAGNOL Gastone, 1° montagna.
16. » BONELLI Federico, scuola applicazione artiglieria e genio.
17. » MARTIN DI MONTU' Ippolito, 2° centro automobilistico.

18. Cap. DUSI Michelangelo, 10° pesante (assegnato istituto geografico militare).
19. » JAHN Ezio, 20° campagna.
20. » MARINI Silvio, scuola applicazione artiglieria e genio.
21. » CAMBRIA Michele, 12° pesante campale.
22. » SANGUIGNO Vittorio, 8° pesante campale.
23. » ONNIS Emanuele, 30° campagna.
24. » ARMELLINI Ezio, 20° campagna.
25. » DI CASTRI Giovanni, 14° campagna.
26. » ROSATI Ulisse, comando artiglieria della Sicilia (assegnato ministero guerra).
27. » BERTON Giuseppe, comando artiglieria corpo armata Alessandria.
28. » VOSA Vincenzo, scuola di tiro d'artiglieria.
29. » STELLA Vittore, 1° costa.
30. » GALLINARO Ugo, 5° campagna (assegnato segr. com. mob. civ. oss. ind).
31. » COGNO Ippolito, 2° pesante.
32. » FERRAIOLI Giacomo, 17° campagna.
33. » ORLANDO Pierino, 30° campagna.
34. » GRAZIOSI Giulio, comando artiglieria Sardegna.
35. » RUSSO Arturo, 24° campagna.

1. Ten. CAMPELLO Lanfranco, reggimento artiglieria a cavallo.
2. » BONGIOVANNI Ezio, scuola allievi ufficiali complemento Bra.
3. » SALVATI Luigi, 1° pesante.
4. » PAGNONI Umberto, scuola tiro artiglieria.
5. » GALANTI Mario, R. accademia artiglieria e genio.
6. » GRAMAZIO Werther, 1° controaerei autocampale.
7. » MARSALA Paolo, 8° campagna.
8. » GAZZILLO Francesco, scuola allievi ufficiali complemento Lucca.
9. » DE SANTIS Eugenio, scuola allievi ufficiali complemento Pola.

10. Ten. ANNARUMMA Enrico, 12° pesante campale.
11. » GIALANELLA Tullio, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.
12. » D'ADDARIO Michele, R. accademia fanteria e cavalleria.
13. » GAGLIARDO Giuseppe, 2° montagna.
14. » DE PALMA Massimo, 13° campagna.
15. » FUSCO Salvo, scuola centrale artiglieria.
16. » GUILLET Giuseppe, 5° campagna.
17. » MANNI Aimone, scuola centrale artiglieria.
18. » SEVERI Flaminio, 26° campagna.
19. » GRANATA Mario, 29° campagna.
20. » PERSICHILLI Filippo, 1° campagna.

b) 3° *corso di tiro*.

(4 gennaio-3 febbraio 1914).

1. Cap. BRANCACCIO Mario, 23° campagna.
2. » FRANCHI Giuseppe, 19° campagna.
3. » BENEDETTINI Luigi, 14° campagna.
4. » BALDARO Alfredo, 18° campagna.
5. » BENZO Federico, direzione centro chimico militare.
6. » LIGRESTI Vincenzo, 9° campagna.
7. » ROSSI Vincenzo, 1° pesante.
8. » BARONIS Arturo, 8° campagna.
9. » SANNA Fulvio, 26° campagna.
10. » SAVE Luigi, 25° campagna.
11. » NASTRI Michele, 2° controaerei autocampale.
12. » BUSSONE Domenico Giorgio, 10° pesante.
13. » BUSI Carlo, 5° campagna.
14. » LEGNANI Giovanni, 15° campagna.
15. » MICHELATTI Marino, scuola applicazione artiglieria e genio.
16. » LA ROCCA Gaetano, 22° campagna.
17. » PIZZOCARO Camillo, 1° campagna.

18. Cap. VIANI Ubaldo, 9° pesante campale.
19. » SEVERINO Ugo, 2° pesante campale.
20. » CANNELLA Domenico, scuola tiro artiglieria.
21. » BASSU Salvatore, 30° campagna.
22. » FOGAZZARO Ranieri, 10° pesante.
23. » MIRRA Alvino, 9° pesante.
24. » GUIDONE Ferdinando, 1° pesante campale.
25. » BIANCHI Leone, scuola centrale artiglieria.
26. » DE ANGELIS Augusto, 2° campagna.
27. » GHISLANZONI Armando, 11° campagna.
28. » SACCO Fernando, 26° campagna.
29. » SAGGINI Aldo, 7° pesante campale.
30. » BUCCIERO Roberto, 16° campagna.
31. » FRANCI Francesco, 18° campagna.
32. » ROMAGNOLI Faustino, 30° campagna.
33. » DE BERNARDI Albino, 1° pesante campale.
34. » PIOMBINO Giuseppe, 12° pesante campale.

1. Ten. NICCOLINI Manfredi, R. accademia artiglieria e genio.
2. » D'AVOSSA Giovanni, scuola tiro artiglieria.
3. » GRATI Mirto, scuola allievi ufficiali complemento Pola.
4. » FERRETTI Angelo, scuola allievi ufficiali complemento Lucca.
5. » CAPRIO Camillo, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.
6. » FAGNI Carlo, reggimento artiglieria a cavallo.
7. » FOSSATI Fausto, scuola allievi ufficiali complemento Bra.
8. » BERGAMINI Arturo, 3° montagna.
9. » MALVINI MALVEZZI Domenico, 13° campagna.
10. » MARTELLO Vittorio, 1° montagna.
11. » MARTIGNAGO Enrico, 7° pesante campale.
12. » BEOLCHINI Aldo, scuola applicazione artiglieria e genio.

13. Ten. MARINI Antonio, 10° campagna.
14. » PUGLIELLI Giuseppe, 21° campagna.
15. » MASSINI Mario, 8° campagna.
16. » RINALDINI Aldo, scuola centrale artiglieria.
17. » PISANI MASSAMORMILE Emanuele, 10° pesante campale.
18. » DE FILIPPIS Giulio, 2° costa.
19. » KLUM Eugenio, 10° pesante.
20. » VENEZIANI Francesco, 27° campagna.

4° *Corso di tiro.*

(9 febbraio-10 marzo 1934).

1. Cap. MARCHEI Ettore, reggimento misto artiglieria.
2. » LANDI Alberto, 5° campagna.
3. » COLORETTI Carlo, 6° pesante (assegnato ministero guerra).
4. » ALIOTTA Rosario, com. artiglieria corpo armata Verona.
5. » SARTORI Alessandro, 24° campagna.
6. » DAMIANI Baldassarre, 10° campagna (ispettorato truppe celeri).
7. » BUONGIORNO Gennaro, 4° campagna.
8. » TRAMONTANO Renato, 20° campagna.
9. » BUSSARDO Mario, comando artiglieria corpo armata Trieste.
10. » MEOMARTINI Alfonso, 9° pesante (assegnato ministero guerra).
11. » GOVONI Averardo, 14° campagna.
12. » VICARINI Mario, 29° campagna.
13. » MATURO Umberto, 2° campagna.
14. » CILENTO Salvatore, 23° campagna.
15. » BOZZOLI Edoardo, 8° campagna.
16. » RUGGIERI Alberto, 3° pesante.
17. » PACINI Giorgio, reggimento artiglieria a cavallo.
18. » BIAGIOLI Leopoldo, 2° controaerei autocampale.

19. Cap. LOMBARDI Luigi, 1° montagna.
20. » PICCINELLI Luigi, 6° pesante.
21. » LA CORTE Paolino, 6° campagna.
22. » ROMANO Giovanni, scuola centrale artiglieria.
23. » SATTA Vladimiro, 8° pesante campale.
24. » TAJANA Giovanni, 10° campagna.
25. » CINGI Ferruccio, 23° campagna.
26. » PAPA Giacomo, 4° pesante campale.
27. » DANESE Nicola, 5° campagna.
28. » LONTANO Roberto, 9° pesante.
29. » NARDONE Benedetto, 29° campagna.
30. » DODARO Ermanno, 24° campagna.
31. » DI BLASI Aldo, direzione artiglieria Torino.
32. » LA GUARDIA Pietrantonio, scuola applicazione artiglieria e genio.
33. » MASCOLO Mario, 2° controaerei autocampale.
34. » SARNELLI Girolamo, 12° campagna.
35. » FANCHINI Ercole, 11° campagna.
36. » BUFFA Egidio, scuola allievi ufficiali Bra.

1. Ten. ROVETTO Giovanni, scuola tiro artiglieria.
2. » CARUSO Vincenzo, scuola allievi ufficiali complemento Pola.
3. » PALOMBO Vittorio, scuola allievi ufficiali complemento Lucca.
4. » IANNELLI Melchiorre, R. accademia artiglieria e genio.
5. » PALOMBINI Elio, reggimento artiglieria a cavallo.
6. » BELLUCCI Cirillo, 2° costa.
7 » SALADINO Antonio, 3° montagna.
8. » VOGHERA Italo, 1° montagna.
9. » MARRA Federico, 2° montagna.
10. » PESCE Salvatore, scuola centrale artiglieria.
11. » GUILLAUME Alfonso, 11° campagna.
12. » LONGO Umberto, 4° pesante.
13. » SIMONE Riccardo, 14° campagna.

14. Ten. GIOVANNINI Domenico, 25° campagna.
15. » BARSOTTI Renato, 11° pesante campale.
16. » KINKELA Carlo, 23° campagna.
17. » BOFFA Giuseppe, 2° controaerei autocampale.
18. » MONACO Giuseppe, 10° campagna.
19. » SOTTILI Giovanni, 5° campagna.
20. » ABATE DAGA Pietro, 26° campagna.

c) *Prescrizioni.*

Valgono le prescrizioni date nella circolare n. 427 del 9 agosto 1933 - Anno XI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 521. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'affardellamento dei bersaglieri - ediz. 1933-XI.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 28 settembre 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata l'« Istruzione sull'affardellamento dei bersaglieri ».

Detta istruzione, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari, verrà distribuita secondo l'elenco SMa. 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931, opportunamente modificato (1 copia invece di 3 alle compagnie di fanteria di linea, granatieri ed alpini).

Essa sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II, fanteria, pag. 61, numero categorico 2558, edizione 1933, prezzo L. 3,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 522. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi al settimo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 267 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza che i sottonotati tenenti in servizio permanente effettivo sono stati ammessi a frequentare il settimo corso di abilitazione tecnico-professionale per gli aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali, che avrà inizio il 1° ottobre 1933, presso la scuola centrale carabinieri reali in Firenze:

LUPORI Ezio, 22° reggimento fanteria;
MASTROSIMONE Filippo, 18° reggimento fanteria;
CALARESI Domenico, 61° reggimento fanteria;
SCAFA Felice, 83° reggimento fanteria;
TRAVERSA Giuseppe, 5° reggimento fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 523. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità, dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 settembre 1933 - Anno XI.

1. — La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata designato d'armata PERRIS gr. uff. Carlo, *presidente;*
Generale di brigata MAINONI D'INTIGNANO, cav. Girolamo, *membro;*
Generale di brigata VILLASANTA cav. Nino, *membro;*
Generale di brigata PACINI cav. Leonida, *membro;*
Generale di brigata FAUTILLI cav. Ubaldo, *membro;*

Colonn. di fant. GIGLIARELLI cav. Ugo, *membro;*
Ten. col. bers. BERNARDI cav. Tullio, *membro;*
Ten. col. fant. ROMANO cav. Luigi, *membro;*
Ten. col. fant. CANTALUPI cav. Gaetano, *membro;*
Colonn. di cavall. VIRZI cav. Romolo, *membro;*
Ten. col. cavall. BAUDINO cav. Mario, *membro;*
Ten. col. cavall. BARRILIS cav. Carlo, *membro;*
Ten. col. cavall. COSTA cav. Giuseppe, *membro;*
Colonn. art. MANCA cav. Ettore, *membro;*
Ten. col. art. IACOPETTI cav. Giuseppe, *membro;*
Ten. col. art. PODIO cav. Luigi, *membro;*
Ten. col. art. BRUNETTI cav. Brunetto, *membro;*
Col. genio NEGRONI cav. Giacomo, *membro;*
Ten. col. genio NICOTRA cav. Giovanni, *membro;*
Ten. col. genio TAMASSIA cav. Giulio C., *membro;*
Ten. col. genio AMODIO cav. Mario, *membro.*

Fungerà da segretario della commissione il tenente colonnello di fanteria RUBERTO cav. Amedeo.

È assegnato il tenente di amministrazione PERI Gino per la gestione amministrativa.

2. — Gli ufficiali da esaminare saranno ripartiti in due gruppi; il primo gruppo inizierà gli esami il 15 novembre 1933 ed il secondo gruppo il 10 gennaio 1934.

3. — Gli esperimenti avranno luogo a Salerno.

4. — Gli ufficiali componenti la commissione si troveranno sul posto il giorno 11 novembre, per gli esperimenti del primo gruppo; ed il sei gennaio per quelli del secondo gruppo: uniforme ordinaria.

5. — Gli ufficiali da esaminare appartenenti al primo gruppo si presenteranno alla segreteria della commissione giudicatrice in Salerno il mattino del giorno 14 novembre prossimo, mentre quelli da esaminare appartenenti al secondo gruppo si presenteranno il mattino del 9 gennaio 1934. Uniforme ordinaria.

6. — Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1933, circolare 415;

A pagina 1564, anzichè: Pulicheddu Mario, Marzocchi Vittorio, Pinnavala Antonio, leggasi: Puligheddu Mario, Marrocchi Vittorio, Pinnavaia Antonio.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale. **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

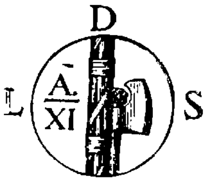

PREZZO L. 2 —

(6102204) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª 1933 - ANNO XI 6 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **524 - 5 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese relative all'intervento degli agenti dell'amministrazione finanziaria nella stipulazione dei contratti per vendita di materiali fuori uso . . . . *Pag.* 1931

» **525 - 5 ottobre 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Soppressione degli speciali esami istituiti presso i reggimenti del genio (battaglioni e compagnie r. t.) per i giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito » 1933

» **526 - 29 luglio 1933** - Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1236. - Modificazione dell'organico dei carabinieri reali in servizio presso la R. aeronautica . . . . » 1935

PARTE SECONDA

N. **527 - 15 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . *Pag.* 1937

N. 525. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Soppressione degli speciali esami istituiti presso i reggimenti del genio (battaglioni e compagnie r. t.) per i giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

Per recenti accordi intervenuti con il ministero dell'educazione nazionale, l'attestato d'idoneità all'ammissione nei servizi r. t. dell'esercito verrà d'ora innanzi rilasciato esclusivamente dai RR. istituti e dalle RR. scuole industriali che svolgono i noti corsi serali preparatori per r. t. dell'esercito.

I giovani preparatisi privatamente saranno ammessi a loro domanda, in qualità di esterni, agli esami che si terranno presso le predette scuole al termine dei corsi serali di cui sopra (seconda metà di febbraio 1934 per i giovani della classe di prossima chiamata alle armi).

In conseguenza d'ora in avanti, non avranno più luogo gli speciali esami di radiotelegrafia presso i battaglioni e le compagnie r. t. di cui alla circolare 94 *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 526. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto-legge n. 1236. - Modificazione dell'organico dei carabinieri reali in servizio presso la R. aeronautica** — (Gabinetto). — 29 luglio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, riguardante l'organico dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo generale dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, concernente l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 8 marzo 1927, n. 946, che istituisce il servizio dei Reali carabinieri presso la Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, che apporta modifiche all'ordinamento ed all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario aumentare la forza dei carabinieri Reali in servizio presso la Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli ufficiali dei carabinieri Reali che ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1927, n. 946, devono essere addetti ai servizi dipendenti dalla Regia aeronautica è stabilito dalla seguente tabella organica:

Maggiori o tenenti colonnelli	1
Capitani	3
Tenenti	5

Art. 2.

Il numero dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 maggio 1927, n. 946, devono essere addetti ai servizi dipendenti dalla Regia aeronautica, è stabilito dalla seguente tabella organica:

Marescialli maggiori	10
Marescialli d'alloggio o capi	19
Brigadieri	27
Vicebrigadieri	21
Appuntati	13
Carabinieri	160

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1933 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 101. — MANCINI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 527. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 15 settembre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVENRNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Viste le designazioni del ministero della marina e del comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cui rispettivamente alle lettere 26 agosto 1933-XI n. B. 5263 e 3 settembre 1933-XI, n. 664;

Decreta:

Nei componenti la commissione centrale pei collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato, sono effettuati i seguenti movimenti dal 16 settembre 1933-XI:

cessano di far parte della commissione

il maggiore generale della R. marina MOLGORA cav. Ettore, *vice presidente;*

il console della M.V.S.N. TORELLI cav. Vincenzo, *membro effettivo;*

sono chiamati a farne parte

il maggiore generale della R. marina GUIDOTTI cav. Edoardo, *vice presidente;*

il console della M.V.S.N. ROSSI cav. Luigi, *membro effettivo.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 15 settembre 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Registro guerra n. 28, *foglio n.* 454. — CAVALLARO.

N. 528. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento formale dei reparti - Volume II dell'addestramento dell'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata l'istruzione — Addestramento formale dei reparti — Volume II dell'addestramento dell'artiglieria.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione verrà distribuita secondo l'elenco Art. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, Parte II - artiglieria - pagina 74, numero categorico 2574, prezzo lire 5. L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà anche la vendita agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 % stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 529. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la statistica sanitaria militare.** — (Direzione generale di sanità militare). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

Sono state pubblicate le nuove « Norme per la statistica sanitaria militare » - Ediz. 1933-XI.

Esse saranno distribuite a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'elenco San. 1 (modificato) della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Le predette norme sono inserite nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » — parte II — servizio sanitario militare, pag. 143, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di compilazione », aggiungendo i seguenti dati: numero categorico 2591, ed. 1933, prezzo L. 5.

Sul prezzo di vendita è accordato lo sconto del 35 per cento secondo le modalità stabilite nella circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 530. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — È indetto per l'anno 1934 un concorso tra ufficiali in s. p. e. per l'invio sussidiato in Inghilterra, in Germania ed in Ungheria, allo scopo di perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca ed ungherese.

2. — Il numero degli ufficiali da inviarsi all'estero, la durata della loro permanenza nei singoli Stati e le competenze spettanti agli ufficiali stessi sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da perfezionare	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno — Mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese...	2	5	Londra	1.200	2.500	Rimborso delle spese di trasporto personale e rimborso della spesa sostenuta per il bagaglio effettivamente trasportato fino al raggiungimento di Kg. 100.
Tedesco..	4	5	Berlino	1.200	2.500	
Ungherese	2	5	Budapest	1.200	2.500	

Le indennità suddette debbono considerarsi al netto della ritenuta erariale del 12 %.

Nel numero dei posti sopra indicato non sono compresi quelli che saranno eventualmente devoluti agli ufficiali dei CC. RR., per i quali verranno date disposizioni a parte.

3. — Saranno inviati all'estero, nella misura precedentemente indicata, gli ufficiali primi classificati tra quelli che verranno giudicati idonei a tale invio con le modalità stabilite ai seguenti nn. 7 e 8 e che non ottennero altra volta simile facilitazione per la stessa lingua. Qualora però il numero degli ufficiali idonei all'invio all'estero fosse inferiore a quello dei posti stabiliti per ciascuna lingua, le deficienze potranno essere colmate con ufficiali che già furono inviati altra volta all'estero per perfezionarsi nella conoscenza della lingua stessa, purchè ne siano ritornati da almeno due anni.

Gli ufficiali dichiarati — dalla competente commissione esaminatrice di cui al seguente n. 7 — perfetti conoscitori della lingua prescelta non saranno inviati all'estero, ma percepiranno un premio in danaro di L. 2000.

Tale premio, però, non verrà corrisposto agli ufficiali che l'abbiano già percepito per lo stesso motivo e per la stessa lingua in anni precedenti, ovvero che abbiano già usufruito, per la lingua medesima, dell'invio sussidiato all'estero.

4. — Degli ufficiali che risulteranno vincitori del concorso per l'invio sussidiato in Germania, in Inghilterra ed in Ungheria un certo numero potrà essere destinato a prestar servizio — di preferenza durante il periodo estivo — in corpi o reparti di truppa di tali Stati.

Per questi ultimi ufficiali la durata del soggiorno all'estero sarà ridotta a mesi quattro; ad essi verrà corrisposta, per il primo mese di permanenza negli Stati suddetti, la indennità di missione all'estero, anzichè la predetta indennità di L. 2500.

5. — Le domande per essere ammessi al presente concorso dovranno essere dirette ai comandi di corpo d'armata o di isola o ad autorità equivalente e presentate non più tardi nel 25 ottobre 1933; quelle presentate oltre tale data non dovranno — per nessun motivo — essere prese in esame.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1934 al 30 giugno 1935, preferirebbero, se vincitori, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto o non di tale vantaggio e per quale lingua.

Le autorità cui le domande sono dirette daranno corso soltanto a quelle degli ufficiali distinti per qualità di carattere morali, intellettuali e militari, che, per precedenti personali e di carriera e per costanza di propositi, diano affidamento di trarre dalla permanenza all'estero il desiderabile vantaggio.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande cui danno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio si oppongano, o meno, all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio, nel periodo di tempo che l'ufficiale ha scelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali residenti all'estero, non sono ammessi al concorso.

6. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al ministero (comando del corpo di S. M.) non oltre il 10 novembre 1933 l'elenco nominativo

degli ufficiali, che ritengono ammissibili al concorso; tale elenco, oltre alle indicazioni sopraccennate, conterrà i seguenti dati: ente cui gli ufficiali sono effettivi; ente presso cui prestano servizio; sede del comando ove potranno sostenere, alla data fissata, l'esperimento di cui al n. 7.

All'elenco suddetto dovranno essere allegate le domande presentate dagli interessati, corredate dai rispettivi pareri gerarchici. Successivamente il ministero comunicherà ai comandi ed alle altre autorità sopraindicate i nomi degli ufficiali che, in base ai criteri precedentemente indicati, avrà ritenuto di ammettere al concorso; indicherà inoltre il luogo ove ciascuno degli ufficiali ammessi dovrà sostenere la prima prova di esame.

7. — Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad appositi esperimenti, mediante i quali dovranno provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno nelle prove qui di seguito indicate.

A) — *Una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'uso del vocabolario.*

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna il giorno 10 dicembre 1933, alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame: 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza, costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di apposite commissioni esaminatrici.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *B*) e *C*).

B) — *Una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario.*

C) — *Una prova orale alla presenza dell'apposita commissione esaminatrice.*

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua prescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *B*) e *C*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, nella prima quindicina del mese di febbraio 1934, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del corpo di stato maggiore ai comandi di corpo d'armata ed alle altre autorità interessate.

8. — Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14/20.

Per tali ufficiali sarà fatto cenno del risultato conseguito sulle carte personali, dandone comunicazione agli interessati.

9. — Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il ministero comunicherà agli enti interessati i nomi degli ufficiali vincitori del concorso, nonchè le altre notizie relative all'esito del concorso stesso.

10. — Gli ufficiali inviati all'estero, siano essi comandati o non a prestar servizio presso i corpi o reparti, saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

11. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali che non presteranno servizio presso i corpi o reparti risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Budapest e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le RR. ambasciate o legazioni d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile; porteranno però seco gli oggetti di uniforme (grandi uniformi comprese) per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dagli addetti militari.

12. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno all'ente cui appartengono, ove potranno ricevere eventuali comunicazioni relative ad un esperimento cui potranno essere di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento potrà consistere in prove analoghe, ma più difficili, di quelle indicate nel n. 7. La prova *A*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in: ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

Anche la classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata, per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

13. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai nn. 7 e 12 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che fossero chiamati a ricevere, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio; i relativi certificati di viaggio saranno liquidati dal corpo.

Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero e, poichè essi percepiscono la speciale indennità, nessuna diaria di missione dovrà essere loro corrisposta per i giorni di viaggio per e dalla città estera di destinazione.

14. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1.200, la metà della prima indennità mensile e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

15. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme succes-

sive che gli ufficiali potessero richiedere in conto dell'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella di cui al precedente n. 2.

Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite degli addetti militari presso le RR. ambasciate o legazioni d'Italia a Londra, Berlino, Budapest.

16. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 2, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

17. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi *con tutta sollecitudine* — e comunque non oltre un mese dal ritorno in Italia dell'interessato — al comando del corpo di stato maggiore — sezione amministrativa — che provvederà al rimborso del relativo importo.

Da tali prospetti dovranno essere esclusi gli assegni fissi, che dovranno essere invece spesati direttamente dal corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

Al certificato di viaggio dovranno allegarsi gli scontrini mod. 194 C, per quanto riguarda la spedizione del bagaglio sulle FF. SS.. Per quanto riguarda invece il percorso compiuto sulle ferrovie estere, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ufficiale dalla quale risulti la somma spesa per il trasporto personale e del bagaglio.

18. — La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo 31, voce « Spese per l'insegnamento delle lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 531. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi a frequentare il 3° corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

Con riferimento al n. 6 della circolare 428 *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza che gli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico sono i seguenti:

Maggiore	TIRINDELLI Achille.
»	LEONARDI CATTOLICA Francesco Saverio.
»	ARPAIA Federico.
»	GAY Paolo.
»	MANGIONE Domenico.
Capitano	ARCAMONE Mario.
Maggiore	LANDI Enrico.
1° Capitano	BARICHELLO Manlio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 532. — RECLUTAMEMTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iscritti alla milizia universitaria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 ottobre 1933 - Anno XI.

In analogia a quanto è stabilito al n. 2 della circolare 519 del *giornale militare* di quest'anno per gli allievi ufficiali di complemento dei corsi normali, sono istituiti esami di riparazione per il conseguimento della idoneità a sottotenente di complemento anche per gli allievi ufficiali dei corsi indetti per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria, riprovati in non più di due materie alla fine del secondo periodo applicativo.

Le prove di riparazione per detti allievi avranno luogo presso le scuole allievi ufficiali di complemento nella prima quindicina di gennaio.

Gli allievi ufficiali, ammessi a sostenere le prove, verranno inviati in licenza senza assegni, con l'obbligo di presentarsi alle scuole, presso le quali hanno frequentato i due periodi applicativi, nell'epoca anzidetta.

Agli allievi dei corsi universitari risultati non idonei sia agli esami finali di prima, sia a quelli di seconda sessione, si applicano in analogia le altre disposizioni previste al n. 2 della citata circolare 519.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 533. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

Il generale di divisione in S.P.E. ZUCCHI cav. Mario è delegato dal 7 ottobre 1933-XI ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 534. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il consiglio d'amministrazione ed il comitato dei sindaci del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ».** — (Gabinetto). — 12 settembre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che stabilisce la istituzione e regola il funzionamento del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti ufficiali e funzionari sono destinati a far parte del consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito », a norma dell'art. 6 del citato decreto-legge:

Colonnello di fanteria in S.P.E. BOTTARO cav. Pietro;

Maggiore di fanteria in S.P.E. D'ANGELO cav. Paolo;

Maggiore di fanteria in S.P.E. ANGELINI cav. Giuseppe;

Maggiore di fanteria riassunto VOLPE cav. Giuseppe;

Direttore capo divisione al ministero delle finanze ROSATI comm. dott. Luigi.

Art. 2.

I seguenti ufficiali e funzionari sono destinati a far parte del comitato dei sindaci del predetto ente, in base allo stesso art. 6 del decreto-legge:

Maggiore d'amministrazione in S.P.E. PARRELLA cav. Luigi;

Capitano d'amministrazione in S.P.E. COSTANTINO cav. Antonino;

Capitano di fanteria riassunto TROMPEO cav. Vittorio;

Consigliere al ministero delle finanze SCACCIAVILLANI cav. Edoardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1933 - Anno XI
Guerra - Registro n. 29, foglio n. 329. — CAVALLARO.

N. 535. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

La guerra mondiale 1914-1918 - Compilazione dell'archivio di Stato germanico (traduzione del generale di divisione Ambrogio Bollati) vol. VIII. Prezzo di copertina L. 25.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 536. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale per onali civili e affari generali). — 3 ottobre 1933 - Anno XI.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, questo ministero dispone quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1) I sottotenenti maestri di scherma che, raggiungendo il limite d'età di 55 anni nel 1934, aspirino, ai sensi dell'art. 12 del citato R. decreto n. 2715, al passaggio nel ruolo dei maestri civili, ne faranno domanda su carta da bollo da L. 5, indirizzata al ministero della guerra.

2) I comandi di corpo inoltreranno le istanze per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo avere espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), in modo che vi giungano non oltre il 25 novembre p. v.

I comandi di corpo, ricevuta dal ministero comunicazione di accoglimento di dette istanze, provvederanno poi a concedere tempestiva congrua licenza ai dipendenti sottotenenti maestri di scherma interessati, i quali dovranno presentarsi davanti l'apposita commissione, presso la scuola centrale di educazione fisica, per essere sottoposti alla speciale visita medica ed eventualmente agli esperimenti di cui al successivo n. 4.

3) La commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, per il corrente anno, sarà costituita come segue:

Generale di brigata TACOLI cav. Paolo, *presidente;*

Colonnello BOARO cav. Enrico, *membro;*

Maggiore VITTORIA cav. Vincenzo, *membro;*

Maggiore medico CASSINIS cav. Ugo, *membro.*

Membro con solo voto consultivo: maestro civile ANGELILLO cav. Salvatore.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza diritto a voto, un capitano addetto alla scuola centrale di educazione fisica.

4) Per quanto riguarda le modalità per lo svolgimento degli esperimenti e per il conferimento dei posti in base al risultato degli esperimenti stessi, valgano le seguenti norme:

La commissione si riunirà il 5 dicembre p. v. presso la scuola centrale di educazione fisica, e, dopo aver presa visione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati a speciale visita medica, al fine di accertare se conservino le attitudini fisiche per bene disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel R. esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica saranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle tre armi a scelta della commissione;

b) assalto in un'arma scelta dalla commissione stessa.

La commissione delibererà a maggioranza di voti circa la idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maestri civili, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una graduatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di media fra i candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

b) i feriti in combattimento, e gli invalidi di guerra, salvo sempre il requisito dell'idoneità fisica di cui sopra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

d) i più anziani di età;

e) i coniugati con prole e successivamente quelli senza prole.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto apposito verbale.

Le graduatorie saranno inviate per l'approvazione al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 537. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento dell'ispettorato di mobilitazione della divisione militare di Chieti e del comando della XXIV brigata di fanteria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

L'ispettorato di mobilitazione della divisione militare di Chieti si trasferirà a Chieti il 15 ottobre p. v. ed il comando della XXIV brigata di fanteria si trasferirà sotto la stessa data ad Aquila.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

AVVISO

La « Rivista di diritto e procedura penale militare » bandisce un concorso a premio per uno studio inedito su uno dei seguenti argomenti:

a) riforma della legislazione penale militare;

b) ordinamento giudiziario militare.

Possono partecipare al concorso i magistrati militari e gli ufficiali in attività di servizio e in congedo appartenenti a tutte le forze armate dello Stato.

Al lavoro giudicato meritevole sarà assegnato un premio di lire mille.

Le modalità particolari del concorso risultano da apposito opuscolo che può essere richiesto alla direzione della rivista (Palermo - piazza del Littorio n. 4).

Prezzo L. 2 —

(6102204) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª 1933 – ANNO XI 13 OTTOBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 13 OTTOBRE 1933-XI

Tributo un encomio solenne al soldato **VOLPI Angelo** del 7º reggimento artiglieria pesante campale (*alla memoria*):

« A bordo di un trattore cui era venuto a mancare, in salita, il funzionamento dello sterzo, conscio del grave pericolo, anzichè mettersi in salvo, rimaneva calmo e sereno accanto al conduttore per aiutarlo nel supremo, ma vano, tentativo di evitare il disastro.

Precipitato a valle col trattore, lasciava la vita, dando, così, luminosa prova di sprezzo del pericolo e di abnegazione al dovere ».

Livorno, 6 settembre 1933-XI

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 1953

PARTE PRIMA

N. **538 - 17 settembre 1933** - Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale è concessa la medaglia d'oro al valor militare all'arma di cavalleria . . . . *Pag.* 1959

» **539 - 7 ottobre 1933** - Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale che stabilisce come debba essere custodita e portata l'insegna della medaglia d'oro al valor militare concessa all'arma di cavalleria . . . . » 1961

» **540 - 21 settembre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1275. - Norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18 . . . . » 1963

» **541 - 5 ottobre 1933** - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Carro bagaglio (tipo unico) (*con una tavola di disegni*). . . . . » 1965

» **542 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Spilla di forma ovale, in argento od in metallo bianco, col rilievo di due teste di lupo, per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) appartenenti ai due reggimenti «Toscana» 77° e 78° fanteria di linea . . . . » 1967

PARTE SECONDA

N. **543 - 21 settembre 1933** Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1245. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari. . . . . *Pag.* 1969

» **544 - 29 settembre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Promozioni per merito eccezionale e promozioni per merito di guerra. . . . . » 1971

» **545 - 10 ottobre 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario . . . . » 1972

» **546 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 1985

» **547 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . » 1986

» **548 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato. . . . . » 1990

» **549 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di « Campione dell'esercito » . . . . » 1991

N. **550 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia . . *Pag.* 1992

» **551 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Note sul tiro contro-aerei. . . . . . » 1997

» **552 - 12 ottobre 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Esperimento teorico-pratico presso il centro rifornimento quadrupedi di Persano per tenenti veterinari di nuova nomina » 1997

NOTIFICAZIONE . . . . » 1998

PARTE PRIMA

Circolare N. 538. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale è concessa la medaglia d'oro al valor militare all'arma di cavalleria.** — (Gabinetto). — 17 settembre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Di Nostro Moto Proprio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È conferita la medaglia d'oro al valor militare all'arma di cavalleria con la seguente motivazione:

« In quarantuno mesi di guerra diede mirabile esempio di abnegazione e di sacrificio, prodigandosi nei vari campi della cruenta lotta. Rinnovò, a cavallo, i fasti della sua più nobile tradizione: emulò, appiedata, fanti, artiglieri e bombardieri; fornì, pei duri cimenti dell'aria, piloti di rara perizia e di singolare eroismo. Maggio 915-novembre 1918 ».

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno* XI.
Registro n. 29 *Guerra, foglio n.* 233. — CAVALLARO.

N. 539. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale che stabilisce come debba essere custodita e portata l'insegna della medaglia d'oro al valor militare concessa all'arma di cavalleria.** — (Gabinetto). — 7 ottobre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 17 settembre 1933-XI, col quale fu conferita di Moto Proprio Sovrano, la medaglia d'oro al valor militare all'arma di cavalleria per la sua eroica partecipazione alla guerra 1915-1918

Ritenuta la opportunità di stabilire come debba essere custodita e portata l'insegna metallica della decorazione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'insegna della medaglia d'oro al valor militare concessa col citato R. decreto all'arma di cavalleria è affidata in custodia al reggimento dell'arma di stanza nella Capitale il quale la porterà sul suo stendardo.

Dato a Roma, li 7 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 540. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1275. - Norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 238, del 12 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed urgenza di completare le norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi combattenti che hanno partecipato alla guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le promozioni dei capitani di cui all'art. 5 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, saranno effettuate, nei limiti fissati dall'art. 4 della legge medesima, in base alle norme seguenti:

a) Per i capitani già entrati nell'aliquota del ruolo prescritta per ciascun tipo di avanzamento:

1° accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascuno di essi.

Per i capitani i quali in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della Scuola di guerra ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento in Stato

Maggiore, l'accertamento di cui sopra sarà effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati.

2° calcolando la differenza fra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale ai sensi del citato art. 5 e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso;

3° stabilendo una graduatoria dei promovendi in ragione della differenza che per ciascuno di essi verrà a risultare in base al calcolo di cui al precedente n. 2. Nella graduatoria avrà la precedenza quel capitano per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parità di posizioni, sarà promosso prima il capitano più anziano.

b) Per i capitani non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta per ciascun tipo di avanzamento:

non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva. Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente più capitani, sarà data la precedenza al più anziano.

Se al momento dell'entrata nell'aliquota, vi siano ancora da effettuare promozioni in base al precedente comma *a*), i capitani di cui trattasi concorreranno all'avanzamento coi pari grado e secondo le norme di cui al comma stesso.

La presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 132. — MANCINI.

N. 541. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Carro bagaglio (tipo unico)** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

In seguito ai soddisfacenti risultati di alcuni esperimenti compiuti con un nuovo tipo di carro bagaglio, il ministero è venuto nella determinazione di adottarlo in sostituzione di quelli attualmente regolamentari per l'artiglieria e per la cavalleria.

Il carro bagaglio in parola sarà elencato nel nuovo modello per gli inventari fra i materiali regolamentari sotto la denominazione di « Carro bagaglio (tipo unico) ».

Le principali modifiche apportate al nuovo carro bagaglio, rispetto a quelli attualmente in servizio, sono le seguenti:

Avantreno.

Rinforzati i timoni e le ruote.

Retrotreno.

Rinforzati: le stanghe, le molle a balestra, le ruote, il cassetto-sedile, i bracci di leva del freno e gli archi del mantice.

Modificati: l'attacco delle fiancate; l'attacco della gabbia per renderne più facili e più semplici le riparazioni; lo sportello posteriore per facilitare le operazioni di carico e scarico dei cofani e del carbone contenuto nella apposita cassa.

Aggiunte due camere per il trasporto della mazza di acciaio per roccia (14ª-2448) e soppresso il reggi maglio.

Applicati due ferri ad angolo alle fiancate per il trasporto delle casse di cottura e della nuova cassa per carbone.

I carri bagaglio di nuovo allestimento dovranno essere costruiti in conformità delle prescrizioni contenute nella presente circolare.

Allo scopo poi di unificare i carri bagaglio attualmente in servizio: per cavalleria (2ª - 289) e per artiglieria (2ª - 6205), il ministero dispone che le necessarie modificazioni siano ad essi apportate allorchè si renderà necessario cambiare, nei carri stessi, quelle parti che, in seguito alle disposizioni ora emanate, debbono essere rinforzate o modificate.

Pertanto gli enti incaricati delle riparazioni in discorso provvederanno a richiedere all'arsenale R. E. di Torino i disegni costruttivi delle parti rinforzate e modificate (v. tavola di disegni annessa).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

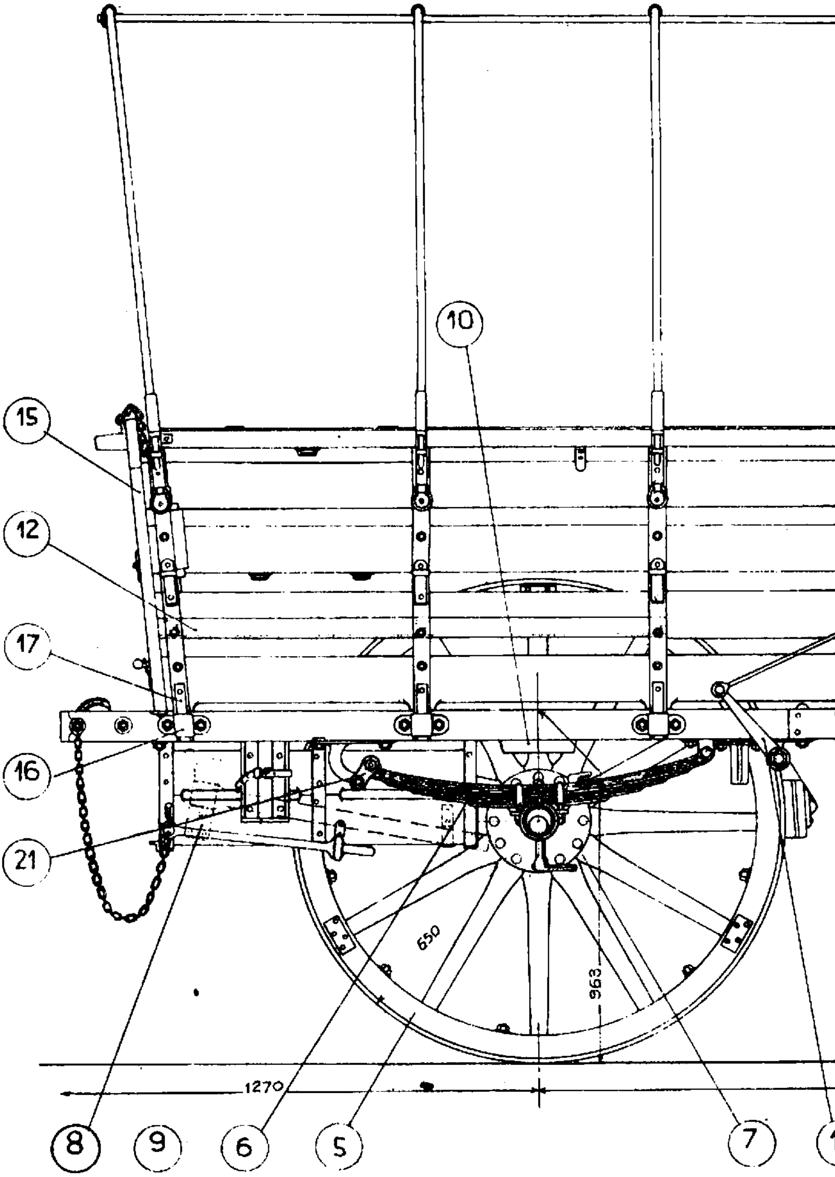

10
15
12
17
16
21
650
963
1270
8
9
6
5
7

Istituto Poligrafico dello Stato

N. 542. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Spilla di forma ovale, in argento od in metallo bianco, col rilievo di due teste di lupo, per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) appartenenti ai due reggimenti « Toscana » 77° e 78° fanteria di linea.** — (Gabinetto). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

L'appellativo di « lupi » ai fanti del 77° e 78° fanteria « Toscana » è consacrato dalla motivazione della medaglia d'oro concessa alle Bandiere dei reggimenti ed è acquisito da sicura tradizione storica.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari tutti che appartengono ai due reggimenti oradetti sono perciò autorizzati a portare sulla giubba, al disopra delle decorazioni, il distintivo a spilla, in argento o in metallo bianco, col rilievo di due teste di lupo.

Le dimensioni e la forma del distintivo sono fissati nel disegno qui riportato.

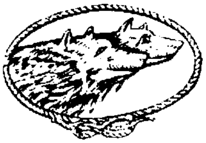

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 543. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1245. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari.** — (Ragioneria centrale). — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 230, del 3 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369 e 388; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti aventi riflessi finanziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmate d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc.	»	275.000
Totale degli aumenti . . .	L.	295.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 544. — AVANZAMENTO. — Promozioni per merito eccezionale e promozioni per merito di guerra. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 29 settembre 1933 - Anno XI.

Al fine di assicurare alle promozioni per merito eccezionale e alle promozioni per merito di guerra tutto l'elevato valore morale che esse debbono avere, determino:

1. — Le proposte di avanzamento a scelta per merito eccezionale e quelle di avanzamento straordinario per merito di guerra, che le competenti autorità militari credano di inoltrare a favore di dipendenti ufficiali, dovranno d'ora in poi riassumere sempre, in apposita « motivazione » formulata in termini precisi e sintetici, i titoli e le azioni di merito che, ad avviso delle dette autorità, giustificano le proposte stesse.

2. — La commissione centrale d'avanzamento e, nei casi di rispettiva competenza, la commissione per l'esame delle proposte di avanzamento per merito di guerra fino al grado di maggiore incluso, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326 (circolare 723 *giornale militare* 1929-VI), quando in merito alle dette proposte esprimano parere favorevole, si pronuncieranno anche sulla relativa « motivazione », o confermando quella come sopra proposta dall'autorità militare, o altrimenti formulando quella diversa che ritenessero più rispondente al caso.

3. — La « motivazione », nella redazione definitiva che verrà stabilita dalla superiore autorità, sarà poi introdotta come parte integrante nel Regio decreto di promozione e riportata nel bollettino ufficiale all'atto della relativa pubblicazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 545. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — Il 20 gennaio 1934 avranno inizio, presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, i seguenti corsi:

a) corso per la nomina a sottotenente medico di complemento. Il numero dei posti per gli allievi aspiranti a tale nomina è limitato a 430;

b) corso per la nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento. Il numero dei posti per allievi ufficiali chimici-farmacisti è limitato a 70.

2. — Alla stessa data del 20 gennaio 1934 avrà principio, presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, il corso per la nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

3. — Ciascun corso avrà la durata di cinque mesi, e, quindi, terminerà alla data del 20 giugno 1934.

4. — Presso il reggimento d'artiglieria da campagna a Firenze sarà svolto un corso di equitazione, al quale dovranno prender parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

5. — Ai corsi suddetti potranno essere ammessi gli aspiranti di cui al n. 3 dell'allegato manifesto, che risultino in possesso di tutti i prescritti requisiti.

Gli aspiranti, che eventualmente rivestano un grado, dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione.

6. — Gli aspiranti al corso per la nomina a sottotenente medico di complemento debbono essere muniti della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Gli aspiranti al corso per la nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in chimica e farmacia;

b) laurea in chimica e diploma in farmacia;

c) laurea in farmacia;

d) diploma in farmacia;

nonchè del rispettivo diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Infine, gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento devono essere muniti della laurea in zooiatria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Possono, tuttavia, essere ammessi ai corsi di cui ai comma precedenti anche gli aspiranti, muniti di uno dei sopraelencati titoli di studio, i quali non abbiano sostenuto, o non abbiano superato, l'esame di abilitazione professionale. Questi ultimi, però (tranne gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento) dovranno produrre un certificato, dal quale risultino i voti riportati negli esami universitari.

7. — Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da lire 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo di armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario, e presentate ai comandi dei corpi dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza, o di leva, dai militari in congedo, nonchè dai rivedibili e riformati di cui al n. 3 del manifesto, non più tardi del 30 novembre 1933.

Alle domande stesse, oltre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui al precedente n. 6, dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del manifesto allegato alla presente circolare;

b) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dalla persona all'uopo delegata, la quale, in tal caso, firma quale « ufficiale dello stato civile ») del comune, in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore a 3 mesi da quella del manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto.

Per gli aspiranti residenti all'estero il documento deve essere rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata, come è spiegato alla lettera *c*), oppure dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero. Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del manifesto, e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio ecc.);

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

8. — Ricevute le domande, di cui al precedente numero, i comandi di corpo, o di distretto, le trasmetteranno d'urgenza, a seconda dei casi, al comando del corpo d'armata di Firenze, o a quello di Torino, e, nello stesso tempo, richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei CC. RR. le informazioni riservate, da rimettersi, *appena pervenute* — e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre — ai suddetti corpi d'armata.

A tale data, se ancora esisteranno presso i comandi di corpo, o di distretto, domande incomplete, esse dovranno, ciò nullameno, essere trasmesse ai comandi dei suddetti corpi d'armata, perchè possano averne norma per conoscere in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma non potranno questi ultimi comandi far luogo in alcun caso ad ammissioni con riserva.

I ripetuti comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti giudicati idonei e segnaleranno al ministero, esprimendo il loro motivato parere, circa la loro ammissibilità, o meno, ai corsi, quegli aspiranti che dalla dichiarazione del casellario giudiziale, o dalle informazioni riservate, non risultino in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Dovranno essere revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che, essendo stati ammessi con la riserva di cui al n. 6 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentino, entro il 20 gennaio 1934, il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto, o di corpo, dell'avvenuta loro ammissione ed invitati a presentarsi alle rispettive scuole nei termini di tempo indicati al successivo n. 11.

9. — I militari e i graduati attualmente alle armi, i quali presentino domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito inviati in congedo provvisorio fino alla data di inizio dei corsi stessi.

10. — I laureati in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia, oppure laureati o diplomati solo in farmacia, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno senz'altro assegnati al corso rispettivo.

Ai posti rimasti disponibili saranno assegnati gli aspiranti sprovvisti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Questi ultimi saranno ammessi ai corsi, fino alla concorrenza massima dei posti disponibili, nell'ordine in cui verranno a risultare secondo la media dei voti riportati negli esami universitari.

Il comando del corpo d'armata di Firenze ha facoltà di aumentare l'aliquota degli allievi ufficiali medici di complemento ammittendi per quel numero di posti, che venga a risultare disponibile su quello complessivo di 500 (430 per gli allievi ufficiali medici e 70 per gli allievi ufficiali chimico-farmacisti), per deficienza di aspiranti allievi ufficiali chimico-farmacisti, ma non viceversa.

11. — La presentazione degli ammessi ai corsi allievi ufficiali medici di complemento alla scuola di applicazione di Firenze avverrà (allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa) in quattro scaglioni a cominciare dal giorno fissato per l'inizio dei corsi, con un intervallo di un giorno tra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del I, II e III corpo d'armata; il secondo scaglione, quelli dei distretti del IV, V, VI e XI corpo d'armata; il terzo, quelli dei distretti del VII e VIII corpo d'armata e del comando militare della Sardegna; il quarto, quelli dei distretti del IX e X corpo d'armata e del comando militare della Sicilia.

Per la presentazione, i comandi di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente dovrà, però, continuare ad essere effettuato sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

12. — Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico-professionale corrispondente alla rispettiva specialità e la istruzione militare, senza far luogo nè alla nomina a caporale, nè a quella a sergente.

13. — Gli allievi ufficiali, che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a sostenerli.

Qualora l'assenza superi la durata di 30 giorni, essi dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali ed essere avviati alla compagnia di sanità cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se allievi del corpo sanitario, e, se allievi del corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per rimanervi comandati all'infermeria cavalli.

Essi potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora sieno giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento della scuola.

Gli allievi, però, che abbiano dovuto interrompere i corsi indetti con la presente circolare per motivi di salute, od altri motivi pure di forza maggiore, potranno chiedere ai competenti comandi di corpo d'armata di essere lasciati in congedo provvisorio per poter ripetere i corsi nell'anno successivo.

14. — Entro venti giorni dalla costituzione dei corsi, i comandi delle scuole di applicazione di sanità militare e di cavalleria trasmetteranno direttamente al ministero (dire-

zione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo mod. 48 (già 51-*B*) degli ammessi ai corsi stessi, con la indicazione esatta del preciso titolo di studio esibito da ciascun ammesso, specificando, anche, se sia stato, o meno, prodotto il diploma di abilitazione professionale.

15. — Alla fine dei corsi, gli allievi saranno sottoposti agli esami per la nomina a sottotenente.

Potranno essere dichiarati idonei coloro che nella classificazione finale (media del punto di merito generale degli esami e del punto di classificazione interna) riportino una votazione di almeno 18/30, purchè negli esami teorici raggiungano, anche mediante compensazione, la media di 18/30.

Gli idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare il servizio di prima nomina.

Gli idonei, invece, non muniti di tale diploma, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio con l'*avvertenza che la loro nomina a sottotenente di complemento nella rispettiva specialità sarà subordinata al conseguimento del diploma stesso nella sessione d'esami immediatamente successiva al termine dei relativi corsi.*

Frattanto, dovrà essere inscritta la seguente variazione nella loro matricola:

« Dichiarato idoneo agli esami a sottotenente . . . . . . di complemento. Lasciato in congedo illimitato provvisorio in attesa del conseguimento della idoneità all'esercizio professionale ».

La direzione della scuola di applicazione di sanità militare ed il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei muniti del diploma di abilitazione professionale, con la indicazione della classifica ottenuta e della destinazione preferita. Una copia di tali elenchi, per gli allievi del corpo sanitario, sarà trasmessa allo stesso ministero (direzione generale di sanità militare), e un'altra, per gli allievi del corpo veterinario, pure a questo ministero (servizio ippico e veterinario - ufficio del capo del servizio veterinario).

Gli idonei inviati in congedo illimitato provvisorio perchè non ancora in possesso del diploma di abilitazione professionale, saranno segnalati, in elenchi a parte, al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - direzione generale di sanità militare e servizio ippico e veterinario) come pure ai comandi dei distretti, ai quali gli interessati appartengono.

I menzionati comandi di distretto dovranno, poi, a suo tempo, accertarsi, se gli allievi suddetti abbiano effettivamente superato, nel termine prescritto, l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, trasmettendo, in caso affermativo, i relativi diplomi a questo ministero (direzione generale personale ufficiali), ed, in caso negativo, provvedendo al richiamo alle armi di coloro che devono completare la ferma ed alla loro assegnazione a tenore del 2° comma del precedente n. 13, come pure a darne comunicazione al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

A questi ultimi allievi sarà conferito il grado di sergente, ed a tal uopo i comandi di distretto dovranno fare opportune comunicazioni alla compagnia di sanità, o al reggimento di cavalleria, cui quelli saranno assegnati.

16. — Gli aspiranti, che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione, di cui al n. 4, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

17. — Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dal titolo II del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* del 1929), quale è stato modificato dalla legge n. 353, del 24 marzo 1932 (circolare n. 210 del *giornale militare* del 1932).

Essi hanno l'obbligo di prestare servizio col grado di sottotenente, fino al compimento della ferma di 18 mesi, se vincolati a ferma ordinaria. Per chi abbia in precedenza compiuto tale ferma, il servizio da ufficiale non potrà, ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi.

I militari assegnati a ferma minore di 1° grado, od ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, completeranno i rispettivi obblighi di servizio col grado di sottotenente, per un tempo, però, in nessun caso inferiore a tre mesi.

I militari assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli 8 mesi, ed a ferma minima, nonchè quelli cui sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme, dovranno, per poter ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario, obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva, per un tempo, però, non inferiore a tre mesi.

18. — Per gli allievi ufficiali, che dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione d'avanzamento li ritenga tuttora idonei alla nomina a sottotenente.

19. — Gli allievi riprovati in non più di due materie d'esame per la nomina a sottotenente di complemento saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, che avranno luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Detti allievi saranno inviati, al termine dei corsi, in congedo illimitato provvisorio, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi che conseguiranno l'idoneità presteranno il servizio di prima nomina da sottotenente di complemento a partire dal 1° gennaio 1935.

Gli allievi caduti in più di due materie e quelli che non conseguono l'idoneità negli esami di 2ª sessione, possono essere dichiarati idonei al grado di sergente dalle commissioni di avanzamento se, a giudizio delle medesime, abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale.

Detti allievi saranno assegnati alle compagnie di sanità e ai reggimenti di cavalleria analogamente a quanto è stabilito al 2° comma del precedente n. 13.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni sopra enunciate, essi dovranno completare presso gli enti indicati al comma precedente i rispettivi obblighi di servizio col grado di caporale, purchè — si intende — dichiarati idonei dalle rispettive commissioni d'avanzamento, od, altrimenti, col grado di soldato.

Coloro i quali abbiano soddisfatto agli obblighi di leva dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

20. — I comandi di corpo cureranno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti, affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno comunicazione ai giornali locali ed alle università del Regno.

Per tutto quanto non è diversamente indicato nella presente circolare devono applicarsi le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Il 20 gennaio 1934 saranno iniziati, presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, appositi corsi per i giovani aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento ed a sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Alla stessa data del 20 gennaio 1934 sarà iniziato altro corso presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, per i giovani aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. — Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali medici debbono essere muniti della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Gli aspiranti al corso per la nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in chimica e farmacia;

b) laurea in chimica e diploma in farmacia;

c) laurea in farmacia;

d) diploma in farmacia;

nonchè del rispettivo diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Infine gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento devono essere muniti della laurea in zooiatria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Possono, tuttavia, essere ammessi ai corsi di cui ai comma precedenti anche gli aspiranti muniti di uno dei sopraelencati titoli di studio, i quali non abbiano sostenuto, o non abbiano superato, l'esame di abilitazione professionale. Questi ultimi, però, (tranne gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento) dovranno produrre un certificato, dal quale risultino i voti riportati negli esami universitari.

3. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani, che, essendo in possesso degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo, che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva, per essere stati ammessi a ritardo del servizio, come studenti universitari, o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato, per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari assegnati a ferma minore di 1°, 2° e 3° grado, od ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e militari ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme, con l'avvertenza che quelli assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, ed a ferma minima, e quelli cui sia stato riconosciuto solo il titolo a tali ferme debbono obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale nella misura indicata nel successivo n. 8;

e) gli inscritti di leva stati riformati, o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa della riforma, o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario, con la ferma di due anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 20 gennaio 1934;

f) gli inscritti stati riconosciuti idonei ai soli servizi sedentari, purchè in visita collegiale, cui dovranno essere sottoposti, vengano riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età alla data di inizio dei corsi.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo, che, compiendo il 40° anno di età prima della fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragioni di età, di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestano, eventualmente, un grado, dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

4. - Le domande per frequentare i detti corsi, da compilarsi su carta da bollo da L. 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di leva, o di residenza, dai militari in congedo, nonchè dai riformati e rivedibili, e al comando del rispettivo corpo, dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto;

b) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dalla persona all'uopo delegata, la quale, in tal caso, firma quale « ufficiale dello stato civile ») del comune, in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata, come è spiegato alla lettera *c*), oppure dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero. Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto, e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.);

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

*5. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino domanda di ammissione, ove siano giudicati ammissibili, saranno subito inviati in congedo illimitato provvisorio sino alla data dell'inizio dei corsi.

6. — Le domande, di cui al precedente n. 4, dovranno essere presentate non oltre il 30 novembre 1933.

Coloro che alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea, o il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, potranno essere ammessi ugualmente ai corsi, con riserva di produrre i detti titoli di studio. Però la laurea, e per i diplomati in farmacia il relativo diploma, dovranno essere prodotti non più tardi del 20 gennaio 1934.

Saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che nel termine suindicato non presentino gli ora detti titoli di studio.

A tutti gli aspiranti compresi nel 2° comma del presente numero il comando del corpo d'armata di Firenze, o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera, da cui risulti la loro ammissione condizionata al corso allievi ufficiali. Tale documento, presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

7. — I corsi avranno la durata di cinque mesi. Alla fine dei corsi stessi, gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in licenza, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata, per prestare in un corpo il servizio di prima nomina.

Gli idonei, invece, non muniti di tale diploma, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio, *con l'avvertenza che la loro nomina* *a sottotenente di complemento nella rispettiva specialità sarà subordinata al conseguimento del diploma stesso nella sessione d'esami immediatamente successiva al termine dei relativi corsi.*

Coloro, che non conseguiranno nel termine suddetto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale e debbano ancora completare la ferma loro spettante, saranno richiamati alle armi ed assegnati, col grado di sergente, ad una compagnia di sanità o ad un reggimento di cavalleria, analogamente a quanto è disposto nel comma 4º del seguente n. 9.

8. — I promossi avranno l'obbligo di ultimare col grado di sottotenente la ferma di 18 mesi, se ascritti a ferma ordinaria. Per chi abbia compiuto in precedenza tale ferma, il servizio da ufficiale non potrà, ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi.

I promossi assegnati a ferma minore di 1º grado, od ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli otto mesi, dovranno prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva e per un tempo in nessun caso inferiore a tre mesi.

I militari assegnati a ferma minore di 2º e 3º grado, od ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, ed a ferma minima, nonchè quelli cui sia stato riconosciuto solo il titolo a tali ferme, dovranno, per poter ottenere l'ammissione ai corsi del corpo sanitario e di quello veterinario, obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale per un tempo non inferiore a tre mesi.

9. — Gli allievi riprovati in non più di due materie d'esame per la nomina a sottotenente di complemento saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, che avranno luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Detti allievi saranno inviati, al termine dei corsi, in congedo illimitato provvisorio con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi, che conseguiranno l'idoneità, presteranno il servizio di prima nomina da sottotenente a partire dal 1º gennaio 1935.

Gli allievi caduti in più di due materie e quelli che non conseguono l'idoneità negli esami di 2ª sessione, possono essere dichiarati idonei al grado di sergente dalle commissioni di avanzamento, se, a giudizio delle medesime, abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari, che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale. Essi verranno assegnati, col grado di sergente, alla compagnia di sanità cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se provenienti dal corpo sanitario, e, se provenienti dal corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il proprio distretto, per rimanervi comandati all'infermeria cavalli.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni su enunciate, essi dovranno completare presso gli enti indicati al comma precedente i rispettivi obblighi di servizio col grado di caporale, purchè — si intende — dichiarati idonei dalle rispettive commissioni d'avanzamento, od altrimenti, col grado di soldato.

10. — Gli allievi, che abbiano dovuto interrompere i corsi indetti con la presente circolare per motivi di salute, o per altri motivi pure di forza maggiore, potranno chiedere ai competenti comandi di corpo d'armata di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, per poter ripetere i corsi nell'anno successivo.

11. — Per maggiori particolari gli aspiranti potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del giornale militare, relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario, come pure quella sui corsi normali per armi combattenti.

Roma, 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 546. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

Il ministero dell'educazione nazionale comunica che nel ruolo del personale d'ordine dei RR. istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica sono disponibili 3 posti di applicato da conferirsi, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano di concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 20 novembre* 1933 - anno XII, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo e — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera, attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati e da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, con la nomina all'impiego civile — come assegno personale in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° — l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutato ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nell'impiego civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 547. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti. — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.**

Con riferimento alla circolare 492 del *giornale militare* corrente anno si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi che sono ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria.

Fanteria.

BELLARDINI Luigi, 78° fanteria.
SALVI Costantino, 89° fanteria.
CARNIMEO Nicolangelo, R. acc. fant. e cav. (ins.).
SORRENTINO Amedeo, 44° fanteria.
PADERNI Luigi, com. distr. Reggio Emilia.
PERNI Fortunato, 40° fanteria.
POMPONI Felice, 225° fanteria.

OBICI Alfredo, 91° fanteria (aiut. campo 1ª brig. fant.).
SCOTTI Francesco, 12° bersaglieri.
MALAGUTI Bruno, S. M. com. desig. arm. Bologna.
MAGRI' Federico, R.C.T.C. Tripolitania.
COTRONEI Ettore, S. M., capo di S. M. div. mil. Cuneo.
CORRADO Giuseppe, 2° alpini.
PALMIERI Gabriele, 52° fanteria (ass. sc. guerra).
BONAGURA Umberto, 18° fanteria (ass. ispett. mobil. div. mil. Bolzano).
BELLUZZI Silvio, 2° bersaglieri.
GAGGIOTTI Cino, 22° fanteria.
PAPA Enrico, com. distr. Ancona (sez. auton. Zara).
ROVIDA Erminio, S. M. com. corpo di stato maggiore.
ROMANO Italo, 22° fanteria.
DEMARIA Roberto, 1° alpini.
CONTI Rosolino, 71° fanteria.
PICCONE Marcello, 92° fanteria.
SISTO Filippo, 21° fanteria.
GRIVA Virginio, com. distr. Lucca.
KRALL Luigi, 151° fanteria.
ROSSI Carlo, 4° bersaglieri.
CUNZOLO Domenico, 54° fanteria.
MARINO Ettore, 10 fanteria.
MINELLI Rodolfo, com. C. A. Trieste.
MASINA Giorgio, S. M. min. guerra.
COVATI Luigi, 6° fanteria.
DE CASTIGLIONI nob. Lazzaro Maurizio, S. M. min. guerra.
MINAJA Edoardo, 31° fanteria.
MARCHEGIANO Alfredo, S. M. - sottocapo S. M. C. A. Trieste.
AMPRIMO Tullio, centro chimico militare.
FALUGI Giuseppe, S. M. - capo S. M. div. mil. Livorno.
SAMMARTINO Angelo, 8° centro automob.
GALLIANO Giulio, 88° fanteria.

STRANI Massimo, com. distr. Caserta (ass. min. guerra).
FONGOLI Ugo, S. M. - capo S. M. div. mil. Perugia.
CHIARAZZO Amedeo, 36° fanteria.
DANESE Giuseppe, 84° fanteria.
DRAGOTTO Romolo, 71° fanteria.
PROVENZANO Alfredo, 2° bersaglieri.
MESSINA Leonida, com. distr. Vicenza.

Cavalleria.

DE SANCTIS Giuseppe, cavalleggeri Alessandria.
GAZZALE Enrico, S. M. scuola guerra.
BOSCHI Carlo, scuola guerra.
BORGSTRÖM Ettore, S. M. com. des. arm. Napoli.
GUIDOTTI Margherito, cavalleggeri Firenze.
MARAZZANI Mario, S. M. - addetto mil. a Varsavia.
CERIANA MAYNERI conte Carlo, S. M. com. C. A. Roma.
DABBENI Ottorino, cavalleggeri Monferrato.
AMALFI Francesco, Nizza cavalleria.
ZANOTTI Aldo, S. M. - capo S. M. 1ª div. celere.

Artiglieria.

SOLDARELLI Mario, S. M. - Sottocapo S. M. C. A. Firenze.
AMATURO Michele, direz. art. C. A. Milano.
SPICACCI Guglielmo, S. M. - capo S. M. div. mil. Verona.
FORESI Pietro, 20° campagna.
PINTO Luigi, regg. art. a cavallo.
INFANTE Adolfo, 10° pes. campale.
DE PARIS Vittorio, 22° campagna.
TIRELLI Alfredo, 7° pes. campale.
OXILIA Giovan Battista, 8° pesante.

CHIARELLI Costante, com. artigl. C. A. Verona.
BIANCO Ferruccio, 12° pes. campale.
AMICO Giuseppe, 5° campagna.
TESSORE Francesco, 8° campagna.
CORONATI Emilio, S. M. - addetto mil. R. legazione Atene.
OLIVERI del CASTILLO Francesco d'Assisi, 25° camp.
BUONI Roberto, 1° montagna.
BORZI' Adelchi, 22° camp. (ass. com. mob. civ.).
CORDONE Leonardo, S. M. - com. corpo S. M.
BRUNETTI Brunetto, 8° pes.
LOVADINA Mario, 20° camp.
MIELE Alighiero, S. M. - capo S. M. div. mil. Gorizia.
NEGRI Federico, 17° camp. (ass. scuola guerra).
BORRIELLO Romeo, regg. carri armati.
MARAFFA Riccardo, 3° pes. camp.
MILOCCO Giuseppe, 10° pes. camp.
BOSELLI Guido, S. M. - scuola guerra (ins.).
RIZZARDI nob. conte Rizzardo, regg. art. a cavallo.
CAMPAGNOLI Francesco, 1° pes.
PAOLOCCI Luigi, 8° pes. camp. (ass. min. guerra).
RICCI Umberto, R. acc. fant. e cav. (ins.).
CAPRINO Cesare, 24° camp.
APPROSIO Luigi, 3° camp.
RODRIGUEZ Arturo, 8° pes.
ROBERTO Adolfo, 5° pes.
VIALE Michele, 9° pes.

Genio.

GIOIA Flavio, 9° genio.
NATALINI Osvaldo, 3° genio.
TANDOJA Onofrio, uff. fort. C. A. Trieste.
NATALE Vito, 9° genio.
CARNELUTTI Giuseppe, 2° minatori.

FORTUNATO Arturo, 2° pontieri.
PERRELLI Mario, com. genio C. A. Bologna.
RUSSO Umberto, 8° genio.
TESSIORE Carlo, com. genio C. A. Torino.
MAGGIORELLI Umberto, uff. fort. della Sicilia.
MAZZETTI Armando, uff. fort. C. A. Milano.
CRIVARO Oreste, uff. fort. C. A. Napoli.
BORELLI Romolo, com. genio C. A. Alessandria.
GRÜTTER Ottorino, 5° genio.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 548. — AVANZAMENTO. — **Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

I seguenti tenenti ammessi a concorrere alle prove per l'avanzamento, anticipato di cui al R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933, avendo superato le prove stesse, sono dichiarati idonei all'avanzamento anticipato a datare dal 20 settembre 1933-XI:

Arma di fanteria.

NUZZO Giuseppe.
NECCIA Ettore.
PIAZZOLLA Michele.
SEMERARO Giuseppe.
PIGNARI Luigi.
CIRINCIONE Ettore.
CORDI' Francesco.
BUGLIONI Italo.
SCULLI Giuseppe.
MANZI Pietro.
FRATELLO Vincenzo.

MILANESE Antonio.
BOTTACCHI Ugo.
ZANETTI Cesare.
RECCHIA Francesco.
DELL'UVA Enrico.
GIAMPAOLI Mario.
MAZZUCCA Rosario.
SCUTO Carmelo.
SPECIOSO Vincenzo.
AGRO' Amedeo.
TARALLO Francesco.
PICCOLI Sante.
LIBERTI Gerardo.
ALBARELLA Giuseppe.
SURDO Benvenuto.
DI GIOVANNI Francesco.
SABBADINI Emilio.
LEONARDI Dante Ugo.
REGINA Fermo.
BERTINI Luigi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 549. — CONCORSI E GARE. — **Gara nazionale di scherma fra ufficiali per il titolo di « Campione dell'esercito »**. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — La gara nazionale di scherma fra ufficiali per il titolo di « campione dell'esercito », prevista dall'art. 22 del « Regolamento per le gare di scherma » avrà luogo in Roma nei giorni 17, 18, 19 dicembre c. a.

2. — Potranno partecipare alla gara gli ufficiali indicati nella circolare n. 200 del *giornale militare* c. a., che lo desiderano, ed inoltre il primo classificato per ciascuna arma

nelle gare nazionali dello scorso anno. Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola centrale militare di educazione fisica alle ore 15 del giorno 16 dicembre c. a.

3. — Gli ufficiali, non residenti in Roma, avranno diritto all'indennità di missione per i giorni di viaggio e per quelli di permanenza a Roma per lo svolgimento della gara, oltre al rimborso delle spese di trasporto.

4. — Premi per ciascuna arma:

1° classificato - campione dell'esercito . .	L.	1500
2° classificato	»	1000
3° classificato	»	500

4°, 5°, 6° classificato: oggetti ricordo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 550. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — Il 1° aprile 1934 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia, al quale potranno concorrere, a domanda, capitani delle armi combattenti con anzianità non superiore a quella del 1° luglio 1927, e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori al buono con tre.

Il numero massimo di ufficiali da ammettersi al corso è di 10.

Il programma del corso risulta dall'allegato alla presente circolare.

2. — Il corso avrà la durata di sei mesi. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di

attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno esserne esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare.

3. — Le domande saranno fatte pervenire dai comandi di corpo d'armata alla direzione dell'istituto, non più tardi del 15 gennaio 1934, corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante del corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento del corso;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali ed i titoli dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

5. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà direttamente avviso ai corpi per la presentazione di detti ufficiali il mattino del 31 marzo 1934 alla sede dell'istituto, ove agli effetti amministrativi essi si intenderanno « comandati ».

Durante il corso gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza; ad essi spetterà il trattamento economico stabilito dall'art. 11 della circolare 460 del *giornale militare* 1925.

6. — A corso ultimato la direzione dell'istituto geografico militare segnalerà al ministero (comando del corpo di stato maggiore) gli ufficiali dimostratisi in complesso più idonei al servizio di interpretazione dell'aerofotografia e quelli risultati invece più atti al servizio cartografico o fotografico in genere.

7. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante, durante i lavori di campagna, e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma pel corso di cartografia, topografia ed interpretazione della aerofotografia.

I.

La costruzione e le caratteristiche della gran carta del Regno d'Italia (cenno informativo).

Rete geodetica fondamentale.

Rete trigonometrica di dettaglio.

Reti trigonometriche di capi-saldi militari.

Rete di livellazione fondamentale e suoi capisaldi mareometrici.

Proiezioni comunemente usate per le carte topografiche in Italia e nei paesi confinanti.

Sistemi di rilevamento topografico:

grafico: con tavoletta pretoriana;
numerico: con tacheometri e goniometri;
fotogrammetrico: sistemi Paganini; stereogrammetrico aerogrammetrico;
speditivo: con tavoletta leggiera e telemetro;
schizzi topografici;
itinerari topografici.

Levate topografiche per la carta d'Italia:

loro scala;
carattere dei segni convenzionali;

carattere del disegno;
carattere della stampa;
carattere della carta da stampa.

Reticolato nelle carte topografiche:

- come elemento indicatore;
- come elemento di misura;
- reticolati convenzionali;
- reticolati metrici;
- reticolati geografici.

Levate topografiche per le colonie:

- Mar Egeo;
- Libia;
- Eritrea;
- Somalia.

Carte nautiche.
Carte aeronautiche.
Carte plastiche: costruzione, proprietà, uso, imballaggio.
Aggiornamento delle levate, cambiamento di tipo, scala.

II.

Carte derivate.

Compilazione.
Spoglio dei particolari.
Riduzione del foglio modello.
Disegno dei fogli modello.
Nomi.
Delineazione.
Tratteggio.
Carta stampa policroma.
Preparazione separata dei tipi.
Scomposizione del tipo originale.
Preparazione delle tinte a sfumo.
Preparazione delle tinte ipsometriche.
Dati di tempo e costo per le operazioni di compilazione e disegno delle carte normali e speciali.
Le carte derivate compilate dall'I.G.M.
Le carte speciali.
Carte degli Stati esteri confinanti: (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

III.

Fotografia.

Ottica, chimica e meccanica fotografica.
Telefotografia.
Fotoplanimetria.

Loro « restituzione » a quadro di prestabilito orientamento e scala.

Uso delle fotoplanimetrie in topografia: per schizzi nelle levate ordinarie per correzioni o completamento di levate.

Uso delle fotoplanimetrie come mezzo di scoperta per particolari militari.

Panorami a quadro verticale.

Panorami a quadro orizzontale.

Panorami a quadro a volo d'uccello.

Interpretazione militare delle fotografie planimetriche per la lettura dell'immagine fotografica del terreno modificato a scopi militari.

Servizio aerofotografico del reparto di aviazione da ricognizione in servizio di fanteria e artiglieria.

Laboratori fotografici fissi e mobili: loro compiti.

Materiale. Personale. Preparazione, trasmissione del documento aerofotografico: predisposizione del tempo di pace.

IV.

Fototecnica e stampa.

Fotoincisione in rame galvanica sistema Avet.

Chimica sistema Gliamas.

Fotolitografia e fotozincografia.

Fototipia.

Dati di tempo e di costo per la preparazione dei tipi nei vari sistemi.

Torchi da trasporto.

Macchine litografiche.

Macchine e utensili vari.

Rendimento del personale e delle macchine.

Dotazioni di rami, zinchi e pietre.

V.

Il servizio cartografico nelle grandi unità.

La sezione cartografica:

- suoi compiti;
- materiale;
- personale.

Composizione organica.

Predisposizione del tempo di pace.

Dotazioni cartografiche per l'esercito.

N. 551. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Note sul tiro contro-aerei.** — (Direzione generale artiglieria). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

Sono state pubblicate le « Note sul tiro contro-aerei », che l'ufficio pubblicazioni militari distribuirà secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte II - Artiglieria controaerei - pag. 107 - numero categorico 2438 - Prezzo L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 552. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Esperimento teorico-pratico presso il centro rifornimento quadrupedi di Persano per tenenti veterinari di nuova nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

Il 12 dicembre p. v. avrà inizio presso il centro rifornimento quadrupedi di Persano l'esperimento teorico-pratico prescritto dall'art. 10 della circolare 113 *giornale militare* c. a. per i tenenti veterinari in s. p. e. nominati con Regio decreto 6 luglio 1933 pubblicato nella dispensa 54 del *Bollettino Ufficiale* c. a.

Gli enti presso i quali prestano servizio i detti ufficiali cureranno, pertanto, che gli ufficiali stessi nelle ore antimeridiane dell'11 dicembre p. v. si presentino al centro rifornimento quadrupedi di Persano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

È stato provveduto per la ristampa della 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria » edizione 1929, diramata con circolare 194 del *giornale militare* c. a.

Prezzo di vendita: L. 1.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L 27 - All'ESTERO, annue . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

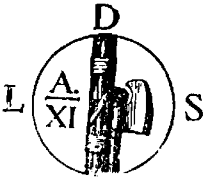

PREZZO L. 2 —

(6102850) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª 1933 - ANNO XI 20 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **553 - 5 aprile 1933** - Anno XI — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale si approvano le norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti . . . . *Pag.* 2003

» **554 - 7 settembre 1933** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1262, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone », costituita col legato di L. 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del reggimento Genova cavalleria. viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . » 2039

» **555 - 21 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1285. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263. . . . . » 2043

» **556 - 21 settembre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1284. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651 . . . . » 2045

N. **557 - 21 settembre 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1278. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 . . . . *Pag.* 2047

» **558 - 5 ottobre 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Distintivo per gli ufficiali stranieri che hanno frequentato la scuola di guerra in Italia . . . » 2049

» **559 - 15 ottobre 1933** - Anno XI — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA E NELLA R. AERONAUTICA. — Servizio dei cappellani militari nel R. esercito » 2051

» **560 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra . . » 2053

» **561 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore . . . . » 2055

» **562 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Bottoni di metallo per il cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari . . » 2057

PARTE SECONDA

N. **563 - 4 settembre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Stralcio dell'istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie: edizione 1930 » - edizione 1933 *Pag.* 2061

» **564 - 10 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di due membri della commissione speciale nominata per l'anno 1933 per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo . . . . » 2061

N. **565 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1933 dei tenenti colonnelli di amministrazione in ausiliaria *Pag.* 2062

» **566 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . » 2063

» **567 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare ad ostacoli e categoria di salto (percorso a tempo) comprese nella riunione di Treviso 10 novembre 1933 - Anno XII . . . . » 2063

» **568 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare . . . . . » 2064

NOTIFICAZIONE . . . . » 2075

PARTE PRIMA

Circolare N. 553ª — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale si approvano le norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 aprile 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 225, del 27 settembre 1933 - Anno XI).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

di concerto con i

Ministri per l'interno, per gli esteri, per la giustizia,
per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici,
per l'agricoltura e foreste e per la marina

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime delle proprietà in zone militarmente importanti e la successiva legge di modificazione 15 dicembre 1932, n. 1836;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime delle proprietà in zone militarmente importanti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia:
DE FRANCISCI.

p. *Il Ministro per gli esteri:*
SUVICH.

Il Ministro per le comunicaz.:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:*
PUPPINI.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 27 *guerra, foglio n.* 371. — CAVALLARO.

Norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

Capo I.

Disposizione preliminare.

Art. 1.

Nelle presenti norme, dove è indicato semplicemente « la legge » deve intendersi la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti; dove è usata la dicitura « Comandi di corpo d'armata » debbono intendersi anche i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Per quanto ha tratto all'applicazione della legge nel territorio delle piazze marittime e zone militari marittime indicate nell'elenco allegato alle presenti norme (allegato 1), le diciture Ministero della guerra, Comando del corpo di Stato Maggiore del Regio esercito, Comandi di corpo d'armata ed Uffici delle fortificazioni, debbono rispettivamente riferirsi al Ministero della marina, Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia marina e Comandi di dipartimento (o Comandi militari marittimi autonomi) e Direzioni autonome e sezioni staccate del genio militare per la marina.

Le decisioni della Marina sono precedute da concerti con il competente Comando di corpo d'armata.

Capo II.

Raggruppamenti dei territori nei quali sono dalla legge vincolate talune attività.

Art. 2.

Salve le particolari disposizioni contemplate dal capo XII, i territori nei quali, per accertare che non rechino ostacolo ad eventuali misure di difesa od altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio, restano subordinate talune attività al parere, all'approvazione od al nulla-osta militare, oppure resta passibile di divieto militare o di condizioni militari l'eseguimento di talune opere, sono classificati nel modo previsto dagli articoli che seguono.

Art. 3.

Salvo l'eccezione di cui ai successivi articoli 6 e 7, in tutti i territori determinati dalla tabella *A* della legge e nei territori che, essendo compresi fra quelli determinati dalla tabella *B* della legge, si trovano ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare, sono subordinate al nulla-osta militare le seguenti attività:

a) costruzione ed esercizio di ferrovie, tramvie, teleferiche e di ogni altro genere di impianti per trasporto meccanico terrestre con armamento fisso, sia in sede propria, sia in sede stradale;

b) i lavori minerari di qualsiasi entità;

c) lavori di bonifica, quando interessino superficie di terreno maggiore a 10 ettari; costruzione di opere idrauliche e di derivazioni di acque pubbliche, quando debbano servire a scopo industriale; opere lacuali e fluviali;

d) lavori elettrici, comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, fatta eccezione per i lavori di semplice manutenzione o riparazione delle linee telegrafiche e telefoniche esistenti, per i quali non occorre il preventivo nulla-osta dell'autorità militare;

e) esercizio di miniere, di cave ed opere stabili relative, gallerie ed opere sotterranee di qualsiasi natura, ricerche minerarie ed uso di grotte e cavità sotterranee;

f) distruzione o diradamenti di boschi quando la proprietà dell'intero bosco sia superiore ad un ettaro e quando il diradamento ecceda i limiti dell'ordinaria utilizzazione nella regione;

g) costruzione di comunicazioni stradali pubbliche e private, rotabili e mulattiere, quando il loro sviluppo sia maggiore di 300 metri;

h) costruzioni edilizie di qualunque genere nonchè ampliamenti e sopraelevazioni, quando l'area coperta dalla nuova costruzione o dall'ampliamento sia superiore a 100 metri quadrati o l'altezza complessiva della costruzione venga a superare i m. 10;

i) ogni specie di elevazioni, depositi e cumuli definitivi di materiali quando la loro altezza superi i metri 7, ed ogni genere di scavi definitivi quando la profondità rispetto al terreno circostante sia maggiore di metri 6;

k) la demolizione, anche parziale, di costruzioni esistenti del genere specificate nei precedenti comma *g*) ed *h*);

l) la costruzione di rifugi alpini di qualsiasi dimensione e la loro apertura all'esercizio;

m) tutti quei lavori che, pur non essendo indicati nelle lettere precedenti, siano congeneri a quelli specificati al secondo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 4.

Salva l'eccezione di cui ai successivi articoli 6 e 7, in tutti i territori determinati dalla tabella *B* della legge, esclusi quelli situati ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare, sono subordinate al nulla-osta militare le seguenti attività:

a) la costruzione di nuove strade, a qualsiasi categoria appartengano, se di sviluppo superiore ai 500 metri;

b) la costruzione di nuove ferrovie statali o private,

c) l'impianto di stabilimenti industriali, quando la spesa preventivata superi il milione di lire, o la potenza da utilizzare superi i 1000 HP, ovvero quando debbano dar lavoro a più di 50 persone; nonchè ogni ampliamento o miglioramento di impianto esistente quando coi medesimi, l'impianto venga a superare i detti limiti di potenza o di personale impiegato;

d) l'esecuzione di piani regolatori o di ampliamento che non siano stati approvati in precedenza dalla autorità militare.

Art. 5.

In tutti i territori determinati dalla tabella *B* dellla legge, l'autorità militare, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione, anche già iniziata, di ogni altra opera non compresa nel precedente articolo (e quindi non subordinata a nulla-osta militare) che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie.

Art. 6.

In tutti i territori, compresi fra quelli indicati agli articoli 3 e 4 che costituiscono centro urbano, dove le costruzioni edilizie siano disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, già approvati nel loro complesso dalla autorità militare, non sono subordinate al nulla-osta militare le seguenti attività:

a) i lavori stradali;

b) le edificazioni;

c) le elevazioni, i depositi, i cumuli di materiale e gli scavi;

d) le demolizioni di manufatti.

Art. 7.

In tutto il territorio del Regno, per tutti i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali, autostrade) ferrovie e dighe di ritenuta, deve essere richiesto il parere dell'autorità militare a salvaguardia degli interessi della difesa.

Art. 8.

Nei territori determinati dalla tabella *A*, devono pure essere sottoposti al preventivo esame ed alla approvazione dei Comandi di corpo d'armata i piani decennali di assestamento economico dei boschi amministrati dalla Azienda foreste demaniali.

CAPO III.

Presentazione delle istanze per ottenere il nulla-osta, il parere o l'approvazione militare.

Art. 9.

Salvo il disposto del successivo art. 19 le istanze per ottenere il nulla-osta od il parere o l'approvazione dell'autorità militare ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 delle presenti norme, debbono essere dai privati, dagli enti morali, dalle Amministrazioni comunali, provinciali o statali, rivolte al Comando di corpo d'armata, competente per territorio.

Per le Amministrazioni statali le domande sono presentate dagli uffici periferici competenti.

Qualora si tratti di attività di privati contemplate dalla legge il cui esercizio è pure subordinato ad autorizzazioni per parte di uffici comunali, provinciali o statali, è obbligo di questi ultimi il denunciare alla autorità militare la richiesta di autorizzazione loro pervenuta.

Art. 10.

A corredo delle istanze debbono essere prodotti i documenti ed i disegni atti a dare in modo chiaro e succinto una nozione completa dell'attività di cui si tratta. I privati debbono inoltre indicare la loro residenza.

Gli enti morali costituiti con scopo di interesse generale e le Amministrazioni comunali, provinciali e statali che presentano istanze per ottenere il nulla-osta militare mettono in evidenza la natura e l'entità degli interessi che resterebbero lesi se il nulla-osta venisse negato.

Delle domande che dall'ufficio a cui sono presentate vengono riconosciute complete ed idonee per l'esame militare, sarà data ricevuta al richiedente dai Comandi che le ricevono.

Art. 11.

Gli enti che si propongono lavori interesanti grandi comunicazioni stradali (strade statali, autostrade), ferrovie e dighe di ritenuta debbono rivolgere le relative domande ai Comandi di corpo d'armata nei cui territori i lavori si debbono svolgere per ottenere il preventivo parere di legge.

La richiesta deve essere accompagnata dai progetti di massima delle opere e dagli altri documenti indicati nel precedente articolo 10.

Art. 12.

Se le istanze per ottenere il nulla-osta militare si riferiscono ai territori situati oltrechè in zone militarmente importanti, anche in zone di servitù militari previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, l'istanza deve presentarsi nei modi previsti dalla citata legge agli effetti delle disposizioni ivi contenute.

Capo IV.

Esame delle istanze per ottenere il nulla-osta militare.

Art. 13.

Salvo il disposto del successivo articolo 19, l'esame delle istanze, inteso a riconoscere se l'esercizio di una determinata attività non possa recare ostacoli ad eventuali misure di difesa, od altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio, spetta ai Comandi di corpo d'armata, i quali si valgono all'uopo anche dei dipendenti organi tecnici militari.

Allo scopo di contemperare gli interessi militari con gli interessi civili e specialmente quelli di carattere generale, i Comandi di corpo d'armata esamineranno se, con opportuni temperamenti ed opportune modificazioni ai progetti o preventivi predisposti dai richiedenti sia possibile rilasciare il nulla-osta. Qualora dall'esame ciò appaia possibile, è in facoltà del Comando del corpo d'armata, se lo creda opportuno, rilasciare il nulla-osta subordinatamente ad apposito disciplinare secondo le formalità fissate dal seguente articolo 18.

Le condizioni imposte con il disciplinare debbono mirare unicamente ad assicurare che l'esercizio della attività non rechi ostacoli ad eventuali misure di difesa od altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

Art. 14.

I piani decennali di assestamento economico di boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali, debbono, in sede di loro compilazione, essere sottoposti dagli uffici forestali compilatori ai competenti Comandi di corpo d'armata per il preventivo esame e per l'approvazione prima della loro presentazione alla Direzione dell'Azienda foreste demaniali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di divergenze si provvede nel modo indicato dall'articolo 20.

Art. 15.

Le domande pervenute al Comando di corpo d'armata ai sensi del precedente art. 7 sono esaminate nei riguardi del territorio dipendente e trasmesse al Comando del corpo di Stato Maggiore con motivato parere, per le eventuali particolari direttive inerenti ad eventuali disciplinari od a speciali intese per il raggiungimento di determinati scopi militari.

Art. 16.

Salve le deleghe disposte dai successivi articoli 19 e 51, spetta ai Comandi di corpo d'armata, prima di rilasciare i nulla-osta (o prima di imporre i divieti e le condizioni di cui all'art. 5), prendere gli accordi necessari con il direttore superiore della circoscrizione doganale e con la Regia guardia di finanza nei casi di attività da esercitarsi in prossimità della linea di confine.

CAPO V

Rifiuto di nulla-osta o concessione di nulla-osta semplice e delegazione ai Comandi di divisione — Concessione di nulla-osta condizionato — Approvazione e pareri — Ordinanza per l'intervento militare previsto dall'art. 11 *della legge — Conservazione degli atti.*

Art. 17.

I nulla-osta militari sono di massima conformi al modello 1 annesso alle presenti norme. Essi devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono e della data in cui fu presentata, e sono concessi dai Comandi di corpo d'armata, salvo il disposto dell'art. 19.

I nulla-osta concessi dopo accordi con altre autorità ai sensi del precedente art. 16, debbono contenere l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.

Tutti i nulla-osta che si riferiscono a nuove opere autorizzate nei territori contemplati dalla tabella *A* della legge, debbono contenere la condizione fissata dal secondo comma dell'art. 3 della legge medesima ed essere trascritti alla Con servatoria delle ipoteche nei modi indicati dal successivo articolo 18 delle presenti norme.

Salvo i casi in cui occorrono i cennati accordi, o le particolari direttive dello Stato Maggiore previste dall'art. 15 delle presenti norme, i Comandi di corpo d'armata nel termine di 30 giorni dalla data della ricevuta della domanda, procurano possibilmente di:

a) rilasciare il nulla osta o comunicare ufficialmente il rifiuto, se non dia luogo a proposta di speciali condizioni nel senso previsto dall'art. 13;

b) proporre ufficialmente le condizioni per la concessione, se ne sia il caso

Le comunicazioni ai privati indicate alle lettere *a*), *b*), sono fatte mediante corrispondenza con ricevuta di ritorno e le ricevute di ritorno sono conservate con l'incartamento della domanda agli effetti del successivo art. 18.

In modo analogo sono fatte le comunicazioni di concessioni dei nulla osta condizionati o di rifiuto del nulla-osta per mancata accettazione del disciplinare.

Della concessione di nulla-osta sarà data notizia ai funzionari ed agli enti di cui all'art. 16 nei casi in cui sia stato chiesto il loro parere.

Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni sono fatte con lettera d'ufficio.

Art. 18.

In relazione all'esame della domanda, compiuto dal Comando di corpo d'armata, questo, quando ne ravvisi la convenienza, dà le direttive del caso al dipendente Ufficio delle fortificazioni per la redazione del disciplinare il quale è, di massima, regolato secondo il modello 2 annesso alle presenti norme. Il disciplinare viene poscia dal prefato Comando comunicato per l'accettazione allo interessato.

Circa le spese per sopraluoghi che l'autorità militare dovesse disporre per poter decidere in merito alla concessione od alle condizioni a cui subordinarla valgono le disposizioni del R decreto 24 giugno 1929, n 1320.

L'accettazione deve risultare dalla sottoscrizione del disciplinare per parte dell'interessato o di un suo rappresentante, corredata, in quest'ultimo caso, dai documenti probatori della legale rappresentanza. Se l'accettazione non avvenga e se il prefato Comando non ritenga possibili le modificazioni eventualmente proposte dall'interessato, sarà ufficialmente comunicato il rifiuto a quest'ultimo. Se l'accettazione avvenga provvederà l'Ufficio delle fortificazioni, d'ordine del Comando di corpo d'armata, alla iscrizione a repertorio del disciplinare sottoscritto in triplice originale per accettazione, nonchè alla sua registrazione e trascrizione presso la Conservatoria delle ipoteche, alla quale sarà trasmesso uno degli originali; il tutto in esenzione da tasse di bollo, registro ed ipoteche, nonchè dagli emolumenti ai conservatori.

Copia dell'atto è trasmessa dall'Ufficio delle fortificazioni al Comando di corpo d'armata per essere allegata al nulla-osta da consegnarsi all'interessato con ricevuta di ritorno, nel modo previsto dal penultimo comma del precedente articolo 17.

Le disposizioni relative al disciplinare non sono applicabili alle Amministrazioni statali con le quali svolge ufficialmente le pratiche necessarie il Comando di corpo d'armata per decidere se l'attività possa esercitarsi subordinatamente alle esigenze militari o se non possa esercitarsi.

Quando si tratti di attività il cui esercizio è chiesto da privati o da enti non statali, le quali siano subordinate anche a nulla-osta, a concessioni od all'intervento di altre autorità statali, il comandante di Corpo d'armata può fare includere le condizioni di interesse militare nell'atto di concessione o di adesione rilasciato dalle dette autorità. In tal caso copia dell'atto sarà conservata con gli originali di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 19.

I Comandi di corpo d'armata possono delegare ai dipendenti Comandi di divisione la facoltà di ricevere ed esaminare domande e quella di rilasciare i nulla-osta. Dovendosi però addivenire a nulla-osta condizionato ai sensi del precedente art. 18 o dovendosi rifiutare il nulla-osta, la decisione sarà sempre di competenza del Comando di corpo d'armata.

La delegazione ai Comandi di divisione deve essere segnalata alle Prefetture perchè la portino a conoscenza del pubblico disponendo per affissione di apposito avviso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 20.

L'approvazione dei piani decennali di assestamento economico dei boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali è data con l'apposizione del visto dei comandanti di Corpo d'armata sui piani medesimi compilati dagli Uffici forestali, i quali trasmettono i piani, già vistati nel modo sopra indicato, all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

In caso di divergenza i Comandi di corpo d'armata non appongono il visto e comunicano per iscritto le ragioni del diniego agli uffici forestali compilatori per il loro referto alla Direzione dell'Azienda foreste demaniali.

Copia della comunicazione è dai Comandi di corpo d'armata trasmessa al Ministero della guerra (Gabinetto).

Art. 21.

Il parere previsto dall'art. 13 della legge viene rilasciato dai Comandi di corpo d'armata in conformità delle direttive accennate al precedente art. 13.

Art. 22.

L'intervento militare previsto dall'art. 5 delle presenti norme, per opporre divieti o condizioni all'eseguimento di opere non subordinate a nulla-osta, e quindi anche se già iniziate, avviene mediante notificazione di apposita ordinanza del Comando del corpo d'armata, conforme al modello n. 3 annesso alla presenti norme.

L'ordinanza deve indicare con precisione l'opera di cui si tratta, deve contenere o l'esplicito divieto o le condizioni alle quali è da subordinarsi l'esecuzione dell'opera od il proseguimento della esecuzione stessa, con l'intimazione delle sanzioni previste dall'art. 16 della legge in caso di contravvenzione.

Per le attività svolte dalle Amministrazioni statali l'intervento di cui al presente articolo ha luogo in modo analogo a quello previsto dal penultimo comma dell'art. 18.

Art. 23.

I Comandi di corpo d'armata e di divisione che rilasciano nulla-osta, o compiono gli altri atti previsti dal presente capo, costituiscono una speciale raccolta degli atti medesimi, ed allo scopo di agevolare le future ricerche impiantano una rubrica per nominativi e per Comuni.

CAPO VI.

Modificazioni allo stato della proprietà fondiaria ordinate dall'autorità militare.

Art. 24.

Spetta ai Comandi dei corpi d'armata l'esaminare quali delle opere esistenti nei territori indicati all'art. 3 delle norme, tanto se sorte dopo nulla-osta militare quanto se preesistenti alla legge o sorte senza il nulla-osta, debbano essere demolite in tutto o in parte (senza ricorrere all'espropriazione dell'immobile) per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse

Le demolizioni di cui nel presente articolo possono essere disposte con ordinanza del Comando di corpo d'armata conforme al mod. 4 annesso Se le demolizioni concernono opere di bonifica ed opere idraulico-forestali, l'ordinanza deve essere preceduta dai necessari concerti con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o con gli uffici da questo delegati. Quando le demolizioni siano state concordate con altre autorità il provvedimento deve far cenno degli avvenuti concerti.

L'ordinanza contiene la designazione delle opere da demolire ed occorrendo reca in allegato elenchi e disegni. L'esecuzione dell'ordinanza deve essere preceduta dalla compilazione del verbale di consistenza delle opere da demolire. Il verbale è redatto da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito dal podestà del luogo o da un suo delegato. Il verbale è sottoscritto dai due intervenuti e servirà di base per la determinazione delle indennità.

Il podestà od il suo rappresentante invita gli interessati ad assistere alle operazioni e se questi intervengano sono invitati a sottoscrivere il verbale od a presentare le loro osservazioni scritte, che vengono allegate al verbale stesso.

All'eseguimento delle demolizioni provvedono gli uffici tecnici militari, sempre quando non siano possibili sollecite intese con gli interessati.

Nei casi non urgenti i Comandi di corpo d'armata che riconoscono la necessità delle demolizioni, prima di emanare l'ordinanza riferiscono per le sue decisioni al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) per il tramite del Comando del corpo di Stato Maggiore, presentando le proposte del caso corredate da preventivi sommari delle spese che si debbono affrontare.

Nei casi urgenti il referto di cui al comma precedente viene fatto contemporaneamente agli adottati provvedimenti esecutivi, segnalando le ragioni d'urgenza che li imposero.

La liquidazione delle indennità è fatta dagli Uffici delle fortificazioni seguendo le procedure fissate per le espropriazioni.

La demolizione di opere statali od interessanti pubblici servizi imposta da necessità militari sarà preceduta dai necessari accordi con i competenti uffici periferici, in relazione alle possibilità concesse dall'urgenza del provvedimento. Il regolamento dei rapporti nascenti dall'avvenuta demolizione sarà fatto con le procedure ordinarie fra le Amministrazioni interessate, quando si tratti di opere statali.

Art. 25.

Spetta ai Comandi di corpo d'armata l'esaminare se nei territori indicati agli articoli 3 e 4 delle presenti norme occorra procedere ad espropriazioni d'immobili per sopraggiunte esigenze militari e l'inoltrare le proposte del caso al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) per il tramite del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Nei casi d'urgenza i prefati Comandi provvedono ai sensi del capo III - titolo II - della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In nessun caso è necessario il decreto previsto dall'art. 11 di detta legge.

CAPO VII.

Rifugi alpini.

Art. 26.

I Comandi di corpo d'armata, a mezzo dei dipendenti Uffici delle fortificazioni, debbono curare che, d'accordo con le Intendenze di finanza, siano iscritti fra i beni demaniali militari i rifugi alpini già appartenenti a cittadini, a società o ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

Art. 27.

Spetta al Comando di corpo d'armata, in relazione alle esigenze della difesa ed alla condotta morale e politica dei richiedenti, l'esaminare se possano darsi in esercizio a cittadini italiani od a società ed enti nazionali rifugi indicati al precedente art. 26.

L'esame deve compiersi previo parere dei Comandi interessati della Regia guardia di finanza, d'accordo con la competente Intendenza di finanza per quanto riguarda la misura del canone di concessione per quelli non situati nei boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali. Per quelli situati in questi ultimi boschi tale esame deve compiersi d'accordo con i titolari degli uffici di amministrazione dei boschi medesimi.

Il risultato dell'esame deve dal Comando di corpo d'armata essere comunicato al Ministero della guerra (Direzione generale genio) per il tramite del Comando del corpo di Stato Maggiore, unendo, quando ne sia il caso, una bozza dell'atto di concessione preparata dal dipendente Ufficio delle fortificazioni.

Art. 28.

La concessione dei nulla-osta per la costruzione e per l'esercizio dei rifugi alpini non demaniali è disciplinata dai precedenti articoli 3, 4, 9, 10, 13, 16, 17, 18 e 19.

Nei casi di costruzioni avvenute senza nulla-osta, l'autorità militare può provvedere nei modi previsti dal successivo capo X.

CAPO VIII.

Pubblicità delle limitazioni stabilite dalla legge al diritto di proprietà.

Art. 29.

I prefetti delle Provincie aventi territori compresi nelle zone determinate dagli articoli 2 e 3 delle presenti norme, disporranno:

1° l'affissione, in modo ben visibile, all'albo pretorio dei Comuni interessati, di un avviso che riproduca testualmente le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 8 e 9 della legge, nonchè dell'art. 16 che stabilisce le sanzioni applicabili alle infrazioni.

Tale avviso darà, inoltre, notizia dell'avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore delle presenti norme esecutive.

L'affisione avrà durata non inferiore a giorni 60;

2° l'affissione, in luoghi pubblici di ordinaria frequenza dei detti Comuni di manifesti murali conformi all'avviso di cui al numero 1°;

3° il deposito di un esemplare della legge e delle presenti norme esecutive, per un periodo di mesi tre, nell'Ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne visione;

4° l'inserzione, in uno o più giornali, fra i maggiormente diffusi della Provincia, di un sommario riassunto delle disposizioni ricordate al n. 1, con particolare richiamo alle sanzioni stabilite pei contravventori.

CAPO IX.

Segnalazioni all'autorità militare degli atti traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali.

Art. 30.

Agli effetti della vigilanza di cui all'art. 5 della legge, le Conservatorie delle ipoteche dovranno segnalare ai Comandi di corpo d'armata, entro il termine di giorni 15 dall'eseguita trascrizione, tutti gli atti traslativi di dominio (compravendita, permute, donazioni, sentenze di vendita all'incanto) riguardanti i beni immobili esistenti nelle zone determinate dagli articoli 2 e 3 delle presenti norme, nonchè tutti gli atti costitutivi di diritti reali (servitù prediali, usufrutto, uso, abitazione) sui beni medesimi.

All'uopo i Comandi di corpo d'armata comunicheranno alle Conservatorie suddette gli elementi necessari per stabilire la competenza territoriale dei Comandi interessati.

Le segnalazioni dovranno indicare:

1° il nome, cognome, paternità, domicilio, e, ove risulti, la nazionalità del nuovo proprietario o titolare del diritto reale costituito;

2° la precisa natura giuridica dell'atto trascritto,

3° i dati necessari per identificare esattamente nei suoi elementi fondamentali (ubicazione, estensione, natura, valore), l'immobile formante oggetto dell'atto segnalato.

Capo X.

Vigilanza e contravvenzioni, ripristini.

Art. 31.

L'autorità militare vigila affinchè siano rigorosamente osservate le disposizioni della legge e le presenti norme esecutive.

L'obbligo della vigilanza incombe altresì:

1° all'autorità militare marittima per le zone comprese nel territorio delle piazze marittime e zone militari marittime;

2° alla Regia guardia di finanza per le zone prossime alla linea di confine;

3° alla Milizia nazionale forestale per le zone costituite da boschi e foreste;

4° all'autorità portuale per le zone del Demanio marittimo;

5° all'autorità di pubblica sicurezza.

Sulla organizzazione, funzionamento ed effetti del servizio di vigilanza nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale i Comandi di corpo d'armata debbono riferire per iscritto annualmente, nel mese di gennaio, al Comando del corpo di Stato Maggiore, previamente assunti gli opportuni elementi anche dalle altre suddette autorità preposte alla vigilanza.

Art. 32.

Gli organi preposti alla vigilanza giusta l'articolo precedente, riferiscono, senza indugio, sulle infrazioni constatate, al competente Comando di divisione. Questi ne informa immediatamente il Comando di corpo d'armata, il quale, se l'infrazione non sia grave, e semprechè, per particolari circostanze, lo ravvisi opportuno e non ritenga l'indugio pregiudizievole alla efficace tutela degli interessi della difesa, può accordare un termine al trasgressore per ridurre le cose nel pristino stato. In caso di inadempienza il Comando di corpo d'armata dispone senz'altro per l'accertamento della contravvenzione nei modi prescritti dagli articoli seguenti e provvede successivamente in conformità di quanto è ivi stabilito.

Se le infrazioni constatate siano imputabili a personali delle Amministrazioni statali che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, la rimozione dell'inconveniente è concordata, senza pregiudizio delle sanzioni, fra il Comando di corpo d'armata e l'Amministrazione interessata. In caso di urgenza o di disaccordo il Comando di corpo d'armata può provvedere d'ufficio riferendo al Ministero della guerra per regolare il rimborso della spesa

Art. 33.

L'accertamento delle contravvenzioni è ordinato dal Comando di corpo d'armata. Oltre che agli organi della polizia giudiziaria, l'accertamento spetta anche al personale civile e militare del genio militare, all'uopo espressamente delegato dal Ministero della guerra su proposta del Comando di corpo d'armata

Esso ha luogo mediante processo verbale, alla presenza, possibilmente, di due testimoni. Se il contravventore è presente, dev'essere interrogato sul fatto che costituisce la contravvenzione e richiesto se abbia ragione da addurre a sua discolpa.

Il verbale deve indicare:

1° il giorno e il luogo in cui viene redatto;

2° il nome, cognome, carica e residenza di chi lo redige;

3° il fatto, debitamente circostanziato, che costituisce la infrazione, nonchè il luogo e il tempo in cui fu commesso;

4° il nome, cognome, paternità, occupazione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questo rese.

Il verbale è compilato in duplice originale e firmato da chi lo ha redatto, dal contravventore, e da testimoni qualora vi siano.

Nel caso in cui costoro o il contravventore non siano in grado di sottoscrivere o si rifiutino di farlo, se ne fa menzione nel verbale stesso.

Un originale del verbale è trasmesso senza indugio, pel tramite del Comando di divisione al Comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione ebbe luogo la contravvenzione.

Il Comando di corpo d'armata trasmette immediatamente il verbale alla competente autorità giudiziaria perchè sia promossa l'azione penale a carico del contravventore.

Il dispositivo delle sentenze pronunciate dalla autorità giudiziaria nei procedimenti per contravvenzioni alla legge ed alle norme esecutive è, a cura del cancelliere, comunicato in copia al Comando di corpo d'armata di cui al comma precedente.

Art. 34.

Gli organi preposti alla vigilanza, qualora abbiano bisogno di introdursi nelle proprietà immobiliari esistenti nelle zone di territorio contemplate dalla legge per adempiere funzioni del loro ufficio, presentano al proprietario dell'immobile, o a chi ha diritto di disporne, l'autorizzazione del competente Comando di corpo d'armata.

Qualora l'accesso sia ricusato o si abbia ragione di ritenere che sia stato commesso un reato preveduto dalla legge o dalle norme di esecuzione, è richiesto l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale provvede uniformandosi alle disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 35

Il Comando di corpo d'armata qualora a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario nell'interesse della difesa, può intimare al contravventore di rimettere, entro congruo termine decorrente dalla notifica della intimazione, le cose nel primitivo stato, sotto espressa comminatoria di vederle ridurre d'ufficio, a sue spese

Art. 36.

Le notificazioni degli atti di cui al presente capo sono eseguite a mezzo di personale dell'Amministrazione militare e dei messi comunali, oppure mediante lettera raccomandata aperta con ricevuta di ritorno.

Nel caso di rifiuto dell'atto o della lettera da parte dell'interessato, esso rifiuto sarà fatto constatare dal notificante nell'atto stesso di notificazione o nella ricevuta di ritorno dagli agenti postali, e la notificazione si avrà come avvenuta

Art. 37.

Tutte le contravvenzioni, le relative sentenze dell'autorità giudiziaria, nonchè i ripristini eseguiti sia dal contravventore che dall'autorità militare, saranno annotati presso il Comando di corpo d'armata in apposito registro conforme al modello n. 5 allegato alle presenti norme.

CAPO XI.

Ricorsi.

Art. 38.

Contro il provvedimento emanato dal Comando di corpo d'armata l'interessato che si ritenga leso può proporre ricorso al Ministero della guerra che decide definitivamente.

Il termine utile per ricorrere è di giorni 15 e decorre dal giorno della notificazione del provvedimento impugnato. Entro tale termine perentorio, il ricorso deve essere, a pena di nullità, notificato al Ministro

Il ricorso deve indicare:

1° il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del ricorrente;

2° il provvedimento contro cui si ricorre, l'autorità che lo ha emanato, e la data della sua notificazione;

3° i motivi su cui si fonda l'impugnativa.

Esso deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

Al ricorso possono essere uniti quegli atti e documenti che il ricorrente crede utile produrre nel proprio interesse.

Art. 39.

Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Tuttavia l'esecuzione del provvedimento può, ove gravi ragioni lo consigliano, essere sospesa dal Ministro per la guerra, previo parere del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Art. 40.

I ricorsi contro i provvedimenti emanati dai Comandi di corpo d'armata, di concerto, rispettivamente col Comando di legione della Regia guardia di finanza, coi competenti organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, sono decisi dal Ministro per la guerra, di concerto, rispettivamente con la competente Direzione di circoscrizione doganale, col Ministro per le finanze, con quello per l'agricoltura e le foreste.

I Ministri per la guerra e per le finanze decidono sui ricorsi dietro parere consultivo, rispettivamente, del Comando del corpo di Stato Maggiore del Regio esercito e del Comando generale della Regia guardia di finanza e della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 41.

Le decisioni emanate sui ricorsi devono essere integralmente notificate al ricorrente mediante consegna di una copia in forma amministrativa del provvedimento, La notificazione è fatta, per mezzo del messo comunale, al ricorrente o a chi lo rappresenti, nel domicilio o nella residenza dichiarati nel ricorso.

Dell'eseguita notificazione viene redatta relazione in duplice originale, datata e sottoscritta dal messo e dal consegnatario, facendosi menzione dell'eventuale impossibilità o rifiuto di sottoscrivere da parte di quest'ultimo: un originale è rilasciato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha ordinata la notificazione.

Art. 42.

Dagli uffici statali che ritenessero di provocare la revoca delle decisioni del Comando di corpo d'armata su presentate richieste di nulla-osta, dovrà essere seguita, per le vie gerarchiche ed a norma dei rispettivi ordinamenti, la procedura comune per i casi di divergenza fra Amministrazioni statali.

L'inizio della procedura non sospende l'effetto della decisione se il Comando di corpo d'armata ne dichiari l'urgenza.

Capo XII.

Norme particolari per l'applicazione della legge nell'ambito del Demanio pubblico marittimo.

Art. 43.

Nell'ambito del Demanio pubblico marittimo (compresi i porti), facente parte dei territori indicati nelle tabelle *A* e *B* della legge sono subordinate al nulla-osta dell'autorità militare le seguenti opere:

a) opere marittime di rilevante importanza e di carattere nautico destinate all'approdo ed al rifugio delle navi (moli sporgenti, dighe, scogliere di difesa, calate, antemurali;

b) grandi stabilimenti industriali, destinati cioè alla lavorazione di materiali quando la spesa preventivata superi i 10 milioni di lire o la potenza da utilizzare superi i 10.000 HP.

Art. 44.

Nell'ambito del Demanio pubblico marittimo (esclusi i porti) compreso nei territori indicati nella tabella *A* della legge, sono subordinate al nulla-osta dell'autorità militare le seguenti opere:

a) costruzioni di ferrovie, tramvie, teleferiche, e di ogni altro genere di impianti per trasporti meccanici con armamento fisso e stabile;

b) lavori minerari;

c) costruzioni di impianti idraulici ed elettrici di carattere fisso e stabile;

d) costruzioni di edifici e manufatti di altezza superiore a metri 20;

e) escavazioni definitive di profondità superiore a metri 10;

f) depositi e cumuli definitivi di altezza superiore a metri 10;

g) nuove strade.

Art. 45.

Nell'ambito del Demanio pubblico marittimo (esclusi i porti) compreso nella tabella *B* della legge sono subordinate al nulla-osta dell'autorità militare le seguenti opere:

a) costruzioni di ferrovie;

b) costruzioni di strade di sviluppo superiore a 500 metri.

Art. 46.

In nessun caso il parere è richiesto:

a) quando sia già prescritto il parere della Commissione suprema di difesa;

b) quando si tratti di opere di carattere precario ed amovibile da consentirsi mediante semplice licenza;

c) quando si tratti di navi in costruzione.

Art. 47.

Se i lavori e le opere previste nei precedenti paragrafi vengono eseguite direttamente dallo Stato, le autorità competenti provocheranno il nulla-osta del Comando di corpo d'armata, allegando opportuni piani e disegni

Art. 48.

Nel caso in cui vengono avanzate da terzi domande alla autorità portuale per ottenere la concessione di eseguire nel Demanio marittimo i lavori e le opere per le quali occorre il nulla-osta delle autorità militari, a termine dei precedenti articoli, le autorità portuali trasmetteranno tali istanze ai Comandi di corpo d'armata competenti per il rilascio del nulla-osta.

Il Comando del corpo d'armata comunicherà alla autorità portuale le sue decisioni o le condizioni cui intende subordinare la concessione del nulla-osta.

Tali condizioni saranno dall'autorità portuale incluse nell'atto relativo alla concessione marittima, copia della quale sarà trasmessa al Comando del corpo d'armata in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 18.

In caso di rifiuto di nulla-osta, o quando le condizioni cui esso deve essere subordinato, siano tali, che a parere dell'autorità portuale possa derivare danno ai traffici marittimi dalla non esecuzione dell'opera, o dalla applicazione delle condizioni suddette, l'autorità portuale ne riferisce al Ministero delle comunicazioni che addiverrà ad opportuni concerti con quello della guerra

Art. 49.

Qualora in applicazione dell'articolo 4 della legge il Comando di corpo d'armata ritenga — per esigenze di pubblico interesse — che opere erette nell'ambito del Demanio pubblico marittimo debbano essere ridotte o demolite, ne avanzerà richiesta alle autorità portuali, le quali — promossa, ove occorra, la revoca delle concessioni — provvederanno alla attuazione delle rimozioni o demolizioni richieste provvedendo in caso di inadempienza di ufficio a termine dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile modificato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1177.

Nel caso in cui i provvedimenti di demolizione o di riduzione dovessero a parere dell'autorità portuale recar danno ai traffici l'autorità stessa ne riferirà al Ministero delle comunicazioni che prenderà accordi con quello della guerra. L'inizio di questa procedura non sospende l'effetto della decisione se il Comando di corpo d'armata ne dichiari l'urgenza.

In ogni caso le spese cui desse luogo l'adozione dei provvedimenti richiesti saranno a carico del Ministero della guerra.

Art. 50

Al Demanio pubblico marittimo non sono naturalmente applicabili gli articoli 5 e 10 della legge salvo per quanto riguarda la vigilanza da parte dell'autorità militare.

Art. 51.

Il parere della Regia guardia di finanza di cui all'art. 9 della legge per le opere da erigersi nel Demanio marittimo sarà richiesto della Regia dogana quando questa riceverà la richiesta delle autorità marittime.

Art. 52.

Alla autorità portuale compete vigilare affinchè nell'ambito del Demanio marittimo siano osservate le disposizioni della legge e delle norme.

In caso di inadempienza l'autorità portuale mentre provvede alla contravvenzione per l'abusiva esecuzione dell'opera ed alla rimozione della stessa in base alle leggi marittime ne riferisce al competente Comando del Regio esercito inviando copia del verbale di contravvenzione che sarà unico per entrambe le infrazioni e cioè per quella alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886. e per quella alle leggi marittime.

ALLEGATO 1.
(Art. 1 del regolamento)

Elenco dei Comuni appartenenti al territorio indicato nel secondo comma dell'art. 1 delle norme.

PARTE I.

COMUNI COMPRESI NELLA TABELLA *A* DELLA LEGGE.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno La Spezia.

Provincia di La Spezia

Comuni: La Spezia Porto Venere Rio Maggiore - Ricco del Golfo Follo Vezzano Ligure Arcola Lerici Ameglia.

In parte il territorio appartenente ai comuni di Vernazza Pignone Sarzana Bolano

Provincia di Livorno.

Comuni: Portoferraio Campo nell'Elba - Capo Liveri Porto Longone Rio Marina (Isole Cerboli e Palmaiola) Rio dell'Elba.

In parte il territorio del comune di Piombino.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno - Napoli.

Provincia di Sassari.

Comuni: Santa Teresa di Gallura - La Maddalena.

In parte il territorio appartenente al comune di Tempio Pausania.

Comando in capo del Dipartimento marittimo del Jonio e Basso Adriatico - Taranto.

Provincia di Taranto.

Comuni: Taranto con le frazioni di Statte e Talsano ad eccezione di una piccola zona di terreno a ponente del limite della Piazza, Leporano - S. Giorgio Jonico.

In parte il territorio dei comuni di: Pulsano - Faggiano Rocca Forzata - Monteparano Carosino - Crispiano.

Provincia di Brindisi.

Comune di Brindisi.

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico — Venezia.

Provincia di Venezia.

In parte il territorio appartenente ai comuni di: Venezia - Campagna di Lupia - Chioggia - Mira.

Provincia di Pola.

Comuni: Cherso - Lussingrande - Lussinpiccolo - Ossero - Neresine.

PARTE II.

COMUNI COMPRESI NELLA TABELLA *B* DELLA LEGGE.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno - La Spezia.

Provincia di La Spezia.

In parte il territorio appartenente al comune di Monterosso al Mare.

Provincia di Livorno.

Comune di Capraia.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo del Jonio e Basso Adriatico - Taranto.

Provincia di Brindisi.

Parte del territorio appartenente al comune di S. Vito dei Normanni.

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico — Venezia.

Provincia di Pola.

Parte del territorio appartenente ai comuni di Dignano e Valle d'Istria. La maggior parte del territorio appartenente al comune di Pola.

N. B. — Le domande riferentisi ai Comuni il cui territorio è solo parzialmente contemplato dal presente elenco possono essere rivolte tanto all'autorità militare che all'autorità marittima le quali provvedono, all'occorrenza, per la ritrasmissione di competenza.

MODELLO N. 1.
(Art. 17 delle Norme)

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE
DI ....

Divisione Militare di ....
Provincia di ....
Comune di . . . . .

IL COMANDANTE

(1) ....

Vista l'istanza in data . presentata da . . . per ottenere il nulla-osta militare a (2) . .;

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti e viste le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa.

Presi i necessari accordi con (3) .... dichiara nulla ostare nei riguardi militari a (2) .... subordinatamente a quanto segue:

a) che venga trascritto alla Conservatoria delle ipoteche il vincolo di cui al secondo comma dell'art 3 della citata legge nei riguardi del (4) .;

b) che resti osservato in ogni sua parte il disciplinare in data . . n di repertorio, sottoscritto dal richiedente ed allegato in copia autentica al presente nulla-osta (5).

addì, ...

Il Comandante di (6) ....

---

(1) Indicare se di Corpo d'armata o di divisione e nel secondo caso citare la delegazione

(2) Indicare l'attività per il cui esercizio fu presentata l'istanza.

(3) Indicare l'autorità con la quale si presero gli accordi e gli articoli della legge e delle norme in base ai quali furono prese.

(4) Indicare l'opera vincolata: se il vincolo non occorra, cancellare l'intera subordinata *a*)

(5) Se non occorra il disciplinare, cancellare l'intera subordinata *b*).

(6) Corpo d'armata o divisione.

MODELLO N. 2.

UFFICIO DELLE FORTIFICAZIONI DI . . . .

Divisione Militare di . . . .
Provincia di . . . .
Comune di . . . .

OGGI (1) . . . . . . sia noto

1° che in data . . fu presentata una istanza da (2) per ottenere il nulla-osta militare a (3) .;

2° che l'autorità militare, allo scopo di contemperare le esigenze superiori della difesa con gli interessi del richiedente ha riconosciuto possibile (3) . sempre quando siano osservate le condizioni indicate nel sottosegnato disciplinare

DISCIPLINARE.

Approvato dal Comando del corpo d'armata con foglio (4) . . . . .

a) . . . . (5)
b) . . . (5)
c) (5)

3° che il richiedente ha dichiarato di poter (3) subordinatamente alle suddette condizioni ed acconsente che i vincoli creati dalle condizioni a carico degli immobili di sua proprietà siano trascritti alla Conservatoria delle ipoteche, in fede di che appone la propria firma al presente redatto in duplice originale

Il richiedente: *Il capo ufficio delle Fortificazioni*:

. . . .

---

(1) Data e luogo.

(2) Indicare il richiedente. Nei casi di persone giuridiche allegare i documenti probatori.

(3) Indicare l'attività per il cui esercizio fu presentata l'istanza.

(4) Indicare i dati di approvazione.

(5) Indicare le condizioni approvate dal Comando del Corpo d'armata.

MODELLO N. 3.
(Art. 22 delle Norme).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . .

Divisione Militare di . . .
Provincia di . . . .
Comune di . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

Visti gli articoli 11 e 16 della legge 1° giugno 1931, n. 886;

Considerato che (1) . . ;

Presi i concerti necessari con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Riconosciuto come l'eseguimento dell'opera sia pregiudizievole ai supremi interessi della difesa:

ORDINA:

(2) . . . .

. . . .

. . . addì, ...

Il comandante di Corpo d'armata:

. . . .

---

(1) Indicare se trattasi di opera solo progettata o già iniziata e precisarla con l'ausilio, se occorre, di mappe catastali od altri disegni.

(2) Accennare al divieto di iniziare o proseguire l'opera od indicare le condizioni a cui deve subordinarsi l'esecuzione.

MODELLO N. 4.
(Art. 24 delle Norme)

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . .

Divisione militare di
Provincia di . .
Comune di

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

Visto l'art. 4 della legge 1° giugno 1931, n. 886,

Riconosciuta la necessità, per esigenze di pubblico interesse di addivenire alla demolizione totale (o parziale) delle costruzioni designate con l'elenco annesso alla presente ordinanza di cui fa parte integrante insieme con i documenti sussidiari dell'elenco stesso:

a) . . . .

ORDINA:

1° le costruzioni di cui alle premesse saranno demolite nel termine di giorni . . dalla data della presente ordinanza;

2° l'eseguimento delle demolizioni avrà luogo previa compilazione degli stati di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 24 delle norme esecutive per l'applicazione della citata legge;

3° alle demolizioni provvederà l'Ufficio delle Fortificazioni di salvo possibili intese con gli interessati;

4° l'indennità da corrispondersi agli interessati sarà liquidata nei modi previsti dalla citata legge

. . addì, ...

Il comandante di Corpo d'armata

. . . . .

---

a) Nel caso di demolizione di opere di bonifica o idraulico-forestale, aggiungere: « Presi i concerti necessari con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Modello N. 5.
(Art. 37 delle Norme)

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE

DI . . . .

REGISTRO

delle contravvenzioni alla legge sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti

Num. d'ordine	Data della contravvenzione	Indicazione della zona (*A* o *B*)	LOCALITÀ (Comando di divisione – Provincia Comune ed indicazioni supplementari)	Natura dell'opera oggetto della contravvenzione	Esito della contravvenzione	Ripristino (Indicare se eseguito dal contravventore o dall'autorità militare)	*Annotazioni*

Le norme esecutive sopra riportate, precedute dal testo della legge 1° giugno 1931, n. 886, saranno stampate in apposito fascicolo separato, dall'istituto poligrafico dello Stato. Di tale fascicolo i comandi di corpo d'armata e delle isole potranno ottenere quel congruo numero di esemplari che riterranno necessario per la distribuzione alle autorità militari dipendenti, inoltrando motivata richiesta al ministero della guerra (gabinetto - ufficio pubblicazioni).

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

N. 554. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1262, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone », costituita col legato di L. 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 233, del 6 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo in data 6 marzo 1930, col quale il capitano di complemento del reggimento Genova cavalleria conte Giovanni Visconti di Modrone, deceduto il 14 agosto 1931, legò la somma di L. 10.000 a favore del circolo ufficiali del reggimento stesso;

Riconosciuta l'opportunità di autorizzare il reggimento Genova cavalleria ad accettare il legato e di far luogo alla erezione del legato stesso in ente morale, intestato al nome del donatore;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il reggimento Genova cavalleria è autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore del circolo ufficiali del reggimento stesso dal conte Giovanni Visconti di Modrone.

Art. 2.

Il legato di cui al precedente articolo viene eretto in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra. L'ente morale assume la denominazione di « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone ».

Art. 3.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

STATUTO

della « Fondazione Conte Giovanni Visconti di Modrone ».

Art. 1.

Il legato di lire 10.000, lasciato al circolo ufficiali del reggimento Genova cavalleria dal conte Giovanni Visconti di Modrone, già capitano di complemento nel reggimento medesimo, avrà il nome, ad imperituro grato ricordo del donatore, di « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone ».

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di lire 10.000, importo del legato, che sarà impiegato nell'acquisto di cartelle di consolidato 5 %, da convertirsi poi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione medesima e depositato nella cassa del comando del reggimento Genova cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento, il quale destinerà la rendita del capitale nominale ad esclusivo beneficio del circolo ufficiali del reggimento Genova cavalleria.

Art. 4.

Gli interessi maturati a ciascun semestre saranno riscossi e versati al circolo ufficiali a favore del quale saranno impiegati giusta quanto è stabilito dal precedente art. 3.

La parte di rendita eventualmente non spesa dal circolo stesso in un anno sarà accumulata con quella dell'anno successivo.

Art. 5.

Al 1° gennaio di ciascun anno il comandante del reggimento trasmetterà al ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, lì 7 settembre 1933-XI.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della guerra:

MUSSOLINI.

N. 555. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1285. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 240, del 14 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di esperimentare presso tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari aventi amministrazione propria e residenti nel territorio della circoscrizione del corpo d'armata di Firenze, la possibilità di sopprimere la carica di capo ufficio amministrazione onde ottenere, con minore impiego di personale, una maggiore rapidità di decisione e maggiore semplicità nel funzionamento amministrativo contabile delle aziende corpo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° novembre 1933 al 30 giugno 1934 ed a titolo di esperimento, nei corpi, istituti e stabilimenti militari aventi sede nella circoscrizione territoriale del corpo d'armata di Firenze è soppressa la carica di capo ufficio amministrazione.

Gli uffici di amministrazione degli enti suddetti sono posti per il periodo stesso alle dipendenze dell'ufficiale che esercita la carica di gestore e che cumulerà anche le funzioni del soppresso capo ufficio di amministrazione, rimanendo esonerato da ogni altra funzione ordinaria inerente al grado ed alla specialità, per tutto il tempo in cui eserciterà la carica di gestore.

Art. 2.

Nei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui all'art. 1, e per tutta la durata dell'esperimento, la carica di gestore, ove non sia diversamente disposto dal ministero della guerra, sarà assunta da un ufficiale superiore nominato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante del corpo, il quale avrà facoltà di designarlo fra gli ufficiali superiori posti alle sue dipendenze presenti alla sede, esclusione fatta dell'ufficiale superiore che immediatamente lo segue in grado ed anzianità.

Art. 3.

Il Ministro proponente è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni che siano necessarie ai fini dell'esperimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 135. — MANCINI.

N. 556. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1284. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 249, del 14 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare le norme relative all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 127 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità od a scelta, con le stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente sia come ufficiali delle categorie in congedo, purchè questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918.

« Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 134. — MANCINI.

N. 557. — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1278. — Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629. — (Gabinetto) — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 239, del 13 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di modificare i criteri che regolano la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie Armi e nei Corpi amministrativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal seguente, a partire dall'anno scolastico delle Accademie militari 1932-33:

« Gli allievi ed i sottufficiali, che compiono i rispettivi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie Armi e nei Corpi amministrativi sotto un'unica data, posteriore agli esami di 2ª sessione.

« Nei ruoli saranno anteposti i sottotenenti che conseguirono la idoneità, al termine dei rispettivi corsi, in prima sessione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 133. — MANCINI.

N. 558. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distintivo per gli ufficiali stranieri che hanno frequentato la scuola di guerra in Italia.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — È istituito uno speciale distintivo da rilasciarsi agli ufficiali degli eserciti stranieri che abbiano compiuto i corsi regolari presso la scuola di guerra in Italia.

Tale distintivo è costituito da una placca circolare, del diametro di cm. 3, con attacco a spilla. Su essa è rappresentata un'aquila ad ali spiegate dorata, sorreggente con gli artigli il fascio littorio, e sormontata dallo scudo di Savoia a smalto. Il fondo, in smalto azzuro Savoia, porta in alto la dicitura « Scuola di Guerra », in basso quella : « R. Esercito Italiano ».

2. — Il distintivo viene distribuito agli ufficiali interessati insieme col diploma della scuola predetta.

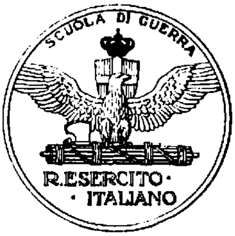

Il Sottosegretario di Stato : Baistrocchi.

N. 559. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA E NELLA R. AERONAUTICA. — **Servizio dei cappellani militari nel R. esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 ottobre 1933 - Anno XI.

Con riserva di apportare alle vigenti norme sul servizio dei cappellani militari le conseguenti aggiunte e varianti, si determina quanto segue.

1. È in *facoltà* dell'Ordinario militare per l'Italia, e del Suo Vicario, di compiere visite, oltrechè presso gli enti indicati nell'art. 6 del R. decreto 25 novembre 1929, n. 2184, anche presso i corpi e stabilimenti del R. esercito, quando sia invitato dai competenti comandi di divisione militare o dai comandi dai quali dipendono gli stabilimenti suddetti. Anche per tali visite saranno osservate le norme di cui al suaccennato art. 6.

2. I cappellani militari hanno facoltà di visitare, senza speciali autorizzazioni, le infermerie dei corpi del R. esercito stanziati nell'ambito territoriale in cui essi svolgono normalmente il loro compito.

3. Presso le accademie militari di Torino e di Modena potranno essere organizzati — previ accordi con i generali comandanti degli istituti stessi, che dovranno stabilirne le modalità — brevi corsi di conferenze di alta cultura religiosa, da tenersi agli allievi che desiderino intervenirvi.
L'organizzazione dei suddetti corsi sarà affidata ai cappellani capi residenti nelle città sedi di accademia, i quali, all'occorrenza e dopo avere ottenuto il consenso dell'Ordinario militare, potranno invitare a tenere le conferenze predette personalità ben note, competenti in materia e di sicura fede fascista.

4. I cappellani militari prenderanno parte ai campi e alle manovre del R. esercito, ciascuno al seguito delle truppe della divisione militare nel cui ambito territoriale svolge normalmente il proprio compito.

Durante le manovre, in un giorno di riposo stabilito dal comando competente, potrà essere celebrata una solenne funzione religiosa al campo — per ciascuno dei partiti contendenti — la quale dovrà essere officiata dall'Arcivescovo o dal Vicario militare.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 560. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — E' istituito uno speciale distintivo per gli ufficiali che hanno frequentato con esito favorevole la scuola di guerra.

Il distintivo è costituito da una placca ellittica con asse maggiore di mm. 30, con attacco a spilla. La placca, circondata da un doppio cordone in oro, porta l'aquila dello stato maggiore con due fasci littori, pure in oro, su fondo azzurro Savoia a smalto (v. figura).

Esso si porta sulla giubba, sopra le decorazioni.

2. — Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo gli ufficiali delle varie armi (esclusi quelli del corpo di S. M.) muniti del disploma di idoneità rilasciato dopo il compimento del corso della scuola di guerra.

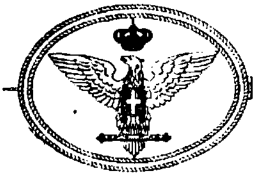

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 561. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo per gli ufficiali che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — E' istituito uno speciale distintivo per gli ufficiali che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore, e che hanno in conseguenza prestato servizio di stato maggiore presso comandi mobilitati.

Tale distintivo sarà rilasciato:

agli ufficiali in s. p. e. che non siano stati, dopo la guerra, trasferiti nel corpo di S. M.;

agli ufficiali in congedo.

Il distintivo è costituito da una placca ellittica, con asse maggiore di mm. 30, con attacco a spilla. La placca, circondata da un cordone in oro, porta l'aquila dello stato maggiore con due fasci littori e l'indicazione 1915-1918 in oro, su fondo azzurro Savoia, a smalto (v. figura).

Esso si porta sulla giubba, sopra le decorazioni.

2. — L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo è data su domanda dell'interessato rivolta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali).

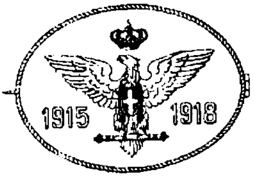

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 562. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bottoni d metallo per il cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari.** — (Direzione generale servizi logistici - Div. V. E. - Sez. 1ª). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

I bottoni di metallo, grandi e piccoli, per il cappotto di panno castorino per gli allievi delle accademie militari, ai quali si fa cenno nelle circolari n. 211 e 337 *giornale militare* c. a., constano di una lamina di ottone ossidata stampata a forma convessa e con l'impronta speciale dell'arma consistente:

in due fucili incrociati con disco con croce al centro, sormontato da corona reale, per gli allievi di fanteria;

di una cornetta con croce sormontata da corona reale, per gli allievi di cavalleria;

di cannoni ed appie incrociati sormontati da granata con croce e fiamma, per gli allievi di artiglieria e genio.

L'orlo di detta lamina è ripiegato su un disco di latta, nel quale è fissato un gambo di filo di ottone.

I bottoni sono di due dimensioni: grandi e piccoli, ma di foggia uguale per ciascun'arma. I bottoni grandi hanno un diametro di mm. 19 a 20 ed un'altezza, compreso il gambo, di mm. 14,5 a 15; i bottoni piccoli hanno un diametro di mm. 15 a 15.5 e l'altezza, compreso il gambo, di mm. 13,5 a 14.

I bottoni sarano inventariati alla categoria 1ª sezione E del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici ai categorici sotto indicati ed al prezzo di L. 15 al cento per i bottoni grandi, e di L. 10 al cento per i bottoni piccoli:

1467 - bottoni grandi di metallo ossidato, per allievi di fanteria delle accademie militari;

1468 - bottoni piccoli di metallo ossidato, per allievi di fanteria delle accademie militari;

1469 - bottoni grandi di metallo ossidato per allievi di cavalleria delle accademie militari;

1470 - bottoni piccoli di metallo ossidato per allievi di cavalleria delle accademie militari;

1471 - bottoni grandi di metallo ossidato, per allievi artiglieria e genio delle accademie militari;

1472 - bottoni piccoli di metallo ossidato, per allievi artiglieria e genio delle accademie militari;

In conseguenza dei nuovi prezzi attribuiti ai bottoni suindicati, è stato modificato il conto di costruzione del « Cappotto di panno castorino g. v. per allievi delle accademie militari », pubblicato con la circolare n. 337 del *giornale militare* c. a. e pertanto, detto conto di costruzione viene sostituito dal seguente:

Conto di costruzione del cappotto di panno castorino grigio-verde per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno castorino g. v. per cappotti da allievi delle accademie militari, alto m. 1,54	m.	50 —	2,90	145 —	2,75	137,50	2,60	130 —	2,90	145 —	2,75	137,50	2,60	130 —
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53 . .	»	3,50	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90
Satino di cotone grigio, alto m. 1,40. .	»	7,35	2,30	16,905	2,15	15,802	2 —	14,70	2,30	16,905	2,15	15,802	2 —	14,70
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28
Bottoni grandi di metallo ossidato . .	n.	15 — %	2 —	0,30	2 —	0,30	2 —	0,30	2 —	0,30	2 —	0,30	2 —	0,30
Bottoni piccoli	»	10 — %	5 —	0,50	5 —	0,50	5 —	0,50	5 —	0,50	5 —	0,50	5 —	0,50
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	m.	0,50	0,90	0,45	0,90	0,45	0,90	0,45	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 3	»	1.05	—	—	—	—	—	—	0,90	0,945	0,90	0,945	0,90	0,945
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —
Prezzo di costo . . . L.				244,335		235,732		227,130		244,830		236,227		227,625
Prezzo di conteggio . . . »				244,40		235,80		227,20		245 —		236,40		227,80

(1) Nella fornitura sono compresi: cinque bottoni di frutto grandi a 4 fori; il nastro di cotone per i diritti fili delle parti anteriori: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; tre bottoni a pressione di metallo verniciato nero; l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle; due triangoli di pelle di vacchetta conciata al cromo g. v. per il rinforzo in alto ed in basso della spaccatura laterale per il passaggio dell'impugnatura della sciabola; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il cotone per le cuciture interne.

I cappotti con i nuovi bottoni dovranno tenersi in carico agli attuali categorici (dal n. 1459 al n. 1464 della categoria 1ª - Sezione *E* - del Nomenclatore dei materiali dei servizi logistici) ma ai nuovi prezzi sopra indicati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

N. 563. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« Stralcio dell'istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie: edizione 1930 » - edizione 1933.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 settembre 1933 - Anno XI.

E' stato pubblicato lo « *Stralcio dell'istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie - edizione* 1930 ».

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - artiglieria - pagina 108 - numero categorico 2593 - edizione 1933 - prezzo L. 6.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd. 2 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 564. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di due membri della commissione speciale nominata per l'anno 1933 per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 10 ottobre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1933-XI che nomina per l'anno 1933-XI la commissione speciale d'avanzamento per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione TOGNI cav. Francesco e il generale di brigata di artiglieria FAUTILLI cav. Ubaldo sono chiamati a far parte, in sostituzione del generale di divisione RUGGIERI cav. Donato Antonio e del generale di brigata di artiglieria DE ARCAYNE conte nob. cav. don Camillo, della commissione speciale d'avanzamento nominata per l'anno 1933-XI per giudicare della idoneità all'anvanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 565. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1933 dei tenenti colonnelli di amministrazione in ausiliaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

A seguito di quanto è disposto con la circolare 178 del *giornale militare* corrente anno, il ministero determina la formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli di amministrazione in ausiliaria, il cui limite di iscrizione nei quadri per l'anno in corso resta fissato al 29 giugno 1927.

Gli specchi di avanzamento debbono pervenire al ministero entro il 15 novembre prossimo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 566. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Servizio ippico e veterinario). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Sono nominati commissari militari ippici:

il generale di brigata BONATI cav. Cesare, comandante della scuola di applicazione di cavalleria, in sostituzione del generale di divisione GUIDI cav. Francesco, per le gare ippiche del territorio di Pinerolo;

il generale di brigata CHIAPIRONE cav. Ferdinando, comandante della 1ª brigata di cavalleria, in sostituzione del generale BONATI cav. Cesare, per il corpo d'armata di Udine;

il generale di brigata ROSANO cav. Giovanni, comandante d'artiglieria della Sardegna, in sostituzione del generale BELLINI cav. Carlo, per il comando militare della Sardegna;

il colonnello CASTAGNA cav. Giacomo, comandante del 14° reggimento artiglieria da campagna, in sostituzione del colonnello NIUTTA cav. Edoardo, per il corpo d'armata di Bari;

il colonnello PAOLOTTI cav. Teodoro, comandante del 22° reggimento artiglieria da campagna, in sostituzione del colonnello RONCAGLIA cav. Ercole, per il comando militare della Sicilia;

il colonnello UBERTALLI cav. Ruggero, comandante del reggimento Genova cavalleria, in sostituzione del colonnello VACCARI cav. Umberto per il corpo d'armata di Roma.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 567. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare ad ostacoli e categoria di salto (percorso a tempo) comprese nella riunione di Treviso 10 novembre 1933 - Anno XII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Riunione di Treviso

(10 novembre 1933-XII).

Premio Ministero della guerra. — Corsa ad ostacoli, militare, per cavalli di quattro anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati da caccia, iscritti nei ruoli di servizio (regolamento militare), appartenenti agli ufficiali della 1ª e 2ª circoscrizione.

Pesi: a. 4, kg. 66; a. 5, kg. 68; a. 6 ed oltre kg. 70.

I cavalli che non avranno vinto nell'annata riceveranno kg. 3; quelli che non avranno corso nell'annata riceveranno kg. 6.

Per ogni premio vinto in corsa ad ostacoli dal 1° settembre c. a., kg. 6 di sovraccarico.

Premi: L. 3.000 date dal ministero della guerra (1700-800-300-200).

Distanza: m. 3000 circa.

Chiusura delle iscrizioni 5 novembre c. a.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 568. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Nella considerazione del già aumentato e, presto, aumentabile sviluppo dell'automobilismo presso gli enti dell'esercito e della conseguente necessità di semplificare la procedura per il rilascio dei certificati d'idoneità mod. 1 per la condotta di autoveicoli in servizio militare, vengono con la presente circolare stabilite le nuove norme che dovranno regolare tale rilascio e che estendono anche ad altri corpi la facoltà fino ad oggi devoluta ai soli centri automobilistici.

Le circolari n. 438 *giornale militare* 1932-X, n. 97 e 236 *giornale militare* 1933-XI, restano pertanto abrogate.

Generalità.

1. — I certificati d'idoneità per la condotta di autoveicoli in servizio militare sono di due tipi: mod. 1 e mod. 2.

2. — Il certificato mod. 1, in cartoncino color avana (n. 1581 del catalogo) è rilasciato distintamente per ***automobili*** e per *motocicli*.

Il certificato mod. 1 per *automobili* è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta di autovetture, autovetturette ed autocarri comuni in servizio militare.

Il certificato mod. 1 per *motocicli* è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta di motocicli, motocarrozzette, motocarrelli e mototricicli in servizio militare.

3. — Il certificato mod. 2 in cartoncino verde (n. 1626 del catalogo) serve per ogni tipo di autoveicolo speciale che richieda particolare abilità nella condotta, e può essere rilasciato distintamente per ogni tipo di autospeciale, ai soli militari già in possesso del certificato mod. 1 per *automobili.*

4. — I tipi di autospeciali la cui condotta richiede il certificato mod. 2 sono i seguenti:

a) trattrici (trattrici Fiat tipo 20, Pavesi Tolotti, trattrici pesanti 32, trattrici pesanti 33, trattrici Daimler, ecc.);
b) trattori (trattori p.c. 25, 26 e 30 e trattori leggeri 31);
c) carri armati (tutti i tipi);
d) autocarrette 32;
e) autocarri dovunque.

Certificati mod. 1.

5. — I certificati mod. 1 (per automobili e per motocicli) previa autorizzazione del ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico) sono rilasciati:

A) Dai comandi dei centri automobilistici, per i militari che appartengono a tali enti e per tutti i militari appartenenti ad altri comandi, corpi e specialità, esclusi quelli elencati nei seguenti comma *B*), *C*) e *D*);

B) Dai comandi dei reggimenti carri armati;

Dai comandi dei reggimenti d'artigl. pes. campale;

Dai comandi dei reggimenti d'artigl. controaerei autocampali;

Dai comandi dei reggimenti d'artigl. leggera;

Dai comandi dei reggimenti d'artigl. pesante;

Dai comandi dei reggimenti bersaglieri (limitatamente al mod. 1 per motocicli);

Dalla direzione dell'officina automobilistica R. E.;

Dal comando del reggimento misto e dal comando del gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna;

Dai comandi dei reggimenti pontieri;

Dal comando del battaglione misto del genio della Sardegna;

rispettivamente per i militari che appartengono a ciascuno dei suddetti enti, o che presso gli enti stessi frequentano corsi automobilistici;

C) Direttamente dal ministero per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico o con mansioni tecnico automobilistiche presso i comandi di corpo d'armata;

D) Dalle scuole d'applicazione, dalle accademie militari e dalle scuole allievi ufficiali, che impartiscono l'insegnamento di automobilismo e motociclismo.

Tutte le suddette scuole ed accademie dovranno però includere fra i membri della commissione esaminatrice, un ufficiale superiore del centro automobilistico viciniore.

Certificati mod. 1 *per automobili.*

6. — *A*) Il conseguimento del certificato mod. 1 per automobili, previo esperimento d'idoneità, è *obbligatorio* per i seguenti ufficiali:

a) ufficiali del servizio tecnico automobilistico oppure incaricati di mansioni tecnico automobilistiche presso i comandi di corpo d'armata;

b) ufficiali allievi del corso superiore automobilistico;

c) ufficiali allievi dei corsi della scuola di guerra;

d) ufficiali allievi dei corsi della scuola di applicazione di fanteria;

e) ufficiali allievi dei corsi della scuola di applicazione di cavalleria;

f) ufficiali allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio;

g) ufficiali dei corsi automobilistici annuali di corpo di armata;

h) ufficiali incaricati delle istruzioni automobilistiche presso la scuola di guerra, le scuole d'applicazione, le accademie militari, le scuole allievi ufficiali di complemento e le scuole allievi sottufficiali;

i) ufficiali CC. RR. sino al grado di colonnello comandante di legione incluso;

l) ufficiali dei bersaglieri che prestano servizio presso i reggimenti della specialità;

m) ufficiali dei reggimenti d'artiglieria pesante, pesante campale, del gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna, dei reggimenti d'artiglieria controaerei autocampale, dei reggimenti artiglieria leggera, del reggimento misto della Sardegna e del reggimento artiglieria a cavallo;

n) ufficiali dei gruppi motorizzati dei reggimenti d'artiglieria da campagna;

o) ufficiali dei reggimenti di cavalleria;

p) ufficiali dei reggimenti pontieri del genio ed ufficiali del battaglione misto della Sardegna;

q) ufficiale degli altri reggimenti del genio, che è incaricato della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica;

r) ufficiali dei carri armati;

s) ufficiali dei centri automobilistici;

t) ufficiali non in S.T.A. dell'officina automobilistica R. esercito.

B) Il conseguimento del certificato mod. 1 per automobili, previo esperimento d'idoneità, è *obbligatorio* per i seguenti sottufficiali e militari di truppa:

a) sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR., sottufficiali (esclusi quelli in servizio sedentario), allievi sottufficiali e militari di truppa appartenenti agli enti indicati all'art. 6, comma *A*), lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), limitatamente però a quelli che, a norma delle tabelle organiche, sono preposti o destinati alla condotta, impiego e manutenzione degli autoveicoli, con le percentuali stabilite dal paragrafo 73 dell'istruzione sul servizio automobilistico vol. II;

b) tutti i sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico e dei carri armati (esclusi solo i sottufficiali in servizio sedentario provenienti da altre armi o corpi).

7. — *Hanno facoltà* di conseguire il certificato mod. 1 per automobili le seguenti categorie di ufficiali:

a) ufficiali generali comandanti di divisione celere, di brigata di cavalleria, ed i generali di brigata di artiglieria comandanti l'artiglieria di corpo d'armata;

b) gli ufficiali di S. M. addetti ai comandi di corpo d'armata e di divisione territoriale.

8. — I certificati mod. 1 per automobili potranno inoltre essere rilasciati agli ufficiali non appartenenti alle categorie sopra indicate, ai sottufficiali, ai militari di truppa ed agli operai civili, rivestiti di particolari incarichi, appartenenti all'officina automobilistica R. esercito, stabilimenti d'artiglieria o altri enti militari per i quali si ravvisi l'opportunità della concessione. Tali concessioni dovranno però essere volta a volta autorizzate dal ministero.

Certificati mod. 1 per motocicli.

9. — Il conseguimento dei certificati mod. 1 per motocicli, previo esperimento d'idoneità, è *obbligatorio* per:

a) tutti gli ufficiali indicati all'articolo 6, comma *A)*, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, per gli ufficiali inferiori degli enti indicati alle lettere *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* ed agli ufficiali del genio addetti agli uffici delle fortificazioni;

b) ai sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle specialità di cui all'art. 6, comma *B)*, lettera *a)*, con le stesse limitazioni stabilite per le concessioni del mod. 1 per automobili;

c) agli allievi delle accademie militari di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

d) a tutti i sottufficiali del servizio automobilistico e dei carri armati ed ai militari di truppa di dette specialità nella misura del 10 % della forza organica;

e) tali certificati possono essere inoltre rilasciati in seguito a speciali autorizzazioni del ministero, a tutti gli ufficiali per i quali è prescritto il possesso del certificato mod. 1 per automobili, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Certificati mod. 2 per autospeciali.

10. — Il conseguimento del certificato mod. 2, limitatamente ai tipi di autoveicoli speciali che costituiscono la dotazione degli enti ai quali i militari appartengono, previo esperimento d'idoneità, è *obbligatorio* per:

a) tutti gli ufficiali di cui all'art. 6, comma *A)*, lettere *m)*, *n)*, *o)*, *r)*, *s)*;

b) i sottufficiali, allievi sottufficiali e militari di truppa appartenenti agli enti di cui alle lettere *m*), *n*), *o*), *p*), *s*), dell'articolo succitato, con le stesse limitazioni stabilite per la concessione del modello 1 di cui all'art. 6 comma *B*), lettera *a*);

c) tutti i sottufficiali e militari di truppa dei carri armati;

d) tutti gli ufficiali di cui all'art. 6 comma *A*), lettere *a*), *b*), *t*), per tutti i tipi di autoveicoli speciali in servizio;

e) gli ufficiali di cui all'art. 6 comma *A*), lettera *c*), limitatamente ai tipi speciali in dotazione alla cavalleria;

f) gli ufficiali di cui all'art. 6 comma *A*), lettera *f*), limitatamente agli autoveicoli speciali in dotazione all'artiglieria e al genio rispettivamente agli ufficiali di artiglieria e del genio.

Modalità degli esperimenti per il conseguimento dei certificati mod. 1 e 2.

11. — Gli esperimenti di idoneità per conseguire i certificati mod. 1 e mod. 2 debbono accertare in modo rigoroso, nel candidato, non solo la completa padronanza della guida dell'autoveicolo, ma anche la conoscenza minuta ed esatta di tutti i meccanismi di esso, la sua capacità a provvedere alle riparazioni più urgenti, nonchè la conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale.

12. — Le prove d'esame teorico pratiche saranno sostenute dinnanzi ad una apposita commissione composta di tre ufficiali (due superiori ed uno inferiore), presieduta dal comandante del centro automobilistico per i militari appartenenti agli enti di cui alla lettera *A*) dell'art. 5, oppure dal comandante di reggimento, battaglione autonomo, comandante di scuola o direttore di stabilimento in tutti gli altri casi.

In caso di necessità detto comandante potrà farsi sostituire dall'ufficiale superiore pù anziano.

Per i reparti dislocati nella sede di comando del reggimento, o di battaglione o gruppo autonomo o del centro automobilistico, gli esami di abilitazione avranno luogo presso il rispettivo comando di reggimento o di centro; in caso contrario gli esami saranno sostenuti presso i reparti o corpi interessati.

Per i militari isolati gli esami avranno luogo presso i comandi di centro o di reggimento o di battaglione o gruppo autonomo.

Per gli enti di cui all'art. 5 lettera *A*) la commissione d'esame sarà composta dal comandante del centro o dall'ufficiale superiore più anziano del centro stesso, e da due ufficiali di cui uno superiore, appartenenti all'ente a cui appartiene il personale da esaminare.

Quando l'ufficiale da esaminarsi sia di grado superiore a quello di colonnello, il ministero della guerra si riserva di nominare di volta in volta la commissione di esame.

Verbali d'idoneità.

13. — Di tutti gli esami sostenuti davanti alla commissione costituita come sopra è detto, dovrà essere redatto (in duplice copia) il verbale d'idoneità, adottando per gli ufficiali il mod. 1579 del catalogo (ex 135) color rosa, e per la truppa il mod. 1580 del catalogo color bianco (ex 137).

Tanto gli ufficiali, come i sottufficiali e militari di truppa saranno dalla commissione classificati a seconda della loro capacità in « idonei » e non « idonei », e gli idonei in « buoni » ed « ottimi ».

I verbali contraddistinti da apposito numero d'ordine, completati in ogni singola colonna dovranno, per i soli risultati idonei, essere trasmessi (in duplice copia) dagli enti che li hanno compilati, al ministero della guerra, ispettorato del materiale automobilistico, per il tramite dei comandi di corpo d'armata.

Questi comandi, prima di trasmetterli al ministero dovranno assicurarsi:

a) che contengano tutti i dati prescritti;

b) che si riferiscano ai militari ai quali possono essere rilasciati;

c) che, per quelli riguardanti i militari di truppa, non superino le aliquote prescritte.

Il ministero della guerra ne restituirà una copia agli enti, autorizzando la concessione del mod. 1.

Gli enti interessati che avranno ricevuti i verbali restituiti dal ministero, provvederanno alla compilazione e consegna ai titolari dei relativi certificati.

Le prove d'esame teorico-pratiche per la concessione del mod. 2 saranno sostenute davanti ad apposita commissione di tre ufficiali dell'ente autorizzato alla concessione, presieduta dal comandante dell'ente stesso ed in sua vece dall'ufficiale superiore più anziano.

La commissione redigerà e firmerà i verbali con le stesse modalità prescritte per il mod. 1.

Disposizioni transitorie.

14. — I patentini per carri armati e trattrici rilasciati in epoche precedenti alla data di pubblicazione della circolare n. 183 *giornale militare* 1932, continueranno ad avere la loro validità e pertanto non dovranno essere sostituiti con i certificati mod. 2.

15. — Sui verbali relativi al rilascio del certificato d'idoneità mod. 2 dovranno essere riportati i numeri dei certificati d'idoneità mod. 1, già in possesso dei militari compresi nel verbale stesso.

16. — A senso delle disposizioni sopra indicate, i certificati d'idoneità mod. 1 e mod. 2 vengono rilasciati per ciascun tipo di autoveicolo, ma uno stesso certificato serve per un gruppo o categoria, di automezzi che richiedono per la loro condotta cognizione ed attitudini di poco dissimili.

Pertanto, chi consegue l'autorizzazione per la condotta di una delle suddette categorie di automezzi, dovrebbe essere in grado di condurre tutti gli automezzi componenti la categoria stessa. Siccome però non sempre ciò si verifica per ragioni varie (tempo, disponibilità di materiale, ecc.), emerge la necessità che sia conosciuto su quale tipo, o quali tipi di autoveicoli, il possessore del certificato è stato effettivamente addestrato.

Si prescrive pertanto:

1) che gli enti autorizzati al rilascio dei certificati mod. 1 e 2 prendano in esame i candidati sul maggior numero pos-

sibile di tipi di autoveicoli di cui dispongono, appartenenti alla categoria cui rispettivamente si riferiscono i mod. 1 e 2;

2) nei verbali mod. 1579 e 1580, da trasmettersi per la sanzione al ministero della guerra, sia specificato (con semplice annotazione del tipo) l'autoveicolo o gli autoveicoli sui quali l'interessato ha sostenuto con esito favorevole l'esame;

3) che nella facciata esterna posteriore dei certificati mod. 1 e mod. 2 sia apposta la seguente stampigliatura:

« Abilitato alla condotta . . . . completandola con l'indicazione dei tipi di autoveicoli sui quali il possessore è stato effettivamente addestrato ed ha conseguito l'idoneità.

17. — Qualora un militare dopo aver conseguito il certificato mod. 1 e mod. 2 per un determinato veicolo, venga sottoposto ad esame per la condotta di un veicolo di altro tipo, ma della categoria del precedénte, di tale esame dovrà essere compilato un apposito verbale seguendo le stesse norme precedentemente indicate e, nel caso che il risultato sia favorevole, nella facciata esterna posteriore del certificato mod. 1 o 2, già in possesso del militare, dovrà essere aggiunto il tipo di autoveicolo sul quale egli ha dato il nuovo esame, senza richiederne l'autorizzazione al ministero.

18. — In caso di smarrimento del certificato mod. 1 e 2, i comandi autorizzati al rilascio, possono rilasciare altro certificato con la dicitura « duplicato » agli ufficiali ed ai militari di truppa in servizio, ed a quelli che comunque hanno cessato dal servizio da non oltre un anno.

19. — La concessione del certificato d'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1 e mod. 2) deve essere oggetto di annotazioni nei documenti caratteristici e matricolari.

Tale annotazione sarà fatta per gli ufficiali nella parte prima del libretto personale e per la truppa nel quadro *C* del foglio matricolare mod. 106 (ex 59).

I corpi e reparti aventi comunque in forza sottufficiali e militari di truppa in possesso di certificati d'idoneità mod. 1 e 2 per la condotta di autoveicoli in servizio militare, dovranno, all'atto dell'invio in congedo dei militari stessi, mediante stampigliatura, apporre la seguente annotazione nel quadro *C* del foglio matricolare (mod. 106) e nel quadro *I* del foglio di congedo (mod. 80):

« Rilasciato il certificato d'idoneità mod. . . . per . . . . . in data . . . . portante il n. . . . . . d'ordine ».

Per ciascun certificato d'idoneità dovrà essere apposta una stampigliatura.

20. — Sulla base degli elementi risultanti dalle annotazioni di cui sopra, i corpi, che in casi di richiami riceveranno militari, per qualsiasi motivo sprovvisti dei certificati d'idoneità conseguiti durante la loro permanenza alle armi, sono autorizzati a rilasciare ai militari stessi un certificato provvisorio (n. 1627 del catalogo) la cui validità cessa con il rinvio in congedo del militare richiamato. Tale limitazione risulta da apposita nota del documento in oggetto.

Conduttori scelti.

21. — Ai militari di truppa che dimostrino una *profonda conoscenza* di un determinato tipo di autoveicolo ed una spiccata abilità nella condotta e nella manutenzione, potrà essere concessa la qualifica di conduttore scelto (di autovettura, o di autocarro, o di trattore, o di motociclo, ecc.).

La qualifica è conferita dai comandanti di corpo, previo severo esperimento d'idoneità.

La qualifica di automobilista conduttore scelto di autocarro, ecc., deve essere oggetto di annotazione nel foglio matricolare mod. 106 (ex 59) e nel foglio di congedo (mod. 80). Tutti i conduttori automobilisti scelti porteranno come distintivo, da attaccarsi alla manica sinistra della giubba, l'automobile prescritto dal n. 107 del regolamento sull'uniforme, edizione 1933, sormontato da una stelletta d'oro, a cinque punte.

22. — Possono essere nominati tanti conduttori automobilisti scelti per ogni reggimento, dotato di automezzi, o centro automobilistico fino a raggiungere la percentuale

del 10 % dei conduttori automobilisti contemplato dall'organico di ciascun ente.

Conseguimento della patente civile di 1° e 2° grado.

23. — Il certificato mod. 1 dà diritto ad ottenere gratuitamente dalle Regie prefetture del Regno, la patente di abilitazione civile di 1° e 2° grado, con le seguenti norme:

a) *ai militari di truppa* (sottufficiali e soldati) entro un anno dall'invio in congedo, senza obbligo di sostenere altri esami e dietro presentazione di apposita domanda alla quale devono essere allegati il certificato d'idoneità mod. 1, il foglio di congedo illimitato, il certificato di residenza, il certificato penale, una fotografia legalizzata da un notaio;

b) *al personale civile dell'amministrazione militare* all'atto del licenziamento (purchè esso non derivi da punizione) o comunque ad avvenuta cessazione dal servizio. Per detto personale sono prescritti gli stessi documenti di cui al precedente capoverso, con la sola variante che in sostituzione del foglio di congedo dovrà essere presentata una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare attestante il licenziamento o la cessazione dal servizio.

Ai militari di truppa ed al personale civile dell'amministrazione militare in servizio, non è consentita la concessione della patente civile dietro presentazione del solo certificato mod. 1. Tale concessione è solo consentita agli ufficiali in S.P.E. i quali per ottenerla dovranno farne domanda alle Regie prefetture del Regno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 settembre 1933.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Caltanissetta	Il comune di Milocca è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Littoria Nissena ».	n. 1177 4 agosto 1933	217
Forlì	Il comune di Savignano di Romagna è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Savignano sul Rubicone ».	n. 1190 4 agosto 1933	219
Massa e Carrara	Il comune di Licciana è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Licciana Nardi ».	n. 1198 18 agosto 1933	220
Parma......	Il comune di Montechiarugolo è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Monticelli in « Monticelli Terme di Montechiarugolo ».	n. 1215 11 agosto 1933	225

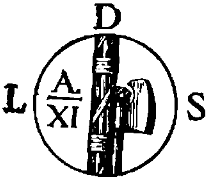

PREZZO L. 2 —

(6102850) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1933 - ANNO XI — 27 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **569 – 11 agosto 1933** - Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1297. - Istituzione della compagnia carabinieri reali della Somalia Italiana . . . . *Pag.* 2081

» **570 – 7 settembre 1933** - Anno XI — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1295. - Modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana . . . . » 2087

» **571 – 21 settembre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1273. - Istituzione dell'Ispettorato della fanteria . . . . . . » 2091

» **572 – 28 settembre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1340. - Attribuzioni degli ispettori della fanteria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe celeri e delle truppe alpine » 2093

» **573 – 12 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto che dichiara sciolto l'« Ufficio coordinamento » ed istituisce una « Segreteria militare » . . » 2097

» **574 – 26 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sospensione degli assegni di caroviveri ai pensionati che prestano opera retribuita presso le amministrazioni pubbliche . . . . » 2099

PARTE SECONDA

N. **575 - 15 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . *Pag.* 2101

» **576 - 20 settembre 1933** - Anno XI DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 2102

» **577 - 30 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare. . . . . » 2102

» **578 - 18 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. . . . » 2105

» **579 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1934 . . . . » 2105

» **580 - 25 ottobre 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in s.p.e. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma . . . . » 2107

» **581 - 20 ottobre 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in s. p. e. . » 2109

N. **582 - 11 ottobre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1933, dei membri del Consiglio dell'esercito, di cui all'articolo 14, lettera *c*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69 . . . . . *Pag.* 2109

» **583 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 2110

» **584 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario . . » 2111

» **585 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed anticipato dei primi capitani e capitani delle varie armi . . . . » 2117

» **586 — 26 ottobre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo capitani consegnatari. . . . . » 2127

» **587 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2128

» **588 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Guida pratica per gli ufficiali ai distretti . . . . » 2129

» **589 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito . . . . » 2129

» **590 - 26 ottobre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tabelle per la liquidazione degli stipendi, paghe e supplemento ai sottufficiali di tutte le armi e corpi, con l'applicazione della ritenuta dell'1 % per il « Fondo di previdenza » dal 1° luglio 1933 . . . . » 2130

N. **591** - **26 ottobre 1933** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito . . . . *Pag.* 2130

» **592** - **26 ottobre 1933** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito . . . . » 2147

» **593** - **26 ottobre 1933** - Anno XI — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in s. p. e. ammessi a frequentare il corso d'integrazione . . . . » 2163

» **594** - **20 ottobre 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo . . . . » 2163

» **595** - **26 ottobre 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare a siepi compresa nella riunione di corse del 4 novembre a Foggia « Premio della Vittoria » . . . . » 2170

PARTE PRIMA

Circolare N. **569.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 1297. – Istituzione della compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana.** — (Gabinetto). — 11 agosto 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 17 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo della Somalia Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana con tre tenenze per provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico e per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nella Somalia Italiana.

L'organico della Compagnia è quello che risulta dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana dipende dal Governo della Colonia, per il tramite del Comando del Regio corpo truppe coloniali per quanto ha tratto alla disciplina, e direttamente a tutti gli altri effetti.

Art. 3.

Le condizioni di arruolamento, di ferma, di carriera e la gerarchia dei militari indigeni facenti parte della Compagnia carabinieri Reali della Somalia, nonchè le norme di servizio, amministrative e disciplinari, e tutto quanto ha tratto all'accasermamento ed all'equipaggiamento, sono determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per le colonie di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 4.

Il trattamento economico e di licenza degli ufficiali della Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana è quello spettante ai pari grado del Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana, salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 5.

I sottufficiali della Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana continuano a percepire lo stipendio, le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale loro dovuti nel Regno con gli aumenti ed i premi relativi alla loro carriera nell'Arma, e percepiscono inoltre le indennità per essi stabilite con l'annessa tabella n. 2 vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Per le licenze ordinarie, straordinarie e precoloniali e nei trasferimenti si osservano per detti militari le norme vigenti per i pari grado del Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana.

Art. 6.

Ai graduati e militari indigeni della Compagnia carabinieri Reali della Somalia è dovuta la paga giornaliera come dall'annessa tabella n. 3, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 7

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il « Corpo di polizia della Somalia Italiana » si intende sciolto.

Art. 8.

I graduati e i militari indigeni che dal disciolto Corpo di polizia della Somalia Italiana passano a far parte della Compagnia carabinieri di cui all'art. 1, conservano, fino al termine della ferma o rafferma in corso, il trattamento goduto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui all'art. 3, saranno applicate le disposizioni attualmente vigenti per il « Corpo di polizia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 2. — MANCINI.

TABELLA n. 1.

Quadro organico della Compagnia carabinieri Reali della Somalia.

GRADO	Ufficiali	Sottufficiali		Truppa indigena		Quadrupedi	
		a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	cavalli	muletti
Maggiori o capitani dei carabinieri Reali	1	—	—	—	—	1	—
Tenenti dei carabinieri Reali	3	—	—	—	—	3	—
Tenente d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—
Marescialli maggiori	—	3	—	—	—	—	7
Marescialli capi Marescialli d'alloggio	—	10	1	—	—	—	
Brigadieri	—	12	—	—	—	—	
Vicebrigadieri	—	5	—	—	—	—	
Jusbasci	—	—	—	22	1	16	
Buluc basci	—	—	—	28	1		
Muntaz	—	—	—	46	3		
Zaptié	—	—	—	309	20		
	5	30	1	405	25	20	7

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA n. 2.

Competenze dei sottufficiali della Compagnia carabinieri Reali della Somalia.

GRADO	Indennità o soprassoldo coloniale	Indennità giornaliera corredo	Razione viveri giornaliera in contanti (2)	Indennità di disagiata residenza	Indennità per conoscenza lingue locali
Marescialli maggiori. . . .	(1)	Lire 1,25		(4)	(5)
Marescialli capi					
Marescialli d'alloggio . . .					
Brigadieri			(3)		
Vice brigadieri					

---

(1) L'indennità coloniale, per i marescialli, e il soprassoldo coloniale, per i brigadieri e i vice brigadieri, sono pari a quelli percepiti dai pari grado del Regio Corpo truppe coloniali.

(2) Non spetta quando venga concessa la razione viveri in natura.

(3) È dovuta nella misura stabilita per i pari grado del Regio Corpo truppe coloniali.

(4) È dovuta nella misura da stabilirsi per le varie località della Colonia con decreto del Governatore entro i limiti previsti per i militari nazionali del Regio Corpo truppe coloniali. È annua e pertanto si calcola sempre in base al mese di giorni 30.

(5) Ai sottufficiali dei CC. RR. che danno prova di avere conoscenza di una delle lingue locali può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 (se il sottufficiale ne ha soltanto una buona conoscenza pratica) o di L. 800 (se il sottufficiale ne ha piena conoscenza).

Nota. — Le indennità previste nella presente tabella sono soggette alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA n. 3.

Paghe dei militari indigeni della Compagnia carabinieri Reali della Somalia.

GRADI	Paga giornaliera	Aumento paga per rafferma
Jusbaci	L. 10,15	L. 0,70 per ogni rafferma annuale fino alla 4ª. inclusa. Per le rafferme successive non è consentito ulteriore aumento
Buluc basci	» 7,00	
Muntaz	» 5,50	
Zaptiè	» 4,20	
Allievo zaptiè	» 3,00	

Per gli eritrei la paga giornaliera viene aumentata a titolo di compenso fuori paese nella seguente misura:

Jusbasci	L. 4,00
Buluc basci	» 2,00
Muntaz	» 1,70
Zaptiè	» 1,00
Allievo zaptiè	» 1,00

Ai militari del plotone a cavallo viene corrisposto il seguente supplemento paga giornaliero:

Jusbasci	L. 2,75
Buluc basci	» 1,80
Muntaz	» 1,35
Zaptiè	» 1,15

Ai militari addetti a servizi e cariche speciali spettano i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti per i militari indigeni del Regio Corpo truppe coloniali adibiti ad uguali servizi e cariche speciali.

Ogni qualvolta i militari indigeni si allontanano dalla propria residenza per servizi isolati e sono costretti a pernottare fuori, ricevono un'indennità giornaliera di L. 1,30.

Nota. — Le indennità previste nella presente tabella sono soggette alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

N. 570. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1295. - Modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 17 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1776, sulla decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, convertito nella legge 30 aprile 1931, n. 511, recante disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 453, recante disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nell'applicazione dei Regi decreti-legge del 24 luglio e 6 novembre 1930, di cui sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chi acquista o ha acquistato, col concorso della propria volontà, una cittadinanza straniera decade dal diritto a conseguire o a godere pensioni, assegni o indennità di quiescenza a carico dei bilanci dello Stato e del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, della Real Casa, degli Ordini equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e di ogni altro pubblico Istituto, escluse, però, le pensioni, gli assegni e le indennità concesse in virtù delle leggi sulle assicurazioni sociali.

Inoltre, perde il diritto a conseguire o a godere i benefici delle opere di previdenza a favore dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli delle opere di previdenza di Aziende statali con ordinamento autonomo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai minori che abbiano acquistata una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per le pensioni, assegni ed indennità di guerra, nonchè per il diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti e agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra.

Il beneficiario della polizza perde il diritto alla liquidazione di essa, anche quando le condizioni del presente articolo si verifichino nei riguardi del combattente titolare.

È fatto, però, salvo, a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, nei limiti del suo credito, il diritto al riscatto delle polizze sulle quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, siano state eseguite anticipazioni ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano a coloro che erano già residenti all'estero al 24 maggio 1915 e siano rimpatriati durante la guerra mondiale per compiere il servizio militare nel Regno.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano:

a) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

b) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

Art. 5.

La decadenza di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si verifica con l'acquisto della cittadinanza straniera e, per coloro che hanno acquistato tale cittadinanza anteriormente alla emanazione del presente decreto, la decadenza stessa ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore di detto decreto, semprechè la decadenza non derivi dalle disposizioni dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559.

Chi è decaduto dal diritto a pensione, assegno od altro beneficio in virtù dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559, ove trovisi nelle condizioni previste dal presente decreto, riacquista di pieno diritto il beneficio perduto, con effetto dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

Art. 6.

Il diritto a pensione, assegno od altro beneficio, che sia stato perduto in applicazione del presente decreto o dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930,

n. 1559, può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana, o, se l'ha sempre conservata, di aver perduto la cittadinanza straniera.

Nel caso di cui al 3° comma dell'art. 2, tale prova deve essere fornita dall'interessato anche nei riguardi della cittadinanza del titolare della polizza di assicurazione. Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

Art. 7.

Sono abrogati il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796, ed il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, convertito nella legge 20 aprile 1931, n. 591.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI —
JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 77. — MANCINI.

N. 571. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1273. - Istituzione dell'Ispettorato della fanteria.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 237, dell'11 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni,

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione dell'Ispettorato della fanteria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di ispettore della fanteria.

Art. 2.

Nell'art. 8, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, prima delle parole « l'ispettore delle truppe celeri » è aggiunto: « l'ispettore della fanteria ed il generale a lui addetto ».

Art. 3.

L'ispettore della fanteria ed il generale a lui addetto sono compresi negli organici fissati dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le attribuzioni dell'ispettore della fanteria ed i suoi rapporti con le varie autorità militari sono stabilite con decreto Reale.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 131. — MANCINI.

N. 572. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1340. - Attribuzioni degli ispettori della fanteria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe celeri e delle truppe alpine.** — (Gabinetto). — 28 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 26 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti nn. 160, 162 e 163 del 17 febbraio 1927; n. 1224 del 31 maggio 1928; n. 764 del 2 giugno 1930, relativi alle dipendenze ed alle attribuzioni degli ispettori delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e delle truppe celeri;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273 sulla istituzione dell'ispettorato della fanteria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettori (della fanteria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe celeri, delle truppe alpine) sono organi di consulenza e di studio:

a) del Ministro della guerra, per i provvedimenti esecutivi riguardanti l'arma o la specialità rispettiva;

b) del Capo di stato maggiore dell'esercito, per ogni questione interessante l'arma o la specialità cui sono preposti.

Art. 2.

L'ispettore della fanteria — tenuto conto delle caratteristiche di quest'arma, al cui successo *devono* concorrere tutte le altre e per la cui efficienza il fattore tecnico *deve* integrarsi e fondersi con quello spirituale — è organo di *particolare* consulenza del Ministro della guerra.

Art. 3.

L'ispettore della fanteria ha il grado di generale di corpo d'armata: eventualmente comandante designato d'armata.

Gli ispettori dell'artiglieria e del genio hanno il grado di generale di divisione: eventualmente di corpo d'armata.

Gli ispettori delle truppe celeri e delle truppe alpine hanno il grado di generale di divisione.

Art. 4.

Nei riguardi degli studi e della consulenza verso il Capo di stato maggiore dell'esercito gli ispettori:

a) presentano, di loro iniziativa, quelle proposte, di carattere tecnico-professionale, che ritengono necessarie nell'interesse della propria arma;

b) esprimono parere sulle questioni relative all'ordinamento delle unità e delle scuole dell'arma, alla mobilitazione, all'impiego, all'armamento ed all'equipaggiamento dell'arma stessa;

c) propongono le direttive circa l'indirizzo delle istruzioni professionali, ginnico-sportive e delle varie esercitazioni d'arma;

d) propongono le caratteristiche dei materiali d'ogni genere dell'arma;

e) presiedono alle esperienze relative ai materiali della rispettiva arma;

f) collaborano, in base alle direttive del Capo di stato maggiore dell'esercito, alla compilazione e revisione dei regolamenti e delle istruzioni dell'arma.

Art. 5.

Gli ispettori, senza interferire in quella che deve essere la *normale azione* dei comandi territoriali di corpo d'armata e di divisione:

a) seguono lo svolgimento delle istruzioni presso i corpi e le scuole dell'arma;

b) compiono personalmente — o fanno compiere dai generali addetti — previa autorizzazione del Ministro o del Capo di stato maggiore, visite ed ispezioni ai corpi ed alle scuole, con determinati scopi interessanti la parte tecnico-professionale dell'arma;

c) informano di tali ispezioni il Ministro, il Capo di stato maggiore ed i comandi di corpo d'armata interessati.

Art. 6.

L'ispettore dell'artiglieria ha alla sua dipendenza diretta il servizio tecnico d'artiglieria.

Art. 7.

L'ispettore del genio ha alla sua dipendenza diretta il servizio degli specialisti del genio.

Art. 8.

All'infuori di quell'azione di coordinamento che emana dal Capo di stato maggiore dell'esercito, gli ispettori:

a) si mantengono in costante collegamento fra loro — specie con quello di fanteria — per lo studio delle questioni di loro spettanza;

b) corrispondono direttamente nella esplicazione delle loro funzioni coi comandanti di corpo d'armata, da cui dipendono i corpi o le scuole, presso i quali compiono la loro azione ispettiva;

c) si tengono — attraverso le informazioni che ricevono o sollecitano dal comando del corpo di stato maggiore — costantemente al corrente dello sviluppo e della situazione della propria arma anche presso i principali eserciti stranieri.

Art. 9.

Il Ministro della guerra ha facoltà di emanare quelle ulteriori eventuali disposizioni che ritenesse necessarie per precisare nei particolari le attribuzioni di qualche ispettore.

Art. 10.

Sono abrogati i Regi decreti nn. 160, 162 e 163 del 17 febbraio 1927; n. 1224 del 31 maggio 1928; n. 764 del 2 giugno 1930, nonchè qualsiasi disposizione in contrasto con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933-XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 573. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto che dichiara sciolto l'« Ufficio coordinamento » ed istituisce una « Segreteria militare ».** — (Gabinetto). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'« ufficio coordinamento » previsto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti è sciolto a partire dal 1° novembre 1933-XII.

Dalla stessa data è istituita una « Segreteria militare », le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 574. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sospensione degli assegni di caroviveri ai pensionati che prestano opera retribuita presso le amministrazioni pubbliche.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

Per norma degli enti dipendenti si comunica la seguente circolare n. 106494 del ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato):

« Come è noto, l'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e l'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, interpretati autenticamente dall'art. 17 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431, dispongono che sono esclusi dal godimento degli assegni di caroviveri concessi con i cennati decreti n. 1827 e n. 1964, tutti i pensionati che sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo prestino opera retribuita presso le amministrazioni pubbliche o presso enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, nonchè organi od uffici, in qualunque modo ordinati, dei quali i cennati enti si avvalgono per i propri servizi.

Risulta però che le amministrazioni non sempre segnalano tempestivamente alle sezioni Tesoro l'assunzione alle proprie dipendenze di pensionati, per l'applicazione delle surricordate norme relative alla sospensione degli assegni di caroviveri annessi alla pensione; di guisa che spesso vengono a formarsi a carico di detti pensionati, a seguito della tardiva denuncia di assunzione in servizio, debiti rilevanti verso l'Erario, ciò che, oltre a recare pregiudizio al bilancio, determina difficoltà agli stessi interessati per la rifusione del debito.

Poichè per l'attuazione del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592, recante il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale provvisto di pensione non inferiore a L. 600 o a L. 400 nette mensili, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti tenuti all'osservanza del ricordato decreto n. 592, debbono avere proceduto ad un accurato esame della posizione dei singoli pensionati alle proprie dipendenze, e sono quindi in possesso di tutti i necessari elementi al riguardo, si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni sulla necessità di segnalare tutti i pensionati rimasti alla rispettiva dipendenza, all'uopo comunicando alle competenti sezioni del tesoro, per l'applicazione delle disposizioni sulla sospensione degli assegni di caroviveri, un elenco nominativo dei pensionati medesimi, con l'indicazione, per ciascuno, della data di assunzione in servizio ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 575. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 15 settembre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Vista la designazione fatta dal comando generale della Regia guardia di finanza con lettera 30 agosto 1933-XI, n. 50856;

Decreta:

Il tenente colonnello della R. guardia di finanza DETTI cav. Nello cessa dalla carica di membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, ed è sostituito nella carica stessa, quale rappresentante del comando generale della R. guardia di finanza, dal pari grado CAPPELLI cav. Gennaro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1933 - *Anno XI Guerra, registro n.* 30, *foglio n.* 110. — CAVALLERO.

N. 576. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 20 settembre 1933 - Anno XI.

Il direttore capo della ragioneria comm. dott. rag. ROBOTTI Domenico è delegato a firmare « *Pel Ministro* » gli atti e la corrispondenza d'ufficio relativa agli affari della ragioneria. In caso di assenza o di impedimento di detto funzionario la delega s'intende fatta al ragioniere più anziano che lo sostituisce, il quale firmerà d'ordine.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 settembre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio militare, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di essistente aggiunto del genio militare.

Art. 2.

Tale esame avrà luogo presso un ufficio fortificazioni di corpo d'armata che sarà designato dal ministero, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute per aspirare all'impiego civile, abbiano già fatto domanda d'impiego di assistente del genio militare o la presentino entro il 30 novembre 1933.

Tali domande dovranno essere trasmesse subito al ministero (direzione generale personali civili e affari generali).

Art. 3.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal ministero e composta di un maggiore del genio, presidente, di due capitani del genio e di due ragionieri geometri principali, membri.

Un primo ragioniere geometra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 4.

L'esame preliminare consisterà in prove scritte e orali, giusta il programma — allegato *E* — di cui alla circolare 27 del *giornale militare* dell'anno 1924.

Art. 5.

Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi ad un corso teorico-pratico, che verrà effettuato presso un ufficio fortificazioni di corpo d'armata che sarà designato dal ministero. Tale corso avrà la durata da quattro a sei mesi.

Art. 7.

Al termine del corso teorico-pratico i sottufficiali sosterranno un nuovo esame definitivo, che verterà sullo stesso programma di cui al precedente art. 4.

La commissione esaminatrice di detto esame definitivo sarà nominata dal ministero e composta di un colonnello o tenente colonnello del genio, presidente; di un ragioniere geometra capo o principale, di due maggiori del genio e di un capitano del genio, membri.

Un primo ragioniere geometra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

I sottufficiali che nell'esame definitivo risulteranno idonei, saranno inviati presso gli uffici di fortificazioni di corpo d'armata per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti aggiunti del genio militare, secondo l'ordine con cui sono iscritti fra gli aspiranti a tale impiego, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 30 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Registro guerra n. 30, *foglio n.* 339. — de Thomatis.

N. 578. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 18 ottobre 1933 - Anno XI

Il generale di brigata di fanteria in S.P.E. BOSCARDI cav. Enrico è chiamato a far parte, in sostituzione del generale di brigata di fanteria in S.P.E. VILLA SANTA cav. Nino salvatore, della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti (circ. 523 del *giornale militare* c. a.).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 579. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

1. In relazione all'art. 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, modificato dall'art. 4 del R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, la commissione giudicatrice degli esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR., e per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma stessa, per l'anno 1934, sarà così composta:

Generale di divisione SQUILLERO cav. Giovanni, *presidente;*

Generale di brigata ispettore 4ª zona CC. RR. ADEMOLLO cav. Amedeo, *membro;*

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. CONTESTABILE cav. Carlo, *membro;*

Colonnello DE LEONARDIS cav. Attilio, comandante legione territoriale CC. RR. di Roma, *membro;*

Colonnello BAGGI cav. Carlo, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro e segretario;*

Colonnello BARATTINI cav. Ugò, comandante legione territoriale CC. RR. di Bologna, *membro supplente.*

2. Agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono stati ammessi i sottonotati tenenti colonnelli:

MAURETTI cav. Alberto.
BOURCET cav. Michele.
BEATO cav. Giuseppe.
GUALA cav. Francesco.
SABATINI cav. Luigi.

3. In relazione all'art. 11 del succitato R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'arma per ogni singolo candidato e si svolgerà per i tenenti colonnelli anzidetti dal 29 ottobre al 27 novembre p. v. inclusi.

4. La discussione orale che i tenenti colonnelli predetti dovranno sostenere sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 dello stesso R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, avrà luogo a Roma, nei giorni 15 e 16 dicembre 1933, presso il comando generale dell'arma, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del 14 dicembre.

5. Agli esperimenti di cui all'art. 3 della predetta legge 11 marzo 1926, n. 398, sono stati ammessi i sottonotati primi capitani:

BONICHI Renato.
CROCESI Nicola.
DONATO Rodolfo.
RICCIO Ettore.
MATTU Francesco.
BOSIA Giuseppe.
TEMPESTA Fortunato.
GENINA Valentino.

DE FINIS Michele.
POLLANO Francesco.
PASINI Eugenio.
FIORITO Antonino.
CONTE Giovanni.
AMODIO Ugo.
NENCHA Ignazio.
PELAMATTI Mario.
PUCCI da FILICAIA patrizio di Firenze nobile Ugo.
GNUDI Giuseppe.
MIOVILOVICH Wladimiro.
BERTINETTI Erminio.
BONI Andrea.
STACCHINO Enrico.

6. Gli esperimenti per i primi capitani predetti avranno luogo a Roma dal 2 al 13 dicembre 1933. I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'arma il mattino del primo stesso mese.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 580. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 420 *giornale militare* 1933-XI i seguenti ufficiali sono ammessi al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma:

Carabinieri Reali.

Tenente BORGNA Pietro.
» DE MARIA Armando.

Fanteria.

1° capitano ROSATO Luigi, 6° fant. assegn. 28ª brigata.
» CHIESA Omero, 89° fant.
» VISELLI Vincenzo, 157° fant.
Capitano D'AIELLO Gennaro, 31° fant.
» PANCRAZI Torquato, 42° fant.
1° tenente ZINCONE Manlio, 84° fant.
Tenente PIVA Cesare, 5° alpini.
» COSTA Fernando, 2° granatieri.
» GIGLIARELLI Giuseppe, reggimento carri armati.
» RUOCCO Giuseppe, 58° fant.
» D'ATRI Antonio, 6° fant.
» FORLENZA Luigi, 81° fant.
» MONACO Paolo, 90° fant.
» ANGELILLO Umberto, 3° granatieri.

Cavalleria.

Tenente SOFIO Jak, Vittorio Emanuele II.

Artiglieria.

1° capitano PARASOLE Silvio, direzione artigl. Verona - sez. Bolzano.
Tenente SCOTI Alberto, scuola tiro artiglieria.
» GIARRUSSO Giovanni, regg. misto Sardegna.

Amministrazione.

Tenente BAIA Antonio, distretto Frosinone.
» GIANNATIEMPO Edoardo, distretto Salerno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **581.** — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — Stante il numero esiguo degli ufficiali inferiori di cavalleria in S.P.E. destinati a frequentare il corso complementare di equitazione di campagna a Tor di Quinto, da quest'anno, anzichè due se ne effettuerà uno solo della durata di oltre 5 mesi (10 ottobre - 15 marzo).

2. — In conseguenza gli ufficiali che, in base alla circolare 424 *giornale militare* c. a. erano stati inizialmente destinati al secondo corso, dovranno immediatamente affluire alla scuola di Tor di Quinto seguiti dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio.

3. — Rimangono in vigore tutte le altre modalità di cui alla circolare sopra menzionata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **582.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1933, dei membri del Consiglio dell'esercito, di cui all'articolo 14, lettera *c)*, del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 11 ottobre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio dell'esercito;

Decreta:

I seguenti ufficiali generali in servizio permanente effettivo sono nominati per l'anno 1933, a senso dell'articolo 14, lettera *c*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, membri del Consiglio dell'esercito:

Generale di corpo d'armata ZOPPI dei Conti nob. cav. Ottavio;

Generale di divisione PARIANI cav. Alberto;

Generale di divisione GUZZONI cav. Alfredo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 583. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 30 settembre 1933, n. 8985, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa ing. Bruto BAIOCCO fu Annibale, residente a Civitavecchia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 584. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 476 del *giornale militare* 1933, si comunicano i nomi degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario in s.p.e. che sono stati ammessi a sostenere gli esami per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria.

Corpo sanitario.

UFFICIALI MEDICI.

Primi capitani.

CORTELLA Francesco.
SPERAPANI Elpidio.
MOSCHETTA Giovanni.
SEVERI Pompeo.
DE NUNZIO Francesco.
PICCOTTI Egidio.
CATTANEO Achille.
SARNELLI Tommaso.
CENTORE Antonino.
GERMANO Giuseppe.
PACILLI Alfredo.
BERTOLUCCI Gino.
SPAGNUOLO VIGORITA Nicola.
MOAURO Aurelio.
QUEIROLO Emilio Ernesto.
CHIABRERO Carlo Luigi.
BUCCI Paolo.

CALIGARIS Carlo.
GRAMEGNA Giovanni.
TROMBATORE Vincenzo.

Tenenti.

GIACALONE Silvio.
TESTA Ugo.
SISTO Eugenio.
CYTRON Lazzaro.
LEO Giacomo.
FIGARI Alberto.
GEMMA Salvatore.
SCAGLIONE Francesco.
MASALA SECCHI Mario.
VERTECHY Giovanni.
PALMINIELLO Pasquale.
LASCARO Alfredo.
CIERI Vincenzo.
CANCIELLO Francesco.
PANSERA Ottavio.
FOTI Giovanni.
ANDOLFATO Mario.
COLOZZA Giovanni.
ACCARDI Antonio.
FRANCIA Adolfo.
ZAFFIRO Edoardo.
LABELLARTE Orazio.
ROMANO Camillo.
BARTOLOMUCCI Domenico.
LAPENTA Innocenzo.
OLIVERIO Alvise.
IMPALLOMENI Rosario.

UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

Capitani.

FANTOZZI Luigi.

Tenenti.

DATTILO Angiolino.
PALMERIO Pietro.
CURATOLO Lorenzo.
FOCHI Roberto.
DE BENEDICTIS Raffaele.
ZANELLI Alberto.
ORLANDO Teodoro.
FRISCIA Pietro.

Corpo di commissariato.

UFFICIALI COMMISSARI.

Tenenti colonnelli.

DI LEVA Federico.
FUSELLI Tito.
CATALANO Alfredo.
CHINI Enrico.
MARASCO Andrea.
MASSA Augusto.
DI GANDOLFO Agatino.
ALLEVA Armando.

Primi capitani.

DE PORCELLINIS Guido.
SOLARO Luigi.
MONDINO Giorgio.

CAPASSO Michele.
FALCONIERI Luigi.
RAGNO Ignazio.
MAGLIENTI Giuseppe.
LANIGRA Michele.
NACLERIO Giuseppe.

UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Primi capitani.

LA VIOLA Guido.
ONETO Giovanni Battista.
TUCCI Mario.
RECCHIA Alessio.
PEROSINO Giuseppe.
DANIELE Giuseppe.
RAMISTELLA Ernesto.

Corpo di amministrazione.

Tenenti colonnelli.

D'AMBROSIO Evangelista.
PINCELLI Giovanni.
GIOVINE Michele.
RENZANIGO Enrico.
GERARDI Leopoldo.
MANCARDI Giuseppe.
MEDONI Francesco.

Primi capitani.

BRESCIA Vincenzo.
MARIANO Vitaliano.
GAUDINIERI Domenico.

RAMONDINI Lucio.
LAUGERO Chiaffredo.
CIABATTONI Mario.
DE STEFANO Antonio.
COL Domenico.
FIATA Umberto.
SPINA Alfio.
CAMPISI Concetto.
LONGO Domenico.
DE ROSA Pasquale.
STELLA Giuseppe.

Tenenti.

BOLDRIN Giovanni.
COSTANTINO Francesco.
SEVERINO Vincenzo.
CASERTANO Nicola.
GRONDONA Gerardo.
D'ANGELO Ernesto.
LUZZA Costantino.
BARBAGLI Umberto.
BONDOLFI Enrico.
AMOROSO Antonio.
GENTILE Umberto.
SALVETTI Silvano.
TOMEUCCI Camillo.
PETREI Italo.
LEOPOLDO Salvatore.
CREAZZO Igino.
IANNUCCI Italo.
GALASSI Giovanni Battista.
TROIA Francesco.
BOLLATI Giuseppe.
DI PALMA Giuseppe.

TORELLI Raffaele.
MACCIO' Serafino.
RICCI Amedeo.
BLANCA Gerardo.
BRIGUGLIO Antonio.
DI GIORGIO Salvatore.
GARZIERI Costantino.
DELL'UTRI VIZZINI Michele.
CAMPINI Umberto.
BERTOLOTTO Guido.
SCUNCIA Giuseppe.
CONTE Spartaco.
COLLENEA ISERNIA Luigi.
SPREAFICO Giacomo.
MELLO RELLA Flaminio.
CARRABINO Gaetano.
COCCHIA Mario.
DE BONIS Eduardo.

Corpo veterinario.

Maggiori.

RAINERI Riccardo.

Primi capitani.

BORGIOLI Giovanni.
FERRETTONI Mario.
TRAVAGLIANTE Giovanni.
MALAGOLI Luigi.
IACOMINI Francesco.
VACHETTA Giorgino.
NAPOLI Raffaele.
PERA Nello.

CIFARELLI Pasquale.
SEVERINI Claudio.
MELE Arcangelo.

Tenenti.

RIVA Mario.
MATALONI Catervo.
CORAZZI Guido.

Si fa riserva di comunicare i nomi degli altri ufficiali ammessi agli esami, per i quali non sono ancora pervenuti i documenti di avanzamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 585. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed anticipato dei primi capitani e capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circ. 207 *giornale militare* 1926) e dell'art. 1 del R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933-XI (circolare 16 *giornale militare* 1933), si comunicano i nomi dei primi capitani e capitani delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità ed anticipato per l'anno 1934.

Ai sensi del n. 2 della circolare 523 *giornale militare* c. a. i due gruppi di esaminandi sono così costituiti:

1º Gruppo.

(14 novembre).

Ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.

Arma di fanteria.

1º Capitano GOTI Giuseppe.
» BARBIER Pietro.
» SEPIELLI Federico.

1° Capitano SALOMONE Riccardo.
» BONICHI Luigi.
» ROSSI Euplio.
» SENSI-CONTUGI Giuseppe.
» DE FELICE Arturo.
» RADASSAO Vercingetorige.
» DRAGO Michele.
» SIMEONE Guglielmo.
» CAPIGATTI Giuseppe.
» BUFI Giuseppe.
» ALLINEI Angelo.
» DE LUIGI Dalio.
» MAZZOTTI Arrigo.
» VENIER Aldo.
» BASSANO Eugenio.
» TOCCO nob. e patr. di Tropea Giov. Batt.
» MARTINI Carlo.
» PASSARO Alberto.
» FRANGIPANE Giovambattista.
» MARGIOTTA Roberto.
» MORANDI Giuseppe.
» ZANETTI Umberto.
» SALEMME Mario.

Arma di cavalleria.

Capitano ANDREOTTI LORIA Lorenzo.
» GUZZINATI Alberto.
» CAMICIA Pasquale.
» SEQUI Luigino.

Arma di artiglieria.

1° Capitano ALLEGRI Carlo.
» SPROVIERI Guglielmo.
» FERRARA Alberto.
» ROVELLI Alessio.

1° Capitano GUAZZO Angelo.
» MARCOLIN Guido.
» PONTICELLI Igino.
» RUSSO Salvatore.
» MIRIANO Giovanni.
» de SIMONE Ugo.
» CIOCCA Alfredo.
» PRESUTTI Gaetano.
» GUIDI Giovanni.
» GAIONE Luigi.
» VOLPI Umberto.
» FERRARI Achille.

Arma del Genio.

Capitano GAUDENZI Alberto.

Ammessi alle prove per l'avanzamento ad anzianità.

Arma di fanteria.

1° Capitano CASTAGNA Edoardo.
» PETRAGNANI Enrico.
» ROSANO Emanuele.
» BERARDI Alberto.
» MARTINES Umberto.
» CASALI Giacomo.
» FIORI Vittorio.
» LOMI Cesare.
» BERSELLI Oscar.
» BLASI Domenico.
» MAGGIA Giuseppe.
» CONTRO Girolamo.
» MORVILLO Antonino.
» MOSCA Luigi.
» DE NICOLA Pasquale.
» PRESTI Antonino.

Arma di cavalleria.

Capitano TRAVAGLIANTI Salvatore.
» RESSA Giuseppe.
» PORCELLI Antonio.
» GELMETTI Giorgio.
» MARTINEZ Ettore.
» NOLLI Antonio.

Arma di artiglieria.

1° Capitano FINOJA Giuseppe.
» SALATI Carlo.
» BICCHETTI Michele.
» BONANNO Salvatore.
» RAUDINO Salvatore.
» CASTELFRANCHI Carlo.
» PIRANI Enzo.
» BARICHELLO Manlio.
» STELLA Giacomo.
» FIORENTINO Arturo.
» NELLI Alessandro.
» DALLE MOLLE Giov. Battista.
» BONSETTI Ennio.
» FORZA Francesco.
» DE MAJO Roberto.
» PICCIURRO Francesco.
» CORSO Emilio.
» PIROMALLO Ciro.

Arma del genio.

Capitano FRANCESCHETTI Gino.
» GIOVANNUZZI Sante.
» CASTELLANO Raffaele.
» PILATO Giovanni.
» BOVIO Natale.

Capitano MOMICCHIOLI Nello.
» SILVESTRI Rocco.
» BOCCHETTA Manfredi.
» PICO Raul.
» BRESSANIN Mario.
» FASCIO Modesto.
» BONAMICO Carlo.
» DORIA Enrico.
» VACCARO Giovan Battista.
» FINIZIA Girolamo.
» BERNARDINI Guido.
» PRINCIVALLE Fulvio.
» BARBERA Guido.

2° Gruppo.

(9 gennaio 1934).

Ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.

Arma di fanteria.

1° Capitano BERNARDINI Gino.
» FRISCIA Carmelo.
» CIMMINO Vittorio.
» PALMEGIANO Salvatore.
» ENTROZZI Carlo.
» RAMONDINI Alfredo.
» BOLLATI Vittorio.
» FARAONE Francesco.
» BELLIZZI Michele.
» MINNECI Francesco.
» LALOMIA Giuseppe.
» SIGNORINI Paolo.
» ZANELLI Gustavo.
» OLAGNERO Filippo.

1° Capitano CANDIDI Giacinto.
» NEBBIA Michele.
» POLITI Alceo.
» DESTINO Antonio.
» CIANCABILLA Fulvio.
» FELICI Ercole.
» GONELLA Mario.
» MENEGHINI Lino.
» DADDI Luigi.
» SORDI Giuseppe.
» BUTTAFOCHI Anselmo.
» BONFIGLI Ulisse.
» ALDEGHERI Fulvio.
» STEFANACHI Edoardo.
» BRAJDA Giuseppe.
» DAL FABBRO Arnaldo.
» DI VITA Nicolò.
» NATALE Domenico.
» ACQUAFREDDA Vincenzo.
» CASTIGLIONI Arnaldo.
» AMOROSO Gaetano.
» CIOTOLI Giuseppe.
» BUONDONNO Giuseppe.
» BELFIORE Rosario.
» PUCCINI Ottorino.
» VIRGILIO Michele.

Arma di cavalleria.

Capitano CASTAGNA Luigi.
» DEL VITA Renato.
» SCHIAVONE Emilio.
» REYNERI Guido.
» RAVENNA Enrico.
» FAILLA Vito.

Arma di artiglieria.

1° Capitano MELODIA Guglielmo.
» LO GIUDICE Egidio.
» ANDREETTA Lorenzo.
» ARDUINI Giovanni.
» MESSINA Alfonso.
» MONTEFORTE Rodolfo.
» MATTEUZZI Angelo.
» CAVALLOTTI Giulio.
Capitano AGRESTINI Enrico.
» ESCALAR Romeo.
» MIGLIORE Calogero.
» PULVIRENTI Giuseppe.
» ROVERSI Giulio.
» MORRICONE Arnaldo.
» CAMBRIA Vittorio.
» CUTTITTA Antonino.
» COGNO Ippolito.
» AMATUCCI Oscar.
» BARRILE Eugenio.
» BARBARA Renato.
» BONELLI Federico.
» MARTIN di MONTU' BECCARIA Ippolito.
» MARINI Silvio.
» ROSATI Ulisse.
» BERTON Giuseppe.
» VOSA Vincenzo.
» STELLA Vittore.

Arma del genio.

N. N.

Ammessi alle prove per l'avanzamento ad anzianità.

Arma di fanteria.

1° Capitano PARISI Goffredo.
» COLBERTALDO Ruggiero.
» GRIPPIOLO Lino.
» CALASCIBETTA Arturo.
» VORGNANO Antonio.
» POLI Giuseppe.
» FONTANA Mario.
» CIOCCA Armando.
» RASPO Cesare.
» CORNER Francesco.
» LISDERO Ezio.
» ARAMINI Mario.
» CONTI Gino.
» ZULIANI Siro.
» COLUCCI Antonio.
» BEDETTI Giuseppe.
» DE CESARE Renato.
» CENCI Aldo.
» MELE Renato.
» DI SILVESTRO Enrico.
» PIERRO Achille.
» ARNONE Arturo.
» BRANCUCCI Angelo.
» RICCA Severino.
» SACCHI Mario.

Arma di cavalleria.

Capitano ASINARI DI SAN MARZANO Giacinto.
» MARULLI Gaetano.
» MORELLI Augusto.

Capitano DE SIVO Giulio.
» MOOTOO Paolo.
» ANGUISSOLA SCOTTI Francesco.
» GRIGNOLO Mario.
» MORO Alberto.
» COSENTINO Renato.

Arma di artiglieria.

1° Capitano FERRANTE Michelarcangelo.
» LENTINI Michele.
» PALLOTTI Pietro.
» SOGGIN Settimo.
» RITZU Francesco.
» MISERINO Alberto.
» LOLLI Giuseppe.
» DONNINI Giovanni.
» LISE Amedeo.
» BALDONI Gaetano.
» DE MARMELS Vittorio.
» SQUILLACI Arturo.
» DONELLI Pietro.
» GHELLI Ugo.
» MALFATTI Pietro.
» ROSSOMANDO Arturo.
» GIANI Alessandro.
» BONCORAGLIO Francesco.
» MUZZATI Simone.
» CRISAFULLI Adolfo.
» FOTI Attilio.
» CAPASSO Riccardo.
» MILLETTI Renato.
» URSO Sebastiano.
» MARTELLI Armando.
» FRANCHI Nello.
» CEFARATTI Arturo.

1° Capitano BECCARIA Germano.
» BORATTO Alfredo.
» CAMPANELLA Attilio.

Arma del genio.

Capitano TIVEGNA Armando.
» LINOLI Umberto.
» VENIER Umberto.
» PELIZZA Angelo.
» MARENGA Ettore.
» MESSINA Ferruccio.
» ZANOTTI Cesare.
» FLAMIA Pasquale.
» DE MEDIO Quintilio.
» BIANDRATE Evasio.
» FERRI Leoniero.
» CRUDELI Aurelio.
» BULFERI Felice.
» ESPOSITO Ernesto.
» CARILLO Angelo.
» DE VITTORIO Damiano.
» ZANOLLI Emilio.
» SOLAINI Ugo.
» BARDI Roberto.
» PIEROPAN Francesco.
» GIACOMONI Giovanni.
» BERTINELLI Domenico.
» PASQUALINI Mario.
» FALLUTO Francesco Antonio.
» PERTICI Giorgio.
» BERTI Antonio.
» PIRAZZOLI Anselmo.
» PISANI Augusto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 586. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo capitani consegnatari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

I. — Il numero dei posti ancora devoluti pel corrente anno al trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari in base al Capo IV della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, è il seguente:

1° capitani e capitani di fanteria	211
» » » » cavalleria	22
» » » » artiglieria	56
» » » » genio	5

II. — Le domande, debitamente istruite con le norme fissate dalla citata legge n. 1626 dovranno essere presentate ai corpi non oltre il 10 novembre e pervenire al ministero della guerra entro il 25 novembre p. v., corredate da un rapporto del comandante del corpo o capo servizio, il quale, sulla base delle note personali e della conoscenza che ha dell'ufficiale, dovrà esprimere esplicito parere circa le reali attitudini del richiedente a coprire le cariche di consegnatario di magazzino e di addetto agli uffici matricola.

In merito a tali attitudini tutte le autorità gerarchiche, presa visione dei documenti personali, esprimeranno il loro parere motivandolo se sfavorevole.

III. — Per norma si avverte che nel concorso, di cui alla presente circolare, non sarà tenuto alcun conto delle domande presentate pel concorso precedente, dovendosi intendere accolte solamente quelle dei capitani trasferiti nel ruolo consegnatari con bollettino ufficiale.

IV. — La commissione di cui all'art. 33 della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1626, è costituita come segue:

Generale di divisione GLEIJESES cav. Carlo, *presidente;*

Colonnello di fanteria DELLA VALLE cav. Errico, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria RIVABELLA cav. Giuseppe, *membro*;

Maggiore di fanteria CANNELLA cav. Enrico, *segretario*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 587. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931:

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

Riassunto della relazione dell'archivio di stato germanico sulla guerra mondiale 1914-1918 - volume I, 1914-1915 - compilato dal generale di divisione Ambrogio Bollati.

Prezzo di copertina L. 25.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 588. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Guida pratica per gli ufficiali ai distretti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la « Guida pratica per gli ufficiali ai distretti » — non in vendita al pubblico — che l'ufficio pubblicazioni militari distribuirà secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte 1 - Pubblicazioni varie - pag. 14 - numero categorico 2622 - Prezzo L. 5.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 589. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito.** — (Ragioneria centrale). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la « Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito ».

Essa sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco Gab. 1 della circolare 126 del *giornale militare* del 1931, modificato, per gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, in copie: 8, anzichè copie: 2.

Detta pubblicazione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: a pag. 25 numero categorico 2614, edizione 1933, prezzo lire 10, cancellando la precedente istruzione riportata a pag. 23.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

AVVERTENZA — Per l'impianto dei registri valutativi mod. 548 (251) dell'esercizio 1933-934, potranno essere ancora usati i vecchi modelli 251, annotando in margine gli enti coi quali è fatto il movimento di carico o di scarico.

Per le comunicazioni semestrali alla Ragioneria centrale potranno invece essere usati i nuovi modelli 549 (253) raggruppando nel titolo II dei medesimi le risultanze dei titoli II, V e VI dei registri mod. 251.

N. 590. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tabelle per la liquidazione degli stipendi, paghe e supplemento ai sottufficiali di tutte le armi e corpi, con l'applicazione della ritenuta dell'1 % per il « Fondo di previdenza » dal 1° luglio 1933.** — (Ragioneria centrale). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

Con riferimento alle disposizioni impartite con la circolare n. 408 del corrente anno, si porta a conoscenza degli enti e corpi che sono state pubblicate le tabelle per la liquidazione degli stipendi, paghe e supplemento ai sottufficiali di tutte le armi e corpi, con l'applicazione della ritenuta dell'1 % per il « Fondo di previdenza » dal 1° luglio 1933, stabilita dal R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930.

Le predette tabelle sostituiscono quelle dei prontuari in vigore e saranno distribuite agli enti e corpi interessati a cura dell'ufficio pubblicazioni militari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 591. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. 2ª). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

La fornitura del petrolio occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1934 è stata affidata all'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

I. - Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di petrolio, sono indicati nell'elenco annesso (alleg. n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per quantitativi fino a 150 Kg.

entro il termine di 5 giorni, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 Kg. di petrolio non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 per cento del costo complessivo netto del petrolio fornito in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dell'acquisto in danno.

2. — Condizioni particolari tecniche.

Il petrolio sarà della migliore qualità che la Società ha in commercio sotto la denominazione di petrolio « Sole » e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'unito allegato n. 4.

3. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico - quando lo riterrà opportuno ma, in ogni modo, non meno di una volta per trimestre, facendo prelevare il campione in contradditorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità del petrolio affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di petrolio di Kg. 5 (cinque).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. E. che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico - una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo, da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di carburante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobistica del R. E. parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — Penalità per fornitura di petrolio non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di petrolio dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 per cento del valore del quantitativo di petrolio complessivamente acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto del petrolio dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare il petrolio (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire petrolio corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°).

b) di continuare ad acquistare il petrolio dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire petrolio corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dall'officina automobilistica R. E.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di petrolio prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi in corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di petrolio fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3) che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — **Località di consegna.**

Il petrolio sarà fornito *alle sedi* dei corpi ed enti prelevatari dislocati in città ove esista uno dei depositi costieri od interni di cui all'allegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esiste un deposito costiero od interno il petrolio dovrà essere fornito *franco di ogni spesa* su vagone alla stazione ferroviaria della città residenza del prelevatario o alla stazione ferroviaria più vicina al prelevatario stesso quando non esiste scalo ferroviario.

6. — **Computo del peso.**

Il petrolio viene venduto schiavo di dazio, tasse di vendita, aggio ed altri diritti statali presenti e futuri e fatturati in base al peso netto.

7. — **Prezzo.**

L'assuntore è tenuto a fornire il petrolio come in precedenza detto al prezzo di listino costiero in vigore al giorno di consegna della richiesta di prelevamento, diminuito dell'abbuono di L. 32 (trentadue) per q.le netto.

Per prezzo di listino costiero dovrà intendersi il più basso fra quelli praticati sul mercato dalle società « S.I.A.P. » - « N.A.F.T.A. » - « A.G.I.P. » - per ogni quintale di petrolio netto.

In nessun caso il prezzo complessivo per merce consegnata ai corpi ed enti militari dai depositi della società contraente potrà essere superiore a quello applicato ai rivenditori della società fornitrice. Ciò tanto per le località soggette a dogana quanto per le zone franche.

L'assuntore sarà obbligato ad anticipare il pagamento del dazio, aggio doganale, tassa di vendita, statistica ed altri eventuali diritti statali presenti e futuri, contro semplice rimborso delle somme pagate, da indicarsi in fattura distintamente dal costo della merce.

Per le zone franche del Regno non è dovuta nè anticipazione alcuna da parte della ditta nè, conseguentemente, rimborso da parte dell'amministrazione militare delle spese di cui sopra.

Il prezzo di listino, valevole dalla data odierna per merce franca depositi costieri, al Q.le netto, è il seguente:

Petrolio schiavo dazio doganale	L.	102,77
Diritti doganali	»	106,63 (°)
Prezzo petrolio sdaziato	L.	209,40
Abbuono contrattuale, al Q.le netto . . .	»	32,00
Prezzo netto petrolio, al Q.le	L.	177,40

(°) Contéggio diritti doganali:

Dazio doganale	L.	92,08	al	Q.le	netto
Tassa di vendita	»	14,00	»	»	»
Diritto statistica	»	0,30	»	»	»
Tassa di cui al R. decreto-legge 1592 del 21 dicembre 1931 . .	»	0,25	»	»	»
Totale dei diritti doganali . . .	L.	106,63	»	»	»

Le variazioni di listino saranno comunicate di volta in volta a mezzo di circolare sul *giornale militare*.

8. — Norme di prelevamento.

I prelevamenti del petrolio saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio, numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre essere fatta menzione del corpo d'armata e dell'ufficio di amministrazione dai quali l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo (in peso) della merce prelevata su appositi « buoni di prelevamento » a due tagliandi: A B di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della merce, il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando A). Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B) che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 1°) dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta verrà considerato quale giorno di consegna il 3° giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — Modalità di pagamento.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie, dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente:

« *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. E. di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra sarà del seguente tenore: « *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . . . in data . . . . . .*

La spesa viene imputata al cap. . . . . . eserc. . . . . . .

Il capo ufficio amministrazione:

Il consegnatario: *Il gestore (o direttore o capo ufficio):*

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 10.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli - ufficio vendita di Milano - e da commutarsi in vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore della stessa azienda generale - ufficio vendita di Milano.

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul conto corrente 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — Imballaggi.

Il carburante potrà essere prelevato:

a) imballato, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna;

Tarscorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino.

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

e) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

11. — Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.

I prelevamenti di petrolio effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

E' fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. E. una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. ....

Matrice della richiesta di prelevamento

(1) ....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta

....

(circolare ... *giornale militare* 193...)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193..

IL ....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO

N. ....

La ditta ....

Agenzia o deposito di ....

consegnerà al (1) ....

dipendente dal (2) ....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo ....

....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193..

IL ....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando A**

SOCIETÀ . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Petrolio	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . . li . . . . 1933. .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i lubrificanti vengono spediti dietro richiesta di prelevamento dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando B**

SOCIETÀ . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Petrolio	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . ., lì . . . . 193. .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia	Deposito Militare dell'Antognana
Vado Ligure	Deposito A.G.I.P.
Fiume	Raffineria oli Minerali S. A.
Venezia	Porto Marghera
Napoli	Via delle Brecce, 3

DEPOSITI INTERNI.

Torino	Gianoli & Coppa, Corso Re Umberto, 7
Biella	Rossi Bruno, Via Umberto, 42
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, Corso Carlo Alb. 1
Cuneo	Dott. M. Lessone & Geom. P. Beccaria, Piazza Vittorio Emanuele II, 5
Ivrea	Lotti Giuseppe Manlio, C. C. Nigra, 8
Milano	Attilio Cassoni & C., Via Monte di Pietà, 1-A
Como	Saba Dell'Oca, Via Ospedale, 5
Lecco	Saba Dell'Oca, Ponte Asone Visconte (Lecco) Strada Provinciale
Varese	Saba Dell'Oca, Via Bainsizza, 1
Piacenza	Enea Cigala & F., Via Roma, 17
Pavia	Frat. Gianni e Italo Rossi, V. Rismondo Francesco, 1
Sondrio	Paini e Spagnolin, Via Trieste, 1
Bergamo	Dott. Giuseppe Pucci, Via S. Michele Angolo, P. Baroni
Brescia	Amistani F. & C., Via Nino Bixlo, 1

Cremona	Gambazzi Cav. Francesco, V. F. Robolotti, 3
Mantova	Borelli Cav. Col. Arminio, Via Oberdan, 19
Verona	Avanzini Eugenio, Via Mazzini, 50
Bolzano	Cav. Vito Radina & C., Via Rosmini, 7
Padova	Albertazzi Aldo, Via San Fermo, 18
Rovigo	Enzo Loyon, Via Mazzini, 34
Trento	Rag. Ugo Manganelli, Via del Brennero, 33
Venezia	Ciaccia Vincenzo & C., S. Marco Piscina San Moinè, 2054
Vicenza	Colognese Pietro, C. P. Umberto, 10
Fiume	Fonda Justin & C., Piazza R. Elena
Trieste	Mann & Rossi, Piazza Dalmazia, 1
Pola	Mann & Rossi, Via Monti, 2
Gorizia	Vestrini Roberto, Via Montesanto, 32
Udine	Travani Attilio, Via Savorgnāna, 12
Pordenone	F.lli Mantovani, Via Grigoletti
Treviso	Saibene Cesare, Borgo Cavour
Belluno	Favretti Giuseppe, Sedico Bribano
Alessandria	Mignone Dott. Secondo & Chiodi E., Via Roma, 35
Genova	Siliato Rag. S. L., Via XX Settembre, 2-13
Savona	Beccaria Geom. Pietro & Comm. Dr. Mario Lessona, Corso Principe Amedeo, 2
S. Remo	Barlesi Cav. Alfredo, Corso Garibaldi, 21
Spezia	Rag. Italo Sainaghi, Via Manzoni, 8
Bologna	Agenz. Vendite Prodotti Agip Dott. Parenti e Dott. Muggia, Via Nazario Sauro, 25
Ferrara	Orsi Luigi, Via Borgoleoni, 7-9
Modena	Feltri e Pucci, Piazza Mazzini, 5
Parma	Bistolfi Rag. Guido, Viale P. Toschi, 8
Reggio Emilia	Ing. R. Amoretti Avv. U. Maestri, Via Francesco Crispi, 2

Ancona . . . . . . .Rag. Iridio Mantovani, Corso Mazzini, 34

Macerata . . . . . .Serafini R. Giuseppe, Via R. Margherita, 14

Pescara . . . . . . .Sgambatti Umberto & Cav. Mauro Raffaele, Corso V. Emanuele, 434

Rimini . . . . .Dott. Giovanni Leonardi, Via Roma

Forlì . . . . .Rag. Bendi Alberto, Via Bruni, I-b

Ravenna . . . . . . .Meldolesi Rag. Enzo, Via Farini, 8

S. Benedetto Tronto .Flajani Ettore & Livio Loffreda, Viale XX Settembre

Arezzo . . . . .Palleggi & Vannucci, Corso V. Emanuele, 36

Firenze . . . . . . .Avv. Carlo Sestini, Via Rondinelli, 3, Dep. a Castello

Grosseto . . . . . . .Arturo Gorrieri, Via Roma, 10

Livorno . . . . . .S. A. Lubrific. O. Coppini, Via Indipendenza, 8

Pisa . . . . .S. A. Lubrific. O. Coppini, Via V. Emanuele, 24

Lucca . . . . .Ing. Oliviero Secenti, Via V. Emanuele, 2

Siena . . . . .Cav. Pasquale Lazzeri, V. Costarella dei Barbieri, 1

Pistoia . . . . . . .Cav. Quirino Vanni, Via Curtatone e Montanara, 1

Aquila . . . . .I. Recine & Lucci, Via Cesare Battisti, 2

Cagliari . . . . . . .Cav. Devoto Dino, Viale Trieste, 63

Sassari . . . . . . .Conti Giuseppe, Via Roma, 7

Perugia . . . . . . .Consorzio Agr. Cooperat., Corso Vannucci, 5

Rieti . . . . .Jacobini Annibale, Piazza Potenziani, 6

Roma . . . . .Marzano & Fasce, Via del Tritone, 125

Civitavecchia . . . .Ditta Arturo & Cruciano fratelli Parenti, Via XVI Settembre, 18

Frosinone . . . . . .Zoppieri Virgilio, C. Vitt. Emanuele

Viterbo . . . . .Parenti Romolo & C., Via Cassia Pal. Brusa

Spoleto . . . . . . .Soc. An. Comm. Ind. Agr., Via Nursina

Terni . . . . .Perranti Alfredo & figli, Piazza XXI Aprile

Foligno . . . . . . .Lesandrini Umberto

Avellino	Cav. Paolo D'Arganio, Via Mancini, 12-20
Benevento	Adolfo Basile, Via Valfortere
Campobasso	Colagiovanni Ferdinando, Corso Vittorio Emanuele, 27
Napoli	S. A. Cutolo, Via Chiatamonte, 65
Potenza	Dott. Rag. Antonio Ferretti, Corso V. Emanuele
Salerno	Soriente & Jannone, Via Flavio Gioia, 5
Bari	G. I. Nuovo, Via Bozzi, 48
Foggia	D. & R. F.lli Antonacci, Via Trieste, 28
Lecce	Alberto Pino & Francesco Chillini, Via Paladini, 10
Taranto	Rag. Giuseppe Buono, Via dei Cesari, 2
Brindisi	Briganti Ippazio, Porta Mesange, 75
Matera	Cav. Francesco Pizzilli, Corso Umberto, 5
Reggio Calabria	Rag. Comm. Pasquale Accurso, Via Giulia, 12
Cosenza	Perugini & Zagarese, Corso Mazzini, 130-134
Catania	Comoni & Compagni, Via Anzalone, 7
Messina	Macrì & Interdonate, Via S. Cecilia, 92
Catanzaro	La Russa Achille, Largo Banca d'Italia
Palermo	Bazan & Ig. Ferruzza, V. P. Belmonte, 87
Caltanissetta	Cangitano avv. Salvatore, Corso Vittorio Emanuele, 106
Siracusa	F.lli Malfitano fu M., Corso Umberto I, 132
Porto Empedocle	F.lli Vinti, Via Francesco Crispi, 448
Trapani	Tedesco Domingo Gaspare, Via Ricc. Passeneto

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche del petrolio « SOLE ».

Caratteri organolettici: incolore o al massimo lievemente paglierino-limpido.

Impurità: nessuna.

Umidità: esente.

Densità a 15° C: 0,820/0,825.

Punto d'infiammabilità A. Pensky: non inferiore a 21°

Potere calorifico superiore: non inferiore a 10600 calorie.

Reazione: neutra.

Zolfo contenuto: esente.

Deve distillare completamente a temperatura non superiore a 300°; non vi deve essere forte sproporzione fra le varie frazioni che distillano fra 150° e 300°; è tuttavia preferibile che le frazioni intermedie predominino su quelle estreme.

N. 592. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. 2ª). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

La fornitura dei lubrificanti auto, occorrenti a tutti gli enti dell'esercito è stata affidata, fino al 30 giugno 1934, alla raffineria olii minerali società an. (R.O.M.S.A.).

1. — Tipi e prezzi dei lubrificanti.

I tipi dei lubrificanti ed i corrispondenti prezzi sono i seguenti:

Italoil denso L	L.	360
Id. semidenso L	»	310
Id. fluido L	»	240
Id. composto per cambi e differenziali	»	240
Grasso Lubrifix S. R. M.	»	200

I prezzi s'intendono per 100 Kg. netti di merce, inclusa la tassa di vendita, resa franca ai depositi della ditta, imballaggio gratis con prelevamenti normalmente in fusti ed eccezionalmente in latte da Kg. 18.500 netti.

Per le zone franche del Regno il prezzo dei lubrificanti dovrà essere sempre diminuito della tassa di vendita e dei diritti doganali, facendo figurare la diminuzione in fattura.

Le caratteristiche dei lubrificanti risultano dall'allegato n. 3.

2. — Modalità di prelevamento.

I depositi della ditta ai quali gli enti prelevatari dovranno *esclusivamente* rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 5).

A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località; gli enti stanziati in località diverse, si rivolgeranno invece al deposito più vicino, il quale provvederà, a spese e rischio della ditta fornitrice, alla spedizione del lubrificante con consegna franco vagone stazione ferroviaria d'arrivo.

I rifornimenti dovranno essere eseguiti mediante « richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo d'ufficio, numerate progressivamente e indicanti il corpo d'armata dal quale l'ente dipende.

In dette richieste, da approntarsi anche manualmente dagli enti prelevatari, dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario, della nomenclatura e qualità dei lubrificanti, nonchè del capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il tracciato da usarsi sarà conforme al modello annesso (allegato n. 1).

I quantitativi dei lubrificanti che verranno richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (fusti o latte).

Invece le fatture che emetterà la ditta dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti delle materie fornite.

Il deposito, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei lubrificanti consegnati su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi A B di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna dei lubrificanti il deposito farà apporre sui predetti tagliandi dei buoni di distribuzione la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo il tagliando A, e consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B che resterà presso lo stesso ente prelevatario.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero della richiesta di prelevamento nonchè la data dell'effettivo ritiro della merce.

Ad ogni richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che le materie siano state consegnate in una o più volte.

Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi del successivo comma 3° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna alla ditta, sia a mano che a mezzo posta, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta, verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le dichieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date in una data qualsiasi e dovranno essere soddisfatte nel periodo massimo di 10 giorni, a partire dalla data di consegna della richiesta al deposito della ditta, al quale dovrà però essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza del prelevamento.

3. — **Penalità pel ritardo nella consegna.**

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuti dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei capitolati generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 di detti capitolati generali s'intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 10 per cento dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà dei prelevatari di provvedere all'acquisto in danno a norma del paragrafo 22 dei capitolati generali stessi ferme sempre restando le altre facoltà di cui al paragrafo 19 dei richiamati capitolati generali.

4. — **Imballaggi.**

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto escluso cioè il peso del recipiente, verificato all'atto della consegna per gli enti dislocati nella località ove trovansi i depositi della ditta; per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti, che saranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare e verranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari.

Sia tenuto presente che non sono ammessi prelevamenti di lubrificante contenuti in imballaggi di tipi differenti da quelli stabiliti dal contratto (fusti e latte da Kg. 18.500 e le cui caratteristiche risultano dall'annesso allegato n. 4),

5. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno ma, in ogni modo, non meno di una volta per trimestre, facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante dalla ditta, da uno qualunque dei corpi ed enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità dei lubrificanti affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna della parti, un campione del lubrificante di Kg. 10.

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Questo ministero indicherà di volta in volta se debbansi effettuare anche prove di comportamento al banco: in questo caso oltre al campione di Kg. 10 dovrà essere prelevato un secondo campione di lubrificante di Kg. 30.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. E. che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di lubrificante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. E. parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

6. — Penalità per fornitura di lubrificanti non rispondenti alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di lubrificante dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, potrà raggiungere il 10 per cento del valore del quantitativo di lubrificante del medesimo tipo acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto dei lubrificanti dalla R.O. M.S.A. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare il lubrificante (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la Società contraente non sia in grado di fornire il lubrificante corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta R.O.M.S.A. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 3°;

b) di continuare ad acquistare lubrificanti dalla R. O. M. S. A. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione, multando la ditta per i quantitativi di lubrificante del medesimo tipo che ha formato oggetto di contestazione, nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente, al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire lubrificante corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. E.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni del medesimo tipo di lubrificante prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di lubrificante fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti della R. O. M. S. A. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3°, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

7. — **Pagamento.**

La ditta trasmetterà agli uffici di amministrazione specificati nelle richieste di prelevamento le fatture dei lubrificanti consegnati ai vari enti prelevatari, in originale e due copie.

Sulle fatture originali e sulle copie dovrà essere apposta, rispettivamente la stampigliatura, in modo evidente: *originale-copia.*

Dovrà essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e del numero e della data dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. E. ai fini statistici.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore: « *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n.... in data ......*

Il consegnatario: *Il gestore*
(o direttore o capo ufficio):

Il capo ufficio amministrazione:

Lo stesso ufficio amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per importo di fatture superiori a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Fiume a favore della raffineria olii minerali S. A. « R.O.M.S.A. » di Fiume e da accreditarsi in conto corrente a favore della Società predetta presso la Banca d'Italia sede di Fiume.

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società pagabile all'ordine della società stessa dall'uficio postale di Fiume.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

8. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di lubrificanti effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

E' fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. E. una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato 1.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) ....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta ....

(circolare ... *giornale militare* 193..)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193.. - Anno ....

Il ....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ....

La ditta..

Agenzia o deposito di ....

consegnerà al (1) ....

dipendente dal (2).......... :..

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo.......

......................: ....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193.. - Anno ..

Il ....

---

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando A**

SOCIETÀ . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità K.g
	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A. . . . . li . . . . 193 . . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta di prelevamento dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando B**

SOCIETÀ . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . . li . . . . 193. .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario e rimanere presso lo stesso.

ALLEGATO N. 3.

Caratteristiche dei lubrificanti.

1. — Dovrà essere raffinato e filtrato: esaminato per trasparenza in una provetta del diametro di mm. 20 dovrà risultare limpido ed esente da sostanze di qualsiasi genere disciolte od in sospensione.

Inoltre 5 cmc. dell'olio esaminato per trasparenza verranno poi trattati con 100 cmc. di benzolo; la miscela dopo essere stata lasciata a riposo per 24 ore verrà filtrata. Sul filtro non dovranno rimanere traccie di impurità apprezzabili ad occhio.

2. — Non deve contenere sostanze grasse vegetali od animali saponificabili.

Scaldando in un tubo a 250° per un quarto d'ora 3 cc. di olio con mezzo grammo di sodio ed in un altro tubo la stessa quantità di olio con 4 gr. di potassa o di soda caustica, non dovrà apparire dopo il raffreddamento indizio alcuno di gelatinizzazione.

3. — Non deve contenere sostanze resinose.

4. — Non deve contenere più di 0,01 per cento di ceneri.

5. — La sua acidità organica calcolata come acido oleico non deve superare 0,1 per cento.

6. — Non deve contenere traccia di acidi minerali.

7. — Non deve contenere acqua.

8. — Essiccatività:

Steso in uno strato sottile sopra una lastra di vetro e lasciato per 48 ore in un luogo arieggiato ed al riparo dalla polvere non dovrà presentare alcun indizio di essiccazione.

9. — Scorrevolezza:

Mantenuto alla temperatura —0°C per un'ora dovrà scorrere visibilmente entro un tubo di vetro ripiegato ad U del diametro di mm. 6 sotto la pressione di 2 m. di acqua.

Peso specifico 15° C:

Italoil fluido L.	0,910/920
» semidenso L.	0,905/915
» denso L.	0,895/910

Viscosità Engler a 50° C:

Italoil fluido L.	7/9
» semidenso L.	12/13
» denso L.	18/19

Viscosità Engler a 80° C:

Italoil fluido L.	inf. a 3
» semidenso L.	inf. a 4
» denso L.	inf. a 5,5

Viscosità Engler a 110° C:

Italoil fluido L.	su. a 1,5
» semidenso L.	sup. a 1,8
» denso L.	sup. a 2,1

Punto di inflammabilità (a crogiuolo aperto):

Italoil fluido L.	sup. a 205°
» semidenso L.	sup. a 220°
» denso L.	sup. a 230°

Composto per cambi:

1) Composto di olio minerale puro raffinato e di sostanze grasse sotto forma di sapone alcalino.

2) Non deve contenere sostanze inerti nè acidi grassi liberi.

3) Le sostanze grasse saponificabili calcolate secondo il coefficiente di saponificazione 0,200 debbono trovarsi in quantità minore del 10 per cento.

4) L'acqua sarà tollerata nella quantità non eccedente il 3 per cento, essa deve essere bene incorporata con le materie lubrificanti ed il tutto deve avere l'aspetto di un lubrificante omogeneo privo di grumi, nè dopo fusione e successivo raffreddamento dovrà cambiare il suo stato di omogeneità.

5) Deve aderire facilmente agli ingranaggi anche alla temperatura di 15° C.

6) Punto di gocciolamento Ubbelohde superiore a 50° C.

Grasso lubrifix S.R.M.:

1) Deve essere costituito esclusivamente da olio minerale raffinato e da sostanze grasse sotto forma di sapone alcalino.

2) Non deve contenere sostanze inerti nè acidi grassi liberi.

3) Le sostanze grasse saponificabili calcolate secondo il coefficiente di saponificazione 0,200 debbono trovarsi in quantità minore del 17 per cento.

4) Sarà tollerata la presenza di calce libera nella percentuale dell'uno per cento.

5) L'acqua sarà tollerata nella quantità non eccedente il 5 per cento, essa deve essere bene incorporata con le materie lubrificanti ed il tutto deve avere l'aspetto di un grasso omogeneo privo di grumi, nè dopo fusione e successivo raffreddamento dovrà cambiare il suo stato di omogeneità.

6) Deve aderire facilmente agli ingranaggi anche alla temperatura di 15° C.

7) Punto di sgocciolamento U.

Superiore a 85°.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche principali dei recipienti « ROMSA ».

a) *I barili* di legno, contenenti approssimativamente kg. 165 netti, hanno sul fondo l'iscrizione della ragione sociale, marchio di fabbrica e qualità del lubrificante in essi contenuto; sull'altro fondo il peso lordo, la tara, il numero del fusto, la qualità del lubrificante, ed, eventualmente, lo stemma della finanza ed altre marche per distinguere le spedizioni.

b) *Le latte* contenenti kg. 18.500 di olio o di grasso, sono verniciate in bleu, hanno su di una faccia le seguenti iscrizioni:

sull'angolo sinistro superiore una striscia tricolore obliqua; nell'angolo destro superiore, il marchio « AGIP » in nero su fondo bianco, circoscritto da un cerchio nero, nel centro il marchio « ROMSA » in nero su fondo bianco, contenuto in un rombo.

Inferiormente, una striscia larga, obliqua gialla attraversante tutta la faccia, con impresso il marchio « Italoil » in caratteri rossi e le indicazioni del tipo di lubrificante (in carattere nero per il grasso — in carattere rosso per il lubrifix — con apposito timbro la qualità dell'olio); in basso la ragione sociale « Raffineria olii minerali - Fiume », in caratteri bianchi.

Sulla faccia opposta a quella considerata si riscontrano le stesse iscrizioni.

Sulle altre due facce una striscia larga obliqua gialla con la scritta, in caratteri neri, « Italoil ». Tale scritta manca sulle latte contenenti grasso.

c) *Le casse* di legno contenenti le latte su descritte, su un frontale portano scritto il tipo di olio contenuto, sull'altro frontale il marchio, a fuoco, « ROMSA ».

ALLEGATO N. 5.

Elenco dei depositi della Raffineria olii minerali S. A. Fiume.

Torino	Gianoli & Coppa, Corso Re Umberto, 7
Alessandria	Dott. Secondo Mignone & Emilio Chiodi, Corso Roma, 35
Milano	Ditta Attilio Cassoni & C., Via Monte di Pietà, 1-a
Verona	Eugenio Avanzini, Via Mazzini, 50
Trieste	Mann & Rossi, Piazza Dalmazia, 1
Bologna	Dott. Angelo Parenti, Via Nazario Sauro, 25
	Dott. Mario Muggia, (Deposito Agip. Casalecchio di Reno)
Firenze	Cav. Avv. Carlo Sestini, Via Rondinelli, 3
Roma	Ditta Marzano e Fasce, Via del Tritone, 125
Bari	G. J. Nuovo, Via Bozzi, 47
Napoli	S. A. Cutolo, Rappresentanze e Commissioni, Via Chiatamonte, 65
Udine	Attilio Travani, Via Savorgnana, 12
Palermo	Bazan & Ing. Ferruzza, Via Principe Belmonte, 87
Cagliari	Dino Devoto, Viale Trieste, 63
Asti	Romano Quirico, Piazza Libertà, 1
Cuneo	Comm. Dott. Mario Lessona e Cav. Geom. Pietro Beccaria, Piazza Vittorio Emanuele, 5
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, Corso Carlo Alberto, 1
Bolzano	F.lli Cav. Vito & Luigi Radina, Via Rosmini, 7
Brescia	Lunati & Sugari, Via Nino Bixio, 1
Padova	Arturo Cosi & Roberto Vestrini, Corso del Popolo, 16
Pola	Mann & Rossi, Via Monti, 2
Gorizia	Rag. Camillo Perotti, Via Montesanto, 32
Piacenza	Enea Cigala, Via Roma, 17

Ravenna . . . . . . .Rag. Enzo Meldolesi & Attilio Monti, Via Maresciallo Diaz, 18 B-C

Ancona . . . . . . .Cav. Uff. Iridio Mantovani, Corso Vittorio Emanuele, 17

Livorno . . . . . . .S. A. Lubrificanti Osea Coppini, Via Indipendenza, 6

Perugia . . . . . . .Consorzio Agrario Cooperativo, Corso Vannucci, 5

Chieti . . . . .Nicola Artese, Corso Marruccino, 181

Catanzaro . . . . . .Achille Larussa, Largo Banca d'Italia

Messina . . . . . . .Macrì & Interdonato, Via S. Cecilia, 92

Genova . . . . .Stabilimento ROMSA Fegino, Corso Vittorio Emanuele III

Altri depositi della ROMSA esistenti nel Regno.

Casale Monferrato . .Luigi Borgnis, Corso Valentino, 14
Civitavecchia . . . .F.lli A. & C. Parenti, Via XX Settembre, 18
Cremona . . . . . . .Francesco Gambazzi, Via F. Robolotti, 3

Gradisca . . . . . . .Gandin Giuseppe

Mantova . . . . . . .Col. Borelli Arminio, Via Oberdan, 19

Modena . . . . . . .Feltri & Pucci, Piazza Mazzini, 5

Pavia . . . . .F.lli Bossi, Via Francesco Rismondo (ex Piazza d'Armi)

Pescara . . . . . . .Sgambatti & Cav. Mauro, Corso Vittorio Emanuele, 434

Pinerolo . . . . . . .Giacomo Peruglia, Via Saluzzo, 2

Siena . . . . .Cav. Pasquale Lazzeri, Costarella dei Barbieri, 1

Treviso . . . . . . .Cesare Salbene, Borgo Cavour (Eden)

Zara . . . . .Giuseppe Crivellari, Piazzetta Marina

Sassari . . . . .Giuseppe Conti, Viale Dante, n. 15

Foggia . . . . .D. & R. F.lli Antonacci fu Vincenzo, Via Trieste, 28

N. 593. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — Con riferimento all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 9 gennaio 1934-XII, avrà inizio, presso il laboratorio batteriologico di veterinaria militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari.

Detto corso avrà la durata di mesi quattro e si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — Frequenteranno detto corso i seguenti ufficiali veterinari:

capitano BAVASSANO Giuseppe, 4° reggimento artiglieria da campagna;

tenente DE SANTIS Marino, 22° reggimento artiglieria da campagna.

Essi si presenteranno al ministero della guerra, ufficio del capo servizio veterinario, il 9 gennaio 1934, alle ore 10.

Seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano, non oltre il 25 di ogni mese, al 13° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 594. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per ufficiali in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 20 ottobre 1933 - Anno XI.

1. — La legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo, stabilisce che gli ufficiali inferiori di complemento da assegnare alle unità di prima linea, per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, debbono:

a) aver frequentato — nel periodo di permanenza nel grado — almeno un corso d'istruzione per ufficiali in congedo, se sottotenenti, e due corsi di istruzione, se tenenti e capitani;

b) essere richiamati alle armi per partecipare ad un periodo di esercitazioni, la cui durata è:

— di 20 giorni per gli ufficiali che abbiano frequentato i corsi predetti riportandovi almeno *sufficiente* profitto (vedi successivo n. 10);

— di 35 giorni per gli ufficiali che non soddisfino alla condizione sopracennata.

2. — Scopo dei corsi di istruzione per ufficiali in congedo: mettere al corrente detti ufficiali sulle principali questioni tattiche inerenti alle loro funzioni, addestrandoli, cioè, al comando di plotone o di compagnia, o reparti corrispondenti, per quanto possibile, con l'esercizio del comando effettivo di reparto.

3. — I corsi saranno svolti tra il novembre p. v. ed il marzo successivo; la loro organizzazione e l'alta sorveglianza su essi compete ai comandanti di corpo d'armata e di isola, i quali:

a) ne stabiliranno la data d'inizio — tenuto conto delle particolari caratteristiche di ciascuna regione, — e la durata, che potrà esser portata anche ad un minimo di tre mesi, in relazione ai fondi disponibili ed alle altre possibilità pratiche;

b) imprimeranno a detti corsi un indirizzo eminentemente pratico, onde trarne il massimo rendimento;

c) cureranno che siano avvertiti gli ufficiali interessati, cioè quelli compresi nei limiti di età ed anzianità in appresso indicati;

d) illustreranno i vantaggi di tali corsi, e disporranno che sia intensificata da parte dei corpi la propaganda presso gli ufficiali in congedo assegnati ai corpi stessi per mobilitazione.

ARMA	CAPITANI		TENENTI		SOTTOTENENTI	
	età	anzianità	età	anzianità	età	anzianità
Fanteria	fino al 45° anno compreso	31 ottobre 1917 fino a Dallari Bruno di Romeo, pag. 85 annuario 1930	fino al 40° anno compreso	a tutto il 17 giugno gno 1917	fino al 40° anno compreso	a tutto il 26 dicembre 1926
Cavalleria		a tutto il 15 dicembre 1926		a tutto il 35 dicembre 1917		a tutto il 31 agosto 1928
Artiglieria		a tutto il 17 ottobre 1918		a tutto il 28 ottobre 1917		a tutto il 16 gennaio 1927
Genio		a tutto il 30 dicembre 1917		a tutto il 4 ottobre 1917		a tutto il 16 giugno 1927

4. — Ai corsi possono partecipare anche ufficiali di età ed anzianità diverse da quelle indicate nonchè gli ufficiali della M.V.S.N. che desiderino inscriversi. Gli ufficiali che non hanno obbligo di frequenza e che hanno preso parte a due corsi, potranno inscriversi ai nuovi corsi e partecipare, se credono, alle sole esercitazioni tattiche.

5. — Per la formazione dei corsi si terranno presenti le seguenti direttive, adattandole alle particolari esigenze di ciascun corpo d'armata, sentiti, ove occorra, i capi sezione dell'U.N.UC.I.:

a) I corsi verranno istituiti là dove si raggiunga almeno l'aliquota di 15-20 ufficiali in congedo inscritti, compresi gli ufficiali della M.V.S.N.;

Di massima, ciascun corso non dovrà accogliere più di 50 frequentatori.

b) Finchè possibile, effettuare corsi per arma, anzichè misti.

Nei piccoli centri, ove il numero degli iscritti risultasse esiguo, potrà essere costituito un corso unico, durante il quale verrà dato maggiore sviluppo alle istruzioni dell'arma maggiormente rappresentata; istruzioni principali delle altre armi saranno impartite in determinate giornate, da appositi ufficiali competenti.

Gli ufficiali di cavalleria, ove non fosse conveniente istituire per loro un corso speciale, prenderanno parte ai corsi con quelli di fanteria.

c) I corsi si svolgeranno nelle località nelle quali esistano comandi o uffici, che possano fornire ufficiali istruttori, e a preferenza in quelle nelle quali abbiano sede reparti di truppa da impiegare in esercitazioni pratiche. In località *non* sedi di truppa o di comandi, nelle quali si possano raccogliere un buon numero di iscritti, si effettueranno riunioni di carattere *didattico-applicativo*, sotto la direzione di un ufficiale superiore da inviare sul posto, di volta in volta, con il materiale necessario: riunioni che saranno integrate e concluse con l'intervento ad esercitazioni di reparti di truppe;

d) Ai corsi saranno preposti ufficiali superiori che per spirito di comprensione, per senso pratico e competenza affidino nei risultati.

Un ufficiale generale od un colonnello, qualora si svolgessero più corsi nella stessa sede, ne assumerà la direzione.

6. — Il corso comprenderà una parte *applicativa* (almeno una diecina di esercitazioni sul terreno, *possibilmente* con *quadri* e con truppa) ed una parte *illustrativa* delle esercitazioni di reparto (altra diecina di riunioni, in genere serali) durante la quale s'impartiranno, ogni volta che se ne presenti l'occasione, le relative ed opportune nozioni teoriche.

Durante lo svolgimento della parte applicativa saranno eseguite esercitazioni pratiche di tiro con le mitragliatrici, tiri dimostrativi col tromboncino, esercitazioni a fuoco col cannone da 65/17 per fanteria, lancio di bombe a mano ed illustrazioni pratiche con artifizi pseudo-gas.

Nelle località sedi dei centri automobilistici e dei loro distaccamenti dovranno essere svolte, agli ufficiali destinati alle unità automobilistiche, speciali istruzioni (in almeno sei delle riunioni stabilite) per far conoscere i nuovi materiali automobilistici e le relative norme di impiego.

7. — La scelta dei giorni e delle ore per lo svolgimento delle esercitazioni e per le riunioni, sarà fatta prendendo accordi con le sezioni dell'U.N.U.C.I., onde adattarsi alle diverse situazioni personali degli ufficiali in congedo ed agli eventuali incarichi cui essi siano chiamati come appartenenti alla M.V.S.N., specie se addetti all'istruzione premilitare.

8. — Gli ufficiali di complemento in congedo, compresi nei limiti di anzianità indicati al precedente n. 3, vestiranno l'uniforme durante le esercitazioni; ad ogni modo il comando effettivo di reparto sarà assunto dagli ufficiali in uniforme.

Alle esercitazioni stesse potranno intervenire in abito civile gli altri ufficiali in congedo volontari.

9. — I direttori dei corsi comunicheranno le eventuali assenze degli ufficiali in congedo dalle lezioni o dalle esercitazioni, ai capi delle sezioni U.N.U.C.I., i quali ne informeranno le amministrazioni da cui gli ufficiali medesimi dipendono.

10. — Gli ufficiali, come indicato al n. 21 del regolamento di disciplina, durante le lezioni od esercitazioni, sono considerati in servizio, senza diritto ad assegni nè ad indennità.

Per gli ufficiali di complemento di cui al n. 3, e per quelli frequentatori, sempre che anche per essi gli ufficiali istruttori abbiano i necessari elementi di giudizio, saranno compilati sintetici rapporti informativi (da allegare ai libretti personali degli interessati) specificando se l'interessamento dimostrato durante i corsi ed il profitto conseguito, è stato *molto, sufficiente* o *poco*.

Detti rapporti per gli ufficiali in congedo appartenenti alla M.V.S.N. verranno compilati in duplice copia e trasmessi alle autorità dell'esercito ed a quelle della M.V.S.N. dalle quali ciascun ufficiale dipende. Per gli altri ufficiali della M.V.S.N. verrà compilato un rapporto in semplice copia da trasmettere alla competente autorità della milizia stessa.

11. — Gli ufficiali in congedo inscritti ai corsi avranno diritto alla tariffa del 70 % (circolare 370 *giornale militare* 1928, paragr. 10, lettera *c*) nei viaggi in ferrovia durante le esercitazioni. Sarà perciò loro rilasciato un certificato di iscrizione ai corsi stessi e attestante il diritto alla riduzione.

Le spese di viaggio dalle sedi di abituale residenza a quella dei corsi verranno al termine dei corsi rimborsate, sempre che gli ufficiali abbiano preso parte ad almeno 2/3 delle esercitazioni ed a metà delle riunioni.

12. — I comandi di corpo d'armata e di isola saranno coadiuvati, nella istituzione dei corsi, dalle sezioni dell'U.N.U.C.I., a cui compete:

a) svolgere opera di propaganda, mettendo in rilievo quanto è stabilito al precedente n. 11;

b) fare noto che saranno esclusi dalle concessioni ferroviarie stabilite per i soci dell'U.N.U.C.I. gli ufficiali che, avendo obbligo e *possibilità* di frequentare i corsi, li disertano per scarsa comprensione degli alti doveri dell'ufficiale in congedo, in regime fascista;

c) ricevere le inscrizioni, indire le riunioni e trasmettere agli ufficiali in congedo inscritti ai corsi le comunicazioni necessarie;

d) concorrere altresì a fornire i locali ed i mezzi non militari eventualmente occorrenti;

e) disporre per la distribuzione, agli ufficiali, dei regolamenti, delle carte topografiche e dei materiali di cancelleria.

13. — Ai comandi di corpo d'armata e d'isola, verranno fatte assegnazioni di fondi per l'eventuale impiego di mezzi automobilistici e ferroviari, per il rimborso delle spese di viaggio di cui al n. 11, in relazione ai corsi indetti ed al numero di ufficiali in congedo inscritti.

14. — I comandi di corpo d'armata e d'isola comunicheranno:

per il 1° dicembre prossimo:

a) al ministero (segreteria militare) e al comando del corpo di stato maggiore il numero dei corsi indetti, le rispettive sedi, il numero di ufficiali inscritti a ciascuno di essi e il fabbisogno preventivo di fondi;

b) al ministero (direzione generale d'artiglieria e direzione del centro chimico militare), rispettivamente, le munizioni e gli artifici necessari per le esercitazioni pratiche di cui al numero 6.

Per il 1° giugno 1934, al ministero (segreteria militare) e al corpo di S. M. le osservazioni compiute durante i corsi e le eventuali proposte per i corsi futuri.

Si tenga presente che:

L'efficienza dell'esercito di guerra risiede sopratutto nella preparazione dei quadri in congedo: donde la necessità ed il dovere di dedicare ogni maggior cura a questi centri di addestramento guerriero, utilizzando per tale altissimo scopo la collaborazione di due formidabili forze del Regime: la Milizia della rivoluzione e la U.N.U.C.I., il cui capo è il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 595. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare a siepi compresa nella riunione di corse del 4 novembre a Foggia. « Premio della Vittoria ».** — (Servizio ippico e veterinario). — 26 ottobre 1933 - Anno XI.

Premio della Vittoria — Corsa militare a siepi per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio.

Pesi: anni 4 kg. 68; anni 5 ed oltre kg. 71. Le femmine ed i castroni kg. 2 in meno. Per ogni L. 3000 vinte in ostacoli nell'annata kg. 1 di sopraccarico. I cavalli che avendo corso in ostacoli non avranno vinto nell'annata un premio di L. 3000 kg. 2 di discarico; i debuttanti in siepi riceveranno kg. 5.

Distanza: m. 2600 circa.

Premi: L. 3500 (1800 - 1000 - 500 e L. 200 all'allevatore) delle quali L. 1500 date dal ministero della guerra e L. 1000 dal comitato feste patronali.

Entrata: L. 35; forfait L. 15.

Chiusura delle iscrizioni martedì 31 ottobre 1933-XI, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 = All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 = All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640. intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale. **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 431-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

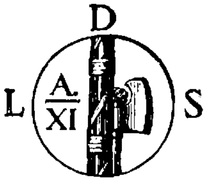

PREZZO L. 2—

(6102850) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª 1933 - ANNO XII 3 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **596 - 29 maggio 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1330. - Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile . . . . *Pag.* 2173

» **597 - 1° novembre 1933** - Anno XII -- SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Costituzione dell'istituto superiore tecnico d'artiglieria . . . . » 2193

» **598 - 25 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni del personale in prova . . . . » 2195

PARTE SECONDA

N. **599 - 14 settembre 1933** - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale . . . . . *Pag* 2197

N. **600 - 21 settembre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare fino al 31 dicembre 1933-XII . . . *Pag.* 2198

« **601 - 4 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione militare. . . . . . . » 2199

» **602 - 25 ottobre 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra dei giovani nati nell'anno 1902 . . . . » 2228

» **603 - 2 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 2228

» **604 - 2 novembre 1933** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . » 2229

» **605 - 2 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria e d'automobilismo. - Pubblicazione n. 2135 - ediz. 1930 » . . . . » 2231

» **606 - 2 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate. . . . . » 2231

PARTE PRIMA

Circolare N. 596. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1330. – Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.** — (Gabinetto). — 29 maggio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 248, del 24 ottobre 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 103. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, sulla disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.

CAPO I.

Domanda di licenza.

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare per vendere o, comunque, cedere ad altri maschere antigas (1) o apparecchi affini destinati alla protezione individuale antigas della popolazione civile, in previsione di guerra chimica, e chiunque intenda destinare alla vendita materiale di fabbricazione estera appositamente importato, è tenuto a presentare domanda al Ministero della guerra — Centro chimico militare — al fine di ottenere previamente la relativa licenza (v. allegato 3).

La stessa domanda di licenza non può riferirsi a più di un tipo di maschera completa.

Art. 2.

Le domande di concessione della licenza di fabbricazione, per la vendita o cessione, redatte sulla carta da bollo prescritta, dovranno essere accompagnate da:

a) una completa descrizione in triplice copia, corredata da disegni costruttivi, sia dell'insieme dell'oggetto (maschera completa) sia di ogni singola sua parte (facciale, scatola-filtro, custodia, ecc.).

Tale descrizione dovrà essere del tutto particolareggiata per quanto si riferisce alla organizzazione interna della scatola-filtro, sia nella parte meccanica, sia nella parte chimica, con la precisa indicazione delle caratteristiche che valgano a definire i varî prodotti chimici o sostanze filtranti costituenti il caricamento della scatola-filtro, e con la precisa indicazione anche delle garanzie di efficacia, nei confronti di determinate concentrazioni dei varî gas tossici, e del periodo di tempo per il quale tale efficacia è mantenuta. L'indicazione delle garanzie di efficacia sarà fissata in confronto al fosgene, alla cloropicrina ed alle arsine quali rappresentanti tipici di gruppi di tossici rispetto ai quali le scatole-filtro debbono avere efficacia protettiva. I dati contenuti in questa descrizione saranno, a richiesta del fabbricante, tenuti rigorosamente segreti;

---

(1) Per « maschera antigas » si deve intendere il complesso risultante dalle parti descritte all'allegato 1.

b) tre copie della « Istruzione per l'impiego della maschera », istruzione proposta dal fabbricante in relazione alla maschera progettata, e ciò anche per il fatto che una copia di tale istruzione (compilata con molta chiarezza e possibilmente corredata da figure ben evidenti e dimostrative), dovrà accompagnare sempre ciascun esemplare di maschera. Tale istruzione dovrà anche accennare al tempo di garanzia che la ditta crede di poter dare al manufatto, ed al miglior modo della sua conservazione;

c) tre esemplari completi dell'oggetto per cui si chiede licenza, e, in più, cinque esemplari delle parti con caricamento chimico soggetto ad esaurimento con l'uso. Una serie completa del materiale presentato sarà quindi restituita alla ditta, opportunamente bollato ed etichettato, ed un'analoga serie sarà conservata presso il Centro chimico militare come campione di riferimento;

d) notificazione di uno o più nominativi o sigle che individuino la maschera, o parte di maschera, come tipo e come fabbrica di origine, da riportare su ciascuno esemplare della maschera stessa (almeno su di una guancia del facciale e sulla scatola filtro) o parte di essa facendo anche proposte sul modo di applicazione di tali segni distintivi che in ogni caso dovranno essere ben visibili e indelebili;

e) ricevuta dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 (v. art. 3).

Art. 3.

La produzione, per la vendita o cessione, di ciascun tipo di maschera è vincolata al rilascio di una licenza ed al pagamento anticipato di una tassa di concessione governativa di lire 500 (cinquecento) per ciascuna licenza.

L'importo della tassa anzidetta dovrà essere versato, dalla ditta che fa domanda di licenza, mediante cartolina vaglia postale intestata a favore dell'Ufficio registro della giurisdizione territoriale in cui la ditta stessa risiede.

Art. 4.

Ricevuta la domanda e la relativa documentazione e i campioni e le informazioni che rendono completa la domanda stessa, il Centro chimico militare ne accusa ricevuta al richiedente, domandandogli, se del caso, ulteriori chiarimenti.

CAPO II.

Registrazione e prove.

Art. 5.

La ditta è tenuta a segnare in modo evidente ed indelebile su quelle parti di maschera per cui ciò sia prescritto dalla licenza:

a) la data di fabbricazione;

b) la durata di efficacia del filtro alle concentrazioni massime stabilite nell'allegato 6;

c) la data di scadenza relativa alle garanzie fornite, qualora la ditta ritenga che tali garanzie possano essere assicurate con certezza soltanto entro un determinato limite di tempo e con l'osservanza di particolari condizioni.

Art. 6.

L'esame del materiale presentato e le prove tecniche su di esso, riguardano:

a) le caratteristiche generali del materiale in rispondenza ai minimi requisiti generici che deve avere (v. allegati 1 e 6), a giudizio insindacabile del Centro chimico, qualsiasi materiale destinato alla protezione antigas, tenendo naturalmente conto dei minori requisiti che si debbono esigere da materiali di costo molto modesto, destinati a protezione di brevissima durata e col criterio di favorire al massimo ogni giusta iniziativa,

b) la corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate dalle ditte nella descrizione del materiale e nell'Istruzione che deve accompagnare il materiale stesso quando è posto in vendita per il pubblico (art. 2, *b*) e quelle che effettivamente hanno i campioni presentati.

Art. 7.

Tutte le prove tecniche necessarie al controllo del materiale inviato e per addivenire alla concessione della licenza, saranno demandate al Centro chimico militare che sarà tenuto a svolgerle e compirle nel più breve tempo possibile, comunque in non più di 30 (trenta) giorni (v. art. 19) e con i particolari criteri che riterrà del caso.

Art. 8.

Il Centro chimico militare non è tenuto a comunicare alle ditte interessate i risultati delle singole prove e il suo giudizio sulle prove stesse, però in caso di rifiuto a concedere la richiesta licenza ne specificherà alle ditte i motivi. Tale giudizio è inappellabile.

Art. 9.

La ditta alla quale per un determinato materiale non sia stata concessa la licenza può, tenendo conto dei motivi che hanno condotto al rifiuto, ripresentare una nuova domanda relativa allo stesso materiale, purchè opportunamente modificato.

CAPO III.

Controlli sulla vendita.

Art. 10.

Il Ministero della guerra — Centro chimico militare — a senso dell'art. 5 della legge si riserva, nei modi che riterrà opportuno, di controllare:

a) che per il materiale posto in vendita sia stata previamente ottenuta dal fabbricante la licenza di cui al Capo I;

b) che il materiale posto in vendita con regolare licenza corrisponda a quello per il quale la licenza stessa fu concessa.

Art. 11.

Per rendere possibile tale controllo i negozi di vendita al pubblico del materiale di difesa contro gli aggressivi chimici sono obbligati a tenere esposto in luogo e modo evidenti una targa (dimensioni cm. 25 x 50) con la dicitura: « Vendita di maschere antigas per uso della popolazione civile ».

Art. 12.

Tali controlli sono affidati agli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avranno facoltà di accesso, oltrechè nei locali di fabbrica, in tutti i locali adibiti alla vendita di materiale antigas e potranno procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed alle indagini che riterranno necessarie.

Le anzidette verifiche potranno essere anche promosse dalle autorità civili locali ove abbiano a sospettare inadempienze od irregolarità alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 13.

Quando il controllo metta in rilievo che è posto in vendita materiale pel quale non sia stata rilasciata la corrispondente licenza (lettera *a*) del precedente art. 10, verrà diffidato il rivenditore a non continuare la vendita e potrà provvedersi al sequestro del materiale disponendone anche, in tutto o in parte, la confisca con le modalità indicate ai successivi articoli 15 e seguenti.

Art. 14.

Quando si debba controllare se il materiale posto in vendita con licenza corrisponde effettivamente a quello pel quale la licenza stessa fu data (lettera *b*) del precedente art. 10) gli incaricati del controllo preleveranno un esemplare per ogni lotto di materiale sul quale voglia farsi la verifica, esemplare che consegneranno nel più breve tempo al Centro chimico militare per le verifiche tecniche di sua spettanza.

Il prelievo è fatto senza pagamento dell'oggetto prelevato, rilasciando però al rivenditore una dichiarazione (allegato 4) di « Prelevamento per controllo » (in duplice esemplare) firmata da chi esegue la visita e dal titolare della rivendita in cui il prelevamento ha avuto luogo. Il secondo esemplare di tale dichiarazione sarà invece ritirato dal delegato del Centro chimico militare e conservato agli atti.

Art. 15.

L'esito dei controlli di cui ai precedenti articoli 13 e 14 sarà consacrato in un « Verbale di accertamento » (vedi allegato n. 5) da redigere in duplice esemplare per ogni rivenditore trovato in colpa, specificandovi tra l'altro:

1° se il produttore o il rivenditore delle maschere sia incorso in una contravvenzione, o, eventualmente, in un delitto;

2° se il materiale controllato debba essere sequestrato;

3° se il materiale stesso debba essere in tutto od in parte (indicandola) confiscato.

Un esemplare di detto « Verbale di accertamento » deve essere inviato al prefetto della provincia nel cui territorio le trasgressioni furono rilevate, mentre l'altro esemplare sarà tenuto dal Centro chimico militare.

Art. 16.

Quando le trasgressioni alla legge siano flagranti il « Verbale di accertamento » verrà compilato sul posto e consegnato immediatamente dopo all'ufficio del prefetto della provincia che potrà disporre la cessazione della vendita e, ove occorra, denunziare il colpevole all'autorità giudiziaria chiedendo sia anche ordinato il sequestro o la confisca del materiale.

Art. 17.

Quando le trasgressioni non siano flagranti e vengano poste in evidenza soltanto dai controlli eseguiti nel Laboratorio del Centro chimico militare, un esemplare del « Verbale di accertamento » sarà allora inviato al prefetto della provincia nella quale l'accertamento è eseguito, e quell'autorità disporrà per i conseguenti provvedimenti.

Art. 18.

Quando le infrazioni non rivestano carattere di delitto, il contravventore è ammesso a pagare all'ufficio del Registro competente, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 19.

L'esito delle verifiche tecniche che il Centro chimico militare compie nella propria sede sui campioni prelevati dagli incaricati del controllo sarà in ogni caso, e quindi anche quando le risultanze siano state favorevoli, fatto conoscere al titolare della rivendita in cui fu fatto il prelevamento del materiale controllato, perchè ne tragga norma, entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di detto prelevamento.

Art. 20.

Il giudizio tecnico emesso dal Centro chimico militare, anche nei riguardi di cui sopra, è inappellabile.

CAPO IV.

Disposizioni per i materiali destinati all'estero o di provenienza estera.

Art. 21.

Per la più esatta applicazione delle norme della legge 23 maggio 1932, n. 551, e di quelle del presente regolamento, il Ministero della guerra - Direzione del centro chimico militare - è autorizzato ad estendere la sua sorveglianza sulla fabbricazione di materiale antigas destinato alla esportazione, di qualsiasi specie esso sia.

A tale scopo le ditte che attendono alla fabbricazione di materiale antigas destinato alla esportazione sono tenute a farne denuncia al Ministero predetto ed a fornire tutti i dati ed elementi che il Ministero medesimo sarà per richiedere.

Art. 22.

Le maschere o parti di maschere importate dall'estero con l'osservanza delle vigenti norme in materia doganale, non potranno essere poste in vendita se non previa licenza, ai termini dell'art. 2 della legge e del presente regolamento.

La richiesta di tale licenza sarà inoltrata dall'importatore il quale si regolerà con le norme e modalità già prescritte da questo regolamento per il fabbricante di maschere (Capo I).

Art. 23.

Le maschere di provenienza estera ammesse alla vendita, saranno contraddistinte da marche e da segni ben visibili nel modo che sarà prescritto dall'autorità che rilascia la licenza.

Art. 24.

I contravventori soggiaceranno alle sanzioni comminate dalla legge per le infrazioni alle norme che regolano la fabbricazione e la vendita di materiale nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

COSTITUZIONE DI UNA MASCHERA ANTIGAS E CRITERI TECNICI COSTRUTTIVI.

Per maschera antigas s'intende generalmente un complesso costituito da:

a) facciale;

b) scatola-filtro.

Le maschere per la popolazione civile dovranno, di massima, soddisfare ai seguenti requisiti fondamentali:

a) FACCIALE. — Il facciale sarà fabbricato con materiale perfettamente impermeabile ai gas, resistente agli acidi e agli alcali. Dovrà possedere le caratteristiche proprie di una buona qualità del materiale di cui è costituito, ed avere caratteristiche meccaniche tali da corrispondere alle necessità pratiche di impiego ed anche a quelle di una buona conservazione per un periodo di almeno tre anni, e ciò senza precauzioni o dispositivi dispendiosi e complicati.

Si dovrà poter indossare comodamente e rapidamente, isolando rapidamente gli organi della respirazione e gli occhi dall'ambiente esterno.

Dovrà mantenere bene l'aderenza al viso o al capo per tutto il periodo di impiego della maschera, senza determinare, anche con l'uso prolungato, disturbi dovuti a compressione o ad azione irritante del materiale che viene a contatto della pelle supponendo che questa sia anche in forte traspirazione.

Dovrà consentire durante l'impiego una buona o almeno discreta visibilità, tanto da permettere il regolare movimento della persona che indossa la maschera, anche in condizioni di illuminazione molto ridotta;

b) SCATOLA-FILTRO. — Dovrà essere costruito con materiali che offrano le garanzie meccaniche e chimiche necessarie per il suo impiego pratico e dovrà proteggere contro gli aggressivi chimici di uso bellico (gas-vapori-fumi).

La scatola-filtro potrà esser raccordata al facciale o direttamente mediante avvitatura, ovvero mediante un tubo flessibile.

L'avvitatura che unisce la scatola-filtro al facciale dovrà corrispondere al tipo normalizzato di cui al disegno annesso (allegato n. 2) in modo che qualsiasi filtro possa adattarsi a qualsiasi facciale qualunque sia il tipo di materiale. Anche l'analogo materiale di provenienza estera, con raccordo avvitato, dovrà avere lo stesso tipo di avvitatura.

Le scatole-filtro delle maschere oggetto di questo regolamento, per facilitarne il controllo ed a vantaggio stesso della popolazione civile alla cui protezione sono destinate, devono essere esternamente verniciate in colore giallo (cromo), in modo resistente e inalterabile Le scatole-filtro destinate in modo precipuo o in modo esclusivo a particolari singoli gas, anche se considerati come gas di guerra, dovranno avere altra colorazione.

Per le scatole-filtro di uso industriale o per qualsiasi altro uso che non sia quello destinato a dare alla popolazione civile protezione contro i principali e noti gas di guerra, le ditte sono diffidate a non impiegare il colore giallo (cromo) o colori che al giallo si avvicinano tanto da poter creare dubbi di interpretazione, e ciò allo scopo di assicurare in modo palese ed intuitivo che il *color giallo è riservato unicamente ai filtri delle maschere per popolazione civile in caso di aggressioni chimiche.* Quanto sopra dovrà essere rispettato anche per le scatole-filtro di importazione dall'estero.

Eventualmente alle parti principali anzidette (facciale e scatola-filtro) possono trovarsi aggiunte le seguenti altre:

c) TUBO FLESSIBILE. — Il tubo flessibile (intermedio tra facciale e filtro) deve essere impermeabile ai gas e deve consentire il passaggio dell'aria anche quando sia ripiegato su se stesso Deve avere un diametro (luce libera interna) di circa mm. 25;

d) SISTEMA VALVOLARE. — La maschera potrà essere oppur no munita di sistema valvolare (valvola di inspirazione e valvola di espirazione).

La valvola di espirazione dovrà essere a tenuta praticamente perfetta e possedere i necessari requisiti per ciò che riguarda la non deformabilità con l'uso ed una buona lunga conservazione. Il sistema valvolare deve presentare facilità d'ispezione e facilità di ricambio delle valvole stesse.

ACCERTAMENTI.

Tutti i requisiti tecnici anzidetti saranno accertati dal Centro chimico mediante prove tecniche che terranno conto del tipo di ciascuna maschera e del suo presumibile valore commerciale.

DISEGNO DI AVVITAT

CENTRO CHI

FILETTATURA PER COLLE

SCA

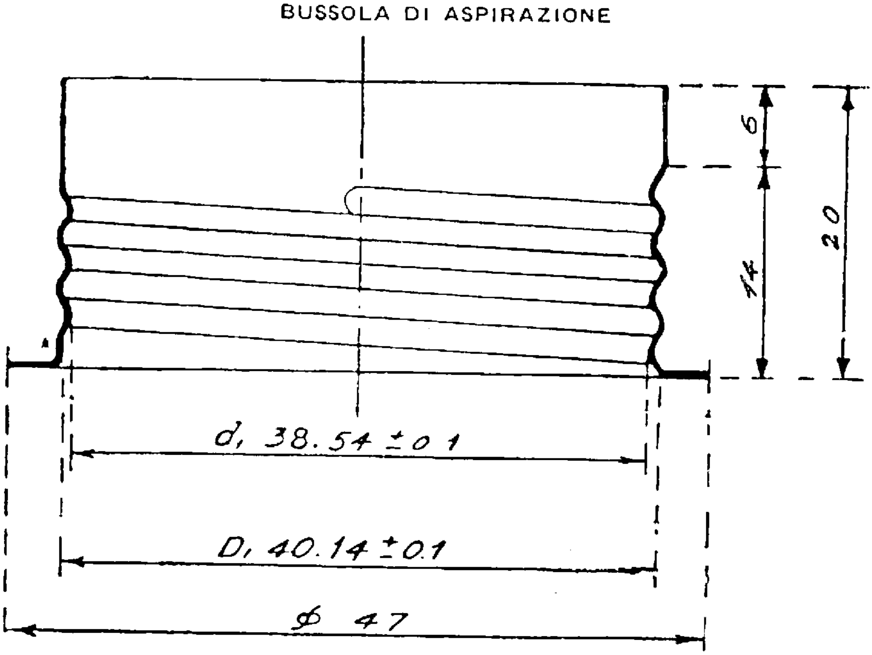
BUSSOLA DI ASPIRAZIONE
6
14
20
d_1 38.54 ±0.1
D_1 40.14 ±0.1
⌀ 47

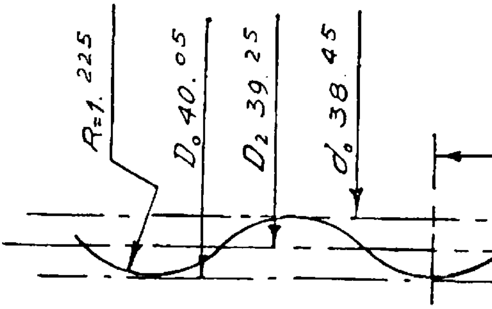
R=1.225
D_0 40.05
D_2 39.25
d_0 38.45

SCALA

ALLEGATO N. 3.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE DEL CENTRO CHIMICO MILITARE

LICENZA N. . . . .

per la fabbricazione, a scopo di vendita o cessione, di materiali antigas per uso della popolazione civile.

Vista la legge n. 551 del 23 maggio 1932-X;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento per la esecuzione della legge sopradetta;

Vista la domanda in data . . . . presentata dalla ditta (1) . . . . con sede a . . . . via . . . . n. . . . . .;

Esaminat (2) . . . . e riscontratane la rispondenza ai requisiti voluti (v. in 3ª pagina «Dati tecnici di collaudo»).

E CONCESSA

alla ditta sopra nominata la presente LICENZA per la fabbricazione, a scopo di vendita o cessione, del (2) . . . . distint . . . . con (3) . . . . facendo obbligo alla ditta stessa di uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari stabilite.

Per tali incombenti la ditta predetta è tenuta ad apporre con stampigliatura indelebile su (4) . . . . le diciture seguenti:

---

(1) Indicarne la ragione commerciale. — (2) La maschera ovvero il filtro od altra parte della maschera stessa. — (3) La sigla o nominativo indicando chiaramente l'una o l'altro — (4) Faccia esterna (destra o sinistra), ovvero frontale, mentoniera, ecc., di ogni facciale e su ogni filtro od altra parte.

Questa pagina costituisce la seconda facciata (interna) dell'allegato n. 3.

Licenza: *C. C. M.* n. (5) . . . . . in data (5) . . . .

Mod.: (3) . . . .

Data di fabbricazione . . . .

Inoltre su (6) . . . . del filtro dovrà essere riportata, con scritturazione pure indelebile la formula seguente di:

GARANZIA

7) Questo filtro quando sia stato ben conservato garantisce la neutralizzazione per . . . . . ore e . . . . minuti primi dagli aggressivi di guerra finora conosciuti nelle normali concentrazioni che possono prodursi all'aria libera od anche in ambienti non chiusi, quando tale aria lo attraversi col flusso normale prodotto dalla respirazione umana.

Esso deve essere custodito (8) . . . .
. . . .

In tali condizioni si conserva efficace per (9) . . . . . .

Roma, li . . . .

IL DIRETTORE
DEL CENTRO CHIMICO MILITARE
. . . .

NB. — La presente licenza deve essere dalla ditta fabbricante esibita ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria.

---

(5) Numero progressivo e data della licenza che si rilascia. — (6) Parete anteriore o posteriore, o fondo o coperchio. — (7) Questa parte della licenza sarà annullata dal C. C. M. con sbarramento indelebile quando la presente licenza non riguardi la scatola filtro per maschera antigas. — (8) Indicare le migliori condizioni per la più opportuna conservazione. — (9) Indicare quanti anni.

DATI TECNICI DI COLLAUDO.

1° PER LA MASCHERA:

Prova di tenuta. — La maschera qui di contro indicata, indossata da un soggetto normale, ha consentito a questi di poter parlare, correre, muoversi in ambiente chiuso ove era stata realizzata una concentrazione di . . . . . mgr. di cloroacetofenone per m³ d'aria.

2° PER LA SCATOLA-FILTRO (7):

a) *Prova dell'urto.* — La scatola-filtro di cui contro lasciata cadere da m. . . . di altezza, su pavimento cementato, una volta secondo l'asse longitudinale ed una volta secondo un asse trasversale, non ha perduto nessuna delle sue caratteristiche meccaniche e protettive.

b) *Resistenza respiratoria.* — Ad un flusso d'aria continuo di . . . . . . litri al minuto primo non ha superato i. . . . . . . mm. di colonna d'acqua.

c) *Efficacia protettiva contro il fosgene.* — Ad un flusso continuo di . . . . litri al minuto primo di aria contenente il . . . . del suo volume di fosgene, ha presentato una efficacia protettiva di . . . . minuti primi

d) *Efficacia protettiva contro la cloropicrina.* — Ad un flusso continuo di . . . . litri al minuto primo di aria contenente il . . . . del suo volume di vapori di cloropicrina, ha presentato un'efficacia protettiva di . . . minuti primi.

e) *Efficacia protettiva contro i fumi.* — Ad un flusso continuo di . . . . . . litri al minuto primo di aria contenente mgr. . . . di difenilcloroarsina per m³ di aria, ha presentato un'efficacia protettiva di. . . . . minuti primi;

3° PER IL TUBO FLESSIBILE (*eventuale*):

Presenta (10) . . . . . caratteristiche di flessibilità ed una resistenza alla compressione di . . . . atmosfere

Questa pagina costituisce la terza facciata (interna) dell'allegato n. 3.

---

(10) Ottime, buone, mediocri.

Questa pagina costituisce la quarta facciata (interna) dell'allegato n. 3.

4° PROVE SUL SISTEMA VALVOLARE (*eventuale*):

a) la valvola ispiratoria, sottoposta ad un flusso d'aria di . . . . . . litri al minuto primo ha presentato una resistenza di . . . . mm. di colonna d'acqua;

b) la valvola espiratoria nelle identiche condizioni di cui sopra, ha presentato una resistenza di . . . . . . mm. di colonna d'acqua;

c) le valvole espiratorie e ispiratorie non hanno presentato nel loro giuoco di funzionamento nè reflussi ispiratori nè bloccaggi

I collaudatori:

. . . .

. . . .

. . . .

Roma, li . . . .

ALLEGATO N. 4.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE DEL CENTRO CHIMICO MILITARE

DICHIARAZIONE DI PRELEVAMENTO PER CONTROLLO del sottonotato materiale antigas.

(Legge n. 551 del 23 maggio 1932-X).

Il sottoscritto (1) . . . . debitamente autorizzato al controllo dei materiali antigas per uso di popolazione civile:

DICHIARA:

di avere quest'oggi prelevato pel fine di cui sopra, presso . . . .
(2) . . . . sito in . . . . . .
via . . . . n. . . . . . il seguente materiale:
. . . . (3) . . . . distinto
con (4) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Rilascia pertanto la presente dichiarazione a norma dell'art. 14, Capo III, del Regolamento sulla produzione e la vendita di maschere antigas per la popolazione civile.

IL (1) . . . .
. . . .

IL TITOLARE DEL (2) . . . .
. . . .

. . . ., *li* . . . .

---

(1) Qualifica in esteso. — (2) Ditta, negozio, rivendita, ecc. — (3) Una maschera completa, ovvero un facciale, filtro od altra parte accessoria. — (4) La sigla, nominativo od altro speciale distintivo

NB. — La presente dichiarazione deve essere conservata per un anno dalla sua data.

ALLEGATO N. 5.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE DEL CENTRO CHIMICO MILITARE

VERBALE DI ACCERTAMENTO INDIVIDUALE

per contestate infrazioni al regolamento per la esecuzione della legge n. 551 del 23 maggio 1932-X.

L'anno . . . . . . il giorno . . . . del mese di . . . . in (1) . . . . in seguito al controllo effettuato sul materiale antigas giacente presso (2) . . . .

. . . .

si sono rilevate le seguenti trasgressioni alle norme contemplate nel regolamento per la esecuzione della legge sulla produzione e la vendita di materiali antigas per popolazione civile: . . . .

(3) 1ª . . . .
2ª . . . .
3ª . . . .

. . . .

. . . .

delle quali (4) . . . . . . costituisc . . . (5) . . . . delitto.

Se ne fa denuncia a S. E. il Prefetto della provincia di . . . . per le conseguenze di legge, specificando che il materiale stesso (6) . . . . deve essere sequestrato e (7) . . . . confiscato.

IL DELEGATO DEL C. C. M.

(8) . . . .

---

(1) Sede in cui le trasgressioni sono avvenute. — (2) Indicare per esteso la ragione della rivendita e la sua sede, il nome del suo proprietario, titolare, ecc. — (3) Descrizione delle trasgressioni. — (4) Scrivervi: « nessuna » ovvero « la 1ª, la 2ª, la 3ª, ecc., o tutte ». — (5) « Costituisce », ovvero « costituiscono ». — (6) Annullare questo spazio ovvero scrivervi « non » — (7) Scrivervi « non » ovvero « interamente » oppure « nella misura di . . . una metà, un terzo, ecc. ».

ALLEGATO N. 6.

PROVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICI cui devono corrispondere le maschere per la popolazione civile.

1. PROVA DI TENUTA DELLA MASCHERA:

La maschera sarà indossata da una persona che dovrà permanere per quindici minuti primi in una camera a gas in cui sia stata realizzata una concentrazione di 10 mgr. di cloroacetofenone per m³ d'aria. In queste condizioni il portatore della maschera, dovrà poter comunicare, correre, compiere ampi movimenti del corpo e del capo senza avvertire alcun senso di molestia agli occhi ed alla gola.

2. PROVE SULLA SCATOLA-FILTRO:

a) *Prova dell'urto*: La scatola, lasciata cadere da m. 1,50 d'altezza, su pavimento cementato, una volta secondo l'asse longitudinale e una seconda volta secondo un asse trasversale, non deve perdere nessuna delle sue caratteristiche meccaniche e protettive.

b) *Resistenza respiratoria*: Ad un flusso d'aria continuo di 15 ÷ 30 litri al minuto primo non dovrà superare i 15 ÷ 25 mm. di colonna di acqua.

c) *Efficacia protettiva contro il fosgene*: Ad un flusso continuo di 30 litri al minuto primo di aria contenente 0,25 % (un quarto per cento) del suo volume di fosgene, la scatola-filtro dovrà avere una durata di efficacia protettiva di almeno 20 m'.

d) *Efficacia protettiva contro la cloropicrina*: Ad un flusso continuo di 20 ÷ 30 litri al minuto primo di aria contenente il 0,5 % (mezzo per cento) del suo volume di vapori di cloropicrina, la scatola filtro dovrà avere una durata di efficacia protettiva di almeno 25 minuti primi.

e) *Efficacia protettiva contro i fumi*: La scatola filtro dovrà garantire per 20 minuti primi completa protezione contro una concentrazione di mgr. 20 (venti) di difenilcloroarsina per m³ d'aria.

3º PROVE SUL TUBO FLESSIBILE:

Deve avere un diametro (luce libera interna) di circa 25 mm., e deve resistere, senza deformazioni permanenti ad una pressione interna di circa un quinto di atmosfera (due metri di colonna d'acqua).

4º PROVE SUL SISTEMA VALVOLARE:

a) la valvola inspiratoria, sottoposta ad un flusso di aria di 15 ÷ 30 litri al minuto primo non dovrà presentare una resistenza superiore ai 3 ÷ 4 mm. di colonna d'acqua;

b) la valvola espiratoria, nelle identiche condizioni di cui sopra, non dovrà presentare una resistenza superiore a 4 ÷ 7 mm. di colonna d'acqua;

c) la valvola espiratoria durante il giuoco valvolare non dovrà presentare reflussi inspiratori.

Le prove per gli accertamenti di cui al presente allegato saranno eseguite con i metodi in uso presso il Centro chimico militare.

N. 597. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Costituzione dell'istituto superiore tecnico d'artiglieria.** — (Segreteria militare). — 1º novembre 1933 — Anno XII.

Allo scopo di riunire presso un ente unico tutti gli aggruppamenti scentifico-sperimentali di specializzazione tecnica superiore dell'arma d'artiglieria ed armonizzare lo svolgimento delle discipline e degli insegnamenti per i corsi superiori tecnici, corsi superiori balistici e corsi di preparazione tecnica per gli ufficiali di fanteria, questo ministero ha determinato di costituire in Roma, a datare dal 1º ottobre 1933, presso l'ispettorato dell'artiglieria — direzione superiore del servizio tecnico — un « *Istituto superiore tecnico d'artiglieria* ». L'ordinamento e il funzionamento dell'istituto sono devoluti al direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, il quale — sulle direttive dell'ispettore dell'arma — curerà lo svolgimento dei corsi didattici e l'esercizio delle speciali attività scentifico-sperimentali.

L'istituto comprenderà, di massima:

— una sezione studi, per lo svolgimento dei corsi didattici di preparazione tecnica;

— una sezione gabinetti di prove e ricerche nel campo tecnologico, fisico, chimico e balistico;

— un banco di prova per le armi portatili da guerra;

— una officina-tipo per l'esecuzione diretta dei modelli di prima progettazione e di corredo alla sezione studi per le esercitazioni pratiche di tecnologia delle fabbricazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 598. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli assegni del personale in prova.** — (Ragioneria centrale). — 25 ottobre 1933 - Anno XI.

Per norma degli enti e corpi dipendenti si comunica la seguente circolare del ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) n. 27850 — in data 11 ottobre 1933 — relativa alle ritenute sugli assegni del personale in prova.

« In relazione ai frequenti quesiti, che vengono proposti a questa direzione generale circa le ritenute da applicare sugli assegni del personale in prova, si dichiara, in conformità di disposizioni impartite da S. E. il Ministro, che gli assegni predetti vanno soggetti, a decorrere dal 1° aprile u. s., alla ritenuta del 6 % in conto entrate del tesoro e a quella dell'1,40 % a favore dell'O. di P.

Tali ritenute devono essere calcolate sugli assegni al lordo della riduzione del 12 % prevista dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 avvertendo che, qualora nel bando di concorso o nel decreto di nomina non siano indicati gli assegni al lordo del 12 %, gli assegni medesimi dovranno essere calcolati sulla base di quelli effettivamente corrisposti o da corrispondere.

Le anzidette ritenute, così calcolate, devono essere detratte dagli assegni corrisposti o che si devono corrispondere per applicare sulla somma rimanente la ritenuta in conto imposta di R. M. ed eventualmente quella per imposta complementare.

Infine, sugli assegni al netto della su accennata riduzione del 12% deve essere anche calcolata la ritenuta del 0,12% a favore del « Fondo di garanzia » in maniera che il periodo di prova possa intero computarsi nei quattro anni richiesti come minimo perchè si acquisti dagli impiegati il diritto a contrarre la cessione. Ovviamente tale ritenuta va poi sottratta dalla somma al netto delle imposte di R. M. e complementare dovendosi poi applicare, su ogni 100 lire e frazione di 100 lire della somma rimanente, la ritenuta di L. 0,05 per tassa di quietanza ».

A maggior chiarimento della procedura da seguire per l'applicazione delle ritenute onde trattasi si ritiene opportuno di riportare qui appresso un prospetto indicante le ritenute da operarsi al personale in prova appartenente al gruppo *B*.

Assegno teorico (al lordo cioè della riduzione del 12 %) = a				L. 700 —
Riduzione del 12 %				» 84 —
Assegno da corrispondere uguale a				L. 616 —
Ritenute	Tesoro 6 %	su L. 700	L. 42 —	
	Opera di previdenza L. 1,40		» 9,80	L. 51,80
				L. 564,20
	R. M. 8 %	su L. 564,20	L. 45,14	
	Complementare		» 2,82	» 47,96
				L. 516,24
	Fondo di garanzia 0,12 % su L. 616			» 0,73
				L. 515,21
	Bollo per quietanza 0,05 %			» 0,30
				L. 515,51
Arrotondamento				» 0,21
Somma netta da pagare				L. 515 —

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 599. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 14 settembre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'articolo 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello medico della R. marina in posizione ausiliaria SGARBI cav. Giuseppe è nominato membro effettivo del collegio medico légale dal 1 settembre 1933-XI in sostituzione del colonnello medico della R. marina in posizione ausiliaria MARANTONIO cav. Roberto, che cessa dalla predetta carica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI.

N. 600. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare fino al 31 dicembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 settembre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare:

Decreta:

Articolo 1.

SEGANTI comm. Alberto, consigliere di cassazione, cessa di far parte, come membro effettivo, della commissione del personale della giustizia militare, a decorrere dalla data del presente decreto.

Articolo 2.

GIOFFREDI comm. Raffaele, consigliere di cassazione, giudice effettivo del tribunale supremo militare, è nominato, fino al 31 dicembre 1933-XII, membro effettivo della commissione del personale della giustizia militare.

Roma, addì 21 settembre 1933 - Anno XI.

Il Ministro della marina:
SIRIANNI.

p. *Il Ministro della guerra*:
BAISTROCCHI.

N. 601. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 ottobre 1933 — Anno XI.

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 26 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta :

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso per merito distinto ai seguenti posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* dell'amministrazione militare:

Primi ragionieri d'artiglieria	posti	n.	16
Primi ragionieri geometri del genio militare	»	»	10
Commissari di leva del ruolo ad esaurimento	»	»	1
Primi topografi dell'istituto geografico militare	»	»	4
Capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare	»	»	1
Primi capitecnici d'artiglieria e genio . .	»	»	6
Capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio	»	»	5

Agli accennati esami di concorso possono essere ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° ed 11°, tenuto conto dello eventuale periodo di prova, ovvero sei anni, se forniti di laurea o di titolo equipollente, e che, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione a detti concorsi sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti, durante la guerra 1915-18, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare ai concorsi anzidetti, debbono presentare, per via gerarchica, domanda in carta bollata da lire 5, entro il 30 novembre 1933 diretta al ministero (direzione generale, personali civili ed affari generali - divisione personali civili).

I funzionari laureati, di cui al precedente articolo 1, dovranno unire alla domanda il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti e quello prestato nei ruoli di altre amministrazioni.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in non meno di quattro prove scritte o grafiche o pratiche ed in una prova orale, giusta i programmi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche avranno inizio non prima di gennaio 1934.

Ad eccezione degli esami di concorso per i primi topografi o per capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, che avranno luogo in Firenze, presso l'istituto stesso, tutti gli altri esami di concorso si svolgeranno in Roma.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici saranno composte nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare ufficiale,* sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il consiglio di amministrazione del ministero avrà ammesso a sostenere gli esami di concorso sopra accennati e sarà inoltre comunicata la data di inizio degli esami stessi.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte o grafiche o pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di essa.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno ammessi alla prova orale anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale essi dovranno ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, grafiche o pratiche e del punto ottenuto in quella orale, tanto per i vincitori del concorso per merito distinto, che per gli idonei.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici formeranno le singole graduatorie dei vincitori dei concorsi anzidetti, tenendo conto oltre che delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 42 del

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche delle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

Le commissioni stesse formeranno altresì, eventualmente, l'elenco degli idonei, con la votazione complessiva riportata da ciascuno nell'esame.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi per merito distinto e gli elenchi degli idonei saranno approvati con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel *giornale militare ufficiale.*

Art. 9.

Agli impiegati che dovranno recarsi a Roma per prendere parte ai concorsi di cui al precedente art. 1 sarà fatto il trattamento previsto dall'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 4 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a posti di primo ragioniere d'artiglieria.

Prove scritte.

1. — Tema riguardante il complesso servizio delle direzioni, degli stabilimenti di artiglieria ed automobilistici e delle unità di artiglieria (capitoli di istituto ed extra istituto).

2. — Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato: istruzione per la stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione militare.

3. — Contabilità dei lavori a sistema industriale.

4. — Nozioni di diritto amministrativo (organizzazione dello Stato, Primo Ministro, Ministri e ministeri - legislazione amministrativa e sua suddivisione - persone giuridiche di diritto pubblico - poteri dello Stato - Corte dei conti - Consiglio di Stato - Ordinamento delle amministrazioni locali: Governatorato, potestà, consulta - gerarchia autarchica, enti parastatali, sindacati - stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e pensioni - espropriazione per causa di pubblica utilità - giustizia amministrativa: contenzioso amministrativo, avvocatura erariale - principali forme di previdenza - obbligazioni dello Stato, obbligazioni contrattuali e quasi contrattuali - responsabilità diretta ed indiretta dello Stato).

Prova orale.

Discussione dei temi svolti.

Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma. (Norme per la contabilità dei lavori inerenti al materiale di artiglieria ed a quello automobilistico. Regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie. Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi. Regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo al regolamento per gli operai dipendenti dal ministero della guerra. Regolamento per il servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare e relativa istruzione. Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria, Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi).

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Istruzione sulla stipulazione dei contratti per il servizio dell'amministrazione della guerra.

Leggi e regolamento sulle pensioni civili e militari.

Legge e regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito.

Regolamento per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari.

Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari.

Disposizioni contenute nel foglio d'ordine n. 0.

Principi generali di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti in genere: diverse specie di obbligazioni - effetti delle obbligazioni - dei modi di esecuzione delle obbligazioni - prova delle obbligazioni e della loro estinzione. Della natura e della forma della vendita: persone che possono comprare e vendere - risoluzione e rescissione della vendita, della permuta, della locazione di opera e di cose, del mandato, della transazione, del mutuo, del deposito e del sequestro, del pegno, della fidejussione).

Principî generali di diritto commerciale (atti di commercio, commercianti - libri di commercio - obbligazioni commerciali in genere - della vendita - della società e delle associazioni commerciali - del contratto di trasporto - del fallimento - della prescrizione).

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 2.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a posti di primo ragioniere geometra del genio militare.

Prove scritte.

1. — Contabilità dei lavori. Il tema volgerà sulla compilazione dei documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti. I candidati potranno consultare soltanto le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e qualche manuale tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo delle volte (Colombo, Marzocchi, Talotti, ecc.). Saranno distribuiti ai candidati gli stampati necessari per compilare i vari documenti contabili.

2. — Stima dei terreni e dei fabbricati. Il tema volgerà sulla stima di un immobile, con il metodo che verrà indicato nel tema stesso. Il candidato esporrà in una breve relazione i criteri tenuti nella compilazione della perizia di stima. È consentito consultare le tavole dei logaritmi e quei manuali tecnici che non contengono esempi di stime.

3. — Servizio dei lavori e del materiale del genio militare. Il tema consisterà nello svolgimento di quesiti riferentisi ai suddetti servizi e più specialmente a quelli dei contratti e delle espropriazioni. I candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

4. — Trattazione di questioni amministrative e contenziose riguardanti il servizio del genio militare. Il tema volgerà sulla interpretazione dei contratti in genere e più specialmente sul modo di risolvere le vertenze insorte con i contraenti per l'esecuzione dei lavori del genio militare. I candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

Prova orale.

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.

Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare.

Istruzioni per il servizio dei lavori e dei materiali del genio militare (per le parti tuttora in vigore).

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Legge e regolamento sulle servitù militari.

Istruzione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private in occasione dei campi, grandi manovre ed esercitazioni militari.

Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra. Atti notarili e tasse di registro e bollo, per quanto hanno riferimento alla stipulazione dei contratti ed atti per il servizio del genio militare.

Leggi sull'ordinamento del R. esercito e sulla circoscrizione territoriale militare, per la parte relativa all'arma del genio.

Sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra e relative istruzioni.

Decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione militare.

Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Norme particolari riguardanti alcune espropriazioni per pubblica utilità, considerate da leggi speciali.

Legge e norme per la esecuzione di opere pubbliche.

Disposizioni riguardanti le cooperative di produzione e di lavoro.

Codice civile (dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, della permuta, delle enfiteusi; del contratto di locazione; locazione delle cose e locazione delle opere; della trascrizione, dei privilegi e delle ipoteche).

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Leggi di previdenza sociale.

Stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Stato giuridico e trattamento economico dei salariati dello Stato.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a 1 posto di commissario di leva del grado 9° (ruolo ed esaurimento).

Prove scritte.

1. — Elementi di diritto costituzionale: Lo statuto del Regno in generale. Concetto di Sovranità. La Sovranità dello Stato intesa come potere prominente dominatore e coordinatore di tutte le forze sociali. Stato corporativo: riconoscimento dei sindacati, ministero delle corporazioni, magistratura del lavoro, divisione dei poteri in rapporto alla nuova azione dello Stato. Potere legislativo. Potere esecutivo. Suo rafforzamento: leggi sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo. Leggi e provvedimenti per la difesa dello Stato. Potere giudiziario. Legge, legge delegata, decreto d'urgenza, facoltà al Governo di emanare norme giuridiche.

2. — Elementi di diritto amministrativo: L'organizzazione dell'amministrazione in generale. I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa. I ministeri ed il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato: sue funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei conti. Rapporti fra lo Stato e l'impiegato. Responsabilità degli impiegati dello Stato. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Regolamento, istruzioni, circolari. Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Circoscrizione amministrativa. Prefetti: loro funzioni, unità di comando nell'amministrazione della provincia. Ordinamento podestarile. Governatorato di Roma.

Le forze armate dello Stato e la preparazione militare: esercito, marina ed aeronautica in generale. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (portuaria, postelegrafonica, ferroviaria) e milizia nazionale forestale. Istruzione premilitare. L'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

3. — Elementi di diritto civile: Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Cittadinanza. Domicilio e residenza. Assenza. Parentela. Matrimonio. Fi-

liazione. Legittimazione. Adozione. Patria podestà. Minore età, tutela, emancipazione. Interdizione. Inabilitazione. Atti dello stato civile. Ordinamento dello stato civile.

4. — Leggi, regolamenti ed istruzioni sul reclutamento del R. esercito.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che sono state oggetto delle prove scritte, nonchè sulle attribuzioni e sullo scompartimento del ministero della guerra.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a posti di primo topografo.

Prove scritte.

1. — Studio di un grande lavoro cartografico, a partire dall'inizio delle operazioni topografiche e fino alla pubblicazione delle carte prodotte.

2. — Strumenti e macchine: metodi di lavoro e procedimenti relativi alla esecuzione dei lavori topografici e cartografici.

3. — Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

4. — Notizie circa i principali istituti cartografici nazionali ed esteri e sui lavori che vi si compiono.

Nello svolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei temi presentati e si estenderà anche sugli altri argomenti del programma.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 5.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a 1 posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare.

Prove scritte.

1. — Arti grafiche, metodi, procedimenti, apparati e macchine. Speciale conoscenza dei sistemi usati nell'istituto.

2. — Rappresentazione cartografica, classificazione dei segni convenzionali, e loro applicazione secondo le varie scale ed i diversi fini della cartografia: nozioni teoriche e pratiche sulle diverse rappresentazioni dell'altimetria. Conoscenza della produzione cartografica nazionale ed estera.

3. — Proiezioni cartografiche, loro scelta ed applicazione. Unione di carte di diversa provenienza. Costruzione, disegno e riproduzione delle varie carte edite dall'istituto. Quadrettatura delle carte topografiche.

4. — Nozioni elementari di geodesia topografica, metodi e strumenti di rilievo topografico, applicazione della fotografia e della aerofotografia al rilievo.

Nello svolgimento delle prove anzidette il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto geografico nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà in un saggio d'arte grafica inerente a tutti i servizi tecnici della divisione cartografica.

Prova orale.

La prova orale, riguarderà la discussione dei lavori eseguiti nelle prove scritte e si estenderà anche su tutti gli argomenti sopra indicati.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e di quella orale sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 6.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a posti di primo capotecnico di artiglieria e genio.

Prove scritte, grafiche o pratiche.

1. — Tema sulle leggi e regolamenti dei servizi d'artiglieria, del genio ed automobilistici: svolgimento di quesiti circa l'attuazione di disposizioni contenute nel regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilistico e di quella del genio, nelle leggi e regolamenti per gli operai borghesi e nelle leggi sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili.

2. — Svolgimento di un tema sulle nozioni speciali, secondo la specialità del candidato. (Il grado di cultura di cui il candidato deve dar prova corrisponderà a quello richiesto per il licenziamento dai Regi istituti industriali).

a) Per capotecnico di fabbrica d'armi:

Progetto particolareggiato di lavorazione di parti di un fucile o di una pistola, o di una mitragliatrice.

b) Per capotecnico d'arsenale:

Progetto particolareggiato di lavorazione di parti di affusto.

Progetto particolareggiato di allestimento di parti di artiglieria o di automezzo, o di carreggio.

c) Per capotecnico di pirotecnici, spolettifici, polverifici:

Progetto particolareggiato di lavorazione eseguibile in un pirotecnico o in uno spolettificio. Discussione su dati metodi di analisi o di fabbricazione di esplosivi.

d) Per capotecnico di laboratorio di precisione:

Tema sulla costruzione di un'apparecchio ottico meccanico di precisione, destinato a fornire, con determinata approssimazione, misure angolari, zenitali ed azimutali.

Progetto particolareggiato di costruzione di parti.

e) Per capotecnico di officina automobilistica:

Progetto particolareggiato di lavorazione eseguibile in una officina automobilistica R. esercito.

f) Per capotecnico di officine e laboratori del genio:

secondo la specialità:

I. Progetto di lavorazione di elementi di materiali regolamentari di dotazione dei parchi (equipaggi da ponte, parchi zappatori, minatori, esclusi gli esploratori, gli esplosivi, micce, inneschi, ecc.), materiale colombofilo, parchi telegrafonici (esclusi gli apparecchi ed i carreggi ottici ed elettrici), gruppi perforatori e teleferiche, ponti metallici scomponibili, passarelle, ecc.

II. Progetto di lavorazione di apparati per telegrafia ottica ed elettrica: centrali telefoniche, apparati microtelefonici, ovvero:

Progetto di costruzione di apparati fotoelettrici.

III. Progetto di costruzione di apparati radiotelegrafonici ed impianti di stazioni radioelettriche, collaudi relativi.

IV. Progetto di lavorazione pirotecnica e norme precauzionali, caratteristiche principali dei vari esplosivi.

Indicare le macchine, gli strumenti, l'attrezzamento, il tempo, la spesa, le condizioni di collaudo, gli eventuali perfezionamenti di cui le parti sarebbero suscettibili.

3. — Capolavoro (il grado di cultura cui deve informarsi il capolavoro corrisponderà a quello richiesto per il licenziamento dai Regi istituti industriali).

A) *Capolavori per capotecnico d'arsenale*:

a) dirigere il modellamento e la fusione di un getto qualsiasi;

b) dato un disegno di una parte di materiale, studiarne la fucinazione;

c) dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e di limatura di materiale d'artiglieria che presenti eccezionale difficoltà di esecuzione, ricevendo la parte digrossata;

d) dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate;

e) dato un disegno, calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiali, utensili ed i mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in un tempo determinato;

f) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

g) calcolare e progettare una trasmissione e l'impianto di una piccola officina adatta a una prefissa specialità di lavorazione;

h) data una bocca da fuoco usata, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul suo stato annotando i guasti riscontrati e preventivare il modo ed il costo della riparazione;

i) visitato un affusto, su automezzo, od un carro, da riparare, redigere la nota particolareggiata delle riparazioni occorrenti o preventivarne il modo ed il costo;

l) dirigere una qualsiasi operazione inerente alla lavorazione di una bocca da fuoco o di un affusto, o di un carro. ed eseguirne la verifica;

m) compilare una richiesta per provvista di una macchina e di materie prime.

B) *Capolavori per capotecnico per fabbrica d'armi*:

a) dato il disegno di una parte d'arma (di fucile, o di mitragliatrice o di altro materiale affine), stabilirne il progetto dettagliato di allestimento di una data quantità in un dato tempo;

b) date alcune armi (fucili o mitragliatrici o armi affini) usate, eseguirne la verificazione e progettare il modo e il costo della riparazione;

c) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

d) calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adattata ad una prefissa specialità di lavorazione;

e) compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime.

C) *Capolavori per capotecnico di pirotecnici, spolettifici, polverifici*:

a) eseguire un'analisi chimica qualitativa o quantitativa;

b) redigere le condizioni tecniche per una richiesta per provvista di materiali inerenti al proprio servizio;

c) fare il preventivo in personale, materiale, e spesa per una data fabbricazione e lavorazione pirotecnica;

d) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

e) calcolare e progettare una trasmissione e l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione;

f) dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

D) *Capolavori per capotecnico di laboratorio di precisione*:

a) dato il disegno di uno strumento di precisione, redigerne il progetto particolareggiato di costruzione;

b) dirigere con abilità la rettificazione di uno strumento verificatore che presenti speciali difficoltà di esecuzione;

c) visitare uno o più strumenti ottici complicati da riparare, indicarne i guasti e le cause probabili dei medesimi, redigere il progetto di riparazione;

d) visitare un apparecchio telefonico guasto, accertare le cause del suo imperfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti;

e) determinare i dati ottici di lenti e sistemi di lenti convergenti e divergenti;

f) eseguire costruzioni grafiche relative a sistemi diottrici semplici e composti;

g) determinare gli errori strumentali di uno strumento ottico e di una macchina da dividere.

E) *Capolavori per capotecnico di officine e laboratori del genio*:

Secondo le specialità:

a) dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e limatura di una parte in acciaio e in ferro, ricevendo una parte digrossata;

b) dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno, che richiegga eccezionale precisione di aggiustaggio e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate;

c) dato un disegno, saper calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiale, utensili e mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in tempo determinato;

d) visitare un carro da riparare, redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle;

e) calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione;

f) compilare una richiesta per provvista di una macchina, di un apparato o di materie prime, indicando particolareggiatamente le prescrizioni di collaudo e le specialità diverse, a cui i materiali da provvedere devono soddisfare;

g) dati alcuni apparati elettrici ed ottici, usati, eseguire la verifica e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: i guasti riscontrati, la convenienza o meno di ripararli, le riparazioni occorrenti, il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni;

h) visitare un apparato telefonico guasto, accertare le cause del suo imperfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti;

i) dato il disegno di un proiettore elettrico stabilire, per allestirne uno o più in un dato tempo, le norme tecniche di costruzioni, il processo di lavorazione, la specie, le dimensioni, la qualità delle materie prime occorrenti, il macchinario speciale, il personale specializzato per ogni singola parte da costruirsi, la spesa;

l) dati alcuni tipi di proiettori elettrici, usati e deteriorati, eseguire la verifica e redigere un rapporto dettagliato sullo stato, annotando: i guasti riscontrati, le ragioni di convenienza o meno di ripararli, le riparazioni occorrenti per metterli in perfetta efficienza. I materiali, il personale specializzato e la spesa occorrente;

m) dato un apparecchio radiotelegrafico e radiotelefonico guasto, eseguire la verifica e redigere un rapporto annotando: quanto viene riscontrato, la convenienza o meno di procedere alla riparazione, il genere di riparazioni occorrenti, il tempo, i materiali, il personale e la spesa per eseguire le riparazioni stesse;

n) dato uno strumento od apparecchio di misure elettriche e radioelettriche eseguirne la taratura, disegnandone il diagramma e redigendo una dettagliata descrizione del metodo eseguito e dei risultati ottenuti;

o) montaggio di un apparato radiotelefonico completo di trasmissione e ricezione valendosi delle parti e scegliendo il circuito rispondente allo scopo che verrà segnalato;

p) fare il preventivo in personale, materiali e spese per una data lavorazione e fabbricazione pirotecnica, redigendo una relazione, da cui risulti il modo di disporre le varie parti della lavorazione, il suo andamento e le misure precauzionali da prendersi;

q) misurare la velocità di detonazione, la potenza, la sensibilità, la pressione del gas svolti e il potere erosivo dei vari esplosivi.

In particolare conoscere il funzionamento dell'apparecchio « La Boulongé », saperne accertare gli eventuali guasti e stabilire le riparazioni occorrenti;

r) disegnare una parte qualunque di materiale aerostatico e sviluppare i calcoli relativi e stabilire il processo di costruzione e lavorazione.

Dato un aerostato o apparecchio di bordo guasto, rilevarne i guasti ed indicare il modo di ripararli, il tempo occorrente e le spese.

4. — Svolgimento di un tema esteso anche alle specialità diverse a cui il capotecnico appartiene (il tema potrà riguardare indistintamente le materie di esame indicate nel precedente n. 2).

F) *Capolavori per capotecnico di officina automobilistica*:

a) dato un disegno costruttivo di una parte, studiarne la lavorazione, redigerne il preventivo ed i relativi ordini di lavoro;

b) dato un pezzo, studiarne il modellamento e la fusione;

c) dato un ordine di lavoro, determinare il fabbisogno di mano d'opera, materiali, macchinari e concretarne il preventivo costo di produzione;

d) data la entità produttiva di una officina automobilistica, progettarne l'impianto macchinario e la organizzazione di lavoro;

e) visitare un automezzo (vettura, carro, trattore, motociclo, ecc.) e redigere il preventivo per la riparazione;

f) dirigere la riparazione di un automezzo (vettura, carro, trattore, motociclo, ecc.);

g) eseguire la verifica e redigere il preventivo per la riparazione di apparecchi elettrici interessanti sia il macchinario di officina automobilistica che gli autoveicoli in genere;

h) dirigere la riparazione di apparecchi elettrici di cui alla lettera *g)*;

i) progettare la installazione di un banco dinamometrico per prove motori, e di apparecchi per prova materiali elettrici;

l) eseguire una prova dinamometrica al banco, su un motore a scoppio; compilare un programma di prove per l'accertamento del rendimento di un motore impiegando un determinato tipo di carburante o di lubrificante, oppure sperimentando carburatori ed altri dispositivi speciali;

m) collaudare un autoveicolo in genere.

Prova orale.

a) discussione sui temi scritti svolti;

b) nozioni speciali generali riguardanti anche specialità diverse da quella a cui il candidato appartiene.

A delucidazione della portata delle indicazioni di cui ai seguenti numeri, si abbia presente che il grado di approfondimento delle singole cognizioni deve corrispondere a quello della cultura impartita nei Regi istituti industriali — sezione periti meccanici — completata dalle nozioni sulla pratica di stabilimento.

1. *Per capotecnico di arsenale*:

1. Combustibili, loro collaudazione e impiego.

2. Siderurgia della ghisa, del ferro, dell'acciaio.

3. Acciai speciali per artiglierie e proietti, acciai speciali per utensili.

4. Rame, stagno, zinco, bronzo, ottoni e bronzi fucinabili.

5. Alluminio, piombo, antimonio, nichelio, cromo, altri metalli, leghe.

6. Terre, refrattari, rivestimenti.

7. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo, a rovesciamento. Forni a combustibile solido, liquido e gassoso. Forni elettrici.

8. Fusione e loro condotta.

9. Lavorazione a caldo, trattamenti termici.

10. Utensileria, calibri, normalizzazione, tolleranze.

11. Lavorazione alle macchine da trucciolo.

12. Lavorazione delle bocche da fuoco in particolare, Cerchiatura, autocerchiatura, rigatura, otturatori, anelli plastici, collaudazione e matricola.

13. Lavorazione e collaudo delle molle.

14. Lavorazione degli affusti e dei freni di sparo.

15. Lavorazione dei proietti.

16. Lavorazione dei bossoli.

17. Caricamento delle munizioni.

18. Macchine utensili per la fucinazione e per la lavorazione meccanica dei metalli (macchine da trucciolo, rettificatrici).

19. Legnami, essenze, difetti, stagionatura, trattamenti speciali.

20. Lavorazione del legno, carreggio.

21. Cuoiami e cordami, bardature, buffetterie.

22. Macchine per la lavorazione del legno, del cuoio, ecc.

23. Coloritura, merceologia nei riguardi dei materiali di artiglieria.

24. Ruote idrauliche, turbine ad azione ed a reazione, motori idraulici.

25. Caldaie a vapore, loro condotta, focolari, sorveglianza della combustione, economizzatori.

26. Macchine a vapore, collaudo.

27. Motori a gas; motori Diesel, motori a combustione, motori ad aria compressa, collaudo.

28. Automezzi, carburanti, motore, cilindri, pistoni, biella, alberi a gomito, valvole di distribuzione, accensione, raffreddamento, circolazione olio, benzina, regolatore, avviamento, collaudi.

29. Trasmissione, frizione, comandi, cambio, differenziale e suo bloccaggio, direzione ruote, freni, telaio, molle, assalli, carrozzeria.

30. Misure elettriche, taratura degli strumenti.

31. Macchine elettriche, generatori e motori a corrente continua ed alternata, trasformatori, collaudi.

32. Trasmissioni di energia, collaudi.

2. *Per capotecnico di fabbrica d'armi*:

Valgono i precedenti numeri 1, 2, 5, 19 e dal 24 al 32, ed inoltre:

33. Materie prime e macchine utensili per fabbriche di armi, studio delle tolleranze per l'intercambiabilità.
34. Armi portatili, funzionamento dei loro organi principali.
35. Mitragliatrici regolamentari e loro funzionamento.
36. Fabbricazione delle canne, collaudo, rigatura, tubatura.
37. Abbrunatura, coloritura, lubrificazione, conservazione, imballaggio delle armi e parti di armi.
38. Strumenti verificatori per le armi portatili, collaudazione delle armi e loro parti.
39. Bombe a mano, loro funzionamento.

3. *Per capotecnico di polverificio, spolettificio e di pirotecnico*:

Valgono i precedenti numeri 5 e dal 24 al 32, ed inoltre:

40. Nozioni di chimica inorganica, materie prime minerali, carbone, zolfo, nitrati, cloro, clorati, perclorati, acido solforico, acido nitrico.
41. Nozioni di chimica organica, glicerina, cellulosa, toluolo, xilolo, petroli, fenolo, clorobenzone, anilina, difenilomina, benzolo.
42. Polvere nera, fabbricazione, collaudazione, analisi e prove.
43. Nitrazione dei corpi della serie grassa, nitrocellulosa, nitroglicerina, dinamite e gelatina.
44. Esplosivi a base di nitroglicerina e nitrocotoni, polveri a base di nitrocellulosa pura, fabbricazione, saggi a controlli chimici, collaudazione.
45. Nitrazione dei corpi della serie aromatica, acido picrico, dinitrofenolo, trifolo, naftaline nitrate, miscele esplosive, fabbricazione, saggi e controlli chimici, collaudazione.
46. Polveri per inneschi, fulminato di mercurio, azoturi, fabbricazione del fulminato, caricamento degli inneschi.
47. Pirotecnica, fabbricazione dei bossoli, caricamento delle cartucce per armi portatili e per mitragliatrici, collaudazione.

48. Cartocci per artiglierie, artifizi vari da guerra, allestimento dei razzi da segnali e delle cartucce per segnalazioni, cartucce innesco, petardetti.

49. Spolette, classificazione, spolette a percussione, a tempo, a doppio effetto, spolette meccaniche.

50. Lavorazione delle spolette, lavorazione meccanica delle parti, caricamento degli anelli, prove al pendolo, collaudazione, norme di conservazione.

51. Macchinario in uso nei polverifici, negli spolettifici, nei pirotecnici, impianto ed uso delle macchine.

52. Caricamento dei proietti.

4. *Per capotecnico di laboratorio di precisione*:

Valgono i precedenti numeri 5 e dal 24 al 32 ed inoltre:

53. Il metro, metro campione, il comparatore e suoi organi, condizioni per la verifica del metro a piani d'intestazione, saggio degli acciai per la riproduzione del metro.

54. Le macchine a dividere, nozioni sulle traccie e sulla preparazione dei bulini, altri tipi di macchine circolari, discussione generale delle macchine a dividere la linea retta.

55. La macchina a dividere rettilinea di precisione, sua descrizione, funzionamento e registrazione.

56. La macchina a dividere rettilinea da lavoro corrente, come deve essere costituita e maneggiata.

57. Impiego della macchina a dividere, costruzioni dei compassi di precisione.

58. La macchina a dividere circolare, suoi organi, rettificazione, funzionamento ed impiego.

59. Costruzione degli avvitamenti di precisione, costruzione degli strumenti verificatori, le tolleranze e la permutabilità, macchinario moderno di precisione.

60. Misura degli angoli, sistema sessagimale, sistema decimale, pratica misura degli angoli.

61. Il nonio, limite di precisione conseguibile in rapporto ai diametri dei lembi divisi, la vite micrometrica, prova delle graduazioni, misura degli errori di una graduazione.

62. Concetti generali sui mezzi di misurare direttamente le distanze e gli angoli e le lunghezze, i telemetri ed i telegoniometri, principî su cui è fondata la loro costruzione, telemetri monostatici, costruzione e collaudo.

63. Le livelle a bolla d'aria, sensibilità e prontezza delle livelle in rapporto al loro impiego, rettificazione delle livelle,

livellazione di una superficie piana, dell'asso di perni verticali e dell'asso di una superficie cilindrica.

64. Vetro d'ottica, sua specie, fabbricazione del vetro di ottica, collaudo.

65. Lavorazione delle lenti e dei prismi, collaudo.

66. Nozioni di ottica, accoppiamento di lenti, formazione delle immagini, costituzione ottica e meccanica dei vari tipi di cannocchiali, collaudo degli strumenti ottici.

5. *Per capotecnico di officine e laboratori del genio*:

A) Valgono i precedenti numeri 1, 2, 5, 19, 20 e dal 24 al 32, ed inoltre:

67. Gruppi perforatori in uso nell'esercito, compressori d'aria, tubazioni per aria compressa, martelli perforatori, fabbricazione dei fioretti e loro tempera.

68. Teleferiche, diversi sistemi di teleferiche (funi metalliche, ancoraggi, tenditori, cavalletti, stazioni, vagonetti). Sistemi di funzionamento delle teleferiche (a peso, a mano, a contrappeso, a motore), calcoli di massima per la determinazione degli elementi principali di una teleferica.

B) Valgono i numeri dal 24 al 32, dal 53 al 61 ed inoltre:

Dati pratici di costruzione dei diversi esploditori, ricerca dei guasti, collaudazione, ecc.

70. Tipi vari di stazioni fotoelettriche in uso presso l'esercito, loro caratteristiche, descrizione particolareggiata.

71. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione dei proiettori elettrici e dei relativi gruppi elettrogeni e cioè metalli vari, materie isolanti varie e speciali, carboni positivi e negativi per archi, vernici speciali, collaudazione di dette materie, prezzi commerciali.

72. Varie specie di cavi e conduttori per comandi a distanza e per le concessioni elettriche interne, loro collaudazione e riparazione.

73. Fili per la costruzione delle dinamo e motori elettrici vari, fili per elettrocalamite dei relais, solenoidi, regolatori elettromagnetici, fili e nastri per reostati di campo, addizionali e di sostituzione cavi, collaudazione di detti e prezzi commerciali.

74. Dati pratici di costruzione e riparazione delle seguenti parti di proiettori elettrici, quali: fanali, piattaforme

girevoli con forca, congegni per i movimenti orizzontali e zenitali, telai porta specchi, telai di porte piane, oscuratori, dispersori, lampade con movimento automatico ed a mano, congegni per i movimenti a mano ed elettrici dell'oscuratore ad iride o persiana, dispositivi per la riduzione dell'intensità della corrente all'arco, manipolatori per le manovre a distanza, per archi soffiati, per avanzamento carboni, per rotazione carboni, per aspiratori, per ventilatori, raffreddamento specchi, per comando iride e persiana, collaudazione di dette parti.

75. Collaudo di specchi parabolici, montaggio nei telai, precauzioni dopo lo spegnimento della luce, trattamento per la buona conservazione.

76. Dati pratici di costruzione, regolatori elettromagnetici e quadri di manovra, resistenza di restituzione cavi, condizioni di collaudo.

77. Impianto e funzionamento di una stazione completa fotoelettrica.

78. Impiego dei proiettori e loro portata.

79. Accessori e parti di ricambio di dotazione di ciascun tipo di proiettore in uso presso l'esercito.

80. Norme per il trasporto delle stazioni fotoelettriche.

C) Valgono i numeri del 24 al 32, 72, 73 e 76, ed inoltre:

81. Proprietà, caratteri, requisiti e collaudazione delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie.

82. Rocchetto di Rhumkorff, cicalino e loro impiego nella radiotelegrafia, dati tecnici e pratici sui trasformatori industriali e sui trasformatori a risonanza speciali per r. t.

83. Varie specie di condensatori, loro costruzione, calcolo e misura della capacità.

84. Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro, per trasmissione e per ricezione, variometri, circuiti oscillanti e chiusi ed aperti. Misure di induttanza e di capacità a mezzo degli ondametri.

85. Cuffie telefoniche ed altre a bassa resistenza, altoparlanti microfoni, rivelatori d'onda, triodi, loro caratteristiche, teorica e pratica del funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione, varie specie di circuiti amplificatori e di trasmissione diodi, loro funzionamento ed impiego.

86. Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche, stazioni a scintilla rada ed a scintilla musicale.

87. Generatori di onde, persistenti con valvole termoioniche, descrizione particolareggiata dei circuiti e degli apparecchi.

88. Ricezione delle onde persistenti, principali tipi di amplificazione a bassa od alta frequenza.

89. Trasmissione e ricezione radiotelefonica, varie forme di modulazione, schemi dei vari tipi di apparati e stazioni, loro descrizione particolareggiata, ondametri, vari tipi e loro taratura e verifica.

90. Generazione di onde persistenti a mezzo di arco Poulsen e di alternatori a radiofrequenza.

91. Generazione e ricezione di onde persistenti molto corte, circuiti impiegati, particolari avvertenze nella loro costruzione, radiotelegrafia con sistema a fascie e specchi direttivi, principali tipi di trasmissione radiotelegrafiche automatiche.

92. Radiogoniometri, aerei a quadro o telaio mobile, aerei a quadro fissi, descrizione particolareggiata delle parti e del funzionamento, ricerca della direzione o del senso.

D) Valgono i numeri dal 24 al 32 e dal 40 al 46, ed inoltre:

93. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali pirotecnici del genio e sommaria di tutti gli altri in uso nell'esercito.

E) Valgono i numeri 1, 2, 9, 19, 20 e dal 24 al 32, ed inoltre:

94. Caratteristiche dei vari materiali metallici in relazione al loro impiego aerostatico, lamiere, tubi, tenditori, bulloni, fili, cavi.

95. Tessuti aerostatici, composizione, preparazione, qualità, peso, resistenza, prova di collaudo.

96. Vernici aerostatiche a consumi, gomma, colla, cuoio, amianto, celluloide, vimini, lubrificanti, loro caratteristiche, modo d'impiego, condizioni di collaudo.

97. Funi di canapa, resistenza, collaudo.

98. Materiali aerostatici (vari tipi di aerostati, verricelli, generatori di gas idrogeno, compressori, recipienti per gas compresso).

99. Proprietà dei gas leggeri con particolare riguardo al gas idrogeno, forza ascensionale del pallone attrezzato, gonfio di gas idrogeno o di gas illuminante, produzione, impiego, precauzioni.

100. Valvole per palloni, caratteristiche.

101. Strumenti di bordo, regolazione o riparazione.

6. *Per capotecnico di officina automobilistica*:

Valgono i numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 32, ed inoltre:

102. Acciai speciali impiegati nelle costruzioni automobilistiche, acciai speciali per utensili.

103. Lavorazioni delle parti di motore, calibratura, rettifica, lavorazione cuscinetti a frizione e perni.

104. Lavorazione del legno con particolare riguardo alle applicazioni automobilistiche - carrozzerie per vetture e per automezzi speciali.

105. Cuoiami e cordami - Loro impiego nelle carrozzerie per vetture e per automezzi speciali.

106. Coloritura - Merceologia nei riguardi del materiale automobilistico.

107. Vari tipi di autoveicoli in servizio presso il Regio esercito, loro caratteristiche, descrizione particolareggiata.

108. Combustibili liquidi per motori a scoppio - Composizione, caratteristiche fisico-chimiche - Prezzi commerciali.

109. Lubrificanti per motori a scoppio e trasmissioni composizione: caratteristiche fisico-chimiche - Uso ed impiego.

110. Gruppo motore, cilindri, stantuffi, bielle, albero motore e volano - Bilanciamento relativo - Valvole e comandi relativi - Sistemi vari, caratteristiche, inconvenienti, guasti.

111. Organi di accensione - Magneti B. T. ed A. T. - Spinterogeni - Distributori, cavi di connessione, candele - Trasformazione di magneti e ricostruzione bobine e condensatori - Prove di funzionamento, di isolamento, montaggio, verifica e collaudo - Guasti e riparazioni.

112. Organi di carburazione - Sistemi e tipi in uso sugli autoveicoli del R. esercito - Regolazione e verifica.

113. Sistema di lubrificazione ed organi relativi - Guasti, riparazione e verifica - Sistema di raffreddamento ed organi relativi - Guasti - Costruzione e riparazione radiatori.

114. Pneumatici - Riparazione - Vulcanizzazioni e collaudo - Conservazione nei magazzini.

115. Telai, sospensioni, assali, ruote e freni - Congegni di guida - Sistemi vari: verifica e guasti, riparazioni e collaudo.

116. Collaudo e perizia di un autoveicolo qualsiasi - Conservazione del materiale automobilistico - Impiego nel servizio militare - Gestione officine.

La durata delle prove scritte, grafiche e pratiche, nonchè della prova orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 7.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

Prova scritta.

Svolgimento di un tema sulle leggi e sui regolamenti del servizio di artiglieria e genio, e sulle leggi e sul regolamento generale per gli operai borghesi e sulle leggi relative allo stato giuridico e pensioni degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

Prove grafiche.

1. *Disegno di particolari*:

a) ricavare da un disegno rappresentante l'insieme di un materiale d'artiglieria, o di una parte di esso, i particolari che saranno specificati dalla commissione esaminatrice.

Disegnare tali particolari e quotarli per la costruzione;

b) ricavare dal disegno, in pianta, di una costruzione edilizia le sezioni ed i prospetti che saranno indicati; e disegnare qualche particolare delle parti in legno e ferro e delle decorazioni; proporzionare gli elementi costruttivi e distinguere con tinte diverse ad acquarello la specie dei materiali da costruzione impiegati; oppure ricavare da un piano quotato il profilo e le sezioni trasversali di una strada avente andamento, livelletto, larghezza e sagome determinati;

c) tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali. Oppure: tracciare sopra un piano quotato una organizzazione difensiva in base a schizzi sommari.

2. *Disegno del riattamento o della modificazione di macchine e di edifici o ingrandimento di carte topografiche*:

a) un dispositivo di macchine utensili per la lavorazione di un dato manufatto deve essere trasformato in modo da permettere un diverso rendimento o precisione di lavoro.

Avendo sott'occhi il modello del dispositivo, disegnare, sviluppare, calcolare e valutare i particolari di costruzione delle parti modificate o aggiunte, distinguendo con tinte diverse, ove occorra, le parti vecchie e le nuove;

b) ingrandimento di carte topografiche, rappresentazioni dimostrative a pastello od acquarello del rilievo del terreno su tavolette al 25.000.

Avendo sott'occhio il modello, compilare schizzi dimostrativi quotati di armi, munizioni, particolari dispositivi, ecc., oppure fregi artistici vari;

c) un edificio deve essere trasformato in modo da permettere un diverso impiego e destinazione.

Avendo sott'occhio il modello e disegno dell'edifizio, disegnare, sviluppare, calcolare e valutare i particolari di costruzione delle parti modificate o aggiunte, distinguendo con tinte diverse, ove occorra, le parti vecchie e le nuove.

3. *Disegno d'assieme*:

a) sviluppare, calcolare e disegnare in proiezione ortogonale od acquarellare un materiale, una macchina, uno strumento o parte di esso, sopra schizzi, direttive e concetti comunicati dalla commissione;

b) sviluppare, calcolare e disegnare in proiezione ortogonale ed acquarellare un edificio architettonico o parti di esso, sopra schizzi, direttive e concetto comunicati dalla commissione;

c) eseguire un disegno panoramico militare a lapis, a penna od acquarello ricavato da carta topografica.

Ogni lavoro grafico deve essere accompagnato da una relazione spiegativa.

Nota. — Per ciascuna prova degli esami scritti o grafici saranno compilati 3 temi (uno corrispondente a ciascun numero). Il candidato dovrà svolgere uno dei temi proposti per ogni prova, a sua scelta.

Prova orale.

Nozioni di legge e regolamenti generali interessanti il servizio dell'arma (artiglieria o genio). Discussione orale delle prove grafiche eseguite. Segni convenzionali topografici, elettrotecnici e tattici. Nozioni di geometria pratica, di proiezioni ortogonali, di prospettiva, di fotografia. Stato giuridico degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

La durata della prova scritta, di quelle grafiche e della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. **602.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra dei giovani nati nell'anno 1902.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 ottobre 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1902.

La pubblicazione sarà distribuita, a cura della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, a tutti gli enti indicati negli elenchi LST. 1 e 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo (L. 40), più le spese postali.

Gli ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito (Parte II - Reclutamento - Pag. 11) col numero categorico 2539.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. **603.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 2 novembre 1933 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina (direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche) con atto del 30 settembre 1933 ha revocato il precedente decreto di esclusione 8 aprile 1932 ed ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta « Officine Vulpes » di Torino (corso Tassoni, 62).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 604. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 2 novembre 1933 - Anno XII.

1. — Il 1° marzo 1934 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di topografia al quale potranno concorrere, a domanda, tenenti e capitani delle armi combattenti, — con anzianità non superiore a quella 1° gennaio 1929 per i capitani, e senza limite per i tenenti — e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori a buono con tre. Devono inoltre aver tenuto il comando di reparto corrispondente al proprio grado per almeno *tre* anni. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 20.

2. — Il corso avrà la durata di due anni. Durante il suo svolgimento gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno esserne esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare. Al termine del corso gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto potranno essere trattenuti presso l'istituto per i servizi tecnici.

3. — Le domande saranno fatte pervenire dai comandi di corpo alla direzione dell'istituto, tramite i comandi di corpo d'armata o di isola, per il giorno 15 gennaio 1934 corredata dei seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi di carattere geodetico, astronomico, topografico od affini, eventualmente fatti, agli analoghi incarichi assolti ed alla presunta capacità a seguire, con profitto, il corso di cui trattasi.

Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale ed un cenno sulla adattabilità a periodi di vita dura e disagiata per lavori geo-topografici in Italia ed oltremare;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — I richiedenti saranno sottoposti, presso i corpi, ad un piccolo saggio di disegno, per una prima valutazione sull'attitudine al lavoro topografico, su modello e con norme che l'istituto invierà ai corpi stessi.

5. — Una commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

6. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, e ne darà direttamente avviso ai corpi, i quali disporranno che detti ufficiali si presentino il mattino del 1° marzo 1934 alla sede dell'istituto ove, agli effetti amministrativi, essi passeranno « assegnati ».

7. Durante il primo anno di corso non verranno concesse licenze, se non per gravi motivi di famiglia.

8. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 605. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria e d'automobilismo. - Pubblicazione n. 2135 - ediz. 1930 ».** — (Direzione generale artiglieria). — 2 novembre 1933 - Anno XII.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria e d'automobilismo - Pubblicazione n. 2135 - Edizione 1930 ».

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli stessi enti indicati nella circolare 24, *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dev'essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito — parte II — artiglieria, pag. 123, n. categorico 2561 — prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 606. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 novembre 1933 - Anno XII.

Dal 1° novembre 1933 le cessioni dei seguenti generi a privati, alle mense regolarmente costituite — nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore — e alle altre amministrazioni dello Stato, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi, non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuati ai prezzi a fianco di ciascun genere segnati:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro .	L. 12 —
Avena, al quintale	» 50 —
Cacao, al kg.	» 5,50
Caffè crudo, al kg.	» 20 —
Caffè tostato, al kg.	» 24 —

Carne congelata, al kg. (1)	L.	4,25
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in iscatole da 1, 5 e 10 kg.) al kg.	»	1,75
Crusca e cruschello, al quintale	»	31 —
Farina per pane all'80%, al quintale	»	120 —
Farina per pane al 75%, al quintale	»	130 —
Formaggio grana, al kg.	»	9,75
Galletta, al kg.	»	1,80
Grano, al quintale (2)	»	92,50
Lardo nazionale, al kg.	»	6 —
Pane, per razione da gr. 700	»	0,80
Pane, per razione da gr. 650 (in tre pagnottelle) (3)	»	0,75
Pane, per razione da gr. 500 (in due pagnottelle) (3)	»	0,60
Pasta, al kg.	»	1,75
Provolone, al kg.	»	6,30
Riso, al kg.	»	0,95
Sbrinz, al kg.	»	6,20
Scatolette di carne bovina, l'una	»	2,15
Zucchero comune, al kg.	»	6,20

Per le cessioni i prezzi si intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Per quanto concerne il fieno e la paglia mangiativa e da lettiera, continueranno ad applicarsi, per le cessioni e gli addebiti, i prezzi stabiliti dalla circolare 13 del *giornale militare* 1933, riservandosi il ministero di fissare con successiva circolare i nuovi prezzi.

Per gli eventuali addebiti di altri generi delle sussistenze che non siano sopra specificati, sarà applicato il prezzo di costo, aumentato del 10%, quale quota di spese di trasporto, cali, avarie, ecc.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali che ne abbiano diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

---

(1) Vale anche per l'assunzione in carico.

(2) Vale per i soli addebiti.

(3) Per le scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali.

Il costo della razione viveri ordinaria (rancio e pane) è stabilito in L. 3 (ivi compreso il prezzo del combustibile per la cottura del rancio, calcolato in L. 0,12 per convivente). Il costo dei supplementi a detta razione ordinaria, da concedere nelle misure e nei casi previsti dalla circolare 137 del *giornale militare* 1927, dovrà essere computato in base ai prezzi di cui alla presente circolare.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal ministero, una copia della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6102850) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª 1933 - ANNO XII 10 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **607** - **19 ottobre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1404. - Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito ed altre disposizioni in vigore . . . . *Pag.* 2237

» **608** - **9 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme da osservare per le pubblicazioni « non in vendita » . . . . » 2241

» **609** - **9 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme circa le assegnazioni degli alloggi demaniali per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra. . . . . » 2243

PARTE SECONDA

N. **610** - **19 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe . . *Pag.* 2247

» **611** - **9 novembre 1933** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato . . . . » 2249

N. 612 - 9 novembre 1933 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari in S. P. E. . . . . . *Pag.* 2249

» 613 - 9 novembre 1933 - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1934 . . . . » 2250

» 614 - 9 novembre 1933 - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata » 2252

PARTE PRIMA

Circolare N. 607. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1404. – Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito ed altre disposizioni in vigore.** — (Gabinetto). — 19 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 9 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *f*) dell'art. 15 della legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituita dalla seguente:

« *f*) 4 Comandi di brigata alpini; ».

Art. 2.

Il numero dei generali comandanti di brigata alpina previsto dall'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, è portato da 3 a 4.

Resta per contro invariato il numero totale dei generali di cui all'art. 44 della legge predetta e successive modificazioni.

Art. 3.

La lettera *g*) dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituita dalla seguente:

« *g*) 4 reggimenti di artiglieria da montagna; ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 29 della legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituito dal seguente:

« Al Corpo di commissariato militare sono preposti un tenente generale commissario, capo del Corpo ed ispettore dei servizi di commissariato, e due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona ».

Art. 5.

Nelle disposizioni vigenti ovunque compaia la dicitura « comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore » essa dovrà essere sostituita dalla seguente:

« Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito ».

Il presente decreto che entrerà in vigore dal 1° novembre 1933-XII, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 31. — MANCINI.

N. 608. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme da osservare per le pubblicazioni « non in vendita ».** — (Segreteria militare). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

Con la denominazione « non in vendita », già sancita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » sono contraddistinte quelle pubblicazioni le quali, pur non raggiungendo gli estremi per essere comprese nella categoria delle « riservate » e delle « fuori commercio », contengono pur sempre dati ed indicazioni di un certo grado di riservatezza. Dette pubblicazioni non sono in vendita al pubblico, ma possono essere acquistate dai comandi od uffici ed anche dagli ufficiali che ne facciano richiesta per il tramite dei rispettivi comandi ed uffici.

Allo scopo di meglio disciplinare quanto si attiene alla citata categoria di pubblicazioni, si determina quanto segue:

1. — Le pubblicazioni « non in vendita » porteranno stampato, d'ora in avanti, sul frontespizio, oltre alla indicazione « non in vendita », la dicitura « (ne è vietata la divulgazione) ».

Tale dicitura ha il preciso scopo di richiamare l'attenzione dei militari che si servono di dette pubblicazioni sul dovere che essi hanno di non partecipare ad estranei i dati e le notizie in esse comprese, e sulle severe sanzioni penali che le vigenti disposizioni di legge (art. 255 e seguenti del codice penale comune) prevedono per la comunicazione di notizie di cui l'autorità militare abbia esplicitamente vietato la divulgazione.

2. — Per le pubblicazioni già in atto, alla data della presente circolare, resta stabilito quanto segue:

a) conserveranno la dicitura « non in vendita » le seguenti (v. Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito):

i fascicoli, i quaderni e gli specchi dei materiali di caricamento dell'arma di fanteria, artiglieria, genio e dei carri armati;

lo specchio di caricamento della coppia cofani per la cura dei gassati (mod. 1931) - specchio *A* - del servizio sanitario militare;

lo specchio di caricamento del cofanetto per quadrupedi gassati (mod. 1931) - specchio *A* - e lo specchio di caricamento dei cofani per la cura dei quadrupedi gassati, per infermeria da campo (mod. 1931) - specchio *B* - del servizio ippico e veterinario;

il codice dei collegamenti aerei e terrestri.

Conseguentemente i comandi ed uffici che hanno in distribuzione le predette pubblicazioni, dovranno inserire sul frontespizio di esse, al di sotto della dicitura « non in vendita », con timbro o a penna, l'indicazione « ne è vietata la divulgazione ».

b) tutte le altre pubblicazioni non elencate nella predetta lettera *a*) saranno passate nella categoria delle comuni e conseguentemente dovrà essere depennata la dicitura « non in vendita ».

3. — Nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » il segno convenzionale (**) distintivo delle pubblicazioni « non in vendita » dovrà essere conservato solo alle pubblicazioni indicate nella lettera *a*) del precedente n. 2 e tolto pertanto a tutte le altre.

4. — Le pubblicazioni « non in vendita » non sono sottoposte, a prescindere dalle norme generiche di riservatezza già poste in rilievo, a particolari restrizioni nei riguardi della loro conservazione ed uso.

È però opportuno che i comandi ed uffici che hanno in distribuzione pubblicazioni « non in vendita », qualora debbano cederle in temporaneo uso ai propri dipendenti, specie se sottufficiali o graduati di truppa, richiamino la loro attenzione sullo speciale carattere delle pubblicazioni stesse, e sulle sanzioni cui possono incorrere coloro che divulgano i dati e le notizie in esse contenute.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 609. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme circa le assegnazioni degli alloggi demaniali per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale del genio). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

A mente della circolare n. 309 del *giornale militare* del 1926, gli alloggi concessi nei fabbricati demaniali o in uso all'amministrazione militare si distinguono nelle seguenti categorie:

A) *Alloggi concessi per disposizioni di legge o di regolamento* ed inerenti alla carica (determinati ufficiali generali; ufficiali dei RR. CC.; ufficiali di depositi allevamenti cavalli; sottufficiali).

Quando non possa corrispondersi l'alloggio, spetta ai titolari della concessione, l'indennità militare, nella misura massima stabilita dalle vigenti norme e per alcuni anche una speciale indennità di alloggio.

B) *Alloggi di servizio* assegnati a quei militari e impiegati civili i quali, per ragioni di servizio, sono obbligati ad alloggiare in determinati edifici militari, o per i quali militano altre speciali ragioni di opportunità e di convenienza. In questa categoria sono compresi, in base a recenti disposizioni, i direttori di sanità, gli ispettori amministrativi territoriali dei corpi d'armata, ecc.

Per gli alloggi di cui alle lettere A) e B) non viene corrisposto alcun canone di affitto tranne che per le stanze eccedenti la competenza del grado.

C) *Alloggi di concessione, a pagamento,* per i quali il canone di fitto viene stabilito di concerto con il competente ufficio finanziario.

Detti alloggi si distinguono in:

1° Alloggi concessi a pagamento ad ufficiali ed impiegati civili che per le loro speciali mansioni hanno titolo preferenziale rispetto agli altri.

In questo gruppo rientrano: in primo luogo gli alloggi concessi ai titolari dei comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata; in secondo luogo quelli concessi a taluni ufficiali ed impiegati civili chiamati a prestar servizio presso questo ministero, e precisamente gli alloggi assegnati in considerazione della speciale carica rivestita dai titolari (direttori generali, ufficiali addetti al Gabinetto di S. E. il Ministro, alla segreteria militare, al comando del corpo di S. M., ecc.).

2° Alloggi concessi a quelli tra i personali militari e civili che per minore stipendio e per disagiate condizioni economiche familiari meritano speciale agevolazione.

Nei riguardi degli alloggi di cui alle lettere A) e B) conviene rilevare che, allorquando i rispettivi concessionari, vengano, per una ragione qualsiasi, a perdere il titolo che ha dato luogo all'assegnazione, gli alloggi devono essere lasciati liberi immediatamente. Soltanto in via eccezionale, e per casi degni di speciale considerazione, i comandanti di corpo d'armata e delle isole sono autorizzati a concedere una proroga, non superiore però ai mesi tre, a decorrere dalla data in cui cessa il titolo alla concessione.

Nei riguardi degli alloggi di cui alla lettera C), allo scopo di operare una giusta rotazione tra gli ufficiali ed impiegati civili aventi titolo per aspirare alla concessione, questa sarà limitata alla durata di cinque anni; periodo di tempo più che sufficiente perchè il concessionario — dopo aver goduto di così considerevole benefizio — sia in grado di sistemarsi convenientemente in un alloggio privato. Solo in casi eccezionali, da valutarsi, di volta in volta, dai comandanti di corpo d'armata, questi sono autorizzati a concedere una proroga per altri sei mesi al massimo.

È ovvio che per quanto il numero degli alloggi demaniali militari sia notevole, e sia intendimento di questo ministero di procedere ad ulteriori sistemazioni di ufficiali, costituendo, gradatamente ed in relazione alle disponibilità finanziarie nei presidi ove se ne appalesi il bisogno, nuovi alloggi, questi non potranno, evidentemente, raggiungere mai un numero tale da sopperire ai bisogni di tutti gli ufficiali.

Donde la necessità di togliere il carattere di permanenza agli alloggi di concessione, in quanto tale stato di cose crea una categoria di privilegiati, che per anni ed anni restano in possesso di un alloggio a discapito di altri, che, pur avendo analoghi e maggiori titoli preferenziali, ne restano continuamente esclusi.

I maggiori danni di tale situazione sono risentiti dagli ufficiali trasferiti di sede, i quali giunti nella nuova residenza, non avendo la possibilità di sistemarsi in un alloggio demaniale, devono sopportare oneri non lievi, mentre, per effetto della rotazione, essi potrebbero sistemarsi in un tempo più o meno breve, in un alloggio demaniale.

Infine, poichè esistono ancora alloggi tenuti da illegittimi utenti si determina che presentemente, ed anche per i casi che venissero a verificarsi in avvenire (per morte, collocamento a riposo, ecc., del titolare) tali alloggi siano lasciati, senz'altro, liberi. Solo in casi eccezionali, da vagliarsi sempre dai comandanti di corpo d'armata, potranno essere concesse proroghe al rilascio, fino ad un massimo di mesi sei.

Ogni altra disposizione contraria alla presente deve intendersi abolita.

Per gli ufficiali che occupano gli anzidetti alloggi di concessione, a pagamento, da oltre cinque anni, s'intende già concessa l'autorizzazione a continuare l'occupazione per altri sei mesi dalla data della presente circolare.

Tali alloggi dovranno perciò essere lasciati liberi entro il 1° *maggio* 1934-XII.

Ragioni di equità impongono che nell'esercito benefizi e sacrifici siano equamente ripartiti.

La categoria dei privilegiati, sistemata da parecchi lustri non solo in belle e gradite residenze ma con alloggi demaniali convenienti, provoca quel malessere morale che ministero e comandanti di corpo d'armata devono eliminare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 610. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 ottobre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 919, di conversione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, contenente norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge n. 122;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituiti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe.

Art. 2.

All'esame anzidetto possono prendere parte i Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe, i quali, alla data del presente decreto, abbiano due anni almeno di permanenza nel grado.

Art. 3.

Coloro i quali si trovino nelle prescritte condizioni, se intendano partecipare all'esame di cui trattasi, dovranno, entro il 20 novembre 1933, presentarne domanda su carta da bollo da L. 5, diretta al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

Art. 4.

L'esame di cui agli articoli precedenti, avrà luogo in Roma e consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento in forma di requisitoria e di sentenza di due tesi, delle quali una sarà di diritto penale militare e l'altra di procedura penale militare.

La prova orale è diretta ad accertare la cognizione che i candidati hanno della legislazione penale e delle leggi militari che interessano la giurisdizione militare.

Art. 5.

Per superare l'esame, i candidati dovranno riportare almeno sei decimi in ciascuna delle due prove ed una media dei punti riportati nelle prove stesse, non inferiore a sette decimi.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è composta come segue:

S. E. CIANCARINI gr. uff. avv. Ovidio, R. avvocato generale militare, *presidente*.

BITETTI comm. dott. Leopoldo, consigliere relatore del tribunale supremo militare, membro.

GIOFFREDI comm. avv. Raffaele, consigliere di corte di cassazione, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo sezione nel ministero della guerra QUERCIA cav. uff. avv. Nicola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti il 6 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro 32, *foglio* 73.

N. 611. — AVANZAMENTO. — **Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

I seguenti tenenti ammessi a concorrere alla prove per l'avanzamento anticipato di cui al R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933, avendo superato le prove stesse, sono dichiarati idonei per l'avanzamento anticipato.

Arma di fanteria.

PENNESE Angelo.

MAZZEI Pasquale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 612. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

A parziale modificazione della circolare 476 *giornale militare* corrente anno, comunicasi che gli esami per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari in S. P. E., avranno inizio il 28 dicembre 1933, anzichè il 21 novembre stesso anno.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario alle ore 9 del giorno precedente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 613. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

Il numero dei posti devoluti al trasferimento a domanda nel ruolo M in base all'articolo 10 della legge n. 480 del 17 aprile 1930, modificato dall'articolo 19 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e dal capo III della citata legge 1626, è per l'anno 1934, il seguente:

GRADO	ARMA			
	FANTERIA	CAVALLERIA	ARTIGLIERIA	GENIO
Tenenti colonnelli...	55	5	9	9
Maggiori	96	9	39	2
Capitani............	43	11	21	1
Tenenti.............	27	15	20	—

Gli ufficiali degli anzidetti gradi ed appartenenti alle armi sopra indicate, per poter presentare domanda per essere ammessi nel ruolo M dovranno — oltre ai requisiti richiesti dalle sopraindicate leggi — essere compresi — in base a quanto prescritto negli articoli 18 e 24 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 — nei seguenti limiti di anzianità (v. *Annuario mil.* anno 1933).

GRADO	ARMA			
	FANTERIA	CAVALLERIA	ARTIGLIERIA	GENIO
Tenenti colonnelli	sino a GIOVANNETTI Ernesto pag. 144/1	sino a COSTA Giuseppe pag. 429/2	sino a MOY Armando pag. 493/1	sino a FERRARI Angelo pag. 609/1
Maggiori	sino a BRUNOZZI Alessandro pagina 181/1	sino a PIGNALOSA Arturo pagina 436/1	sino a LANTIERI de PARATICO Simeone pagina 512/2	sino a RIGHI Gino pag. 615/1
Capitani	sino a BREVE Giacomo pag. 277/1	sino a VASCIMINNI Francesco Paolo pag. 448/2	sino a CARTURAN Francesco pag. 553/1	—
Tenenti	sino a CAPAROTTI Alfonso pagina 330/2	—	sino a SIMEONE Filiberto pagina 568/2	—

Le domande debitamente istruite dovranno essere presentate ai corpi dal 1° al 10 gennaio 1934 e pervenire al ministero della guerra non oltre il 20 gennaio.

Per norma si avverte che nel concorso di cui alla presente circolare non sarà tenuto alcun conto delle domande presentate pei concorsi precedenti, dovendosi intendere accolte solamente quelle degli uffici trasferiti nel ruolo M con *bollettino ufficiale*.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 614. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

Il colonnello veterinario in s. p. e. LOCCATELLI cav. Luciano è nominato membro permanente della commissione militare per il servizio della carne congelata — di cui alla circolare 345 *giornale militare* 1930 — in sostituzione del pari grado VACCARI cav. Luigi.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

Prezzo L. 2 —

(6103907) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª 1933 - ANNO XII 17 NOVEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 17 NOVEMBRE 1933-XII

Tributo un encomio solenne al soldato **POLIDORI Natale** del 1° reggimento pontieri del genio:

« Benchè assai sofferente per recente malattia, con gesto ardito affrontò un cavallo in fuga attraverso le vie della città; e dopo stenti ed incredibili sforzi, riuscì a fermarlo evitando così, col pregiudizio della sua incolumità, sicure disgrazie nei passanti ».

Legnago, 17 ottobre 1933-XI

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 2253

PARTE PRIMA

N. **615 - 16 novembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DELLA TRUPPA. — Distintivo d'onore per ferite o mutilazioni riportate in azioni per la Causa Nazionale. . . . . *Pag.* 2257

» **616 - 16 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO TERRITORIALE. — Armamento delle guardie d'onore e delle guardie alle caserme fornito dai reggimenti di cavalleria muniti di lancia . . . . » 2259

PARTE SECONDA

N. **617 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1391. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti *Pag.* 2261

» **618 - 20 ottobre 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche ed un componente della segreteria del comitato stesso . . . . » 2263

» **619 - 5 novembre 1933** - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro, in casi eccezionali, delle domande di concessione della croce al merito di guerra per benemerenze acquisite in colonia in periodi di « cicli operativi ». . . . . » 2264

N. **620 - 9 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ». . . . . . *Pag.* 2265

» **621 - 11 novembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 2266

» **622 - 16 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva . . » 2266

» **623 - 16 novembre 1933** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Campionati militari di campagna, ippico e di tiro . . . . » 2268

» **624 - 16 novembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1933-34. . . . . » 2275

» **625 - 16 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere, fino al 31 dicembre 1933 . . . . » 2275

» **626 - 16 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma piena con foro ciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1933-34 . . . . » 2279

» **627 - 16 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare » 2281

» **628 - 16 novembre 1933** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame di domande di riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra. » 2282

NOTIFICAZIONE . . . . » 2283

ERRATA-CORRIGE . . . . » 2284

PARTE PRIMA

Circolare N. 615. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DELLA TRUPPA. — **Distintivo d'onore per ferite o mutilazioni riportate in azioni per la Causa Nazionale.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

Ai fascisti che, per ferite o mutilazioni riportate in azioni per la Causa Nazionale, abbiano ottenuto il privilegio d'onore di fregiarsi dell'apposito distintivo, è concesso, durante il loro servizio alle armi, di portare tale distintivo sull'uniforme.

Il distintivo — previsto dal R. decreto-legge n. 831, dell'8 marzo 1923, art. 14 — unico tanto per i feriti quanto per i mutilati, è costituito da un filetto di tessuto rosso, identico per forma e dimensioni al distintivo per ferite di guerra ed è applicato, con le stesse modalità stabilite per quest'ultimo, alla manica destra della giubba.

L'autorizzazione a portare il predetto distintivo è rilasciata dal comandante del corpo o capo servizio ai militari muniti di documento ufficiale, rilasciato dal comando generale della M.V.S.N. o dalle Gerarchie del Partito, che comprovi il loro diritto a fregiarsi del distintivo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 616. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Armamento delle guardie d'onore e delle guardie alle caserme fornite dai reggimenti di cavalleria muniti di lancia. — (Segreteria militare). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti al regolamento sul servizio territoriale per il R. esercito, questo ministero dispone che il personale dei reggimenti di cavalleria muniti di lancia, comandato di guardia d'onore o di guardia alle caserme, disimpegni il servizio armato di lancia, anzichè di moschetto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. **617.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1391. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 19 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 7 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, n. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-1934, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . .	L.	2.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc	L.	2.500

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, istituti e Stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei Corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito.

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 618. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche ed un componente della segreteria del comitato stesso.** — (Gabinetto). — 20 ottobre 1933 - Anno XI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che, tra l'altro, nominava il prof. VANNI gr. uff. Giuseppe, direttore dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, membro del comitato superiore tecnico predetto, a l'allora tenente colonnello del genio SACCO cav. Luigi, direttore dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio, quale componente della segreteria del comitato stesso, l'uno e l'altro in rappresentanza del ministero della guerra;

Decreta:

Il prof. VANNI gr. uff. Giuseppe cessa, a decorrere dal 1° febbraio 1933-XI, dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, ed è sostituito nella carica stessa, in rappresentanza del ministero della guerra, del colonnello SACCO cav. Luigi, direttore principale dell'officina e dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

A sostituire il colonnello SACCO nell'incarico fin qui tenuto di componente della segreteria dello stesso comitato, in rappresentanza del predetto ministero, è designato, con la medesima decorrenza di cui al precedente comma, il colonnello del genio STABARIN cav. Alberto, direttore dell'istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1933 - *Anno XII Guerra, registro n.* 32, *foglio n* 98.

N. 619. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro, in casi eccezionali, delle domande di concessione della croce al merito di guerra per benemerenze acquisite in colonia in periodi di « cicli operativi ».** — (Gabinetto). — 5 novembre 1933 - Anno XII.

Il ministero delle colonie ha comunicato la seguente sua circolare in data 5 novembre 1933-XII, che giova portare a conoscenza di tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

In analogia a quanto testè stabilito dal ministero della guerra con sua circolare n. 515 del *giornale militare* corrente anno, si dispone che il termine utile per l'inoltro delle proposte e l'accettazione delle domande di concessione della croce al merito di guerra — che fu fissato con precedente circolare (180 *giornale militare* 1932) al 31 marzo 1933 per i combattenti coloniali residenti nel Regno ed al 30 giugno 1933 per quelli residenti all'estero — sia prorogato, *solo per questi ultimi*, al 30 giugno 1934.

Pure fino al 30 giugno 1934 sarà ammessa l'accettazione, da parte del ministero delle colonie, delle domande di concessione dell'anzidetta onorifica distinzione in favore dei decorati al valor militare e di coloro che siano stati autorizzati a fregiarsi dei distintivi d'onore di mutilato o ferito.

Si reputa opportuno chiarire che la presente circolare tratta della concessione della croce al merito di guerra per benemerenze acquisite da coloro che abbiano onorevolmente partecipato, *in colonia*, a combattimenti compresi entro « cicli operativi », i quali ebbero inizio in Tripolitania il 1° gennaio 1922 ed in Cirenaica il 1° marzo 1923.

Coloro che abbiano motivo di ritenere che siano andate disperse proposte di concessione formulate a loro riguardo e che comunque credano di aver diritto alla concessione della croce al merito di guerra per trovarsi nelle condizioni di cui sopra potranno, nei limiti di tempo anzidetti, indirizzare le loro istanze, in carta bollata da lire 5, al ministero delle colonie per le decisioni di merito, corredandole eventualmente dei documenti che avessero modo di esibire.

Il Ministro: DE BONO.

N. 620. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ».** — (Gabinetto). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

È stata pubblicata la seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » - edizione 1931.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte I - Uniforme ed equipaggiamento - Pag. 21: n. categorico 2670 edizione 1933, prezzo L. 1.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

M. 621. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 novembre 1933 - Anno XII.

Il generale di divisione RICCHETTI cav. Aurelio, direttore del centro chimico militare, è delegato dall'11 novembre 1933-XII a firmare « Pel Ministro » la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione del centro chimico militare.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 622. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1933-XI è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1933-XI:

1.	Maggiore	di fant.	in S.P.E.	GIACCARDI Giuseppe.
2.	»	»	»	BUSACCA Angelo.
3.	Capitano	»	»	CIAMPA Antonio.
4.	Maggiore	»	»	PASQUINI Piramo.
5.	»	»	»	GROSSETTI Guido.
6.	1° Capit.	»	»	GIUSTI Corrado.
7.	Maggiore	»	»	LITURRI Carmelo.
8.	1° Capit.	»	»	AMBROGI Umberto.
9.	»	»	»	PALMEGIANO Salvatore.
10.	Maggiore	»	»	LEGGIERI Luigi.
11.	»	»	»	SOLINAS Renato.
12.	1° Capit.	»	»	ARAGNO Cesare.

13.	Capitano	di fant.	in S. P. E.	MORETTI Clemente.
14.	»	»	»	FIORE Agostino.
15.	1° Capit.	»	»	MAZZEI Raffaele.
16.	Maggiore	»	»	MORISCIANO Gregorio.
17.	1° Capit.	»	»	RIZZO NERVO Antonino.
18.	»	»	»	INSOM Emilio.
19.	»	»	»	GALAZZETTI Aurelio.
20.	»	»	»	GIANI Achille.
21.	Maggiore	»	»	RESCI Antonio.
22.	»	»	»	D'ANGELO Paolo.
23.	Magg.	di cavalleria	»	BOSCASSI Guglielmo.
24.	1° Capit.	di fanteria	»	PETRINI Vitale.
25.	»	»	»	BUZI Francesco.
26.	Maggiore	»	»	DE SANTIS Giuseppe.
27.	1° Capit.	»	»	GENDUSO Vincenzo.
28.	Maggiore	»	»	TRAVAGLINI Giulio.
29.	1° Capit.	»	»	CENTOLA Francesco.
30.	»	»	»	SARTORI Adriano.
31.	Maggiore	»	»	CHINNI Giuseppe.
32.	»	»	»	PARDI Angelo.
33.	»	»	»	BILE Guido.
34.	»	»	»	BARONE Vincenzo.
35.	»	»	»	TESTA Pietro.
36.	1° Capit.	»	»	PALERMO Michele.
37.	Maggiore	»	»	RAGUCCI Pasquale.
38.	1° Capit.	»	»	CICINELLI Giuseppe.
39.	Maggiore	»	»	APA Vincenzo.
40.	1° Capit.	»	»	TROJANO Fiorentino.
41.	»	»	»	EMMA Salvatore.
42.	Maggiore	»	»	FOSSI Alessandro.

Il suddetto decreto ministeriale è stato registrato parzialmente alla Corte dei conti, con esclusione degli ufficiali del ruolo M, l'8 novembre 1933-XII, guerra, registro n. 32, foglio n. 145.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 623. — CONCORSI E GARE. — **Campionati militari di campagna, ippico e di tiro.** — (Segreteria militare). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

Il risultato dei campionati militari di campagna ed ippico e delle gare nazionali di tiro (pistola e fucile), che hanno avuto luogo in Roma nel periodo del 25 al 30 ottobre u. s. è stato il seguente:

I. — Campionato militare di campagna.

1°	classificato	Tenente	**BUSCHI Vincenzo del 1° fanteria.**
2°	»	»	SUSI Romolo del 1° granatieri.
3°	»	»	ROMAGNOLI Alfredo del 93° fant.
4°	»	S. ten.	DIAPPI Ugo del 4° bersaglieri.
5°	»	Tenente	CHIARAMELLO Giovanni del 92° fanteria.
6°	»	S. ten.	COLOSIMO G. Battista del 2° bersaglieri.
7°	»	1° cap.	VERDI Ugo del 6° bersaglieri.
8°	»	Tenente	NINI Biagio del 6° bersaglieri.
9°	»	»	STEGAGNINI Camillo del 6° bersaglieri.
10°	»	S. ten.	BALDI Giovanni del 6° bersaglieri.
11°	»	Tenente	PASTORE Lorenzo dell'81° fanteria.
12°	»	»	PANDOLFO Giuseppe dell'85° fanteria.
13°	»	»	LECCHI Giuseppe del 4° bersaglieri.
14°	»	»	PESAPANE Ubaldo del 6° bersaglieri.
15°	»	»	NOTO Vincenzo del 5° bersaglieri.
16°	»	»	PIRAJNO Edoardo dell'8° bersagl.
17°	»	S. ten.	BEDINOTTI Mario del 6° bersagl.
18°	»	»	PELLONI Ercole del 27° fanteria.
19°	»	1° ten.	SANTUCCI Angelo del 27° fanteria.

20°	classificato	S. ten.	CAPOZZA Carmelo del 5° bersagl.
21°	»	»	SEVERONI Antonio del 94° fant.
22°	»	»	TERNI Enzo dell'11° bersaglieri.
23°	»	Capit.	DE ROSA Carlo del 6° bersaglieri.
24°	»	Tenente	ISACCHINI Alberto dell'8° bersaglieri.
25°	»	S. ten.	GUERCIO Romolo del 2° bersagl.
26°	»	»	CARCASOLE Antonio del 1° bersaglieri.
27°	»	Tenente	TINTI Cipriano del 35° fanteria.
28°	»	»	CLEMENTE Carmelo del 36° fanteria.
29°	»	»	SCALISE Amedeo del 94° fanteria.
30°	»	S. ten.	TAGLIAFERRI Agostino del 6° bersaglieri.
31°	»	1° cap.	CAMOSSO Luigi del 77° fanteria.
32°	»	Tenente	BELLOFIORE Corrado della scuola centrale di fanteria.
33°	»	»	RUBINO Cirino del 36° fanteria.
34°	»	S. ten.	CENZI Giorgio del 1° granatieri.
35°	»	Tenente	PICA Alfredo del 40° fanteria.
36°	»	»	CASACCHIA Vincenzo del 225° fanteria.
37°	»	Capit.	MARCONI Raoul del 15° fanteria.
38°	»	»	ANDOLFATO Emanuele del 7° bersaglieri.
39°	»	Tenente	VICICH Giuseppe dell'8° alpini.
40°	»	»	TERENZIO Fernando del 91° fanteria.
41°	»	»	PEREZ Guido del 94° fanteria.
42°	»	S. ten.	FUZZI Enrico dell'11° fanteria.
43°	»	Tenente	TROGU Ernesto del 61° fanteria.
44°	»	»	BERTOLDO Tommaso del 1° bersaglieri.
45°	»	»	MILONE Francesco del 73° fanteria.
46°	»	S. ten.	BELLINVIA Giuseppe del 4° alpini.

47° classificato	Tenente	CIPOLLONE Costantino del 5° bersaglieri.
48° »	S. ten.	CARBONETTI Ernesto del 93° fanteria.
49° »	1° cap.	SCIORTINO Salvatore del 151° fanteria.
50° »	S. ten.	MALATINI Guido del 157° fanteria.
51° »	»	CARONIA Antonio dell'85° fanteria.
52° »	Tenente	GHERSA Lionello del 66° fanteria.
53° »	S. ten.	DELL'ANNO Pasquale del 40° fanteria.
54° »	Tenente	AMORUSU Mario del 42° fanteria.

Il ten. **BUSCHI Vincenzo** è dichiarato **campione militare di campagna dell'anno 1933-XII:** la coppa trasmissibile del ministero della guerra è conseguentemente assegnata quest'anno al 1° reggimento fanteria.

La coppa trasmissibile della società del cavallo italiano da sella è stata assegnata quest'anno al 6° reggimento bersaglieri.

La coppa dell'ispettorato delle truppe celeri è stata assegnata al 4° bersaglieri, per merito del sottotenente DIAPPI Ugo, 1° classificato fra gli ufficiali dei bersaglieri.

Il dono di S. E. il generale designato d'armata Pietro GAZZERA è stato vinto dal sottotenente DIAPPI Ugo del 4° reggimento bersaglieri, primo classificato nella gara di marcia e corsa di km. 35.

II. — XXII Campionato militare ippico.

1ª *categoria - cavalli di proprietà:*

1° classificato	Tenente	**GUTIERREZ Antonio della scuola di applicazione di cavalleria.**
2° »	Ten. col.	VALLE Leone del regg. Nizza cavalleria.
3° »	Capitano	CHIRICO Ettore della scuola centrale CC. RR. di Firenze.

4°	classificato	S. ten.	PIRZIO BIROLI Carlo del regg.to Genova cavalleria.
5°	»	Capitano	DEL VITA Renato del regg.to cavallegg. di Vittorio Emanuele II.
6°	»	Maggiore	LOMBARDI Alberto del regg. Nizza cavalleria.
7°	»	Capitano	RUSPOLI-MARESCOTTI Carlo del regg.to cavallegg. di Alessandria.
8°	»	Maggiore	LANTIERI DE PARATICO Simone del 5° regg.to art. campagna.
9°	»	Ten. col.	DE CAROLIS Ugo del regg.to cavalleggeri di Alessandria.
10°	»	Tenente	DE CARVALHO Rodolfo del reggimento Piemonte Reale.
11°	»	Capitano	VITTUCCI Giovanni del reggimento Genova cavalleria.
12°	»	»	MORO Alberto del regg.to cavalleggeri di Firenze.
13°	»	Tenente	FLAMINI Giulio Cesare del regg.to cavalleggeri di Saluzzo.
14°	»	»	VESTUTI Alfredo della legione allievi CC. RR. di Roma.
15°	»	Capitano	CORVESE Gaetano del 12° regg.to artiglieria campagna.
16°	»	Tenente	UNALI Eugenio della legione allievi CC. RR. di Roma.
17°	»	»	ARGENTON Mario del regg.to artiglieria a cavallo.
18°	»	Capitano	CHIRICO Ettore della scuola centrale CC. RR. di Firenze.
19°	»	»	NISIO Michele del 16° regg.to artiglieria campagna.

2ª *categoria - cavalli di servizio:*

1°	classificato	Tenente	**PERELLI Vittorio del reggimento Piemonte Reale cavalleria.**
2°	»	Capitano	GRANDI Mario del regg.to cavalleggeri di Alessandria.

3°	classificato	Capitano	USAI Pasquale della legione allievi CC. RR. di Roma.
4°	»	S. ten.	PILO BOIL Carlo del regg.to Savoia cavalleria.
5°	»	Capitano	ZANINOVICH Mario del regg.to Savoia cavalleria.
6°	»	S. ten.	CALDERONI Marco del regg.to Savoia cavalleria.
7°	»	Tenente	SALVATI Salvatore del 7° regg.to artiglieria campagna.
8°	»	Capitano	LI DONNI Nicola del regg.to artiglieria a cavallo.
9°	»	Tenente	SANTANGELO Roberto del 7° reggimento artiglieria campagna.

Il ten. **GUTIERREZ Antonio** è dichiarato **campione militare ippico dell'anno 1933-XII.** Conseguentemente la coppa Caprilli, premio trasmissibile, è assegnata quest'anno alla scuola di applicazione di cavalleria.

Le altre coppe ed i doni sono stati assegnati come segue:

— Doni di S. M. il Re: al ten. GUTIERREZ Antonio ed al ten. PERELLI Vittorio, vincitori della rispettiva categoria.

— Dono di S. A. R. il Principe di Piemonte: al capitano GRANDI Mario.

— Coppe trasmissibili di S. A. R. il Duca d'Aosta e di S. A. R. il Conte di Torino: rispettivamente al 7° reggimento artiglieria campagna ed al reggimento cavalleggeri di Alessandria.

— Doni di S. A. R. il Duca di Pistoia e di S. A. R. il Duca di Bergamo: rispettivamente al ten. col. DE CAROLIS Ugo ed al ten. col. VALLE Leone.

— Coppa trasmissibile di S. E. il Capo del Governo: al reggimento Piemonte Reale cavalleria.

— Coppa di S. E. il Sottosegretario di Stato alla guerra: al ten. GUTIERREZ Antonio.

— Premi trasmissibili del comando generale dell'arma dei CC. RR., dell'ispettorato dell'artiglieria, dell'ispettorato delle truppe celeri: rispettivamente alla legione allievi CC. RR. di Roma, al 7° reggimento artiglieria da campagna ed alla scuola d'applicazione di cavalleria.

— Coppa trasmissibile della società del cavallo italiano: al reggimento cavalleggeri di Alessandria.

— Coppe trasmissibili dei corsi di Tor di Quinto:

Coppa del 32° corso: al cap. VITTUCCI Giovanni — Coppa del 33° corso: al ten. GUTIERREZ Antonio — Coppa del 35° corso: al ten. VESTUTI Alfredo — Coppa del 36° corso: al ten. PERELLI Vittorio.

— Doni dei comandi della 1ª e 2ª divisione celere: rispettivamente al cap. RUSPOLI MARESCOTTI Carlo ed al cap. DEL VITA Renato.

— Dono di S. E. il generale designato d'armata Pietro GAZZERA: al sottotenente PIRZIO BIROLI Carlo.

— Doni delle società di caccia:

Società Torinese: al magg. LOMBARDI Alberto — Società delle Venezie: al cap. RUSPOLI MARESCOTTI Carlo — Società Romana: al ten. DE CARVALHO Rodolfo — Società Napolitana e Società Ferrarese: al capitano MORO Alberto — Società Milanese: al ten. ARGENTON Mario.

III. — Gara nazionale di tiro col fucile.

1°	classificato	1° capit.	**LORENZINI Arnaldo del 36° fanteria.**
2°	»	Tenente	LONGOBARDI Giuseppe del 9° bersaglieri.
3°	»	1° capit.	GIANFRANCESCHI Ugo del 79° fanteria.
4°	»	Ten. col.	RONDINA Ermenegildo del 66° fanteria.
5°	»	1° capit.	DE MARIE Emilio del 33° fanteria.
6°	»	1° capit.	GATTA Giovanni del 151° fanteria.
7°	»	Maggiore	MAGGIO Giovanni del 7° genio.
8°	»	»	BRUZZONE Alarico del 2° alpini.
9°	»	1° capit.	DONATI Saverio del 52° fanteria.

La coppa trasmissibile del ministero della guerra è stata assegnata alla divisione di Bologna, per merito del ten. colonnello RONDINA Ermenegildo e del 1° cap. LORENZINI Arnaldo.

IV. — Gara nazionale di tiro con la pistola.

1°	classificato	Tenente	**NABISSI Ovidio del 2° granatieri.**
2°	»	Capitano	ROSANO Gildo del 18° artiglieria campagna.
3°	»	»	PAGLIOCCHINI Crisippo del 5° bersaglieri.
4°	»	Tenente	ORGERA Franco del 1° granatieri.
5°	»	Maggiore	BALLANTI Livio della scuola centrale di artiglieria.
6°	»	Colonn.	COLLINI Clotario del distretto mil. di Potenza.
7°	»	»	DAMIANI Alfredo, direttore di artiglieria del corpo d'armata di Bari.
8°	»	Capitano	ANTIBO Alfredo del distretto mil. di Lodi.
9°	»	»	TELESCA Luigi dell'11° centro automobilistico.

La coppa trasmissibile del ministero della guerra è stata assegnata alla divisione di Roma, per merito del ten. NABISSI Ovidio e del ten. ORGERA Franco.

Del risultato conseguito dagli ufficiali nelle varie competizioni dovrà farsi cenno nei libretti personali degli ufficiali stessi.

Vada il mio elogio:

agli ufficiali che con elevato entusiasmo hanno affrontato le ardue prove nelle varie competizioni,

— ai comandanti di reggimento che hanno saputo tener desta e viva la volontà agonistica dei loro dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 624. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1933-34.** — (Segreteria militare). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

In applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615, si svolgeranno anche nell'anno scolastico 1933-1934 corsi quadrimestrali di storia militare nelle Regie università di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pavia, Roma e Torino.

Agli insegnamenti di che trattasi si provvederà, di regola, per incarico.

Gli ufficiali dell'esercito che risiedono in località nelle quali sono previsti i corsi di storia militare e che aspirino a svolgere l'insegnamento, dovranno farne domanda al ministero, indicando i titoli ed i diplomi dei quali fossero in possesso e che, comunque, ritenessero utili per la valutazione dell'attitudine ad impartire l'insegnamento stesso.

I nomi degli ufficiali prescelti verranno segnalati, a cura della segreteria generale della commissione suprema di difesa, ai consigli d'amministrazione delle rispettive università, che provvederanno, se del caso, a conferire l'incarico dell'insegnamento, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 1615 del 7 agosto 1925.

I comandi di corpo d'armata vorranno egualmente inoltrare al ministero le proposte che eventualmente loro pervenissero in merito all'opportunità di affidare l'incarico dell'insegnamento nelle università ad ufficiali dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 625. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere, fino al 31 dicembre 1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

È stato stipulato, con decorrenza dal 15 ottobre c. a. e con validità fino al 31 dicembre p. v., il contratto con la società Chiummino, Siccardi e C. di Torino per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito, di cuscinetti di rotolamento e di sfere.

In base agli obblighi assunti, la ditta fornirà i materiali riportati nello speciale listino per gli enti militari, che sarà distribuito a cura dell'officina automobilistica R. E. di Bologna, applicando sui prezzi relativi lo sconto del 3,30 %.

Per il prelevamento dei materiali occorrenti, gli enti si atterranno alle disposizioni emanate con la circolare n. 515, del *giornale militare* 1932, e rivolgeranno le loro richieste ai depositi istituiti dalla ditta nelle città sedi di comando di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole, risultanti dall'allegato n. 1 alla presente.

Presso ciascuno di tali depositi sarà costituita, ad esclusiva disposizione degli enti militari, una scorta di cuscinetti non inferiore a quella indicata nell'allegato n. 2. Tale scorta sarà dalla ditta mantenuta a numero, reintegrando di mano in mano i prelevamenti effettuati; in ogni caso, però, detto reintegro non dovrà essere protratto oltre 30 giorni dalla data dei prelevamenti.

Per il deposito di Bologna la scorta di cui sopra è cenno sarà aumentata di una metà.

La consegna dei materiali sarà fatta presso i depositi, possibilmente all'atto della presentazione della richiesta, o, al più tardi, entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

La liquidazione delle fatture verrà eseguita con le norme emanate con la citata circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo, però, che il pagamento di somme fino a L. 20.000 dovrà essere effettuato a mezzo di assegno in conto corrente postale, a favore della ditta Chiumino, Siccardi e C., tratto sull'ufficio postale di Torino.

Il pagamento di somme superiori alle L. 20.000 sarà, invece, eseguito a mezzo di ordinativo di pagamento — da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, a favore della ditta — tratto sulla sezione di tesoreria provinciale di Torino, con quietanza del sig. Chiumino Giuseppe fu Domenico, nella sua qualità di amministratore della società.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei depositi della ditta Chiumino, Siccardi e C. presso i quali possono essere effettuati i prelevamenti.

I Corpo d'armata - Società An. Chiumino, Siccardi e C. - Via Caprera, 39 - Torino.

II Id. id. - Antonio Novo - Via della Vittoria, 13 - Alessandria.

III Id. id. - Soc. An. Chiumino, Siccardi e C. - Via Principe Umberto, 17 - Milano.

IV Id. id. - Soc. An. Marco Sansoé - Corso Vittorio Emanuele - Portoni Brà - Verona.

V Id. id. - Conti Corsini e Zanon - Via Francesco Crispi, n. 3 - Trieste.

VI Id. id. - Soc. An. Chiumino, Siccardi e C. - Via A. Saffi, n. 22 - Bologna.

VII Id. id. - S. A. Francini - Piazza Duomo, 12 - Firenze.

VIII Id. id. - Rodolfo Zuccheri e C. - Via Spaventa, 20 - Roma.

IX Id. id. - Michele Caroli - Via Andrea da Bari, 74 - Bari.

X Id. id. - Duilio Mori - Piazza Vittoria, 7 - Napoli.

XI Id. id. - Soc. Autotrasporti Friulani - Via F. Crispi, 7 - Udine.

Comando militare della Sicilia - S.C.A.L.A. - Via Emerico Amari, 117 - Palermo.

Comando militare della Sardegna - Casa dell'Auto - Viale A. Diaz, 1 - Cagliari.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei cuscinetti che la ditta deve far trovare presso i depositi delle sedi dei comandi di corpo d'armata e dei comandi delle Isole (Sicilia e Sardegna).

DIMENSIONI	QUANTITÀ
40 × 90 × 23	N. 10
20 × 52 × 15	» 10
15 × 42 × 13	» 10
50 × 110 × 27	» 10
35 × 80 × 21	» 10
45 × 100 × 25	» 10
55 × 140 × 33	» 6
60 × 130 × 31	» 6
80 × 140 × 26	» 6
35 × 72 × 17	» 6
70 × 125 × 24	» 6
65 × 140 × 33	» 6
17 × 62 × 17	» 6
25 × 80 × 21	» 6
30 × 72 × 19	» 6
70 × 150 × 35	» 4
30 × 72 × 26	» 4
30 × 62 × 16	» 4
40 × 90 × 33	» 4
50 × 90 × 20	» 4
40 × 110 × 27	» 4
25 × 52 × 18	» 4
80 × 140 × 33	» 4
12 × 37 × 12	» 4
25 × 52 × 15	» 4
17 × 40 × 12	» 5
15 × 35 × 11	» 5
35/37 × 62 × 21	» 2
85.5 × 108/112 × 17	» 2
30 × 60 × 5	» 2
16,5 × 30 × 4	» 2

N. 626. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma piena con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1933-34.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

Con due distinti contratti, stipulati colla società italiana PIRELLI, è stato regolato il rifornimento dei sotto eléncati materiali occorrenti agli enti del R. esercito fino al 30 giugno 1934:

pneumatici per auto e moto ed anelli di gomma piena con foro, per biciclette (con decorrenza dal 26 agosto 1933);

gomme semipneumatiche per auto (con decorrenza dal 3 ottobre 1933).

Prezzi. La ditta fornirà i materiali in questione ai prezzi per ciascuno di essi indicati nei propri listini commerciali, vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, al netto degli sconti seguenti:

pneumatici per auto	30 %
pneumatici per moto	38 %
anelli di gomma per biciclette militari . . .	38 %
gomme semipneumatiche per auto	40 %

Il prezzo dei materiali si intende sempre per merce consegnata al deposito della ditta; nessun compenso, perciò, è dovuto per l'imballaggio ed il trasporto dalla fabbrica al proprio deposito distributore.

Modalità di prelevamento. — Gli enti si atterranno alle disposizioni impartite con la circolare n. 515, del *giornale militare* 1932, e faranno capo ai depositi indicati nell'annesso allegato.

Termini di tempo per la consegna. — Le richieste riferentesi a diversi tipi di gomme compresi nei listini commerciali dovranno essere soddisfatte:

per importi non superiori alle L. 3000 a vista, od al massimo entro cinque giorni, per i materiali temporaneamente mancanti;

per importi il cui valore è compreso fra L. 3.001 e L. 10.000, entro dieci giorni;

per importi il cui valore è compreso fra L. 10.0001 e L. 25.000, entro 20 giorni, eccettuato per i depositi di Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, per i quali il termine di consegna può essere esteso ad un massimo di giorni 30.

Per le richieste di maggiore entità, e cioè di valore superiore a L. 25.000, saranno presi preventivi accordi con la ditta, di volta in volta.

Per le richieste riferentisi a gomme di un tipo unico, come pure per le richieste, presentate da diversi corpi ad uno stesso deposito od agenzia e relative a materiali di analoga specie e misura, i termini di tempo sopra indicati vanno raddoppiati.

Pagamenti. — Il pagamento delle fatture sarà effettuato con le norme impartite con la sopra citata circolare n. 215 del *giornale militare*, tenendo presente che:

a) per fatture il cui importo sia superiore alle L. 10.000, ma non eccedente le L. 20.000, il relativo pagamento dovrà farsi, non più mediante ordinativi di pagamento, ma direttamente od a mezzo del conto corrente postale;

b) gli ordinativi da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata debbono essere tratti a favore della società italiana Pirelli, sulla sezione della R. tesoreria provinciale di Milano, con quietanza a nome del sig. Lorenzo RAMELLI, cassiere della società, oppure dei signori Ferruccio AVANZINI, Umberto GIRONI e Gilberto M'ARLEY, procuratori della società, questi tre ultimi autorizzati con firma abbinata;

c) gli assegni di conto corrente postale saranno intestati alla società italiana Pirelli - Milano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Elenco dei depositi della Società italiana Pirelli.

MILANO — Via Fabio Filzi, 21 - Sede della Società
ANCONA — Via Stamura, 8
BARI — Corso Vittorio Emanuele
BOLOGNA — Via Altabella, 17
CAGLIARI — Viale Trieste, 9
CATANIA — Via Archimede, 177-179
FIRENZE — Via S. Gallo, 12
GENOVA — Via Cesarea, 12
NAPOLI — Via M. Campodisola, 9
PADOVA — Piazza Castello, 9-*bis*
PALERMO — Via Roma, 422-428
ROMA — Via Emilia, 86
TORINO — Corso Vinzaglio, 2
TRIESTE — Piazza Dalmazia, 1
VERONA — Piazzetta Scalette Rubiani, 1
UDINE — Deposito presso Società Autoindustriale Friulana, Via Crispi n. 7

Filiali o sub-agenzie

N. 627. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 426 *giornale militare* 1933, determino che i sottonotati tenenti delle armi di fanteria, artiglieria e genio, riconosciuti idonei dalla commissione, siano ammessi al corso di chimica presso la R. università di Roma:

MARTELLO Vittorio, 1° reggimento artiglieria da montagna.

ILARDI Vincenzo, laboratorio caricamento proiettili.

CAPRIO Camillo, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.

MARTINELLI Vincenzo, 4° reggimento artiglieria pesante.

CREONTI Elio, 6° reggimento artiglieria pesante campale.

MISCHI Michele, 4° reggimento artiglieria pesante.

TIRELLI Filippo, scuola centrale genio.

CARENZA Pietro, comando distretto Bari (assegnato comando militare stazione Bari).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 628. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione per l'esame di domande di riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 novembre 1933 - Anno XII.

La commissione incaricata di esaminare le domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 dicembre 1923 (circ. 745 *giornale militare* 1923) è così costituita, a datare dal 1° novembre 1933-XII:

Generale di divisione in S.P.E. PIZZARELLO cav. Ugo, *presidente*.

Ten. colonnello SUSANI Luigi, assegnato al ministero della guerra, *membro*.

Ten. colonnello de GEORGIO Eduardo, assegnato al ministero della guerra, *membro*.

Ten. colonnello FAVIA Francesco, assegnato al ministero della guerra, *membro* e *segretario*.

Ten. colonnello SFORZA Giacomo, assegnato al ministero della guerra, *membro supplente*.

Ten. colonnello DI SANTO Mario, assegnato al ministero della guerra, *membro supplente*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Bando di concorso del Ministero delle corporazioni per il conferimento di un premio di L. 10.000.

Art. 1.

È bandito un concorso al premio di L. 10.000 per una monografia sul tema:

Il sistema delle fonti del diritto commerciale e le sue eventuali riforme in rapporto all'attuale ordinamento corporativo

Art. 2.

Possono partecipare al concorso cittadini italiani anche se residenti all'estero.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso lavori originali inediti, che non siano mai stati presentati, prima della data del conferimento del premio, ad altro concorso, e che abbiano carattere rigorosamente scientifico ed obbiettivo.

Art. 4.

I lavori, entro il termine del 31 agosto 1935, dovranno pervenire in tre copie dattilografate o stampate al ministero delle corporazioni (direzione generale delle associazioni professionali) mediante piego chiuso e raccomandato ed essere depositati direttamente alla sede del ministero stesso.

Art. 5.

Le copie non dovranno portare alcuna indicazione dell'autore e dovranno essere redatte in modo che nè i richiami bibliografici, nè il rinvio ad altri scritti od opinioni altrove espresse siano tali da permettere l'identificazione del concorrente; saranno invece contrassegnate da un motto e accompagnate da una busta suggellata recante, all'esterno, lo stesso motto, che contraddistingue il lavoro e contenente la indicazione del nome, cognome, paternità e indirizzo del concorrente e la esplicita dichiarazione che il lavoro non è stato presentato ad altro concorso.

Art. 6.

Il giudizio insindacabile sulla monografia, di cui all'art. 1, sarà deferito ad apposita commissione, la cui sede resta fissata in Roma presso il ministero delle corporazioni (direzione generale delle associazioni professionali).

Un funzionario del ministero stesso, fungendo da segretario della commissione, aprirà la busta del concorrente vincitore in presenza di due commissari.

Art. 7.

Il premio di L. 10.000, è indivisibile. Il ministero delle corporazioni si riserva di pubblicare a proprie spese il lavoro premiato.

L'autore potrà essere invitato ad apportare, prima della stampa, modificazioni, rimaneggiamenti e aggiunte al suo lavoro.

Art. 8.

Il ministero stesso si riserva di pubblicare, in tutto o in parte, col consenso degli autori, le monografie segnalate dalla commissione, oltre quella premiata.

La proprietà letteraria del lavoro premiato resta acquisita al ministero delle corporazioni.

Art. 9.

I lavori non saranno restituiti agli interessati.

Roma, addì 18 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55ª, anno 1933-XI, circolare 594:

A pagina 2165, in corrispondenza della voce « Cavalleria », nella colonna « Tenenti », alla data « a tutto il 35 dicembre 1917 » sostituire:

« *a tutto il* 30 *dicembre* 1917 ».

PREZZO L. 2 —

(6103907) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª 1933 - ANNO XII 24 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **629 - 21 settembre 1933** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 1449. - Norme esecutive per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante. . *Pag.* 2289

» **630 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1379. - Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo . . . . . » 2307

» **631 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1465. - Dipendenza e attribuzioni degli ispettori di mobilitazione » 2309

» **632 - 19 ottobre 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1475. - Attribuzioni dell'ispettore dei servizi di commissariato e degli ispettori di commissariato di zona. . . . . . . » 2311

» **633 - 15 novembre 1933** - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 115 . . . . » 2315

» **634 - 23 novembre 1933** - Anno XII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione di libri eccedenti il peso di un chilogramma . . . . » 2317

N. **635 - 23 novembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni particolari dell'ispettore del genio. . . . . *Pag.* 2319

» **636 - 23 novembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781 . . . . » 2321

» **637 - 23 novembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Biblioteche militari di presidio . . . . » 2325

» **638 - 23 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Assegnazione ed impiego degli autoveicoli del R. esercito . . . . » 2327

» **639 - 23 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Cuoio per coperture d'inforcatura e ripari di basto . . . . » 2339

» **640 - 23 novembre 1933** - Anno XII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per la esecuzione delle norme per l'inscrizione di ufficio all'U.N.U.C.I. ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242 . . . . » 2341

PARTE SECONDA

N. **641 - 23 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . *Pag.* 2353

» **642 - 23 novembre 1933** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — XI corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito . . . . » 2353

» **643 - 23 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi. - Ediz. 1933 . . . . » 2355

N. **644 - 23 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione fotoelettrica carreggiata da cm. 90 *Pag.* 2356

» **645 - 23 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione autofotoelettrica da cm. 90 . . . . » 2356

» **646 - 23 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . » 2357

» **647 - 23 novembre 1933** - Anno XII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933 » 2358

» **648 - 23 novembre 1933** - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . » 2358

NOTIFICAZIONI . . . . » 2370

ERRATA-CORRIGE . . . . » 2377

PARTE PRIMA

Circolare N. 629. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **R. decreto n. 1449. - Norme esecutive per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 17 novembre 1933 - Anno XII)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 759;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche alle quali devono soddisfare gli autoveicoli di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1932, numero 759 sono quelle indicate negli specchi *A, B, C, D* ed *E* compresi nell'allegato I che, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la guerra, fa parte integrante del presente decreto.

Nel mese di settembre di ciascun anno il Ministero della guerra pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei tipi di autoveicoli esistenti in commercio che, soddisfacendo alle caratteristiche richieste, possono ottenere il « Brevetto di conformità ».

Art. 2.

I tipi di autoveicoli di cui al precedente art. 1, oltre che possedere tutti i requisiti tecnici esplicitamente indicati, debbono essere costruiti da fabbrica italiana, la quale eseguisca lavorazioni in serie, con sistemi razionali assicuranti la più assoluta intercambiabilità delle varie parti, ed attenendosi scrupolosamente alle disposizioni emanate dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria (U.N.I.).

Art. 3.

Le fabbriche italiane di autoveicoli che intendano includere uno o più tipi di autoveicoli, di loro produzione, nell'elenco di cui all'art. 1, debbono entro il mese di maggio di ogni anno, farne esplicita domanda al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 5, *accompagnandola coi disegni complessivi quotati degli autoveicoli stessi e con l'elenco delle loro caratteristiche fondamentali* (in triplice copia).

Il Ministero della guerra esaminati i disegni suddetti, un veicolo campione (che dovrà essergli presentato a richiesta) e tutti quegli altri documenti che ritenga necessari per individuare e definire in modo inequivocabile il tipo a cui appartiene l'autoveicolo presentato, emette inappellabilmente la propria determinazione in merito, *iscrivendo o no il tipo* nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il proprietario di un autoveicolo di tipo iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, il quale intenda ottenere il « brevetto di conformità » deve farne domanda — in carta da bollo da L. 3 — al Comando del corpo d'armata nel cui territorio ha residenza, entro il mese di novembre e presentare poscia l'autoveicolo stesso per la « visita di accertamento » nel luogo, giorno ed ora che gli verranno indicati.

Le « visite di accertamento » hanno luogo di norma nei capoluoghi di provincia o nei centri abitati più importanti.

Accertato che l'autoveicolo è del tipo voluto ed in « perfetta efficienza » il Comando del corpo d'armata rilascia il « brevetto di conformità ».

Il « brevetto di conformità » è compilato secondo il modello di cui all'allegato II al presente decreto.

Art. 5.

Il rilascio del brevetto di conformità dà diritto, per l'anno successivo a quello in cui avviene, all'esenzione dalla tassa di circolazione e, conseguentemente, anche dal contributo di miglioramento stradale.

Permane però l'obbligo al proprietario di sottostare alle vigenti disposizioni per ottenere l'immatricolazione e la licenza di circolazione dell'autoveicolo.

Il « brevetto di conformità » devesi presentare all'Intendenza di finanza che ha sede nella provincia di immatricolazione dell'autoveicolo perchè annoti sulla licenza di circolazione gli estremi dell'ottenuto esonero dalla tassa di circolazione e dal contributo di miglioramento stradale e consegni all'interessato il distintivo annuale gratuito.

Art. 6.

A coloro cui siano ceduti autocarri dall'Amministrazione militare, il Comando di corpo d'armata rilascia, contemporaneamente alla consegna degli autocarri, il brevetto di conformità. Anche per essi l'esenzione dalla tassa di circolazione e dal contributo di miglioramento stradale ha luogo per l'anno successivo a quello del rilascio del brevetto di conformità.

Art. 7.

Per usufruire, per altri due anni, dell'esenzione dalla tassa di circolazione i proprietari degli autoveicoli debbono presentarli alla visita di verifica, che sarà annualmente disposta dal Comando del corpo d'armata avente giurisdizione nel territorio nel quale essi risiedono. La visita ha lo scopo di accertare che gli autoveicoli siano tuttora in perfetta efficienza, e del risultato di essa è fatta menzione nel brevetto di conformità.

Art. 8.

La visita di verifica, alla quale sono soggetti anche gli autocarri ceduti dall'Amministrazione militare, avviene nel mese di dicembre di ogni anno, nella località, giorno ed ora che saranno indicati dal Comando del corpo d'armata.

Art. 9.

Il rilascio del « brevetto di conformità » e le successive vidimazioni sono negate dall'autorità militare quando il veicolo, presentato alle visite di accertamento o di verifica, non risulti in perfette condizioni di efficienza e di manutenzione.

L'ufficiale ispettore fa anzi constatare — con apposita annotazione apposta sul « brevetto di conformità » — il cattivo stato d'uso dell'autoveicolo presentato alle visite di verifica.

In tal caso l'Intendenza di finanza non può consegnare all'interessato il distintivo annuale gratuito.

Art. 10.

Qualora un tipo di autoveicolo sia escluso dall'elenco dei tipi di cui al comma secondo dell'articolo 1, i possessori di autoveicoli del tipo escluso, ai quali fosse stato, a suo tempo, rilasciato il brevetto di conformità, beneficeranno dell'esenzione dalla tassa di circolazione e del premio che avessero conseguito, per il periodo triennale, purchè gli autoveicoli siano sottoposti alla annuale visita di verifica e da essa risultino in perfetto stato di efficienza.

DELLA CESSIONE DI AUTOVEICOLI MILITARI.

Art. 11.

Per gli autocarri, che il Ministero della guerra può annualmente cedere a prezzo di favore, il prezzo e le modalità della cessione sono fatti noti con avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni del Regno e da inserirsi in giornali quotidiani.

DEI PREMI DI BUONA MANUTENZIONE.

Art. 12.

Tutti gli autoveicoli muniti di « brevetto di conformità », ad eccezione di quelli a gassogeno, possono anche godere per tre anni — a cominciare dall'anno successivo a quello in cui fu concesso il « brevetto di conformità » — di un premio di buona manutenzione, qualora essi nelle visite annuali di verifica risultino in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

Art. 13.

Il premio di buona manutenzione è invece negato, a giudizio insindacabile degli ufficiali ispettori nominati dai Comandi di corpo d'armata, incaricati delle « visite di verifica », qualora l'autoveicolo non risulti nelle condizioni sopra specificate.

Se però nel successivo anno il premio, negato l'anno precedente, sia dichiarato concedibile, esso può essere corrisposto sino al quarto anno successivo a quello del rilascio del « brevetto di conformità », purchè il veicolo presentato alla visita risulti anche in tale anno in perfetta efficienza.

Nel caso che il veicolo per due volte sia dichiarato non meritevole del premio di buona manutenzione, il « brevetto di conformità » viene annullato.

Art. 14.

I premi di buona manutenzione da accordarsi sono stabiliti annualmente dal Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze. Per ciascun tipo di autoveicolo l'importo sarà contenuto entro i limiti seguenti:

1) autocarri di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 759. da L. 1000 a L. 3000;

2) autocarri di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 della legge predetta, se con motore a benzina, da L. 1000 a L. 3000: se con motore ad olio pesante, da L. 1500 a L. 3500;

3) trattori di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge predetta, se con sforzo al gancio inferiore a Kg. 2000, da L. 1000 a L. 1600; se con sforzo al gancio di Kg. 2000 o superiore, da L. 1500 a L. 2500;

4) autoinnaffiatrici di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della legge predetta, se con motore a benzina, da L. 1000 a lire 2000: se con motore a olio pesante, da L. 1500 a L. 2500;

5) autocarri di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della legge predetta, se di portata inferiore ai Kg. 3000, da L. 500 a L. 1500; se di portata superiore ai Kg. 3000, da L. 1000 a L. 2000.

Art. 15.

L'importo dei premi di buona manutenzione è pubblicato annualmente assieme all'elenco dei tipi degli autoveicoli esistenti in commercio che, a senso dell'art. 1 del presente decreto, possono ottenere il « brevetto di conformità ».

I premi stabiliti per un dato tipo di autoveicolo e per un determinato anno, possono essere modificati negli anni successivi per le nuove concessioni, ma rimangono inalterati per tutto il triennio per le concessioni già avvenute.

Art. 16.

I buoni per la riscossione dei premi di buona manutenzione sono consegnati all'atto stesso delle visite di verifica dall'ufficiale ispettore, dietro rilascio di regolare ricevuta da parte di chi presenta l'autoveicolo.

Art. 17.

Il decreto dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale 30 novembre 1926, contenente norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari; quello del Ministero delle finanze 8 gennaio 1927, concernente la nomina della Commissione speciale per gli autocarri ausiliari militari; e quello dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni 18 giugno 1930, portante modificazioni alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 81. — MANCINI.

ALLEGATO I

Specchi indicanti le caratteristiche tecniche alle quali devono soddisfare le varie categorie di autoveicoli contemplate dall'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 759.

SPECCHIO « *A* ».

Categoria dell'autoveicolo:

Autocarri nuovi per merci — con motore ad iniezione di olio pesante (1) — (art 1, lettera *a*) della legge).

1. Portata utile: chilogrammi 3000-5000.

2. Tara non superiore alla portata utile.

3. Pendenza massima superabile a pieno carico ed alla velocita di almeno 4 km/ora: 25 per cento.

4. Velocità massima — al regime di potenza massima — non inferiore a km/ora 30.

5. Avviamento del motore: anche a mano sino alla temperatura di 5° C.

6. Autonomia a pieno carico: non inferiore a chilometri 200.

7. Rapporti del cambio non inferiore a 4 avanti ed 1 indietro.

8. Spazio carrozzabile utile dello chassis proporzionato alla portata e non inferiore a metri 3,50.

9. Carrozzeria a cassa od attrezzato per il trasporto di carburanti o lubrificanti.

10. Ruote tutte eguali fra di loro.

11. Diametro delle ruote: se per anelli semipneumatici mm. 720,5.

12. Diametro delle ruote: se per pneumatici pollici 20.

13. Altezza minima da terra dei vari organi esclusi i tamburi dei freni ed i comandi relativi m. 0,20.

14. Distanza minima tra il margine interno del rivestimento delle ruote e gli organi della carrozzeria o dello chassis non inferiore a mm. 50 per permettere l'applicazione di dispositivi di aderenza.

15 Raggio di volta minimo non superiore a m. 6,50.

16. Dimensione massima trasversale d'ingombro: per veicoli su semipneumatici non superiore a m. 2,20; per veicoli su pneumatici non superiore a m. 2,30.

17. Traversa posteriore dello chassis munita di gancio snodato di traino, del tipo regolamentare presso l'Esercito.

18. Ripartizione del peso sugli assali a pieno carico uniformemente distribuito: assale anteriore tre decimi; assale posteriore sette decimi; con tolleranza in più od in meno di un ventesimo.

---

(1) Per oli pesanti si intendono i combustibili di origine minerale aventi peso specifico uguale o superiore a 0.820.

SPECCHIO « *B* »

Categoria dell'autoveicolo:

Autocarri nuovi per merci con motore a benzina o ad iniezione di olio pesante — a 6 ruote di cui 4 motrici (art. 1, lettera *b*) della legge).

1. Portata utile fuori strada: chilogrammi 2000-5000.

2. Tara non superiore ai sette quarti della portata utile fuori strada, per portate inferiori a 3000 chilogrammi ed ai quattro terzi per portate superiori.

3. Pendenza massima superabile a pieno carico (1) ed alla velocità di almeno 2,5 km/ora, non inferiore al 60 per cento.

4. Velocità massima al regime di potenza massima non inferiore a km/ora 40.

5. Avviamento del motore: anche a mano sino alla temperatura di — 5° C.

6. Autonomia a pieno carico (2) — su strade ordinarie — non inferiore a chilometri 200.

7. Rapporti del cambio non inferiori a 6 avanti ed 1 indietro.

8. Spazio carrozzabile utile dello chassis proporzionato alla portata e non inferiore a metri 3

9. Carrozzeria a cassa.

10. Ruote per pneumatici — tutte eguali fra loro — doppie quelle motrici.

11. Diametro delle ruote: pollici 20.

12. Altezza minima da terra dei vari organi, esclusi i tamburi dei freni ed i comandi relativi: metri 0,25.

13. Distanza minima tra il margine interno del rivestimento delle ruote e gli organi della carrozzeria e dello chassis non inferiore a mm. 50 per permettere l'applicazione di dispositivi di aderenza.

14. Raggio minimo di volta non superiore a metri 6,50.

15. Dimensione massima trasversale d'ingombro non superiore a metri 2,20.

16. Traversa posteriore dello chassis munita di gancio snodato di traino del tipo regolamentare presso l'Esercito.

17. Ripartizione del peso sugli assali a pieno carico uniformemente distribuito: assale anteriore tre decimi, assale posteriore sette decimi; con tolleranza in più od in meno di un ventesimo.

---

(1) Per oli pesanti si intendono i combustibili di origine minerale aventi peso specifico uguale o superiore a 0.820.

(2) Per pieno carico si intende quello corrispondente alla portata utile fuori strada.

SPECCHIO « *C* ».

Categoria dell'autoveicolo:

Autocarri nuovi a gassogeno (art. 1, lettera *c*) della legge).

1. Combustibili che devono potersi usare: carbone di legna oppure legna da ardere, oppure semi coke di lignite oppure agglomerati di sostanze combustibili varie e di residui di lavorazioni industriali e simili.

2. Il focolare deve essere in grado di funzionare per alcune ore con consumo ridottissimo di combustibile durante le soste del veicolo (funzionamento en veilleuse).

3. Il gas prodotto dal gassogeno deve avere un elevato potere calorifico, deve essere di titolo costante e ben definito in modo da non recare nè danni. nè inconvenienti al funzionamento regolare del motore.

4. Il depuratore deve essere di facile pulizia o ricambio e deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza atto a fornire al conduttore indicazioni tempestive circa le avarie che compromettono il regolare funzionamento del motore stesso.

5. Il peso a vuoto del gassogeno completo deve essere inferiore ai chilogrammi 275 per gli autocarri di portata fino a chilogrammi 3000 ed inferiore a chilogrammi 350 per gli autocarri di portata superiore.

6. Le dimensioni di ingombro del gassogeno debbono essere limitate e proporzionate alla potenza del motore in modo che il gassogeno non riduca il piano di carico normale, non ostacoli l'accesso al veicolo da qualsiasi parte e consenta l'applicazione di una cabina con sedile a due posti.

7. L'autonomia per ogni carica del gassogeno non deve essere inferiore a chilometri 50 per percorso su strada pianeggiante. Sull'autocarro deve essere previsto il posto per il numero di cariche necessarie oltre quella contenuta nel gassogeno affinchè l'autonomia del veicolo non sia inferiore a 150 chilometri.

8. Il motore ad elevato rendimento termodinamico deve essere appositamente studiato per il funzionamento a gassogeno, gli organi soggetti ad incrostarsi o comunque sporcarsi con l'uso, debbono essere facilmente accessibili.

9. Le caratteristiche dell'autocarro debbono essere eguali a quelle indicate nello specchio « *A* » salvo per quanto riguarda la autonomia, che è quella fissata al paragrafo 7, il motore le cui caratteristiche sono fissate al n. 8 e la tara che potrà superare di un decimo quella indicata nello specchio stesso.

SPECCHIO « D ».

Categoria dell'autoveicolo:

Trattori agricoli (art. 1, lettera *d*) della legge).

	TIPI DI TRATTORI		
	piccoli	medi	grandi
A) *Caratteristiche agricole*:			
1. Peso in assetto di marcia	sotto i 15 quintali	dai 15 ai 30 q.li	dai 30 ai 45 q.li
2. Sforzo di trazione non inferiore a . .	8 quintali	14 q.li	24 q.li
3. Potenza del motore HP	da 10 a 15	da 15 a 30	da 30 a 45
4. Velocità minima al regime di coppia massima Km. ora	2	2	2
5. Velocità massima al regime di potenza massima Km. ora	da 8 a 12	da 8 a 12	da 8 a 12
6. Autonomia con rimorchio non inferiore a ore	[illegible]	8	8
7. Rapporti del cambio	3 avanti 1 indietro	3 avanti 1 indietro	3 avanti 1 indietr.
8. Altezza minima da terra dei vari organi m	0,20	0,20	0,20
9. Raggio di volta minimo non superiore a m.	4	4	4
10. Dimensione massima trasversale di ingombro non superiore a m. . . .	1,30	1,70	2,20
11. Ripartizione del peso sugli assali (solo per trattori su ruote):			
assale ant.	4/10	4/10	4/10
assale post.	6/10	6/10	6/10
con tolleranza in più od in meno di 1/20.			
12. Motore preferibilmente ad iniezione di olio pesante con avviamento meccanico, senza batterie di accumulatori	—	—	—
13. Struttura generale semplice, robusta e rustica, con notevole accessibilità, ai vari organi	—	—	—

B) *Caratteristiche stradali:*

14. Possibilità di facile applicazione di anelli o tasselli di gomma sui cerchioni delle ruote o sui cingoli.

15. Possibilità di applicazione di una sospensione elastica almeno all'assale anteriore.

16. Possibilità di facile applicazione alle ruote gommate di dispositivi di aderenza.

17. Possibilità di molleggiare il sedile del conduttore e di proteggerlo con capote.

18. Possibilità di applicazione facile sulle ruote motrici di freni efficaci e di comoda manovra.

19. Possibilità di applicazione di due ganci di traino ad altezze tali dal suolo che rispondano l'una alle esigenze dell'agricoltura e l'altra alle esigenze del traino militare. Quest'ultimo gancio dovrà essere del tipo regolamentare presso l'esercito.

Oppure possibilità di applicazione di un solo gancio regolamentare presso l'esercito che possa essere spostato in modo da assumere le due posizioni anzidette.

20. Possibilità di applicazione sulla trattrice di una o due casse, sia per il trasporto dei materiali che di zavorra.

21. Se a cingoli, godrà di un premio maggiore quel tipo che sarà in grado di marciare indifferentemente sulle strade e su terreno vario, senza che sia necessario ricorrere all'applicazione di dispositivi di aderenza o di protezione.

SPECCHIO « *E* »

Categoria dell'autoveicolo:

Autoinnaffiatrici stradali (art. 1, lettera *d*) della legge).

1. Se esiste la pompa di compressione per il normale innaffiamento essa deve essere di metallo anti-acido.

2. Se non esiste la pompa o non è costruita di metallo anti-acido, l'autoinnaffiatrice deve essere provvista di un dispositivo di irrorazione ausiliario costituito di massima delle seguenti parti:

a) una o più tubazioni di ferro o di acciaio permanentemente in sito, che permettano il deflusso del liquido dal serbatoio ad uno spanditoio;

b) uno spanditoio posto in posizione opportuna (purchè non anteriore) che consenta una irrorazione il più vicino a terra possibile, di larghezza non inferiore all'ingombro trasversale della autoinnaffiatrice;

c) una saracinesca o rubinetto, comandato dal posto in cabina, che consenta di inserire o di escludere il dispositivo di irrorazione ausiliario a volontà dell'operatore.

3. L'irrorazione ausiliaria potrà essere effettuata sia a semplice gravità che a pressione

L'irrorazione a pressione dovrà essere attuata o mediante bombole d'aria compressa da allogarsi al momento dell'impiego in posto preventivamente stabilito, o mediante altro dispositivo idoneo: in entrambi i casi il serbatoio dovrà essere a tenuta d'aria e resistere ad una pressione interna di almeno tre atmosfere.

Nel caso previsto l'impiego di bombole d'aria compressa, la autoinnaffiatrice dovrà essere anche fornita di adatta tubazione per l'immissione nel serbatoio dell'aria, e dei raccordi relativi agli apparecchi di segnalazione in cabina.

N. B. — Nell'assegnazione dei premi verrà data la preferenza alle autoinnaffiatrici, montate sugli chassis appartenenti agli autoveicoli indicati negli specchi *A*, *B* e *C*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO II

SCHEMI DI DOCUMENTI

COMANDO DEL . . . CORPO D'ARMATA.

Brevetto di conformità.

rilasciato a senso dell'art. 4 del R. decreto in data . . . ., n. . . . . al signor (1) . . . . abitante in (2) . . . ., proprietario dell'autoveicolo sopradescritto. Categoria alla quale appartiene l'autoveicolo (3) . . . ., n. di targa . . . . . ., provincia . . . ., n. del motore . . . . . ., n. del telaio . . . . . ., fabbrica e denominazione con cui l'autoveicolo è conosciuto in commercio (tipo) . . . ., tara in ordine di marcia q.li . . . ., portata q.li (4) . . . ., sforzo al gancio kg. (5) . . . ., capacità l. (6) . . . . L'autoveicolo sopra indicato fu visitato (7) . . . . il giorno . . . . ed è stato riconosciuto appartenente ad uno dei tipi indicati nell'elenco di cui all'art. 1 delle norme per l'applicazione della legge 30 maggio 1932-X, n. 759, ed in perfetta efficienza. Esso è quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno . . . . (8).

Il presente brevetto dà diritto altresì all'esenzione dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'autoveicolo sopra descritto per gli anni solari (9) . . . . nonchè al premio di buona manutenzione di L. . . . . per gli anni (10) . . . . qualora nelle visite di verifica di cui sopra risulti in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza (11).

---

(1) Nome, cognome e paternità.

(2) Comune, via o frazione, numero...

(3) Autocarro per merci con motore ad olio pesante; autocarro per merci a sei ruote con motore a benzina; autocarro per merci con motore ad olio pesante; autocarro a gassogeno; trattore agricolo; autoinnaffiatrice con motore a benzina; autoinnaffiatrice con motore ad olio pesante; autocarro ceduto dall'autorità militare.

(4) Per gli autocarri.

(5) Per i trattori.

(6) Per le autoinnaffiatrici.

(7) Località.

(8) Anno successivo a quello del rilascio del brevetto.

(9) Per i due anni successivi a quello indicato alla precedente chiamata (8).

(10) Tre anni successivi a quello del rilascio del brevetto.

(11) Per gli autocarri a gassogeno la dicitura « nonchè al premio di buona manutenzione di L. . . . ., ecc. » deve essere cancellata.

Qualora in una delle visite l'autoveicolo non sia dichiarato in perfetta efficienza il premio di buona manutenzione relativo a quell'anno potrà essere corrisposto nel . . . . (4° anno successivo a quello del rilascio del presente brevetto di conformità) purchè il veicolo presentato alla visita in tale anno risulti in perfetta efficienza. Nel caso che il veicolo per due anni sia dichiarato non meritevole del premio di buona manutenzione, il « brevetto di conformità » relativo verrà annullato.

Le visite di verifica avranno luogo nei mesi di dicembre degli anni (1) . . . .

Data . . . . 193 - Anno

Il Comandante del Corpo d'Armata:

Passaggi di proprietà.

L'autoveicolo entro descritto fu venduto al signor (2) . . . . domiciliato a (3) . . . . come da denuncia in data . . . . registrata . . . .

Data . . . .

Il Conservatore del P.R.A.:

L'autoveicolo entro descritto fu venduto al signor (2) . . . . domiciliato a (3) . . . . come da denuncia in data . . . . registrata . . . .

Data . . . .

Il Conservatore del P.R.A.:

---

(1) Tre anni successivi a quello del rilascio del brevetto.
(2) Nome, cognome e paternità.
(3) Località, via o frazione, numero ....

Visita di verifica.

L'autoveicolo fu sottoposto alla 1ª visita di verifica in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

L'autoveicolo fu sottoposto alla 2ª visita di verifica in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

---

(1) Località
(2) Fu, o non fu
(3) E', o non è
(4) Successivo a quello della visita
(5) Ed, oppure, nè
(6) Anno in cui si è effettuata la visita
(7) Per i soli autoveicoli non in efficienza

L'autoveicolo fu sottoposto alla 3ª visita di verifica (8) in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

L'autoveicolo fu sottoposto alla 4ª visita di verifica (8) in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

---

(1) Località
(2) Fu, o non fu
(3) E', o non è
(4) Successivo a quello della visita
(5) Ed, oppure, nè
(6) Anno in cui si è effettuata la visita
(7) Per i soli autoveicoli non in efficienza
(8) Nella eventualità che in una delle precedenti visite l'autoveicolo fosse stato dichiarato non efficiente.

Premi di buona manutenzione concessi.

In seguito al risultato della (1) . . . . . visita di verifica passata è stato concesso al proprietario dell'autoveicolo sig. (2) . . . . il premio di buona manutenzione di L. . . . . . per l'anno testè trascorso. Il buono relativo venne consegnato nelle mani del sig. (2) . . . . a ciò delegato, il quale ha rilasciato regolare quietanza.

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore.

---

(1) 1ª, 2ª, 3ª e 4ª

(2) Nome, cognome e paternità

N. 630. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1379. - Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 3 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 15 aprile 1926, n. 1139, con la quale è stato convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1854, concernente l'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare le condizioni alle quali i medesimi abitanti possono acquistare la piena cittadinanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare pur conservando il proprio statuto personale. Essi possono ottenere con decreto Reale, inteso il Governatore delle Isole e su parere favorevole del Consiglio di Stato, la concessione della cittadinanza comprendente il godimento di diritti politici e l'obbligo del servizio militare.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo che abbiano come sopra ottenuto il conferimento della cittadinanza per decreto Reale sono dispensati in tempo di pace dal prestare servizio militare di leva, qualora, alla data del conferimento di tale cittadinanza, abbiano compiuto il 32° anno di età. Essi hanno peraltro l'obbligo di rispondere agli eventuali richiami della loro classe nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle leggi del Regno per gli altri cittadini italiani.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo possono, dietro loro domanda e su parere conforme del Governatore delle Isole, essere ammessi a prestare servizio militare. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De Francisci —
Sirianni — Balbo.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 339, foglio 125. — Mancini.

M. 631. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1465. – Dipendenza e attribuzioni degli ispettori di mobilitazione. — (Gabinetto). — 19 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 18 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1819, circa la dipendenza, le attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione;

Riconosciuta la necessità di disciplinare meglio i compiti, le attribuzioni e le dipendenze attinenti alla mobilitazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato di mobilitazione, istituito presso ogni Comando di divisione militare territoriale, è parte integrante del Comando stesso. Esso è retto da un generale di brigata ispettore, eccezionalmente da un colonnello iscritto sul quadro d'avanzamento.

Art. 2.

L'ispettore di mobilitazione, alla immediata e diretta dipendenza del comandante di divisione:

a) studia e dirige la preparazione alla mobilitazione, assicurandosi, con l'esame diretto, che gli enti interessati attuino tutte le conseguenti predisposizioni;

b) dirige e sorveglia le operazioni di mobilitazione, in caso questa venga indetta.

L'azione esecutiva e di controllo di cui alle lettere *a*) e *b*) viene esercitata su tutte le truppe, sui servizi e sugli stabilimenti dislocati nel territorio di giurisdizione della rispettiva divisione, salvo le limitazioni ed eccezioni che, per speciali esigenze, potranno essere stabilite dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

Oltre alle funzioni essenziali di cui sopra il Ministro per la guerra potrà devolvere all'ispettore di mobilitazione quegli altri compiti che riterrà opportuni.

Art. 4.

Il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1819, relativo alla dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 75. — MANCINI.

N. 632. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1475. - Attribuzioni dell'ispettore dei servizi di commissariato e degli ispettori di commissariato di zona.** — (Gabinetto). — 19 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 20 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, col quale al tenente generale di commissariato è attribuita la qualifica di ispettore dei servizi di commissariato e ai maggiori generali di commissariato quella di ispettori di commissariato di zona;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1820, col quale venivano stabilite le attribuzioni dei maggiori generali commissari ispettori;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore dei servizi di commissariato è organo di consulenza e di studio:

del Ministro per la guerra, per tutti i provvedimenti esecutivi riguardanti il servizio di commissariato;

del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, per le questioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di commissariato in pace e in guerra e l'addestramento del personale addetto a tali servizi.

Art. 2.

Nei riguardi della consulenza e degli studi, l'ispettore dei servizi di commissariato:

1° presenta di sua iniziativa le proposte di carattere tecnico-professionale che ritiene necessarie nell'interesse del servizio di commissariato;

2° esprime parere;

a) sulle questioni relative all'ordinamento dei servizi di commissariato, alla mobilitazione, al funzionamento di essi in pace e in guerra, e all'addestramento del personale prepostovi;

b) sull'impianto e sulla costituzione degli stabilimenti di commissariato, compilando per conto del Ministro i relativi progetti di massima e fornendo gli elementi per l'attuazione di essi;

3° segnala i lavori occorrenti e gli acquisti di materiali per gli stabilimenti di commissariato, nonchè la relativa portata finanziaria;

4° fissa le norme per il funzionamento tecnico e per la manutenzione degli stabilimenti di commissariato, e propone quanto occorre per il perfezionamento di essi;

5° propone le caratteristiche ed i requisiti dei materiali d'ogni genere interessanti il servizio di commissariato e sopraintende alle relative esperienze;

6° collabora alla compilazione e revisione dei regolamenti e delle istruzioni tecniche riguardanti il servizio;

7° dà l'indirizzo tecnico-professionale all'azione dei personali del servizio di commissariato ed esprime al Ministro il suo avviso sulla destinazione dei personali stessi;

8° sovraintende all'accertamento dei requisiti tecnici degli operai civili da assumere in servizio per gli stabilimenti di commissariato.

Art. 3.

L'ispettore dei servizi di commissariato:

a) segue lo svolgimento delle istruzioni tecniche delle truppe di commissariato e vigila sul funzionamento tecnico degli stabilimenti;

b) esegue — o fa eseguire dagli ispettori di zona — previa autorizzazione del Ministro o del Capo di Stato Maggiore, ispezioni tecnico-professionali agli enti di commissariato e ne riferisce al Ministro e al Capo di Stato Maggiore, nonchè ai Corpi d'armata interessati.

Art. 4.

L'ispettore dei servizi di commissariato:

a) si mantiene in stretto collegamento:

con le Direzioni generali del Ministero interessate per tutto quanto riguarda le attribuzioni di queste in fatto di materiali o di servizi di commissariato;

con le altre forze armate e con gli enti civili aventi attività affini, allo scopo di una proficua collaborazione e pel miglior rendimento dei servizi e delle risorse nazionali;

con gli ispettori d'Arma per quanto può interessare questi ultimi;

b) corrisponde direttamente con gli enti predetti, con quelli per i quali svolge la sua opera e con i Comandi di corpo d'armata presso i quali compie le visite ed ispezioni;

c) segue — e fa seguire dagli ispettori di zona — lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano il servizio di commissariato, inoltrando al Ministro per la guerra proposte su quanto possa occorrere per porre dette industrie in grado di meglio provvedere ai bisogni dell'esercito in caso di guerra;

d) si mantiene costantemente al corrente — per mezzo delle comunicazioni che riceve o sollecita dal Comando del corpo di Stato Maggiore — dello sviluppo e della situazione dei servizi di commissariato presso i principali eserciti esteri.

Art. 5.

Gli ispettori di zona:

a) dipendono dall'ispettore dei servizi di commissariato;

b) eseguono previa autorizzazione ministeriale, visite e ispezioni ai servizi di commissariato dei Corpi d'armata che per ciascuno sono indicati dal Ministro per la guerra, rife rendone poi all'ispettore dei servizi di commissariato e ai Corpi d'armata interessati;

c) coordinano il servizio tecnico delle direzioni e degli stabilimenti di commissariato nella rispettiva zona;

d) sovraintendono, in base alle direttive avute, alle provviste di materiali e ai collaudi da compiere;

e) sono gli efficaci e più diretti collaboratori dell'ispettore dei servizi di commissariato nei suoi compiti e secondo le direttive che da lui ricevono.

Art. 6.

È abrogato il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1820, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il Ministro per la guerra emanerà le istruzioni che fossero necessarie per la più esatta applicazione delle norme del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1933 · *Anno XII*
Atti del Governo, registro n. 340, *foglio n.* 82. — MANCINI.

N. 633. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 115.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 novembre 1933 - Anno XII.

Al n. 11 della circolare n. 419 del *giornale militare* del 1929 è aggiunto, dopo il secondo, il seguente comma:

« Ai fini del loro impiego i sacerdoti cattolici sono tenuti a ruolo dai distretti cui appartengono per fatto di leva ».

Al n. 14 di detta circolare, è aggiunto il seguente comma:

« Tale inscrizione, anzichè nella forza in congedo dei distretti di residenza, avrà luogo in quella dei distretti di leva ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 634. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Spedizione di libri eccedenti il peso di un chilogramma.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

Il ministero delle comunicazioni (direzione generale PP. TT.) ha consentito che in analogia alla lettera *h*) dell'articolo 146 del « Regolamento generale postale » riportato nel capo II della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito », fascicolo n. 6, « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » (edizione 1932-X) abbiano corso in franchigia le spedizioni dei pieghi di libri eccedenti il peso di un chilogramma da far pervenire in lettura agli ufficiali, purchè lo scambio avvenga fra biblioteche, scuole, comandi, ecc. che funzionino da intermediari; mentre non è consentito l'invio in franchigia di tali pieghi nominativamente indirizzati agli ufficiali che si trovino fuori sede.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 635. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni particolari dell'ispettore del genio. — (Segreteria militare). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

In relazione alla facoltà concessa dall'art. 9 del R. decreto in data 28 settembre c. a., n. 1340 (circolare n. 572 del *giornale militare* c. a.), si dispone:

1. — L'ispettore del genio esamina ed esprime il parere suoi progetti definitivi ed esecutivi circa le opere di fortificazione, i campi di tiro ed i lavori di competenza degli uffici delle fortificazioni e dei corpi per i quali non sia sufficiente, per disposizione di legge o di regolamento, il parere dei comandanti del genio. Analogamente esamina ed esprime il parere sulle perizie riguardanti espropriazioni od acquisti di immobili per usi militari e sulle questioni relative all'imposizione di servitù militare.

2. — Esercita azione di vigilanza sul personale militare e civile dell'arma e rassegna al ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

3. — Ha alle sue dipendenze il museo del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 636. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781.** — (Segreteria militare). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

A parziale modificazione delle norme contenute nella circolare 482 del *giornale militare* 1929, circa l'ordinamento del corso superiore tecnico d'artiglieria, l'art. 7 della suddetta circolare è sostituito dal seguente:

Art. 7.

Corso superiore tecnico d'artiglieria.

14. — Il corso superiore tecnico di artiglieria è posto sotto l'alta direzione dell'ispettore dell'artiglieria.

I primi due periodi di corso si svolgono in Roma presso l'istituto superiore tecnico d'artiglieria, quello di prova pratica si svolge presso gli stabilimenti dell'arma o gli uffici della direzione superiore; per entrambi il direttore superiore del servizio tecnico regola l'andamento didattico e disciplinare, facendo all'uopo opportune proposte all'ispettore dell'artiglieria.

15. — Al corso superiore tecnico è ammesso, mediante un concorso per titoli, un numero di tenenti e capitani d'artiglieria da fissarsi dal ministero, i quali:

a) abbiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione o quelli dell'accademia d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, compresi anche quelli che superarono i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924, oppure abbiano la laurea in ingegneria, in ingegneria chimica, in chimica pura o in chimica industriale, in matematica, in fisica, o abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria o facoltà universitarie;

b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale di artiglieria e del tiro, e nelle questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) non abbiano, alla data del bando di concorso, oltrepassato un'anzianità di grado, volta a volta, stabilita dal ministero;

e) siano riusciti vincitori del concorso.

16. — La graduatoria del concorso, che dovrà essere approvata dal ministero della guerra, sarà formata da una commissione nominata dal ministero della guerra, e composta dall'ispettore dell'artiglieria, presidente, dal direttore superiore del servizio tecnico e da un generale d'artiglieria, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo ufficio segreteria dell'ispettorato.

Quando un ufficiale ammesso al corso non potesse, per gravi ed assolutamente inderogabili esigenze di servizio, frequentarlo, il ministero per la guerra ha la facoltà di rinviarlo al corso successivo.

17. — Alla fine di ciascuno dei due periodi di insegnamento teorico, gli allievi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie che saranno state svolte durante l'anno scolastico.

Sarà dichiarato idoneo l'allievo che abbia riportato almeno 12/20.

Per formare la media annuale di profitto, si moltiplicherà ciascun punto di merito per il relativo coefficiente, e la somma di tutti i prodotti così ottenuti verrà divisa per la somma dei coefficienti.

Nello stesso modo si otterrà la media di esame.

Il punto di merito annuale sarà dato dalla media aritmetica delle due anzidette.

In base al punto di merito complessivo, risultante dalla media dei due punti di merito annuali, verrà formata la graduatoria di merito degli allievi, al termine dei due periodi di corso teorico.

18. — Le commissioni di esame saranno composte e funzioneranno analogamente a quelle stabilite dal regolamento

di servizio interno delle accademie militari: i presidenti (ufficiale generale o superiore del servizio tecnico) saranno designati dall'ispettore dell'artiglieria, su proposta del direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria.

19. — L'ufficiale, non approvato nell'esame di una materia del primo corso o del secondo periodo del corso teorico, può ripetere l'esame nella sessione degli esami di riparazione che hanno luogo in ottobre, prima dell'inizio, rispettivamente, del secondo periodo di corso teorico o di quello di applicazioni pratiche.

L'ufficiale riprovato in più di una materia viene fatto rientrare al proprio corpo. Qualora però venisse giudicato dal corpo accademico sufficientemente distinto per proseguire gli speciali studi, potrà essere ammesso a ripetere le prove fallite nella predetta sessione degli esami di riparazione.

20. — L'ufficiale licenziato regolarmente dal corso ottiene un diploma di abilitazione ai servizi tecnico-costruttivi delle armi, diploma, che, col suo punto di classificazione, costituirà un titolo per i successivi avanzamenti.

21. — Gli ufficiali licenziati dal corso teorico, sono assegnati, per il successivo periodo, tenendo conto delle loro più speciali attitudini, ad uno stabilimento dell'arma per compiervi il periodo di prova pratica.

Alla fine del periodo di prova pratica, il direttore di ciascun stabilimento redigerà un rapporto sul servizio prestato da ogni ufficiale, che renda conto della diligenza, perizia, rendimento pratico del lavoro e del tratto verso l'elemento operaio, e lo trasmetterà alla direzione superiore che si pronuncerà in modo definitivo.

22. — Gli ufficiali, che avranno conseguito l'idoneità alla fine dei tre periodi, verranno definitivamente assegnati, in qualità di addetti, al servizio tecnico d'artiglieria, se capitani. Ove rivestano ancora il grado di tenente, continueranno ad essere impiegati nel servizio tecnico d'artiglieria, occupando il posto di altrettanti effettivi del servizio stesso, e vi saranno trasferiti all'atto della promozione a capitano.

23. — I trasferimenti nel servizio dell'arma degli ufficiali idonei saranno effettuati con decreto del ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 637. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Biblioteche militari di presidio.** — (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

Con riferimento ai disposti dell'articolo 1 del R. decreto in data 22 dicembre 1930 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio e del n. 2 dell'articolo 1 delle relative « Norme » pubblicate il 13 febbraio 1931, si autorizza il trasferimento di sede delle biblioteche militari di presidio di Ravenna e di Pola rispettivamente a Ferrara ed a Fiume.

I comandi di corpo d'armata in cui dovranno avvenire tali movimenti disporranno in conseguenza comunicando a questo ministero le date in cui essi si sono effettuati.

E poichè in data 1° luglio 1932 fu pure istituita una biblioteca militare di presidio a Bolzano, l'allegato *A*, riportato in calce alle « Norme » sopra accennate deve intendersi sostituito dal presente:

ALLEGATO *A*.

ELENCO DELLE BIBLIOTECHE MILITARI.

CITTÀ sedi delle biblioteche	CORPI dai quali sono amministrate
Alessandria	Distretto militare.
Ancona	Id.
Asti	29° reggimento fanteria.
Bari	Distretto militare.
Bologna	Id.
Bolzano	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Catanzaro	Id.

CITTÀ sedi delle biblioteche	CORPI dai quali sono amministrate
Chieti	Distretto militare.
Cuneo	Id.
Ferrara	Id.
Firenze	Istituto geografico militare.
Fiume	73° reggimento fanteria.
Genova	Distretto militare.
Gorizia	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Id.
Novara	Id.
Padova	Id.
Palermo	Id.
Parma	Scuola di fanteria.
Perugia	Distretto militare.
Piacenza	Id.
Roma (Biblioteca militare centrale)	Uff. amm. personali militari vari.
Roma (Biblioteca di artiglieria e genio)	Direzione artiglieria.
Torino	Distretto militare.
Trento	Id.
Trieste	Id.
Udine	Id.
Verona	Id.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 638. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Assegnazione ed impiego degli autoveicoli del R. esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

In attesa della pubblicazione della nuova « Istruzione sul servizio automobilistico » in corso di compilazione, le prescrizioni relative all'assegnazione ed impiego degli autoveicoli del R. esercito contenute nel capo V dell'Istruzione sul servizio automobilistico - Vol. II - Ediz. 1927 - bozze di stampa, devono intendersi abrogate e sostituite dalle seguenti:

Assegnazione degli autoveicoli.

1. — Il materiale in distribuzione all'esercito fin dal tempo di pace, comprende due aliquote: una è a disposizione di autorità, comandi e reparti per il servizio e l'istruzione (autoveicoli di esercizio); la rimanente è tenuta in riserva per la mobilitazione (autoveicoli di riserva).

2. — Il numero e la specie degli autoveicoli di esercizio da assegnarsi agli enti, sono stabiliti per ciascun ente dalle « Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace ». Le dette assegnazioni possono essere variate soltanto in seguito a disposizioni del ministero, per particolari esigenze di servizio, permanenti o contingenti.

La dislocazione degli autoveicoli di esercizio può essere variata, fra unità ed unità dello stesso corpo, per determinazione del comandante. Non sono invece ammessi spostamenti, anche a titolo temporaneo, da corpo a corpo, senza preventiva autorizzazione o disposizione del ministero.

3. — La distribuzione degli autoveicoli di riserva è stabilita dal ministero, al quale soltanto spetta la facoltà di modificarne l'entità e la dislocazione.

Non è ammesso, salvo preventiva autorizzazione o disposizione ministeriale, da provocarsi, occorrendo, da parte degli enti consegnatari, il passaggio, anche a titolo temporaneo, di autoveicoli dalla riserva all'esercizio o viceversa, sia per sostituzioni, sia per rotazione, sia per variazione dei mezzi di esercizio.

Soltanto in casi di assoluta urgenza derivante da esigenze di ordine pubblico o da gravi calamità, e nei quali non sia possibile provocare tempestive disposizioni dal ministero, la facoltà predetta può essere esercitata dai comandi di corpo d'armata territoriale o militari d'isola, tenendo però presenti le prescrizioni di cui al successivo n. 9.

4. — Il materiale di riserva dovrà essere conservato e mantenuto con le prescrizioni contenute nella « Istruzione sul servizio automobilistico, volume 1° », avendo costantemente di mira la possibilità del suo immediato impiego nelle migliori e più complete condizioni di efficienza.

A tale riguardo e per le provvidenze che si rendesse necessario di adottare, sia in merito alle predisposizioni tecniche relative alla buona conservazione dei materiali nei magazzini, sia in merito al successivo impiego, sia per la necessità di assicurare l'addestramento per taluni tipi di autoveicoli, dovranno al caso essere provocati dagli enti consegnatari, per il tramite dei comandi di corpo d'armata territoriale o militari d'isola, gli opportuni provvedimenti da parte del ministero, qualora occorra integrare quelli già prescritti dai regolamenti o da precedenti disposizioni di massima.

Impiego degli autoveicoli - Norme generali.

5. — **È fatto divieto a tutti i comandi ed enti che comunque impiegano automezzi, di apportare o fare apportare modificazioni sia agli organi meccanici, sia alle carrozzerie, sia ai caricamenti e dotazioni degli automezzi rispetto ai tipi di costruzione originale. Qualsiasi modificazione dovrà essere autorizzata o prescritta soltanto dal ministero.**

L'infrazione al suddetto divieto comporterà l'addebito delle spese per il riadattamento del materiale modificato alle condizioni primitive.

6. — Tutto il materiale automobilistico in distribuzione agli enti deve essere adoperato esclusivamente per ragioni di servizio, tenendo conto, nelle modalità d'impiego, delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo in rapporto alla specie dei servizi che esso deve disimpegnare e delle condizioni di strada o di terreno su cui l'autoveicolo deve muoversi.

Si rimanda su questo argomento alle speciali istruzioni diramate per ciascun tipo di autoveicolo adottato dal Regio esercito, o, in mancanza di esse, alle norme di funzionamento e manutenzione edite dalle ditte costruttrici.

In particolare, nei riguardi dell'impiego, il materiale automobilistico si distingue in:

autoveicoli destinati al trasporto di persone: autovetture - autovetturette - motocicli - motocarrozzette (queste fino a consumazione);

autoveicoli ordinarî da traino, o da trasporto (di materiale - di personale): trattori (1) - trattrici (1) - autocarri leggeri - autocarri pesanti - mototricicli e motocarrelli;

autoveicoli per impieghi o servizi speciali: carri armati - autoblindate - autocannoni - autocarrette - autospeciali in genere e cioè: autoambulanze - autofrigoriferi - autofficine - autobus - autocassoni - ecc.;

rimorchi a traino meccanico.

7. — Fatta eccezione per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone (autovetture - autovetturette - motocicli - motocarrozzette), gli autoveicoli delle altre categorie, quando particolari necessità non ne impongano il servizio isolato, devono essere considerati, ai fini dell'impiego, come entità costitutiva di un ben definito raggruppamento organico; o riferita all'unità motorizzata alla quale gli autoveicoli stessi appartengono (unità di carri armati, di artiglieria, del genio..., ecc.), o riferita alle unità elementari del servizio trasporti a traino meccanico.

In conseguenza, in fatto d'impiego, non si dovranno specificare ed organizzare, nella comune pratica del servizio, gli autoveicoli a numero e specie, ma bensì dovrà indicarsi e formarsi la relativa unità di inquadramento, col rispettivo comando.

---

(1) Gli autoveicoli da traino assumono la denominazione di trattori e trattrici in relazione alle loro caratteristiche d'impiego riferite particolarmente al traino delle artiglierie per il quale detti autoveicoli sono prevalentemente usati. I trattori sono impiegati normalmente per il traino delle artiglierie pesanti campali e leggere; le trattrici per il traino delle artiglierie pesanti. Come conseguenza di tale impiego le trattrici hanno conformazione tale da essere prevalentemente idonee a marciare su strada, mentre le caratteristiche costruttive dei trattori permettono loro di trainare indifferentemente rimorchi su strada o fuori strada anche in terreno rotto e vario. Le suddette nomenclature vanno considerate estese, per analogia, a tutti i casi della pratica del servizio automobilistico.

Per l'applicazione della suddetta norma sia tenuto conto che le unità elementari da considerarsi per l'impiego nel servizio trasporti a traino meccanico sono le seguenti:

squadra: è al comando di un graduato di truppa - formata con 6 autocarri;

mezza autosezione: è al comando di un sergente o di un caporal maggiore - composta di 2 squadre;

autosezione: è al comando di un subalterno o maresciallo - composta di 2 mezze autosezioni (4 squadre). Con l'autosezione si fornirà, di massima, un cofano di autosezione.

Le necessità d'impiego però non sempre consentiranno che il fabbisogno dei mezzi corrisponda esattamente alla predetta composizione organica: pertanto, l'inquadramento di tali mezzi dovrà essere limitato a quelli realmente occorrenti, prescindendo dalla rigida applicazione della norma organica (ad es. la squadra potrà essere costituita da 4 — eccezionalmente anche da 3 — a 6 automezzi; la mezza autosezione da 8 a 12; l'autosezione da 16 a 24).

Tale regola dovrà essere anche applicata alle unità motorizzate delle varie armi quando eseguano servizi di trasporto con gruppi frazionati dei proprî autoveicoli in organico.

Il comandante della unità automobilistica d'impiego è responsabile del razionale uso del materiale, da effettuarsi secondo le disposizioni regolamentari in vigore; esso deve pertanto disporre i servizi richiestigli nei limiti delle caratteristiche e delle prestazioni del materiale.

Quando necessità contingenti non consentano di destinare un apposito comandante, o questi sia temporaneamente assente, il graduato più elevato in grado o più anziano fra quelli in servizio, od il conduttore più anziano, rispondono della disciplina e del buon impiego di tutti gli autoveicoli compienti insieme il servizio cui sono stati comandati.

Per quanto invece si riferisce all'eventuale raggruppamento sotto unico comando degli autoveicoli destinati al trasporto di persone (autovetture - autovetturette - motocicli - motocarrozzette) poichè non è possibile, per le variabilissime contingenti esigenze del servizio adottare i criteri di gradualità e differenziazione stabiliti per l'inquadramento degli altri autoveicoli, la speciale unità di impiego — « drappello » - che verrà così a costituirsi risulterà di composizione e di entità assai variabile da caso a caso.

La stessa denominazione di « drappello » verrà analogamente di massima adottata per unità d'impiego miste, formate cioè con autoveicoli ordinarî o speciali da traino o trasporto ed autoveicoli per trasporto di persone, sempre quando, beninteso, questi ultimi non siano specificatamente assegnati per il funzionamento tecnico dell'unità.

8. — È fatto divieto d'impiegare gli autoveicoli per servizi o scopi diversi da quelli cui essi sono destinati, salvo specifica autorizzazione o disposizione del ministero.

Alla predetta prescrizione può derogarsi soltanto in casi di urgente ed eccezionale necessità (esigenze d'ordine pubblico, sinistri, pubbliche calamità), nella quale contingenza il comando di presidio locale può altrimenti disporre al fine di rendere più efficace e sollecita l'opera di soccorso.

9. — È fatto divieto di concedere per qualsiasi motivo a privati o ad enti non dipendenti dal ministero della guerra, l'uso di autoveicoli del R. esercito.

Fanno eccezione solo i servizi per esigenze di ordine pubblico e quelli da prestarsi in occasione di pubbliche calamità, per i quali i comandi di corpo d'armata territoriale o militari d'isola possono senz'altro disporre degli autoveicoli di esercizio in distribuzione agli enti dipendenti. Per quanto riguarda invece gli autoveicoli di riserva valgono le disposizioni espresse al precedente n. 3.

Dei movimenti disposti e della relativa motivazione i comandi predetti dovranno sollecitamente informare il ministero.

Le somministrazioni di autoveicoli per tali particolari evenienze, dovranno anch'esse, sempre che possibile, essere fatte per reparti organici, conformemente e colle estensioni ammesse al precedente n. 7, ed evitando, a meno di circostanze di particolare eccezione, di effettuare distribuzioni a spizzico, che si traducono in un non razionale frazionamento dei mezzi.

Sulla base delle direttive che potranno essere, al caso, emanate dai comandi di corpo d'armata o militari d'isola, nel cui territorio vengono disimpegnati i servizi di cui sopra, i comandi di presidio, o quelli di zona eventualmente costituiti, regoleranno l'impiego del materiale automobilistico, tenendo presente il criterio che l'ente che usufruisce della prestazione deve limitarsi a chiedere alla autorità militare responsabile l'esecuzione di determinati servizi, ma non può sovrapporsi a quest'ultima per limitarne od ostacolarne l'azione tecnica o disciplinare sul personale ed automezzi dipendenti.

10. — È vietata l'esecuzione o l'autorizzazione di esperimenti di qualsiasi specie con autoveicoli militari senza preventiva disposizione del ministero.

Quando tali esperimenti riguardassero il controllo di apparecchi o ritrovati presentati da enti o persone estranee all'ente delegato agli esperimenti, è vietato, salvo espressa autorizzazione del ministero, qualsiasi intervento od assistenza degli interessati.

È inoltre vietato il rilascio di dichiarazioni, attestati, relazioni o documenti consimili, del che il ministero si riserva l'esclusiva facoltà.

11. — All'infuori dei casi previsti nel presente, chiunque usi od autorizzi l'uso di autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione senza averne facoltà, è tenuto al rimborso delle spese per il tempo in cui gli autoveicoli siano stati indebitamente adoperati, indipendentemente da eventuali altre sanzioni che potessero derivare da guasti procurati al materiale.

Impiego degli autoveicoli - Norme particolari in relazione alla loro destinazione.

12. — In relazione alla destinazione, gli autoveicoli militari possono essere:

A) a disposizione degli enti stessi ai quali sono organicamente assegnati:

a) centri automobilistici;

b) unità d'artiglieria motorizzate;
reggimenti di cavalleria;
reggimenti genio;

reggimenti bersaglieri;

reggimenti carri armati;

enti varî (istituti, stabilimenti, scuole, ecc.);

c) carabinieri reali.

B) a disposizione di enti diversi da quelli a cui sono organicamente assegnati e che non hanno, in pace, in organico i mezzi automobilistici necessari per il loro funzionamento (reggimenti di fanteria, presidî, scuole, ecc.).

C) a disposizione delle Alte autorità militari.

D) a disposizione di determinati comandi per il disimpegno dei servizi loro affidati.

E) a disposizione del ministero.

Autoveicoli a disposizione dei centri automobilistici.

13. — Gli autoveicoli a disposizione dei centri automobilistici, secondo la loro specialità, possono essere impiegati:

per il trasporto isolato di persone;

per trasporti di materiali, interessanti il funzionamento del centro automobilistico o prescritti dai comandi di corpo d'armata o militari d'isola, tenendo però presente la convenienza, quando possibile, di valersi dei servizi civili, ferroviari, tramviari, automobilistici;

per l'istruzione individuale del personale dei centri e degli allievi dei corsi automobilistici secondo le disposizioni allo scopo stabilite dai comandi dei centri automobilistici;

per l'addestramento collettivo dei reparti e per esercitazioni e manovre;

per esperienze, gare, prove, collaudi, secondo modalità prescritte, volta a volta, dal ministero;

per speciali esigenze di mobilitazione, secondo direttive di carattere riservato;

per determinati impieghi o destinazioni stabiliti specificatamente dal ministero all'infuori dei casi di cui sopra.

Occorre che in tutti i servizi predetti sia sempre assicurata e vigilata la necessaria disciplina d'impiego (ad esempio, qualora si debbano impiegare autovetture per l'addestramento individuale alla guida, queste dovranno essere regolarmente inquadrate sotto il comando dell'ufficiale più anziano, con l'obbligo di seguire determinati percorsi stabiliti dal comandante del centro).

In via eccezionale può essere consentito l'impiego del mezzo di trasporto automobilistico per particolari servizi isolati o missioni da compiersi dagli ufficiali del centro.

A tale riguardo occorre tener presente che, di norma, e per i servizi in questione, non deve essere consentito ai centri l'impiego di autoveicoli per i trasporti di persone tra località servite da stazioni ferroviarie e tramviare, o da servizi pubblici automobilistici. Potrà ammettersi eccezione a tale regola nel caso in cui intervengano ragioni di urgenza tali da esigere la esecuzione del servizio con mezzi celeri ed indipendenti dall'organizzazione locale civile dei trasporti, o quando la durata del servizio compiuto con i trasporti civili locali importi per questo fatto una assenza continuativa notevolmente superiore a quella che si verificherebbe col mezzo automobilistico militare, cosicchè, tenuto conto delle spese vive di esercizio inerenti, l'impiego di quest'ultimo venga a rappresentare una economia in relazione al minore importo delle indennità di missione dovute.

La disciplina d'impiego dei detti autoveicoli verrà regolata dai comandi di corpo d'armata territoriale o militari d'isola, con facoltà di deferirla, per i reparti che non si trovino alla sede del comando di corpo d'armata, al competente comando di presidio.

Autoveicoli a disposizione degli enti di cui alla categoria A) lettera b) del precedente n. 12.

14. — Tutti i detti autoveicoli possono essere impiegati:

per esigenze di traino e trasporto interessanti il funzionamento dei reparti dipendenti;

per l'istruzione individuale del personale automobilista;

per l'addestramento collettivo di reparto e per esercitazioni e manovre;

per esperienze, gare, prove, collaudi, ordinati, di volta in volta, dal ministero;

per speciali esigenze di mobilitazione secondo direttive di carattere riservato.

Inoltre:

a) gli autoveicoli destinati a trasporti di persone possono essere impiegati con modalità e scopi analoghi a quelli stabiliti per i centri automobilistici, e con le stesse restrizioni circa l'impiego;

b) gli autoveicoli ordinari da traino e da trasporto possono, in via eccezionale e soltanto con preventiva autorizzazione da concedersi dal ministero, essere impiegati nell'esecuzione di servizi di presidio, per i quali i comandi di corpo d'armata territoriale e militari d'isola fisseranno le prescrizioni relative.

Autoveicoli a disposizione dei carabinieri reali (Categoria A) lettera c) del precedente n. 12).

15. — L'impiego degli autoveicoli a disposizione dei CC. RR. è regolato da prescrizioni di massima stabilite in relazione alle particolari esigenze del servizio d'istituto.

Autoveicoli a disposizione degli enti di cui alla categoria B) del precedente n. 12.

16. — Tutti i detti autoveicoli devono essere esclusivamente impiegati per le sole esigenze di traino e trasporto interessanti il funzionamento dell'ente, per le quali è stata disposta la relativa assegnazione.

Autoveicoli a disposizione delle alte autorità militari (Categoria C) del precedente n. 12.

17. — È messa a disposizione una autovettura a ciascuna delle seguenti alte autorità militari:

a) Ministro;

b) Sottosegretario di Stato;

c) Marescialli d'Italia;

d) Generali d'armata;

e) Generali di corpo d'armata comandanti designati di armata;

f) Capo di stato maggiore generale;

g) Capo di stato maggiore dell'esercito;

h) Generali di corpo d'armata ricoprenti effettivamente cariche previste per il loro grado;

i) Sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

Le autovetture devono essere adoperate esclusivamente per uso personale di servizio e non per motivi non attinenti al servizio militare; questa norma però non si applica per quanto riguarda le autovetture assegnate al Ministro, al Sottosegretario di Stato, ai Marescialli d'Italia ed ai generali d'armata.

Tutte le rimanenti autorità non possono concedere ad altri di valersi delle autovetture che hanno in assegnazione. È per altro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i proprî dipendenti a valersi per eccezionali od urgenti necessità di servizio della stessa autovettura di cui dispongono.

In luogo dell'autovettura di servizio potrà essere, solo in casi eccezionali, assegnata una indennità annua.

Allorchè le predette autorità militari debbono, per ragioni del loro ufficio recarsi fuori della loro sede normale o del territorio di loro giurisdizione sono autorizzate a valersi di autovettura militare o di autovettura noleggiata dal commercio che richiederanno al comando del corpo d'armata nel territorio presso cui si recano.

Le autorità di cui alla lettera *h*) per i viaggi che compiono nel territorio di loro circoscrizione e per i quali non ravvisino la convenienza di servirsi dell'autovettura a disposizione, potranno noleggiarla dal commercio.

Le autorità aventi in assegnazione vettura automobile destineranno uno degli ufficiali da essi dipendenti a prenderla sotto la sua sorveglianza.

Detto ufficiale dovrà assicurarsi del buon governo e conservazione della autovettura da parte del conduttore, e, se del caso, interverrà prontamente presso il centro automobilistico, consegnatario della macchina e che ne deve tenere la gestione, per eliminare quelle eventuali deficienze che gli occorresse di rilevare.

Verificherà inoltre il libretto di macchina che deve essere sempre tenuto in ordine ed aggiornato, e fornirà, ove richiesto, all'ente che amministra la macchina tutti i dati relativi ai consumi ed al chilometraggio, per la regolare tenuta dei documenti amministrativi.

Autoveicoli a disposizione di determinati comandi per il disimpegno dei servizi loro affidati (Categoria D) del precedente n. 12).

18. — È messa a disposizione una autovettura:

a) ai comandi delle divisioni militari territoriali;

b) ai comandi delle divisioni celeri.

Può inoltre essere messa a disposizione una autovettura a determinati comandi od enti, per i quali il ministero della guerra ne disponga, caso per caso, la distribuzione, in relazione alle specifiche funzioni dai medesimi disimpegnate.

A tale effetto gli autoveicoli occorrenti saranno forniti, in base agli ordini del ministero, dai centri automobilistici che ne terranno la gestione.

Circa l'impiego possono seguirsi le modalità di cui in appresso:

o costituire appositi drappelli di autoveicoli posti alle dipendenze dei comandi di corpo d'armata territoriale o militari di isola o dei comandi di divisione militare territoriale (caso normale);

o mettere i detti mezzi di trasporto a diretta disposizione del comando od ente che ne deve usufruire (caso eccezionale).

In ogni modo, però, l'esercizio di tutti gli autoveicoli contemplati nel presente articolo è sempre sottoposto all'alta vigilanza del competente comando di corpo d'armata territoriale o militare di isola, ai fini di assicurare, compatibilmente alle esigenze e modalità dell'impiego, la necessaria economia.

Dovrà pertanto considerarsi sempre l'opportunità di ricorrere, specie quando si tratti di effettuare percorsi di notevole lunghezza, a mezzi di trasporto che, pur assicurando il decoro della persona, consentano di realizzare una minore spesa; e ciò va particolarmente riferito ai servizi ferroviari.

Rimane fermo, in ogni caso, il divieto di impiegare i mezzi automobilistici per ragioni non di servizio o per altri motivi non attinenti al servizio.

Può essere concesso, in circostanze eccezionali e soltanto per i comandi delle divisioni militari territoriali e delle divisioni celeri, fuori della loro sede normale e limitatamente al territorio di rispettiva giurisdizione, di noleggiare l'autovettura dal commercio, in sostituzione di quella a disposizione, per assicurare la continuità del rispettivo servizio: non è ammesso pertanto il contemporaneo impiego dell'autovettura noleggiata e di quella di assegnazione normale.

I comandi di divisione e gli altri comandi od enti ai quali fossero messi a diretta disposizione autoveicoli, dovranno, quando gli autoveicoli non siano raggruppati in drappelli, incaricare uno degli ufficiali da essi dipendenti di prenderli sotto la sua sorveglianza. Detto ufficiale dovrà assicurarsi del buon governo e conservazione degli autoveicoli da parte dei conduttori, e, se del caso, intervenire prontamente presso l'ente consegnatario degli stessi per eliminare quelle eventuali deficienze che gli occorresse di rilevare. Verificherà, inoltre, il libretto di macchina, che deve essere sempre tenuto in ordine ed aggiornato.

Tutti i comandi utenti, ove richiesti, forniranno all'ente che amministra le macchine, tutti i dati relativi ai consumi ed al chilometraggio, per la regolare tenuta dei documenti amministrativi.

Autoveicoli a disposizione del ministero
(Categoria E) del precedente n. 12).

19. — Debbono essere esclusivamente impiegati per i servizi designati, volta per volta, dal ministero.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 639. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Cuoio per coperture d'inforcatura e ripari di basto.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

Allo scopo di migliorare il materiale del servizio di artiglieria, nei riguardi della resistenza, durata ed estetica, il ministero è venuto nella determinazione di adottare il cuoio grigio al cromo in sostituzione del cuoio nero (attualmente regolamentare) nell'allestimento delle coperture d'inforcatura, dei ripari e dei passanti di basto, relativi ai fusti di basto per batteria da montagna (VIII - 500), ai fusti di basto M. 98 (VIII - 597 e 2218) ed a quelli di finimento con basto per carrette e someggio (VIII - 1590).

Le attuali coperture di inforcatura, ripari e passanti di basto, in cuoio nero, saranno usate fino a consumazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 640. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni per la esecuzione delle norme per l'inscrizione di ufficio all'U.N.U.C.I. ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242.** — (Segreteria militare). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

Per la esecuzione delle norme per la iscrizione di ufficio all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, (circolare 505 *giornale militare* 1933-XI) si dispone:

A) *Sottotenenti di complemento di prima nomina.*

1. — Per i sottotenenti che non debbono compiere immediatamente il servizio di prima nomina, la inscrizione è fatta a cura dei comandi di distretto di residenza dell'ufficiale.

Per quelli, invece, che debbono presentarsi ai corpi ed enti militari a breve scadenza della nomina (1° turno) l'inscrizione è fatta dai corpi ed enti militari stessi, ai quali gli ufficiali sono destinati per il servizio in questione.

2. — La presidenza U.N.U.C.I. trasmetterà a ciascun comando di corpo d'armata e delle isole, per la conseguente distribuzione ai succitati comandi di distretto, di corpo ed ente militare, un congruo numero di stampati all'uopo occorrenti e di intercalari di tessera di riconoscimento, già muniti della stampigliatura prescritta per la vidimazione dell'autorità militare, la quale sarà praticata dal comando stesso che procede all'inscrizione.

Detti comandi cureranno, in seguito, di fare tempestiva richiesta alla presidenza degli stampati occorrenti.

Agli effetti di carta d'identità, gli intercalari dovranno essere, in base alle norme prescritte, a suo tempo, dalla direzione generale della P. S.:

a pag. 1 corredati della fotografia del titolare in abito civile ed a capo scoperto, firmata, nella parte anteriore, dal medesimo e controfirmata dal comandante del corpo, distretto od ente militare;

a pag. 3 completati dei dati segnaletici;

a pag. 4 firmati dal titolare;

a pag. 5 vidimati, mediante la firma del comandante ed il bollo d'ufficio.

Detti intercalari dovranno essere successivamente rimessi alla presidenza dell'U.N.U.C.I. a mezzo di speciali elenchi mod. 7 bis (allegato n. 1) forniti dall'Unione stessa e nei quali, in apposita colonna, dovranno essere indicate le somme versate per ciascun ufficiale, di cui al successivo n. 9.

Resta soppressa la trasmissione delle schede verdi mod. 49 finora rimesse alla presidenza dai comandi di distretto.

3. — La presidenza U.N.U.C.I. dopo avere, a sua volta, provveduto a completare gli intercalari della firma di S. E. il presidente, del bollo a secco e del numero di tessera, restituirà, per la conseguente consegna agli interessati, gli intercalari stessi ai comandi dai quali sono pervenuti, unendovi la copertina di tessera, il talloncino, il distintivo ed i tagliandi del certificato O. A. corrispondenti alle rate versate per ciascun ufficiale.

4. — Fino a quando gli ufficiali non avranno compiuto il servizio di prima nomina, essi saranno tenuti in forza, nei riguardi dell'U.N.U.C.I., direttamente dalla presidenza. A congedamento avvenuto, saranno passati in forza dalla presidenza ai gruppi nella cui giurisdizione avranno eletta residenza.

A tal fine i dati relativi dovranno, a cura degli enti che provvedono al congedamento, essere notificati tempestivamente alla presidenza a mezzo di apposito stampato mod. *D* (allegato n. 2).

5. — Nulla è innovato per gli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali dei carabinieri reali, che non debbono compiere il servizio di prima nomina. Alla loro inscrizione provvederanno, come in passato, i competenti gruppi e sezioni dell'U.N.U.C.I. dietro segnalazione della presidenza, alla quale i comandi di distretto, che li assumono in forza, faranno pervenire i dati relativi alla residenza ed abitazione, a mezzo del succitato mod. D.

B) *Ufficiali superiori ed inferiori che cessando dal servizio permanente effettivo passano in una categoria del congedo.*

6. — Per gli ufficiali superiori ed inferiori che cessando dal S. P. E. sono collocati: in posizione ausiliaria, nella riserva, in congedo provvisorio o sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, la inscrizione è attuata con le stesse modalità di cui al precedente n. 2, dal corpo od ente militare che congeda l'ufficiale e che, nel rimettere col mod. 7 bis alla presidenza il relativo intercalare di tessera, dovrà anche notificare la residenza prescelta dall'ufficiale stesso, a mezzo del ripetuto mod. D.

L'intercalare in parola, completato in ogni sua parte, unitamente alla copertina di tessera, al talloncino, al distintivo ed al certificato O.A., verrà rimesso dalla presidenza al competente gruppo U.N.U.C.I. per l'assunzione in forza dell'ufficiale.

C) *Disposizioni amministrative.*

7. — I corpi e gli enti militari, presso i quali prestano servizio di prima nomina i sottotenenti di complemento, provvederanno, per mezzo del proprio fondo scorta, al pagamento della quota di inscrizione e della quota dovuta all'Opera d'assistenza, all'atto stesso in cui gli ufficiali si presentano a compiere il servizio.

La somma così anticipata sarà rimborsata dagli anzidetti ufficiali, mediante ritenute da effettuarsi mensilmente sui loro stipendi.

8. — I corpi e gli enti militari che congederanno ufficiali del S. P. E. che passano ad una posizione di congedo con diritto ad assegno o pensione, provvederanno ugualmente al pagamento della quota d'inscrizione e della quota O. A., trasferendone il debito agli enti che amministreranno gli ufficiali stessi, perchè si rimborsino mediante 12 ritenute mensili, sugli assegni loro spettanti.

Per gli ufficiali, che dispensati dal S.P.E., abbiano diritto soltanto ad una indennità una volta tanto, l'importo della quota d'inscrizione e della quota O. A., sarà trattenuto per intero sulla indennità spettante.

Per coloro che sono congedati, senza diritto ad indennità alcuna, l'esazione di tali contributi sarà effettuata a cura del gruppo o della sezione cui l'ufficiale sarà stato inscritto.

9. — *Misura dei contributi*:

a) Sottotenenti di prima nomina a ferma normale (1) ed ufficiali superiori ed inferiori che cessano dal S. P. E.:

Quota inscrizione (talloncino annuo L. 6 - distintivo L. 5 - tessera L. 2)	L. 13
Opera assistenza	» 103
TOTALE	L. 116

b) Sottotenenti di prima nomina che prestano tre mesi di servizio (1):

Quota inscrizione (come sopra)	L. 13
Opera assistenza (prime 5 rate)	» 53
TOTALE	L. 66

c) Sottotenenti di prima nomina che prestano un mese di servizio (1):

Quota inscrizione (come sopra L. 13) completata dalla 1ª rata dell'O. A. (L. 13)	L. 26

I tributi annuali dovuti ai gruppi ed alle sezioni, sono corrisposti dall'ufficiale nuovo inscritto, soltanto dal primo del mese successivo a quello in cui è collocato in congedo, o al compimento del servizio di prima nomina.

La rimanenza di quanto eventualmente dovuto per l'Opera d'assistenza (ufficiali di cui alle lettere *b*) e *c*), sarà versata a rate mensili di L 10, direttamente dagli interessati, ai gruppi od alle sezioni cui passeranno in forza dopo il congedamento, a cominciare dal primo del mese successivo al congedamento stesso.

---

(1) Per coloro che non prestano subito il servizio di prima nomina, veggasi quanto è prescritto dal successivo n. 11.

10. — Le somme che i corpi e gli enti militari dovranno, a norma del numero precedente, versare alla presidenza dell'U.N.U.C.I., saranno trasmesse a mezzo di assegno bancario, unitamente agli intercalari di tessera ed al relativo mod. 7 bis.

11. — Gli ufficiali di complemento che non prestano subito il servizio di prima nomina e la cui inscrizione è pertanto effettuata dai comandi di distretto di residenza, sono tenuti al versamento immediato presso il comando del distretto, della quota d'inscrizione (L. 13) e della prima rata O. A. (L. 13) totale L. 26.

Di conseguenza, quando essi si presenteranno per compiere il servizio di prima nomina, i corpi anticiperanno soltanto la differenza di quanto già pagato al comando del distretto, in confronto di quanto dovuto, secondo la misura prevista al n. 9.

12. — Gli ufficiali di cui al numero precedente, che intendessero fruire del libretto ferroviario dell'U. N. U. C. I. nel periodo che precede il servizio di prima nomina, dovranno farne diretta richiesta alla presidenza, notificando il numero della tessera personale di riconoscimento e quello del certificato Opera assistenza, nonchè il loro preciso indirizzo.

Alla richiesta dovrà essere unito un vaglia bancario di L. 125, di cui L. 90 a saldo del certificato O. A. e L. 35 per il libretto ferroviario.

In tal caso, all'atto della loro presentazione ai corpi per compiervi il servizio di prima nomina, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento ed i tagliandi del certificato O. A. per comprovare gli effettuati pagamenti.

13. — Qualora il corpo o l'ente che amministra l'ufficiale in congedo e che pertanto ha anticipato la quota d'inscrizione e la quota assistenziale, venisse, per una causa qualsiasi, a trovarsi nella impossibilità di eseguirne le ritenute mensili (rimozione dal grado dell'ufficiale, morte, ecc. .....) la presidenza dell'U. N. U. C. I., su richiesta dell'ente, rimborserà le quote che non sia stato possibile ricuperare.

14. — Per gli ufficiali di complemento, attualmente in servizio di prima nomina, i comandi interessati cureranno, agli effetti amministrativi, la riscossione della quota d'inscrizione di L. 13 e di tante rate del certificato O. A. di L. 10 ciascuna (la prima rata è di L. 13) quanti sono i mesi di servizio ancora da compiere.

15. — I comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento sono tenuti a rendere edotti i rispettivi allievi degli obblighi che loro derivano dalle leggi sulla costituzione e riordinamento dell'U. N. U. C. I. (R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3242), nonchè delle disposizioni della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato N. 1.

.... *di prot.*

Elenco N. ....

Data ....

ÙFFICIALI ISCRITTI D'UFFICIO ALL' U. N. U. C. I.

COMANDO..

Allegtati: N. .... intercalari di tessera

N. .... assegni bancari per complessive L, ...

Bollo

Il Comandante

....

Alla Presidenza

dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Itala

ROMA

Piazza Indipendenza, 6.

Mod. 7 *bis.*

Numero d'ordine 1	Grado 2	Categoria 3	Arma 4	Casato e Nome 5	Classe 6	Paternità 7	Maternità 8	Professione 9	Residenza 10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

N. B. — Al presente modulo debbono essere allegati soltanto gli intercalari di tessera degli

Indirizzo	Mesi di servizio di 1ª nomina per gli Ufficiali di complemento	Versamenti per conto degli Ufficiali inscritti all' U. N. U. C. I.			Numero del certificato Opera Assistenza (da riempire dalla Presidenza dell' U.N.U.C.I.	*Annotazioni*
		per tessera L. 2 per distintivo » 5 per talloncino » 6 totale L. 13	per certificato Opera Assistenza	Totali		
11	12	13	14	15	16	
	TOTALI L.					

Ufficiali nuovi iscritti e per i quali si versano le somme di cui alla colonna n. 13.

Allegato N. 2. Mod. *D*.

Dichiarazione di residenza.

COMANDO (1)..

---

li .... *193...-X..*

Alla Presidenza dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
ROMA
Piazza Indipendenza, 6.

Il (grado).. arma .... categoria ....
Casato e nome ....
Paternità.. classe .... professione ....
Inscritto all'U N. U. C. I. il .... al numero di tessera............. all'atto del suo collocamento in congedo effettuato il .... dichiara di aver eletto stabile residenza in .... Provincia di .... al seguente indirizzo ....

Firma dell'Ufficiale

Ente territoriale dal quale verrà a dipendere l'ufficiale...

Il Comandante

---

(1) Indicazione dell'ente militare che provvede al congedamento dell'ufficiale.

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

PRESIDENZA

N. .... *di prot.* *Roma li* .... *193...-X..*

Al Gruppo U. N. U. C. I.

....

perchè provveda all'assunzione in forza del retroscritto ufficiale, il quale ha già versato L. .... per il certificato O. A. *N.* ....

Si rimettono pertanto le rimanenti .... rate del predetto certificato, per le quali codesto gruppo viene addebitato di L. ....

IL SEGRETARIO GENERALE

....

PARTE SECONDA

Circolare N. 641. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (direzione generale delle ferrovie dello Stato), con decreto del 20 settembre 1933, n. 847, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta CASTALDO Giuseppe di Giuseppe, residente ad Afragola (Napoli) appaltatrice di lavori di terra, murari e di cemento armato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 642. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **XI corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

I seguenti tenenti, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica ed in possesso dei prescritti requisiti, sono stati ammessi a frequentare l'XI corso di osservazione aerea, indetto con circolare n. 422 del *giornale militare* c. a. ed iniziatosi il 6 corrente, presso la scuola di osservazione aerea di Cerveteri.

Fanteria.

PIAZZA Vito, 50 reggimento fanteria.
PINNA Luigi, 77 id. id.
CECERE Salvatore, 157 id. id.

VIGNERI Matteo Mario, 67 reggimento fanteria.
PETTOELLO Pietro, 77 id. id.
ROSSITTO Alessandro, 44 id. id.
ROSSI Mario, 45 id. id.
BORRUSO Antonio, 232 id. id.
VANNETTI Giovanni, 231 id. id.
CADONI Proto, 79 id. id.
LOCATELLI Mario, 92 id. id.
LOMBARDI Aldo, 18 id. id.
TOLOMEO Ugo, 232 id. id.
CALOGERO Raffaele, 14 id. id.
GIANNUZZI Nicolò, 70 id. id.
FABROCINI Guglielmo, 6 id. alpini.
DALMASSO Nicolò, 10 id. bersaglieri.

Cavalleria.

CARBONE Pietro, reggimento cavalleggeri di Novara.

Artiglieria.

PISTAGNESI Luigi, 2 campagna.
FERRETTI Angelo, scuola allievi ufficiali Lucca.
ARACRI Renato, id. id. id. Lucca.
GIARDINO Michele, id. id. sottufficiali Nocera Inferiore.
VEDOVATO Guido, 22 campagna.
MANCUSO Filippo, 2 montagna.
ARCELLA Augusto, 3 contraerei autocampale.
ROSSI Mario, 10 campagna.
GIACALONE Stefano, 3 pesante.
MARASTONI Federico, 2 montagna.
PALMAS Fortunio, 2 id.
SIGNORELLI Pietro, centro chimico militare.
VACCARO Franco, 2 pesante.
PONTILLO G. Battista, 2 id.
PICCOLO Vincenzo, 2 id.

LEONI Pietro, scuola di tiro Nettuno.
MORI Giuseppe, scuola centrale di artiglieria.
TARASCA Alessandro, id. id. id.
CAROTA Mario, 23 campagna.
KINKELA Carlo, 23 id.
DIAMANTE Salvatore, 4 id.
GUGGINO Onofrio, 4 id.
GUILLAUME Alfonso, 11 id.

Genio.

VASCON Carlo, 3 genio.
CAFARO Costantino, 4 id.
BALLARDINI Aldo, 12 id.
BRANCATO Attilio, scuola allievi sottufficiali Rieti.
CORREALE SANTACROCE Mario, 6 genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 643. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi - Ediz. 1933.** — (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio mobilitazione). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

È stata pubblicata l'« Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi - Edizione 1933 ».

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte 1ª - Mobilitazione e guerra - pagina 34 - N. categorico 2636, prezzo L. 1,50. Essa sostituisce ed abroga l'analoga istruzione edizione 1927 e relative varianti edizione 1932 riportate nel suddetto elenco a pag. 33, numeri categorici 2285 e 2417.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti nello stesso numero di copie della istruzione ora abrogata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 644. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione fotoelettrica carreggiata da cm. 90.** — (Ispettorato del genio). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

E stata pubblicata l' « Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - Stazione fotoelettrica carreggiata da cm. 90 » edizione 1933-XI.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 7 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

La pubblicazione è riportata nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » parte II - Genio - pag. 135, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di stampa » ed inserire i seguenti dati: ed. 1933 - prezzo L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 645. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione autofotoelettrica da cm. 90.** (Ispettorato del genio). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

E stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione autofotoelettrica da cm. 90 » (pubblicazione n. 2244).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta serie sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 7 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 646. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

Nella prossima stagione invernale, presso lo stabilimento balneo-termale di Ischia, saranno effettuati due turni di cure:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio.

2ª turno: dal 20 febbraio al 6 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1934 presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore e le relative proposte (modello 2100 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 108 *giornale militare* c. a. *Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche inoltreranno proposte solo per coloro che abbiano reale ed urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale.*

Ciò non pertanto, il ministero si riserva di stabilire un terzo turno di cura per la prossima stagione invernale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le proposte stesse, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse al direttore di sanità del corpo d'armata competente, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 della « Norme per il servizio balneario militare, ediz. 1928 », le trasmetterà volta per volta a questo ministero - direzione generale di sanità militare *non più tardi del* 15 *gennaio p. v.*

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative riportate nella surricordata circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 647. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

1. — Allo scopo di provvedere alla formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933, a mente del § 50 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito, determino che siano compilati gli specchi di proposte di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario per i sergenti maggiori che abbiano anzianità di grado dal 2 al 15 marzo 1925 compreso.

2. — Le suddette proposte saranno compilate secondo le norme di cui alla circolare n. 61 del *giornale militare* del corrente anno e dovranno essere trasmesse direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con ogni urgenza, e comunque non oltre il 10 dicembre 1933-XII, corredate di tutti i documenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 648. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

Allo scopo di rendere agli studenti universitari più agevoli tali corsi, nella considerazione che:

1° i due periodi applicativi a tanto intervallo di tempo finiscono per essere meno redditizi di un periodo unico continuativo sia pure di durata inferiore a quella complessiva dei due periodi sopraccennati;

2° agli allievi ufficiali è concesso uno speciale appello di esami nel mese di gennaio o febbraio;

i corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari iscritti alla milizia universitaria, nell'anno 1933-1934, si svolgeranno con le norme sottoindicate.

Specie e durata dei corsi.

1. — Detti corsi comprenderanno:

a) due periodi preliminari, da svolgersi negli anni accademici 1933-34 e 1934-35, presso le università, dal 15 gennaio al 15 maggio;

b) un unico periodo applicativo, da compiersi dopo il secondo periodo preliminare, presso le scuole allievi ufficiali di complemento, dal 5 luglio al 20 novembre 1935.

I corsi per i periodi preliminari saranno istituiti presso le università del Regno dove si raggiunga nelle iscrizioni al primo periodo preliminare il numero di almeno 15 studenti fisicamente idonei.

Programmi e direzione dei corsi.

2. — Durante i periodi preliminari presso le università saranno svolte lezioni su materie militari e istruzioni militari pratiche.

Il ministero si riserva di emanare al più presto apposite norme in dipendenza del nuovo ordinamento, che deve considerarsi disposto a titolo di esperimento.

Nelle materie di insegnamento dei periodi preliminari, saranno aggiunte alcune lezioni sui seguenti argomenti: « La M.V.S.N., sua organizzazione e suoi compiti; Stato fascista; le corporazioni nello Stato fascista. Ufficiali della milizia universitaria designati dai comandi di corpo d'armata e di isola, d'intesa con l'ispettorato generale dei reparti universitari, saranno incaricati di tenere tali conferenze.

L'accertamento del profitto si effettuerà attraverso interrogazioni e apposita valutazione in punti.

Per le istruzioni militari pratiche verrà assegnato un punto di attitudine militare.

3. — Per ciascun allievo verrà compilata una schedina caratteristica, dalla quale dovranno risultare le assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni, le eventuali punizioni disciplinari, le votazioni riportate, il punto di attitudine ed i punti ottenuti agli esami sia nei periodi preliminari, sia nel periodo applicativo.

Le schedine verranno compilate e tenute dai comandi dei reparti universitari durante i periodi preliminari, per essere poi trasmesse all'inizio del periodo applicativo alle scuole allievi ufficiali, alle quali gli studenti saranno destinati.

Nella classificazione degli allievi ufficiali, dopo gli esami finali al termine del periodo applicativo, sarà tenuto conto anche dei punti riportati alla fine dei periodi preliminari e di quanto particolarmente è indicato nelle schedine caratteristiche, circa l'assiduità, la disciplina e l'attitudine di ciascun allievo.

4. — La direzione dei corsi preliminari è devoluta ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, ai quali dovranno far capo i comandi della milizia universitaria per quanto ha tratto all'attuazione, da parte loro, delle presenti norme.

Sotto la sorveglianza di tali alti comandi anche l'ispettore generale dei reparti universitari ha facoltà di ispezionare i corsi durante i periodi preliminari.

I comandi militari predetti provvederanno:

1° alla scelta degli insegnanti ed istruttori, designando:

a) per l'insegnamento: ufficiali superiori dell'esercito, molto pratici e distinti per autorevolezza e capacità;

b) per le istruzioni pratiche e per le lezioni di cui al n. 2 precedente: ufficiali inferiori del R. esercito o della milizia.

2° alla nomina delle commissioni di esame alla fine dei periodi preliminari, come è detto al n. 23 seguente.

Dove il numero degli inscritti lo consenta, gli allievi ufficiali saranno ripartiti, nei periodi preliminari, in sezioni di 50 allievi ciascuna.

5. — I comandanti di corpo d'armata, o delle isole, mediante accordi con i rettori delle università, stabiliranno i giorni e le ore in cui avranno luogo le lezioni e le esercitazioni, tenendo presente l'opportunità di:

— inserire le materie teoriche militari negli orari universitari delle varie facoltà, fissando per il loro svolgimento, dove è possibile, apposite ore settimanali, durante le quali non abbiano luogo altre lezioni;

— lasciare libere almeno alcune domeniche, effettuando, se possibile, anche le istruzioni pratiche nei giorni feriali;

— contemperare le esigenze dell'istruzione con le condizioni di ambiente di ciascuna sede (numero degli studenti che non risiedono nella città, numero degli studenti impiegati, ecc.).

6. — La direzione del corso applicativo spetta ai comandi di corpo d'armata e di isola aventi giurisdizione sulle scuole presso le quali detto corso si compie.

Durante tale periodo verranno svolti i programmi di cui alle « Norme generali e programmi di insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento », sia per la parte teorica comune a tutte le armi, sia per la parte speciale di ciascuna arma, riservandosi questo ministero di emanare speciali norme in dipendenza al presente nuovo ordinamento.

Durante il suddetto periodo sarà effettuato un campo d'arma, di durata da stabilirsi.

Ammissione ai corsi.

7. — Potranno essere ammessi al primo periodo preliminare dei corsi indetti con la presente circolare gli studenti, anche se fuori corso o laureandi, che non abbiano compiuto e non compiano entro il 1° marzo 1934 il 26° anno di età.

Al suddetto periodo potranno essere ammessi pure gli allievi riprovati agli esami nel primo periodo preliminare dei corsi precedenti, o che non abbiano comunque completato il periodo preliminare stesso.

Agli studenti inscritti ai detti corsi allievi ufficiali di complemento universitari che frequenteranno il periodo applicativo nell'estate 1935 sarà concesso di sostenere gli esami universitari nella sessione estiva con anticipo, in uno speciale appello da tenersi, giusta intese prese col ministero dell'educazione nazionale, prima dell'inizio di detto periodo applicativo.

Per essi sarà anche istituito uno speciale appello di esame in gennaio o febbraio in luogo di quello che per gli allievi dei corsi precedenti era consentito in dicembre.

Non potranno essere ammessi ai corsi indetti con la presente circolare i giovani che il ministero abbia eventualmente esclusi da un corso precedente, normale o per studenti universitari.

8. — Il ministero si riserva la facoltà di diminuire il numero degli allievi qualora questo fosse superiore alle disponibilità.

Entro il 10 gennaio 1934 i comandi di corpo d'armata e delle isole comunicheranno al ministero il numero degli studenti inscritti con l'indicazione dell'idoneità specifica all'arma o specialità da ciascuno prescelta. In base a tali segnalazioni il ministero determinerà la ripartizione numerica degli allievi fra le varie armi e specialità.

Domande di ammissione.

9. — Gli studenti che desiderano inscriversi al primo periodo preliminare dovranno indirizzare domanda in carta da bollo da lire tre ai comandi di corpo d'armata o ai comandi militari della Sicilia o della Sardegna, a seconda della sede dell'università alla quale sono inscritti.

Le domande stesse corredate di tutti i documenti necessari dovranno essere presentate ai comandi di reparti universitari di pertinenza degli aspiranti non oltre il 15 dicembre. I comandi stessi le trasmetteranno *di urgenza* al comando del distretto militare nella cui circoscrizione ha sede l'università frequentata dall'aspirante. Spetta a detti comandi di distretto di provvedere sia per le visite sia per l'assunzione delle informazioni necessarie, trasmettendo quindi il tutto al comando del corpo d'armata o d'isola competente.

Nelle domande dovrà essere indicato distretto, data e località di nascita e arma preferita. Alla domanda deve essere unito un certificato rilasciato dall'istituto attestante la facoltà cui lo studente è inscritto e l'anno di corso di appartenenza.

Gli studenti, nell'indicare l'arma preferita dovranno tenere presente che l'assegnazione degli allievi ufficiali di complemento alle varie armi viene fatta, oltre che sulla base dell'attitudine fisica e limitatamente alla disponibilità dei posti, anche secondo i seguenti criteri:

a) gli studenti delle Regie scuole di ingegneria, dei Regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono assegnati alle armi di artiglieria e del genio;

b) gli studenti delle altre facoltà sono assegnati alle armi di fanteria, o di cavalleria.

Quelli delle facoltà di medicina, chimica-farmacia e medicina veterinaria, come pure gli studenti della facoltà di farmacia, già laureati in chimica o quelli della facoltà di chimica già laureati in farmacia, non potranno essere ammessi ai corsi di che trattasi. Essi dovranno frequentare, al termine degli studi universitari, gli appositi corsi presso la scuola di applicazione di sanità militare (se laureati in medicina o chimica-farmacia) di Firenze, e presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, se laureati in medicina-veterinaria. Se idonei conseguiranno il grado di sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario.

Gli studenti delle facoltà ora dette, i quali si trovino per età in condizione di non poter conseguire la laurea prima del 26° anno, potranno però essere ammessi ai corsi allievi ufficiali indetti con la presente circolare. Ciò nella considerazione che, al compimento del 26° anno, questi giovani dovrebbero frequentare i corsi allievi ufficiali di arma combattente, per la cessazione della facoltà del rinvio del servizio militare e per non aver conseguito la laurea.

10. — I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole decideranno in merito alle domande con le stesse norme fissate per i corsi allievi ufficiali di complemento normali, anche per quanto riguarda le informazioni riservate, che saranno trasmesse dai distretti competenti.

L'ammissione al 1° corso preliminare è definitiva. Perciò tutte le pratiche relative all'ammissione al detto corso dovranno essere compiute tempestivamente, ed, in ogni caso, prima della data stabilita per l'apertura del corso stesso; ciò, specialmente, anche per quanto riflette le informazioni riservate, in base alle quali la decisione di ammissibilità non potrà, salvo fatti nuovi verificatisi nel frattempo, essere ripetuta per l'ammissione al 2° corso preliminare, od al corso applicativo.

11. — La visita medica, da subirsi presso i comandi di distretto, dovrà accertare per ciascun aspirante:

a) l'idoneità generica al servizio;

b) l'idoneità specifica all'arma o specialità.

12. — L'assegnazione alle varie armi sarà effettuata all'inizio del primo periodo preliminare, secondo le disposizioni vigenti per gli allievi dei corsi normali. L'assegnazione però, all'artiglieria da campagna ed alla cavalleria sarà, di massima, consentita solo agli allievi delle università sedi di corpi o reparti di arma a cavallo e previo, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, un esperimento pratico di equitazione, da effettuarsi secondo le norme della circolare 593 *giornale militare* 1930.

13. — I comandi dei reparti universitari hanno l'obbligo di segnalare gli eventuali cambi di residenza dei propri inscritti ai comandi di corpo d'armata della circoscrizione cui appartengono rispettivamente l'università che gli iscritti stessi lasciano e quella che vanno a frequentare, al comando del distretto militare perdente ed al comando dei reparti universitari cui gli inscritti si trasferiscono.

Da parte loro i comandi dei reparti universitari che assumono in forza gli allievi di cui trattasi daranno assicurazione dell'avvenuta inscrizione ai comandi del distretto e del corpo d'armata nelle cui circoscrizioni essi reparti si trovano, come pure ai comandi di reparti universitari cui prima appartenevano gli inscritti trasferiti.

14. — Gli allievi dichiarati idonei alla fine del primo periodo preliminare saranno senz'altro assegnati al secondo periodo preliminare a meno che dimostrino di trovarsi nelle necessità di chiedere il rinvio ad un corso normale nel quale caso spetta al competente comando di corpo d'armata di consentire.

Gli allievi dichiarati idonei alla fine del secondo periodo preliminare saranno senz'altro ascritti al periodo applicativo nelle singole scuole allievi ufficiali di complemento che saranno indicate dal ministero della guerra.

L'ordine di presentazione alle scuole presso le quali si svolgerà il periodo applicativo sarà dato agli allievi dai comandi dei corpi d'armata competenti pel tramite dei comandi dei reparti universitari.

Dipendenza e posizione matricolare degli allievi.

15. — Con l'ammissione al primo corso preliminare i giovani vengono senz'altro arruolati nel R. esercito, qualora già non lo siano, ed acquistano la qualità di allievi ufficiali di complemento.

16. — La data di arruolamento per coloro che non sono ancora arruolati corrisponde alla data di ammissione al corso determinata dai comandi di corpo d'armata o dal ministero della guerra.

17. — Ai fini disciplinari e matricolari gli allievi verranno considerati in congedo illimitato durante i due periodi preliminari ed in servizio alle armi durante il periodo applicativo.

18. — Le variazioni matricolari da inscriversi sui ruoli al riguardo degli allievi sono le seguenti:

Per gli allievi già arruolati:

« Ammesso al primo periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento presso l'università di . . . . li . . . . (data della partecipazione di ammissione al corso) considerandosi in congedo illimitato anche per la durata del periodo stesso ».

Per gli allievi non ancora arruolati:

« Arruolato volontario con ferma ordinaria e con rinuncia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923, ed ammesso al primo periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento presso l'università di . . . . li . . . . (data della partecipazione di ammissione al corso) e lasciato in congedo illimitato.

All'atto dell'iscrizione al secondo periodo preliminare:

« Ammesso al secondo periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento presso l'università di . . . . li . . . . (data della partecipazione di ammissione al corso) e lasciato in congedo illimitato con l'obbligo di presentarsi, se idoneo, al periodo applicativo ».

All'atto dell'ammissione al periodo applicativo:

« Chiamato alle armi quale ammesso al periodo applicativo dei corsi allievi ufficiali universitari presso la scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . e giunto li . . . . ».

19. — Durante l'anno accademico, gli allievi, come appartenenti alla milizia universitaria, per quanto concerne la disciplina e la frequenza alle lezioni ed istruzioni militari dei periodi preliminari, dipenderanno dai comandi della milizia stessa.

Rimando della prestazione del servizio militare.

20. — Durante il tempo intercorrente dall'ammissione al primo periodo preliminare all'ammissione al periodo applicativo, gli allievi saranno considerati, agli effetti della prestazione del servizio militare,. quali rimandati a senso degli articoli 121 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332.

A tal uopo l'ispettorato generale dei reparti universitari, accertata rigorosamente la inscrizione alle università degli allievi, farà apposite comunicazioni nominative ai comandi dei rispettivi distretti militari.

Le formule di ammissione ai corsi indicate al n. 18, hanno valore anche agli effetti del rimando suddetto.

Assenze.

21. — Gli studenti universitari che avranno fatto un numero di assenze superiore ad 1/5 delle lezioni ed esercitazioni complessivamente in uno dei periodi preliminari od in quello applicativo, saranno dimessi dai corsi e, qualora debbano ancora compiere un periodo di servizio militare di almeno sei mesi, conserveranno l'obbligo di seguire per intero un corso normale, od un altro corso per studenti universitari.

Qualora, peraltro, ne facciano domanda al competente comando di corpo d'armata, potranno essere ammessi a ripetere il periodo dal quale sono stati dimessi.

Nel caso di assenze di durata minore non giustificate, i comandi di corpo d'armata giudicheranno se sia il caso di fare luogo ad una sanzione disciplinare o di proporre al ministero la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale di complemento universitario.

Tale cessazione potrà comportare l'immediato invio ad un corpo quale militare di truppa.

Rassegne.

22. — Nessuna nuova visita medica deve essere effettuata per il passaggio al secondo periodo preliminare, nè alcun'altra visita presso il distretto militare prima dell'ammissione al periodo applicativo.

Qualora però durante il tempo intercorrente tra l'ammissione al primo periodo preliminare e l'ammissione al periodo applicativo, l'allievo ritenesse essergli venuta a mancare l'idoneità al servizio militare, potrà chiedere al competente distretto militare di essere sottoposto, con le norme consuete, a visita di rassegna.

Esami.

23. — Alla fine del primo periodo preliminare avranno luogo gli esami di organica e di topografia.

Alla fine del secondo periodo preliminare, avranno luogo gli esami di amministrazione e di fortificazione.

Dopo il periodo applicativo svolto presso le scuole, avranno luogo gli esami sulle rimanenti materie svolte durante il periodo stesso e si accerterà l'idoneità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali e tenendo conto dei risultati ottenuti dagli allievi ufficiali alla fine dei precedenti periodi come è detto al n. 3.

Per gli esami delle materie di organica, topografia, amministrazione e fortificazione di cui sopra, le commissioni esaminatrici saranno formate da un colonnello presidente, dall'ufficiale superiore incaricato dell'insegnamento e da un altro ufficiale superiore membro.

Possibilmente, nella designazione di tali ufficiali, si dovranno comprendere ufficiali delle scuole allievi ufficiali di complemento.

Le commissioni d'esame sulle materie svolte presso le scuole sono formate secondo le « norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

24. — Gli allievi riprovati agli esami alla fine dei periodi preliminari saranno dagli stessi comandi di corpo d'armata ammessi a sostenere gli esami di riparazione nella seconda quindicina del mese di giugno.

Gli allievi riprovati in non più di due materie al termine del periodo applicativo, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione nella prima quindicina del mese di gennaio dell'anno successivo.

Detti allievi ufficiali alla fine dei corsi verranno inviati in licenza senza assegni, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

25. — Per gli allievi caduti in più di due materie e per quelli che non conseguano la idoneità negli esami di seconda sessione, le commissioni di avanzamento delle singole scuole hanno la facoltà di dichiarare idonei al grado di sergente quegli allievi che abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari, che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale.

Detti giovani saranno inviati subito ad un corpo della stessa arma e specialità del corso seguìto, per completarvi i loro obblighi di servizio col grado suddetto, a meno che non chiedano ed ottengano di essere ammessi a fruire del ritardo del servizio militare.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni sopra enunciate, si applicheranno le disposizioni di cui al n. 37 della circolare 382 del *giornale militare* corrente anno, secondo la quale gli allievi stessi debbono completare i loro obblighi di servizio col grado di caporale purchè — s'intende — ritenuti idonei dalle rispettive commissioni di avanzamento, od, altrimenti, col grado di soldato.

Nomina ad ufficiale e servizio di prima nomina.

26. — Gli studenti che alla fine del periodo applicativo, saranno riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento, assumeranno detto grado e dopo avere prestato il prescritto servizio di prima nomina presso i corpi come ufficiali di complemento, verranno collocati in congedo.

Il servizio di prima nomina predetto, col grado di sottotenente di complemento, sarà prestato secondo le norme seguenti:

a) i sottotenenti, che non abbiano compiuto il 26° anno di età e non abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per ciascuna facoltà per conseguire la laurea, possono prestare il servizio di prima nomina, a loro scelta:

o in un solo periodo continuativo, a cominciare dal 1° febbraio, o dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento;

o in due periodi distinti, ciascuno della durata di tre mesi e mezzo (dal 1° luglio al 15 ottobre), per ognuno dei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento;

b) i sottotenenti, che abbiano compiuto il 26° anno di età, o abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per conseguire la laurea nella facoltà alla quale sono inscritti durante il corso allievi ufficiali, devono prestare il servizio di prima nomina in un solo periodo, a cominciare dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento.

Norme transitorie.

27. — Gli studenti inscritti al corso iniziato nel dicembre 1932 che hanno regolarmente frequentato il periodo preliminare e il periodo applicativo del primo anno presso le università e presso le scuole allievi ufficiali, continueranno il corso con le norme della circolare 562 *giornale militare* 1932.

Quelli di essi che, comunque, non potessero continuarlo, saranno tenuti a frequentare un corso normale allievi ufficiali della durata di sette mesi presso le scuole allievi ufficiali di complemento.

28. — Potranno essere ammessi al secondo periodo preliminare dei corsi di cui alla suddetta circolare 562 gli allievi riprovati agli esami del secondo periodo preliminare di un corso precedente, o che per qualsiasi motivo non abbiano comunque completato il periodo preliminare stesso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 43 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n 1364;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 1933, n. 23000-61, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;

Visto il decreto presidenziale in data 3 novembre 1933 che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di n. 43 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti:

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il limite di 35 anni, elevato a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare. Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo predetto, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito:

c) che sieno stati classificati ottimi nell'ultimo triennio ed abbiano non meno di quattro anni di servizio, se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, ed otto se di gruppo *B* della Corte dei conti. A tale effetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* è valutabile per metà della durata, ma per non più di due anni; quello prestato presso altre Amministrazioni dello Stato dagli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti è valutabile per tutta la durata se di gruppo *A*, e per non oltre quattro anni se di gruppo *B*.

Art. 3.

I concorrenti che appartengano al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il 15 dicembre p. v., ovvero entro il giorno 8 gennaio successivo se si tratti di impiegati residenti nelle Colonie, apposita domanda, in carta bollata da L. 5, corredata:

a) del certificato, rilasciato dal competente segretario federale, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, e la data della iscrizione stessa;

b) del titolo di studio prescritto;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni, ed alla preferenza nell'ordine di nomina;

d) della copia dello stato matricolare civile, contenente anche le qualifiche;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui al comma precedente, corredata:

a) del titolo di studio prescritto, ove non risulti già acquisito al fascicolo personale;

b) dei documenti e dei titoli che essi ritengano utili ai fini del concorso.

I documenti ed i titoli debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 4.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;
di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Regia università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 6.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di quattro prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12, 13, 14 e 15 febbraio 1934; quella orale in giorno da destinarsi.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 8.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme degli articoli 47, 48 e 49 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 9.

Per la valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà stata riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di legge.

Art. 10.

Con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuti referendari (grado 9°), con le competenze loro spettanti a norma del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile e commerciale;
b) Procedura civile.

II.

a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo e corporativo.

III.

a) Scienza delle finanze;
b) Contabilità generale dello Stato.

IV.

Corte dei conti - Ordinamento e funzioni.

Prova orale

L'esame orale verte sul programma delle prove scritte e sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale;

b) elementi di diritto finanziario con particolare riguardo alla legislazione sulle imposte dirette e tasse sugli affari;

c) legislazione relativa all'ordinamento gerarchico, allo stato giuridico ed alle pensioni degli impiegati civili e militari.

Concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1933, n. 23000-60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 29°.

Art. 2.

Il limite massimo di età, di cui al precedente articolo, è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed è portato ad anni 43 per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età come sopra stabilito, una proroga pari al tempo durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Il limite massimo di età non si applica ai concorrenti che eventualmente appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o che, come dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, dovrà essere presentata al segretario generale della Corte dei conti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto riguarda gli italiani non regnicoli ed i nativi della Tripolitania e della Cirenaica, e non è privo del godimento dei diritti politici;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato del competente segretario federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa;

f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'articolo 15 del regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso.

I candidati potranno essere sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per accertare la completa loro idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588, Giornale Militare del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ed i figli dei cittadini morti od invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale rèsidenza;

i) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, od eventuale titolo di studio;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati del Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *g*), *h*), ed *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Una Commissione, da nominarsi con successivo decreto, e composta di un referendario, presidente, di un vice referendario e di un revisore capo, membri, formerà la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato designato dal presidente.

Art. 8.

I vincitori del concorso - salvo le esenzioni di legge - saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi, ma con perdita del turno di anzianità.

Al termine del periodo di prova coloro che saranno riconosciuti idonei saranno nominati inservienti in pianta stabile, con le competenze spettanti per tale grado. Gli altri saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 9.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 300 oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le relative quote complementari, qualora posseggano le condizioni all'uopo richieste, salva la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491.

A coloro che provengano dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 5 novembre 1933 Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 48, anno 1932, circolare 486:

A pagina 1797, secondo rigo « stivaletti per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti » depennare le parole: e bersaglieri ciclisti.

A pagina 1801, all'intestazione dell'ultimo capoverso: « stivaletti a gambaletto con tomaia di vitellone a fiore esterno e con tacco rinforzato per armi a cavallo e per bersaglieri ciclisti » depennare: e per bersaglieri ciclisti.

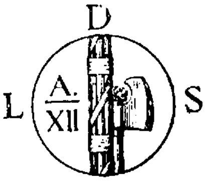

PREZZO L. 2 —

(6103907) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª 1933 - ANNO XII 1° DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 649 - **28 settembre 1933** - Anno XI — COLONIE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1490. - Approvazione degli organici della divisione carabinieri reali della Tripolitania . . . . *Pag.* 2383

» **650 - 21 novembre 1933** - Anno XII — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai giovani appartenenti all'O. N. B. . . . . » 2385

» **651 - 21 novembre 1933** - Anno XII — MILITARI DI TRUPPA. — Revoca della misura di sicurezza detentiva della assegnazione a case di lavoro e a colonie agricole per militari alle armi . . . . » 2389

» **652 — 23 novembre 1933** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa reggi sciabola per allievi delle accademie militari (*con una tavola di disegni*). . . . » 2391

» **653 — 30 novembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano . . . . » 2393

» **654 - 30 novembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo d'onore per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano. . . . . » 2395

» **655 - 30 novembre 1933** - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alle norme attualmente in vigore per i trasferimenti dei sottufficiali. . . . . . » 2397

N. **656 – 30 novembre 1933** – Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pesatura obbligatoria nelle spedizioni di masserizie per trasferimento *Pag.* 2399

» **657 – 30 novembre 1933** – Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Acquisto di armi di precisione per esercitazioni speciali da parte delle sezioni di tiro a segno. . . . . » 2401

» **658 – 30 novembre 1933** – Anno XII — TRASPORTI. — Spese da imputarsi sul capitolo trasporti . . . . » 2403

PARTE SECONDA

N. **659 – 12 ottobre 1933** – Anno XI — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie . . . . *Pag.* 2405

» **660 – 2 novembre 1933** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari. . . . . . . » 2406

» **661 – 8 novembre 1933** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . » 2409

» **662 – 9 novembre 1933** – Anno XII — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che sostituisce il presidente della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie . . . . » 2410

N. 663 - **10 novembre 1933** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi . . . . *Pag.* 2411

» 664 - **30 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al «Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico» . . . . » 2412

» 665 - **30 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso dello sci. . » 2412

» 666 - **30 novembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito » 2413

» 667 - **30 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura di credito concessa dall' «Unione militare» agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. e riassunti. . . . . » 2413

» 668 - **30 novembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme degli ufficiali di complemento di prima nomina . . . . » 2414

» 669 - **24 novembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di di Stato per la guerra la firma degli atti previsti all'art. 26 del regolamento sulle pensioni civili e militari. . . . . » 2415

» 670 - **30 novembre 1933** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario . . . . » 2416

PARTE PRIMA

Circolare N. **649.** — COLONIE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto-legge n. 1490. - Approvazione degli organici della divisione carabinieri Reali della Tripolitania.** — (Gabinetto). — 28 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 22 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, che apporta modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1762, che approva le tabelle organiche del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di aumentare l'organico della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania per adeguare all'aumentata popolazione metropolitana il normale servizio d'istituto dell'Arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilisce l'art. 6, comma 3°, del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, è consentito, previa riduzione di 98 militari indigeni, l'aumento di 7 sottufficiali e 54 militari di truppa nazionale nell'organico della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania fissato dal R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1762.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 104. — MANCINI.

N. 650. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — **Disposizioni relative ai giovani appartenenti all'O. N. B.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1933 - Anno XII.

Questo ministero, visto lo sviluppo e la grande efficienza che hanno raggiunto i corsi che vengono svolti a cura dell'O.N.B. per la preparazione dei graduati avanguardisti, ritiene opportuno di meglio regolare ed integrare, come segue, le disposizioni che esistono in materia di istruzione premilitare obbligatoria riguardo ai provenienti dai corsi stessi.

1. *Avanguardisti comuni.* — Sono esenti dall'iscrizione al 1° corso premilitare i giovani i quali abbiano compiuto un biennio di appartenenza agli avanguardisti dell'O.N.B.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al 2° corso nell'ordinaria sessione di esami che ha luogo nel febbraio dell'anno successivo. In caso di conseguita idoneità essi sono tenuti ad iscriversi al 2° corso; nel caso contrario al 1°.

Gli avanguardisti i quali nell'ottobre dell'anno in cui compiono il 19° anno di età abbiano cessato di appartenere all'O.N.B., senza avervi appartenuto per un biennio, sono tenuti ad inscriversi al 1° corso sotto le comminatorie di legge.

2. *Capi squadra avanguardisti.* — Sono nominati dopo un corso indetto dai comitati dell'O.N.B. della durata di tre mesi ed in seguito ad esami cui partecipano ufficiali della milizia e ufficiali del R. esercito.

Essi sono dispensati dal frequentare i corsi premilitari, ma sono tenuti a sostenere, nella primavera dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, gli esami finali del 2° corso.

Coloro che negli esami finali non riportino l'idoneità, possono essere ammessi a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice al 2° corso. In tale caso gli interessati sono tenuti a frequentare il corso anzidetto e a sostenere a suo tempo nuovamente gli esami finali.

I capi squadra che nella primavera dell'anno in cui compiono il ventesimo di loro età abbiano per qualsiasi motivo cessato di appartenere all'O.N.B., non possono essere ammessi agli esami finali dei corsi premilitari, ma devono invece sostenere presso la stessa commissione esaminatrice un esame di idoneità per l'ammissione al 2° corso, che avranno in tal caso obbligo di frequentare. Chi non supera tale esame ha l'obbligo di inscriversi al 1° corso sotto le comminatorie di legge.

3. *Capi centuria.* — Sono nominati tali dall'O.N.B. dopo rigoroso esame in seguito a un corso intensivo cui può partecipare solo chi abbia il diploma di capo squadra avanguardista.

Essi sono dispensati oltre che dalla frequenza dei corsi premilitari, anche dagli esami finali, purchè nel febbraio dell'anno in cui compiono il ventesimo di loro età risultino ancora appartenenti all'O.N.B. In caso contrario debbono sostenere l'esame finale.

4. *Cadetti.* — Sono nominati dopo rigoroso esame in seguito ad un corso intensivo o complementare fra i capi centuria.

Anch'essi sono dispensati oltre che dalla frequenza dei corsi premilitari anche dagli esami finali, purchè nel febbraio dell'anno in cui compiono il ventesimo di loro età, risultino appartenere all'O.N.B. In caso contrario dovranno sostenere l'esame finale.

5. I diplomi di capi centuria e di cadetti devono ritenersi equivalenti a tutti gli effetti di legge alla dichiarazione di conseguita idoneità premilitare, sotto la condizione di cui al 2° comma dei nn. 3 e 4.

Gli avanguardisti, i capi squadra, i capi centuria ed i cadetti, per essere dispensati, a seconda dei casi, dalla frequenza dei corsi e dagli esami devono farne domanda al competente comando di legione della M.V.S.N. nei termini stabiliti dal manifesto che indice i corsi premilitari, producendo una attestazione comprovante di trovarsi in una delle suddette condizioni, attestazione da rilasciarsi su speciali moduli dai comitati dell'O.N.B.

6. *Allievi dell'accademia fascista del Foro Mussolini* (già accademia fascista d'educazione fisica). — Sono esenti dall'obbligo della frequenza dei corsi premilitari durante la permanenza all'accademia ed esentati dagli esami qualora vi abbiano appartenuto o vi appartengano da almeno due anni.

Per essere dispensati sia dal corso che dagli esami dovranno farne domanda al competente comando di legione della M.V.S.N. nei termini stabiliti dal manifesto che indice i corsi premilitari, producendo un'attestazione comprovante di trovarsi nelle anzidette condizioni, su speciale modulo rilasciato dall'accademia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 651. — MILITARI DI TRUPPA. — **Revoca della misura di sicurezza detentiva della assegnazione a case di lavoro e a colonie agricole per militari alle armi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1933 - Anno XII.

Fra i provvedimenti di sicurezza stabiliti dal codice penale comune, è anche quello dell'assegnazione a case di lavoro o a colonie agricole, che può essere comminato dall'autorità giudiziaria a carico di coloro che abbiano trasgredito agli obblighi della libertà vigilata.

Quando il relativo provvedimento del magistrato riguardi individui che nel frattempo siano stati chiamati alle armi e sia comunicato alle autorità militari entro i primi due mesi dalla loro presentazione, le disposizioni in vigore stabiliscono che i militari stessi siano dal comando del corpo consegnati all'autorità di pubblica sicurezza, affinchè possa avere esecuzione il provvedimento di sicurezza adottato a loro carico e che, quando invece tale comunicazione pervenga successivamente, il comando del corpo debba riferirne a questo ministero per i provvedimenti che ritenga opportuni.

In questi ultimi casi, qualora la decisione ministeriale sia per la continuazione del servizio alle armi, i militari in parola dovrebbero scontare la misura di sicurezza, loro inflitta, dopo compiuta la ferma.

Ma, se tale misura fosse applicata in tutti i casi, anche per quei militari che durante la permanenza in servizio, mercè l'alta opera educativa dell'esercito, abbiano dimostrato di essersi emendati e ravveduti, la misura di sicurezza anzidetta — che ha carattere solo emendativo e preventivo — finirebbe col mutarsi in una misura punitiva andando al di là del criterio che su tale punto ha inspirato il legislatore.

Il ministero di grazia e giustizia, convenendo in tali considerazioni, ha consentito che, a favore di quei militari che dovrebbero, dopo la cessazione dal servizio, essere sottoposti all'accennata misura di sicurezza e che durante il servizio stesso hanno dimostrato ottima condotta, siano inoltrate proposte di revoca della misura stessa a norma dell'art. 207 del codice penale.

Ciò stante, i comandi di corpo, qualora ravvisino l'opportunità della adozione di tale provvedimento benevolo, potranno avanzare a questo ministero, per via gerarchica, motivata proposta, dalla quale possa desumersi che sia cessata la pericolosità sociale di detti individui.

Richiamo sull'importante argomento la particolare attenzione di tutti i comandi, perchè, in vista del delicato compito loro affidato, maggiormente svolgano verso i militari che si trovino nelle suaccennate condizioni, quell'opera risanatrice e correttiva che è anche fra gli scopi dell'esercito, facendo ben comprendere a detti militari i benefici morali e materiali che un sicuro ravvedimento loro comporta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 652. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa reggi sciabola per allievi delle accademie militari** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 23 novembre 1933 - Anno XII.

In seguito all'adozione del cappotto di panno castorino (circolare 211 *giornale militare* c. a.) per gli allievi delle accademie, il ministero ha stabilito che agli allievi medesimi sia distribuita una speciale borsa reggi sciabola da indossare per la sola libera uscita.

Tale borsa (v. disegno annesso) è costituita da un pendaglio addoppiato di cuoio nero munito ad una estremità di un moschettone di ottone nichelato ed all'altra di due passanti, di cui uno scorrevole e l'altro fissato con cucitura e provvisto di un intaglio per il passaggio del bottone del fodero.

La borsa in parola, allestita in due taglie, ha la seguente nomenclatura:

VI - 3201 - Borsa reggi sciabola per allievi delle accademie (di 1ª e di 2ª taglia).

La borsa di 1ª taglia è destinata a reggere la daga di artiglieria (in distribuzione agli allievi dell'accademia di artiglieria e genio); quella di 2ª taglia, la sciabola baionetta mod. 91 (in distribuzione agli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria).

L'arsenale R. esercito di Torino è incaricato dell'allestimento e della distribuzione delle borse di cui trattasi agli enti interessati i quali ne segnaleranno a detto stabilimento il proprio fabbisogno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 654. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo d'onore per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano.** — (Segreteria militare). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

1. — È istituito uno speciale distintivo di onore da conferirsi annualmente agli ufficiali osservatori del R. esercito appartenenti ai reparti vincitori delle gare di specialità dell'aviazione per il R. esercito, indette dal ministero della aeronautica.

2. — Il distintivo è costituito da un Fascio Littorio di metallo dorato, conforme al modello in figura, da portare sul lato sinistro della giubba immediatamente al disopra del distintivo di osservatore.

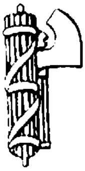

3. — Il diritto di fregiarsi del distintivo ha la durata di *un anno fascista.*

4. — Per l'anno XII sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui sopra i seguenti ufficiali osservatori, appartenenti al 1° gruppo aeroplani, vincitori della gara dell'anno XI:

1° capitano MARCOLIN Guido, scuole centrali militari,

1° capitano LO BIANCO Giorgio, comando div. mil. di Roma;

Capitano MALLUCCI Mario, reggimento carri armati;

Tenente ROVETTO Giovanni, 23° artiglieria da campagna;

Tenente PICA Alfredo, 40° fanteria;

Tenente MALVINI-MALVEZZI Domenico, 13° artiglieria da campagna;

Tenente ROMANO Romano, 3° bersaglieri;

Tenente CINTI Carlo, 51 fanteria;

Tenente PANANTI Giovanni, scuola A. U. C. Moncalieri.

Agli ufficiali il mio vivo compiacimento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 655. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alle norme attualmente in vigore per i trasferimenti dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

A partire dal 1° dicembre 1933, è conferita ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, la facoltà di trasferire nell'ambito dei rispettivi territori di giurisdizione i sottufficiali non in servizio sedentario, così come viene attualmente praticato per quelli in servizio sedentario.

I movimenti, per altro, devono essere disposti tenendo conto degli organici dei corpi e comunicati di volta in volta a questo ministero, che, da parte sua, si riserva sempre la facoltà di far luogo ai trasferimenti di sottufficiali non in servizio sedentario, anche nell'àmbito dei rispettivi corpi d'armata.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

43-85/151

N. 656. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — **Pesatura obbligatoria nelle spedizioni di masserizie per trasferimento.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 30 novembre 1933 - Anno XII·

Considerato che nei trasferimenti di sede gli ufficiali e sottufficiali non possono essere in grado di conoscere esattamente il peso della loro mobilia per farne la prescritta dichiarazione sui documenti ferroviari di trasporto, ad evitare contestazioni si prescrive che la relativa indicazione sia sempre omessa, richiedendo la pesatura da parte dell'amministrazione ferroviaria.

L'importo della tassa di pesatura sarà rimborsato insieme con quello delle tasse di porto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 657. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Acquisto di armi di precisione per esercitazioni speciali da parte delle sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

A complemento delle disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 75 del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale, approvato col R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051, si prescrivono le seguenti norme per l'acquisto di armi di precisione di cui le sezioni possono provvedersi per le esercitazioni previste dal detto art. 44 del regolamento.

1. — Le sezioni che intendono acquistare armi di precisione per esercitazioni speciali dovranno richiederne l'autorizzazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite del competente comando di divisione militare, indicando il tipo di arma prescelto e dichiarando se siano in grado di provvedere alla relativa spesa coi mezzi ordinari di bilancio.

2. — Il comando della divisione, ricevuta la richiesta, interesserà il competente comando del genio di corpo d'armata o di isola, perchè dichiari se il campo di tiro della sezione offra le volute garanzie di sicurezza per le cennate esercitazioni, indicando, in caso negativo, i lavori occorrenti e la presumibile spesa.

Inoltrerà quindi la richiesta al ministero esprimendo il proprio parere, dopo avere accertato la possibilità da parte della sezione di sostenere le spese occorrenti (ivi comprese quelle eventualmente necessarie per mettere in efficienza il campo) senza che rimanga pregiudicata la normale attività dell'ente.

3. — Il ministero, in relazione alle richieste pervenute, tenuto conto degli elementi di giudizio forniti dai comandi del genio di corpo d'armata o di isola e dai comandi di divisione, e sentito il parere dell'unione italiana di tiro a segno, provvederà a dare l'autorizzazione per l'acquisto delle armi e ad approvare lo stanziamento della relativa spesa nella parte ordinaria del bilancio della sezione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 658. — TRASPORTI. — **Spese da imputarsi sul capitolo trasporti.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

Le spese di trasporto comunque effettuate pei quadrupedi di proprietà dell'amministrazione militare devono essere imputate al capitolo trasporti.

Su detto capitolo, devono altresì far carico le eventuali spese relative alle riparazioni di boxes impiegati pei trasporti via mare di quadrupedi, nonchè l'importo del viaggio di ritorno dei boxes dell'amministrazione militare per i trasporti in questione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 659. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 ottobre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 375, col quale viene nominata una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente colonnello dell'arma di fanteria in S.P.E. RIVABELLA cav. Giuseppe è chiamato a far parte, in qualità di segretario, della commissione di cui al R. decreto 6 luglio 1933, n. 375, in sostituzione del tenente colonnello di stato maggiore TRIZIO cav. Felice.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 660. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 novembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 2. del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto il R. decreto 16 luglio 1932, n. 860, recante le norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° dei ruoli del gruppo *C* dell'amministrazione militare;

Visto che nel ruolo degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (gruppo *C*) sono vacanti 21 posti di primo ufficiale d'ordine (grado 11°) un terzo dei quali deve essere conferito in seguito ad esame di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari (grado 11°, gruppo *C*).

Art. 2.

A tali esami potranno concorrere tutti indistintamente gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nel grado, tenuto conto del servizio prestato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18 e sempre che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli ufficiali d'ordine provenienti dai sottufficiali dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, il termine di cui al precedente comma è di sei anni.

Art. 3.

Gli ufficiali d'ordine che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prender parte al concorso, dovranno farne domanda, su carta da bollo da L. 5, per il tramite gerarchico, entro il 15 dicembre 1933.

Le autorità che ricevono le domande dovranno inoltrarle subito al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), ma non daranno corso a quelle che fossero presentate dopo il termine stabilito.

Il ministero, con apposita circolare da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, pubblicherà l'elenco dei candidati ammessi al concorso, e stabilirà la data in cui avranno inizio le prove scritte.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, che — giusta le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 16 luglio 1932, n. 860 — sarà composta di un direttore capo di divisione, presidente, e di due capi sezione, membri, dell'amministrazione centrale della guerra.

Un funzionario dell'amministrazione stessa, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione esaminatrice.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nelle sedi dei comandi di divisione militare, e si svolgeranno in base ai temi formulati dalla commissione esaminatrice, i quali saranno, a cura del presidente della commissione stessa, spediti in pieghi sigillati ed assicurati, ai comandi anzidetti.

Ogni tema, chiuso in busta suggellata, portante sui lembi di chiusura le firme dei componenti la commissione e del segretario, sarà aperto alla presenza dei candidati, nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento della prova. All'uopo, un apposito comitato di vigilanza, nominato dagli accennati comandi di divisione e composto di un colonnello o tenente colonnello, presidente, di un maggiore e di un capitano, quest'ultimo anche con funzioni di segretario del comitato stesso, assisterà allo svolgimento delle prove e curerà inoltre la rigorosa osservanza delle norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I lavori dei candidati saranno, al termine di ogni prova, spediti dal presidente del comitato di vigilanza al presidente della commissione esaminatrice, in piego sigillato ed assicurato.

La prova orale avrà luogo in Roma innanzi la commissione esaminatrice.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 2 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da ufficiale d'ordine a primo ufficiale d'ordine dei magazzini militari.

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano.

2. Compilazione di uno schema di prospetto indicante le consistenze dei materiali in carico ad un magazzino reggimentale, con la relativa suddivisione dei materiali stessi nei gruppi A, B e C.

PROVA ORALE.

1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno e sulle disposizioni legislative che lo modificano.
2. Circoscrizione militare.
3. Norme per la conservazione e la custodia dei materiali di vestiario, equipaggiamento ed armamento.
4. Nozioni sull'ordinamento corporativo dello Stato.

La durata delle prove scritte sarà di sei ore. La durata di quella orale sarà di almeno mezz'ora.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 661. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato. — (Gabinetto). — 8 novembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Decreta:

Il colonnello commissario in S. P. E. del R. esercito PIPITO' cav. Giuseppe è nominato membro effettivo della commissione centrale pei collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 8 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 33, *foglio n.* 267. — DE THOMASIS.

N. 662. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto che sostituisce il presidente della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 162 e 163 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Visto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, relativo alla nomina della commissione incaricata di esprimere il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, GAZZERA cav. Pietro, è nominato, in sostituzione del generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, GRAZIOLI cav. Francesco, presidente della commissione che, a norma dell'art. 163, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, deve esprimere il parere sulle proposte d'avanzamento straordinario per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, a favore di appartenenti a truppe operanti nelle colonie.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 663. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 novembre 1933 - Anno XII.

Nella commissione nominata con la circolare 635 *giornale militare* 1932, il colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro è sostituito con il pari grado MELCHIORRI cav. Ilario.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 664. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico ».** — (Direzione generale d'artiglieria). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

E' stata pubblicata a 2ª serie di aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico, ed. 1931 ».

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte 2ª - Artiglieria - pagina 123, numero categorico 2473, prezzo L. 0,60.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 665. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'uso dello sci.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

È stata pubblicata la « istruzione sull'uso dello sci », che l'ufficio pubblicazioni militari distribuirà secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

La publicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito con l'indicazione del numero categorico 2621 e del prezzo di L. 5: nella Parte I - Regolamenti e istruzioni comuni, pag. 41; nella Parte II - Fanteria, pag. 61. Conseguentemente dovrà cancellarsi la precedente analoga istruzione riportata nelle pagg. 40 e 58 del predetto elenco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 666. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

È stato pubblicato il « Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ».

Esso sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco Gab. I della circolare 126 del *giornale militare* 1931, con riduzione del numero di copie destinate ai singoli enti.

Detta pubblicazione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte I - Ordinamento, avanzamento, note caratteristiche, stato ufficiali, stato sottufficiali e matricola - pag. 14, numero categorico 2618, edizione 1933, prezzo L. 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCCHI.

N. 667. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura di credito concessa dall' « Unione militare » agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. e riassunti.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

Per facilitare agli ufficiali l'attuazione delle modificazioni alla divisa grigio verde e l'acquisto della nuova uniforme nera e dei nuovi oggetti di equipaggiamento prescritti dalla 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme, il consiglio di amministrazione dell'Unione militare, a parziale modifica dell'avviso inserto sul *giornale militare ufficiale,* dispensa 47ª del 1° settembre 1933-XI, ha deliberato di aprire, fino a tutto il 31 dicembre 1934, agli ufficiali del R. esercito in S.P.E. e riassunti un credito straordinario di L. 600 da scontare a rate mensili di L. 15, oltre la tassa d'interesse mensile, e ciò senza obbligo di sottoscrizione di quote di partecipazione al patrimonio dell'Ente.

Le amministrazioni militari potranno pertanto rilasciare entro il termine predetto a tutti gli ufficiali del R. esercito in S.P.E. un buono straordinario di L. 600.

Tali buoni dovranno portare l'indicazione in rosso « *Buono straordinario* » e resta inteso che il suddetto credito straordinario è concesso indipendentemente da quello normale di cui gli ufficiali già fruiscono, per il quale nulla è variato.

La registrazione dei buoni straordinari e delle relative ritenute, dovrà essere fatta in modo distinto dai conteggi ordinari, tanto sul conto individuale mod. 2, quanto sullo specchio trimestrale mod. 3, sul quale i movimenti del credito straordinario dovranno segnarsi per ciascun ufficiale nel rigo immediatamente inferiore ai conteggi ordinari, con opportuna annotazione a colonna 39 del predetto modello.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 668. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uniforme degli ufficiali di complemento di prima nomina.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

Questo ministero, tenuto conto che, giusta le disposizioni già emanate, l'uniforme g. v. aperta diverrà obbligatoria per gli ufficiali dei reparti con la chiamata della nuova classe, determina che gli ufficiali di complemento del 2° turno, i quali debbono iniziare il loro servizio di prima nomina il 1° febbraio p. v., si presentino ai corpi con la nuova uniforme, che potranno indossare sotto le armi anche nei mesi di febbraio e marzo, in cui la truppa porterà ancora la giubba chiusa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 669. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti previsti all'art. 26 del regolamento sulle pensioni civili e militari.** — (Gabinetto). — 24 novembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni;

Visti gli articoli 4 e 10 della legge 24 dicembre 1925, numero 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Visto il R. decreto 22 luglio 1933;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1933, di delega di firma al Sottosegretario di Stato per la guerra;

Ritenuta la necessità di estendere l'accennata delega di firma agli atti previsti dall'art. 26 del citato regolamento sulle pensioni;

Decreta:

Articolo unico.

La delega di firma stabilita in favore di S. E. il Sottosegretario di Stato per la guerra, generale di corpo d'armata Federico BAISTROCCHI, col citato decreto ministeriale in data 22 luglio 1933-XI, è estesa, anche durante la presenza del sottoscritto, agli atti previsti all'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 novembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 34 *Guerra, foglio n.* 208. — DE THOMASIS.

N. 670. — AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario. — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 novembre 1933 - Anno XII.

A parziale scioglimento della riserva fatta con la circolare 584 *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di amministrazione e del corpo veterinario in s.p.e., che sono stati ammessi a sostenere gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria:

Corpo sanitario.

(Ufficiali medici).

1° capitano	SABATINI Arturo.
» »	MODUGNO Domenico.
» »	BOCCHETTI Federico.
» »	DE PARIS Augusto.
Tentente	GIULIANI Aleandro.
»	PARRELLA Achille.

Corpo di amministrazione.

1° capitano	MASSARA Nazzareno.
» »	SCAPICCHIO Venduzio.
» »	CAPOTORTO Vincenzo.

Corpo veterinario.

Maggiore	RICCA Francesco.
»	MAREMONTI Francescantonio.
1° capitano	BIOCCA Luigi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6108907) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª 1933 - ANNO XII 7 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. **671 - 6 dicembre 1933** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottotenenti di complemento del genio alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma del genio** . . . . *Pag.* 2419

PARTE SECONDA

Circolare N. 671. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottotenenti di complemento del genio alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1933 - Anno XII.

1. — È indetto un concorso per l'ammissione diretta al corso biennale del genio presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, in base all'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 (circolare 270 *giornale militare* 1929), modificato dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 353 (circolare 210 *giornale militare* 1932), di 25 sottotenenti di complemento del genio.

2. — Il concorso è per titoli, e si svolgerà secondo le condizioni e modalità di seguito stabilite.

Il corso avrà inizio il 10 gennaio 1934.

Requisiti per le ammissioni.

3. — Potranno prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento dell'arma del genio, in servizio o in congedo, anche se non abbiano ancora prestato il servizio di prima nomina, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) non superino l'età di 25 anni al 31 dicembre 1933;

b) abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, o presso una scuola d'ingegneria quinquennale ed abbiano superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei, giusta le disposizioni dei successivi numeri dall'11 al 13;

d) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista;

e) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo;

f) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione e di istruzione dello Stato.

4. — Giusta il n. 24 delle *norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circ. 439 *giornale militare* 1930), i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole, devono produrre, insieme ai documenti indicati al n. 7, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

Domande di ammissione e documenti da annettervi.

5. — Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, saranno indirizzate al comando della *scuola di applicazione di artiglieria e genio.*

Esse dovranno essere presentate entro il 21 dicembre 1923 al comandante del corpo, dai sottotenenti in servizio; al comandante del corpo cui sono stati destinati, dai sottotenenti in attesa di prestare *il servizio di prima nomina*; al comandante della scuola allievi ufficiali di complemento del genio di Pavia dagli allievi ufficiali universitari del genio per i quali è in corso la nomina ad ufficiale; al comandante del distretto militare di residenza, dai sottotenenti in congedo.

6. — Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del concorrente;

b) indicazione della sezione del Partito Nazionale Fascista cui il concorrente appartiene;

c) elenco dei documenti uniti alla domanda.

7. — Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 3 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore, bene inteso conseguito presso le medesime facoltà o scuole di cui al detto n. 3), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo). Tale certificato, di data non anteriore a 3 mesi al giorno della presentazione della domanda deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e legalizzato dal presidente del tribunale.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti accennati, l'atto notorio di cui al n. 4;

d) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato in carta legale rilasciato dal segretario della federazione del Partito N. F. della provincia in cui ha domicilio il concorrente e comprovante che il concorrente stesso è iscritto al Partito N. F.;

g) atto, su carta bollata da L. 5, mediante il quale gli aspiranti si impegnino, a sensi del n. 27 della presente circolare, a non chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si trovino nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), sono soggette alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Verifica e completamento della documentazione da parte dei corpi e distretti.

8. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto militare od il comandante della scuola allievi ufficiali di complemento del genio di Pavia accerteranno se le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai nn. 5 e 6, che siano corredate dei documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti, i comandanti di corpo o di distretto od il comandante della scuola di Pavia uniranno i seguenti atti:

a) *per tutti i concorrenti*, copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42) da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale;

b) *per gli ufficiali che si trovino in servizio militare,* un rapporto personale sul servizio prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

c) *per gli ufficiali che si trovino nella posizione di congedo, ovvero che non abbiano ancora prestato il servizio di prima nomina;*

il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle loro famiglie (lettere *e*) e *f*) del n. 3). Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno essere raccolte, con ogni sollecitudine, a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR. Esse saranno estese su modello conforme a quello allegato e dovranno essere sempre precise e circostanziate: saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche.

Regolarizzazione dei documenti.

9. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto od il comandante della scuola allievi ufficiali di complemento del genio di Pavia inviteranno i candidati, all'atto del ricevimento della domanda, a far pervenire direttamente al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, i documenti stessi, debitamente regolarizzati, non oltre il 5 *gennaio* 1934, e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 10.

Trasmissione delle domande di ammissione.

10. — Le domande, corredate dei documenti prescritti e degli atti indicati al n. 8, saranno trasmesse con ogni urgenza e separatamente dai comandanti di corpo o distretto o di scuola direttamente al comando della scuola di applicazione, al quale dovranno pervenire non oltre il 23 *dicembre* 1933, facendo, se del caso, rilevare quali documenti debbano ancora essere prodotti o regolarizzati dagli interessati e per quali fra gli atti di cui al cennato n. 8 si faccia riserva di ulteriore trasmissione.

Visite mediche.

11. — I concorrenti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino. Tali visite avranno luogo dall'8 al 10 *gennaio* 1934. I giudizi emessi a seguito di tali visite sono inappellabili.

12. — La commissione medica per la visita di cui al precedente numero sarà costituita come segue:

un generale medico, *presidente;*

il direttore dell'ospedale militare di Torino e l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario della scuola, *membri.*

A disposizione della predetta commissione sarà comandato un ufficiale medico specializzato in radiologia.

13. — La commissione sanitaria, tenuto presente che è suo còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovrà inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

Identificazione personale dei concorrenti.

14. — All'atto della visita medica i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentare la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera del Partito N. F. Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno lasciati in ogni caso agli interessati.

Esclusioni dal concorso.

15. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dal concorso gli ufficiali che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi, in attitudine militare o per ragioni disciplinari, oppure quegli ufficiali che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alla scuola di applicazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Verifica dei documenti.

16. — Il comando delle scuola d'applicazione d'artiglieria e genio procederà alla verifica delle domande e dei documenti e richiederà, occorrendo, le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite, ove opportuno, degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

17. — Il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio promuoverà sollecitamente le determinazioni del ministero sulle domande dei concorrenti pei quali il certi-

ficato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica o sulla onorabilità delle rispettive famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del ministero, gli eventuali rapporti sfavorevoli delle autorità militari per i candidati che si trovino in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui sorgessero comunque dubbi sulla posizione dei concorrenti, sul possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

Formazione della graduatoria di ammissione.

18. — Il comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e le relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte, iscriverà i candidati in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 3 in apposita graduatoria di merito, in base alla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie di cui al comma *b*) del cennato n. 3, con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/100 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, avranno la precedenza, nel seguente ordine:

a) i candidati che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare istituiti col R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 e abbiano superati i relativi esami, giusta le disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1927 (circolare 148 *giornale militare* 1927). Si rammenta che tale agevolazione compete di diritto agli studenti della R. scuola di ingegneria di Napoli, che abbiano superati due degli insegnamenti seguenti: costruzioni aeronautiche, motori aeronautici, radiotelegrafia, impianti elettrici, aerodinamica, artiglieria navale ed armi subacquee, comprese nello statuto di detta scuola, in conformità delle disposizioni di cui alla circolare 325 del *giornale militare* 1929;

b) i licenziati dai collegi militari;

c) i meno anziani di età.

19. — La graduatoria, approvata dal comandante della R. accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio, sarà rimessa in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 9 *gennaio* 1934.

Presentazione dei candidati.

20. — Il comando della scuola di applicazione, in base alla graduatoria di merito di cui al n. 18, provvederà senza altro:

a) per le opportune partecipazioni ai candidati, per regolare la presentazione alla scuola di quelli fra essi dichiarati ammissibili, e da sottoporre alla visita medica di cui al n. 11, nonchè per le attribuzioni previste al numero 21;

b) per la restituzione dei documenti ai candidati che comunque non abbiano conseguito l'ammissione.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

21. — Gli ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della scuola ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederà direttamente il comando della scuola.

Ai concorrenti domiciliati all'estero, nelle colonie o nelle isole italiane dell'Egeo, le indennità di viaggio competono solo dalla frontiera o dal porto di sbarco nel regno alla sede della scuola.

22. — Tutte le competenze dovute ai sensi del numero precedente, saranno corrisposte dal comando della scuola di applicazione.

Ordinamento dei corsi e trattamento degli allievi.

23. — All'atto dell'ammissione alla scuola d'applicazione i candidati saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio per la durata del corso che dovranno frequentare.

Essi conserveranno il loro grado e la loro anzianità, e saranno trasferiti effettivi col 10 *gennaio* 1934 alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

24. — Agli allievi non è consentita la ripetizione di alcun anno di corso.

25. — Il ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dal corso e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel R. esercito.

26. — Ai concorrenti ammessi alla scuola di applicazione spetteranno gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla scuola.

Nomina a ufficiale in servizio permanente.

27. — Compiuto con successo il corso, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma del genio.

Giusta l'art. 11 del testo unico 21 marzo 1929, n. 629, coloro che conseguono il grado di tenente in servizio permanente, per effetto del presente concorso, non potranno chiedere la dispensa dal servizio attivo per un periodo di anni sei dalla data di conferimento del grado suddetto.

Diffusione da dare alla presente circolare.

28. — Data la brevità del tempo, non verranno affissi manifesti murali. I comandi di distretto militare cureranno però perchè il concorso sia portato a conoscenza degli inte-

ressati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di esemplari della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Di tali estratti essi distribuiranno copie anche alle scuole di ingegneria, ai politecnici e alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali esistenti nel territorio di loro giurisdizione.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circ. 671 *giornale militare* 1933 (n. 8 - lettera c).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati all'ammissione alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . .
2. Paternità . . . .
3. Maternità . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato (indicare anche il numero dei conviventi) . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . .

b) *Condizioni sociali.*

7. Eventuale professione del candidato . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . .

c) *Altre notizie.*

12. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . . . .

13 Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    - *a*) dall'aspirante . . . .
    - *b*) dagli altri membri della famiglia . . . .

14. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . .

15. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . .

16. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . .

17. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate . .

Il comandante la compagnia.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

---

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattasi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in inscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

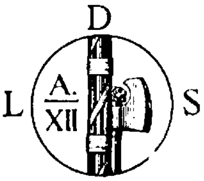

PREZZO L. 2 —

(6104889) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª 1933 - ANNO XII 8 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 672 - 28 settembre 1933 - Anno XI — FONDAZIONI. - R. decreto n. 1477, col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene devoluta a favore dei militari di truppa del battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio *Pag.* 2437

» 673 - 12 ottobre 1933 - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1510, col quale viene modificato l'art. 12 dello statuto organico del museo storico dei bersaglieri approvato con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879 . . . . » 2441

» 674 - 7 dicembre 1933 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di registro - fatture di merci . . . . » 2443

» 675 - 7 dicembre 1933 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita di quadrupedi riformati . . . . » 2445

» 676 - 7 dicembre 1933 - Anno XII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare . . . . » 2447

N. **677** - **7 dicembre 1933** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della staffa porta bandiera. . *Pag.* 2451

» **678** - **7 dicembre 1933** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per copricapi e per controspalline . . . . » 2455

» **679** - **7 dicembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo » 2489

PARTE SECONDA

N. **680** - **6 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* degli impiegati civili dell'amministrazione militare . . *Pag.* 2491

» **681** - **10 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*). . . . » 2500

» **682** - **7 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 2501

» **683** - **7 dicembre 1933** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi. . . . . » 2502

» **684** - **7 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche . . . . » 2503

N. **685 - 7 dicembre 1933** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia. . . . . *Pag.* 2503

» **686 - 7 dicembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato. . . . . » 2504

PARTE PRIMA

Circolare N. 672. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1477, col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene devoluta a favore dei militari di truppa del battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 settembre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 20 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 287, per effetto della quale il gruppo aerostieri cessò di far parte dell'organico dei reparti dell'arma del genio;

Ritenuto che con determinazione ministeriale in data 26 aprile 1933 il gruppo aerostieri è stato trasformato, a decorrere dal 15 maggio 1933, nel battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione dell'Aerostiere », eretta in ente morale col R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, è devoluta a favore dei militari di truppa del battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio.

Art. 2.

Lo statuto della detta Fondazione, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851, è sostituito da quello allegato al presente R. decreto, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione dell'Aerostiere ».

Art. 1.

È costituita la « Fondazione dell'Aerostiere » a ricordo dei caduti nella guerra 1915-1918, con una somma di L. 5000 nominali, risultante dal complesso di offerte individuali effettuate dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari di truppa del gruppo aerostieri del genio e destinate a favore del battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio, che, dal 15 maggio 1933, ha sostituito il gruppo stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 5000, in cartelle del Prestito del Littorio, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione dell'Aerostiere », che sarà depositato presso la cassa del comando dell'8° reggimento genio, da cui dipende il battaglione aerostieri e fotografi, beneficiario della fondazione.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante dell'8° reggimento genio.

Art. 4.

La rendita del capitale di cui all'art. 2 sarà ripartita in cinque premi uguali da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa del battaglione aerostieri e fotografi del genio, che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore o di coraggio o si siano distinti per interessamento all'istruzione, per attività in servizio e per disciplina, con preferenza, nel conferimento dei premi stessi — a parità di merito — a favore di coloro che versino in condizioni di bisogno.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata dal comandante dell'8° reggimento genio, con le modalità che riterrà più opportune, in base alle proposte che gli perverranno tempestivamente dal comando del battaglione aerostieri e fotografi.

Art. 6.

Ai primi del mese di luglio di ogni anno, sarà inviato al ministero della guerra, il rendiconto finanziario relativo alla gestione della fondazione.

Roma, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 673. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1510, col quale viene modificato l'art. 12 dello statuto organico del museo storico dei bersaglieri, approvato con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 24 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, col quale il museo storico dei bersaglieri avente sede in Roma, costituito come ente di fatto con R. decreto 16 maggio 1909, venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 12 del detto statuto, concernente l'assegnazione al museo del personale militare;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 12 dello statuto organico del museo storico dei bersaglieri, approvato con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Il comandante del reggimento dei bersaglieri di stanza in Roma è autorizzato a mettere a disposizione del museo un sottufficiale per la tenuta dei registri e delle contabilità riguardanti la gestione dell'ente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

N. 674. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di registro - fatture di merci.** — (Ragioneria centrale). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

È stato fatto il quesito se debbono essere esenti dalla tassa di registro non soltanto le fatture relative agli acquisti di cose mobili individuate e perciò pronte in commercio, presenti e definite nella loro essenza, qualità e valore, ma anche le fatture riguardanti acquisti eseguiti direttamente dal commercio senza formalità contrattuali, le cui merci, essendo però subordinate all'osservanza di condizioni speciali, (corrispondenza della merce a requisiti prestabiliti) vanno soggette a determinate verifiche, per eseguire le quali si provvede a regolare collaudo, come per esempio avviene negli acquisti di derrate e foraggi ad economia.

Nessun dubbio può sorgere circa l'esenzione dall'obbligo della registrazione delle fatture relative ad acquisti della prima specie ossia di cose mobili individuate, pronte e presenti, fatture che non contengono nessun richiamo a capitolati o a condizioni speciali di contratti scritti già posti in essere e nemmeno portano la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti.

Ma allorchè si tratta d'acquisti di merci ad economia, la cui accettazione comporta un regolare collaudo, è evidente che la fattura relativa dev'essere assoggettata all'onere fiscale, perchè in tale caso il riconoscimento di particolari condizioni in precedenza fissate (vale a dire il collaudo) perfeziona la figura tipica del contratto.

L'acquisto ad economia non esclude però che non si possa stipulare il contratto (scrittura privata), al quale si raccomanda anzi di ricorrere il più spesso possibile, adottando la semplice registrazione delle fatture solamente nei casi in cui non sia agevole o possibile stendere il contratto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 675. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vendita di quadrupedi riformati.** — (Servizio ippico e veterinario). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

Si è avuto modo di constatare che nelle vendite di quadrupedi di riforma, che si effettuano periodicamente presso le amministrazioni dipendenti, i concorrenti sono per lo più negozianti e mediatori che cedono poi i capi acquistati ad agricoltori, a prezzi molto superiori. La mancata presenza di questi alle vendite è principalmente determinata dalle difficoltà di venirne a tempestiva conoscenza, abitando generalmente in frazioni lontane dal capoluogo di comune.

Ad evitare l'inconveniente, che si ripercuote dannosamente sull'economia degli agricoltori, in quanto non permette loro di godere dei benefici di un diretto acquisto, presi accordi con la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori — sezione zootecnica — si dispone che i dipendenti comandi interessati, tutte le volte che debbono bandire aste o comunque procedere alla vendita di quadrupedi riformati, diano comunicazione di ciò alle federazioni provinciali fasciste delle zone competenti, per i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 676. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

Nelle tabelle riguardanti la ripartizione in zone militari di ciascun distretto (circolare 517 *giornale militare* 1931) devono essere introdotte le varianti indicate nello specchio annesso.

Tali varianti andranno in vigore il 1° gennaio 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

VARIANTI ALLA RIPARTIZIONE IN ZONE DEI DISTRETTI MILITARI

(Circolare 517 *giornale militare* 1931)

Numero d'ordine	DISTRETTI E ZONE MILITARI		VARIANTI
1	AVERSA	Zona 1ª	Aggiungere i comuni di Cesa e Trentola.
		Zona 2ª	Depennare il comune di Ventotene
2	CAGLIARI	Zona 1ª	Depennare i seguenti comuni: Assemini - Collinas - Decimomannu - Decimoputzu - Elmas - Escalaplano - Gesico - Guasila - Mandas - Nuraminis - Nurri - Orroli - Samatzai - Sardara - Sarroch - Selegas - Serdiana - Serrenti - Sestu - Siurgus Donigala - Silius - S. Basilio - S. Gavino Monreale - S. Sperate - Ussana - Uta - Vallermosa - Villamar - Villanovafranca - Villaspeciosa - Villasor - Lunamatrona - Furtei - Monastir - Pula - Samassi - Sanluri - Senorbì - Serramanna - Tuili - Siliqua -
			Aggiungere i seguenti comuni: Arbatax di Tortolì - Arzana - Barisardo - Baunei - Esterzili - Ierzu - Seulo - Ilbono - Lanusei - Loceri - Osini - Perdasdefogu - Sadali - Seui - Talana - Tertenia - Triei - Urzulei - Ussassai - Villagrande Strisaili -

Numero d'ordine	Distretti e Zone militari		Varianti
	Segue: CAGLIARI	Zona 2ª	Depennare i seguenti comuni: Arbus - Calasetta - Domusdemaria - Domusnovas - Fluminimaggiore - Guspini - Giba - Gonnesa - Gonnosfanadiga - Iglesias - Santadi - S. Antioco - Teulada - Villacidro - Villamassargia - Aggiungere i seguenti comuni: Assemini - Collinas - Decimomannu - Decimoputzu - Elmas - Escalaplano - Gesico - Guasila - Mandas - Nuraminis - Nurri - Orroli - Samatzai - Sardara - Sarroch - Selagas - Serdiana - Serrenti - Sestu - Siurgus Donigala - Silius - S. Basilio - S. Gavino Monreale - S. Sperate - Ussana - Uta - Vallermosa - Villamar - Villanovafranca - Villaspeciosa - Villasor - Aritzo - Austis - Belvì - Escolca - Genoni - Gergei - Gesturi - Meanasardo - Nuragus - Ortueri - Teti - Tiana - Tonara - Villanovatulo -
		Zona 3ª	Depennare i seguenti comuni: Arbatax di Tortolì - Arzana - Barisardo - Baunei - Esterzili - Jerzu - Seulo - Ilbono - Lanusei - Loceri - Osini - Perdasdefogu - Sadali - Seui - Talana - Tertenia - Triei - Urzulei - Ussassai - Villagrande Strisaili - Aritzo - Austis - Belvì - Escolca - Genoni - Gergei - Gesturi - Meanasardo - Nuragus - Ortueri - Teti - Tiana - Tonara - Villanovatulo - Aggiungere i seguenti comuni: Lunamatrona - Furtei - Monastir - Pula - Samassi - Sanluri - Senorbì - Serramanna - Tuili - Siliqua - Arbus - Calasetta - Domusdemaria - Domusnovas - Fluminimaggiore - Guspini - Giba - Gonnesa - Gonnosfanadiga - Iglesias - Santadi - S. Antioco - Teulada - Villacidro - Villamassargia -
3	CASERTA	Zona 1ª	Depennare i comuni di Cesa e di Trentola e aggiungere il comune di Ventotene -
4	CHIETI	Zona 7ª	Aggiungere il comune di Monteferrante -

Numero d'ordine	Distretti e Zone militari		Varianti
5	COSENZA	Zona 1ª	Aggiungere il comune di Montalto Uffugo -
		Zona 2ª	Depennare il comune di Praia al mare -
		Zona 4ª	Depennare il comune di Montalto Uffugo -
		Zona 6ª	Aggiungere il comune di Praia al mare -
6	GENOVA	Zona 1ª	Aggiungere il comune di Tiglieto -
		Zona 3ª	Aggiungere il comune di Cogoleto -
7	ORISTANO	Zona 1ª	Depennare i seguenti comuni: Tresnuraghes - Magomadas - Modolo - Suni - Macomer - Bortigali - Borore - Sindria - Cuglieri - Scano Montiferro - Sennariolo - Bosa - Montresta -
		Zona 2ª	Depennare i seguenti comuni: Nule - Alà dei Sardi - Benetutti - Buddusò - Monti - Aggiungere i seguenti comuni: Tresnuraghes - Magomadas - Modolo - Suni - Macomer - Bortigali - Borore - Sindria - Cuglieri - Scano Montiferro - Sennariolo - Bosa - Montresta -
		Zona 3ª	Aggiungere i seguenti comuni: Nule - Alà dei Sardi - Benetutti - Buddusò - Monti -
8	PIACENZA	Zona 4ª	Aggiungere il comune di Podenzano -
		Zona 5ª	Aggiungere il comune di Gossolengo -
		Zona 7ª	Depennare i comuni di Podenzano e di Gossolengo -
9	SAVONA	Zona 7ª	Depennare il comune di Cogoleto -
		Zona 8ª	Depennare il comune di Tiglieto -

N. 677. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della staffa porta bandiera.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

È adottata una speciale staffa per consentire di portare, durante gli sfilamenti, la bandiera con l'asta inclinata sul davanti anzichè poggiata sulla spalla del porta bandiera.

Detta staffa è costituita da:

un astuccio;

un cuscinetto;

una cinghia a bretella;

un sostegno metallico a cerniera.

Astuccio. — È ricavato in due pezzi di cuoio dello spessore di mm. 2 circa costituenti uno il corpo e l'altro il fondo. Detto astuccio è ricoperto, esternamente, con cuoio gr. v. conciato al cromo dello spessore di mm. 2 circa. Il montaggio è fatto per mezzo di cuciture a mano.

L'astuccio è rinforzato mediante una striscia sagomata di cuoio gr. v. assicurata con 5 bottoni rapidi verniciati a fuoco in gr. v.

Cuscinetto. — È ricavato in un unico pezzo di feltro, dello spessore di mm. 10 circa, ricoperto con panno castorino gr. v., ed applicato — per mezzo di cuciture a mano — a due pezzi di cuoio dello spessore di mm. 2 circa ciascuno, di cui l'interno in cuoio suola e l'esterno di cuoio gr. v. conciato al cromo.

L'applicazione del cuscinetto in feltro alle suddette parti in cuoio è resa più solida per mezzo di materie collanti.

Cinghia. — È ricavata in due pezzi di cuoio gr. v. conciato al cromo rivestiti internamente con pelle di montone anch'essa conciata al cromo e tinta in gr. v.

L'applicazione del rivestimento in pelle di montone è effettuata per mezzo di cucitura a macchina, previa applicazione di materie collanti.

Uno dei pezzi costituenti la cinghia è foggiato a riscontro e presenta n. 24 fori praticati alla distanza di mm. 16 circa fra loro ed il primo a mm. 80 circa dalla punta del riscontro.

L'altro pezzo è invece munito di fibbia di ferro verniciato in gr. v. — con ardiglione e tubicino girevole — della luce interna di mm. 22 × 34 circa e dello spessore di mm. 5 circa.

Detto pezzo è inoltre munito di n. 2 passanti dello stesso cuoio, di cui uno fisso e l'altro scorrevole.

I due pezzi costituenti la cinghia sono fissati alla parte in cuoio suola del cuscinetto per mezzo di n. 6 bottoni rapidi.

Sostegno metallico a cerniera. — È ricavato, per fusione, in un unico pezzo di ottone e successivamente ossidato.

Detto sostegno è applicato all'astuccio — a mm. 30 circa dal fondo — per mezzo di 3 bottoni rapidi a testa ossidata, ed alla parte in cuoio del cuscinetto — a mm. 65 circa dal fondo — per mezzo di due attacchi a cerniera e 4 chiodi di ottone ossidato.

L'applicazione dei suddetti attacchi è resa più solida per mezzo di due piastrine in acciaio, di rinforzo, applicate internamente alle parti in cuoio del cuscinetto.

Le dimensioni delle varie parti finite costituenti la staffa devono essere le seguenti:

astuccio		altezza	mm.	112–114
		diametro interno	»	50–52
cuscinetto		altezza	»	110–112
		larghezza	»	142–144
cinghia a bretella	parte a riscontro	lunghezza (esclusa la parte interna al cuscinetto)	»	1220–1230
		larghezza	»	35–36
	parte con fibbia	lunghezza (compresa la fibbia ed esclusa la parte interna al cuscinetto)	»	340–345
		larghezza	»	35–36

sostegno a cerniera	spessore	mm.	3 circa
	altezza massima	»	12 circa
	diametro interno	»	60 circa

La suddetta staffa porta-bandiera sarà inventariata al categorico 265, della sezione A, categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di lire 33,20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 678. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di fregi per copricapi e per controspalline.** — (Direzione generale servizi logistici - Div. V. E. - Sez. 1ª). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

Sono adottati i seguenti tipi di fregi per sottufficiali e militari di truppa:

a) fregi stampati in ottone per berretti da parata e da libera uscita dei militari di truppa e per copricapo speciale (escluso il cappello alpino), dei sottufficiali e della truppa;

b) fregi per elmetti, da sottufficiali e da truppa;

c) fregi stampati in ottone per controspalline, da sottufficiali e da truppa;

d) fregi ricamati in lana nera su panno g. v. per berretti di fatica e per cappello alpino, da truppa;

e) fregi ricamati in metallo bianco dorato, su panno g. v., per berretti da parata e da libera uscita, per cappello alpino e per berretti di fatica, da sottufficiali;

f) fregi stampati in metallo e fregi ricamati per copricapi da sottufficiali e da truppa dei carabinieri reali.

A) Fregi stampati in ottone per berretti da parata e da libera uscita dei militari di truppa e per copricapo speciale (escluso il cappello alpino) dei sottufficiali e della truppa.

DESCRIZIONE.

FREGI PER FANTERIA.

Granatieri. — È in ottone ed è formato da una granata sormontata da fiamma diritta. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento (1).

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	73	a	75
Diametro della granata . . .	»	32	»	34
Larghezza della fiamma . . .	»	53	»	55
Altezza della fiamma	»	41	»	43

---

(1) Il numero del reggimento è impresso, su tutti i fregi per copricapi, in caratteri arabi.

Fanteria di linea. — È in ottone ed è formato da due fucili incrociati, con disco centrale, sormontati dalla corona reale. Nel centro del disco è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	78	a	80
Larghezza massima	»	45	»	47
Diametro del disco	»	30	»	32
Altezza della corona	»	25	»	27
Larghezza della corona	»	33	»	35

Reparti distrettuali. — È in ottone e di forma analoga a quello per fanteria di linea. Però, al centro del disco, il numero del reparto è impresso in rosso anzichè in nero.

Musiche presidiarie. — È in ottone e di forma analoga a quello per fanteria di linea. Però, al centro del disco, anzichè il numero del reggimento, è riportata una croce nera. .

Bersaglieri (per cappello). — È in ottone ed è formato da una cornetta poggiata su due moschetti incrociati, avente nel mezzo una granata sormontata da fiamma leggermente ripiegata a sinistra (1). Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	67	a	69
Larghezza massima	»	61	»	63
Diametro del disco	»	25	»	27
Altezza della fiamma	»	21	»	23
Larghezza della fiamma	»	38	»	40

FREGI PER CAVALLERIA.

Reggimenti: *Nizza* (1°) - *Piemonte Reale* (2°) - *Savoia* (3°) - *Genova Cavalleria* (4°). — Il fregio fa parte integrante dell'elmo; è costituito da una croce nichelata di circa cm. 10 di altezza e larghezza.

---

(1) A destra per chi guarda il fregio. Altrettanto dicasi per i fregi degli altri copricapi, tutte le volte che nella presente circolare è indicato: « fiamma ripiegata a sinistra ».

Reggimenti Novara (5°) - *Aosta* (6°) - *Firenze* (9°) - *Vittorio Emanuele II* (10°) - (per colbacco). — È in ottone ed è formato da due lance incrociate con disco centrale e cordone con fiocchi, sormontate da corona reale. Nel centro del disco è impresso, in nero, il numero del reggimento:

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	88	a	90
(alla base).	»	68	»	70
Larghezza del fregio (tra le estremità superiori delle lance) .	»	67	»	69
Diametro del disco	»	34	»	36
Altezza della corona	»	28	»	30
Larghezza massima della corona.	»	42	»	44

Reggimento Saluzzo (12°) - *Monferrato* (13°) - *Alessandria* (14°) - *Guide* (19°) - (per colbacco). — È in ottone ed è formato da cornetta con disco centrale, sormontata da corona reale. Nel centro del disco è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	56	a	58
Larghezza massima	»	57	»	59
Diametro del disco	»	27	»	29
Larghezza della corona	»	34	»	36

Centri rifornimenti quadrupedi e depositi cavalli stalloni, squadroni palafrenieri - (per colbacco). — È in ottone ed è formato da cornetta e due lancie incrociate, sormontate da fiamma diritta. Nel centro della cornetta è impressa, in nero, una croce.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	78	a	80
Larghezza massima	»	58	»	60
Diametro del disco	»	24	»	26
Altezza della fiamma	»	42	»	44
Larghezza della fiamma . . .	»	21	»	23

FREGI PER ARTIGLIERIA.

Da campagna (esclusi i reparti someggiati e carrellati provvisti di copricapo speciale). — È in ottone ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	76	a	78
Larghezza massima	»	76	»	78
Diametro della granata. . . .	»	24	»	26
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma. . . .	»	47	»	49

Reggimento misto. — È in ottone ed è formato da due cannoni incrociati sormontati da una granata con lunga fiamma diritta. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata ha due ali. Nel centro della granata è impressa, in nero, una croce.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	89	a	90
Larghezza massima	»	77	»	79
Diametro della granata . . .	»	20	»	22
Altezza della fiamma.	»	46	»	48
Larghezza massima della fiamma	»	16	»	18

A *cavallo* (per chepì). — È in ottone ed è formato da due cannoni e due sciabole incrociati, sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	76	a	78
Larghezza massima	»	76	»	78
Diametro della granata	»	24	»	26
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma. . . .	»	47	»	49

Leggera. — È in ottone ed è formato da due cannoni e due sciabole incrociati, sormontati da una granata con lunga fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	89	a	90
Larghezza massima	»	77	»	79
Diametro della granata . . .	»	20	»	22
Altezza della fiamma	»	46	»	48
Larghezza massima della fiamma	»	16	»	18

Pesante campale. — È in ottone ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	79	a	81
Larghezza massima	»	70	»	72
Diametro della granata . . .	»	24	»	26
Altezza della fiamma	»	33	»	35
Larghezza della fiamma. . . .	»	21	»	23

Da costa. — È in ottone ed è formato da due cannoni e due bandiere incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale.	mm.	72	a	74
Larghezza massima	»	75	»	77
Diametro della granata . . .	»	22	»	24
Altezza della fiamma.	»	23	»	25
Larghezza della fiamma. . . .	»	31	»	33

Pesante. — È in ottone ed è formato da due cannoni incrociati sormontati da una granata con fiamma diritta, appoggiata su cinque proietti sferici. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	84	a	86
Larghezza massima.	»	70	»	72
Diametro della granata	»	24	»	26
Altezza della fiamma	»	33	»	35
Larghezza della fiamma	»	21	»	23

Controaerei. — È in ottone ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra: immediatamente sopra l'incrocio dei cannoni, due ali. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	76	a	78
Larghezza massima	»	76	»	78

Diametro della granata. . . .	mm.	24	a	26
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma . . .	»	47	»	49

FREGI PER IL GENIO.

Reggimenti genio di corpo d'armata. — È in ottone ed è formato da due scuri incrociate con scintille laterali, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	75	a	77
Larghezza massima	»	71	»	75
Diametro della granata	»	23	»	25
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma	»	47	»	49

Battaglione misto. — È analogo al precedente, con la sola differenza che nel centro della granata, in luogo del numero del reggimento è impressa, in nero, una croce.

Pontieri. — È in ottone ed è formato da due ancore incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	79	a	80
Larghezza massima	»	83	»	84
Diametro della granata	»	21	»	23
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma	»	47	»	49

Minatori. — È in ottone ed è formato da due scuri e due mazze incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è impresso, in nero, il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	64	a	66
Larghezza massima	»	71	»	73
Diametro della granata	»	22	»	23
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma	»	47	»	49

Ferrovieri. — È in ottone ed è formato da due scuri incrociate aventi all'incrocio una ruota alata con scintille al centro, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	74	a	76
Larghezza massima	»	64	»	66
Diametro della granata	»	19	»	21
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma	»	47	»	49

Fregio per carri armati. — È in ottone ed è formato da un cannone ed una mitragliatrice incrociati, sovrastanti ad un cingolo, con granata in corrispondenza del punto di incrocio, sormontato da fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	86	a	88
Larghezza	»	49	»	51
Diametro della granata	»	20	»	22
Altezza della fiamma	»	38	»	40
Larghezza della fiamma. . . .	»	17	»	19

Fergio per centro chimico. — È formato da un esagono nero su fondo di ottone, con croce impressa in nero nel centro, sormontato da fiamma in ottone ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	58	a	60
Larghezza massima	»	27	»	29
Lato dell'esagono	»	14	»	16
Altezza della fiamma	»	24	»	26
Larghezza della fiamma	»	48	»	50

Fregio per sanità. — È in ottone ed è formato da una stella a cinque punte con disco al centro, sormontata da corona reale. Nell'interno del disco è impressa, in rosso, una croce.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	74	a	76
Diametro del cerchio circoscritto alla stella	»	62	»	64

Distanza fra due punte della stella	mm,	37 a 38
Lunghezza delle punte della stella, misurate dal bordo del disco ai vertici	»	22 » 23
Diametro del disco, compreso il bordo	»	22 » 24
Altezza della corona	»	18 » 20
Larghezza della corona	»	29 » 31

Fregio per sussistenza. — È in ottone ed è formato da una stella a cinque punte con disco al centro, sormontata da corona reale. Nell'interno del disco è impresso, in nero, il numero della compagnia.

Ha le dimensioni analoghe a quelle del fregio per la sanità.

Fregio per automobilisti. — È in ottone ed è formato da una cornetta con ruota alata e frecce, sormontata da corona reale. Sotto la cornetta vi è un cordone intrecciato e formante nodi di Savoia. Nel centro della cornetta vi è un disco nel quale è impresso, in nero, il numero del centro automobilistico.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	80 a 82
Larghezza massima	»	62 » 64
Diametro del disco	»	19 » 21
Altezza della corona	»	23 » 25
Larghezza della corona	»	33 » 35

Fregio per personale di governo degli stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione. — È in ottone ed è formato da una stella a cinque punte con disco al centro, nel quale è applicata una corona reale, in ottone.

Ha le seguenti dimensioni:

Diametro del cerchio circoscritto alla stella	mm.	62 a 64
Diametro del disco compreso il bordo	»	22 » 24

Lunghezza delle punte della stella, misurata dal bordo del disco ai vertici	»	22 a 23
Distanza fra due punte della stella, misurata fra i vertici	»	37 » 38

Fregi per le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali. — Sono identici per foggia e dimensioni, a quelli dell'arma e specialità cui gli allievi sono addestrati, con la sola differenza che nel centro del disco o granata, in luogo del numero del reggimento è impressa, in nero, una croce.

B) **Fregi per elmetti, da sottufficiale e da truppa.**

Sugli elmetti di nuovo tipo e su quelli di vecchio tipo non provvisti dei fori per l'applicazione del fregio metallico, i fregi sono stampigliati e riproducono le caratteristiche degli altri fregi per copricapi.

Per gli elmetti di vecchio tipo, già provvisti dei fori per l'applicazione del fregio metallico, i fregi sono identici per foggia e dimensioni a quelli descritti alla precedente lettera *A*).

Per le sottonotate specialità, non comprese nella predetta lettera *A*), perchè provviste di cappello alpino o di elmo da cavalleria, il fregio per elmetti, in metallo o stampigliato, è il seguente:

Alpini. — È formato da una cornetta poggiata su due moschetti incrociati, con disco centrale, sormontata da un'aquila con ali semiaperte. Nel centro del disco è impresso (in nero per quelli metallici) il numero del reggimento.

Il fregio in ottone ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	66 a 68
Larghezza massima tra le punte delle ali dell'aquila	»	71 » 73
Diametro del disco	»	16 » 18
Altezza totale dell'aquila	»	28 » 30

Reggimenti cavalleria: - *Nizza* (1°) - *Piemonte Reale* (2°) - *Savoia* (3°) - *Genova* (4°). — È formato da una granata sormontata da fiamma diritta ed allungata. Nel centro della granata è impresso (in nero per quelli metallici) il numero del reggimento.

Il fregio in ottone ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio	mm.	74 a 76
Diametro della granata	»	24 » 26
Larghezza massima della fiamma	»	23 » 25
Altezza della fiamma	»	46 » 48

Artiglieria da montagna. — È formato da due cannoni incrociati, sormontati da una cornetta con disco, con sopra un'aquila con ali semiaperte. Nel centro del disco è impresso (in nero per quelli metallici) il numero del reggimento.

Il fregio in metallo (ottone) ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	68 a 70
Larghezza massima	»	72 a 74
Diametro del disco	»	17 » 18
Altezza dell'aquila	»	27 » 29
Larghezza dell'aquila misurata tra le punte delle ali	»	68 » 70

Reparti someggiati e carrellati di artiglieria da campagna. — È identico a quello descritto alla lettera *A*) per l'artiglieria da campagna.

C) Fregi stampati in ottone per controspalline da sottufficiali e da truppa.

Sono applicati a mezzo di apposita forcina sulle controspalline della giubba, quando si indossa la grande uniforme.

DESCRIZIONE.

Fregi per fanteria.

Granatieri. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo una granata con collo e fiamma.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	35

Fanteria di linea. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due fucili incrociati contornati da palme, sovrapposti nella parte inferiore ad una mitragliatrice e sormontati da corona reale. In corrispondenza del punto d'incrocio dei fucili vi è una granata con fiamma.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	70
Larghezza del fregio	»	35

Reparti distrettuali - musiche presidiarie. — È analogo a quello descritto per la fanteria di linea.

Bersaglieri. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due moschetti incrociati ai quali è sovrapposta una cornetta racchiudente una granata con collo e fiamma.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	70
Larghezza del fregio	»	35

Alpini. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due moschetti incrociati con sovrapposta una cornetta sormontata da un'aquila ad ali semi-aperte. I moschetti, nella loro parte inferiore, sono sovrapposti ad una mitragliatrice.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	38

FREGI PER CAVALLERIA.

Reggimenti: *Nizza* (1°) - *Piemonte Reale* (2) - *Savoia* (3°) - *Genova cavalleria* (4°). — È stampato in ottone e riproduce in rilievo una granata con collo e fiamma allungata. Nel centro della granata è impressa, in nero, una croce.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	35

Reggimenti: *Novara* (5°) - *Aosta* (6°) - *Firenze* (9°) - *Vittorio Emanuele II* (10°). — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due lance incrociate, intrecciate con nodi e nastri e sormontate da corona reale; al loro punto d'incrocio è sovrapposto un disco.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	35

Reggimenti: *Saluzzo* (12°) - *Monferrato* (13°) - *Alessandria* (14°) - *Guide* (19°). — È stampato in ottone e riproduce in rilievo una cornetta sormontata da corona reale, con cordone e fiocchi formanti nodi di Savoia.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	70
Larghezza del fregio	»	35

Centri di rifornimento quadrupedi e depositi cavalli stalloni, squadroni palafrenieri. — È in ottone e riproduce in rilievo una cornetta sormontata da fiamma, soprapposta a due lance incrociate. Nel centro della cornetta è impressa una croce.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	70
Larghezza del fregio	»	35

FREGI PER ARTIGLIERIA.

Da campagna. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni incrociati sormontati da una granata con fiamma ripiegata (1).

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	70
Larghezza del fregio	»	35

Reggimento misto. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni incrociati sormontati da una granata con lunga fiamma diritta. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata vi sono due alette; nel centro della granata è impressa una croce.

---

(1) A destra per chi guarda il fregio. Altrettanto dicasi per gli altri fregi per controspalline, tutte le volte che nella presente circolare è indicata « con fiamma ripiegata ».

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

A cavallo. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni e due sciabole incrociati, sormontati da granata con fiamma ripiegata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

Leggera. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni e due sciabole incrociati, sormontati da granata con lunga fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

Da montagna. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni incrociati ai quali è sovrapposta, sull'incrocio, una cornetta con disco sormontata da un'aquila con ali semi-aperte.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

Pesante campale. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni incrociati sormontati da granata con fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

Da costa. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni e due bandiere incrociate, sormontati da una granata con fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 75
Larghezza del fregio	» 42

Pesante. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni incrociati sormontati da una granata con fiamma diritta, appoggiata su cinque proietti sferici.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	42

Controaerei. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due cannoni incrociati sormontati da una granata con fiamma ripiegata, appoggiata su due ali.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	42

FREGI PER IL GENIO.

Reggimento genio di corpo d'armata. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due scuri incrociate con scintille laterali, sormontate da una granata con fiamma ripiegata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	70
Larghezza del fregio	»	35

Battaglione misto. — È analogo al precedente.

Pontieri. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due ancore incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio.	mm.	70
Larghezza del fregio.	»	35

Minatori. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due scuri e due mazze incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	40

Ferrovieri. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo due scuri incrociate, con ruota alata con scintille sotto l'incrocio, sormontate da una granata con fiamma ripiegata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

Fregio per carri armati. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo un cannone ed una mitragliatrice incrociati, sovrastanti ad un cingolo, con granata in corrispondenza del punto di incrocio, sormontata da fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 75
Larghezza del fregio	» 35

Fregio per centro chimico. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo un drago che emette fiamme, avvolto in fiamme.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 70
Larghezza del fregio	» 35

Fregio per sanità. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo una stella a cinque punte contornata da palme, sormontata da corona reale.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 75
Larghezza del fregio	» 35

Fregio per sussistenza. — È stampato in ottone e riproduce in rilievo una stella a cinque punte contornata da palme, sormontata da corona reale.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 75
Larghezza del fregio	» 35

Fregio per automobilisti. — È stampato in ottone ed è formato da una cornetta con ruota alata a freccia; sotto la cornetta vi è un cordone intrecciato e formante nodi di Savoia. Nel centro della cornetta vi è un disco.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm.	75
Larghezza del fregio	»	42

Fregio per personale di governo degli stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione. — È identico a quello descritto per la sanità.

Fregi per le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali. — Sono identici per foggia e dimensioni a quelli dell'arma e specialità cui gli allievi sono addestrati, con la sola differenza che nel centro del disco o granata è riprodotta in rilievo una croce.

D) Fregi ricamati in lana nera su panno grigio verde per berretti di fatica e per cappello alpino, da truppa.

DESCRIZIONE.

FREGI PER FANTERIA.

Granatieri. — È formato da una granata sormontata da fiamma diritta. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	73	a	75
Diametro esterno della granata .	»	30	»	32
Larghezza della fiamma	»	50	»	52
Altezza della fiamma	»	42	»	44

Fanteria di linea. — È formato da due fucili incrociati, con disco in corrispondenza del punto d'incrocio, sormontati da corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	83	a	85
Larghezza massima	»	40	»	42
Diametro esterno del disco . .	»	24	»	26
Altezza della corona.	»	25	»	27
Larghezza della corona	»	32	»	34

Reparti distrettuali. — È identico a quello descritto per la fanteria di linea, colla sola differenza che il numero del reparto ricamato nel centro del disco è in lana gialla, anzichè nera.

Musiche presidiarie. — È identico a quello descritto per la fanteria di linea, colla sola differenza che nel centro del disco, anzichè il numero ricamato, è applicata una croce in ottone, di mm. 14 di altezza e larghezza.

Alpini. — E formato da una cornetta poggiata su due moschetti incrociati, con disco centrale, sormontata da un'aquila con ali semiaperte. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	63 a 65
Altezza massima tra le punte delle ali all'aquila	»	66 » 68
Diametro esterno del disco . .	»	22 » 24
Altezza totale dell'aquila (misurata sulla linea mediana del disco)	»	22 » 24

FREGI PER CAVALLERIA.

Reggimenti: *Nizza* (1°) - *Piemonte Reale* (2°) - *Savoia* (3°) - *Genova Cavalleria* (4°). — È formato da una granata sormontata da fiamma diritta allungata. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	77 a 79
Diametro esterno della granata	»	22 » 24
Larghezza della fiamma . . .	»	22 » 24
Altezza della fiamma	»	55 » 57

Reggimenti: *Novara* (5°) - *Aosta* (6°) - *Firenze* (9°) - *Vittorio Emanuele II* (10°). — È formato da due lance incrociate con disco centrale e cordone con fiocchi, sormontate da corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	86	a	88
Larghezza massima (misurata alla estremità superiore delle lance)	»	53	»	55
Diametro esterno del disco . . .	»	26	»	28
Altezza della corona	»	26	»	28
Larghezza della corona	»	36	»	38

Reggimenti: *Saluzzo* (12°) - *Monferrato* (13°) - *Alessandria* (14°) - *Guide* (19°). — È formato da una cornetta con disco centrale, sormontata da corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	56	a	58
Larghezza massima	»	51	»	53
Diametro esterno del disco . .	»	23	»	25
Altezza della corona	»	25	»	27
Larghezza della corona	»	35	»	37

Centri di rifornimento quadrupedi e depositi cavalli stalloni, squadrone palafrenieri. — È formato da una cornetta e due lance incrociate, sormontata da fiamma diritta allungata. Nel centro della cornetta è ricamata una croce di mm. 16-17 di altezza e larghezza.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	90	a	92
Larghezza massima	»	60	»	62
Diametro esterno del disco contenuto nella cornetta	»	26	»	28
Larghezza della fiamma . . .	»	21	»	23
Lunghezza della fiamma . . .	»	55	»	57

FREGI PER ARTIGLIERIA.

Da campagna. — È formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma, ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	68	a	70
Larghezza massima	»	60	»	62
Diametro esterno della granata	»	22	»	24
Altezza della fiamma (misurata lungo la linea mediana della granata)	»	27	»	29
Larghezza della fiamma	»	50	»	52

Reggimento misto. — È formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta, allungata. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata sono applicate due ali in ottone (distanza fra le estremità delle ali: mm. 40-42: altezza massima delle ali: mm. 9-11). Nel centro della granata è ricamata una croce di mm. 12 di altezza e larghezza.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	86	a	88
Larghezza massima	»	70	»	72
Diametro esterno della granata	»	22	»	24
Altezza della fiamma	»	52	»	54
Larghezza della fiamma	»	18	»	20

A cavallo. — È formato da due cannoni e da due sciabole incrociati sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	68	a	70
Larghezza massima	»	60	»	62
Diametro esterno della granata	»	22	»	24
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana della granata)	»	27	»	29
Larghezza della fiamma	»	50	»	52

Leggera. — È formato da due cannoni e due sciabole incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta, allungata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	86	a	88
Larghezza massima	»	70	»	72

Diametro esterno della granata .	mm.	22	a	24
Altezza della fiamma	»	52	»	54
Larghezza della fiamma . . .	»	18	»	20

Da montagna. — È formato da due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con disco, con sopra un'aquila con ali semi-aperte. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	68	a	70
Larghezza massima	»	62	»	64
Diametro esterno del disco . .	»	22	»	24
Altezza dell'aquila	»	30	»	32
Larghezza dell'aquila (misurata tra le punte delle ali) . . .	»	68	»	70

Pesante campale. — È formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta allungata. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	86	a	88
Diametro della granata	»	22	»	24
Altezza della fiamma	»	48	»	50
Larghezza della fiamma . . .	»	21	»	23
Larghezza massima	»	61	»	63

Da costa. — È formato da due cannoni e due bandiere incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	84	a	86
Larghezza massima	»	64	»	62
Diametro esterno della granata .	»	22	»	24
Altezza della fiamma	»	34	»	36
Larghezza della fiamma . . .	»	33	»	35

Pesante. — È formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta, appoggiata su cinque proietti sferici di mm. 5 circa di diametro. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm. 88 a 90
Larghezza massima	» 58 » 60
Diametro esterno della granata	» 23 » 25
Altezza della fiamma	» 44 » 46
Larghezza della fiamma	» 21 » 23

Controaerei. — È formato da due cannoni incrociati sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata sono applicate due ali in ottone (distanza tra le estremità delle ali mm. 40 a 42; altezza massima delle ali mm. 9 a 11). Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm. 66 a 68
Larghezza massima	» 60 » 62
Diametro della granata	» 22 » 24
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana della granata)	» 27 » 29
Larghezza della fiamma	» 53 » 55

FREGI PER IL GENIO.

Reggimenti genio di corpo d'armata. — È formato da due scuri incrociate con quattro scintille, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm. 67 a 69
Larghezza massima	» 67 » 69
Diametro della granata	» 22 » 24
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana della granata)	» 27 » 29
Larghezza della fiamma	» 49 » 51

Battaglione misto — È analogo al precedente, con la sola differenza che nel centro della granata, anzichè il numero del reggimento, è ricamata una croce di mm. 11 a 12 di larghezza e altezza.

Pontieri. — È formato da due àncore incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	76 a 78
Larghezza massima	»	69 » 71
Diametro della granata	»	22 » 24
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana della granata)	»	27 » 29
Larghezza della fiamma	»	49 » 51

Minatori. — È formato da due scuri e due mazze incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	64 a 66
Larghezza massima		71 » 73
Diametro della granata	»	22 » 24
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana della granata)	»	23 » 25
Larghezza della fiamma	»	44 » 46

Ferrovieri. — È formato da due scuri incrociate aventi all'incrocio una ruota alata con scintille al centro, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	74 a 76
Larghezza massima	»	69 » 71
Diametro esterno della granata	»	22 » 24
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana della granata)	»	27 » 29
Larghezza della fiamma	»	49 » 51

Fregio per carri armati. — È formato da un cannone ed una mitragliatrice incrociati, sovrastanti ad un cingolo, con granata in corrispondenza del punto d'incrocio, sormontata da fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	93 a 95
Larghezza totale	»	49 » 51
Diametro esterno della granata .	»	22 » 24
Altezza della fiamma	»	50 » 52
Larghezza della fiamma . . .	»	21 » 23

Fregio per centro chimico. — È formato da un esagono nero su fondo bianco, sormontato da fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro dell'esagono è ricamata in lana gialla una croce di mm. 15 di altezza e larghezza.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio	mm.	51 a 53
Larghezza totale del fregio . . .	»	23 » 25
Lato dell'esagono di panno nero .	»	9 » 11
Lato dell'esagono di panno bianco	»	12 » 14
Altezza della fiamma (misurata sulla linea mediana dell'esagono)	»	24 » 26
Larghezza della fiamma	»	48 » 50

Fregio per sanità. — È formato da una stella a cinque punte con disco, sormontata da corona reale. L'interno del disco è di panno bianco, sul quale è ricamata in lana rossa una croce di mm. 15 di altezza e larghezza.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	74 a 76
Diametro del cerchio circoscritto alla stella	»	49 » 51
Distanza fra due punte consecutive della stella (misurata ai vertici)	»	29 » 31
Lunghezza della punta della stella (misurata dal bordo esterno del disco alla stella)	»	16 » 18
Diametro esterno del disco . . .	»	22 » 24
Altezza della corona	»	25 » 27
Larghezza della corona	»	32 » 34

Fregio per sussistenza. — È formato da una stella a cinque punte con disco al centro in lana azzurra, sormontata da corona reale. Nel centro del disco è ricamato in lana azzurra il numero della compagnia.

Ha dimensioni analoghe a quelle del fregio per sanità.

Fregio per automobilisti. — È formato da una cornetta con ruota alata e frecce, sormontata da corona reale. Nel centro della cornetta vi è un disco nell'interno del quale è ricamato il numero del centro automobilistico. Sotto la cornetta è ricamato un cordone intrecciato, formante nodi di Savoia.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale	mm.	85	a	87
Larghezza massima	»	63	»	65
Diametro esterno del disco . . .	»	20	»	22
Altezza della corona	»	30	»	32
Larghezza della corona	»	35	»	37

Fregio per personale di governo degli stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione. — È formato da una stella a cinque punte con disco al centro, nell'interno del quale è ricamata in lana gialla una corona reale.

Ha le seguenti dimensioni:

Diametro del cerchio circoscritto alla stella	mm.	60	a	62
Diametro esterno del disco . .	»	22	»	24
Lunghezza delle punte della stella (misurata dal bordo esterno del disco al vertice della punta) .	»	20	»	22
Distanza fra due punte consecutive della stella (misurata ai vertici)	»	35	»	37

Fregi per le scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali. — Sono identici per foggia e dimensioni a quelli dell'arma e specialità cui gli allievi sono addestrati con la sola differenza che nel centro del disco o granata, anzichè esservi ricamato il numero del reggimento, è applicata una croce in ottone di mm. 14 di altezza e larghezza.

E) Fregi ricamati in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da parata e da libera uscita, per cappello alpino e per berretto da fatica, da sottufficiali.

DESCRIZIONE.

FREGI PER FANTERIA.

Granatieri. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una granata sormontata da fiamma a nove lingue. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	77	a	79
Diametro esterno della granata .	»	26	»	28
Larghezza della fiamma . . .	»	35	»	37
Altezza della fiamma	»	52	»	54

Fanteria di linea. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due fucili incrociati, con disco centrale, sormontati dalla corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	78	a	80
Larghezza massima del fregio .	»	44	»	46
Diametro esterno del disco . .	»	20	»	22
Altezza della corona	»	20	»	22
Larghezza della corona	»	26	»	28

Reparti distrettuali. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è di forma analoga a quello per fanteria di linea. Però l'interno del disco è ricoperto di panno rosso ed il numero del reparto, ricamato nel centro, è in metallo bianco argentato.

Musiche presidiarie. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è di forma analoga a quello per fanteria di linea. Però al centro del disco, anzichè il numero del reggimento, è ricamata una croce.

Alpini. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una cornetta poggiata su due moschetti incrociati, con disco centrale, sormontata da un'aquila con ali spiegate. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm. 66 a 68
Larghezza massima del fregio (misurata fra le punte delle ali dell'aquila)	» 68 » 70
Diametro esterno del disco . .	» 18 » 20

FREGI PER CAVALLERIA.

Reggimenti: *Nizza* (1°) - *Piemonte Reale* (2°) - *Savoia* (3°) - *Genova cavalleria* (4°). — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una granata sormontata da fiamma diritta. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm. 76 a 78
Diametro esterno della granata .	» 25 » 27
Larghezza della fiamma . . .	» 29 » 31
Altezza della fiamma	» 50 » 52

Reggimenti: *Novara* (5°) - *Aosta* (6°) - *Firenze* (9°) - *Vittorio Emanuele II* (10°). — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due lance incrociate con disco centrale e cordone con fiocchi, sormontate da corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm. 78 a 80
Larghezza massima del fregio .	» 42 » 44
Diametro esterno del disco . .	» 21 » 23
Altezza della corona	» 24 » 26
Larghezza della corona. . . .	» 27 » 29

Reggimenti: *Saluzzo* (12°) - *Monferrato* (13°) - *Alessandria* (14°) - *Guide* (19°). — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una cornetta avvolta da cordoni e fiocchi, con disco centrale, sormontata da corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	73	a	75
Larghezza massima del fregio .	»	48	»	50
Diametro esterno del disco . .	»	23	»	25
Altezza della corona	»	23	»	25
Larghezza della corona	»	28	»	30

Centri rifornimento quadrupedi e depositi cavalli stalloni, squadroni palafrenieri. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una cornetta e due lance incrociate, sormontate da una fiamma diritta. Nel centro della cornetta è ricamata una croce.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	78	a	80
Larghezza massima del fregio .	»	39	»	41
Diametro esterno del disco . .	»	21	»	23
Altezza della fiamma	»	48	»	50
Larghezza della fiamma . . .	»	31	»	33

FREGI PER ARTIGLIERIA.

Da campagna. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	68	a	70
Larghezza massima del fregio .	»	39	»	41
Diametro esterno della granata .	»	19	»	21
Altezza della fiamma	»	33	»	35
Larghezza della fiamma . . .	»	33	»	35

Reggimento misto. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta allungata. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata sono applicate due ali in ottone (distanza fra le estremità delle ali: mm. 39-41); altezza massima delle ali: mm. 8-10). Nel centro della granata è ricamata una croce di mm. 11-13 di altezza e larghezza.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	89 a 91
Larghezza massima del fregio .	»	67 » 69
Diametro esterno della granata .	»	11 » 13
Altezza della fiamma	»	52 » 54
Larghezza della fiamma . . .	»	16 » 18

Reggimento a cavallo. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni e da due sciabole incrociati, sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	68 a 70
Larghezza massima del fregio .	»	39 » 41
Diametro esterno della granata	»	19 » 21
Altezza della fiamma	»	33 » 35
Larghezza della fiamma . . .	»	33 » 35

Leggera. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni e da due sciabole incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta, allungata.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	92 a 94
Larghezza massima del fregio .	»	68 » 70
Diametro esterno della granata	»	21 » 23
Altezza della fiamma	»	52 » 54
Larghezza massima della fiamma	»	15 » 17

Da montagna. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con disco, con sopra un'aquila con ali semi-spiegate. Nel centro del disco è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	67 a 69
Diametro esterno del disco . .	»	21 » 23
Larghezza dell'aquila (misurata tra le punte delle ali) . . .	»	69 » 71

Pesante campale. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	76	a	78
Larghezza massima del fregio .	»	37	»	39
Diametro esterno della granata .	»	19	»	21
Altezza della fiamma	»	33	»	35
Larghezza della fiamma	»	23	»	25

Da costa. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni e due bandiere incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	79	a	81
Larghezza massima del fregio .	»	61	»	63
Diametro esterno della granata	»	21	»	23
Altezza della fiamma	»	36	»	38
Larghezza della fiamma . . .	»	33	»	35

Pesante. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta, appoggiata su cinque proietti sferici. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	91	a	93
Larghezza massima del fregio .	»	59	»	61
Diametro esterno della granata .	»	22	»	24
Altezza della fiamma	»	48	»	50
Larghezza della fiamma	»	20	»	22

Controaerei. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due cannoni incrociati sormontati da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata sono applicate due alette in ottone. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	64	a	66
Larghezza massima del fregio . .	»	59	»	61
Diametro esterno della granata .	»	22	»	24
Altezza della fiamma	»	28	»	30
Larghezza della fiamma	»	51	»	53

FREGI PER IL GENIO.

Reggimenti genio di corpo d'armata. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due scuri incrociate con scintille, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	75	a	77
Larghezza massima del fregio (esclusa la fiamma)	»	37	»	39
Diametro esterno della granata .	»	21	»	23
Altezza della fiamma	»	31	»	33
Larghezza della fiamma	»	42	»	44

Battaglione misto. — È analogo al precedente, con la sola differenza che nel centro della granata, anzichè il numero del reggimento, è ricamata una croce.

Pontieri. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due ancore incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	77	a	79
Larghezza massima del fregio (esclusa la fiamma)	»	37	»	39
Diametro esterno della granata	»	21	»	23
Altezza della fiamma	»	32	»	34
Larghezza della fiamma . . .	»	43	»	45

Minatori. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due scuri e due mazze incrociate, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è ricamato il numero del reggimento.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	77	a	79
Larghezza massima del fregio (esclusa la fiamma)	»	37	»	39
Diametro esterno della granata.	»	21	»	23
Altezza della fiamma	»	31	»	33
Larghezza della fiamma	»	42	»	44

Ferrovieri. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da due scuri incrociate aventi all'incrocio una ruota alata con scintille al centro, sormontate da una granata con fiamma ripiegata a sinistra.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	75 a 77
Larghezza massima del fregio .	»	37 » 39
Diametro esterno della granata .	»	21 » 23
Altezza della fiamma	»	31 » 33
Larghezza della fiamma . . .	»	42 » 44

Fregio per carri armati. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da un cannone ed una mitragliatrice incrociati, sovrastanti ad un cingolo, con granata in corrispondenza del punto d'incrocio, sormontata da fiamma diritta.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	93 a 95
Larghezza massima del fregio .	»	49 » 51
Diametro esterno del disco . .	»	22 » 24
Altezza della fiamma	»	51 » 53
Larghezza della fiamma	»	20 » 22

Fregio per centro chimico. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da un esagono contenente un drago che emette fiamme, avvolto da fiamme.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	78 a 80
Larghezza massima del fregio .	»	32 » 34
Altezza della fiamma	»	40 » 42
Larghezza della fiamma	»	20 » 22

Fregio per sanità. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una stella a cinque punte con disco al centro, sormontata da corona reale. L'interno del disco è di panno bianco e nel suo centro è ricamata una croce rossa.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	68 a 70
Larghezza massima del fregio .	»	43 » 45
Diametro esterno del disco . .	»	20 » 22
Altezza della corona	»	24 » 26
Larghezza della corona	»	31 » 33

Fregio per sussistenza. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una stella a cinque punte con disco al centro in azzurro, sormontata da corona reale. Nel centro del disco è ricamato il numero della compagnia.

Ha dimensioni analoghe a quelle del fregio per sanità.

Fregio per automobilisti. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una cornetta con ruota alata e freccie, sormontata da corona reale. Nel centro della cornetta vi è un disco nell'interno del quale è ricamato il numero del centro automobilistico. Sotto la cornetta è ricamato un cordone intrecciato, formante nodi di Savoia.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	84 a 86
Larghezza massima del fregio .	»	69 » 71
Altezza della corona	»	26 » 28
Larghezza della corona. . . .	»	33 » 36

Fregio per sottufficiali appartenenti al personale di governo degli stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione. — È ricamato in metallo bianco dorato ed è formato da una stella a cinque punte con disco al centro, nell'interno del quale è applicata una corona in metallo dorato, alta mm. 10-11 e larga mm. 14-15.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	47 a 49
Larghezza massima del fregio .	»	49 » 51
Diametro esterno del disco . .	»	20 » 22

Fregio per sottufficiali delle scuole. — È identico a quello della rispettiva arma, con la sola variante che nel disco o granata, anzichè il numero del reggimento o reparto, è ricamata una croce.

F) Fregi stampati in metallo e fregi ricamati per copricapi da sottufficiali e da truppa dei carabinieri reali.

DESCRIZIONE.

Fregio per cappello da carabinieri - Vice-brigadieri - Brigadieri - Maresciallo ordinario e maresciallo capo. — È in metallo argentato stampato ed è formato da una granata con collo ed orecchiette sormontata da fiamma rivolta a sinistra. Al rovescio sono saldati a forte due gambi.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza del fregio	mm. 44 a 46
Lunghezza del fregio	» 51 » 53
Diametro della granata . . .	» 17 » 18

Fregio per cappello da maresciallo maggiore. — È uguale per forma e dimensioni al precedente; è stampato su lamina di argentana e dorato.

Fregio per berretti da allievi carabinieri, carabinieri appuntati. — È in metallo argentana stampata ed è formato da una granata con collo ed orecchiette, sormontata da fiamma rivolta a sinistra. Al centro della granata è stampato il monogramma reale. Al rovescio sono saldati a forte due gambi per l'attaccatura del fregio al berretto. Il fregio è convenientemente curvato, affinchè possa adattarsi al berretto.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm. 50 a 52
Diametro della granata . . .	» 21 » 23
Larghezza della fiamma . . .	» 57 » 59
Altezza della fiamma (misurata lungo la linea media della granata)	» 25 » 27

Fregio per berretti da vice-brigadieri, brigadieri e marescialli d'alloggio. — È ricamato con filato di metallo bianco argentato su panno nero, ed è formato da una granata con fiamma, come il precedente. La granata in rilievo è formata da un tessuto di metallo bianco tramato seta; è contornata da un bordo e porta nel mezzo il monogramma reale di argentana stampata. La fiamma, pure in leggero rilievo, è rivolta a sinistra ed è costituita da otto lingue.

Ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale del fregio . . .	mm.	54 a 56
Diametro della granata (compreso il bordo)	»	25 » 27
Larghezza della fiamma . . .	»	62 » 65
Altezza della fiamma (misurata lungo la linea mediana della granata)	»	26 » 28

Fregio per berretti da marescialli capi. — È identico al precedente, con la sola variante che il monogramma reale è in metallo bianco dorato.

Fregio per berretti da marescialli maggiori. — È uguale per forma al precedente; è però in ricamo di metallo bianco dorato, ad eccezione del tessuto con cui è formata la granata, il quale è sempre in metallo bianco tramato seta. Nel bordo della granata e nelle lingue della fiamma, il ricamo è intercalato da righe di seta nera.

I fregi suindicati saranno tenuti in carico agli stessi prezzi e numeri categorici descritti alle sezioni B e D della categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

I fregi delle compagnie treno dei reggimenti d'artiglieria da campagna (categorici 467, 468 e 469), quelli per il genio radiotelegrafisti (categorici 475, 476, 477 e 478) e quelli per il genio aerostieri (categorici 487, 488, 489 e 490), s'intendono aboliti e passano rispettivamente ai categorici dal 2301 al 2311 della sezione *G*, della stessa categoria 1ª, agli stessi prezzi di carico attuali.

I fregi per genio minatori, di nuova adozione, saranno inventariati alla categoria 1ª, sezione *B*, ai categorici e prezzi sotto indicati:

556 — Fregio ricamato in lana nera su panno g. v. per berretti da fatica, da truppa L. 0,70;

557 — Fregio stampato in ottone per berretti di libera uscita, da truppa L. 0,50;

558 — Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno g. v. per berretti da sottufficiali L. 4,20;

559 — Fregio stampato in ottone per controspalline con forcine L. 0,85.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 679. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

1. — Nei corpi per i quali le tabelle graduali e numeriche di formazione di pace contemplano il sottufficiale capo armaiuolo, dovrà esistere apposita officina, diretta dal capo armaiuolo stesso, presso la quale si dovranno eseguire le riparazioni alle armi, al carreggio, agli strumenti ed attrezzi da zappatore, previste dal tariffario 1932 richiamato dalla circolare 329 *giornale militare* 1932, nonchè le riparazioni agli elmetti, alle gavette, agli oggetti di servizio generale e di cucina ed, in genere, a tutti i materiali di proprietà dello stato.

2. — A tale scopo, l'officina sarà provvista, a carico del corpo, dei congegni, strumenti ed utensili stabiliti dall'oggetto n. 150 del foglio d'ordini — parte tecnica — dispensa 15ª del 1° agosto 1933.

3. — All'officina del capo armaiuolo saranno permanentemente addetti due allievi armaiuoli, un soldato di mestiere carradore ed un fabbro fucinatore.

Vi saranno inoltre giornalmente comandati, nel numero strettamente necessario, in relazione ai lavori in corso, soldati di altro mestiere (falegnami, aggiustatori, stagnini, etc.).

4. — Ai capi armaiuoli si corrisponderanno gli assegni dovuti al loro grado ed il soprassoldo giornaliero stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925, intendendosi che con tali corrispettivi essi dovranno eseguire, senza alcun altro compenso, qualsiasi lavoro venisse loro affidato a senso della presente circolare.

L'orario di lavoro per l'officina sarà, normalmente, nei giorni feriali di otto ore.

5. — Le spese relative per soprapaga al capo armaiuolo e per le varie provviste saranno imputate:

a) a carico del capitolo « Allestimento, manutenzione e rinnovazione dei materiali varii del servizio di artiglieria, ecc. », se si riferiscono ai materiali del gruppo *C* (servizio artiglieria);

b) a carico del capitolo « Spese per manutenzione e rinnovazione dei materiali del genio, ecc. », se si riferiscono a strumenti ed attrezzi da zappatore;

c) in genere, ai fondi destinati alla loro manutenzione, se si riferiscono a materiali di corredo, di servizio generale e di cucina, ecc.

6. — I distaccamenti ed in genere tutti gli enti sprovvisti di officina si varranno dell'officina del corpo di stanza nella stessa sede od in sede viciniore.

Soltanto qualora nella stessa sede non esistesse alcun corpo provvisto di officina avente sede viciniore, i distaccamenti ed enti di cui al comma precedente potranno ricorrere all'industria privata per la riparazione dei materiali contemplati nella presente circolare, *eccezione fatta per le armi;* è fatto però loro obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione di questo ministero, che si riserva di concederla caso per caso.

L'ente da cui l'officina dipende addebiterà a quello cui i materiali riparati appartengono l'ammontare della spesa.

7. — Le legioni dei carabinieri reali si regoleranno in conformità di quanto è detto per i distaccamenti. Qualora vi trovino la convenienza potranno stipulare, anche per la riparazione alle armi, apposite convenzioni con armaiuoli borghesi, ben s'intende dopo avere ottenuta l'autorizzazione di questo ministero.

8. — Si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni, date al riguardo, che contrastassero con quelle della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. **680.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Decreto ministeriale che indice gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* degli impiegati civili dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 novembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 20 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* degli impiegati civili dell'amministrazione militare:

Primi ragionieri d'artiglieria;
Primi ragionieri geometri del genio militare;
Commissari di leva del ruolo ad esaurimento;
Primi topografi;
Capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare;
Primi capitecnici di artiglieria e genio;
Capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Agli anzidetti esami possono essere ammessi i funzionari di grado 10° appartenenti agli accennati ruoli, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi X e XI, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, ovvero otto anni se forniti di laurea o di titolo equipollente, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai detti esami sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato nei ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte agli anzidetti esami, debbono presentare, per via gerarchica, domanda su carta bollata da L. 5 diretta al ministero (direzione generale personali civili ed affari generali - divisione personali civili), entro il 31 dicembre 1933.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente decreto, gli aspiranti dovranno unire alla domanda medesima i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti e quello prestato nei ruoli di altre amministrazioni. Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in non meno di tre prove scritte o grafiche o pratiche e di una prova orale e si svolgeranno secondo i programmi allegati al presente decreto.

Fatta eccezione per le prove riguardanti i funzionari dell'Istituto geografico militare, le quali si svolgeranno in Firenze, presso l'Istituto stesso, tutte le altre avranno luogo in Roma.

Le prove scritte o grafiche avranno inizio non prima del mese di febbraio 1934.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici saranno composte nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, sarà pubblicato l'elenco dei candidati che il consiglio d'amministrazione avrà deliberato di ammettere agli esami e sarà inoltre comunicata la data d'inizio degli esami stessi.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di sette decimi nelle prove scritte o grafiche o pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno sette decimi. La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche o pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Le graduatorie degli idonei, formate giusta il disposto dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel *giornale militare ufficiale*.

Art. 8.

Agli impiegati che dovranno recarsi a Roma, per prendere parte agli esami di cui al precedente art. 1 sarà fatto il trattamento previsto dall'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria.

Prove scritte.

1. Tema riguardante il complesso servizio delle direzioni, degli stabilimenti di artiglieria ed automobilistici e delle unità di artiglieria (capitoli di istituto ed extra istituto).

2. Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato: istruzione per la stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione militare.

3. Contabilità dei lavori a sistema industriale.

Prova orale.

Vale lo stesso programma (allegato 1), di cui al decreto ministeriale in data 4 ottobre corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere di artiglieria.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare.

Prove scritte.

1. Contabilità dei lavori - Il tema volgerà sulla compilazione dei documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti. I candidati potranno consultare soltanto le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e qualche manuale tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo delle volte (Colombo, Marzocchi, Talotti ecc.). Saranno distribuiti ai candidati gli stampati necessari per compilare i vari documenti contabili.

2. Stima dei terreni e dei fabbricati. Il tema volgerà sulla stima di un immobile, con il metodo che verrà indicato nel tema stesso. Il candidato esporrà in una breve relazione i criteri tenuti nella compilazione della perizia di stima. È consentito consultare le tavole dei logaritmi e quei manuali tecnici che non contengono esempi di stime.

3. Servizio dei lavori e del materiale del genio militare. Il tema consisterà nello svolgimento di quesiti riferentisi ai suddetti servizi e più specialmente a quelli dei contratti e delle espropriazioni. I candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

Prova orale.

Vale lo stesso programma (allegato 2), di cui al decreto ministeriale in data 4 ottobre corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra del genio militare.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 3.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9°

(ruolo ad esaurimento).

Prove scritte.

1. Elementi di diritto amministrativo - L'organizzazione della amministrazione in generale. I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa. I ministeri ed il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato: sue funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei conti. Rapporti fra lo Stato e l'impiegato. Responsabilità degli impiegati dello Stato. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Regolamento, istruzioni, circolari. Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Circoscrizione amministrativa. Prefetti: loro funzioni, unità di comando nell'amministrazione della provincia. Ordinamento podestarile. Governatorato di Roma.

Le forze armate dello Stato e la preparazione militare: esercito, marina ed aeronautica in generale. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (portuaria, postelegrafonica, ferroviaria) e milizia nazionale forestale. Istruzione premilitare. L'Opera Nazionale dei Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

2. Elementi di diritto civile. Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Cittadinanza. Domicilio e residenza. Assenti. Parentela. Matrimonio. Filiazione. Legittimazione. Adozione. Patria potestà. Minore età: tutela, emancipazione. Interdizione. Inabilitazione. Atti dello stato civile. Ordinamento dello stato civile.

3. Leggi, regolamenti ed istruzioni sul reclutamento del Regio esercito.

Prova orale.

Vale lo stesso programma (allegato n. 3), di cui al decreto ministeriale in data 4 ottobre corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto ad un posto di commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 4.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a primo topografo.

Prove scritte.

1. Studio di un grande lavoro cartografico, a partire dall'inizio delle operazioni topografiche e fino alla pubblicazione delle carte prodotte.

2. Strumenti e macchine: metodi di lavoro e procedimenti relativi alla esecuzione dei lavori topografici e cartografici.

3. Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

Nello svolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

Vale lo stesso programma di esame (allegato n. 4) di cui al decreto ministeriale, in data 4 ottobre corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e di quella orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 5.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.

Prove scritte.

1. Arti grafiche, metodi, procedimenti, apparati e macchine. Speciale conoscenza dei sistemi usati nell'istituto.

2. Rappresentazione cartografica, classificazione dei segni convenzionali, e loro applicazione secondo le varie scale e i diversi fini della cartografia; nozioni teoriche e pratiche sulle diverse rappresentazioni dell'altimetria. Conoscenza della produzione cartografica nazionale ed estera.

3. Proiezioni cartografiche, loro scelta ed applicazione. Unione di carte di diversa provenienza. Costruzione, disegno e riproduzione delle varie carte edite dall'istituto. Quadrettatura delle carte topografiche.

Nello svolgimento delle prove anzidette il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e di quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto geografico nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà in un saggio d'arte grafica inerente a tutti i servizi tecnici della divisione cartografica.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei lavori eseguiti nelle prove scritte, e si estenderà anche su tutti gli argomenti sopra indicati.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e di quella orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 6.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a primo capotecnico d'artiglieria e genio.

I candidati dovranno sostenere le prove scritte, grafiche e pratiche, di cui ai numeri 2, 3 e 4, nonchè la prova orale, secondo quanto è indicato nel programma (allegato n. 6), di cui al decreto ministeriale in data 4 ottobre corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto per 6 posti di primo capotecnico di artiglieria e genio.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 7.

Programma degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

I candidati dovranno sostenere le tre prove grafiche, nonchè la prova orale, specificate nel programma (allegato n. 7) di cui al decreto ministeriale in data 4 ottobre corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto per 5 posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 *Anno XII*
Registro n. 33, *foglio* 105.

N. 681. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 novembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 905, che modifica i regolamenti speciali per i personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1933-XI, che indice un concorso per esami e undici posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col succitato decreto ministeriale, è costituita come appresso:

FAUTILLI cav. Ubaldo, generale di brigata d'artiglieria, *presidente;*

FRICCHIONE cav. Gaetano, colonnello d'artiglieria, *membro;*

SARTORELLI comm. dott. Guido, direttore capo divisione, *membro;*

CAPALDO cav. Federico, colonnello d'artiglieria, *membro;*

MAGGIORI cav. uff. Aurelio, ragioniere capo d'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il cav. dott. Amerigo MENGHINI, consigliere nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 33, *foglio n.* 99.

N. 682. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

Sono disponibili i seguenti posti di impiego spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito:

n. 2 posti di applicato nel ruolo del gruppo *C* della Corte dei conti;

n. 3 posti di applicato nel ruolo del gruppo *C* dell'amministrazione civile dell'interno.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai su indicati posti d'impiego, dovranno presentare, *non oltre il* 10 *gennaio* 1934-XII, apposite domande su carta da bollo da L. 5, distintamente per ogni impiego, e nelle domande relative agli impieghi nell'amministrazione civile dell'interno dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali), corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 683. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 dicembre 1933 — Anno XII.

La commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi, di cui al n. 7 della circolare n. 520 *giornale militare* 1927, modificata dalla circolare 64 del *giornale militare* 1929 è, per il 1934, così composta:

generale di brigata in s. p. e. TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio Paolo, *presidente;*

colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *membro;*

il direttore del centro al quale il candidato appartiene, *membro;*

primo capitano di amministrazione TERGOLINA GISLANZONI BRASCO nob. Celio, *segretario.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 684. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

Di concerto col ministero dell'educazione nazionale è stata istituita presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino una « scuola di perfezionamento in costruzioni automobilistiche », cui scopo è quello di incrementare lo sviluppo degli studi relativi alle costruzioni automobilistiche ed a renderli sempre più adeguati alle imprescindibili esigenze civili e militari.

Alla detta scuola di perfezionamento possono essere ammessi unicamente civili laureati in ingegneria ed ufficiali del servizio tecnico automobilistico laureati in ingegneria o che abbiano frequentato i corsi regolari della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

La parte del programma d'insegnamento di particolare attinenza con l'automobilismo militare è affidata ad insegnanti scelti fra gli ufficiali del servizio tecnico automobilitico in possesso dei requisiti voluti e della laurea in ingegneria.

I nomi degli ufficiali ammessi a ciascun corso, la cui durata è quella di un anno accademico, verranno di volta in volta pubblicati in apposita circolare del *giornale militare.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 685. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

I limiti relativi alla partecipazione dei capitani delle varie armi al 2º corso applicativo che avrà luogo presso le scuole centrali militari di Civitavecchia dal 4 gennaio al 23 marzo

1934 (già stabiliti dalla circolare 369 del 13 luglio u. s. pubblicata a pag. 1371 del *giornale militare* corr. anno) sono così modificati:

Arma di fanteria: 31 ottobre 1917 - fino a CAROSIO Virginio compreso (pag. 205 col. II - annuario militare 1933).

Arma di cavalleria: 27 marzo 1929 - Fino a ZINCONE Cesare compreso (pag. 445 col II - annuario militare 1933).

Arma di artiglieria: 30 settembre 1924 - fino a FERRARESE Cosimo compreso (pag. 524 col. II - annuario militare 1930).

Arma del genio: 16 novembre 1927 - fino a RICATTO Giovanni compreso (pag. 623 col. I - annuario militare 1933).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 686. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

Il capitano commissario della Regia marina, perito in merceologia, RONCISVALLE Giuseppe, è destinato a prestare servizio, quale relatore perito, in sostituzione del primo capitano commissario della Regia marina GIANNONE cav. Ferrante, presso l'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato, di cui alla circolare 144 del *giornale militare* 1932.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(6101889) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO ... AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI E ... UFF. ... DIREZ. GEN. SERVIZI LOGISTICI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1933 - ANNO XII — 15 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 687 - **2 novembre 1933** - Anno XII — AVANZAMENTO - R. decreto n. 1593. - Modificazioni al programma per l'avanzamento dei capitani del genio. . *Pag.* 2507

» 688 - **20 novembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1610. - Autorizzazione agli ufficiali delle forze armate a fregiarsi del distintivo d'onore di ferite per azioni fasciste . . . . . . » 2509

» 689 - **20 novembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1609. - Ordinamento del comando del corpo di stato maggiore . . . . » 2511

» 690 - **6 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali di stato maggiore ed ufficiali impiegati nel servizio di stato maggiore. . . . . . . » 2513

» 691 - **14 dicembre 1933** - Anno XII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici » 2515

» 692 - **14 dicembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI - COLONIE. — Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC. . . . . » 2517

» 693 - **14 dicembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari . . . . » 2519

N. **694 - 14 dicembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO TERRITORIALE. — Data anniversaria da commemorarsi dal corpo sanitario militare. . . . . *Pag.* 2521

PARTE SECONDA

N. **695 - 5 ottobre 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . . *Pag.* 2523

» **696 - 9 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito il presidente della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . » 2524

» **697 - 6 dicembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano . . . . » 2525

» **698 - 14 dicembre 1933** - Anno XII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria. . . . . . . » 2526

» **699 - 14 dicembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all' « Addestramento formale dei reparti » . . . . » 2526

» **700 - 14 dicembre 1933** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1934-XII . . . . . » 2527

» **701 - 14 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di otto ufficiali in S. P. E. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1933-34 . . . . » 2529

NOTIFICAZIONE . . . . » 2532

PARTE PRIMA

Circolare N. 687. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1593. - **Modificazioni al programma per l'avanzamento dei capitani del genio.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 2 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 9 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del Regio esercito;

Visto il R. decreto 7 maggio 1931, n. 532, contenente modificazioni al predetto Regio decreto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al programma per l'avanzamento dei capitani del genio, di cui all'allegato 4 del R. decreto 7 maggio 1931, n. 532, sono apportate le seguenti modificazioni:

I numeri 10 e 13 sono soppressi.

Il numero 12 è sostituito con il seguente:

« N. 12. — Tettoie in ferro, muratura, legname, od in struttura mista per ricovero di materiali ».

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1933-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 15. — MANCINI.

N. 688. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1610. - Autorizzazione agli ufficiali delle forze armate a fregiarsi del distintivo d'onore di ferite per azioni fasciste.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 12 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, con il quale viene disciplinato l'uso del distintivo d'onore da parte degli appartenenti alla M.V.S.N. per ferita riportata in azioni fasciste;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, che al 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo, sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore per ferita riportata in azioni fasciste, nelle forme indicate dall'art. 14 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n 831, e semprechè siano in possesso del relativo brevetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 58. — MANCINI.

N. 689. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1609. – Ordinamento del comando del corpo di stato maggiore. — (Gabinetto; Segreteria militare). — 20 novembre 1933 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 285, dell'11 dicembre 1933 – Anno XII).

N. 1609. R. decreto 20 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti l'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 *Anno XII*

N. 690. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali di stato maggiore ed ufficiali impiegati nel servizio di stato maggiore.** — (Segreteria militare). — 6 dicembre 1933 - Anno XII.

Questo ministero — al duplice scopo di completare gli organici degli stati maggiori presso i comandi territoriali, assicurandone così la piena efficienza ed attività, e di abilitare un buon nucleo di provetti ufficiali nell'esercizio delle speciali funzioni che potrebbero loro essere assegnate presso i comandi stessi in caso di mobilitazione — determina che le vacanze nei posti devoluti ad ufficiali di stato maggiore possano essere coperte con ufficiali da impiegare, in aiuto a quelli del corpo di stato maggiore, nel *servizio di stato maggiore.*

Il comando del corpo di stato maggiore prescegliera detti ufficiali — capitani, maggiori e tenenti colonnelli — fra coloro che, essendo diplomati della scuola di guerra, abbiano tutti i requisiti per bene affidare a tale servizio ed abbiano già compiuto il prescritto periodo di comando di reparto.

Il servizio prestato dagli ufficiali prescelti — qualora bene assolto — è titolo di merito da mettere in valore nel giudizio sugli ufficiali stessi, ma — essendo diversi i requisiti richiesti alle due categorie di ufficiali — non implica la concessione dei vantaggi di cui beneficiano gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 691. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

In conseguenza dell'avvenuta soppressione dell'ufficio coordinamento e della istituzione della segreteria militare, rimane annullato l'indirizzo convenzionale telegrafico « Guerra coordinamento » già in uso per il predetto soppresso ufficio, e viene invece adottato l'indirizzo « Guerra - segremiles » per l'ufficio di nuova istituzione.

Gli enti dipendenti provvederanno ad apportare la relativa variante all'allegato 7 del fascicolo 6 « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito (edizione 1932 - Anno X).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 692. — DIVISA DEGLI UFFICIALI - COLONIE. — **Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC.** — (Gabinetto). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

Il ministero delle colonie ha comunicato la seguente sua circolare n. 97097 in data 6 dicembre 1933-XII, che giova portare a conoscenza degli enti dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

Com'è noto, il ministero della guerra ha recentemente apportato notevoli innovazioni all'uniforme degli ufficiali dell'esercito metropolitano.

Allo scopo di unificare quanto più è possibile le disposizioni riguardanti l'uniforme degli ufficiali e di non gravare questi di spese eccessive in caso di trasferimento in colonia o di rimpatrio, questo ministero è venuto nella determinazione di adottare, per gli ufficiali dei Regi corpi T. C. gli stessi tipi di uniforme adottati in Patria, sostituendo però il colore caki al grigio-verde e lasciando ai comandi truppe di stabilire in quali circostanze ed in quali periodi dell'anno sia consentito l'uso dell'uniforme nera.

Con serie di aggiunte e varianti di prossima pubblicazione sarà pertanto provveduto a sostituire il primo ed il quinto capitolo del « Regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. corpi di truppe coloniali », ma a titolo di orientamento si ritiene opportuno avvertire sin d'ora che:

a) in Somalia, date le speciali condizioni climatiche, l'uniforme nera non verrà adoperata;

b) saranno estese agli ufficiali dei RR. corpi T. C. le norme fissate dalla seconda serie di aggiunte a varianti al « Regolamento sulla uniforme - ediz. 1931 » circa la foggia del berretto e della giubba, i fregi, i bottoni e i distintivi di grado, l'uso del pennacchio bianco d'airone, delle cordelline, delle trecciole, della bandoliera, delle spalline, delle controspalline metalliche, nonchè i vari tipi di uniforme nera e il modo di portare le decorazioni e i distintivi di promozione per merito di guerra;

c) i generali potranno usare la feluca con la grande uniforme caki o bianca in tutti i casi in cui non sia ritenuto più opportuno, per ragioni climatiche, l'uso dell'elmetto;

d) come tipi di calzatura rimarranno quelli attualmente in uso;

e) la circolare entrerà subito in vigore *per i nuovi destinati in colonia* e dal 1° gennaio 1935 per gli ufficiali che si troveranno in colonia alla data della pubblicazione di essa;

f) saranno tollerate sino a consumazione, opportunamente adattate al bavero, alla bottoniera ed alle controspalline, le attuali giubbe caki a cuciture posteriori sagomate;

g) sarà estesa, naturalmente, agli ufficiali coloniali, la concessione della speciale indennità di L. 550, di recente approvata dal Consiglio dei Ministri, con le modalità che saranno prossimamente stabilite dal ministero della guerra e che verranno estese anche alle colonie.

Questo ministero provvederà intanto ad interessare la direzione dell'Unione militare perchè metta al più presto in grado le filiali delle colonie di confezionare i nuovi tipi di uniforme per ufficiali.

Il Ministro: De Bono.

N. 693. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari.** — (Segreteria militare). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

A modifica di quanto dispone il n. 3 della circolare n. 396 del *giornale militare* 1930, la sezione esperienze per fanteria e l'ufficio armi portatili passano alle dipendenze dell'ispettorato della fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 694. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Data anniversaria da commemorarsi dal corpo sanitario militare.** — (Segreteria militare). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

Il corpo sanitario militare commemorerà, quale data anniversaria, il **4 giugno 1833** (fondazione del corpo) in luogo del 5 giugno 1920 (concessione della 2ª medaglia d'argento al valor militare).

In tal senso intendasi modificato l'allegato D al regolamento sul servizio territoriale - pagina 202.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 695. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 5 ottobre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma secondo del citato R. decreto-legge e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. il generale di corpo d'armata BAISTROCCHI cav. Federico, Sottosegretario di Stato per la guerra, è nominato presidente della commissione di acquisti costituita col R. decreto 11 marzo 1926, in sostituzione dell'on. avv. Angelo MANARESI.

Art. 2.

Il tenente generale commissario della R. marina LAGHEZZA cav. Gennaro ed il maggiore generale commissario della R. marina MAINO cav. Cesare cessano dalla carica di membri della commissione di cui al precedente articolo, in seguito a collocamento in ausiliaria.

In rappresentanza del ministero della marina sono chiamati a far parte della commissione predetta il maggiore generale commissario GUIDOTTI cav. Edoardo ed il colonnello commissario PICCENNA cav. Ferdinando ed è confermato nella carica di membro il maggiore generale commissario MOLGORA cav. Ettore, testè promosso a tale grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — BALBO — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1933 - *Anno XII Guerra, registro n.* 33, *foglio n.* 269. — DE TOMMASIS.

N. 696. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale è sostituito il presidente della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 9 novembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, numero 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma secondo del citato R. decreto-legge e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933-XI (articolo 1);

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione di S. E. il generale di corpo d'armata BAISTROCCHI cav. Federico, Sottosegretario di Stato per la guerra, è nominato presidente della commissione di acquisti, costituita con R. decreto 11 marzo 1926, S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, GAZZERA cav. Pietro.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De Francisci — Jung —
Acerbo — Ciano.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII
Guerra, registro n. 35, foglio n. 322. — De Tommasis.

N. 697. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Conferimento della qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1933 - Anno XII.

Agli effetti del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 (circolare 210 *giornale militare* 1915) sarà conferita la qualifica di primo capitano a tutti i capitani delle varie armi, corpi e servizi compresi i CC. RR. delle categorie di complemento, riserva e ruolo speciale, con anzianità fino a tutto il 31 dicembre 1921.

Gli enti interessati trasmetteranno le relative proposte secondo le norme stabilite col dispaccio n. 5675 del 21 luglio 1932-X diretto a tutti i comandi di corpo d'armata.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 698. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria.** — (Segreteria militare). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

Nei primi giorni del prossimo ottobre, dopo le esercitazioni estive, il reggimento cavalleggeri di Novara si trasferirà da Padova a Verona.

Nell'anno 1934, tenuto conto dei numerosi movimenti di altri reparti, sono sospesi gli altri cambi di guarnigione di reggimenti di cavalleria.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 699. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all' « Addestramento formale dei reparti ».** — (Direzione generale d'artiglieria). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti all'« Addestramento formale dei reparti - Volume II dell'addestramento dell'artiglieria ».

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione secondo l'elenco Art. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte 2ª - Artiglieria - pagina 74, n. categorico 2633, prezzo L. 0,20.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 700. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1934 - XII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

Lunedì 1° gennaio:

1° *Premio ministero della guerra.*

(Siepi - cavalli da caccia - militare) L. 4000 date dal ministero della guerra (2000-800-600-200 e L. 400 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 71, anni 5 kg. 73, anni 6 ed oltre kg. 75 1/2. Per ogni premio vinto dal 1° agosto 1933, kg. 1 di sopraccarico. I cavalli che dalla stessa data non avranno vinto in ostacoli, riceveranno kg. 2; dal 1° maggio 1933, kg. 5. Metri 2500 circa.

Chiusura delle iscrizioni sabato 23 dicembre ore 8.

Sabato 20 gennaio:

2° *Premio ministero della guerra.*

(Corsa ad ostacoli - cavalli da caccia - militare) L. 6000 date dal ministero della guerra (3400-1000-600-400 e L. 600 all'allevatore), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4, kg. 66, anni 5, kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72. Sopraccarico di kg. 1 per ogni corsa vinta in ostacoli dal 1° agosto 1933; per ogni corsa vinta nella riunione kg. 4. Discarico di kg. 3 per i cavalli debuttanti in corse ad ostacoli. Metri 3000 circa (pista ellittica).

Chiusura delle iscrizioni lunedì 15 gennaio ore 8.

Sabato 27 gennaio:

XXXVI premio Reale.

(Corsa ad ostacoli - militare) L. 10.000 delle quali L. 6000 date dal ministero della guerra (6000-2000-600-400 e L. 1000 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi:

anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 69, anni 6 ed oltre kg. 70 1/2. I cavalli esteri kg. 2 di più. Per ogni corsa ad ostacoli vinta nell'annata, kg. 2 1/2 di sopraccarico. I vincitori in ostacoli dal 1° aprile 1933 della somma di L. 10.000, kg. 1 1/2 di sopraccarico; della somma di L. 15.000, kg. 2 1/2; della somma di L. 20.000, kg. 4 1/2; della somma di L. 25.000, kg. 6. I cavalli che avendo corso nella riunione non vi avranno vinto somma alcuna, riceveranno kg. 3. Metri 4200 circa (pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni lunedì 22 gennaio ore 8.

Sabato 10 febbraio:

III premio ministero della guerra.

(Siepi - cavalli da caccia - militare) L. 4000 date dal ministero della guerra (2000-800-600-200 e L. 400 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72 1/2.

Sopraccarico di kg. 1 per ogni premio vinto dal 1° settembre 1933. Il vincitore nella riunione kg. 3 di più. Metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 5 febbraio ore 8.

Mercoledì 14 febbraio:

Premio coppa della scuola.

(Corsa ad ostacoli - su pista segnata - ufficiali allievi). Una coppa alla scuola di Tor di Quinto ed oggetti ricordo al 1° 2° e 3° arrivato; per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, appartenenti alla scuola di cavalleria o agli ufficiali allievi del corso di Tor di Quinto. Peso kg. 75. I cavalli non di p. s. kg. 6 di meno. Metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 5 febbraio ore 8.

Agli effetti amministrativi, l'intervento alle corse militari predette è esteso agli ufficiali appartenenti alle due circoscrizioni territoriali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 701. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di otto ufficiali in S. P. E. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1933-34.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

Il ministero della guerra, d'accordo con quello delle colonie e dell'educazione nazionale, ha stabilito di ammettere 8 ufficiali in S.P.E. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1933-34.

Detti ufficiali, tutti di arma combattente, saranno così ripartiti:

2 maggiori;
3 primi capitani o capitani;
3 primi tenenti o tenenti.

Saranno scelti coloro che presenteranno domanda e che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della licenza liceale o di istituto tecnico o titolo equipollente;

b) abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari (classifica di ottimo o buono con 3);

c) diano affidamento di avere attitudine e amore per gli studi linguistici;

d) abbiano, possibilmente, precedenti di servizio coloniale o buona conoscenza culturale di usi e costumi coloniali.

Poichè è intendimento di questo ministero di utilizzare nelle colonie, a seconda dei bisogni che si manifesteranno, gli ufficiali che frequenteranno i corsi dell'istituto, è necessario che le domande — che dovranno pervenire a questo ministero, comando del corpo di S. M., con tutta urgenza e non oltre il 26 corr. — siano corredate da un certificato medico che comprovi la incondizionata idoneità fisica, anche per i climi tropicali degli ufficiali stessi.

Gli ufficiali che intendono presentare domanda e che attualmente prestano servizio presso enti non militari, dovranno inviare la domanda ai depositi cui sono effettivi e le autorità civili presso le quali si trovano dovranno corredare le domande con un rapporto, in foglio a parte, circa il servizio prestato dall'ufficiale mentre è stato alla loro dipendenza.

Le autorità militari nel trasmettere le domande esprimeranno esplicitamente il loro parere oltre che sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Gli ufficiali che intendessero presentare domanda dovranno fin d'ora essere avvertiti che per tutta la durata del corso:

a) rimarranno effettivi ai comandi, reggimenti, depositi o direzioni di provenienza;

b) dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Napoli;

c) riceveranno gli assegni dal deposito del reggimento più vicino alla sede dell'istituto, qualunque sia l'arma, il corpo o la specialità cui appartengono. All'uopo segnaleranno tale deposito al corpo cui appartengono affinchè questo possa inviare loro, mensilmente, l'importo degli assegni mediante vaglia di servizio.

Dato lo scopo per cui detti ufficiali sono ammessi al corso, non percepiranno alcuna diaria o indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Napoli il mattino del 5 gennaio 1934.

Nessun ufficiale, senza gravi e giustificati motivi, potrà esimersi dal frequentare il corso o ritirarsi dagli esami finali; saranno senz'altro rinviati ai corpi dal comando della divisione militare di Napoli gli ufficiali che resteranno assenti da dieci lezioni senza giustificato motivo o che per il profitto o per la disciplina lascieranno a desiderare.

Gli ufficiali che per i motivi di cui sopra, o per altri, venissero allontanati dall'istituto, non potranno più essere ammessi ad altri corsi dell'istituto stesso.

Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali che dovranno frequentare corsi presso scuole od altri enti militari nell'anno 1934.

Le materie di insegnamento sono:

corso linguistico: amarico, tigrino o arabo;

corso di cultura coloniale;

storia e politica delle colonie;

ordinamento amministrativo, etnografia africana, istituzioni abissine ed islamiche, ecc.

Saranno, inoltre, svolte a cura della direzione dell'istituto, speciali conferenze ed esercitazioni.

La durata complessiva dei corsi è di tre anni.

Ogni anno i tre ufficiali meglio classificati nel corso linguistico, nel periodo delle vacanze estive ed a cura del ministero delle colonie, saranno inviati in colonia a scopo di perfezionamento pratico, fruendo in tale periodo degli assegni normali a cura del ministero della guerra e della speciale missione per conto del ministero delle colonie.

Gli altri, nel detto periodo delle vacanze estive, dopo di aver usufruito della licenza ordinaria, presteranno servizio ai corpi o comandi del presidio di Napoli impiegati in esercitazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 30 novembre 1933 · Anno XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Firenze......	La denominazione della frazione Luco del comune di Borgo San Lorenzo è cambiata in quella di « Luco di Mugello ».	n. 1389 6 ottobre 1933	257
Como.......	Il comune di Robbiate Paderno è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Paderno Robbiate ».	n. 1442 12 ottobre 1933	265
Napoli......	Il comune di Ottaiano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Ottaviano ».	n. 1522 19 ottobre 1933	274
Vicenza.....	Il comune di Piovene è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Piovene Rocchette ».	n. 1523 19 ottobre 1933	274

N. B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO L. 2 —

(6104889) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª 1933 - ANNO XII 22 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 702 - 26 ottobre 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto n. 1454 riguardante la determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. - Norme esecutive . . . . *Pag.* 2537

» 703 - 27 novembre 1933 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R decreto che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo alla istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » . . . . » 2549

» 704 - 21 dicembre 1933 - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme degli ufficiali in congedo » 2559

» 705 - 21 dicembre 1933 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli . . » 2561

» 706 - 21 dicembre 1933 - Anno XII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenze, destinazione e impiego degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . » 2563

PARTE SECONDA

N. 707 - 27 novembre 1933 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1603. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari . . . . *Pag.* 2597

» **708 - 21 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Facilitazioni per la nuova uniforme agli ufficiali di complemento che debbono iniziare il servizio di prima nomina al 1° febbraio 1934 . . . . » 2599

» **709 - 21 dicembre 1933** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche per il 1934-XII. . . . . » 2599

» **710 - 21 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali ammessi al 3° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche . . . . . . » 2601

» **711 - 21 dicembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la costituzione dei depositi di materiali esplosivi » - edizione 1931 . . . . » 2601

» **712 - 21 dicembre 1933** - Anno XII — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1878 . . . . » 2602

» **713 - 21 dicembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dell'esercito » 2602

N. 714 - **21 dicembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate. . . . . *Pag.* 2619

» 715 - **21 dicembre 1933** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia. . . . . » 2619

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2619

PARTE PRIMA

Circolare N. 702. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1454 riguardante la determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. - Norme esecutive.** — (Ragioneria centrale). — 26 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 17 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le successive disposizioni;

Visto l'art. 13 della legge 3 aprile 1933, n. 255, sull'ordinamento della Corte dei conti;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, può essere applicata dalla Corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 1000, ove non sia già stata applicata dalla competente Amministrazione centrale la penalità analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento.

La stessa penalità può essere applicata ai Regi agenti all'estero che non trasmettano le contabilità nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, modificato col R. decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III).

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sarà stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, nell'inviare i rendiconti alla competente Amministrazione, trasmettono alla Corte dei conti un elenco dei rendiconti stessi contenente, per ogni rendiconto, l'indicazione del periodo cui si riferisce, del capitolo sul quale sono imputate le spese, del numero dell'ordine o degli ordini di accreditamento, nonchè dell'importo della somma giustificata.

Analoga comunicazione è fatta alla Corte dei conti dai Regi agenti all'estero, i quali indicano nell'elenco il periodo al quale si riferiscono le contabilità da essi presentate.

Art. 3.

I capi degli uffici amministrativi e di ragioneria, centrali e periferici, ed i capi degli uffici speciali di revisione, ai quali è demandata ai termini dell'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, debbono compilare per ciascuno dei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio, una situazione dalla quale risulti, distintamente per i singoli esercizi, il movimento dei rendiconti indicando:

a) l'importo dei rendiconti giacenti presso l'ufficio al principio del semestre e di quelli per i quali erano in corso, alla stessa data, rilievi da sistemare;

b) l'importo dei rendiconti pervenuti nel semestre;

c) l'importo dei rendiconti trasmessi nel semestre alla Ragioneria centrale (per gli uffici amministrativi e per gli uffici di revisione) od alla Corte dei conti (per le ragionerie);

d) l'importo dei rendiconti giacenti al termine del semestre distintamente per quelli ricevuti e riconosciuti regolari, per quelli che hanno formato oggetto di rilievo e per quelli rimasti da rivedere.

Le situazioni degli uffici amministrativi e di revisione vengono rimesse, non oltre il 15 dicembre per il semestre giugno-novembre e non oltre il 15 giugno per il semestre dicembre-maggio, alla Ragioneria centrale, la quale le fa pervenire insieme alle situazioni da essa compilate, alla Corte dei conti rispettivamente entro i mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno.

Entro questi ultimi termini la Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri compila e trasmette alla Corte dei conti la situazione delle contabilità dei Regi agenti all'estero, indicando le contabilità in corso di revisione all'inizio del semestre, comprese quelle che hanno formato oggetto di rilievi, il movimento verificatosi e la rimanenza risultante alla fine del semestre medesimo.

Art. 4.

Gli uffici amministrativi o di revisione e le ragionerie centrali debbono compiere in ciascun semestre l'esame e la trasmissione, rispettivamente alla Ragioneria od alla Corte dei conti, di un complesso di rendiconti o di contabilità dei Regi agenti all'estero equivalenti almeno all'entità di quelli rimasti alla fine del semestre precedente, secondo la situazione di cui al precedente art. 3.

Quando nel corso di un semestre non sia stato completato l'esame di tutti i rendiconti e contabilità rimasti presso l'ufficio alla fine del semestre precedente, dovranno darsi, in allegato, alla situazione di cui al predetto art. 3, gli opportuni chiarimenti.

Art. 5.

La Corte dei conti esamina le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito ai rendiconti ed alle contabilità giacenti, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, ed ove ritenga che non siano giustificate a sufficienza le risultanze della situazione, fa al capo ufficio le contestazioni che ritenga necessarie, informandone il Ministro competente.

Sulle ulteriori giustificazioni pervenute si pronuncia in modo definitivo la Corte dei conti, la quale, ove non ravvisi escluse responsabilità nel ritardo della trasmissione dei rendiconti e delle contabilità, può applicare una pena pecuniaria sino a L. 1000.

Della revisione amministrativa rispondono, ciascuno per la propria parte, il capo dell'ufficio ed il funzionario di grado non inferiore al sesto che sia stato eventualmente delegato a dirigere la revisione dei rendiconti.

Art. 6.

I provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5, non sono suscettibili di alcun gravame e vengono comunicati all'Amministrazione competente affinchè abbiano esecuzione mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

I provvedimenti stessi sono dalla Corte dei conti comunicati alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per la presentazione e trasmissione dei rendiconti dei funzionari delegati e delle contabilità dei Regi agenti all'estero a partire da quelli riferibili all'esercizio 1933-34.

La resa, da parte dei funzionari delegati e dei Regi agenti all'estero, dei rendiconti e delle contabilità riferibili agli esercizi precedenti, rimasti, per qualsiasi motivo, in arretrato, dovrà in ogni caso essere effettuata non oltre il 31 marzo 1934.

Gli uffici amministrativi o di revisione, ai quali è affidato l'esame dei rendiconti, debbono esaurire il loro compito, nei riguardi dei rendiconti di cui al precedente secondo comma, entro il 30 settembre 1934. Le Ragionerie centrali debbono compiere la revisione di loro competenza ed eseguire la trasmissione dei rendiconti e delle contabilità alla Corte dei conti entro il 31 marzo 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

NORME ESECUTIVE.

Per l'applicazione del Regio decreto sopra riportato si dispone:

a) nel caso che la resa dei conti avvenga oltre i termini prescritti e che il ritardo non sia giustificato da forza maggiore, i comandi di corpo d'armata e d'isola e il comando generale dei CC. RR. (uffici di contabilità e revisione) proporranno al ministero (ragioneria centrale) l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Analoga proposta dovrà essere fatta per gli enti che non rispondessero esaurientemente ai rilievi mossi dagli uffici di contabilità e revisione entro il termine perentorio che dovrà esser loro indicato dagli uffici stessi;

b) per i rendiconti relativi ai capitoli di bilancio speciali dell'arma del genio le proposte per l'applicazione della pena pecuniaria verranno fatte dai comandi del genio;

c) per gli altri rendiconti che vengono trasmessi agli uffici di revisione esistenti presso il ministero della guerra la sanzione pecuniaria verrà disposta, ove occorra, direttamente dal ministero stesso;

d) tutti gli enti militari, nel trasmettere i rendiconti, inviano direttamente e contemporaneamente alla Corte dei conti un elenco conforme al mod. *A* riportato in calce alla presente circolare, compilato distintamente per ogni singolo ufficio cui spetta la revisione. Distinte copie di tale elenco devono essere inviate pure contemporaneamente al competente ufficio di revisione e alla ragioneria centrale (ufficio centrale dei servizi contabili);

e) i capi degli uffici di revisione centrali e periferici devono compilare e trasmettere alla ragioneria centrale (ufficio centrale dei servizi contabili) per ciascuno dei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio una situazione in doppio esemplare conforme al mod. *B* pure allegato alla presente, dalla quale risulti il movimento dei rendiconti a decorrere dall'esercizio 1933-34.

La prima situazione relativa al semestre giugno-novembre 1933 dovrà contenere i dati riferibili ai rendiconti del 1° trimestre 1933-34 e dovrà essere trasmessa entro il 20 gennaio 1934.

Le successive situazioni saranno rimesse il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno com'è stabilito dall'art. 3 del Regio decreto;

f) anche per i rendiconti che gli uffici di contabilità e revisione rendono ai sensi dell'art. 335 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i capi degli uffici stessi compileranno e trasmetteranno alla Corte dei conti il mod. *A* di cui alla lett. *d)*, omettendo la copia per la ragioneria centrale.

Il ritardo nella trasmissione di tali rendiconti è soggetto alle stesse sanzioni previste per i rendiconti di spesa;

g) gli stampati per la compilazione dei prospetti mod. *A* e *B* prescritti dal ministero delle finanze con circolare 12 dicembre 1933-XII, n. 120980 verranno provveduti a cura di questo ministero.

Il mod. *A*, così com'è tracciato, mentre serve integralmente per gli uffici di contabilità e revisione, dovrà essere dagli enti dipendenti adattato per le comunicazioni ad essi demandate, sostituendo alle intestazioni « aperture di credito » e « ordini di accreditamento » rispettivamente le seguenti: « anticipazioni » e « ordinativi di contabilità speciale » ed aggiungendo nella parte superiore del prospetto l'indicazione del rispettivo ufficio di contabilità e revisione.

La trasmissione dei prospetti *A* e *B* di cui sopra dovrà farsi, normalmente, senza lettera di accompagno od elenco di trasmissione, ma indicando soltanto nella parte superiore o sulla facciata del prospetto il numero di protocollo e l'indirizzo;

h) in relazione all'art. 7 del R. decreto sopra riportato, col quale vengono fissati i termini perentori per la presentazione e revisione dei rendiconti relativi ai fondi disposti a tutto l'esercizio 1932-33, i competenti uffici di revisione centrali e periferici solleciteranno subito dagli enti interessati l'invio delle contabilità che eventualmente non fossero ancora rese.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MOD. A.
Art. 2 R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1454
Circolare del
Ministero delle finanze N. 120980 del 12-12-933-XII

MINISTERO ....

(a) ....

Si comunica alla Ecc.ma Corte dei conti che in data ....
sono stati trasmessi (b) ....
i rendiconti indicati nel seguente elenco.

Numero d'ordine	APERTURE DI CREDITO			Periodo al quale si riferiscono i rendiconti	Importo della somma giustificata	*NOTE*
	Esercizio finanziario	Numero				
		del capitolo	degli ordini di accreditamento			
1	2	3	4	5	6	7

.... *li* .... *93.. A. .... E. F.*

IL ....

(a) Ufficio del funzionario delegato.
(b) Amministrazione od Ufficio di revisione cui sono stati inviati i rendiconti.

AVVERTENZE

1) Dovranno compilarsi distinti elenchi in relazione alle Direzioni generali, agli Uffici centrali ed agli Uffici di revisione ai quali sono stati inviati i rendiconti.
2) Gli elenchi debbono essere datati e sottoscritti, con l'indicazione della qualifica dal funzionario delegato, di seguito all'ultima scritturazione.

MOD. B.
Art. 3 R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.
Circ. del ministero delle finanze n. 120980
del 12 dicembre 1933-XII.

MINISTERO ....

(a) ....

SITUAZIONE DEL MOVIMENTO

dei rendiconti dei funzionari delegati per aperture di credito

durante il semestre ....

(a) Ufficio che compila las ituazione.

Situazione del movimento dei rendiconti dei funzionari delegati per

ESERCIZIO	AMMONTARE DEI					
	GIACENTI PRESSO L'UFFICIO AL PRINCIPIO DEL SEMESTRE				Pervenuti nel semestre	TOTALE carico del semestre (Col. 5 + 6 = 8 + 12)
	Riveduti da spedire alla (a)	Per rilievi in corso	Da rivedere	TOTALE (Col. 2 + 3 + 4)		
1	2	3	4	5	6	7

(a) Corte dei conti o Ragioneria centrale o Ragioneria.
(b) Data.
(c) Firma del Capo dell'Ufficio che compila la situazione.
(d) Osservare le norme dell'art. 4 del R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.

aperture di credito durante il semestre ....

RENDICONTI					
Trasmessi nel semestre alla (a)............ .... (d)	Giacenti presso l'ufficio alla fine del semestre				NOTE
	Riveduti da spedire alla (a)	Per rilievi in corso	Da rivedere	Totale (Col. 9+10+11) (d)	
8	9	10	11	12	13

(b) .... li .... 193.. A. .... E. F.

(c) Il ....

N. 703. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo alla istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ».** — (Gabinetto). — 27 novembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 10 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, circa la istituzione presso il ministero della guerra di un « Fondo previdenza sottufficiali R. esercito » per il pagamento di premi di previdenza e di sussidi a sottufficiali di carriera;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Ordinamento amministrativo e contabile.

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » costituito a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, è presieduto dal membro più elevato in grado (e a parità di grado dal più anziano) tra i designati dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) compilare i bilanci, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la guerra;

b) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per la guerra, all'impiego mediante acquisto di titoli del debito pubblico, od altri investimenti, dei cespiti e di ogni altra eventuale attività del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dei premi e dei sussidi;

c) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per la guerra, alla vendita, permuta, alienazione di titoli del debito pubblico o di altri titoli di rendita, nonchè di ogni altra attività;

d) provvedere alla liquidazione dei premi di previdenza a favore degli aventi diritto, nonchè alla restituzione delle somme a coloro che cessino dal servizio prima di aver compiuto sei anni di appartenenza al Fondo, tenute presenti le esclusioni stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930;

e) provvedere alla concessione di sussidi ai sottufficiali iscritti al Fondo, secondo le modalità di cui ai seguenti articoli 25, 26, 27 e 28;

f) provvedere alle normali spese di esercizio, esclusa la corresponsione di qualunque compenso, a carico del fondo previdenza, in favore del personale che comunque ne curi l'amministrazione.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, di massima, una volta al mese, e, straordinariamente, quando il presidente lo ritenga necessario, o quando ciò sia richiesto da due consiglieri o da due sindaci.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle attribuzioni conferitegli, il consiglio di amministrazione si avvale dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, al quale è affidato altresì il servizio di cassa dell'ente. Da tale ufficio verrà tratto un ufficiale inferiore che assisterà alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.

Art. 6.

Un membro delegato per turno mensile dal consiglio potrà rappresentare il consiglio stesso nella trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione.

Potrà anche rappresentarlo nella trattazione di pratiche di particolare urgenza, salvo a riferirne al consiglio nell'occasione della sua prima convocazione.

In tutti i casi, avrà la firma degli atti relativi alle pratiche predette.

Art. 7.

Spetta al comitato dei sindaci:

a) seguire l'andamento del fondo previdenza allo scopo di accertare che i provvedimenti deliberati dal consiglio siano conformi alle disposizioni in vigore;

b) eseguire periodiche ispezioni di cassa al denaro e titoli del fondo previdenza, depositati presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari;

c) stabilire, d'accordo col consiglio d'amministrazione, la forma dei bilanci;

d) rivedere i bilanci consuntivi e presentare al Ministro le relazioni, secondo le disposizioni del seguente art. 11.

Art. 8.

Ai sindaci vengono comunicati gli avvisi di convocazione del consiglio affinchè, quando lo credano opportuno, possano prendervi parte.

Art. 9.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10.

Costituiscono entrate del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »:

a) i contributi degli iscritti;

b) gli interessi ed i profitti ricavati dagli investimenti di capitale;

c) i lasciti, le donazioni e qualsiasi altro provento eventuale.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione presenta all'approvazione del Ministro per la guerra, entro la prima quindicina di maggio, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo.

Entro il mese di ottobre il consiglio stesso presenta all'approvazione del Ministro per la guerra il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto, il quale è costituito da una situazione patrimoniale e da un rendiconto economico, A tale bilancio viene allegata una relazione sull'andamento della gestione.

A sua volta, il comitato dei sindaci presenta al Ministro per la guerra una relazione sul bilancio consuntivo.

Anche le eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro stesso.

Art. 12.

Qualora le risultanze dei bilanci annuali o circostanze particolari lo consiglino, il consiglio d'amministrazione potrà formulare previsioni straordinarie riflettenti periodi di tempo più lunghi, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la guerra, insieme alle proposte concernenti gli eventuali provvedimenti da adottare per mantenere la necessaria armonia tra l'ammontare degli impegni passivi accertati per il futuro e i cespiti della cassa.

Art. 13.

Le domande di riscossione del premio di previdenza e quelle di rimborso delle somme versate — sia dirette che di riversibilità — nonchè le domande di sussidio sono esenti da tassa di bollo. Ne sono pure esenti tutti i documenti da allegare alle domande predette.

TITOLO II.

Iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ».

Art. 14.

Al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) del R. esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali.

TITOLO III.

Contributi degli inscritti.

Art. 15.

Gli inscritti al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » sono assoggettati ad una contribuzione ragguagliata all'uno per cento dello stipendio lordo o della paga, quali sarebbero risultati senza la diminuzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

Art. 16.

Al principio di ciascun esercizio finanziario sono fissate, con procedimenti analoghi a quelli in uso per il calcolo delle ritenute a favore della « Cassa ufficiali », le somme dovute al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » per ritenute da operarsi sugli stipendi e sulle paghe dei sottufficiali iscritti al fondo medesimo, compresi negli stanziamenti del bilancio della guerra.

Il versamento dell'importo di tali somme viene effettuato dal ministero della guerra con mandato diretto da emettersi a favore dei responsabili della cassa di riserva dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 17.

Alla fine di ciascun esercizio si procede all'accertamento delle somme effettivamente dovute al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » per ritenute operate, e al conguaglio con i versamenti effettuati al principio.

Art. 18.

Per i sottufficiali, i cui assegni sono a carico di bilanci di altre amministrazioni, ma al cui pagamento si provvede con gli stanziamenti del bilancio militare da reintegrarsi con i rimborsi delle amministrazioni interessate, le ritenute operate a favore del « Fondo di previdenza » sono versate dal ministero della guerra al fondo medesimo in occasione del conguaglio da farsi alla fine dell'esercizio finanziario, in modo analogo a quanto si pratica per le ritenute a favore della « Cassa ufficiali ».

Art. 19.

Le ritenute operate sugli stipendi e sulle paghe dei sottufficiali, i cui assegni sono posti a carico di altre amministrazioni le quali provvedono direttamente al pagamento, sono versate al « Fondo previdenza » con i criteri e con le modalità da stabilirsi di concerto con le singole amministrazioni interessate.

TITOLO IV.

Premio di previdenza.

Art. 20.

Ai sottufficiali iscritti è corrisposto, all'atto della loro cessazione dal servizio, un premio di previdenza a carico del « Fondo ».

Art. 21.

Il premio di cui al presente titolo sarà liquidato nel modo seguente:

a) per coloro che cessano dal servizio prima di aver compiuto sei anni di iscrizione al « Fondo », si farà luogo al rimborso delle quote mensili effettivamente versate, compresi gli interessi (5 %);

b) per coloro che cesseranno invece dal servizio dopo il sesto anno di appartenenza al « Fondo previdenza », il premio sarà ragguagliato a tanti centesimi dello stipendio o della paga percepiti all'atto della cessazione dal servizio (quali sarebbero risultati senza la deduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) per quanti saranno gli anni di effettiva appartenenza al « Fondo » medesimo.

Art. 22.

Nella liquidazione dei premi (e dei rimborsi fino all'inizio del 7° anno) non vengono computati i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non dipendente da causa di servizio. Nel calcolo degli anni di iscrizione al « Fondo previdenza » dal 7° al 20°) o di servizio prestato dal sottufficiale (dal 21° in poi), le frazioni superiori a sei mesi sono computate per anno intero.

Art. 23.

Nel caso in cui l'iscritto muoia prima della cessazione dal servizio, la vedova, o, in mancanza di essa, gli orfani minorenni, subentrano nel diritto al premio di previdenza da liquidarsi in misura eguale a quella che sarebbe spettata all'iscritto all'atto della sua morte. Analogamente si procederà per il rimborso delle somme versate, quando la morte sia avvenuta prima dei sei anni di appartenenza al « Fondo previdenza » da parte dell'iscritto.

Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, il pagamento viene invece effettuato agli orfani minorenni.

Partecipano al diritto al premio od al rimborso, insieme agli orfani minorenni, e subentrano nel diritto in mancanza di questi, le orfane nubili maggiorenni.

Art. 24.

Il premio di previdenza non viene corrisposto — ed il rimborso non viene effettuato — quando il sottufficiale cessi dal servizio:

1° per volontarie dimissioni;

2° per eliminazione che compòrti perdita del diritto a pensione o ad indennità.

TITOLO V.

Sussidi.

Art. 25.

Prelevandoli dagli interessi annui del capitale che mano a mano verrà a formarsi, il « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » erogherà a favore dei propri iscritti che si trovino in particolari disagiate condizioni economiche per comprovate circostanze di forza maggiore, dei sussidi in denaro.

Tali sussidi non potranno essere concessi che nei casi di gravi e dispendiose malattie del sottufficiale, o della moglie o dei figli minori ed a carico, o in seguito a gravi operazioni chirurgiche cui abbiano dovuto sottostare le stesse persone.

La concessione, salvi i casi riservati alla decisione ministeriale, è disposta dai comandi di corpo d'armata territoriali, dai comandi militari delle isole e dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali, secondo le norme e il reparto che saranno resi noti all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 26.

Per ottenere il sussidio, gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, corredata di tutti i documenti atti a comprovare le circostanze particolari che inducono a presentarla.

Tale domanda, indirizzata al competente comando di corpo d'armata o di isola od al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, dovrà essere inoltrata per via gerarchica e contenere il parere delle varie autorità intermedie.

Le domande che dovranno — nei casi particolari che saranno resi noti — pervenire al ministero, dovranno contenere anche il parere dei comandanti di cui al precedente comma. Tanto il ministero, quanto gli oradetti comandanti, potranno, quando ne ravvisino l'opportunità, ordinare accertamenti complementari in merito alle circostanze addotte dai richiedenti.

Art. 27.

La concessione di sussidi, nel corso del primo anno, si inizierà a decorrere dal 7° mese di funzionamento del « Fondo di previdenza ».

Art. 28.

Nessun gravame è ammesso avverso le decisioni prese, circa le richieste di sussidi, dal ministero per la guerra, oppure dai comandi di corpo d'armata territoriali, dai comandi militari delle isole o dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Per le concessioni di sussidi riservate alla decisione ministeriale, l'esame delle domande potrà esser deferito al consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 36, *foglio n.* 63. — DE TOMMASIS.

N. 704. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme degli ufficiali in congedo. — (Gabinetto). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

Premesso che gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra, come è stato già disposto, sono autorizzati in linea permanente ad indossare la vecchia uniforme g. v. chiusa, per l'uniforme degli ufficiali in congedo viene stabilito quanto segue:

1. — L'obbligo già sancito dalle vigenti disposizioni (capo VIII del regolamento sull'uniforme) per gli ufficiali di *complemento*, che hanno già compiuto il servizio di prima nomina, per gli ufficiali *in posizione ausiliaria* e per quelli *in congedo provvisorio*, di essere provvisti dei soli oggetti occorrenti per le uniformi ordinarie e di marcia, deve intendersi esteso agli oggetti prescritti, in relazione alle predette uniformi, con la nuova divisa grigio verde aperta, nei limiti di tempo (31 dicembre 1934) e con le modalità già indicate (facoltà di adattare le giubbe vecchio tipo) per gli ufficiali in s.p.e. (2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme).

Gli ufficiali di complemento, però, che saranno richiamati alle armi per le esercitazioni estive nel prossimo anno, dovranno presentarsi con l'uniforme nuovo tipo (aperta), conformemente a quella che sarà indossata dalla truppa.

2. — La grande uniforme g.v. resta, per gli ufficiali in congedo delle predette categorie, facoltativa; tuttavia, qualora essi indossino la nuova divisa nelle circostanze in cui è di prescrizione per gli ufficiali in s.p.e. la grande uniforme g. v., dovranno aggiungere all'uniforme ordinaria la sciarpa, e le decorazioni, qualora siano sprovvisti degli altri oggetti che compongono la suddetta grande uniforme.

Analogamente si regoleranno gli ufficiali di *riserva* e quelli *non più iscritti nei ruoli*, per i quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non esiste l'obbligo di mantenersi provvisti degli oggetti di uniforme.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 705. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Censimento autoveicoli.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

Come negli anni precedenti, verrà accertata con apposito censimento, l'esatta situazione degli autoveicoli dell'esercito al 1° gennaio 1934.

E pertanto tutti gli enti, che abbiano in carico, o comunque detengano autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie forniranno i relativi dati, valendosi degli specchi che da questo ministero verranno fatti diramare pel tramite dei comandi dei corpi d'armata e d'isola.

Per la compilazione e trasmissione degli specchi valgono le stesse norme di cui alla circolare n. 604 del *giornale militare* 1932 con le semplificazioni apportate dalla circolare n. 518 del *giornale militare* 1933.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 706. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dipendenze, destinazione e impiego degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio mobilitazione). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

PREMESSA.

La presente circolare fissa le norme che regolano l'assunzione in forza, la dipendenza e la destinazione degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.

Dette norme sono intese a rendere più agevoli e sicure le relazioni dell'autorità militare con gli ufficiali in congedo nelle varie contingenze del tempo di pace ed in quelle relative al periodo della mobilitazione, e a garantire un più stretto contatto tra gli ufficiali stessi e le autorità territoriali, così da consentire che i primi conoscano con precisione i doveri derivanti dalla loro qualità di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, od in congedo, e possano quindi meglio adempierli.

La presente circolare sostituisce ed abroga la circolare n. 230 *giornale militare* anno 1926, e la circolare n. 19 *giornale militare* 1929.

TITOLO *A* (1).

Assunzione in forza e dipendenza degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo residenti nel Regno.

1. Assunzione in forza:

a) gli ufficiali generali sono in forza:

i generali d'armata e di corpo d'armata al ministero della guerra - ufficio generali;

---

(1) Le disposizioni del presente titolo e quelle contenute nei titoli *B*, *C* e *D* non riguardano gli ufficiali in congedo assoluto (v. titolo *E*).

i generali di divisione e gradi corrispondenti, i generali di brigata e gradi corrispondenti al comando del corpo d'armata nel cui territorio risiedono; quelli residenti in Sardegna sono in forza al comando del corpo d'armata di Roma;

b) gli ufficiali superiori sono in forza:

quelli delle armi combattenti, del servizio automobilistico e del servizio chimico ai comandi delle divisioni nel cui territorio risiedono;

quelli dei corpi sanitario (medici e chimici-farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) e veterinario, rispettivamente alle direzioni di sanità, di commissariato e all'ufficio veterinario del corpo d'armata avente giurisdizione sulla località di residenza;

quelli di amministrazione al comando del corpo d'armata avente giurisdizione sulla località di residenza;

c) gli ufficiali inferiori tutti indistintamente al comando del distretto di residenza;

d) i cappellani militari ai distretti di leva.

2. Dipendenza:

Gli ufficiali generali dipendono disciplinarmente dagli enti cui sono in forza e, ai fini della mobilitazione, dal ministero della guerra.

Gli altri ufficiali in congedo dipendono:

a) *Agli effetti disciplinari*:

dai comandi delle divisioni aventi giurisdizione sulle località di residenza tutti gli ufficiali superiori;

dai comandi dei distretti di residenza tutti gli ufficiali inferiori ;

dai comandi dei distretti di leva gli ufficiali in congedo ordinati sacerdoti cattolici.

b) *Agli effetti delle assegnazioni e delle operazioni di mobilitazione.*

dai comandi delle divisioni nel cui territorio risiedono se ufficiali superiori delle armi combattenti, del servizio chimico, e del servizio automobilistico;

dai comandi dei distretti di residenza se ufficiali inferiori di arma combattente del servizio chimico, del servizio automobilistico;

dalle direzioni di sanità, di commissariato e dall'ufficio veterinario dei corpi d'armata di residenza se ufficiali superiori ed inferiori appartenenti al servizio sanitario, di commissariato e veterinario;

dal comando del corpo d'armata di residenza se ufficiali, superiori ed inferiori del corpo d'amministrazione;

dalla direzione di sanità del corpo d'armata avente giurisdizione sui distretti di leva se cappellani;

dai comandi delle legioni territoriali nella cui giurisdizione risiedono gli ufficiali dei CC. RR.

All'atto della chiamata alle armi per mobilitazione gli ufficiali richiamati cessano di essere in forza e di dipendere come sopra è detto e passano in forza ed alla dipendenza dell'ente o del centro di mobilitazione al quale sono destinati.

3. Le autorità territoriali alle quali gli ufficiali in A.R.Q. e in congedo sono in forza (v. n. 1 del presente titolo) custodiscono i documenti personali degli ufficiali stessi (stato di servizio, libretti personali e documenti vari) e provvedono a trasmetterli all'autorità cui l'ufficiale passa in forza in caso di trasferimento, unitamente alla scheda dell'ufficiale prevista dalle vigenti istruzioni per la mobilitazione.

In caso di richiamo alle armi per mobilitazione lo stato di servizio segue l'ufficiale presso il centro al quale è destinato mentre per la conservazione dei libretti personali valgono le norme contenute nei paragrafi 63 e 66 del regolamento sulle note caratteristiche.

4. Le autorità territoriali dalle quali gli ufficiali dipendono agli effetti disciplinari (v. n. 2 del presente titolo) devono:

a) tenere in evidenza gli ufficiali in apposito registro contenente l'indicazione relativa alla loro residenza ed abitazione; questo registro deve sempre essere al corrente; qualora necessario le autorità militari interessate si rivolgeranno per notizie alle autorità politiche e municipali: nel caso che queste non fossero in condizioni di fornire le notizie richieste, le autorità militari ne riferiranno al ministero;

b) comunicare agli enti dai quali gli ufficiali dipendono ai fini della mobilitazione, residenza ed abitazione degli ufficiali stessi e gli eventuali cambi;

c) assicurarsi, in occasione di richiami per istruzione, delle chiamate di controllo, che siano osservate le prescrizioni concernenti l'uniforme;

d) rendersi consapevoli, approfittando di tutte le occasioni possibili, delle condizioni fisiche degli ufficiali in congedo ed in aspettativa per riduzione di quadri, per giudicare se sono atti ai servizi ai quali sono destinati, e per promuovere, occorrendo, i necessari provvedimenti medico-legali.

5. Gli ufficiali di cui al presente titolo hanno l'obbligo di tenere costantemente informate della propria residenza ed abitazione le autorità militari dalle quali dipendono ai fini disciplinari e dalle quali sono tenuti in evidenza (v. precedente n. 2).

Il fatto di essere stato assente o di aver cambiato residenza ed indirizzo, non potrà essere addotto quale giustificazione per mancato ricevimento di ordini e comunicazioni che li riguardano nè li esimerà dall'incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge 27 marzo 1930 n. 460 e nelle sanzioni disciplinari.

In relazione a quanto sopra gli ufficiali in congedo e quelli in aspettativa per riduzione di quadri, devono:

a) comunicare alle autorità militari indicate al n. 2 già citato i cambi di residenza o di abitazione;

b) indicare, quando si allontanano anche per breve tempo dalla propria residenza, alle autorità stesse la persona (sempre residente nel Regno) alla quale siano da farsi, all'occorrenza, le comunicazioni che possano interessarli.

È fatto inoltre obbligo agli ufficiali in A.R.Q. e in congedo di partecipare a detti comandi, la professione che esercitano, o la loro qualità di impiegati o funzionari civili dello stato: in questo secondo caso essi dovranno notificare anche le variazioni dell'impiego per cambi di servizio o per promozione.

Qualora gli ufficiali risiedano in località diversa dalla sede dei comandi suddetti sono autorizzati a fare le comunicazioni di cui sopra per il tramite dei comandi di presidio e dei locali comandi dei CC. RR.

6. I compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 4, per quanto si riferisce ai cappellani militari sono di competenza dei distretti militari di leva; questi devono tenere i cappellani a ruolo nell'apposito registro dei sacerdoti cattolici stabilito dalle vigenti istruzioni e devono segnalare alle direzioni di sanità dalle quali i cappellani dipendono ai fini dell'impiego di mobilitazione, residenza ed abitazione dei cappellani stessi e le eventuali varianti per cambi di residenza.

A norma delle vigenti disposizioni le comunicazioni delle variazioni relative ai cappellani sono fatte ai distretti dalle curie vescovili.

7. In caso di morte di un ufficiale generale in A. R. Q. o in congedo il comando del corpo d'armata nel cui territorio avviene il decesso, deve trasmettere l'estratto dell'atto di morte al ministero (ufficio generali).

Parimenti, in caso di morte di un ufficiale superiore od inferiore in A. R. Q. o in congedo, rispettivamente il comando di divisione o quello del distretto nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso, debbono inviare l'estratto dello atto di morte al ministero (direzione generale personale ufficiali).

A tale scopo i comandi dei CC. RR. devono tenersi informati dei decessi di ufficiali in A.R.Q. ed in congedo che avvengano nel territorio di loro giurisdizione e trasmettere gli estratti degli atti di morte con la maggiore sollecitudine al comando del corpo d'armata, di divisione o di distretto a seconda che il defunto sia ufficiale generale, ufficiale superiore, ufficiale inferiore.

TITOLO *B*.

Impiego e destinazione di mobilitazione degli ufficiali in A. R. Q. e in congedo residenti nel Regno.

I. — *Ufficiali generali.*

1. All'impiego e alle destinazioni di mobilitazione di tutti gli ufficiali generali provvede il ministero della guerra (comando del corpo di stato maggiore).

II. — *Ufficiali superiori ed inferiori in aspettativa per riduzione di quadri.*

1. In caso di mobilitazione sono di massima impiegati negli stessi incarichi devoluti agli ufficiali in S.P.E.; sono a tale scopo inscritti in appositi ruoli a complemento di quelli degli ufficiali in S.P.E.

2. Alle destinazioni dei colonnelli provvede il ministero della guerra - comando del corpo di stato maggiore.

3. Alle destinazioni dei rimanenti ufficiali provvedono gli enti di cui al titolo *A* - capo 2° lettera *b*).

III. — *Ufficiali superiori ed inferiori in ausiliaria, in congedo provvisorio e di riserva.*

1. L'impiego in caso di mobilitazione degli ufficiali in ausiliaria ed in congedo provvisorio aventi grado di colonnello è in facoltà del ministero della guerra (articolo 5 della legge 957 del 23 luglio 1930).

2. Alla destinazione di tali ufficiali provvedono il ministero della guerra - comando del corpo di stato maggiore e i comandi territoriali.

3. Tutti gli altri ufficiali in ausiliaria ed in congedo provvisorio sono impiegati, in relazione all'età e a seconda della loro attitudine o presso i reparti dell'esercito operante o presso enti e reparti territoriali secondo le norme contenute nella legge 957 del 23 luglio 1930.

4. Gli ufficiali della riserva sono impiegati, di massima, in territorio; possono essere impiegati in reparti mobilitati soltanto quando ne diano esplicito consenso, e ciò in conformità a quanto disposto dall'articolo n. 60 della legge 11 marzo 1926.

Tale consenso, secondo le norme contenute nell'istruzione per la mobilitazione, è richiesto per iscritto dall'autorità che propone o destina l'ufficiale e deve essere dato per iscritto su modello conforme all'allegato 1.

5. Alle destinazioni degli ufficiali di cui ai precedenti nn. 2 e 3 provvedono gli enti di cui al titolo *A* capo 2° lettera *b*) della presente circolare conformemente alle particolari disposizioni sancite dalle vigenti istruzioni.

IV. — *Ufficiali di complemento.*

1. Gli ufficiali di complemento concorrono alla costituzione dei quadri dell'esercito operante (unità di 1ª linea e ausiliarie), e sono impiegati in territorio a seconda dell'età, come stabilito dall'articolo 3 della legge 10 luglio 1930 n. 957 salvo, bene inteso, le eventuali eccezioni derivanti dalle facoltà concesse al ministero della guerra dall'articolo 4 della legge stessa, e tenute presenti le cognizioni ed attitudini professionali.

2. Annualmente il ministero della guerra — comando del corpo di stato maggiore — in conformità delle disposizioni legislative suaccennate e in relazione alle varie esigenze di mobilitazione, determina i limiti di classe entro i quali detti ufficiali dovranno:

a) concorrere all'inquadramento di reparti dell'esercito operante (unità di 1ª linea ed ausiliarie);

b) essere impiegati in territorio.

3. Alle destinazioni di mobilitazione di detti ufficiali provvedono gli enti territoriali dai quali gli ufficiali dipendono agli effetti della mobilitazione (v. titolo *A* capo 2° lettera *b*) secondo le norme particolari sancite dalle istruzioni vigenti.

V. — *Ufficiali in congedo ordinati sacerdoti cattolici.*

1. Gli ufficiali in congedo ordinati sacerdoti cattolici e soggetti a richiamo per mobilitazione, sono impiegati quali cappellani militari presso l'esercito operante o in territorio, a seconda dell'età e delle attitudini, e in relazione ai bisogni organici dei corpi, reparti e servizi mobilitati.

2. Alle destinazioni di mobilitazione dei cappellani militari provvedono le direzioni di sanità dei corpi d'armata

aventi giurisdizione sui distretti di leva dei cappellani con le modalità previste dalle disposizioni di mobilitazione in vigore.

VI. — *Disposizioni comuni alle varie categorie.*

1. Le comunicazioni relative alla destinazione di mobilitazione agli ufficiali in A.R.Q. e in congedo interessati, sono effettuate, di massima, dagli enti cui gli ufficiali sono in forza. Viene fatta eccezione per alcuni ufficiali generali destinati a particolari incarichi per i quali provvede il comando del corpo di stato maggiore.

Dette comunicazioni *non sono ripetute annualmente* a tutti gli ufficiali, ma soltanto a coloro ai quali la destinazione di mobilitazione venga cambiata.

La destinazione stessa può anche essere revocata.

Tanto nel ricevere la nuova destinazione, quanto nel ricevere la comunicazione di revoca, l'ufficiale è tenuto a restituire all'autorità territoriale la partecipazione precedente in suo possesso.

Il fatto che la comunicazione non viene ripetuta, l'obbligo di restituire il documento all'autorità militare ed il carattere di riservatezza della comunicazione medesima impongono all'ufficiale in congedo lo stretto dovere di conservare con gelosa cura il documento stesso.

Le autorità militari interessate hanno il dovere di assicurarsi, in occasione delle chiamate di controllo e dei richiami alle armi per istruzione, che gli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri, i quali hanno ricevuto una destinazione di mobilitazione, siano in possesso della partecipazione e provvederanno in conformità delle disposizioni in vigore nei riguardi di coloro che non fossero in condizioni di presentare il documento.

2. *Chiamata alle armi per mobilitazione.* — L'ordine di chiamata alle armi per mobilitazione viene portato a conoscenza degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo e dei cappellani militari:

mediante manifesto;

mediante cartolina-precetto.

Il manifesto viene pubblicato ed affisso a cura dei comandi di distretto. Devono rispondere alla chiamata con manifesto:

a) *tutti* gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo e i cappellani militari appartenenti alle classi, armi, specialità, servizi, categorie e gradi contemplati nel manifesto stesso;

b) gli ufficiali superiori e inferiori in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo i quali, pur non appartenendo alle classi, armi, specialità, servizi, categorie e gradi contemplate nel manifesto, abbiano avuta comunicazione di una destinazione di mobilitazione;

c) tutti gli ufficiali generali in A.R.Q. e in congedo che abbiano avuto una destinazione di mobilitazione.

Nel manifesto stesso sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi al centro di mobilitazione gli ufficiali ed i cappellani militari di cui alla lettera *a*).

Tutti i rimanenti ufficiali (lettera *b*) e *c*) dovranno partire dalla loro residenza entro le 24 ore dall'affissione del manifesto.

Il trasporto sulle ferrovie dello stato per raggiungere la destinazione o il centro di mobilitazione è gratuito a presentazione del preavviso personale di destinazione o di altro documento di riconoscimento (tessera U.N.U.C.I. — stato di servizio — foglio di viaggio rilasciato dalle autorità comunali, ecc.).

Il trasporto sulle ferrovie, tramvie, della industria privata e sulle linee di navigazione è pure gratuito: occorre però che gli ufficiali e cappellani siano muniti di biglietto da rilasciarsi dalle stazioni di partenza e dagli uffici militari imbarchi e sbarchi o dalla società di navigazione, dietro presentazione di uno dei documenti sopraindicati.

Il trasporto sulle linee automobilistiche è a pagamento; la spesa sarà rimborsata dietro presentazione del biglietto acquistato.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo appartenenti alle classi richiamate specificatamente indicate sul manifesto di richiamo, i quali, per cause imprevedibili non conoscano la loro assegnazione di mobilitazione dovranno presentarsi:

al comando della divisione territoriale di residenza se ufficiali superiori di arma combattente, del servizio chimico, del servizio automobilistico.

alle direzioni ed uffici del corpo d'armata di residenza se ufficiali superiori dei corpi sanitarî di commissariato e veterinario;

al comando di corpo d'armata di residenza se ufficiali superiori di amministrazione;

al comando del distretto di residenza se ufficiali inferiori.

Quelli fra i predetti ufficiali per i quali non fosse prevista alcuna assegnazione rimarranno a disposizione dei comandi dei corpi d'armata dai quali gli enti surricordati dipendono.

Qualora il richiamo per mobilitazione avvenga per cartolina precetto, le cartoline saranno spedite a tutti gli interessati a cura dell'autorità cui compete in base alle vigenti istruzioni di mobilitazione.

Immutate permangono le disposizioni relative ai trasporti: la cartolina-precetto vale come documento di viaggio.

Qualunque sia la modalità del richiamo, l'ufficiale che non possa rispondere alla chiamata per infermità deve trasmettere al centro al quale avrebbe dovuto presentarsi, un certificato medico, legalizzato dal capo dell'amministrazione comunale e vistato dall'autorità militare viciniore: il certificato deve essere rinnovato ogni 10 giorni.

TITOLO *C*.

Assunzione in forza, dipendenza e impiego degli ufficiali in A.R.Q. e in congedo residenti all'estero, nelle colonie, nelle isole dell'Egeo.

1. *Ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e in congedo residenti all'estero.*

a) gli ufficiali generali aventi grado di generale di armata e di corpo d'armata che eleggono domicilio all'estero rimangono in forza al ministero della guerra — ufficio generali.

I rimanenti ufficiali generali sono assunti in forza, salvo il disposto del seguente n. 3, dal comando del corpo d'armata di Roma al quale quindi gli enti che hanno in forza i predetti ufficiali generali dovranno trasmettere i documenti personali.

I rimanenti ufficiali sono assunti in forza dai distretti militari di leva ai quali gli enti territoriali che hanno in forza gli ufficiali stessi dovranno trasmettere i documenti personali.

Le autorità militari territoriali che hanno in forza ufficiali i quali si trasferiscono all'estero sono tenuti a darne notizia al R. consolato e, ove questo manchi, all'ambasciata o legazione della località nella quale l'ufficiale dichiara di prendere dimora.

L'ufficiale che rimpatria definitivamente:

ne dà direttamente comunicazione al ministero se ufficiale generale avente grado di generale d'armata o di corpo d'armata;

si deve presentare all'autorità militare della località di residenza, che, in base alle disposizioni contenute nella presente circolare deve prenderlo in forza se ufficiale generale avente grado di generale di divisione o di brigata, ufficiale superiore o ufficiale inferiore. Detta autorità richiederà i documenti dell'ufficiale al corpo d'armata di Roma se generale di divisione o di brigata, al distretto militare di leva se ufficiale superiore od inferiore.

b) Di massima non è previsto impiego di mobilitazione per gli ufficiali residenti all'estero se non all'atto del loro rientro in Patria.

2. *Ufficiali in congedo e in A.R.Q. residenti in colonia.* — Eccezion fatta per i generali d'armata e di corpo d'armata che rimangono sempre in forza al ministero della guerra — ufficio generali — sono tenuti in forza e dipendono, a tutti gli effetti, dai rispettivi comandi R.C.T.C. ai quali dovranno pertanto essere trasmessi i documenti personali; detti comandi provvedono ad inscrivere gli ufficiali stessi nei ruoli a seconda delle disposizioni contenute al n. 2 della circolare n. 311 *giornale militare* 1923: li divideranno cioè per grado, arma, corpo e categoria indicando a fianco di ciascun nome

il reparto od il servizio al quale sono assegnati in colonia in caso di richiamo.

Nel fare tale assegnazione terranno conto della provenienza, delle attitudini e, possibilmente, dei servizi e reparti ai quali sarebbero destinati in Italia.

In caso di rientro dell'ufficiale in Italia il comando del R.C.T.C. interessato trasmetterà i documenti personali, unitamente alla dichiarazione del cambio di residenza, all'ente cui compete assumere in forza l'ufficiale.

In caso di decesso dell'ufficiale il comando R.C.T.C. ne darà notizia al ministero della guerra (ufficio generali se ufficiale generale — direzione generale personale ufficiali se ufficiali superiori od inferiori).

3. *Ufficiali in A.R.Q e in congedo residenti nelle isole dell'Egeo, in Asia Minore, in Siria, in Palestina, nelle isole di Candia e Cipro e nel territorio di giurisdizione del R. consolato di Alessandria d'Egitto.* — Gli ufficiali generali, a seconda del grado, sono in forza al ministero della guerra e al comando del corpo d'armata di Bari analogamente a quanto stabilito per gli ufficiali residenti nel Regno. Nulla di variato circa quanto si riferisce alle loro destinazioni di mobilitazione.

Gli altri ufficiali sono in forza e dipendono a tutti gli effetti disciplinari e di mobilitazione, dal comando dei presidi militari dell'Egeo; a detto comando spetta quindi la custodia dei documenti personali di tali ufficiali.

Le designazioni di mobilitazione e relative partecipazioni vengono effettuate dal predetto comando conformemente alle norme di mobilitazione in vigore.

In caso di rientro dell'ufficiale in Italia il comando dei presidi italiani dell'Egeo (comando del corpo d'armata di Bari per gli ufficiali generali) trasmette i documenti personali, unitamente alla partecipazione del cambio di residenza, all'ente dal quale l'ufficiale deve essere assunto in forza a mente delle disposizioni di cui alla presente circolare.

In caso di decesso il comando dei presidi italiani dell'Egeo nè da notizia: al ministero della guerra — ufficio generali — e per conoscenza al comando del corpo d'armata di Bari se si tratta di ufficiali generali; al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), se si tratta di ufficiali superiori od inferiori.

4. Qualora l'ufficiale in A.R.Q. o in congedo si rechi al l'estero e vi fissi dimora, direttamente da una colonia o da una delle località indicate al precedente n. 3, i documenti personali dovranno essere inviati:

al comando del corpo d'armata di Roma per i generali di divisione e gradi corrispondenti, di brigata e gradi corrispondenti;

ai comandi dei distretti di leva per tutti i rimanenti ufficiali.

Inoltre i comandi dei R.C.T.C. e quello del corpo d'armata di Bari, dei presidi italiani dell'Egeo daranno notizia del trasferimento al R. consolato o, in mancanza, alla R. legazione od ambasciata della località nella quale l'ufficiale dichiara di eleggere domicilio.

TITOLO *D*.

Disposizioni varie.

1. *Assegnazioni e trasferimenti.* — Gli ufficiali di complemento, all'atto della nomina a sottotenente di complemento, sono assegnati per il servizio di prima nomina, ad un ente al quale passano effettivi; al termine del servizio di prima nomina passano effettivi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione eleggono la propria residenza. Gli enti che congedano gli ufficiali sono tenuti a segnalare ai comandi di distretto interessati la località di residenza, via e numero della abitazione degli ufficiali stessi.

Gli ufficiali di complemento che, ottenuta la nomina a sottotenente, hanno facoltà di rimandare il servizio di prima nomina, sono assunti senz'altro in forza dal distretto di residenza: in caso di mobilitazione dovranno presentarsi allo stesso ente presso il quale avrebbero dovuto far servizio di prima nomina; non potranno essere impiegati nei reparti mobilitati se non dopo un mese di servizio in territorio.

Le assegnazioni e trasferimenti per ultimato servizio di prima nomina, per cambio di residenza da distretto a distretto, da divisione a divisione o da direzioni od uffici di corpo d'armata, sono pubblicati nel bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.

2. Gli allievi ufficiali di complemento con ferma di sei mesi risultati idonei ai corsi allievi ufficiali e congedati quali semplici soldati e che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere promossi sottotenenti di complemento all'atto della mobilitazione, sono tenuti in evidenza dai distretti di residenza e, a promozione avvenuta, avviati direttamente ai centri di mobilitazione per essi preventivamente stabiliti.

Non potranno essere impiegati in reparti mobilitati se non dopo aver fatto in territorio un servizio di prima nomina della durata di un mese.

3. *Ufficiali dispensati dai richiami alle armi.* — Gli ufficiali in congedo dispensati dai richiami alle armi per mobilitazione, a senso del regolamento sulla dispensa continuano a rimanere in forza e a dipendere agli effetti disciplinari dagli enti territoriali di cui al precedente titolo *A* n. 1 e n. 2, comma *a*) della presente circolare.

4. *Ufficiali che si recano all'estero*:

gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria, ed in congedo provvisorio non possono recarsi all'estero se non abbiano ottenuto il preventivo nulla-osta;

la concessione del nulla-osta è devoluta ai comandi di corpo d'armata che si regoleranno in materia secondo le disposizioni vigenti. Viene fatta eccezione per gli ufficiali che intendono recarsi nella U.R.S.S. per i quali il nulla-osta è devoluto al ministero della guerra — segreteria militare;

gli ufficiali interessati dovranno richiedere il nulla osta tramite l'autorità militare territoriale dalla quale dipendono agli effetti disciplinari giusta le norme dettate nella presente circolare;

gli ufficiali di complemento e di riserva che intendano recarsi all'estero non sono tenuti a chiedere il preventivo nulla-osta. Debbono però darne avviso all'autorità militare che li ha in forza.

Le norme di cui sopra valgono anche per il caso in cui gli ufficiali intendano trasferirsi definitivamente all'estero.

5. *Uniforme.* — Gli ufficiali in congedo ed in aspettativa per riduzione di quadri allorchè sono richiamati alle armi presso un corpo, devono vestire l'uniforme del corpo stesso.

TITOLO *E*.

Ufficiali in congedo assoluto residenti nel Regno, nelle colonie e nei presidi dell'Egeo.

1. Gli ufficiali in congedo assoluto — eccezion fatta per gli ufficiali del ruolo speciale per i quali vigono particolari disposizioni — sono tenuti a ruolo su apposito registro e dipendono, agli effetti disciplinari, dagli stessi comandi ed enti contemplati per gli ufficiali in A.R.Q. e delle altre categorie in congedo dalla presente circolare.

2. Per gli ufficiali in congedo assoluto non è previsto, di massima, alcun impiego di mobilitazione; pertanto non sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nei titoli *A, B, C, D*, della presente circolare eccezion fatta per le dipendenze disciplinari di cui al precedente comma.

3. I documenti personali degli ufficiali in congedo assoluto sono conservati dagli enti, comandi, direzioni ed uffici che, a norma del precedente n. 1 tengono a ruolo gli ufficiali stessi.

Detti enti, comandi, direzioni ed uffici, per quanto ha tratto ai libretti personali, si regoleranno secondo il disposto del n. 57 del regolamento per le note caratteristiche.

* * *

Stralcio della circolare. — Una copia numerata dello stralcio e relativi allegati che trovasi in calce alla presente circolare dovrà essere distribuita, gratuitamente, a ciascun ufficiale di complemento che termina il servizio di prima nomina, all'atto del congedamento, per cura dell'ente che lo congeda; dell'avvenuta consegna sarà redatta un'apposita dichiarazione, firmata dall'interessato per ricevuta, da allegarsi alla copia del libretto personale dell'ufficiale che deve essere trasmessa al comando del distretto militare nella cui circoscrizione l'ufficiale medesimo elegge la propria residenza.

Una copia numerata dello stesso stralcio dovrà pure essere distribuita a tutti gli ufficiali in A.R.Q. e in congedo (eccezion fatta per quelli in congedo assoluto) per cura degli enti ai quali sono in forza, in sostituzione dello stralcio della soppressa circolare 230, osservando norme analoghe a quelle precedentemente indicate per quanto concerne le ricevute.

Le richieste delle copie occorrenti dovranno essere rivolte dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari delle isole all'ufficio pubblicazioni militari del ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato 1 alla circolare 706
del *giornale militare* 1933-XII.

Dichiarazione di gradimento da rilasciare da ufficiali della riserva destinati ad unità mobilitate.

Il sottoscritto (1) . . . .

(2) . . . . *nella riserva,* dichiara di gradire l'assegnazione, in caso di mobilitazione al (3) . . . . *mobilitato.*

Data . . . .

Il (4) . . . .

---

(1) Casato e nome.
(2) Grado.
(3) Comando, reparto o servizio.
(4) Grado e firma.

STRALCIO DELLE NORME CONCERNENTI L'ASSUNZIONE IN FORZA, LA DIPENDENZA E LA DESTINAZIONE DEGLI UFFICIALI IN A.R.Q. ED IN CONGEDO, CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N. 706 DEL « GIORNALE MILITARE » 1933-XII.

PREMESSA.

La circolare n. 706 *giornale militare* 1933 fissa le norme che regolano l'assunzione in forza, la dipendenza e la destinazione degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.

Tali norme sono intese a rendere più agevoli e sicure le relazioni dell'autorità militare con gli ufficiali in congedo nelle varie contingenze del tempo di pace ed in quelle relative al periodo della mobilitazione, a garantire un più stretto contatto tra gli ufficiali stessi e le autorità territoriali, così da consentire che i primi conoscano con precisione i doveri derivanti dalla loro qualità di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo e possano quindi meglio adempierli.

Nel presente stralcio sono riportate soltanto quelle di dette norme che devono essere conosciute da tutti gli ufficiali in A.R.Q. ed in congedo.

La circolare 230 *giornale militare* 1926 è abrogata ed il presente stralcio sostituisce di conseguenza lo stralcio della circolare 230 a suo tempo distribuito.

TITOLO *A* (1).

Assunzione in forza e dipendenza degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo residenti nel Regno.

1. — Assunzione in forza:

a) gli ufficiali generali sono in forza:

i generali d'armata e di corpo d'armata al ministero della guerra — ufficio generali;

---

(1) Le disposizioni del presente titolo e quelle contenute nei titoli *B*, *C* e *D* *non* riguardano gli ufficiali in congedo assoluto (v. titolo *E*).

i generali di divisione e gradi corrispondenti, di brigata e gradi corrispondenti al comando del corpo d'armata nel cui territorio risiedono; quelli residenti in Sardegna sono in forza al comando del corpo d'armata di Roma;

b) gli ufficiali superiori sono in forza:

quelli delle armi combattenti, del servizio automobilistico e del servizio chimico ai comandi delle divisioni nel cui territorio risiedono;

quelli dei corpi sanitario (medici e chimici-farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) e veterinario, rispettivamente alle direzioni di sanità, di commissariato e all'ufficio veterinario del corpo d'armata avente giurisdizione sulla località di residenza;

quelli di amministrazione al comando del corpo d'armata avente giurisdizione sulla località di residenza;

c) gli ufficiali inferiori tutti indistintamente al comando del distretto di residenza;

d) i cappellani militari ai distretti di leva.

2. — Dipendenza:

gli ufficiali generali dipendono disciplinarmente dagli enti cui sono in forza, e ai fini della mobilitazione dal ministero della guerra.

Gli altri ufficiali in congedo dipendono:

a) *agli effetti disciplinari*:

dai comandi delle divisioni aventi giurisdizione sulle località di residenza tutti gli ufficiali superiori;

dai comandi dei distretti di residenza tutti gli ufficiali inferiori;

dai comandi dei distretti di leva gli ufficiali in congedo ordinati sacerdoti cattolici;

b) *agli effetti delle operazioni e delle assegnazioni di mobilitazione*:

dai comandi delle divisioni nel cui territorio risiedono se ufficiali superiori delle armi combattenti del servizio chimico, e del servizio automobilistico;

dai comandi dei distretti di residenza se ufficiali inferiori di arma combattente, del servizio chimico, del servizio automobilistico;

dalle direzioni di sanità, di commissariato e dall'ufficio veterinario dei corpi d'armata di residenza se ufficiali superiori ed inferiori appartenenti al servizio sanitario, di commissariato e veterinario;

dal comando del corpo d'armata di residenza se ufficiali superiori ed inferiori del corpo d'amministrazione;

dalla direzione di sanità del corpo d'armata avente giurisdizione sul distretto di leva se cappellani;

dai comandi della legione territoriale nella cui giurisdizione risiedono gli ufficiali dei CC. RR.

All'atto della chiamata alle armi per mobilitazione gli ufficiali richiamati cessano di essere in forza e di dipendere come sopra è detto e passano in forza ed alla dipendenza del centro di mobilitazione o dell'ente al quale sono destinati.

3. — I documenti personali degli ufficiali in congedo ed in A.R.Q. (stato di servizio, libretti personali) sono conservati dalle autorità territoriali alle quali sono in forza.

4. — Gli ufficiali in A.R.Q. ed in congedo hanno l'obbligo di tenere costantemente informate della propria residenza ed abitazione le autorità militari dalle quali dipendono ai fini disciplinari e dalle quali sono tenuti in evidenza (v. n. 2 - lettera *a*) del presente titolo).

Il fatto di essere stato assente o di aver cambiato residenza ed indirizzo, non potrà essere addotto quale giustificazione per mancato ricevimento di ordini e comunicazioni che li riguardano nè li esimerà dall'incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge 27 marzo 1930, n. 460 e nelle sanzioni disciplinari (allegato 1).

In relazione a quanto sopra gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo, devono:

a) comunicare alle autorità militari indicate al n. 2 - lettera *a*) del presente titolo, i cambi di residenza o di abitazione;

b) indicare, quando si allontanano anche per breve tempo dalla propria residenza alle autorità stesse la persona (sempre residente nel Regno) alla quale siano da farsi, alla occorrenza, le comunicazioni che possano interessarli.

È fatto inoltre obbligo agli ufficiali in A.R.Q. e in congedo di partecipare a detti comandi, la professione che esercitano, o la loro qualità di impiegati o funzionari civili dello

Stato; in questo secondo caso essi dovranno notificare anche le variazioni dell'impiego per cambi di servizio o per promozione.

Qualora gli ufficiali risiedano in località diversa dalla sede dei comandi suddetti sono autorizzati a fare le comunicazioni di cui sopra per il tramite dei comandi di presidio e dei locali comandi dei CC. RR.

TITOLO *B*.

Impiego e destinazione di mobilitazione degli ufficiali in A.R.Q. e in congedo residenti nel Regno.

I. — *Ufficiali generali.*

1. All'impiego e alle destinazioni di mobilitazione di tutti gli ufficiali generali provvede il ministero della guerra (comando del corpo di stato maggiore).

II. — *Ufficiali superiori ed inferiori in aspettativa per riduzione di quadri.*

1. In caso di mobilitazione sono di massima impiegati negli stessi incarichi devoluti agli ufficiali in S.P.E.; sono a tale scopo inscritti in appositi ruoli a complemento di quelli degli ufficiali in S.P.E.

2. Alle destinazioni dei colonnelli provvede il ministero della guerra — comando del corpo di stato maggiore.

3. Alle destinazioni dei rimanenti ufficiali provvedono gli enti cui al titolo *A*, capo 2°, lettera *b*).

III. — *Ufficiali superiori ed inferiori in ausiliaria, in congedo provvisorio e di riserva.*

1. L'impiego in caso di mobilitazione degli ufficiali in ausiliaria ed in congedo provvisorio aventi grado di colonnello è in facoltà del ministero della guerra (art. 5 della legge 957 del 23 luglio 1930) (allegato 2).

2. Alla destinazione di tali ufficiali provvedono il ministero della guerra — comando del corpo di stato maggiore — e i comandi territoriali.

3. Tutti gli altri ufficiali in ausiliaria ed in congedo provvisorio sono impiegati, in relazione all'età e a seconda della loro attitudine o presso i reparti dell'esercito operante o presso enti e reparti territoriali secondo le norme contenute nella legge 957 del 23 luglio 1930 (allegato 2).

4. Gli ufficiali della riserva sono impiegati, di massima, in territorio; possono essere impiegati in reparti mobilitati soltanto quando ne diano esplicito consenso, e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. n. 60 della legge 11 marzo 1926 (allegato 3).
Tale consenso, secondo le norme contenute nell'istruzione per la mobilitazione, è richiesto per iscritto dall'autorità che propone e destina l'ufficiale e deve essere dato per iscritto su modello conforme all'allegato 4.

5. Alle destinazioni degli ufficiali di cui ai precedenti nn. 2 e 3 provvedono gli enti di cui al titolo *A*, capo 2° - lettera *b*) della presente circolare conformemente alle particolari disposizioni sancite dalle vigenti istruzioni.

IV. — *Ufficiali di complemento.*

1. Gli ufficiali di complemento concorrono alla costituzione dei quadri dell'esercito operante (unità di prima linea e ausiliarie), e sono impiegati in territorio a seconda l'età, come stabilito dall'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 957 salvo, bene inteso, le eventuali eccezioni derivanti dalle facoltà concesse al ministero della guerra dall'art. 4 della legge stessa, e tenute presenti le cognizioni ed attitudini professionali (v. allegato 2).

2. Alle destinazioni di mobilitazione di detti ufficiali provvedono gli enti territoriali dai quali gli ufficiali dipendono agli effetti della mobilitazione (v. titolo *A* - capo 2°, lettera *b*) secondo le norme particolari sancite dalle istruzioni vigenti.

V. — *Ufficiali in congedo ordinati sacerdoti cattolici.*

1. Gli ufficiali in congedo ordinati sacerdoti cattolici e soggetti a richiamo per mobilitazione, sono impiegati quali cappellani militari presso l'esercito operante o in territorio, a seconda l'età, le attitudini, e in relazione ai bisogni organici dei corpi, reparti e servizi mobilitati.

2. Alle destinazioni di mobilitazione dei cappellani militari provvedono le direzioni di sanità dei corpi d'armata aventi giurisdizione sui distretti di leva dei cappellani con le modalità previste dalle disposizioni di mobilitazione in vigore.

VI. — *Disposizioni comuni alle varie categorie.*

1. Le comunicazioni relative alla destinazione di mobilitazione agli ufficiali in A.R.Q. e in congedo interessati sono effettuate, di massima, dagli enti cui gli ufficiali sono in forza.

Dette comunicazioni non sono ripetute annualmente a tutti gli ufficiali, ma soltanto a coloro ai quali la destinazione di mobilitazione venga cambiata.

La destinazione stessa può anche essere revocata.

Tanto nel ricevere la nuova destinazione, quanto nel ricevere la comunicazione di revoca, l'ufficiale è tenuto a restituire all'autorità territoriale la partecipazione precedente in suo possesso.

Il fatto che la comunicazione non viene ripetuta, l'obbligo di restituire il documento all'autorità militare ed il carattere di riservatezza della comunicazione medesima impongono all'ufficiale in congedo lo stretto dovere di conservare con gelosa cura il documento stesso.

Le autorità militari interessate hanno il dovere di assicurarsi in occasione delle chiamate di controllo, di richiami alle armi per istruzione, che gli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri, i quali hanno ricevuto una destinazione di mobilitazione, siano in possesso della partecipazione e provvederanno in conformità delle disposizioni in vigore nei riguardi di coloro che non fossero in condizioni di presentare il documento.

2. *Chiamata alle armi per mobilitazione.* — L'ordine di chiamata alle armi per mobilitazione viene portato a conoscenza degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo e dei cappellani militari:

mediante manifesto;

mediante cartolina-precetto.

Il manifesto viene pubblicato ed affisso a cura dei comandi di distretto. Devono rispondere alla chiamata con manifesto:

a) tutti gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo e i cappellani militari appartenenti a classi, armi, specialità, servizi, categorie e gradi contemplati nel manifesto stesso;

b) gli ufficiali superiori e inferiori in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo i quali, pur non appartenendo alle classi, armi, specialità, servizi, categorie e gradi contemplati nel manifesto, abbiano avuta comunicazione di una destinazione di mobilitazione;

c) tutti gli ufficiali generali in A.R.Q. e in congedo che abbiano avuto una destinazione di mobilitazione.

Nel manifesto stesso sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi al centro di mobilitazione gli ufficiali e cappellani di cui alla lettera *a*).

Tutti i rimanenti ufficiali, lettere *b*) e *c*), dovranno partire dalla loro residenza entro 24 ore dall'affissione del manifesto.

Il trasporto sulle ferrovie dello stato per raggiungere il centro di mobilitazione è gratuito a presentazione del preavviso personale di destinazione o di altro documento di riconoscimento (tessera U.N.U.O.I. — stato di servizio — foglio di viaggio rilasciato dalle autorità comunali, ecc.).

Il trasporto sulle ferrovie, tramvie della industria privata e sulle linee di navigazione è pure gratuito: occorre però che gli ufficiali e cappellani siano muniti di biglietto da rilasciarsi dalle stazioni di partenza, dagli uffici militari imbarchi e sbarchi o dalle società di navigazione, dietro presentazione di uno dei documenti sopraindicati.

Il trasporto sulle linee automobilistiche è a pagamento; la spesa sarà rimborsata dietro presentazione del biglietto acquistato.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo appartenenti alle classi richiamate specificatamente indicate sul manifesto di richiamo, i quali, per cause imprevedibili, non conoscano la loro assegnazione di mobilitazione dovranno presentarsi:

al comando della divisione territoriale di residenza se ufficiali superiori di arma combattente, del servizio chimico o del servizio automobilistico;

alle direzioni ed uffici del corpo d'armata di residenza, se ufficiali superiori dei corpi sanitarî di commissariato e veterinario;

al comando di corpo d'armata di residenza se ufficiali superiori di amministrazione;

al comando di distretto di residenza se ufficiali inferiori.

Qualora il richiamo per mobilitazione avvenga per cartolina precetto, le cartoline saranno spedite a tutti gli interessati a cura dell'autorità cui compete in base alle vigenti istruzioni di mobilitazione.

Immutate permangono le disposizioni relative ai trasporti: la cartolina-precetto vale come documento di viaggio.

Qualunque sia la modalità del richiamo, l'ufficiale che non possa rispondere alla chiamata per infermità deve trasmettere al centro al quale avrebbe dovuto presentarsi, un certificato medico, legalizzato dal capo dell'amministrazione comunale e vistato dall'autorità militare viciniore: il certificato deve essere rinnovato ogni 10 giorni.

TITOLO C.

Assunzione in forza, dipendenza e impiego degli ufficiali in A.R.Q. e in congedo residenti all'estero, nelle colonie, nelle isole dell'Egeo.

1. *Ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e in congedo residenti all'estero.* — Gli ufficiali generali aventi grado di generale d'armata o di corpo d'armata che eleggono domicilio all'estero rimangono in forza al ministero - ufficio generali.

I rimanenti ufficiali generali sono assunti in forza, salvo il disposto del seguente n. 3, dal comando del corpo d'armata di Roma al quale quindi gli enti che hanno in forza i predetti ufficiali generali dovranno trasmettere i documenti personali.

I rimanenti ufficiali sono assunti in forza dai distretti militari di leva ai quali gli enti territoriali che hanno in forza gli ufficiali stessi dovranno trasmettere i documenti personali.

L'ufficiale che rimpatria definitivamente:

a) ne dà direttamente comunicazione al ministero se ufficiale generale avente grado di generale d'armata o di corpo d'armata;

b) si deve presentare all'autorità militare della località di residenza, che, in base alle disposizioni contenute nella presente circolare deve prenderlo in forza se ufficiale generale avente grado di generale di divisione o di brigata, ufficiale superiore o ufficiale inferiore.

Detta autorità richiederà i documenti dell'ufficiale al corpo d'armata di Roma se generale di divisione o di brigata, al distretto militare di leva se ufficiale superiore od inferiore.

2. *Ufficiali in congedo e in A.R.Q. residenti in colonia.* — Eccezion fatta per i generali di armata e di corpo d'armata che rimangono in forza al ministero della guerra — ufficio generali — sono tenuti in forza e dipendono, a tutti gli effetti, dai rispettivi comandi R.C.T.C.

3. *Ufficiali in A.R.Q. e in congedo residenti nelle isole dell'Egeo in Asia Minore, in Siria, in Palestina, nelle isole di Candia e Cipro e nel territorio di giurisdizione del Regio consolato di Alessandria d'Egitto.* — Gli ufficiali generali sono in forza, a seconda del grado, al ministero della guerra e al comando del corpo d'armata di Bari analogamente a quanto stabilito per gli ufficiali residenti nel Regno. Nulla di variato circa quanto si riferisce alle loro destinazioni di mobilitazione.

Gli altri ufficiali sono in forza e dipendono a tutti gli effetti disciplinari e di mobilitazione, dal comando dei presidi militari dell'Egeo; a detto comando spetta quindi la custodia dei documenti personali di tali ufficiali.

Le designazioni di mobilitazione e le relative partecipazioni vengono effettuate dal predetto comando conformemente alle norme di mobilitazione in vigore.

TITOLO *D*.

Disposizioni varie.

1. *Assegnazioni e trasferimenti.* — Gli ufficiali di complemento, all'atto della nomina a sottotenente di complemento, sono assegnati per il servizio di prima nomina, ad un ente al quale passano effettivi; al termine del servizio di prima nomina passano effettivi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione eleggono la propria residenza.

Gli ufficiali di complemento che, ottenuta la nomina a sottotenente, hanno facoltà di rimandare il servizio di prima nomina, sono assunti senz'altro in forza dal distretto di residenza: in caso di mobilitazione dovranno presentarsi allo stesso ente presso il quale avrebbero dovuto far servizio di prima nomina; non potranno essere impiegati nei reparti mobilitati se non dopo un mese di servizio in territorio.

Le assegnazioni e trasferimenti per ultimato servizio di prima nomina, per cambio di residenza da distretto a distretto, da divisione a divisione o da direzioni od uffici di corpo d'armata, sono pubblicati nel *bollettino ufficiale* delle nomine e promozioni.

2. *Ufficiali dispensati dai richiami alle armi.* — Gli ufficiali in congedo dispensati dai richiami alle armi per mobilitazione, a senso del regolamento sulla dispensa continuano a rimanere in forza e a dipendere agli effetti disciplinari dagli enti territoriali di cui al precedente titolo *A* n. 1 e n. 2 comma *a*) del presente stralcio.

3. *Ufficiali che si recano all'estero*:

gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria, ed in congedo provvisorio non possono recarsi all'estero se non abbiano ottenuto il preventivo nulla-osta che dovrà essere richiesto al comando del corpo d'armata di residenza tramite l'autorità militare territoriale dalla quale dipendono agli effetti disciplinari giusta le norme dettate nel presente stralcio;

gli ufficiali di complemento e di riserva che intendano recarsi all'estero non sono tenuti a chiedere il preventivo nulla-osta. Debbono però darne avviso all'autorità militare che li ha in forza.

Le norme di cui sopra valgono anche per il caso in cui gli ufficiali intendano trasferirsi definitivamente all'estero.

4. *Uniforme.* — Gli ufficiali in congedo ed in aspettativa per riduzione di quadri allorchè sono richiamati alle armi presso un corpo, devono vestire l'uniforme grigio verde del corpo stesso.

TITOLO *E*.

Ufficiali in congedo assoluto residenti nel Regno, nelle colonie e nei presidi dell'Egeo.

1. Gli ufficiali in congedo assoluto — eccezion fatta per gli ufficiali del ruolo speciale per i quali vigono particolari disposizioni — sono tenuti a ruolo su apposito registro e dipendono, agli effetti disciplinari, dagli stessi comandi ed enti contemplati, per gli ufficiali in A. R. Q. e delle altre categorie in congedo, dal presente stralcio.

2. Per gli ufficiali in congedo assoluto non è previsto, di massima, alcun impiego di mobilitazione; pertanto non sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nei titoli *A*, *B*, *C*, *D*, del presente stralcio eccezion fatta per le dipendenze disciplinari di cui al precedente comma.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato 1 allo stralcio della circ. 706
del *giornale militare* 1933-XII.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 460.

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza ed abitazione e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti con un'ammenda da lire 300 a lire 1500.

Art. 3.

Omesso.

Art. 4.

Omesso.

Art. 5.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite con i precedenti articoli 2 e 4 possano presumersi inefficaci, anche se applicate al massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle sino al doppio.

Art. 6.

In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni lire 30, senza tener conto della frazione di lire 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese alla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

Art. 7.

La cognizione delle contravvenzioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge è deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 8.

Le autorità giudiziarie, davanti alle quali siano in corso procedimenti per le contravvenzioni previste dagli articoli 165 e 166 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto n. 1437 del 5 agosto 1927-V, e dall'art. 85 della legge n. 1066 del 23 giugno 1927-V sulla leva marittima, se non sia stata fissata la data del dibattimento, provvederanno all'immediata trasmissione degli atti relativi al tribunale militare competente.

Art. 9.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Allegato 2 allo stralcio della circ. 706
del *giornale militare* 1933-XII.

LEGGE 23 luglio 1930, n. 957.

Avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 1.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali dell'ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 2.

Omesso.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento sono assegnati alle unità di prima linea, alle unità ausiliarie e a quelle territoriali a seconda della loro età.

Sono assegnati alle unità di prima linea:

i subalterni fino al 40° anno di età compreso;

i capitani fino al 45° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli fino al 50° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità ausiliarie:

i subalterni dal 41° fino al 48° anno di età compreso;

i capitani dal 46° fino al 52° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 51° al 56° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità territoriali.

i subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;

i capitani dal 53° al 56° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 57° al 58° anno di età compreso.

Art. 4.

È in facoltà del ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea e in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e quelli del congedo provvisorio degli anzidetti gradi che il ministero crederà di impiegare saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dagli articoli precedenti per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del ministero della guerra.

L'impiego degli ufficiali di riserva è fatto secondo le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali.

. . . .

. . . .

Allegato 8 allo stralcio della circ. 706
del *giornale militare* 1933-XII.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 400.

Nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

. . . .

. . . .

TITOLO V.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 57.

Omesso.

Art. 58.

Omesso.

Art. 59.

Omesso.

Art. 60.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati che previo loro consenso.

. . . .

. . . .

Allegato 4 allo stralcio della circ. 706
del *giornale militare* 1938-XII.

Dichiarazione di gradimento da rilasciare da ufficiali della riserva destinati ad unità mobilitate.

Il sottoscritto (1) . . . .

(2) . . . . *nella riserva*, dichiara di gradire l'assegnazione, in caso di mobilitazione al (3) . . . . *mobilitato.*

Data . . . .

Il (4) . . . .

---

(1) Casato e nome.
(2) Grado.
(3) Comando, reparto o servizio.
(4) Grado e firma.

PARTE SECONDA

N. 707. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1603. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari.** — (Ragioneria centrale). — 27 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 285, dell'11 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, n. 389, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 622, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri provvedimenti aventi rifletti finanziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	5000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizio di artiglieria, ecc. . . .	L.	3000 —
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	2000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	5000 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 708. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Facilitazioni per la nuova uniforme agli ufficiali di complemento che debbono iniziare il servizio di prima nomina al 1° febbraio 1934.** — (Gabinetto). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare del *giornale militare* n. 654 del 31 ottobre 1929 - Anno VIII, si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni dipendenti che il consiglio di amministrazione dell'unione militare ha deliberato i seguenti provvedimenti a favore del gruppo di ufficiali di complemento che debbono iniziare il servizio di prima nomina il 1° febbraio p. v.:

a) ridurre le spese di trasformazione della giubba grigio-verde da chiusa in aperta da lire 46,50 (spesa per sottotenenti di fanteria) a L. 24,50;

b) elevare il credito da L. 1000 a L. 1200 per gli ufficiali che debbono compiere tre mesi di servizio, e da L. 1800 a L. 2000 per quelli che debbono compiere più di sei mesi di servizio.

Le ritenute a sconto debito dovranno essere calcolate in modo che all'atto del congedamento i debiti risultino completamente saldati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 709. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche per il 1934-XII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

In relazione alle prescrizioni contenute nel n. 14 dell'appendice alla « Istruzione a cavallo ed addestramento ippico per l'arma di cavalleria » sono confermati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1934 i seguenti ufficiali:

Corpo d'armata di Torino, colonnello IMODA cav. Giovanni, comandante il reggimento Nizza Cavalleria.

Corpo d'armata di Alessandria, colonnello GAUTIER cav. Edoardo, a disposizione del C. A. di Alessandria.

Corpo d'armata di Milano, colonnello GAGGINI cav. Mario, comandante il reggimento artiglieria a cavallo.

Corpo d'armata di Verona, generale OLIVETTI cav. Alfonso, comandante artiglieria C. A. di Verona.

Corpo d'armata di Trieste, generale PONZA di S. MARTINO cav. Alberto, comandante artiglieria C. A. di Trieste.

Corpo d'armata di Bologna, generale MURARI della CORTE BRA' conte cav. Sebastiano, comandante 11ª brigata di cavalleria.

Corpo d'armata di Firenze, colonnello SCANAGATTA cav. Ubaldo, comandante 19° artiglieria da campagna.

Corpo d'armata di Roma, colonnello UBERTALLI cav. Ruggero, comandante il reggimento Genova cavalleria.

Corpo d'armata di Bari, colonnello CASTAGNA cav. Giacomo, comandante il 14° artiglieria da campagna.

Corpo darmata di Napoli, colonnello FERRARI ORSI cav. Federico, comandante reggimento cavalleggeri Aosta.

Corpo d'armata di Udine, generale CHIAPIRONE cav. Ferdinando, comandante 1ª brigata di cavalleria.

Comando militare della Sicilia (Palermo), colonnello PAOLOTTI cav. Teodoro, comandante il 22 artiglieria da campagna.

Comando militare della Sardegna (Cagliari), generale ROSANO cav. Giovanni, comandante artiglieria della Sardegna.

Presidio e dintorni di Pinerolo, generale BONATI cav. Cesare, comandante scuola applicazione di cavalleria.

Ippodromo e terreni di Tor di Quinto, maggiore FORMIGLI cav. Francesco, comandante il distaccamente di Tor di Quinto, della scuola di applicazione di cavalleria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 710. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali ammessi al 3° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

A frequentare il corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche di cui alla circolare n. 684 *giornale militare* c. a., è comandato il maggiore di artiglieria in servizio tecnico automobilistico CARRERA cav. Mario dell'officina automobilistica R. E.

Tale corso avrà inizio presso la Regia scuola d'ingegneria in Torino il 4 gennaio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 711. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la costituzione dei depositi di materiali esplosivi » - edizione 1931.** — (Direzione generale del genio). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la costituzione dei depositi di materiali esplosivi » - edizione 1931.

Sarà distribuita, a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo ministero, agli enti indicati nella circolare n. 44 del *giornale militare* del 1932.

La pubblicazione avrà il numero categorico 2632. Il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 0,20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 712. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1878.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

Visto l'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 - Anno X, n. 1332, determino che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio), a qualunque categoria già inscritti, nati nell'anno 1878, siano col 31 dicembre ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età.

A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del paragrafo 85 del regolamento per le matricole per quanto riguarda la parificazione dei fogli matricolari col ruolo matricolare.

I fogli matricolari dei militari suddetti, che, giusta il citato paragrafo 85, dovrebbero venire trasmessi al ministero della guerra, saranno invece conservati dai distretti di leva, e perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi dei corpi delle truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania, della Cirenaica ed il comando dei presidi delle isole italiane dell'Egeo, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 713. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

La fornitura di nafta per motori ad iniezione occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1934 è stata affidata all'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — Condizioni particolari tecniche.

La nafta sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto la denominazione di « Petrolina » e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'unito allegato n. 4.

2. — Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di petrolina sono indicati nell'elenco annesso (alleg. n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per quantitativi fino a kg. 1500;

entro il termine di 5 giorni, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni kg. 10 di petrolina non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20% del costo complessivo netto della petrolina fornita in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quatitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dell'acquisto in danno.

3. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno ma, in ogni modo, non meno di una volta per trimestre, facendo prelevare il campione in contradditorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità della petrolina affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di petrolina di kg. 5 (cinque).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. E. che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di petrolina da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. E. parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — Penalità per fornitura di petrolina non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di petrolina dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15% del valore del quantitativo di petrolina complessivamente acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo, nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto della petrolina dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare un prodotto corrispondente (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire petrolina corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°;

b) di continuare ad acquistare la petrolina dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire petrolina corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. E.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando, alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di petrolina prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi in corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di petrolina fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3 che sono *esclusivamente* autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — Località di consegna.

La petrolina sarà fornita franca di ogni spesa presso uno dei depositi costieri od interni di cui all'allegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esista un deposito costiero od interno la petrolina dovrà essere fornita su vagone alla stazione ferroviaria della città residenza del prelevatario o alla stazione ferroviaria più vicina al prelevatario stesso quando non esiste scalo ferroviario, aggiungendo però al prezzo della petrolina il costo del trasporto ferroviario dal più prossimo deposito della ditta alla stazione ferroviaria ove viene spedita la petrolina. Tale costo di trasporto ferroviario sarà esposto in fattura distintamente di quello della petrolina.

6. — Computo del peso.

La petrolina viene venduta in base al peso netto.

7. — Prezzo.

L'assuntore è tenuto a fornire la petrolina al prezzo di lire 74 al quintale netto, incluso il dazio, tassa di vendita, aggio ed altri diritti statali presenti e futuri.

8. — Norme di prelevamento.

I prelevamenti della petrolina saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere compilate, anche manualmente, secondo il modello annesso (alleg. n. 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre essere fatta menzione del corpo di armata e dell'ufficio di amministrazione dal quale l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo (in peso) della merce prelevata su appositi « buoni di prelevamento » a due tagliandi: *A*, *B*, di cui all'unito modello (alleg. n. 2) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate.

All'atto della consegna della merce, il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando *A*. Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando *B*, che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 1° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — Modalità di pagamento.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente:

« *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. E. di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra del seguente tenore:

« *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . . in data . . . .*

La spesa viene imputata al cap. . . . . . . eserc. . . . . .

Il capo ufficio amministrazione

Il consegnatario

Il gestore o direttore (o capo ufficio)

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 10.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli, ufficio vendita di Milano, e da commutarsi in vaglia bancario della Banca d'Italia a favore della stessa azienda generale, ufficio vendita Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul conto corrente 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — **Imballaggi.**

La petrolina potrà essere prelevata:

a) imballata, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna;

Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino;

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

e) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

11. — Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.

I prelevamenti di petrolina effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. E. una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

della richiesta di prelevamento

(1) ....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta ....

(circolare 713 *giornale militare* 1933)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193.. - Anno ....

Il ....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ....

La ditta..

Agenzia o deposito di ....

consegnerà al (1) ....

dipendente dal (2)........... ;..

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo......

...................; ....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193.. - Anno ..

Il ....

---

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando A**

SOCIETÀ . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del combustibile	Quantità Kg.
Petrolina.	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . . li . . . . 193. . . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando B**

SOCIETA . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del combustibile	Quantità Kg.
Petrolina	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . ., li . . . . 193. . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda generale italiana petroli (A. G. I. P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia	Deposito militare dell'Antognana.
Vado Ligure	Deposito A.G.I.P.
Fiume	Raffineria olii minerali S. A.
Venezia	Porto Marghera.
Napoli	Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino	Gianoli & Coppa, Corso Re Umberto, 7.
Biella	Rossi Bruno, via Umberto, 42.
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.
Cuneo	Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, piazza Vittorio Emanuele II.
Ivrea	Lotti Giuseppe Manlio, C. C. Nigra, 8.
Milano	Attilio Cassoni & C., via Monte di Pietà, 1-A.
Como	Saba dell'Oca, via Ospedale, 5.
Lecco	Saba dell'Oca, Ponte Azzone Visconte (Lecco) Strada provinciale.
Varese	Saba dell'Oca, via Bainsizza, 1.
Piacenza	Enea Cigala & F., via Roma, 17.
Pavia	F.lli Gianni e Italo Rossi, via Rismondo Francesco, 1.
Sondrio	Paini e Spagnolin, via Trieste, 1.
Bergamo	Dott. Giuseppe Pucci, via S. Michele (angolo Piazza Baroni).
Brescia	Amistani F. & C., via Nino Bixio, 1.

Cremona	Gambazzi cav. Francesco, via Robolotti, 3.
Mantova	Borelli cav. col. Arminio, via Oberdan, 19.
Verona	Avanzini Eugenio, via Mazzini, 50.
Bolzano	Cav. Vito Radina & C., via Rosmini, 7.
Padova	Albertazzi Aldo, via S. Fermo, 18.
Rovigo	Enzo Loyon, via Mazzini, 34.
Trento	Rag. Ugo Manganelli, via del Brennero, 3.
Venezia	Ciaccia Vincenzo, San Marco, Piscina San Moisè, 2054.
Vicenza	Colognese Pietro, C. P. Umberto, 10.
Fiume	Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.
Trieste	Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.
Pola	Mann & Rossi, via Monti, 2.
Gorizia	Vestrini Roberto, via Montesanto, 32.
Udine	Travani Attilio, via Savorgnana, 12.
Pordenone	F.lli Mantovani, via Grigoletti.
Treviso	Saibane Cesare, Borgo Cavour.
Belluno	Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.
Alessandria	Mignone dottor Secondo & Chiodi E., via Roma, 35.
Genova	Siliato rag. S. L., via XX Settembre, 2-13.
Savona	Beccaria geom. Pietro & comm. dott. Mario Lessona, corso Principe Amedeo, 2.
S. *Remo*	Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi, 21.
La Spezia	Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni, 8.
Bologna	Agenzia Vendita Prodotti A.G.I.P. dott. Parenti e dott. Muggia, via Nazario Sauro, 25.
Ferrara	Orsi Luigi, via Borgoleoni, 7-9.
Modena	Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.
Parma	Bistolfi rag. Guido, viale P. Toschi, 8.
Reggio Emilia . . .	Ing. R. Amoretti avv. U. Maestri, via Francesco Crispi, 2.
Ancona	Rag. Iridic Mantovani, corso Mazzini, 34.

Macerata	Serafini R. Giuseppe, via R. Margherita, 14.
Pescara	Sgambatti Umberto & cav. Mauro Raffaele, corso Vittorio Emanuele, 434.
Rimini	Dott. Giovanni Leonardi, via Roma.
Forlì	Rag. Bendi Alberto, via Bruni, 1-*b*.
Ravenna	Meldolesi rag. Enzo, via Farini, 8.
S. Benedetto Tronto	Flajani Ettore & Livio Loffreda, viale XX Settembre.
Arezzo	Palleggi & Vannucci, Corso V. Emanuele, 36.
Firenze	Avv. Carlo Sestini, via Rondinelli, 3 (dep. a Castel.).
Grosseto	Arturo Gorrieri, via Roma, 10.
Livorno	S. A. Lufrif. O. Coppini, via Indipendenza, 8.
Pisa	S. A. Lubrif. O. Coppini, via V. Emanuele, 24.
Lucca	Ing. Oliviero Sacenti, via V. Emanuele, 2.
Siena	Cav. Pasquale Lazzeri, via Costarella dei Barbieri, 1.
Pistoia	Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara, 1.
Aquila	I. Recine e Lucci, via Cesare Battisti, 2.
Cagliari	Cav. Devoto Dino, viale Trieste, 63.
Sassari	Conti Giuseppe, via Roma, 7.
Perugia	Consorzio Agr. Cooperat., corso Vannucci, 5.
Rieti	Jacoboni Annibale, piazza Potenziani, 6.
Roma	Marzani & Fasce, via del Tritone, 125.
Civitavecchia	Ditta Arturo & Cruciano F.lli Parenti, via XVI Settembre, 18.
Frosinone	Zeppieri Virgilio, corso Vittorio Emanuele.
Viterbo	Parenti Romolo & C., via Cassia pal. Brusa.
Spoleto	Soc. an. comm. ind. agr., via Nursina.
Terni	Ferranti Alfredo & Figli, piazza XXI Aprile.
Foligno	Lesandrini Umberto.
Avellino	Cav. Paolo D'Argenio, via Mancini, 12-20.

Benevento	Adolfo Basile, via Valforte.
Campobasso	Colagiovanni Ferdinando, corso Vittorio Emanuele, 27.
Napoli	S. A. Cutolo, via Chiatamonte, 65.
Potenza	Dott. rag. Antonio Ferretti, corso Vittorio Emanuele.
Salerno	Soriente & Jannone, via Flavio Gioia, 5.
Bari	G. I. Nuovo, via Bozzi, 48.
Foggia	D. & R. F.lli Antonacci, via Trieste, 28.
Lecce	Alberto Pino & Francesco Chillini, via Palladini, 10.
Taranto	Rag. Giuseppe Buono, via dei Cesari, 2.
Brindisi	Briganti Ippazzio, Porta Mesanne, 75.
Matera	Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto, 5.
Reggio Emilia	Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, 12.
Catania	Comoni & Compagno, via Anzalone, 7.
Messina	Macrì & Interdonato, via S. Cecilia, 92.
Catanzaro	La Russa Achille, Largo Banca d'Italia.
Palermo	Bazn & Ing. Ferruzza, via P. Belmonte, 87.
Caltanissetta	Cangitano avv. Salvatore, corso Vittorio Emanuele, 106.
Siracusa	F.lli Malfitano fu M., corso Umberto I, 132.
Porto Empedocle	F.lli Vinti, via Francesco Crispi, 448.
Trapani	Tedesco Domingo Gaspare, via Ricc. Passeneto.
Cosenza	Perugini & Zagarese, corso Mazzini, 130-134.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche della petrolina.

La petrolina sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto tale denominazione e dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Densità a 15° C non superiore a 0,880.

Infiammabilità P. M. non inferiore a 70° C

Viscosità Engler a 50° C circa 1,2.

Punto di congelamento, non superiore a — 20° C.

Potere calorifico superiore, non inferiore a 10.600 calorie.

Distillazione Engler fino a 300° C, non meno del 60 %.

Percentuale asfalto duro, praticamente esente.

Percentuale zolfo, minore del 0,20 %.

Sedimento, acqua, materie estranee: traccie.

Reazione: neutra.

Tale combustibile, usato per l'alimentazione dei motori ad olio pesante « Fiat 632 » e « Lancia RO », deve assicurare un regolare funzionamento dei motori stessi.

N. 714. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare numero 606 del *giornale militare* c. a., si comunicano qui di seguito i prezzi di cessione e di addebito dei seguenti generi, con decorrenza dal 16 dicembre 1933:

Fieno, al quintale	L.	27
Paglia mangiativa e da lettiera, al quintale	»	11

Valgono in proposito le norme contenute nella predetta circolare n. 606, in quanto applicabili.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 715. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 dicembre 1933 - Anno XII.

Il 2° corso applicativo per capitani delle armi combattenti di cui alla circolare 685 *giornale militare* c. a. avrà inizio il giorno 12 gennaio 1934-XII anzichè il giorno 4 gennaio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 59ª, anno 1933-XII, circolare 640:

A pagina 2345 il secondo periodo del n. 12 è sostituito dal seguente:

« Alla richiesta dovranno essere unite due fotografie formato tessera ed un vaglia bancario di L. 125, di cui L. 90 a saldo del certificato O. A. e L. 35 per il libretto ferroviario ».

Dispensa 62ª, anno 1933-XII, circolare 679:

A pagina 2490, al secondo capoverso del n. 6, ove è detto « Soltanto qualora nella stessa sede non esistesse alcun corpo « provvisto di officina avente sede viciniore, », sostituire con « Soltanto qualora nella stessa sede non esistesse alcun corpo « po provvisto di officina e non vi fosse la convenienza di ri« correre al corpo dotato di officina avente sede viciniore, ».

PREZZO L. 2 —

(6104880) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª 1933 - ANNO XII 30 DICEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 30 DICEMBRE 1933-XII

Tributo un encomio solenne al soldato **MANCI Latino** del 4° reggimento artiglieria pesante, aggregato al 6° reggimento artiglieria pesante:

« Conduttore di un trattore su di una mulattiera a forte pendenza, accortosi che si era spezzata la fune di acciaio che ancorava il trattore, con abile manovra e sicuro rischio della propria esistenza, impediva che la macchina travolgesse i suoi camerati e precipitasse in un profondo burrone. Cadeva così sotto il trattore, rimanendo miracolosamente illeso.

Esempio mirabile di sangue freddo, pronta decisione, sprezzo del pericolo ».

Casa Ciaisce - Camporosso (prov. Imperia), 12 ottobre 1933-XI

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 2621

PARTE PRIMA

N. **716 - 27 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1709. - Avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare *Pag.* 2625

» **717 - 27 novembre 1933** - Anno XII — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1711. - Integrazione della composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica. . . » 2627

» **718 - 27 novembre 1933** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1712. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote . . . . » 2629

» **719 - 30 novembre 1933** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1713. - Cessione gratuita di materiali d'armamento e munizioni del R. esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . » 2631

» **720 - 13 dicembre 1933** Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1706. - Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . » 2633

N. **721 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali a disposizione della R. marina . . . . *Pag.* 2639

» **722 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione . . . . » 2641

» **723 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali del gruppo *C* perduti da militari di truppa . . . . » 2645

PARTE SECONDA

N. **724 - 16 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . . . *Pag.* 2647

» **725 - 19 dicembre 1933** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — XXIII campionato militare ippico (1ª prova preolimpionica) - aprile 1934 . . . . » 2648

» **726 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Gare nazionali di scherma fra ufficiali . . » 2649

» **727 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice G - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito . . . . » 2655

» **728 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme pratiche di costruzione delle fosse sistema « Mouras » . . . . » 2655

NOTIFICAZIONE . . . . » 2656

PARTE PRIMA

Circolare N. 716. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1709. - Avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 26 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni alle norme relative alla carriera del geodeta capo dell'Istituto geografico militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il geodeta capo dell'Istituto geografico militare può conseguire i gradi 5° e 4° dell'ordinamento gerarchico, dopo, rispettivamente, 8 e 7 anni di permanenza nel grado precedente.

Art. 2.

Le promozioni ai gradi 5° e 4°, di cui al precedente art. 1, sono effettuate per merito assoluto, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 136 — MANCINI.

N. 717. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1711. - Integrazione della composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 26 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 317, 318 e 319 del Codice penale per l'esercito e l'art. 338 del Codice penale marittimo, sulla composizione del Tribunale supremo militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di modificare la composizione del Tribunale supremo militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Tribunale supremo militare, in aggiunta ai giudici militari che lo compongono a norma delle disposizioni in vigore, due ufficiali generali della Regia aeronautica, dei quali uno come giudice effettivo e l'altro come giudice supplente.

Quando il Tribunale supremo è chiamato a pronunciare sui conflitti sollevati fra Tribunali militari territoriali e Tribunali militari marittimi, in procedimenti nei quali uno dei giudicabili appartenga alla Regia aeronautica, devono, per la validità delle deliberazioni, intervenire, oltre il presidente, cinque giudici civili e tre militari, dei quali uno appartenente alla Regia aeronautica e due alla Regia marina.

Art. 2.

La nomina dei giudici componenti il Tribunale supremo militare, appartenenti alla Regia aeronautica, è fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra e di quello per l'aeronautica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 137. — MANCINI.

N. 718. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1712. - Modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 26 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti ed aggiunte al testo unico predetto, per meglio armonizzarne le prescrizioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 8 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — La rendita diviene interamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di tenente colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica o nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore e femmine di età minore non maritate.

« Quando l'ufficiale è promosso a grado superiore, o consegue la nomina a primo tenente o a primo capitano, la rendita prescritta dall'art 4 è ridotta — previa declaratoria del Tribunale supremo militare, su ricorso dell'interessato — alla misura stabilita per il nuovo grado o la nuova qualifica conseguiti ».

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 135. — MANCINI.

N. 719. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto n. 1713. - Cessione gratuita di materiali d'armamento e munizioni del R. esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale.** — (Gabinetto; Direzione generale di artiglieria). — 30 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 26 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ha attualmente in consegna materiali d'armamento e munizioni dell'Amministrazione militare;

Considerato che per l'espletamento dei compiti ad essa affidati è necessario porre la Milizia stessa in possesso stabile dei materiali suddetti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I materiali d'armamento e munizioni relative del Regio esercito che attualmente sono in consegna alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vengono ceduti a questa gratuitamente, con semplice passaggio di carico.

Spetta al Ministero della guerra di designare i materiali di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il passaggio di carico avrà luogo gradualmente in conformità degli accordi che all'uopo verranno presi dal Ministero della guerra con il Comando generale della Milizia predetta.

Di ogni passaggio di carico verrà data comunicazione volta per volta al Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 · Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 143. — MANCINI.

N. 720. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. **decreto-legge n. 1706. - Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.** — (Gabinetto). — 13 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 23 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di emanare norme complementari a favore dei caduti, invalidi e feriti per la causa fascista e di coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, nonchè di estendere agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 i benefici concessi dalle disposizioni vigenti per il personale statale ex-combattente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme legislative in vigore che estendono la concessione di pensioni e di assegni privilegiati di guerra e le connesse provvidenze per la protezione e l'assistenza dei minorati di guerra ai cittadini divenuti invalidi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 per la causa fascista ed ai congiunti dei caduti, nell'indicato periodo di tempo, per la causa stessa, sono applicate anche ai cittadini che riportarono la invalidità predetta in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, nonchè ai congiunti di coloro che, per eventi verificatisi nei medesimi periodi di tempo, incontrarono la morte per la causa fascista.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359, che, nei riguardi dei cittadini residenti all'estero, stabiliscono la estensione, di cui al precedente articolo, senza limite di scadenza ed a decorrere dal 23 luglio 1919, si applicano a decorrere dal 23 marzo 1919.

Art. 3.

Le domande per la liquidazione, ai sensi dei precedenti articoli, delle pensioni e degli assegni privilegiati devono essere presentate entro due anni dalla data di attuazione del presente decreto-legge.

È riaperto sino alla scadenza di detto periodo il termine per la presentazione delle domande riferibili ad eventi che si sono verificati dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, od anche successivamente, qualora si tratti di eventi verificatisi all'estero.

Le concessioni hanno effetto dalla data di attuazione del presente decreto-legge.

Art. 4.

I beneficî previsti dagli articoli 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 7 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, 6 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive modificazioni ed estensioni a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, sono estesi a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tali effetti il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 sarà computato:

a) in aumento all'anzianità utile ai fini della determinazione degli stipendi nel grado ricoperto all'entrata in vigore del presente decreto o in quello conferito all'atto della successiva nomina. Qualora però nel grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto l'indicato computo non dia luogo, in tutto o in parte, ad un effettivo miglioramento di trattamento economico, il computo medesimo sarà effettuato, integralmente o per la rimanente parte, nel grado che venga successivamente conseguito;

b) in aumento al servizio di ruolo, per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo, ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianità richiesti per la promozione dal grado undicesimo al grado decimo dei personali civili dei gruppi *A* e *B*; per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni al grado ottavo dei ruoli dei personali civili di gruppo *A* e al grado nono dei ruoli di gruppo *B* nonchè per l'ammissione ai concorsi e nelle designazioni per anzianità congiunta al merito per le promozioni al grado undicesimo dei ruoli di gruppo *C*.

Resta fermo, peraltro, il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per le promozioni al grado ottavo di gruppo *A*, al nono di gruppo *B* ed al grado undecimo di gruppo *C*.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non dà titolo, in niun caso, nè ad arretrati, nè a retroattività di effetti delle promozioni di grado.

Art. 5.

Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 4 e che siano, inoltre, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, hanno anche diritto al computo del periodo di iscrizione anteriore alla Marcia stessa, ai fini della liquidazione della pensione normale, dopo raggiunto il minimo di servizio necessario pel conseguimento della pensione medesima.

Per il personale predetto i computi, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 e quello indicato al comma precedente sono attuati pel periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore.

Art. 6.

Nell'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il numero 7 è sostituito dal seguente: « 7° — Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Art. 7.

All'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 23 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio d'amministrazione valuterà altresì quale titolo di merito, ai fini delle promozioni di grado da conferire per merito comparativo, l'appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Art. 8.

L'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, è modificato come segue:

« Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono riservarsi agli ex-combattenti e a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, nelle nuove assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex-combattenti e degli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima dell'indicata data che risultino idonei nei concorsi relativi ».

Nulla è però innovato al disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'articolo 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre

1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, sono estese, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che abbiano già ottenuta, o che otterranno, la nomina nei ruoli del personale civile di gruppo *C*.

Art. 10.

Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste nel precedente art. 4 e che abbiano conseguito, inoltre, il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 hanno diritto ai beneficî di cui al precedente art. 5.

I beneficî medesimi e quelli previsti negli articoli 6 a 9 sono concessi anche ai feriti, in possesso del brevetto anzidetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 149. — MANCINI.

N. 721. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo per gli ufficiali a disposizione della R. marina.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1933 — Anno XII.

Per gli ufficiali del R. esercito a disposizione della R. marina viene adottato uno speciale distintivo consistente in una piccola ancora di metallo dorato (come da figura in dimensioni ingrandite), che viene applicata nel tondino del fregio del berretto, al posto del numero del reggimento o della croce di Savoia.

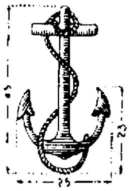

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

N. 722. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione. — (Comando del corpo di stato maggiore). — 28 dicembre 1933 - Anno XII.

Il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1465 fissa la dipendenza e, in via generica, le attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione (circolare 631 *giornale militare* c. a.).

Nella presente circolare vengono precisate tali attribuzioni e le modalità per l'assolvimento dei còmpiti affidati all'ispettore stesso.

I. — *L'ispettore di mobilitazione in pace coadiuva il comandante della divisione in tutto quanto concerne studi di mobilitazione e conseguenti predisposizioni degli enti* (1) *comunque dislocati nel territorio della divisione* alla quale è assegnato e *all'atto della mobilitazione* dirige e controlla l'attuazione delle predisposizioni studiate in tempo di pace, vigilando particolarmente perchè esse si compiano con regolarità, ordine e nei tempi previsti dai documenti in vigore.

II. — Particolarmente:

1° in pace:

a) sorveglia il funzionamento degli uffici di mobilitazione dei centri e dei distretti e ne indirizza il lavoro;

b) controlla i documenti di mobilitazione compilati dai distretti, dai centri e dagli enti vari di mobilitazione, accertando che i dati forniti dagli enti suddetti, relativi al personale ed ai materiali corrispondano alla reale situazione e consistenza, siano in rispondenza fra loro e derivino da giusta ed esatta interpretazione dei documenti e delle istruzioni di mobilitazione;

c) verifica che i previsti movimenti di personale e di materiali in sede di perequazione disposti dagli organi competenti del ministero della guerra o dai comandi di corpo d'armata siano attuati esattamente dai centri dipendenti;

---

(1) Per gli stabilimenti in quanto siano centri di mobilitazione considerati come tali nell'apposito documento.

d) studia le questioni riflettenti l'avviamento dei richiamati ai centri interessati, il loro ricevimento, alloggiamento e vettovagliamento;

e) esamina i progetti di mobilitazione degli enti interessati alla mobilitazione;

f) vigila sull'accantonamento delle dotazioni, sulla loro consistenza numerica, sulla loro manutenzione, sul loro stato di conservazione apparente. (La competenza specifica sullo stato reale di conservazione e sull'efficienza tecnica dei materiali dei vari servizi spetta in ogni caso agli appositi organi centrali e territoriali);

g) ispeziona i distretti, i centri e gli enti vari di mobilitazione dislocati nel territorio della divisione alla quale è assegnato (esclusi i CC. RR. e la R. G. di finanza), allo scopo di assicurarsi che tutte le predisposizioni di mobilitazione relative al personale ed ai materiali, quadrupedi, carreggi, bardature, autoveicoli, siano prese con esatta interpretazione delle norme in vigore ed attuate con criteri di speditezza e di praticità.

Le ispezioni intese al controllo di cui sopra sono ordinate o autorizzate dal comandante di divisione sempre per scopi ben precisi e determinati e del risultato viene fatta, volta a volta, relazione al comandante la divisione.

Trattandosi di ispezioni relative a centri di mobilitazione organicamente dipendenti da altre divisioni o dai comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione interessati per ragioni di territorio provvedono a informarne detti ultimi comandi; si intende che tali comunicazioni hanno carattere informativo, *rimanendo ai comandi di divisione, che hanno giurisdizione per territorio, la piena competenza di attuare, nell'ambito delle direttive e degli ordini delle autorità superiori, i provvedimenti necessari per la perfetta organizzazione della mobilitazione nel rispettivo territorio.*

2° Indetta la mobilitazione:

a) dirige e controlla lo svolgimento delle operazioni di mobilitazione, con porticolare riguardo a quelle inerenti alla trasformazione delle unità e dei servizi, alla organizzazione dei trasporti, al funzionamento delle operazioni di requisizione;

b) dirige e controlla la esecuzione degli ordini di movimento, le partenze ed i transiti di truppa nonchè la formazione dei reparti presidiari e territoriali, provocando, se del caso, le disposizioni necessarie dalle autorità competenti.

III. — *L'ispettore ha relazione diretta con il capo di S. M. e, per tramite di questo, con l'apposito ufficio di mobilitazione del comando della rispettiva divisione, limitatamente alle pratiche di mobilitazione.*

Il capo di S. M., a sua volta, fa capo, *per le stesse pratiche, direttamente all'ispettore.*

IV. — L'ispettore, delegato dal comandante di divisione, ha firma propria per le relazioni coi distretti, le truppe, gli stabilimenti ed i servizi dislocati nel territorio della divisione alla quale è assegnato, limitatamente alle sue attribuzioni di ente direttivo ed esecutivo della mobilitazione. La corrispondenza diretta a quelli tra i suddetti enti che fossero eventualmente retti da ufficiali più anziani dell'ispettore dovrà essere preceduta dalla formula:

« Presi gli ordini dal generale comandante la divisione ».

V. — La denominazione degli ispettori di mobilitazione resta stabilita come nel seguente esempio:

« Comando della divisione militare di Roma (21ª)
Ispettorato di mobilitazione ».

La denominazione stessa dovrà essere riportata sulla intestazione della rispettiva corrispondenza e nel bollo di ufficio.

* * *

Nulla di variato alle attribuzioni extra mobilitazione al presente attribuite agli ispettori di mobilitazione, con riserva di emanare apposita istruzione comprensiva di tutte le attribuzioni degli ispettori di mobilitazione in sostituzione di quelle contenute nella circolare 4200 del 1° marzo 1928 - Anno VII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 723. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Materiali del gruppo C perduti da militari di truppa.** — (Direzione generale di artiglieria). — 28 dicembre 1933 - Anno XII.

A parziale modifica delle disposizioni date con la circolare 154 del *giornale militare* 1930 si determina che le segnalazioni dei materiali ritrovati, vengano fatte trimestralmente dai comandi di presidio a quelli di corpo d'armata e pure trimestralmente da questi ultimi al ministero — direzione generale d'artiglieria — (prima quindicina successiva al trimestre scaduto), previo riepilogo degli elenchi parziali e con le indicazioni stabilite nella circolare predetta.

Tali elenchi verranno quindi pubblicati sul « Foglio di ordini » parte tecnica — della direzione generale artiglieria di questo ministero.

Rimangono invariate le modalità relative al versamento alle direzioni di artiglieria, dei materiali non reclamati entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto foglio di ordini.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 724. - - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1933 - Anno XII.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 e constatata la regolarità dell'esperimento, di cui alla circolare n. 536 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei:

1. ZANNI Ruffo;
2. VIGNOLI Giovanni.

Le nomine sono però subordinate alle vacanze dei posti, che eventualmente si verificassero entro l'anno 1934, e nella ragione della metà, a senso dell'articolo 3 del R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra.

Chi intende rinunciare alla eventuale nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo al compimento del 55° anno di età dovrà farne esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13 del citato R. decreto legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa a questo ministero (direzione generale personali civili) non oltre il 31 gennaio 1934 - XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 725. — CONCORSI E GARE. — **XXIII campionato militare ippico (1ª prova preolimpionica) - aprile 1934.** — (Servizio ippico e veterinario). — 19 dicembre 1933 - Anno XII.

1. Nell'aprile 1934 avrà luogo in Roma il XXIII campionato militare ippico, con carattere di prova preolimpionica, in vista della partecipazione italiana alle olimpiadi 1936.

2. La competizione si svolgerà in tre prove, da effettuarsi in tre giorni successivi come appresso:

Prova di addestramento. — Il concorrente presenterà il suo cavallo in maneggio od all'aperto, in un rettangolo chiuso di dimensioni 60 x 20 circa. Durata della presentazione del cavallo: 12 minuti, durante i quali il concorrente eseguirà a suo piacimento un lavoro alle tre andature, per dimostrare il grado di addestramento del cavallo, sulla base della vigente « Istruzione a cavallo ed addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

Al lavoro sarà assegnato un totale di 15 punti: 5 per il passo, 5 per il trotto, 5 per il galoppo.

Prova di fondo: (nessun tempo di neutralizzazione fra le diverse parti componenti questa prova). Comprenderà:

a) 7 chilometri su strada, alla velocità di 240 metri al minuto primo (nessun vantaggio per il tempo impiegato in meno; penalità per quello impiegato in più);

b) Una corsa ad ostacoli di m. 3.000, alla velocità minima di 600 m. al minuto primo (vantaggi per le velocità maggiori fino a 700 metri; penalità per le velocità inferiori);

c) 15 chilometri su strada, alla velocità di 240 metri al minuto primo (vantaggio e penalità come in *a*);

d) Una corsa in campagna (su pista segnata) di metri 6.000, alla velocità di 450 metri al minuto primo (vantaggi per le velocità superiori, fino a 600 metri al minuto; penalità per le velocità inferiori);

Prova di ostacoli. — Consisterà in un percorso di 1000 metri circa, con 12 ostacoli della altezza minima di metri 1,20, da compiersi alla velocità di 375 metri al minuto primo (nessun vantaggio per le velocità superiori; penalità per le velocità inferiori).

Peso minimo per le tre prove Kg. 72.

La classifica verrà stabilita sulla base delle norme che regolano la prova di « concorso completo » delle olimpiadi.

3. — Il programma particolareggiato della gara sarà pubblicato entro la 1ª quindicina del febbraio 1934, a cura dell'ispettorato delle truppe celeri.

4. Per quanto riflette la partecipazione dei concorrenti e dei cavalli, premi, disposizioni amministrative, ecc. varrà quanto è stato stabilito con la circolare 627 *giornale militare* 1932.

5. Alla competizione potranno partecipare, separatamente dagli ufficiali del R. esercito in S. P. E. e di complemento in servizio, anche gli ufficiali delle altre forze armate in servizio, gli ufficiali in congedo ed i civili che lo desiderino, secondo modalità e con premi che saranno fissati dall'U.N.I.R.E.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 726. — CONCORSI E GARE. — **Gare nazionali di scherma fra ufficiali.** — (Segreteria militare). — 28 dicembre 1933 - Anno XII.

Il risultato delle gare nazionali di scherma fra ufficiali, indette con circolari nn. 484 e 549 del *giornale militare* c. a., è stato il seguente:

1. — Gara nazionale di scherma per il titolo di « campione dell'esercito ».

Spada.

1° classificato	1° capitano di fanteria **PASTA Gaspare.**
2° »	tenente di cavalleria PACINI Francesco.
3° »	1° capitano di fanteria PEZZANA Alfredo.

4° classificato maggiore medico BERTINETTI Marcello.
5° » capitano di fanteria TANUCCI Fernando.
6° » maggiore di fanteria MACRI' Ubaldo.
7° » tenente degli alpini SIMONETTI Carlo.
8° » tenente di cavalleria FORNARO Vincenzo.

Sciabola.

1° classificato tenente di fanteria **DE MARTINO Umberto.**
2° » tenente col. dei bersaglieri GOTTI Carlo.
3° » maggiore di fanteria SORMANO Aldo.
4° » capitano di fanteria TANUCCI Fernando.
5° » maggiore di fanteria MACRI' Ubaldo.
6° » maggiore medico BERTINETTI Marcello.
7° » maggiore di artiglieria CORVINO Cesare.
8° » 1° capitano di fanteria PEZZANA Alfredo.

Fioretto.

1° classificato maggiore medico **BERTINETTI Marcello.**
2° » tenente di cavalleria FORNARO Vincenzo.
3° » 1° capitano di fanteria PEZZANA Alfredo.
4° » tenente di cavalleria PACINI Franco.
5° » maggiore dei bersaglieri CIPELLI Renato.
6° » maggiore di fanteria MACRI' Ubaldo.

Sono dichiarati **campioni dell'esercito dell'anno 1933-XII:**

1° capitano di fanteria **PASTA Gaspare:** nella spada.

tenente di fanteria **DE MARTINO Umberto:** nella sciabola.

maggiore medico **BERTINETTI Marcello:** nel fioretto.

2. — Gara nazionale di scherma fra i primi classificati delle Divisioni.

Spada.

1° classificato tenente dei granatieri **ORGERA Francesco** della divisione di Roma.
2° » maggiore dei bersaglieri PRINA Francesco della divisione di Napoli.
3° » capitano dei bersaglieri SANGIORGIO Antonino della divisione di Firenze.
4° » capitano di fanteria ANZINI Giuseppe della divisione di Chieti.
5° » capitano dei granatieri LUSENA Guido della divisione di Roma.
6° » capitano di fanteria IENI Tommaso della divisione di Catanzaro.
7° » capitano di fanteria RAMONDINI Alfredo della divisione di Piacenza.
8° » maggiore di fanteria MARAVENTANO Saverio della divisione di Firenze.
9° » 1° capitano di artiglieria MAFFI Maffino della divisione di Ravenna.

Sciabola.

1° classificato capitano di fanteria **FANCELLI Guglielmo** della divisione di Roma.
2° » maggiore di amministrazione DELLEANI Riccardo della divisione di Novara.
3° » maggiore di fanteria MARAVENTANO Saverio della divisione di Firenze.
4° » maggiore di fanteria AICHINO Attilio della divisione di Alessandria.
5° » tenente di fanteria MACCARIO Giovanni della divisione di Torino.

6° classificato colonnello del genio BIANCHI Armando della divisione di Verona.

7° » tenente degli alpini GANDOLFO Edgardo della divisione di Torino.

8° » maggiore dei bersaglieri PRINA Francesco della divisione di Napoli.

9° » maggiore di fanteria FABBI Umberto della divisione di Livorno.

Fioretto.

1° classificato capitano di artiglieria **BRUNO Ercole** della divisione di Ravenna.

2° » sottotenente di artiglieria RASTELLI Dino della divisione di Verona.

3° » tenente col. dei bersaglieri GOTTI Carlo della divisione di Livorno.

4° » capitano dei granatieri LUSENA Guido della divisione di Chieti.

5° » tenente degli alpini SCALA Giovanni della divisione di Udine.

6° » sottotenente di fanteria ORTELLI Elio della divisione di Cuneo.

7° » sottotenente dei bersaglieri PISAPIA Guglielmo della divisione di Napoli.

8° » maggiore di fanteria AICHINO Attilio della divisione di Alessandria.

9° » capitano di artiglieria PACINI Giorgio della divisione di Milano.

La coppa trasmissibile di S. M. il Re per la spada — e quella di S. E. il Capo del Governo — per la sciabola — sono assegnate per il 1933 **alla divisione di Roma.**

La coppa trasmissibile del ministero della guerra — per il fioretto — è assegnata per il 1933 **alla divisione di Ravenna.**

Il dono di S. E. il generale designato d'armata Pietro GAZZERA è stato vinto dal maggiore MARAVENTANO Saverio, il migliore classificato nelle tre armi.

3. — Gara nazionale fra sottotenenti maestri di scherma.

Spada.

1°	classificato	sottotenente	**CENTONZE Gaspare** del corpo d'armata di Roma.
2°	»	»	RICCI Carlo del corpo d'armata di Roma.
3°	»	»	PALMERI Giovanni del corpo d'armata di Torino.
4°	»	»	MUNDA Salvatore del corpo d'armata di Roma.
5°	»	»	CANNIZZO Vincenzo del corpo d'armata di Milano.
6°	»	»	NADALE Ugo del corpo d'armata di Trieste.
7°	»	»	MATASSA Francesco del corpo d'armata di Napoli.
8°	»	»	JENI Nicolò del corpo d'armata di Napoli.
9°	»	»	RUSSO Pietro del corpo d'armata di Alessandria.

Sciabola.

1°	classificato	sottotenente	**RICCI Carlo** del corpo d'armata di Roma.
2°	»	»	CENTONZE Gaspare del corpo d'armata di Roma.
3°	»	»	PONZI Emilio del corpo d'armata di Roma.
4°	»	»	CONTE Domenico del corpo d'armata di Napoli.
5°	»	»	PALMERI Giovanni del corpo d'armata di Torino.
6°	»	»	ZANNI Ruffo del corpo d'armata di Firenze.

7° classificato sottotenente CERTO Luigi del corpo d'armata di Napoli.

8° » » SCOZZARO Giuseppe del corpo d'armata di Torino.

9° » » STRUMOLO Alfonso del corpo d'armata di Milano.

Fioretto.

1° classificato sottotenente **MUNDA Salvatore** del corpo di armata di Roma.

2° » » CATALANO Luigi del corpo d'armata di Palermo.

3° » » CAMERA Giovanni del corpo d'armata di Roma.

4° » » BOZZO Giacinto del corpo d'armata di Alessandria.

5° » » PINTO Luigi del corpo d'armata di Verona.

6° » » PAOLUCCI Ercole del corpo d'armata di Roma.

7° » » CONTE Domenico del corpo d'armata di Napoli.

8° » » QUINTIERI Carlo del corpo d'armata di Napoli.

9° » » AMATO Giuseppe del corpo d'armata di Alessandria.

Nei libretti personali dei suddetti ufficiali sarà fatto cenno del risultato conseguito nelle gare nazionali di scherma.

Esprimo:

— a tutti i concorrenti il mio elogio;

— ai vincitori il mio compiacimento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 727. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Codice G - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito.** — (Ispettorato del genio). — 28 dicembre 1933 - Anno XII.

È stato pubblicato il « Codice G. - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito ».

Esso sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco Ge. 6 della circolare 102 *giornale militare* 1932, aumentato di 6 esemplari per le sottonotate unità:

Reggimenti di fanteria;
Reggimenti bersaglieri;
Battaglioni alpini;
Reggimenti di cavalleria;
Reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, leggera, pesante campale, pesante, contraerei autocampali, misto.
Gruppi di artiglieria da montagna, da costa;
Battaglioni carri armati.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito, parte II - Genio - regolamenti ed istruzioni dell'arma, lettera *e*) - telegrafisti e radiotelegrafisti, pag. 134, numero categorico 2619, edizione 1933, prezzo lire 1.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 728. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme pratiche di costruzione delle fosse sistema « Mouras ».** — (Ispettorato del genio). — 28 dicembre 1933 - Anno XII.

Sono state pubblicate le « Norme pratiche di costruzione delle fosse sistema Mouras » - edizione 1933-XII.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari dette norme saranno distribuite ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

La pubblicazione va inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - genio, pagina 139, numero categorico 2628 - ediz. 1933 - prezzo L. 2,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di 43 aiuti referendari.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto 5 novembre 1933-XII — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 stesso mese — con il quale fu indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 43 aiuti referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti nell'art. 3 del decreto stesso, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto del 5 novembre 1933-XII per la nomina di 43 aiuti referendari nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, sono prorogati al 15 febbraio 1934-XII.

Le prove scritte e quella orale avranno luogo in Roma in giorni da destinarsi.

Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il Presidente: GASPERINI.

PREZZO L. 2 —

(6105466) Roma, 1933-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.